

XVI LEGISLATURA

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

### INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (I e V) .....	<i>Pag.</i>	3
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	4
GIUSTIZIA (II) .....	»	7
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) .....	»	17
DIFESA (IV) .....	»	18
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	26
FINANZE (VI) .....	»	28
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	30
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	47
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	»	227
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) .....	»	235
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	»	244
AFFARI SOCIALI (XII) .....	»	264
AGRICOLTURA (XIII) .....	»	287

**N. B. Sigle dei gruppi parlamentari:** Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro per il Terzo Polo: UdCpTP; Futuro e Libertà per il Terzo Polo: FLpTP; Popolo e Territorio (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, Democrazia Cristiana): PT; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Repubblicani-Azionisti: Misto-R-A; Misto-Noi per il Partito del Sud Lega Sud Ausonia: Misto-NPSud; Misto-Fareitalia per la Costituente Popolare: Misto-FCP; Misto-Liberali per l'Italia-PLI: Misto-LI-PLI; Misto-Grande Sud-PPA: Misto-G.Sud-PPA; Misto-Iniziativa Liberale: Misto-IL.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) .....	<i>Pag.</i>	303
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI .....	»	314
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE .....	»	316
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DEL- L'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE .....	»	317
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI .....	»	318
<i>INDICE GENERALE</i> .....	<i>Pag.</i>	320

## COMMISSIONI RIUNITE

### I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione)

---

#### S O M M A R I O

##### COMITATO DEI NOVE:

DL 52/2012: Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica. Emendamenti C. 5273 Governo, approvato dal Senato .....	3
--	---

##### COMITATO DEI NOVE

*Martedì 3 luglio 2012.*

**DL 52/2012: Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica.  
Emendamenti C. 5273 Governo, approvato dal Senato.**

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 9.30 alle 9.55 e dalle 14.35 alle 14.55.

# I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

## S O M M A R I O

### SEDE REFERENTE:

Variazioni nella composizione della Commissione .....	4
Disposizioni per favorire la testimonianza e la conservazione della memoria storica sui fatti di mafia e terrorismo. C. 2417 Picierno ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	4
ALLEGATO ( <i>Emendamenti</i> ) .....	6
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	4
<b>COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:</b>	
DL 58/2012: Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alla missione di osservatori militari delle Nazioni Unite, denominata United Nations Supervision Mission in Syria (UNSMIS). Emendamenti C. 5287 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	5

### SEDE REFERENTE

*Martedì 3 luglio 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.*

#### La seduta comincia alle 14.

#### Variazioni nella composizione della Commissione.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che per il gruppo Misto entra a far parte della Commissione il deputato Pino Pisicchio.

**Disposizioni per favorire la testimonianza e la conservazione della memoria storica sui fatti di mafia e terrorismo.**

**C. 2417 Picierno.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 giugno 2012.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che il termine per la presentazione di proposte emendative è scaduto alle ore 18 di mercoledì 27 giugno. Comunica che sono stati presentati sei emendamenti (*vedi allegato*).

Avverte quindi che il relatore, onorevole Tassone, per concomitanti impegni in altra sede istituzionale, ha chiesto di rinviare l'esame degli emendamenti alla seduta di domani, mercoledì 4 luglio. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

#### La seduta termina alle 14.05.

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 3 luglio 2012.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.10.

**COMITATO PERMANENTE PER I PARERI**

*Martedì 3 luglio 2012. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.*

**La seduta comincia alle 14.55.**

**DL 58/2012: Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alla missione di osservatori militari delle Nazioni Unite, denominata United Nations Supervision Mission in Syria (UNSMIS).**

**Emendamenti C. 5287 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere).*

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Isabella BERTOLINI (Pdl), *relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

**La seduta termina alle 15.**

## ALLEGATO

**Disposizioni per favorire la testimonianza e la conservazione della memoria storica sui fatti di mafia e terrorismo (C. 2417 Picierno).****EMENDAMENTI****ART. 1.**

*Al comma 1, dopo le parole:* di tipo mafioso, *aggiungere le seguenti:* di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

**1. 2. Picierno.**

*Al comma 1, dopo le parole:* di tale matrice *aggiungere le seguenti:* , della criminalità organizzata nonché alle vittime del dovere a causa di azioni criminose,.

*Conseguentemente:*

*a) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole:* « di tale matrice » *aggiungere le seguenti:* « , della criminalità organizzata, nonché le vittime del dovere a causa di azioni criminose »;

*b) all'articolo 7, comma 1, secondo periodo, dopo le parole:* « e del terrorismo » *aggiungere le seguenti:* « , della criminalità organizzata, nonché delle vittime del dovere a causa di azioni criminose »,.

**1. 1. Favia.**

**ART. 3.**

*Al comma 1, sostituire la parola:* centocinquanta *con la seguente:* cento.

**3. 1. Picierno.**

**ART. 4.**

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole:* le mafie *con le seguenti:* la criminalità organizzata.

*Conseguentemente:*

*a) all'articolo 4, comma 1, lettera c), sostituire le parole:* « le mafie » *con le seguenti:* « la criminalità organizzata »;

*b) all'articolo 4, comma 1, lettera d), sostituire le parole:* « la mafia » *con le seguenti:* « la criminalità organizzata »;

*c) all'articolo 7, comma 1, primo periodo sostituire le parole:* « la mafia » *con le seguenti:* « la criminalità organizzata ».

**4. 2. Picierno.**

*Al comma 1, lettera b), dopo la parola:* terrorismo *aggiungere le seguenti:* e la criminalità organizzata.

*Conseguentemente al medesimo comma 1:*

*a) alla lettera c) dopo la parola:* « terrorismo » *aggiungere le seguenti:* « e la criminalità organizzata »;

*b) alla lettera d), dopo la parola:* « terrorismo » *aggiungere le seguenti:* « e la criminalità organizzata ».

**4. 1. Favia.**

**ART. 5.**

*Al comma 1, sostituire le parole:* I soggetti che *con le seguenti:* Quando i soggetti.

**5. 1. Favia.**

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 83/12 recante misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5312 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (*Esame e rinvio*) ..... 7

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 5019 Governo, recante la delega al Governo in materia di depenalizzazione, pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili, e degli abbinati progetti di legge C. 879 Pecorella, C. 4824 Ferranti, C. 92 Stucchi, C. 2641 Bernardini, C. 3291-ter Governo e C. 2798 Bernardini.

Audizione del professore Francesco Caprioli, ordinario di diritto processuale penale presso l'Università di Bologna, del presidente del Tribunale di Torino, Luciano Panzani, del giudice del Tribunale di Torino, Alessandra Salvadori, e di rappresentanti di 3M Italia (*Svolgimento e conclusione*) ..... 15

AVVERTENZA ..... 16

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 3 luglio 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO.*

#### La seduta comincia alle 13.15.

**DL 83/12 recante misure urgenti per la crescita del Paese.**

**C. 5312 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite VI e X).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cinzia CAPANO (PD), *relatore*, illustra, anche a nome del correlatore, onorevole

Contento, le disposizioni del provvedimento che rientrano negli ambiti di competenza della Commissione giustizia.

Rileva, in primo luogo, che l'articolo 5 modifica l'articolo 9 del decreto legge n. 1 del 2012, abrogativo delle tariffe professionali, al fine di introdurre una disciplina per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria, che consenta di colmare il vuoto normativo venutosi a creare in seguito alla citata abrogazione e che ha creato numerose difficoltà alle stazioni appaltanti.

La norma prevede, ai fini della determinazione dei predetti corrispettivi l'applicazione dei parametri individuati con decreto del Ministro vigilante. Viene altresì stabilito che tale decreto: dovrà essere

emanato, per gli aspetti relativi alle disposizioni recate dalla norma in commento, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; provvederà alla definizione delle classificazioni delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi di architettura e ingegneria.

Viene inoltre disposto che i parametri individuati devono condurre alla determinazione di un importo a base di gara che non può essere superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 1/2012. Tale limite massimo si giustifica, secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, per finalità di contenimento della spesa pubblica.

Il comma 2 reca una disposizione volta a dettare un regime transitorio da applicare nelle more dell'emanazione del citato decreto ministeriale. In tale regime viene consentita l'utilizzazione delle tariffe professionali e delle classificazioni delle prestazioni vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 1/2012, ai soli fini, rispettivamente, della determinazione del corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria e dell'individuazione delle prestazioni professionali.

L'articolo 18 vincola le pubbliche amministrazioni centrali, regionali e locali, i concessionari di servizi pubblici e le società a prevalente partecipazione o controllo pubblico, ad utilizzare la rete internet per assolvere all'obbligo di pubblicità di dati, specificamente indicati, relativi all'erogazione di vantaggi economici. Le disposizioni in esame introducono obblighi ulteriori rispetto a quelli già stabiliti dall'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che si limita a prevedere un obbligo di pubblicità dei criteri e delle modalità seguiti ai fini dell'emanazione di atti attributivi di vantaggi economici.

È in particolare di rilievo per la Commissione Giustizia il comma 5, laddove disciplina il risarcimento del danno da ritardo.

A decorrere dal 1 gennaio 2013, in base al comma 5, primo periodo, l'adeguamento

al medesimo regime, quindi la pubblicazione sul web attraverso il sito istituzionale degli atti attributivi di vantaggi economici costituisce condizione per l'efficacia dell'atto stesso se di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare.

Tale comma dispone che l'omissione della pubblicazione o la pubblicazione incompleta è rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali e di controllo, sotto la propria diretta responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico.

Il secondo periodo dello stesso comma 5 prevede che la mancata, incompleta o ritardata pubblicazione è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104; tale articolo riguarda l'azione di condanna nei confronti della pubblica amministrazione, esperibile quindi, in tal caso, per danno ingiusto derivante da mancato esercizio di attività amministrativa obbligatoria.

L'articolo 24 istituisce un contributo in forma di credito di imposta a favore di tutte le imprese che effettuano nuove assunzioni a tempo indeterminato di profili altamente qualificati. I controlli, secondo quanto disposto dai commi 8 e 9, avvengono sulla base di apposita documentazione contabile certificata da un revisore iscritto nel registro dei revisori dei conti o dal collegio sindacale. Di specifica competenza della Commissione Giustizia risulta la misura sanzionatoria recata dal comma 10: nel caso di colpa grave nell'esecuzione degli atti di certificazione al revisore si applicano le sanzioni previste dall'articolo 64 del codice di procedura civile: il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti, è punito con l'arresto fino a un anno o con la ammenda fino a euro 10.329. Si applica



inoltre la sospensione dall'esercizio della professione (ai sensi dell'articolo 35 del codice penale). In ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti.

L'articolo 33 modifica la legge fallimentare ed è diretto a migliorare l'efficienza dei procedimenti di composizione delle crisi d'impresa disciplinati dalla legge fallimentare, in modo da incentivare l'impresa a denunciare per tempo la propria situazione di crisi. A tal fine, in particolare: sono ampliati i casi di non assoggettabilità alla revocatoria fallimentare; nel concordato preventivo è anticipata l'applicabilità delle misure a tutela del debitore ed è introdotta la possibilità di sciogliersi in alcuni casi da contratti in corso di esecuzione; negli accordi di ristrutturazione del debito è introdotta una moratoria legale dei pagamenti; sono individuate misure di finanza interinale, volte a consentire finanziamenti o pagamenti del debitore nelle more della definizione dei procedimenti di ristrutturazione del debito e di concordato preventivo; sono introdotte deroghe per le società in crisi alla disciplina sulla perdita di capitale; è introdotto il concordato con continuità aziendale, con prosecuzione dell'attività d'impresa; è adeguata la disciplina fiscale sulle sopravvenienze attive e la deducibilità delle perdite.

L'articolo 44 riduce i costi per l'avvio di un'impresa consentendo anche a coloro che hanno già compiuto 35 anni di costituire società a responsabilità limitata partendo da un capitale sociale limitato (anche un solo euro). Tale nuovo modello societario viene denominato «società a responsabilità limitata a capitale ridotto». Si tratta di un nuovo tipo di società a responsabilità limitata, che affianca la tradizionale s.r.l. e la recente società semplificata a responsabilità limitata – disciplinata dall'articolo 2463-bis (introdotto nel codice civile dal recente decreto-legge «liberalizzazioni», n. 1 del 2012).

L'articolo 48 interviene in tema di controversie inerenti a lavori pubblici, forniture e servizi per generalizzare la previsione che consente l'impugnazione del loro arbitrale davanti alla Corte d'appello non

solo per motivi di nullità ma anche inerenti al merito della controversia. Tale previsione trova da subito applicazione ai lodi per i quali non sia già scaduto il termine di impugnazione.

L'articolo 54 è diretto a migliorare l'efficienza della giustizia, intervenendo sulla disciplina delle impugnazioni, sia di merito che di legittimità.

L'intervento di riforma si basa sull'introduzione nel codice di procedura civile del nuovo articolo 348-bis che prevede un filtro di inammissibilità dell'appello; tale filtro avviene sulla base di una prognosi rimessa alla discrezionalità dello stesso giudice del gravame, basata sulla ragionevole fondatezza dell'impugnazione (l'impugnazione è inammissibile «quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta») (primo comma). Dall'introduzione di tale filtro derivano le ulteriori novelle al codice di procedura civile.

Lo schema che viene introdotto nel processo civile si basa, quindi, su una selezione preventiva delle impugnazioni meritevoli di trattazione (la relazione di accompagnamento rileva che il 68 per cento degli appelli si concludono con la conferma della sentenza di primo grado): quando il giudice rilevi l'infondatezza di merito dell'impugnazione, dichiara l'inammissibilità dell'impugnazione con ordinanza, spogliandosi del gravame. In tal caso, la decisione di primo grado sarà ricorribile per cassazione. Nel caso contrario (di ammissione dell'appello) il giudice procede alla trattazione, senza adottare alcun provvedimento.

Il filtro di inammissibilità non può essere applicato se il gravame concerne (secondo comma): le cause in cui è obbligatorio l'intervento del PM; l'appello all'ordinanza di cui all'articolo 702-ter, sesto comma, che decide in sede di procedimento sommario di cognizione.

Il nuovo articolo 348-ter c.p.c. detta disposizioni sulla pronuncia d'inammissibilità dell'appello. L'ordinanza d'inammissibilità è adottata dal giudice in sede di prima udienza di trattazione (articolo 350 c.p.c.) ed è «succintamente motivata» anche con il rinvio ad elementi di fatto

riportati negli atti di causa ed a precedenti conformi; l'ordinanza pronuncia anche sulla condanna alle spese ex articolo 91 (primo comma). L'inammissibilità può essere dichiarata solo quando la prognosi di infondatezza del gravame sussista sia per l'appello principale che per quello incidentale; in caso contrario, il giudice dovrà trattare tutte le impugnazioni proposte contro la decisione di primo grado (secondo comma).

Come accennato, se l'appello è dichiarato inammissibile ai sensi dell'articolo 348-*bis*, la sentenza di primo grado è ricorribile per cassazione, ma in relazione ai soli motivi specifici indicati con l'atto di appello; il termine di venti giorni per il ricorso decorre dalla comunicazione o notifica dell'ordinanza che ha pronunciato l'inammissibilità dell'appello (terzo comma).

Il ricorso per cassazione — quando l'ordinanza di inammissibilità dell'appello ex articolo 348-*bis* è fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste alla base della sentenza di primo grado appellata — viene, tuttavia, limitato ai soli motivi attinenti alla giurisdizione, alla violazione delle norme sulla competenza (quando non è prescritto il regolamento di competenza), alla violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro, alla nullità della sentenza o del procedimento (articolo 360, primo comma, nn. 1-4, c.p.c.) (quarto comma).

Con una integrazione all'articolo 383 c.p.c. relativo alle ipotesi di cassazione con rinvio viene stabilito che, nelle citate ipotesi di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 348-*ter* (ricorso diretto in cassazione della sentenza di primo grado), se la Corte accoglie il ricorso per motivi diversi da quelli di giurisdizione e di competenza (articolo 382), rinvia la causa al giudice che avrebbe dovuto pronunciare sull'appello (dichiarato inammissibile ex articolo 348-*bis*); viene precisata l'applicabilità della disciplina sul giudizio di rinvio prevista del codice di rito (artt. da 392 a 394).

Viene novellato, poi, l'articolo 360 del codice di rito civile introducendo un filtro anche ai ricorsi in cassazione volto, secondo la relazione al provvedimento in esame, ad evitare una «strumentalizzazione ad opera delle parti che sta rendendo insostenibile il carico della Suprema Corte di cassazione, come più volte rilevato dal Primo Presidente».

Vengono, infatti, eliminati dai motivi del ricorso in cassazione quelli inerenti alla motivazione della sentenza pronunciata in appello (o in unico grado) ovvero la omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (primo comma n. 5). È introdotto, infatti, un nuovo n. 5 del primo comma che prevede tra i motivi «l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti». Con tale modifica, si ritorna, quindi, al testo anteriore alla novella codice processuale civile introdotta dalla legge n. 581 del 1950.

Sono, inoltre, dettate per le cause di lavoro e per quelle inerenti la disciplina delle locazioni alcune norme di coordinamento con le novelle introdotte. La prima, aggiungendo al c.p.c. l'articolo 436-*bis*, rende applicabile anche alle cause di lavoro la descritta disciplina del filtro di inammissibilità dell'appello di cui agli artt. 348-*bis* e ter del codice processuale civile. La seconda, di modifica dell'articolo 447-*bis* c.p.c., rende applicabile (tramite il richiamo all'articolo 436-*bis*) la stessa disciplina alle controversie in materia di locazione, di comodato e di affitto.

L'ultima disposizione dell'articolo 54 prevede una disciplina transitoria che stabilisce: l'applicabilità della riforma del filtro di inammissibilità (eccetto quella relativa all'esclusione dai motivi del ricorso in cassazione, di quelli inerenti alla motivazione della sentenza, cui all'articolo 360, primo comma, n. 5) ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello della data di entrata in vigore della legge di conver-

sione del decreto-legge in esame; l'applicabilità dei nuovi motivi di ricorso in cassazione (articolo 360, primo comma, n. 5) alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.

L'articolo 55 modifica la disciplina dei procedimenti relativi alle domande di indennizzo per violazione del termine di durata ragionevole del processo civile e penale, specificando inoltre, per ciascun grado di giudizio, quale sia il termine entro il quale la durata del processo non può mai essere dichiarata irragionevole. La norma interviene, quindi, sul contenuto della cd. legge Pinto (L. n. 89 del 2001) sia con finalità di razionalizzazione del relativo procedimento presso le corti d'appello che di contenimento della spesa pubblica.

Attualmente, i giudizi sul diritto all'equa riparazione che devono decidere sul fondatezza del ricorso e sulla liquidazione degli importi si svolgono davanti alla Corte d'appello in composizione collegiale, con instaurazione del contraddittorio nei confronti dell'amministrazione responsabile e con svolgimento attraverso una pluralità di udienze. Poiché tali procedimenti, proprio per la loro eccessiva durata, sono stati essi stessi fonte di domande di risarcimento, la disposizione in esame delinea un nuovo, più snello modello procedimentale (basato su quello del decreto ingiuntivo previsto dal codice di rito civile) che permette di arrivare ad una rapida decisione sia sulla domanda (dagli attuali quattro mesi si passa a trenta giorni) che sull'eventuale impugnazione.

Per limitare gli esborsi dello Stato per violazione del termine di ragionevole durata (secondo la relazione illustrativa al decreto-legge, nel 2011 gli indennizzi sono risultati pari a circa 200 milioni di euro), l'articolo 55 prevede poi: specifiche cause di non indennizzabilità; la misura delle somme risarcibili sulla base di soglie pre-determinate minime e massime.

Con la novella in esame, inoltre, sono fissati nella stessa legge Pinto i termini di ragionevole durata nei diversi gradi di giudizio sulla base di parametri acquisiti

dalla giurisprudenza (sei anni complessivi: tre per il primo grado, due per l'appello ed uno per il giudizio di cassazione).

L'articolo 56, infine, interviene sulla Scuola della Magistratura per stabilire che questa possa avere da una a tre sedi: il numero effettivo delle sedi, unitamente alla loro localizzazione, resta rimesso ad un decreto ministeriale. La disposizione consente inoltre ai magistrati che facciano parte del consiglio direttivo della Scuola di scegliere tra la prosecuzione, seppur limitata, delle attività giurisdizionali e la collocazione fuori ruolo organico.

Esprime quindi a titolo personale alcune considerazioni critiche.

Ritiene preliminarmente necessaria una valutazione sulla congruità degli interventi sul terreno della giustizia civile rispetto agli obiettivi del provvedimento che, come definito dal suo titolo, sono appunto la crescita e lo sviluppo. Una valutazione positiva di congruità va senz'altro data agli interventi relativi alla modifica della legge Pinto, che pur avrebbero potuto spingersi in direzione di una maggiore « degiurisdizionalizzazione » (come avviene in alcune proposte di legge già all'esame del Senato e, in particolare, in quella a prima firma Della Monica del gruppo PD), nonché a quelli relativi alle modifiche alla legge fallimentare, al di là di alcuni approfondimenti che appaiono necessari in ordine alla tutela dei terzi, quali, ad esempio, la previsione dell'inefficacia delle ipoteche accese nel trimestre precedente alla richiesta di concordato.

Ciò che invece non consente, a suo giudizio, una valutazione positiva è l'istituzione del filtro in appello sia relativamente alla congruità con gli obiettivi della crescita e dello sviluppo sia riguardo al merito delle rispettive disposizioni.

Relativamente al primo aspetto ritiene che non sia condivisibile la scelta di inserire una modifica del genere in un decreto legge, non solo perché gli effetti sono spostati nel tempo sì da essere ontologicamente incompatibili con la struttura del decreto legge, ma anche perché il tema avrebbe imposto una completa riflessione sul sistema delle impugnazioni

che andava affrontata con un ampio e sereno dibattito parlamentare. Infine, riguardando gli interventi l'appello e la Cassazione, e non il primo grado, non sono interventi di immediato e particolare interesse per il mondo delle imprese. Le imprese infatti sono più interessate alla celere definizione del primo grado o della fase monitoria, al fine di ottenere un titolo esecutivo che tuteli il suo diritto, che non alla celerità dell'appello che deve invece essere improntato alla certezza dei rapporti giuridici come cifra costitutiva dello Stato di diritto.

Osserva quindi come il provvedimento sembri accedere, senza esplicitamente nominarla, ad una idea di sommarizzazione del processo d'appello e finanche dell'accertamento della fondatezza dell'atto di impugnazione. In realtà, il meccanismo del filtro affida ad un giudice la valutazione della fondatezza dell'appello e una simile valutazione non può mai essere sommaria: per ciò stesso non libera affatto il tempo dei giudici, ma rischia di impiegare il doppio delle risorse.

Rileva come troppo spesso in questi ultimi anni si siano avuti interventi frammentari sul processo civile che hanno avuto come conseguenza di essere rapidamente eliminati, portando a effetti destabilizzanti sul sistema della tutela processuale dei diritti. Basterebbe pensare all'inutile udienza di scambio delle memorie (cosiddetta «udienza dello scambio di cioccolatini»), ai sensi dell'articolo 180 del codice di procedura civile, introdotta nel 1995 e soppressa nel 2006; al processo societario e all'estensione del rito del lavoro alle controversie per il risarcimento stradale, introdotti rispettivamente nel 2004 e nel 2006, e abrogati nel 2009; all'inappellabilità delle sentenze sull'opposizione all'esecuzione, prevista nel 2006 ed abrogata nel 2009; all'inammissibilità del ricorso per cassazione per insufficienza dei «quesiti», ai sensi dell'articolo 366-bis del codice di procedura civile, escogitata nel 2006 e soppressa nel 2009; all'estinzione dei giudizi di impugnazione pendenti da oltre due, poi tre, anni, imposta dall'articolo 26 della legge 12 novembre 2011,

n. 183, ed abrogato dall'articolo 14 del decreto legge n. 212 del 2011, convertito con legge n. 17 febbraio 2012, n. 10. Una situazione paradossale che dovrebbe suggerire maggiore prudenza sia nell'attuazione del «tribunale delle imprese», di cui si temono gli effetti paralizzanti sugli uffici giudiziari interessati, che nei confronti dell'articolo 348-bis del codice di procedura civile, contenuto nel decreto legge sviluppo.

Sottolinea come si tratti di innovazioni che dovrebbero essere assistite da ragionevolezza e prudenza piuttosto che dai criteri di necessità ed urgenza propri del decreto legge, criteri in realtà smentiti dalla stessa formulazione dell'articolo 54 che differisce l'entrata in vigore al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione.

Ricorda come siano ben note le ragioni storiche che rendono intollerabile la condizione degli uffici giudiziari in grado d'appello. Come è stato autorevolmente osservato, il tracollo delle corti di appello deriva dalla istituzione del giudice unico, che ha determinato la confluenza in questi uffici delle impugnazioni contro i provvedimenti dei tribunali e delle soppressioni preture, dalla competenza per la liquidazione dell'indennità per irragionevole durata del processo, per la quale, in alcuni distretti, il relativo contenzioso supera, in percentuale, quello ordinario, dalla previsione dei reclami in materia familiare e fallimentare, che implicano la predisposizione di corsie preferenziali; e si attende ancora l'impatto degli appelli nelle materie nelle quali il procedimento sommario di cognizione è imposto dalla legge. Non può quindi essere condivisa un'impostazione che introduca modifiche consistenti al rito ordinario e sia invece molto timida nella modifica della legge Pinto e soprattutto nell'auspicata limitazione della fase giurisdizionale alla contestazione del *quantum* del risarcimento operato in via amministrativa. Né l'argomentazione più volte utilizzata a supporto del filtro in appello, per cui nel 68 per cento degli appelli si avrebbe la conferma della sentenza di primo grado,

può avere qualche valore. Anche perché questo dato pare avere elementi di positività in sé. Né valore può avere la circostanza che questi filtri esisterebbero anche in altri paesi europei come la Germania od il Regno Unito, per la profonda diversità che connota i diversi sistemi di *Commonwealth law* e *civil law*.

In Germania infatti il giudizio di appello è strutturato come anello di congiunzione tra il primo grado e la Corte Suprema, quest'ultima prevista solo per le cause che presentino una questione di significato fondamentale o che rappresentino per la Corte stessa un'occasione per assicurare uniformità nella giurisprudenza. Il giudizio di appello è costruito come un giudizio di revisione ed il giudice sarà tendenzialmente vincolato agli accertamenti in fatto compiuti in primo grado, con lo scopo di controllare se siano stati commessi errori in primo grado. È previsto un filtro per le cause al di sotto di 600 euro. È prevista una valutazione di ammissibilità relativa al fatto che il collegio deve essere « unanimemente » convinto che non vi sia alcuna prospettiva di successo. Al giudice d'appello viene concesso un ampio grado di apprezzamento nella rinnovazione degli accertamenti compiuti in primo grado.

Nel Regno Unito vi è una varietà procedimentale anche dell'appello in relazione alla natura specifica del procedimento ed alla materia trattata. In ogni caso è previsto l'istituto della previa autorizzazione che può essere rilasciata dal giudice di primo grado. Non è previsto il contraddittorio e benché il diniego non sia impugnabile, l'istanza può essere reiterata dinnanzi alla corte d'appello e nel caso di rigetto può essere ulteriormente riproposta innanzi ad un giudice dell'appello.

La circostanza dell'assorbimento delle energie di tanti giudici per la sola fase di ammissibilità sta inducendo nel Regno Unito molte critiche al sistema dei filtri. Occorre quindi rilevare l'inidoneità del filtro a « liberare » il tempo dei giudici ma anzi il rischio di assorbire ulteriori energie.

Esprime perplessità ancora maggiori con riferimento all'innalzamento dei costi che si determinerà con il ricorso *per saltum* in cassazione ed al rischio di ingiustizie che un filtro costruito su una ampissima discrezionalità, su una motivazione succinta e sulla non impugnabilità ovviamente comporta in dispregio dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Se infatti è vero che la mancanza dell'appello di per sé non contrasta con detti principi è anche vero, come precisato dalla CEDU, che una volta che l'appello sia stato previsto negli Stati esso non può non avere le caratteristiche di limitata discrezionalità previste nel paese e quindi quelle in Italia disciplinate dall'articolo 111 della Costituzione.

Si è osservato che, in primo luogo, l'obiettivo di accelerare il giudizio di appello era stato perseguito in modo più razionale appena qualche mese fa, con l'introduzione della possibilità di applicare anche in secondo grado il modello decisorio a seguito di trattazione orale (articolo 281-*sexies* c.p.c.). Senza attendere l'impatto pratico, che non può essere evidentemente valutato nell'arco di pochi mesi, delle modifiche degli articoli 351 e 352 del codice di procedura civile, introdotte dalla legge n. 183 del 12 novembre 2011 ed entrate in vigore alla fine di gennaio del 2012. Norme che consentirebbero un canale breve per decidere gli appelli manifestamente fondati o infondati, molto più efficace del filtro e che potrebbe non funzionare solo a causa della situazione di « ingolfamento » delle corti di appello. Ingolfamento che rende inapplicabile ed inauspicabile qualsiasi intervento processuale che non sia accompagnato da interventi organizzativi e di innesto di risorse nuove.

La scelta di individuare il parametro del giudizio di ammissibilità in una prognosi di probabilità di rigetto è assai diversa da quella compiuta nei paesi in cui è applicato il filtro, ove invece il parametro attiene all'importanza della questione ed a formule più rigide quali la « mani-



« festa carenza di qualsivoglia prospettiva di successo » (come in Germania). Il parametro della « ragionevole probabilità di rigetto » presenta caratteristiche di genericità ed indeterminazione che non possono non entrare in conflitto con il principio CEDU per cui, una volta che venga riconosciuto da uno Stato un grado di impugnazione in appello, esso non può essere governato da valutazioni eccessivamente discrezionali.

La previsione della non ricorribilità dell'ordinanza di inammissibilità e la contestuale previsione della cosiddetta doppia conforme introducono un principio di omissione di controllo sull'operato del giudice, affidato peraltro alla decisione dello stesso, che introduce un *vulnus* nel sistema assai pericoloso. *Vulnus* che non ha uguali nei sistemi processuali a cui la riforma sembra essersi ispirata. In Germania, infatti, contro l'ordinanza di inammissibilità è previsto il reclamo alla Corte di revisione, ed inoltre essa va motivata e non succintamente. A seguito di una pronuncia di incostituzionalità è stato infatti reintrodotta nel 2011 il reclamo anche per la assoluta difformità sul territorio nazionale che l'applicazione del principio aveva prodotto.

Nel Regno Unito la garanzia contro la discrezionalità è data da un meccanismo molto farraginoso che prevede addirittura tre diverse istanze e che ha da ultimo fatto dubitare sulla convenienza in termine di risparmio di risorse umane.

Ritiene peraltro evidente che l'eccessiva discrezionalità, la motivazione succinta e la non reclamabilità dell'ordinanza si tradurranno in un incentivo al ricorso in massa al ricorso per cassazione previsto *per saltum*, a parte gli effetti scoraggianti dei costi del contributo unificato che però introducono inaccettabili elementi di censo nell'accesso alla giurisdizione. Ed a questo proposito va rimarcata la inopportunità dell'estensione della disciplina al rito del lavoro, per l'ontologica diversità di forza economica tra le parti.

Assolutamente irragionevole appare poi il regime delle eccezioni all'applicabilità del filtro per il giudizio sommario di

cognizione, se non come forma di incentivo ad un giudizio che è stato poco utilizzato spontaneamente e che oggi a seguito della sua obbligatorietà per alcuni tipi di controversie è suscettibile di « pensare » in modo assai rilevante sulle Corti per il carattere aperto dell'appello relativo al procedimento sommario. Peraltro, la deroga in qualche modo ammette l'impossibilità di far vivere il sommario senza un grado di appello pieno e ciò a dispetto della previsione del sommario in unico grado previsto dal decreto legislativo n. 150 del 2011.

Infine, come già accennato, ritiene inopportuna l'estensione di questo filtro anche al processo del lavoro perché inserisce ulteriori elementi di genericità ed indeterminazione in una materia percorsa in questi ultimi tre anni da interventi profondi sia sulla disciplina sostanziale che processuale (si pensi, a titolo esemplificativo, al cosiddetto « collegato lavoro » e al nuovo articolo 18 sui licenziamenti) che consiglierebbero di ridurre ogni elemento di eccessiva discrezionalità in attesa che si formi una nuova giurisprudenza consolidata sulle profonde innovazioni intervenute. Ciò nell'interesse della prevedibilità delle decisioni che dovrebbe essere assunto come vero ed efficace filtro in ciascun grado di giudizio.

Rileva con rammarico come l'intervento del Governo non riesca a sottrarsi a questa tendenza anche nelle modifiche al ricorso per Cassazione. A seguito della introduzione del filtro in cassazione del 2009, una più rigorosa applicazione dei principi renderebbe inutile il ricorso al filtro, peraltro insuscettibile di risolvere il problema dell'arretrato già accumulato. Non può essere condivisibile l'eliminazione del sindacato sulla contraddittoria motivazione, mentre forse occorrerebbe lavorare di più sulla insufficiente motivazione che rappresenta tradizionalmente il canale attraverso il quale si tenta di allargare le maglie del ricorso per cassazione. In ogni caso non pare opportuna la nuova formulazione dell'omesso esame che lungi dall'eliminare elementi di con-

fusione rischia di aggiungerne di nuovi ed in qualche modo rafforza la ricorribilità per vizio di motivazione.

Assolutamente non condivisibile considera poi l'introduzione della doppia conforme che impedisce il ricorso in cassazione *ex* articolo 360, n. 5, del codice di procedura civile nei casi in cui il giudice d'appello abbia motivato con le medesime ragioni di fatto della sentenza impugnata. Questo meccanismo consente, esattamente come l'ordinanza d'inammissibilità non reclamabile, di immaginare una «zona franca» per il giudice che viene sottratto al regime dei controlli giurisdizionali. Basterà ad un giudice scegliere di motivare con il meccanismo della doppia conforme ovvero emettere ordinanza di inammissibilità per sottrarre il suo provvedimento a qualsiasi forma di verifica. Occorre pertanto o procedere ad uno stralcio di queste norme sulla impugnazione ovvero prevedere criteri diversi per avere un effetto deflattivo nel rispetto del principio per cui «se l'efficienza della composizione della singola controversia non deve perdere di vista l'efficienza nella gestione della massa dei processi, la gestione della massa dei processi non deve perdere di vista che lo scopo di ogni singolo processo civile è la giusta composizione della controversia entro un termine ragionevole».

Giulia BONGIORNO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.45.**

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 3 luglio 2012. — Presidenza del Presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Salvatore Mazzamuto.*

**La seduta comincia alle 13.45.**

**Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 5019 Governo, recante la delega al Governo in materia di depenalizzazione, pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili, e degli abbinati progetti di legge C. 879 Pecorella, C. 4824 Ferranti, C. 92 Stucchi, C. 2641 Bernardini, C. 3291-ter Governo e C. 2798 Bernardini.**

**Audizione del professore Francesco Caprioli, ordinario di diritto processuale penale presso l'Università di Bologna, del presidente del Tribunale di Torino, Luciano Panzani, del giudice del Tribunale di Torino, Alessandra Salvadori, e di rappresentanti di 3M Italia.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Giulia BONGIORNO, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione Francesco CAPRIOLI, *professore ordinario di diritto processuale penale presso l'Università di Bologna*, Luciano PANZANI, *presidente del Tribunale di Torino*, Alessandra SALVADORI, *giudice del Tribunale di Torino*, Giovanni TAMBURINO, *capo dipartimento dell'amministrazione penitenziaria* e Paolo MAZZONI, *direttore delle relazioni esterne di 3M Italia*.

Intervengono per porre quesiti i deputati Rita BERNARDINI (PD), Guido MELIS (PD), Marilena SAMPERI (PD), Donatella FERRANTI (PD) e Enrico COSTA (Pdl).

Rispondono ai quesiti posti Francesco CAPRIOLI, *professore ordinario di diritto processuale penale presso l'Università di*

Bologna, Alessandra SALVADORI, giudice del Tribunale di Torino, Giovanni TAMBURINO, capo dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e Alberto BO, responsabile del settore track and trace di 3M Italia.

Giulia BONGIORNO, presidente, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione. Dichiara altresì conclusa l'indagine conoscitiva.

**La seduta termina alle 15.10.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

#### SEDE REFERENTE

*Disposizioni in materia di misure cautelari personali.*

*C. 255 Bernardini, C. 1846 Cota e C. 4616 Bernardini.*

*Modifica dell'articolo 2947 del codice civile, in materia di prescrizione del diritto al risarcimento del danno.*

*C. 3070, approvata dal Senato.*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI



## III COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SUGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO DEL MILLENNIO

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui nuovi indirizzi internazionali delle politiche di cooperazione allo sviluppo e il ruolo dei Parlamenti.

Audizione del Presidente dell'Osservatorio sulla salute globale, Nicoletta Denticò (*Svolgimento e conclusione*) ..... 17

#### COMITATO PERMANENTE SUGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO DEL MILLENNIO

##### INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 3 luglio 2012. — Presidenza del presidente Enrico PIANETTA.*

**Indagine conoscitiva sui nuovi indirizzi internazionali delle politiche di cooperazione allo sviluppo e il ruolo dei Parlamenti.**

**Audizione del Presidente dell'Osservatorio sulla salute globale, Nicoletta Denticò.**

*(Svolgimento e conclusione).*

**La seduta comincia alle 13.30.**

Enrico PIANETTA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv*

della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Nicoletta DENTICO, *presidente dell'Osservatorio sulla salute globale*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Mario BARBI (PD), Luca VOLONTÈ (UdCpTP), Jean Leonard TOUADI (PD) e Daniele GALLI (FLpTP).

Nicoletta DENTICO, *presidente dell'Osservatorio sulla salute globale*, Gavino MACIOCCO e Vincenzo RACALBUTO, *rappresentanti dell'Osservatorio sulla salute globale*, rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Enrico PIANETTA, *presidente*, svolge un breve intervento e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 14.50.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2012, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 482 ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	18
--	----

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 63/2012: Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale. C. 5322 Governo, approvato dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	21
--	----

#### INTERROGAZIONI:

5-06679 Ginefra: Sulla condotta di un appartenente all'Arma dei Carabinieri documentata dalla trasmissione televisiva «Le Iene», del 18 aprile 2012 .....	22
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	24
5-06902 Contento: Sull'attività di ricerca e di recupero di cimeli militari da parte di privati cittadini .....	23
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	25

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 3 luglio 2012. — Presidenza del vicepresidente Giacomo CHIAPPORI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Filippo Milone.*

#### La seduta comincia alle 14.

**Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2012, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 482.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in titolo, rinviato nella seduta del 19 giugno 2012.

Riccardo MAZZONI (PdL), *relatore*, ricorda che, nelle scorse sedute aveva evidenziato la sperequazione che si viene a configurare con lo schema di decreto in esame, a causa della mancata assegnazione di contributi in favore delle associazioni combattentistiche. Su tale aspetto, prima ancora di illustrare i contenuti dell'atto, aveva chiesto delucidazioni al rappresentante del Governo, che aveva fornito ampie rassicurazioni sul punto.

Osserva, quindi, che, mantenendo fede agli impegni assunti, il Governo ha inteso superare le problematiche rilevate con la presentazione alle Camere del disegno di legge di assestamento del bilancio per l'anno 2012. Tale provvedimento, infatti, nel testo presentato alle Camere integra il capitolo di spesa 1352, proprio allo scopo

di allocare in esso risorse da destinare alle associazioni combattentistiche, in misura identica a quanto erogato nel 2011, ossia per un importo pari a euro 674.000.

Passa, dunque, a esaminare analiticamente i contenuti dello schema di decreto in esame, mentre al fine di verificare la congruità dei contributi ripartiti alle associazioni combattentistiche rimanda al futuro decreto di riparto, come preannunciato dal rappresentante del Governo.

Fa dunque presente che lo schema in esame reca il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1352 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2012, che ammontava in origine a 261.000 euro. Come precisato nella relazione allegata al provvedimento, l'importo effettivamente ripartito risulta leggermente inferiore (euro 256.740). Al riguardo, precisa che tale discrasia è da imputarsi esclusivamente al fatto che l'articolo 13, comma 1-*quinquies* del decreto legge n. 16 del 2012, ha previsto una riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di ciascun Ministero per un importo pari a 280 milioni di euro per l'anno 2012 e a 180 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Tale riduzione, con riferimento al capitolo 1352 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 2012, ha comportato una riduzione di 4.260 euro dell'originario contributo di 261.000 euro previsto nella tabella C della legge di stabilità per il 2012.

Per effetto di quanto evidenziato, il contributo di euro 256.740 previsto dalla legge di stabilità 2012 è stato assegnato interamente alle associazioni d'arma (fascia B) e alle altre associazioni di categoria (enti, istituti culturali scientifici, tecnici – fasce C, D ed E).

Per quanto riguarda, le associazioni d'arma (fascia B), il contributo complessivo previsto in loro favore è di euro 159.450 con un aumento di circa 27.000 euro rispetto al contributo erogato nel precedente anno, pari a 132.443 euro. La relazione illustrativa precisa, inoltre, che la ripartizione del contributo è stata effettuata tenendo conto dei criteri sanciti dalle risoluzioni approvate dalla Commis-

sione difesa della Camera il 26 marzo 2009 e, in particolare, dell'invito « ad incrementare i contributi da destinare a tale fascia di Associazioni ».

Al riguardo, fa presente che il richiamato impegno era formulato nel senso di « assegnare con assoluta priorità i contributi di cui alla Tabella « C » per l'anno 2009 alle Associazioni d'arma, al fine di consentire lo svolgimento delle relative attività d'istituto ed in linea con i criteri generali di riparto previsti dal dicastero ». Tale richiesta teneva anche conto del fatto che, con riferimento all'anno 2009 – per quanto riguarda le associazioni combattentistiche – trovava applicazione lo specifico contributo di 1.500.000 euro previsto dal richiamato articolo 14, comma 7-*bis*, del decreto-legge n. 207 del 2008.

Risultano escluse dal riparto, in quanto rinunciatarie, l'Associazione nazionale amministrazione militare e l'Associazione nazionale cappellani militari.

Per quanto riguarda gli ulteriori enti ammessi al contributo, segnala che appartiene alle associazioni di categoria di cui alla fascia C la sola Lega Navale Italiana con un contributo di 16.050 euro, con un aumento di 2.450 euro rispetto al precedente anno, mentre nella fascia D sono state ricomprese talune associazioni di categoria il cui contributo complessivo, pari a 46.000 euro, è stato incrementato rispetto al precedente anno di 7.250 euro.

In un'autonoma fascia D, riservata ad enti ed istituti culturali, scientifici e tecnici è previsto anche un contributo, invero modesto, in favore della Società geografica italiana.

Da ultimo, rientrano nella fascia E i contributi disposti in favore dell'Associazione Nazionale per l'assistenza ai figli minorati di dipendenti ed ex dipendenti militari e civili del Ministero della difesa (A.N.A.F.I.M.) e l'Associazione Nazionale Famiglie Caduti e Mutilati dell'Aeronautica. A tali enti sono assegnati, rispettivamente, 30.000 euro e 8.000 euro con un aumento, rispetto all'anno precedente, di 4.600 euro nel primo caso e di 1.250 euro nel secondo.

Alla luce del contenuto del disegno di legge di assestamento, cui ha fatto riferimento, si riserva pertanto di presentare un parere favorevole sul provvedimento in esame.

Il sottosegretario Filippo MILONE concorda con le considerazioni svolte dal relatore ed esprime soddisfazione per il lavoro compiuto dall'Esecutivo, che ha mantenuto gli impegni presi risolvendo i problemi che erano stati evidenziati all'inizio dell'esame del provvedimento.

Franco GIDONI (LNP) manifesta apprezzamento per l'operato del Governo che, nell'apposito capitolo dove sono allocati i contributi agli enti vigilati dal Ministero della difesa, ha ripristinato la medesima quantità di risorse erogate nell'anno 2011 alle associazioni combattentistiche.

Solleva, tuttavia, perplessità su modalità e criteri posti a base del riparto dei contributi alle associazioni combattentistiche e d'arma, che non sembrano corrispondere alla reale presenza sul territorio, né al numero degli aderenti, né alla mole di attività svolta. Osserva inoltre che l'elevato numero di enti beneficiari e la scarsità delle risorse disponibili fanno sì che per alcune associazioni i contributi ricevuti siano pressoché insignificanti. Al riguardo, auspica che la Commissione possa lavorare per favorire forme di aggregazione tra associazioni similari cui corrispondere contributi più significativi.

Francesco BOSI (UdCpTP) valuta positivamente l'iniziativa che ha permesso al Governo di superare il problema della mancata proroga del finanziamento del contributo in favore delle associazioni combattentistiche.

Rivolgendosi, quindi, al sottosegretario Milone, auspica che il Governo possa farsi parte attiva anche nel riprendere un'iniziativa a suo tempo già intrapresa. Si riferisce allo svolgimento nelle scuole, da parte delle associazioni combattentistiche e d'arma, di attività che possano fornire agli studenti un'informazione sugli eventi

storici militari del nostro Paese e sulla stessa vita militare. Al riguardo, osserva, che spesso le citate associazioni lamentano un sentimento di sottoutilizzazione e di scarsa considerazione, quando invece hanno ancora molto da trasmettere ai nostri giovani.

Luciano ROSSI (PdL) sottolinea l'importanza di aver ripristinato il contributo alle associazioni combattentistiche pur evidenziando che tale considerazione si fonda non tanto sulla quantità dell'importo del contributo, quanto sul suo significato anche simbolico, data la complessiva situazione economica. Dichiarò, pertanto, di condividere pienamente sia le considerazioni svolte dal relatore, sia l'operato del Governo.

Riccardo MAZZONI (PdL), associandosi alle considerazioni espresse dal collega Gidoni in ordine all'esigenza di favorire l'aggregazione tra associazioni similari, ricorda che tale obiettivo è esplicitato nella proposta di legge già deliberata dalla Commissione ed attualmente in stato di relazione per l'Assemblea, per la quale ha svolto il ruolo di relatore.

Augusto DI STANISLAO (IdV) ritiene che i contributi assegnati alle associazioni ed enti vigilati dal Ministero della difesa siano ben poca cosa e, pertanto, esprime la propria insoddisfazione per i risultati raggiunti che non danno attuazione agli indirizzi contenuti nelle risoluzioni approvate a suo tempo dalla Commissione.

Quanto all'iniziativa richiamata dal collega Bosi, ricorda che questo ramo del Parlamento ha approvato una sua proposta di legge sulla cultura della difesa che prefigurava lo svolgimento delle attività ricordate dall'onorevole Bosi, ma il cui iter si è bloccato presso il Senato.

Ribadisce, quindi, che per consentire alle suddette associazioni di svolgere pienamente la loro attività occorre prevedere risorse adeguate, mentre gli schemi di decreti presentati di anno in anno ne assegnano sempre di meno.

Il sottosegretario Filippo MILONE prende atto della sollecitazione avanzata dell'onorevole Bosi, assicurando che il dicastero ritiene l'iniziativa in questione valida e meritevole di essere portata avanti.

Giacomo CHIAPPORI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.25.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 3 luglio 2012. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Filippo Milone.*

**La seduta comincia alle 14.25.**

**DL 63/2012: Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale.**

**C. 5322 Governo, approvato dal Senato.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco BOSI (UdCpTP), *relatore*, osserva che il decreto-legge n. 63 del 2012 – sul quale la Commissione difesa è chiamata ad esprimere un parere – interviene sulla disciplina concernente i contributi alle imprese editrici, nonché della vendita dei prodotti di stampa.

Il provvedimento reca una disciplina transitoria, nelle more della « ridefinizione delle forme di sostegno dell'editoria », affidata ad un disegno di legge delega approvato dal Consiglio dei Ministri, contestualmente, l'11 maggio 2012 e già presentato alla Camera dei deputati.

Per conseguire la razionalizzazione della spesa, il decreto-legge opera su più fronti e, in particolare: sulla rideterminazione dei requisiti di accesso e dei criteri di calcolo dei contributi con connessa

limitazione dei costi ammissibili (articoli 1 e 2); sul sostegno all'editoria digitale e modernizzazione del sistema di distribuzione e vendita (articoli 3 e 4); sull'acquisto di spazi sui media per le campagne di comunicazione istituzionale delle pubbliche amministrazioni (articolo 5).

Durante l'esame al Senato sono state aggiunte ulteriori disposizioni riferite, tra l'altro, a: periodici pubblicati o diffusi all'estero (articolo 1-*bis*); semplificazioni per periodici web di piccole dimensioni (articolo 3-*bis*) e per l'editoria non profit e delle associazioni d'arma e combattentistiche (articolo 5-*bis*).

Di specifico interesse per le competenze della Commissione è la disciplina dell'articolo 5-*bis*, introdotta al Senato.

In particolare, la disposizione estende le tariffe postali per le spedizioni di prodotti editoriali applicate a favore di imprese editrici di quotidiani, periodici e libri anche alle spedizioni postali da parte di associazioni e organizzazioni senza fini di lucro, nonché da parte delle associazioni d'arma e combattentistiche.

In particolare, si prevede che, al fine di promuovere lo sviluppo dell'editoria *non profit*, alle spedizioni in abbonamento postale di stampe promozionali e propagandistiche, anche finalizzate alla raccolta di fondi, effettuata dai soggetti sopra indicati, possono applicarsi le suddette tariffe agevolate. Pertanto, tali soggetti non sono tenuti al rimborso a Poste italiane Spa della differenza tra la tariffa agevolata e la tariffa ordinaria.

Al riguardo, si ricorda che la disposizione in commento interviene in una vicenda piuttosto articolata. Le agevolazioni tariffarie erano infatti previste per le associazioni d'arma e combattentistiche già con il decreto-legge n. 353 del 2003 (articolo 1, comma 2). Successivamente, il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 30 marzo 2010 ha però sospeso in via generale le agevolazioni tariffarie per l'editoria. L'articolo 2, comma 2-*undecies* del decreto-legge 40 del 2010 ha poi previsto il ripristino delle agevolazioni tariffarie per le associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro, senza però espli-



citamente nominare anche le associazioni combattentistiche e d'arma. Né era chiarito nel decreto ministeriale attuativo se il ripristino delle tariffe agevolate le riguardasse (decreto del Ministero dello sviluppo economico 23 dicembre 2010). Peraltro, il medesimo decreto ministeriale ripristinava le agevolazioni per il solo anno 2010 e nel limite di 30 milioni di euro.

Prima ancora dell'adozione di questo decreto ministeriale, era intervenuta una nuova sospensione del regime delle tariffe agevolate per il periodo tra il 1 settembre 2010 e il 31 dicembre 2012 (articolo 2, comma 1-*bis* del decreto-legge 125 del 2010). Contestualmente, con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 21 ottobre 2010 erano individuate le tariffe massime applicabili per il periodo dal 1 settembre 2010 al 31 dicembre 2012.

Infine, il decreto-legge 216 del 2011 (articolo 21, comma 3) ha testualmente previsto che possono usufruire della tariffa agevolata per la spedizioni di prodotti editoriali, fino al 31 dicembre 2013, anche le associazioni d'arma e combattentistiche (oltre alle associazioni e organizzazioni senza fini di lucro iscritte al Registro degli operatori di comunicazione, ROC). Si applicava quindi la tariffa postale nel frattempo definita dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 21 ottobre 2010.

Con l'intervento normativo in esame si supera il doppio regime delle agevolazioni – uno per le imprese editrici e l'altro per le associazioni – e si riconducono entrambi alle tariffe determinate dal decreto del Ministro delle Comunicazioni del 13 novembre 2002.

Segnala che il testo in esame individua il regime tariffario concretamente applicabile mediante il rinvio al decreto del Ministero delle comunicazioni del 13 novembre 2002 pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 12 dicembre 2002. Va però rilevato che esistono altri regimi tariffari, definiti in due decreti, emanati nella medesima data dallo stesso dicastero, ma pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 10 e dell'11 dicembre 2002, che disciplinano, rispettivamente, le tariffe per la spedizione in abbonamento postale di libri, giornali

quotidiani e riviste (pubblicato il 10 dicembre 2002) e la spedizione in abbonamento postale di pubblicazioni informative di enti, enti locali, associazioni ed altre organizzazioni senza fini di lucro (pubblicato l'11 dicembre 2002).

Auspica che la Commissione di merito possa verificare quale sia il regime tariffario più idoneo ad essere applicato alle associazioni combattentistiche e d'arma, anche sulla scorta dell'esigenza di tenere in debita considerazione il valore delle attività svolte – anche mediante le loro pubblicazioni – da tali associazioni nell'alimentazione di alti ideali e l'amore patrio.

Il sottosegretario Filippo MILONE rileva che il giudizio del dicastero sul provvedimento in esame è favorevole, in quanto reca comunque agevolazioni nelle tariffe postali per le associazioni combattentistiche e d'arma.

Edmondo CIRIELLI (PdL), *presidente*, osserva che l'applicazione di un regime di tariffe postali agevolate per le associazioni combattentistiche e d'arma sia doveroso, in ragione della peculiare e meritoria funzione che esse svolgono.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.30.**

#### INTERROGAZIONI

*Martedì 3 luglio 2012. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI, indi del vicepresidente Giacomo CHIAPPORI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Filippo Milone.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

**5-06679 Ginefra:** Sulla condotta di un appartenente all'Arma dei Carabinieri documentata dalla trasmissione televisiva « Le Iene », del 18 aprile 2012.

Il sottosegretario Filippo MILONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Dario GINEFRA (PD), replicando, si dichiara soddisfatto delle misure disciplinari assunte in relazione alla vicenda cui la sua interrogazione si riferisce, anche per il clamore suscitato che rischiava di gettare discredito sul comando di Via Moscovia, ritenuto giustamente tra i più importanti e prestigiosi. Nel sollecitare la prosecuzione dell'inchiesta interna, deve però osservare che sarebbe stato più rispettoso per la funzione ispettiva del Parlamento che tali informazioni fossero rese alle Camere prima di essere divulgate alla stampa.

**5-06902 Contento: Sull'attività di ricerca e di recupero di cimeli militari da parte di privati cittadini.**

Il sottosegretario Filippo MILONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Manlio CONTENUTO (PdL), nel ringraziare il sottosegretario per l'articolata risposta, si dichiara insoddisfatto per l'am-

bigua posizione assunta dal Dicastero. Infatti, da un lato si afferma che l'attività di ricerca e recupero afferisce ai compiti istituzionali e non ai privati cittadini. Dall'altro, non si dice che – come purtroppo tutti sanno – tale funzione non viene in concreto svolta ed anzi viene ostacolata quella svolta spontaneamente. Fermo restando l'esigenza di evitare che vi siano comportamenti legati a finalità di lucro, non si comprende per quali ragioni non ci si possa avvalere di persone che manifestano l'intenzione di compiere gratuitamente le attività di ricerca e riconoscimento di militari scomparsi in luoghi di combattimento durante la seconda guerra mondiale: Si potrebbe invece prevedere una previa abilitazione con connessa informazione a tali soggetti sui passaggi procedurali da seguire nei casi di ritrovamento di piastrini o altro cimelio.

Giacomo CHIAPPORI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.45.**

ALLEGATO 1

**Interrogazione n. 5-06679 Ginefra: Sulla condotta di un appartenente all'Arma dei Carabinieri documentata dalla trasmissione televisiva « Le Iene », del 18 aprile 2012.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito allo specifico quesito posto dall'Onorevole interrogante, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha comunicato che per il comportamento e, in particolare, per le valutazioni personali espresse con riferimento a fatti oggetto di un procedimento penale tuttora al vaglio dell'Autorità giudiziaria, il Luogotenente è stato sottoposto a procedimento disciplinare e trasferito ad altra sede.



## ALLEGATO 2

**Interrogazione n. 5-06902 Contento: Sull'attività di ricerca e di recupero di cimeli militari da parte di privati cittadini.****TESTO DELLA RISPOSTA**

A premessa, si evidenzia che:

la Difesa – e, nello specifico, il Commissariato Generale per le Onoranze ai Caduti in Guerra – non ha mai intimato o diffidato, a voce o tantomeno formalmente, il Signor Garland dallo svolgere attività di ricerca di cimeli militari e dalla eventuale riconsegna degli stessi ai parenti dei Caduti in guerra;

sono intercorsi soltanto contatti telefonici con il personale della Direzione Storico Statistica del Commissariato, nel corso dei quali è stato chiarito, con specifico riferimento ai piastrini di riconoscimento, che tali oggetti costituiscono parte integrante della documentazione matricolare di ogni singolo soldato e sono veri e propri documenti di riconoscimento;

i piastrini costituiscono, infatti, l'unico elemento di identificazione dei Resti mortali di un Caduto in guerra che, se tolto dalla posizione originale, non consente di individuare i Resti eventualmente presenti nelle vicinanze e di venire a conoscenza di ulteriori sepolture vicine;

il Commissariato, già in passato, avuta notizia di un organizzato traffico di « piastrini di riconoscimento » posti in vendita anche sui siti *internet*, ha svolto una puntuale, attenta, capillare opera di sensibilizzazione, interessando gli Organi di Polizia e i Centri Documentali della Difesa, estesa anche all'estero attraverso le Rappresentanze Diplomatiche, nel tentativo di limitare il più possibile la indiscriminata

distruzione di qualsivoglia indizio atto ad identificare i nostri Soldati caduti su tutti i fronti di guerra.

Posto quanto sopra, pur non entrando nel merito delle finalità per le quali i cosiddetti « recuperanti » operano, è opportuno evidenziare che la competenza istituzionale nel « dare un nome e un volto » ai militari Caduti in guerra non appartiene a privati cittadini, ma ad Organi dello Stato istituzionalmente competenti, primo tra tutti, al Commissariato che, operando in stretta aderenza con le relative leggi che regolano il settore, svolge quotidianamente questa attività, sia sul territorio nazionale sia all'estero.

È appena il caso di rammentare che tutti i riconoscimenti dei Caduti recuperati nei territori dell'ex Unione Sovietica e non solo, durante tutte le campagne di ricerca svolte nei periodi successivi ai conflitti, sono stati resi possibili dal fatto che sui Resti mortali è stato ritrovato il piastrino di riconoscimento.

Pur comprendendo che il ritrovamento del piastrino e la conseguente riconsegna alla famiglia abbia un grosso impatto emotivo sulla famiglia stessa e sull'opinione pubblica, non si può evitare, tuttavia, di seguire quanto le procedure impongono. Ciò non esclude, comunque, che i preposti Organi istituzionali, fatte le opportune verifiche e gli opportuni approfondimenti, possano decidere di consegnare, ove nulla osti, nelle forme e con le procedure previste, il cimelio alle rispettive famiglie.

In sintesi, non si ritiene di dover rivedere la posizione del Dicastero.

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la ricerca delle persone scomparse. Ulteriore nuovo testo unificato C. 4568 e abb. (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Nulla osta</i> ) .....	26
Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione. Emendamenti C. 4574. (Parere alla IX Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	27

##### SEDE CONSULTIVA

Martedì 3 luglio 2012. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

#### La seduta comincia alle 14.

##### Disposizioni per la ricerca delle persone scomparse. Ulteriore nuovo testo unificato C. 4568 e abb.

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e conclusione – Nulla osta*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giulio CALVISI (PD), *relatore*, osserva che il testo originario del provvedimento è già stato esaminato dalla Commissione, che in data 8 novembre 2011 ha formulato un parere favorevole. Fa presente che il nuovo testo approvato dalla Commissione affari costituzionali reca modifiche – prive di effetti finanziari – volte a recepire i rilievi formulati dalla II Commissione nel corso dell'esame della proposta di legge in

sede consultiva. Evidenzia che, rispetto al testo originario del provvedimento, il nuovo testo trasforma in facoltà l'obbligo di denuncia originariamente previsto in capo a chiunque venga a conoscenza dell'allontanamento di una persona e che, conseguentemente, viene soppresso il comma 6, che disciplinava i profili sanzionatori connessi al mancato adempimento del summenzionato obbligo. Viene, altresì, disposto che l'avvio delle ricerche sia comunicato solo al prefetto e non più anche al commissario straordinario. Segnala, infine, che l'eventuale coinvolgimento degli organi di informazione, comprese le strutture radio-tv specializzate, viene lasciato alla valutazione del prefetto, sentiti l'autorità giudiziaria e i familiari della persona scomparsa. Al riguardo non ha osservazioni da formulare, dal momento che le modifiche apportate al testo originario – già esaminato con esito favorevole dalla Commissione – non presentano profili di carattere finanziario.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO concorda con il relatore.

Giulio CALVISI (PD), *relatore*, propone di esprimere nulla osta sul provvedimento.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione.**

**Emendamenti C. 4574.**

(Parere alla IX Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame della proposta emendativa trasmessa dalla Commissione trasporti.

Maino MARCHI (PD), relatore ricorda che la Commissione ha già esaminato il provvedimento, nelle sedute del 28 marzo e del 4 aprile 2012 e che nell'occasione ha formulato un parere favorevole, in considerazione dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale dal provvedimento non deriveranno effetti finanziari negativi per la finanza pubblica connessi ai maggiori investimenti effettuati dagli operatori privati interessati dalle disposizioni e all'attività delle amministrazioni pubbliche competenti in materia di autorizzazioni e di controllo, che è stata tra l'altro di recente oggetto di interventi di profonda semplificazione. Segnala, inoltre, che l'Assemblea, in data 29 maggio 2012, ha deliberato il trasferimento del provvedimento in sede legislativa, evidenziando che in data 21 giugno 2012 la Commissione di merito ha trasmesso l'emendamento 2.100 del relatore, che riformula integralmente l'articolo 2 della proposta di legge. Al riguardo, dichiara di non avere osservazioni, nel presupposto – sul quale ritiene opportuno acquisire una conferma del Governo – che gli adempimenti connessi all'attuazione della disciplina in esame siano svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Rileva, infatti,

come nella proposta emendativa si faccia riferimento, in particolare, alla realizzazione – da parte delle regioni – dei corsi di qualificazione professionale, i cui programmi e modalità di svolgimento dovranno essere adeguati alla nuova normativa introdotta con il provvedimento.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO in ordine all'emendamento 2.100, per quanto di competenza, non formula osservazioni. In proposito, soprattutto con riferimento all'attività di adeguamento dei contenuti dei corsi professionali e ad eventuali riflessi sulle attività amministrative di controllo e rilascio di autorizzazioni, nel rinviare ai competenti Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, sottolinea, peraltro, che tali procedimenti sono stati oggetto di interventi di profonda semplificazione, tali per cui i presumibili impatti amministrativi dovrebbero essere di portata pressoché irrilevante.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato l'emendamento 2.100 del progetto di legge C. 4574, recante modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE ».**

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.10.**

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Audizione del Vice Ministro dell'economia e delle finanze, sulle tematiche relative alla razionalizzazione dell'Amministrazione finanziaria ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i> ) .....	28
Sull'ordine dei lavori .....	28
AVVERTENZA .....	29

#### AUDIZIONI

*Martedì 3 luglio 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Intervengono il Vice Ministro dell'economia e delle finanze Vittorio Grilli ed il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.*

#### La seduta comincia alle 9.10.

**Audizione del Vice Ministro dell'economia e delle finanze, sulle tematiche relative alla razionalizzazione dell'Amministrazione finanziaria.**

*(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).*

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Il Vice Ministro Vittorio GRILLI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Francesco BARBATO (IdV), Maurizio LEO (PdL), Marco CAUSI (PD), Silvana Andreina COMAROLI (LNP), Bruno CESARIO (PT), Sergio Antonio D'ANTONI (PD), Cosimo VENTUCCI (PdL), e Gianfranco CONTE, *presidente*, ai quali risponde il Vice Ministro Vittorio GRILLI.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ringrazia il Vice Ministro Grilli e dichiara conclusa l'audizione.

#### Sull'ordine dei lavori.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che, in considerazione dell'imminente av-

vio dei lavori dell'Assemblea, il seguito della discussione delle risoluzioni n. 7-00916 e n. 7-00922, previsto all'ordine del giorno della seduta odierna, avrà luogo nella seduta di domani.

**La seduta termina alle 10.30.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*RISOLUZIONI*

*7-00916 Ventucci ed altri: Misure per la razionalizzazione dell'Amministrazione finanziaria.*

*7-00922 Barbato: Istituzione dell'Agenzia fiscale dei monopoli di Stato.*

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione .....	30
DL 63/12: Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale. C. 5322 Governo, approvato dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	30
Sui lavori della Commissione .....	45

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 3 luglio 2012. — Presidenza del presidente Manuela GHIZZONI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Giampaolo D'Andrea.*

#### La seduta comincia alle 14.

#### Variazione nella composizione della Commissione.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, comunica che il deputato Pisicchio ha cessato di far parte della Commissione.

**DL 63/12: Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale.**

**C. 5322 Governo, approvato dal Senato.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, ricorda che la Commissione avvia oggi l'esame del disegno di legge n. 5322, già approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge n. 63 del 18 maggio 2012, recante disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale, assegnato in sede referente giovedì scorso 28 giugno 2012. Ricorda che la Conferenza dei presidenti di gruppo ne ha previsto l'avvio dell'esame in Assemblea a partire da lunedì 9 luglio prossimo, ove concluso dalla Commissione. Avverte che il decreto-legge scadrà il prossimo 20 luglio 2012.

Alla luce dei tempi indicati e avendo acquisito per le vie brevi l'assenso dei rappresentanti dei gruppi, precisa di aver convocato la Commissione, nelle giornate di oggi e domani per lo svolgimento dell'esame preliminare. Formalizza quindi la proposta – sulla quale si è peraltro già convenuto per le vie brevi – di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti, alle ore 17, di domani, mercoledì 4 luglio 2012. In questo modo sarà possibile esaminare gli eventuali emendamenti presentati nella giornata di giovedì 5 luglio 2012, votando conseguentemente il

mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea. Non essendovi obiezioni così rimane stabilito.

Dà quindi la parola al relatore, ringraziando per la sua presenza il sottosegretario D'Andrea, che partecipa per la prima volta ai lavori della Commissione.

Giancarlo MAZZUCA (PdL), *relatore*, ricorda che il disegno di legge n. 5322 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblica istruzione, si pone la finalità di razionalizzare l'uso delle risorse, mediante meccanismi che correlino il contributo per le imprese editoriali agli effettivi livelli di vendita e di occupazione professionale. Come emerge dall'articolo 1, comma 1, il decreto-legge in esame si pone quale disciplina transitoria, nelle more della «ridefinizione delle forme di sostegno dell'editoria». Quanto alla disciplina «a regime», infatti, il Consiglio dei Ministri ha predisposto un distinto provvedimento legislativo, ora, C. 5270. Preliminarmente, ricorda che l'articolo 29, comma 3, del decreto-legge n. 201 del 2011 (Legge n. 214 del 2011), oltre a disporre la cessazione del sistema di erogazione dei contributi diretti all'editoria di cui alla legge n. 250 del 1990 dal 31 dicembre 2014, con riferimento alla «gestione 2013», allo scopo di contribuire all'obiettivo del pareggio di bilancio entro la fine del 2013, ha anche stabilito che il Governo provvede alla «revisione del regolamento» di semplificazione e riordino dell'erogazione dei contributi all'editoria, emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 2010, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2012. Le finalità sono il «risanamento della contribuzione pubblica» — che la relazione tecnica specificava come «riduzione della contribuzione pubblica», in vista della cessazione del sistema di contribuzione diretta —, una più rigorosa selezione nell'accesso alle risorse, nonché il conseguimento di risparmi di spesa. Rileva che, per conseguire la

razionalizzazione della spesa, il decreto-legge in esame opera su più fronti e, in particolare, su rideterminazione dei requisiti di accesso ai contributi; rideterminazione dei criteri di calcolo dei contributi con connessa limitazione dei costi ammissibili; sostegno all'editoria digitale e modernizzazione del sistema di distribuzione e vendita; acquisto di spazi sui media per le campagne di comunicazione istituzionale delle pubbliche amministrazioni. A queste disposizioni, durante l'esame al Senato ne sono state aggiunte di ulteriori, riferite, tra l'altro, a periodici pubblicati o diffusi all'estero; semplificazioni per periodici web di piccole dimensioni; semplificazioni in materia di editoria non profit e per le associazioni d'arma e combattentistiche. Nel dettaglio, l'articolo 1 individua, principalmente ma non solo, nuovi requisiti per l'accesso ai contributi all'editoria, validi — nel caso di quelli indicati al comma 2 — a decorrere dai contributi relativi al 2013, ovvero, nel caso di quelli indicati al comma 7-*bis*, al 2012. Ulteriori requisiti per l'accesso ai contributi sono individuati dai commi 4, 5 e 6 che, tuttavia, non precisano la decorrenza delle disposizioni.

Osserva che si tratta di un aspetto da chiarire, soprattutto in considerazione del fatto che i contributi alle imprese editrici sono erogati su base annua. L'articolo reca, altresì, disposizioni circa la regolarità delle domande relative al credito di imposta sulla carta 2011 e, nel testo come modificato dal Senato, disposizioni relative al sostegno delle fondazioni bancarie a cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero. Con riferimento ai commi 1-6 e 7-*bis*, si interviene, dunque, sulla disciplina recata dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 2010, applicabile — come già ricordato — a partire dal bilancio di esercizio 2011. Conseguentemente, l'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto in esame abroga, a decorrere dal 1° gennaio 2013, l'articolo 2, commi 1 e 2, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 2010. Precisa quindi che l'obiettivo com-



plessivo del decreto, quale risulta dall'articolo 1, comma 1, è quello di dettare, in attesa della ridefinizione delle forme di sostegno all'editoria, una disciplina volta a razionalizzare l'uso delle risorse – in conformità con le finalità di cui all'articolo 29, comma 3, del decreto-legge n. 201 del 2011 (legge n. 214 del 2011) –, attraverso meccanismi in grado di correlare il contributo erogato agli effettivi livelli di vendita e di occupazione professionale delle imprese editoriali. Si tratta degli stessi principi enunciati dall'articolo 44 del decreto-legge n. 112 del 2008 e declinati nel decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 2010. Aggiunge che il comma 2 – parzialmente raffrontabile con il comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 2010 – incrementa le percentuali minime di vendita necessarie per poter accedere ai contributi, che devono essere raggiunte, a decorrere dai contributi relativi al 2013, dalle imprese editrici già considerate dallo stesso articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica. Si tratta di quotidiani e periodici editi da cooperative di giornalisti; quotidiani editi da imprese editrici la cui maggioranza del capitale è detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali non aventi scopo di lucro; quotidiani editi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige. Infatti, il decreto in esame – come aveva già fatto l'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 2010 – prende a riferimento le imprese di cui all'articolo 3, comma 2-ter, legge n. 250 del 1990, escludendo esplicitamente le imprese editrici di quotidiani italiani editi e diffusi all'estero, beneficiari dei contributi ai sensi dell'articolo 3, comma 2-ter, terzo e quarto periodo, legge n. 250 del 1990; quotidiani e periodici organi di movimenti politici editi da società trasformatesi in cooperativa entro il 1° dicembre 2001.

Al riguardo segnala, peraltro, che la relazione illustrativa dell'A.S. 3305 riferiva l'applicazione dell'articolo in esame alle « imprese editrici richiedenti i contributi

di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, ad eccezione di quelle editrici di quotidiani italiani editi e diffusi all'estero », così includendovi anche le imprese editrici di periodici editi da cooperative, fondazioni o enti morali, ovvero da società la maggioranza del capitale sociale delle quali sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali che non abbiano scopo di lucro, che percepiscono i contributi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 250 del 1990. Segnala, pertanto, che riterrebbe opportuno un chiarimento al riguardo. Osserva, altresì, che per i soggetti indicati si prevede – nel testo come modificato dal Senato – che i contributi – a decorrere da quelli relativi al 2013 – possono essere richiesti, fermi restando tutti gli altri requisiti di legge, a condizione che la testata, nazionale o locale, sia venduta, rispettivamente, nelle misure di almeno il 25 per cento o il 35 per cento delle copie distribuite. Pertanto, rispetto all'assetto normativo risultante dalla disciplina introdotta dal decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 2010, la percentuale minima per l'accesso ai contributi viene maggiorata del 10 per cento delle copie distribuite per le testate nazionali e del 5 per cento per le testate locali. Si introducono, inoltre, alcune variazioni per le testate nazionali: infatti, mentre ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 2010 sono tali quelle distribuite in almeno 5 regioni, ora – a seguito delle modifiche apportate dal Senato – si prevede che sono considerate testate nazionali quelle che, oltre ad essere distribuite in almeno 3 regioni, in ciascuna regione raggiungono una percentuale di distribuzione non inferiore al 5 per cento della propria distribuzione totale. Ulteriore novità recata dal comma 2 è costituita dalla previsione che nella domanda di contributo sono evidenziate le modalità e le condizioni contrattuali che regolano l'eventuale affitto o acquisto della testata. Rileva, quindi, che l'articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto-legge abroga l'articolo 3, comma 2, lettera c), e comma 3, lettera a), della legge



n. 250 del 1990, riferiti al requisito di un tetto massimo alle entrate pubblicitarie, applicabile rispettivamente, alle imprese editrici sopra citate e alle imprese editrici di periodici che non abbiano scopo di lucro. Il comma 7-bis dell'articolo 1 – introdotto dal Senato – è volto a facilitare l'accesso ai contributi per le cooperative di giornalisti. In particolare, rileva che si dispone che, a decorrere dai contributi relativi al 2012, i requisiti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a) e b), legge n. 250 del 1990 – relativi ai tempi minimi di costituzione come cooperative giornalistiche e di edizione della testata – non sono richiesti alle cooperative di giornalisti « che si costituiscono ai sensi degli articoli 5 e 6 » della legge n. 416 del 1981, qualora queste subentrino al contratto di cessione in uso ovvero acquistino una testata che ha avuto accesso, entro il 31 dicembre 2011, ai contributi previsti dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 2010. Alla luce della ricostruzione normativa, riterrebbe quindi opportuno sostituire le parole « che si costituiscono ai sensi degli articoli 5 e 6 » con le parole « di cui agli articoli 5 e 6 ».

Aggiunge che si dispone, altresì, che le cooperative di giornalisti sono esentate dall'essere proprietarie della testata per la quale si richiedono i contributi – prevista dall'articolo 1, comma 460, lettera a), della legge n. 266 del 2005 – nel caso di subentro al contratto di cessione in uso della testata. Il comma 3 dell'articolo 1 è raffrontabile con parte dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 2010. In particolare, esso dispone – in questo, senza modificare la normativa finora vigente – che, ai fini del comma 2, per copie distribuite si intendono quelle poste in vendita presso le edicole o presso punti di vendita non esclusivi, tramite contratti con società di distribuzione esterne, che non devono essere né controllate dall'impresa editrice richiedente il contributo né ad essa collegate, nonché quelle distribuite in abbonamento a titolo oneroso. Parzialmente diverse, rispetto all'assetto normativo vigente, sono, invece, le esclusioni dal com-

puto delle copie distribuite. In particolare, si conferma che sono escluse le copie diffuse e vendute tramite lo strillonaggio. Si conferma, altresì, l'esclusione delle copie oggetto di vendita in blocco, ma se ne cambia la definizione, intendendosi per tale – semplicemente – la vendita ad un unico soggetto di una pluralità di copie, a prescindere, dunque, dal prezzo e dalle modalità di vendita, come, invece, previsto dal testo del regolamento finora vigente. Osserva che sono, peraltro, ammesse al calcolo le copie vendute mediante abbonamento sottoscritto da un unico soggetto per una pluralità di copie, qualora l'abbonamento specifichi anche i singoli beneficiari (finali) e il « prezzo di vendita » delle singole copie vendute « non sia inferiore al 20 per cento del prezzo di copertina ». Dunque, facendo riferimento al prezzo, sarebbero ammesse le copie vendute mediante abbonamento alle quale potrebbe essere applicato uno sconto non superiore all'80 per cento. Sono escluse, inoltre, – e si tratta di una novità – le copie per le quali non è individuabile il prezzo di vendita. Quanto alle ammissioni, si conferma sostanzialmente quanto previsto dalla disciplina vigente, includendo nel calcolo delle copie distribuite quelle cedute in connessione con il versamento di quote associative destinate alla sottoscrizione di abbonamenti a prodotti editoriali mediante doppia opzione, che ora si prevede debba essere « espressa ».

Aggiunge che la lettera a) del comma 4 – sostanzialmente sostitutiva dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 2010 e dell'articolo 1, comma 458, della legge n. 266 del 2005 – include fra i soggetti che possono far parte delle cooperative editrici, ai fini dell'accesso ai contributi, anche i grafici editoriali, che dunque si aggiungono a giornalisti e poligrafici. Si conferma che nella composizione vi deve essere prevalenza di giornalisti e che la maggioranza dei soci – mantenendo il medesimo criterio di prevalenza di giornalisti – deve risultare dipendente della cooperativa con contratto di lavoro a tempo indeterminato, mentre non si pre-

cisa più se si tratta o meno di un rapporto a tempo pieno. È comunque fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 460, della legge n. 266 del 2005. Conseguentemente, l'articolo 6, comma 1, lettera *d*), dispone l'abrogazione dell'articolo 1, comma 458, della legge n. 266 del 2005. Rileva, inoltre, che durante l'esame al Senato è stata inserita – sempre nell'ambito del comma 4, lettera *a*) – la previsione secondo cui le cooperative devono comunque essere in possesso del requisito della mutualità prevalente per l'esercizio di riferimento dei contributi. La lettera *b*) del comma 4 include fra i requisiti un numero minimo di dipendenti, rafforzando, dunque – al fine, come evidenziato nella relazione illustrativa dell'A.S. 3305, di incentivare l'occupazione giornalistica e poligrafica – la misura di riduzione dei contributi prevista dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 2010 che, conseguentemente, è abrogato – con decorrenza immediata – dall'articolo 6, comma 1, lettera *b*), del decreto in esame. Con riferimento a quanto osservato circa la necessità di esplicitare la decorrenza della disposizione, evidenzia che, altrimenti, non sarebbe chiara la rilevanza del dato occupazionale relativamente al 2012. Infatti, per tale anno, fino all'entrata in vigore del decreto, il dato è stato rilevante ai fini del calcolo del contributo, mentre, a partire dalla medesima data, rileverà come requisito di accesso al contributo: tuttavia, sia la norma finora vigente, sia le nuove disposizioni, fanno riferimento all'intero anno. Le disposizioni riguardano le imprese di cui al comma 2, nonché le imprese editrici di quotidiani e periodici organi di forze politiche. Nello specifico, si tratta delle imprese editrici di cui all'articolo 153, comma 2, della legge n. 388 del 2000 e all'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge n. 223 del 2006 (legge n. 248 del 2006). In particolare, per accedere ai contributi, le imprese destinatarie devono avere impiegato, nell'intero anno di riferimento del contributo, un numero minimo di dipendenti, con prevalenza di giornalisti, regolarmente assunti con con-

tratto di lavoro a tempo indeterminato – anche qui, peraltro, scompare il riferimento al tempo pieno –, pari a 5 o 3, rispettivamente nel caso di imprese editrici di quotidiani o periodici. La lettera *c*) del comma 4 è parzialmente raffrontabile con l'articolo 2, comma 1, quarto periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 2010. Al riguardo, sottolinea che le disposizioni recate dalla lettera *c*) sembrano avere valenza generale, non essendo specificati i destinatari. In particolare, – a fronte della previsione finora vigente, in base alla quale la tiratura, la distribuzione e la vendita devono essere certificate da una società di revisione iscritta nell'apposito albo tenuto dalla CONSOB – si prevede ora che gli stessi dati devono essere attestati da dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese dal legale rappresentante dell'impresa e devono essere comprovati da certificazione analitica resa da una di tali società di revisione.

Osserva che il comma 5, concernente le imprese di giornali quotidiani italiani editi e diffusi all'estero (articolo 3, comma 2-ter, terzo e quarto periodo, legge n. 250 del 1990), dispone che l'obbligo della relazione di certificazione dei bilanci si estende anche ai dati relativi alle copie distribuite e vendute, con specificazione delle diverse tipologie di vendita. A tal fine, si prevede che le autorità diplomatiche o consolari competenti acquisiscono l'intera documentazione istruttoria richiesta per la concessione del contributo e provvedono ad inoltrarla al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Ricorda che, ai sensi dell'articolo 3, comma 2-ter, legge n. 250 del 1990, per accedere ai contributi è necessario che le imprese – oltre a possedere i requisiti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere *b*), *c*), *d*) e *g*), legge n. 250 del 1990 – allegino alla domanda di contributo i propri bilanci, corredati da una relazione di certificazione predisposta da società abilitate secondo la normativa dello Stato in cui ha sede l'impresa. Il medesimo principio, peraltro, è ribadito dall'articolo 6, comma 3,

del decreto del Presidente della Repubblica n. 525 del 1997, recante regolamento attuativo della legge n. 250 del 1990, citato dal comma in esame. Alla luce di quanto riportato, riterrebbe pertanto opportuno far riferimento direttamente all'articolo 3, comma 2-ter, ultimo periodo, della legge n. 250 del 1990. Il comma 6, introducendo un ulteriore requisito, prevede che il disposto di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d), della legge n. 250 del 1990 – secondo cui le imprese, per beneficiare dei contributi, devono avere adottato con norma statutaria il divieto di distribuzione degli utili nell'esercizio di riscossione dei contributi e nei dieci esercizi successivi – si applica a tutte le imprese editrici che percepiscono contributi diretti e, quindi, tra le categorie richiamate ai commi 2, 4 e 5 – come evidenziato anche alla relazione illustrativa dell'A.S. 3305 – anche alle imprese editrici di quotidiani e periodici organi di forze politiche. Rileva, peraltro, che, proprio per la sua formulazione, la norma sembrerebbe diretta anche ad ulteriori categorie di imprese le quali, pur non rientrando tra le fattispecie esplicitamente richiamate ai commi 2, 4 e 5 dell'articolo in esame, beneficiano di contributi diretti. Tra queste, in particolare, ricorda, in quanto disciplinate dalla legge n. 250 del 1990 (legge cui fa riferimento esplicito il decreto-legge n. 201 del 2011), le imprese editrici di periodici che non abbiano scopo di lucro. Invita a valutare, dunque, l'opportunità di un chiarimento.

Il comma 7 non riguarda nuovi requisiti per l'accesso ai contributi. Esso si riferisce, infatti, alle domande relative al credito di imposta sulla carta per il 2011, e dispone che le stesse si intendono regolarmente pervenute se inviate mediante raccomandata postale o tramite posta certificata entro la data di scadenza prevista dal relativo bando. La previsione recata dal comma 7 in esame sembra rivolta, da un lato, a sancire la regolarità delle domande inviate – e non anche pervenute – entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della circolare nella Gazzetta ufficiale, dall'altro a regolarizzare anche le do-

mande inviate mediante «posta certificata». Con riferimento alla formulazione del testo, invita a valutare l'opportunità di sostituire le parole «posta certificata» con le parole «posta elettronica certificata». Il comma 7-bis, introdotto durante l'esame al Senato, dispone in materia di fondazioni bancarie, presentando un contenuto che solo in parte appare conferente con quello del decreto-legge. In particolare, mediante una novella all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 153 del 1999, annovera tra gli enti sovvenzionabili o finanziabili dalle fondazioni bancarie, accanto alle imprese strumentali, alle imprese sociali e alle cooperative sociali, anche le cooperative che operano nel settore dell'informazione – tra le quali, dunque, rientrano le cooperative giornalistiche – e quelle che operano nei settori dello spettacolo e del tempo libero. L'articolo 1-bis, introdotto durante l'esame al Senato, reca una nuova disciplina per la concessione dei contributi ai periodici italiani pubblicati all'estero, nonché alle pubblicazioni con periodicità almeno trimestrale edite in Italia e diffuse prevalentemente all'estero, sostituendo quella recata, principalmente, dall'articolo 26 della legge n. 416 del 1981. La nuova disciplina si applica a decorrere dai contributi relativi all'anno 2012. Rileva dunque l'opportunità di modificare la rubrica dell'articolo al fine di includervi anche le pubblicazioni edite in Italia e diffuse prevalentemente all'estero. Complessivamente, il testo dell'articolo in commento ripercorre, nell'impianto, quello dell'articolo 26 della legge n. 416 del 1981, inserendo elementi di novità. In particolare, il comma 1 dispone che, nell'ambito delle risorse stanziato sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e «nel rispetto del limite di cui all'articolo 2, comma 1» – che, tuttavia, alle medesime risorse fa riferimento –, è autorizzata, a decorrere dai contributi relativi al 2012, la corresponsione di complessivi 2 milioni di euro annui ai periodici italiani pubblicati all'estero da almeno 3 anni e alle pubblicazioni con periodicità almeno trimestrale edite in Italia e diffuse preva-

lentamente all'estero da almeno 3 anni, anche tramite abbonamenti a titolo oneroso per le pubblicazioni *on line*. Rispetto all'assetto normativo vigente, la novità principale è costituita dalla previsione di un requisito temporale minimo di anzianità di pubblicazione o di diffusione necessario per poter accedere ai contributi. Inoltre, si introduce la possibilità di soddisfare il suddetto requisito anche attraverso abbonamenti a titolo oneroso a pubblicazioni *on line*. Rileva quindi che rimane, invece, sostanzialmente invariata la misura complessiva del contributo. Aggiunge, peraltro, che il riferimento al « limite di cui all'articolo 2, comma 1 » — che, letteralmente, come già accennato, è il limite delle risorse stanziato sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio —, sembrerebbe potersi leggere nel senso che, in caso di insufficienza delle risorse stanziato, agli aventi titolo spettano contributi ridotti mediante riparto proporzionale. Ove questa sia la lettura corretta, rilevo che le parole « nel rispetto del limite di cui all'articolo 2, comma 1 » dovrebbe essere sostituite con le parole « e fermo restando che, in caso di insufficienza delle risorse stanziato, agli aventi titolo spettano contributi ridotti mediante riparto proporzionale ».

Il comma 2 stabilisce i parametri di riferimento per la determinazione della misura dei contributi. A tal fine, si tiene conto della diffusione delle pubblicazioni presso le comunità italiane all'estero, dell'apporto alla diffusione della lingua e della cultura italiane, del contributo alla promozione del « sistema Italia » all'estero, della consistenza informativa. L'articolo 26, secondo comma, della legge n. 416 del 1981 fa riferimento alla diffusione presso i lavoratori italiani all'estero, alla natura e consistenza informativa di giornali, riviste e pubblicazioni, e al loro apporto alla conoscenza dei fatti italiani e dei problemi del lavoro italiano all'estero. Il comma 3 affida ad un decreto del Presidente della Repubblica la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi, individuando peraltro direttamente — a differenza dell'articolo 26, terzo

comma, della legge n. 416 del 1981 —, anche gli elementi da tenere in considerazione. Il comma 4 dispone direttamente l'istituzione di una commissione incaricata di accertare la sussistenza dei requisiti di ammissione ai contributi e di deliberarne la liquidazione, definendone la composizione in termini che dovrebbero comportare, rispetto alla situazione attuale, un numero inferiore di membri. Segnala che, con riferimento alla Commissione, si osserva che non è indicato l'atto con il quale si procede alla nomina dei suoi membri. In conseguenza della nuova disciplina, l'articolo 6, comma 1, lettere *d-bis*), *d-ter*), *d-quater*), dispone l'abrogazione delle norme vigenti. In particolare, oltre che dell'articolo 26 della legge n. 416 del 1981, dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 62 del 2001, e del decreto del Presidente della Repubblica n. 48 del 1983, si dispone anche l'abrogazione dell'articolo 45 della legge n. 416 del 1981, il cui quarto comma ha disciplinato la corresponsione di contributi alle pubblicazioni sopra indicate riferiti al periodo 1° gennaio 1978-31 dicembre 1980.

Precisa che l'articolo 2 reca nuovi criteri di calcolo dei contributi — validi, per i soggetti indicati nei commi 2, 4 e 5 dell'articolo 1, a decorrere dai contributi relativi al 2012 —, introduce un termine per la conclusione del procedimento di erogazione annuale degli stessi, e dispone in merito alla Commissione tecnica consultiva rappresentativa delle categorie operanti nel settore della stampa e dell'editoria. Preliminarmente, il comma 1 ribadisce che i contributi di cui al medesimo decreto spettano nei limiti delle risorse stanziato sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio e che, in caso di insufficienza, si procede alla riduzione dei contributi mediante riparto proporzionale. Si tratta della previsione già recata dall'articolo 2, comma 62, della legge n. 191 del 2009 — che, tuttavia, fa salve le risorse da destinare alle convenzioni e agli oneri inderogabili afferenti allo stesso capitolo —, nonché dal comma 7 dell'articolo 3 del de-

creto del Presidente della Repubblica n. 223 del 2010 – articolo che viene ora abrogato nella sua interezza dall'articolo 6, comma 1, lettera *b*), del decreto in esame – e dall'articolo 22, comma 1, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica. A fini di semplificazione normativa, rileva l'opportunità di un coordinamento fra quanto dispone l'articolo 2, comma 1, del provvedimento in esame e quanto dispongono l'articolo 2, comma 62, legge n. 191 del 2009 e l'articolo 22, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 2010. Il testo modificato dal Senato specifica che viene fatto salvo quanto disposto al comma 4 del medesimo articolo, disposizione peraltro già sottesa nella formulazione iniziale del comma richiamato. Il comma 2 reca i nuovi criteri di calcolo del contributo validi, come si è detto, a decorrere dai contributi relativi al 2012, per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, 4 e 5. Pertanto, le disposizioni del comma in esame sostituiscono, sostanzialmente, quelle dell'articolo 3, comma 1, 2, 3, 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 2010. Il primo disposto riguarda l'importo complessivo del contributo corrisposto a ciascuna impresa, che non può comunque superare quello riferito al 2010. Al riguardo, rileva l'opportunità di chiarire le modalità applicative di tale previsione con riferimento ad eventuali nuovi fruitori che non abbiano già avuto accesso ai contributi per l'anno 2010.

Osserva, inoltre, che il testo approvato dal Senato prevede che l'importo complessivo della quota di contributo rapportata ai costi non può comunque superare: euro 2,5 milioni per i quotidiani nazionali; euro 1,5 milioni per i quotidiani locali e per i quotidiani in lingua francese, tedesca, ladina o slovena nelle regioni autonome Val D'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige e i quotidiani italiani editi e diffusi all'estero; euro 300 mila per i periodici. Quanto alla quota del contributo correlata al numero di copie vendute, nel testo come modificato dal Senato si stabilisce che a ciascuna impresa è corrisposto un importo unitario – comunque non

superiore all'effettivo prezzo di vendita di ciascuna copia – fino a: euro 0,25 per ogni copia venduta di quotidiani nazionali; euro 0,20 per ogni copia venduta di quotidiani locali; euro 0,40 per ogni copia venduta di periodici. Dal punto di vista della formulazione del testo, segnala che al comma 2, lettera *b*), l'esplicito riferimento alle copie vendute è presente solo per i quotidiani nazionali e non anche per i quotidiani locali e per i periodici. L'importo complessivo della quota rapportata alle vendite non può comunque essere superiore a: euro 3,5 milioni per i quotidiani, senza differenziazione tra diffusione nazionale e locale; euro 200 mila per i periodici.

Segnala che, a differenza della quota rapportata ai costi, nel caso della quota rapportata alle vendite non si esplicita la disciplina applicabile alle imprese editrici di quotidiani italiani editi e diffusi all'estero e alle imprese editrici di quotidiani in lingua francese, tedesca, ladina o slovena nelle regioni autonome Val D'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige. Nel testo come modificato dal Senato è stato, inoltre, previsto che con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, sono stabiliti condizioni, termini e modalità di applicazione di quanto disposto per le due quote di contributo. Il comma 3 specifica che per copie vendute si intendono quelle cedute a titolo oneroso presso le edicole o presso i punti vendita non esclusivi o quelle spedite in abbonamento a titolo oneroso, purché rientranti nel computo delle copie distribuite, ai sensi dell'articolo 1, comma 3. Il comma 4, dopo aver evidenziato che i nuovi criteri di calcolo non si applicano ai contributi in favore di periodici editi da cooperative, fondazioni o enti morali, ovvero da società con maggioranza del capitale detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali che non abbiano scopo di lucro (di cui all'articolo 3, comma 3, legge n. 250 del 1990), dispone che le risorse complessivamente destinabili



a tali contributi sono pari al 5 per cento dell'importo stanziato per i contributi diretti alla stampa sul «pertinente capitolo del bilancio del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri». La previsione di una quota massima di risorse destinabile a questa categoria di imprese costituisce una novità rispetto alla normativa precedente. In caso di insufficienza delle risorse, si ribadisce che il contributo è liquidato mediante riparto proporzionale fra gli aventi diritto. Dal punto di vista della formulazione del testo, rileva che il primo periodo del comma 4 dell'articolo 2 non appare necessario, in considerazione del fatto che i soggetti ivi indicati non sono citati nel comma 2 dello stesso articolo 2 quali destinatari dei nuovi criteri per il calcolo dei contributi. Dallo stesso punto di vista, rilevo, inoltre, che, il riferimento, nel comma 4 dell'articolo 2, al «bilancio del Dipartimento per l'informazione e l'editoria» non appare corretto, poiché, come indicato nel comma 2 e nell'articolo 1-bis, è la Presidenza del Consiglio dei Ministri ad essere dotata di un bilancio autonomo. Il comma 5 è raffrontabile con il comma 4 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 2010, che — come già ricordato — è abrogato dall'articolo 6 del decreto. A differenza della norma richiamata, il comma in esame prevede la concessione di contributi alle sole agenzie di informazione radiofonica costituite in forma di cooperative di giornalisti e non più — anche — alle agenzie di stampa quotidiane costituite come cooperative giornalistiche. Con riferimento alle agenzie di informazione radiofonica costituite in forma di cooperative di giornalisti — di cui all'articolo 53, comma 15, della legge n. 449 del 1997 — si conferma la previsione di un contributo annuo rapportato ai costi, ma la sua misura percentuale — sempre pari al 30 per cento — è rapportata ora ai soli costi sostenuti per la diffusione e per il «personale». Dunque, per le agenzie in questione si è in presenza di un riferimento a costi definiti in modo diverso rispetto a quanto viene fatto per le im-

prese editrici di cui al comma 2. Segnala che con riferimento al personale, peraltro, non è precisato se si debba trattare solo di personale dipendente, né se si debbano considerare i soli costi sostenuti per giornalisti e poligrafici, come, invece, previsto per le imprese editrici di cui al comma 2. Alla luce dello stato della normativa, segnala altresì l'utilità di chiarire se l'intenzione sia quella di eliminare la possibilità di accedere ai contributi da parte delle agenzie di stampa quotidiane costituite come cooperative giornalistiche, ovvero se alle stesse agenzie torneranno a spettare, sulla base dell'articolo 4, comma 187, della Legge n. 350 del 2003, i contributi erogati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge n. 250 del 1990, in caso affermativo indicando le relative modalità. Rileva che durante l'esame al Senato, è stato introdotto il comma 5-bis, relativo alle imprese radiofoniche private che hanno svolto attività di informazione di interesse generale ai sensi della legge n. 230 del 1990. Per tali imprese si dispone, richiamando l'articolo 44, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge n. 112 del 2008 (legge 133/2008), il mantenimento del diritto all'intero contributo previsto dalla legge n. 250 del 1990 e dalla legge n. 278 del 1991, anche per i contributi relativi al 2010, provvedendo in tal senso prioritariamente rispetto alle risorse finanziarie complessivamente disponibili. Il comma 6 riguarda le imprese radiofoniche che risultino essere organi di partiti politici presenti in almeno un ramo del Parlamento, di cui all'articolo 4 della legge 250/1990, disponendo, complessivamente, una riduzione dei contributi alle stesse. In particolare, l'attuale contributo pari al 70 per cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi, inclusi gli ammortamenti, è ridotto al 40 per cento dei costi, anche in tal caso non meglio specificati, e l'attuale tetto percentuale complessivo, pari all'80 per cento dei costi, è ridotto al 50 per cento. Il comma 7 assoggetta l'erogazione dei contributi diretti alla stampa alla disciplina dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, contenuta nelle disposizioni in

materia di riscossione delle imposte sui redditi recate dall'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. Per effetto di tale previsione, osserva che, prima di erogare contributi per somme superiori a 10.000 euro, gli enti competenti dovranno verificare eventuali inadempienze, da parte del beneficiario, rispetto all'obbligo di versamento derivante da cartelle di pagamento, per un ammontare complessivo pari al predetto importo; in caso di riscontro positivo, non si dovrà procedere al pagamento, salvo che per le somme eccedenti l'ammontare del debito d'imposta inadempito. Si prevede, inoltre, che il termine per la conclusione del procedimento relativo all'erogazione dei contributi scade il 31 marzo dell'anno successivo a quello di presentazione delle relative domande. A tale data, il provvedimento deve essere adottato comunque, sulla base delle risultanze istruttorie acquisite, ferma restando la ripetizione delle somme indebitamente percepite. Segnala che dopo le parole « 29 settembre 1973, n. 602 » devono essere inserite le parole « e successive modificazioni ». Sottolineo che i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 2 non recano una indicazione specifica sulla decorrenza delle nuove disposizioni.

Il comma 8 dispone che ai componenti della Commissione tecnica consultiva rappresentativa delle categorie operanti nel settore della stampa e dell'editoria, di cui all'articolo 54 della legge n. 416 del 1981, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di conflitto di interessi di cui alla legge n. 215 del 2004. Segnala peraltro che l'estensione della vigente normativa in tema di conflitto di interessi ai componenti della Commissione in questione, subordinatamente alla clausola di compatibilità della medesima estensione, sembra rinviare alla sede ermeneutica l'accertamento dell'effettiva applicabilità della normativa a singole fattispecie. Premesso che non risulta dal tenore del testo il soggetto che dovrebbe far valere la situazione di conflitto, rileva infatti che l'operazione interpretativa dovrebbe condurre ad applicare disposizioni

mirate su funzioni istituzionali ai componenti di un organo la cui composizione, ad eccezione della presidenza, è espressione di categorie economiche. Poiché la composizione appare significativa ai fini della natura dell'organo, l'operazione interpretativa potrebbe risultare complessa, anche considerato che la clausola non è integrata dalla previsione di principi di riferimento. L'articolo 3 reca misure volte a favorire il passaggio all'editoria digitale, anche attraverso l'introduzione di una nuova tipologia di contributo, nonché, nel testo come modificato dal Senato, disposizioni inerenti i ricavi connessi alla pubblicità sul web e su altre piattaforme digitali. Preliminarmente, ricorda che l'introduzione del prodotto realizzato su supporto informatico – oltre che cartaceo – nella nozione di « prodotto editoriale » è stata operata dall'articolo 1 della legge n. 62 del 2001, sia pure ai fini di cui alla medesima legge. Il comma 1, primo periodo, riferendosi a tutte le tipologie di imprese editrici di cui all'articolo 1, commi 2, 4 e 5, che abbiano percepito i contributi per l'anno 2011 – dunque, imprese già esistenti in quell'anno – dispone che esse « possono continuare a percepire i contributi qualora la testata sia pubblicata, anche non unicamente, in formato digitale ». Preliminarmente, evidenzia che la norma, nella sua previsione testuale, si presta ad alcuni dubbi interpretativi. Una prima lettura interpretativa potrebbe, dunque, far ritenere che l'intento della disposizione sia quello di consentire l'accesso sia ad un contributo per le pubblicazioni cartacee che ad un contributo per le pubblicazioni in formato digitale, possibilità, che, come si è visto, finora era esclusa per l'unica fattispecie di pubblicazione telematica esplicitamente regolata – articolo 153, comma 3, legge n. 388 del 2000. Laddove tale lettura fosse corretta, peraltro, occorrerebbe coordinare il contenuto della disposizione con quello recato dall'articolo 153, comma 3, legge n. 388 del 2000, oltre che dall'articolo 3, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 525 del 1997. Una seconda lettura interpretativa deriva dal combinato disposto dell'appena illustrato



comma 1, primo periodo, e del comma 2, secondo periodo, il quale ultimo dispone che, « per le testate in formato digitale, si prescinde dai requisiti di accesso di cui all'articolo 1, comma 2 ». Infatti, considerata anche la finalità indicata dal medesimo comma 2, cioè favorire la diversificazione delle politiche editoriali delle imprese, quest'ultima previsione sembrerebbe doversi leggere nel senso che le imprese che editano in formato digitale, anche se non esclusivamente, « possono continuare a percepire i contributi », indipendentemente dal requisito percentuale minimo di vendite delle copie cartacee. Nell'ambito di questa lettura, la pubblicazione in formato digitale rappresenterebbe, dunque, un requisito alternativo.

Laddove tale lettura fosse corretta, riterrebbe opportuno legare in maniera più esplicita il contenuto della prima parte del comma 1 con quello della seconda parte del comma 2, sostituendo, peraltro, in quest'ultima le parole « per le testate in formato digitale » con le parole « per le testate pubblicate, anche non unicamente, in formato digitale ». Al riguardo evidenzia, peraltro, che al requisito della percentuale minima di vendita – di cui all'articolo 1, comma 2 – non sono soggette le imprese editrici di quotidiani e periodici organi di forze politiche – articolo 153, comma 2, legge n. 388 del 2000; articolo 20, comma 3-ter, decreto-legge n. 223 del 2006, nonché di quotidiani italiani editi e diffusi all'estero – articolo 3, comma 2-ter, legge n. 250 del 1990 – richiamate all'articolo 1, commi 4, lettera b), e 5, pur essendo le stesse destinatarie delle disposizioni recate dal comma 1, primo periodo, dell'articolo in esame. Anche tale considerazione suggerisco, pertanto, la necessità di un complessivo chiarimento. In assenza di specifica indicazione, riterrebbe, infine, che si possa fare riferimento ai contributi a partire da quelli relativi al 2012. Invita a valutare, quindi, l'opportunità di una ulteriore precisazione al riguardo. Il comma 1, secondo periodo, – come modificato dal Senato – stabilisce, inoltre, che la testata digitale deve comunque possedere alcune caratteristiche. Il comma

2, peraltro, sempre al fine di favorire l'ampliamento e la diversificazione delle politiche editoriali delle imprese, consente « la riduzione di periodicità ». Riterrebbe dunque necessario chiarire come si raccordino le prescrizioni contenute nell'ultimo periodo del comma 1 con riferimento al numero minimo di uscite/aggiornamenti e quelle contenute nel primo periodo del comma 2, che consentono « la riduzione di periodicità ».

Alla luce del quadro normativo, osserva che occorrerebbe approfondire la ratio della disposizione. In particolare, non appare chiara la connessione fra la previsione di applicazione dell'articolo 16 della legge n. 62 del 2001 e « gli adempimenti relativi all'iscrizione della testata in formato digitale » al ROC, posto che l'articolo 16 citato dispone, come si è visto, l'esenzione dall'obbligo di registrazione per chi è tenuto all'iscrizione al ROC. Il comma 3 quantifica la misura del contributo cui hanno diritto le imprese per la pubblicazione della testata in formato digitale in una prima quota rapportata ai costi sostenuti e in una seconda quota calcolata in base al numero di copie digitali vendute in abbonamento: per i primi due anni, la prima quota è pari al 70 per cento dei costi, mentre per ogni copia venduta in abbonamento sono corrisposti 0,10 euro, ma tale importo non può essere comunque superiore all'effettivo prezzo di vendita di ogni copia digitale. Al riguardo, invita a valutare l'opportunità di precisare se il riferimento ai primi due anni sia da intendersi ad entrambe le quote di contributo. La relazione illustrativa dell'A.S. 3305 evidenziava che la finalità è quella di incentivare le imprese alla dismissione dell'edizione cartacea, che comporta costi finanziari, di produzione e costi indiretti molto più elevati di quelli richiesti per l'edizione *on line*. La norma, fa salvo il « rispetto dei tetti massimi previsti dall'articolo 2 », riferendosi, presumibilmente, non solo all'importo totale del contributo erogabile a ciascuna impresa, che non deve essere superiore a quello relativo al 2010, ma anche ai massimali fissati dal comma 2 con riferimento, rispettivamente,

alla quota rapportata ai costi e alla quota correlata alle vendite. Invita a valutare l'opportunità di una precisazione al riguardo. Peraltro, l'ultimo periodo del comma – nel testo come modificato dal Senato – precisa che, in caso di pubblicazione non esclusivamente in formato digitale, « i costi di produzione dell'edizione cartacea » concorrono con quelli relativi alla edizione in formato digitale « nei limiti dell'importo complessivo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) ». In sostanza, rileva che si ribadisce il massimale fissato per la quota di contributo correlata ai costi anche laddove al suo raggiungimento vi contribuiscano sia le provvidenze concesse per l'edizione cartacea sia quelle attribuite per l'edizione digitale. Riterrebbe opportuno, pertanto, riferirsi, piuttosto che ai « costi », alle « quote di contributo rapportate ai costi ». Il comma 5 del medesimo articolo dispone che, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, con DPCM di natura non regolamentare sono specificate le tipologie dei costi ammissibili per la pubblicazione in formato digitale, ai fini dell'applicazione di quanto disposto dal comma 3. Il decreto è aggiornato periodicamente anche per ridefinire le caratteristiche tecniche delle testate digitali. Con riferimento al « decreto non avente natura regolamentare », ricorda che la Corte costituzionale, con sentenza n. 116 del 2006, ha qualificato lo stesso come « un atto statale dalla indefinibile natura giuridica ». Ricorda, altresì, che l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza 4 maggio 2012, n. 9, sulla natura giuridica dell'articolo 4 del decreto ministeriale 6 febbraio 2006, ha osservato che « deve rilevarsi che, nonostante la crescente diffusione di quel fenomeno efficacemente descritto in termini di 'fuga dal regolamento' – che si manifesta, talvolta anche in base ad esplicite indicazioni legislative, tramite l'adozione di atti normativi secondari che si autoqualificano in termini non regolamentari – deve, in linea di principio, escludersi che il potere normativo dei Ministri e, più in generale, del Governo possa esercitarsi

mediante 'atti atipici' di natura non regolamentare ». Il comma 4 reca la definizione di « testata in formato digitale » valida a decorrere dai contributi relativi al 2013. Durante l'esame al Senato sono stati introdotti i commi 5-*bis* e 5-*ter*, i cui contenuti, riguardando i ricavi connessi alla pubblicità sul web e su altre piattaforme digitali, incluse quelle mobili, sembrano essere solo indirettamente afferenti al contenuto del decreto-legge. In particolare, il comma 5-*bis* novella l'articolo 43, comma 10, del decreto legislativo n. 177 del 2005, inserendo fra i ricavi complessivi del sistema integrato delle comunicazioni quelli derivanti da pubblicità online e sulle diverse piattaforme, anche in forma diretta, incluse le risorse raccolte da motori di ricerca e da piattaforme sociali e di condivisione. Conseguentemente, il comma 5-*ter*, novellando l'articolo 1, comma 6, della legge n. 249 del 1997 – che disciplina le competenze della commissione per le infrastrutture e le reti, organo dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – include fra i soggetti tenuti ad iscriversi nel ROC anche le imprese concessionarie di pubblicità sul web e su altre piattaforme digitali fisse o mobili. Aggiunge che l'articolo 3-*bis*, introdotto durante l'esame al Senato, dispone, per le testate periodiche di piccole dimensioni realizzate unicamente su supporto informatico e diffuse unicamente per via telematica, ovvero *online*, la possibilità di esonero dall'applicazione di alcune previsioni legislative. Rileva che occorrerebbe esplicitare se il riferimento all'articolo 16 della legge n. 62 del 2001 intenda consentire l'avvio delle pubblicazioni in assenza di iscrizione al ROC. In tal caso, occorrerebbe valutare l'effettiva necessità della disposizione in quanto ciò sembrerebbe già consentito dalla previsione di esenzione dagli obblighi di cui alla richiamata delibera AGCOM. Peraltro, con riferimento all'esenzione dall'obbligo di iscrizione al ROC, sarebbe opportuno citare la norma primaria che prevede tale obbligo, ossia, l'articolo 6, comma 1, lettera a), punto 5, della legge n. 249 del 1997. Infine, occorrerebbe valutare se non sia necessario sostituire le

parole « non abbiano fatto » con le parole « non intendano fare », dal momento che, a legislazione vigente, la domanda di provvidenze può essere presentata solo se le testate sono state già registrate presso la cancelleria del tribunale o già iscritte al ROC. In base al comma 2, si intendono quali ricavi annui da attività editoriale, ai fini del comma 1, quelli derivanti da abbonamenti e vendite – compresa l’offerta di singoli contenuti a pagamento – da pubblicità e sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati. Ricorda quindi che l’editoria elettronica è inserita nel Sistema integrato delle comunicazioni (SIC) – articolo 2, comma 1, lettera s), decreto legislativo n. 177 del 2005, invita a valutare l’opportunità di coordinare tale previsione con quanto dispone, in materia di ricavi del medesimo SIC, l’articolo 43, comma 10, del decreto legislativo n. 177 del 2005.

L’articolo 4 reca disposizioni riguardanti diversi ambiti, non tutti afferenti al contenuto della rubrica. In particolare, il comma 1 contiene norme volte a modernizzare il sistema di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica, il comma 3 reca disposizioni relative alle tariffe agevolate per la spedizione dei prodotti editoriali, mentre i commi da 4 a 6 riguardano la possibilità, da parte dei rivenditori di quotidiani e periodici, di svolgere attività connesse all’erogazione di servizi da parte delle pubbliche amministrazioni. Il comma 1 dispone l’obbligatorietà, a decorrere dal 1° gennaio 2013, della tracciabilità delle vendite e delle rese di quotidiani e periodici, attraverso l’utilizzo di strumenti informatici e telematici basati sulla lettura del codice a barre. Precisa che lo scopo, oltre che la modernizzazione del sistema di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica, è anche quello di assicurare una adeguata certificazione delle copie distribuite e vendute, nonché quello di agevolare la diffusione della moneta elettronica. In merito, rileva l’opportunità di chiarire il riferimento all’agevolazione della diffusione della moneta elettronica. Aggiunge inoltre che, durante l’esame al Senato, è

stato precisato che la gestione degli strumenti informatici e della rete telematica è svolta, in maniera condivisa, con la partecipazione di tutti i componenti della filiera distributiva (editori, distributori e rivenditori) che stabiliscono di comune accordo lo sviluppo della rete, la gestione dei dati e i costi di collegamento. Dal punto di vista della formulazione del testo, segnalo che le parole « la gestione dei dati » dovrebbero essere sostituite con le parole « le modalità di gestione dei dati ».

Al fine di sostenere l’adeguamento tecnologico degli operatori, osserva che è previsto un credito di imposta per l’anno 2012, attribuito per un importo non superiore ai risparmi accertati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del sottosegretario delegato, ai sensi del comma 3 e, comunque, fino ad un limite massimo di 10 milioni di euro. Il comma 3 è volto a porre termine ad un contenzioso applicativo instauratosi in relazione all’articolo 56, comma 4, della legge n. 99 del 2009, relativamente alle agevolazioni postali per la spedizione di prodotti editoriali. Il comma 4 prevede la facoltà dei rivenditori di quotidiani e periodici di svolgere attività connesse all’erogazione di servizi da parte delle pubbliche amministrazioni, mediante l’utilizzo di una rete telematica e per il tramite di un idoneo sistema informatico. Rileva, peraltro, che dal tenore della disposizione non risulta quali siano le attività connesse all’erogazione di servizi da parte delle pubbliche amministrazioni la cui prestazione potrebbe esser assolta anche da rivenditori di quotidiani e periodici. Gli stessi servizi non sono specificati ma, in ogni caso, si dovrebbe valutare se dalla disposizione discendano a carico di operatori privati specifici obblighi riferibili a servizi pubblici. In tal caso, se le attività connesse a servizi delle pubbliche amministrazioni assumono carattere strumentale – come sembrerebbe, visto che la stessa relazione collega a tale previsione una diminuzione di flusso di cittadini presso i pubblici uffici – il loro svolgimento dovrebbe essere assistito da precise garanzie, tanto più che le stesse attività comportano l’accesso ad

archivi di pubbliche amministrazioni in merito ai quali la disposizione non reca specificazioni.

Osserva, quindi, che il comma 5 specifica che il sistema informatico di cui al comma 4 deve: assicurare la connessione in tempo reale con gli archivi delle Pubbliche amministrazioni; essere operativo su tutto il territorio nazionale; garantire la sicurezza ed integrità dei dati trasmessi.

Rileva che i commi in esame si riferiscono alle pubbliche amministrazioni senza alcuna specificazione ulteriore, con l'effetto che tale riferimento risulta idoneo a comprendere anche amministrazioni regionali rendendone accessibili gli archivi relativi a servizi che potrebbero ricadere in materie di potestà legislativa regionale. Infine, evidenzia che la disposizione in esame circoscrive solo alla categoria dei rivenditori di quotidiani e di periodici la facoltà di svolgere le attività sopra menzionate che richiedono l'uso di strumento informatico, non risultando richiamate altre categorie di operatori economici, tra cui quelle che già pongono a disposizione del pubblico postazioni per comunicazioni telematiche e dei punti di accesso ad internet mediante tecnologia senza fili, *internet point*. Rileva che la questione deve essere valutata dal punto di vista della tutela della concorrenza.

L'articolo 5 dispone in materia di ottimizzazione della spesa per l'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa relativi alle campagne di comunicazione istituzionale promosse dalle « amministrazioni centrali » dello Stato. Interviene, pertanto, nell'ambito normativo principalmente trattato dalla legge n. 150 del 2000 – e, in particolare, dagli articoli 11 e 12 – senza, peraltro, novellare la stessa. Invita a valutare, dunque, l'opportunità di coordinare le nuove disposizioni con la normativa vigente, inserendole organicamente nel corpo della legge n. 150 del 2000. Tale legge individua i soggetti destinatari delle relative disposizioni nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993 – ora, articolo 1, comma 2, decreto legislativo n. 165 del 2001 – e, al capo II, reca

disposizioni particolari che riguardano solo le amministrazioni statali, senza distinzione tra quelle centrali e quelle periferiche. Le disposizioni in esame non si riferiscono a tutte le amministrazioni pubbliche, ma solo a quelle « centrali », riguardando quindi solo le amministrazioni statali non periferiche. In particolare, il comma 1 dispone che il Dipartimento per l'informazione e l'editoria entro il 30 aprile di ogni anno fornisce criteri e indicazioni di riferimento per rendere più efficiente la spesa per l'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa relativi alle suddette campagne e ai suddetti soggetti. Ulteriore finalità di tale previsione è la tutela del pluralismo. Considerato che l'articolo 11 della legge n. 150 del 2000, oltre a prevedere precise scadenze temporali, già affida al Dipartimento la stipula di accordi quadro con cui sono definite, fra l'altro, le tariffe, sembra che l'esigenza di coordinamento tra la normativa in esame e quella già vigente prima dell'intervento del decreto-legge assuma un rilievo non meramente formale.

L'articolo 5-*bis* consente l'applicazione di un regime agevolativo per le spedizioni postali di stampe promozionali da parte di soggetti operanti nel terzo settore richiamati dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 353 del 2003 – ONLUS, associazioni di volontariato, associazioni non governative di cooperazione allo sviluppo, associazioni di promozione sociale, fondazioni con scopi religiosi, enti ecclesiastici, associazioni di tutela ambientale e di ricerca oncologica in possesso di determinati requisiti, associazioni dei profughi sloveni, istriani e dalmati –, e da parte delle associazioni d'arma e combattentistiche. Si prevede, inoltre, la non applicazione del rimborso a Poste italiane Spa della differenza tra la tariffa agevolata e la tariffa ordinaria, previsto in via generale per tutto il sistema delle agevolazioni tariffarie nei prodotti editoriali dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 353 del 2003. Aggiunge che, in realtà, per i soggetti indicati all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 353 del 2003 – ossia, imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al

ROC e imprese editrici di libri – in forza del combinato disposto dello stesso articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 353 del 2003 e del decreto del Ministro delle comunicazioni del 1° febbraio 2005, il regime agevolativo tariffario a regime appare essere non quello definito dal richiamato decreto del Ministero delle comunicazioni del 13 novembre 2002 relativo alla spedizione di stampe in abbonamento postale non iscritte al registro nazionale delle stampe e non rientranti nella categoria « no profit » bensì quello definito da due ulteriori decreti del Ministro delle comunicazioni emanati nella medesima data e riguardanti le tariffe per la spedizione di invii di libri e di stampe in abbonamento postale di cui alla lettera *b*) del comma 20 dell'articolo 2 della L. 23 dicembre 1996, n. 662 e la spedizione di stampe in abbonamento postale di cui alla lettera *c*) del comma 20 dell'articolo 2 della L. 23 dicembre 1996, n. 662. Invita quindi a valutare se non sia opportuno fare riferimento al decreto del Ministro delle comunicazioni da ultimo citato.

Osserva, in particolare, che la disposizione prevede che, al fine di promuovere lo sviluppo dell'editoria no profit, alle spedizioni in abbonamento postale di stampe promozionali e propagandistiche, anche finalizzate alla raccolta di fondi, effettuata dai soggetti sopra indicati, possono applicarsi le tariffe agevolate previste, per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 353 del 2003, dal decreto del Ministero delle comunicazioni del 13 novembre 2002 che interviene in materia di spedizione di stampe in abbonamento postale non iscritte al registro nazionale delle stampe e non rientranti nella categoria « no profit ». Rileva quindi che valuterà eventuali proposte di modifica del provvedimento in esame, ai fini del suo miglioramento, peraltro compatibilmente con il rispetto dei tempi per la sua approvazione.

Giuseppe GIULIETTI (Misto) ringrazia innanzitutto il relatore, dando atto al Governo di aver intrapreso un primo, necessario intervento in tale settore. Os-

serva, al riguardo, come, se anche il decreto-legge in esame non risolveva tutti i problemi del settore, tuttavia esso rappresenta un primo passo in attesa della riforma più complessiva del sistema. Chiede al rappresentante del Governo, quindi, quali siano i tempi di esame del decreto-legge, al fine di comprendere se esso possa essere modificato in via emendativa, come sarebbe pure auspicabile sotto una serie di molteplici profili. Ricorda, tra l'altro, la necessità di potenziare le ispezioni al fine di escludere dalla percezione dei contributi i soggetti che non rispettano le norme. Rileva, tuttavia, come il vero problema sia rappresentato dalla copertura finanziaria del provvedimento. Sul punto, chiede in particolare al rappresentante del Governo i dati precisi relativi alle risorse finanziarie che dovrebbero essere stanziare ai fini di copertura del provvedimento.

Emerenzio BARBIERI (Pdl), condividendo le osservazioni dell'onorevole Giulietti, intende porre una questione pregiudiziale di carattere politico, che attiene alla possibilità concreta di modificare in via emendativa il provvedimento in esame. Ricorda, al riguardo, la linea politica esposta dal presidente del gruppo parlamentare del Pdl, onorevole Cicchitto, con riguardo all'esame dei decreti-legge presentati dall'attuale Governo, secondo cui l'approvazione degli stessi è subordinata alla possibilità per il Parlamento di migliorarli durante l'iter presso le Camere. Rileva, in conclusione, come, considerata la non imminente scadenza del termine di conversione del decreto, ci siano le condizioni per procedere a modificare il testo.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, assicura che la Commissione svolgerà pienamente, come sempre, il proprio ruolo, sul provvedimento in esame e sul correlato disegno di legge recante la delega legislativa al Governo per la riforma del settore dell'editoria, sul quale ha nominato l'onorevole Levi relatore.

Ricardo Franco LEVI (PD) ringrazia innanzitutto la presidente Ghizzoni per la



fiducia accordatagli. Osserva, quindi, come il decreto-legge in esame si configuri in realtà come un provvedimento ponte, che consente di iniziare l'esame della proposta di delega legislativa sull'editoria salvaguardando, nel frattempo, la realtà produttiva esistente. Intende, fra l'altro, ringraziare gli uffici per la predisposizione dell'accurato materiale informativo sul provvedimento in esame, malgrado i tempi ridotti per la relativa stesura. Ricorda, quindi, fra le proposte di modifica, l'opportunità di proporre al 2013 il nuovo metodo di calcolo dei contributi, senza intaccare le risorse disponibili. Aggiunge, in merito al tema della comunicazione istituzionale che sarebbe opportuno studiare forme che consentano agli editori più piccoli di consorzarsi fra loro per partecipare ai bandi per la comunicazione istituzionale in posizione di parità con i gruppi più grandi. Rileva quindi l'opportunità di eliminare il vincolo secondo cui la distribuzione non debba far capo all'editore, vincolo che potrebbe essere inefficiente nelle realtà territoriali più piccole, ove le due figure potrebbero coincidere; nonché l'opportunità di apportare un importante contributo all'ammodernamento del sistema delle edicole, anche con l'apposizione del codice a barre sui quotidiani, che potrà consentire un più rapido passaggio all'utilizzo della moneta elettronica per gli acquisti. Osserva che sarebbe senz'altro preferibile modificare il provvedimento nel corso del suo esame, ma in caso contrario si dichiara fin d'ora disponibile a recepire nel disegno di legge di delega legislativa del quale è relatore eventuali proposte di modifica che emergeranno dal dibattito, ma che non potranno essere accolte. Ricorda, infine, l'importanza di salvaguardare, in ogni caso, un accesso al mercato dell'editoria che possa essere il più ampio possibile, in condizioni di piena concorrenza.

Enzo CARRA (UdCpTP) segnala ai colleghi la necessità che il Governo chiarisca in quale misura il testo del provvedimento sarà emendabile, soprattutto con riferimento all'articolo 3, ai sensi del quale un

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dovrà stabilire la definizione dei costi ammissibili per consentire alle imprese editrici di percepire i contributi anche per le edizioni *on line* delle testate.

#### Sui lavori della Commissione.

Giuseppe GIULIETTI (Misto), intervenendo sui lavori della Commissione, ricorda che l'approvazione della proposta di legge recante norme per promuovere l'equità retributiva nel lavoro giornalistico, approvata all'unanimità in sede legislativa dalla Commissione cultura della Camera, il 28 marzo scorso, è bloccata al Senato. Auspica, pertanto, che si possa fare chiarezza su tale vicenda.

Enzo CARRA (UdCpTP) sottolinea, in merito alla citata questione sollevata dal collega Giulietti, che il tema dell'equo compenso per i giornalisti precari non è stato, peraltro, affrontato in alcun modo nel provvedimento in discussione.

Giancarlo MAZZUCA (PdL), *relatore*, concorda con l'onorevole Levi in ordine alla necessità di comprendere se al provvedimento in esame possano essere apportate modifiche sostanziali, oppure se occorra attendere la discussione del disegno di legge di delega al Governo in materia di sviluppo del mercato editoriale e di ridefinizione delle forme di sostegno, il cui esame sarà a breve avviato dalla Commissione. Segnala, inoltre, la necessità che sia fatta chiarezza sull'indicazione, nei bilanci delle imprese editrici, dei costi di produzione ammessi al contributo.

Emerenzio BARBIERI (PdL), pur riconoscendo la rilevanza e la reale portata delle norme contenute nel provvedimento in esame, ne sottolinea la perfettibilità. A tale fine, concorda con i colleghi in merito all'esigenza che il Governo chiarisca la misura ed i limiti dell'effettiva emendabilità del provvedimento in discussione.



Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA assicura che riferirà tempestivamente al sottosegretario Peluffo le considerazioni emerse nel corso del dibattito. Con riferimento al metodo, inoltre, precisa che l'avvio della discussione del provvedimento in esame in Assemblea a partire dal prossimo 9 luglio, si è reso necessario per evitare il più possibile sovrapposizioni con l'esame di altri decreti-legge inseriti nel calendario dell'Aula nel medesimo periodo. Sottolinea, tuttavia, che sarà il sottosegretario competente a chiarire i termini ed i limiti degli interventi emendativi apportabili. Con riferimento, infine, al provvedimento sull'equo compenso per i giornalisti precari all'esame del Senato, precisa che la Commissione competente in sede legislativa presso quel ramo del Parlamento ne sta svolgendo l'esame in tempi più lunghi rispetto a quanto accaduto alla Camera, con una valutazione che potrà essere oggetto di

confronto solo tra le forze parlamentari dei due rami del Parlamento.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, tiene ad evidenziare la possibilità per tutte le forze politiche di presentare proposte emendative al testo, nel rispetto dei tempi fissati per il suo esame, ferme restando le norme contenute nel disegno di legge recante delega al Governo in materia di sviluppo del mercato editoriale e di ridefinizione delle forme di sostegno, del quale la Commissione inizierà a breve l'esame. Ribadisce, quindi, che si farà carico di rappresentare al sottosegretario Peluffo le considerazioni svolte dai colleghi nel corso del dibattito.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.05.**

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Seguito dell'audizione del Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, Corrado Passera, sugli orientamenti del Governo in materia di politiche infrastrutturali e politiche abitative (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione*) ..... 47

#### SEDE REFERENTE:

Decreto-legge 74/2012: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012. C. 5263 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 48

ALLEGATO (*Emendamenti ed articoli aggiuntivi*) ..... 51

#### AUDIZIONI

*Martedì 3 luglio 2012. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, Corrado Passera.*

#### La seduta comincia alle 13.55.

**Seguito dell'audizione del Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, Corrado Passera, sugli orientamenti del Governo in materia di politiche infrastrutturali e politiche abitative.**

*(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).*

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Il ministro Corrado PASSERA fornisce risposte e precisazioni in ordine alle que-

siti formulati dai deputati a seguito della relazione svolta dallo stesso Ministro nella seduta del 19 giugno 2012.

Intervengono, quindi, per formulare ulteriori considerazioni, i deputati Tommaso FOTI (PdL), Chiara BRAGA (PD), Rodolfo Giuliano VIOLA (PD), Daniele MARANTELLI (PD), Roberto MORASSUT (PD), Agostino GHIGLIA (PdL), Raffaella MARIANI (PD), Guido DUSSIN (LNP), Alessio BONCIANI (UdCpTP) e Gianluca BENAMATI (PD).

Il ministro Corrado PASSERA fornisce ulteriori precisazioni sui temi oggetto dell'audizione.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

#### La seduta termina alle 15.

*N.B.: Il resoconto stenografico dell'audizione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**SEDE REFERENTE**

Martedì 3 luglio 2012. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, Giampaolo D'Andrea.

**La seduta comincia alle 19.20.**

**Decreto-legge 74/2012: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012.**

**C. 5263 Governo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 giugno 2012.

Roberto TORTOLI, *presidente*, avverte che sono state presentate numerose proposte emendative (*vedi allegato*) riferite al testo del decreto-legge n. 74 del 2012, alcune delle quali presentano profili di criticità relativamente alla loro ammissibilità.

In proposito, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-*bis* del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.

Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano affatto estranei all'oggetto del provvedimento. Ricorda, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative riferite a decreti legge, la materia deve essere valutata con riferi-

mento « ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo ».

Fa quindi presente che la necessità di rispettare rigorosamente tali criteri ancor più si impone a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 22 del 2012 e della lettera del Presidente della Repubblica del 23 febbraio 2012.

Alla luce di quanto testé detto, sottolinea come la presidenza non possa che applicare rigorosamente le suddette disposizioni regolamentari e quanto previsto dalla citata circolare del Presidente della Camera dei deputati del 1997. Con riferimento al provvedimento in esame, quindi, ritiene che siano da considerarsi ammissibili solo gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che intervengono sulla materia già oggetto del decreto-legge in esame o che siano strettamente connesse o consequenziali alla stessa.

Comunica quindi che sono pertanto da considerarsi inammissibili i seguenti emendamenti e articoli aggiuntivi che non recano disposizioni strettamente connesse o consequenziali a quelle contenute nel testo del decreto-legge:

Giovanna Negro 1.1, in quanto estende il campo di applicazione del decreto legge alla città di Verona non contemplata dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012;

Marchi 1.21, che reca una norma di carattere generale volta a rifinanziare il Fondo di protezione civile;

Garofalo 3.45, in quanto recante un'autorizzazione di spesa per soddisfare le esigenze delle popolazioni colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche che hanno interessato il territorio della provincia di Messina nei mesi di febbraio e marzo 2011 e il giorno 22 novembre 2011;

Giovanni Fava 3.30, in quanto recante una disposizione di carattere generale sulla classificazione delle aree sismiche nei comuni non rientranti nell'allegato 1;

gli analoghi Marchioni 3.76 e Pizzolante 3.01, in quanto recanti autorizza-

zioni di spesa a favore di province e comuni coinvolti nella « emergenza neve » del febbraio 2012;

Mura 5.01, in quanto recante agevolazioni fiscali (detrazione del 55 per cento delle spese sostenute) per gli interventi di adeguamento sismico e di messa in sicurezza degli immobili distrutti o danneggiati da eventi calamitosi;

Lolli 7.43, in quanto recante una disposizione a favore del comune de L'Aquila colpito dal terremoto del 6 aprile 2009;

gli identici Lanzarin 8.06 e Bertolini 8.010, gli identici Bertolini 18.010 e Alessandri 18.011 e Di Biagio 19.05, in quanto recanti modifiche puntuali al testo del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012;

gli analoghi Lanzarin 10.02 e Dionisi 10.03, in quanto recanti novelle di carattere generale alla disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi (confidi) di cui al decreto-legge n. 269 del 2003;

gli identici Beccalossi 18.34, Lanzarin 18.35, Santori 18.36, Bertolini 18.37 e Dionisi 18.38, in quanto recano disposizioni di carattere generale volte, per un verso, a prorogare termini legati all'adeguamento delle attività zootecniche alla normativa vigente e, per l'altro, a novellare le disposizioni transitorie del decreto legislativo n. 152 del 2006 relative alle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

gli analoghi Alessandri 18.09 e Di Biagio 19.08, in quanto recanti una novella alla disciplina generale in materia di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

Fogliato 18.012, in quanto recante norme ordinamentali in materia di inquadramento del personale del Dipartimento di Protezione civile;

Fogliato 18.013, in quanto recante norme ordinamentali in materia di inquadramento del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Duilio 19.01, in quanto recante misure per il finanziamento degli interventi conseguenti ai danni provocati dagli eventi sismici e dalle calamità naturali che hanno colpito il territorio nazionale a partire dal 1° gennaio 2009;

Benamati 19.02, in quanto recante una disposizione di carattere generale volta a prevedere un Piano antisismico nazionale;

Laffranco 19.021 e 19.022, in quanto recanti disposizioni relative al sisma del 15 dicembre 2009 che colpì alcuni territori della regione Umbria;

Cosenza 19.024, in quanto recante una disposizione di carattere generale volta ad istituire il « registro di manutenzione » degli immobili.

Gianluca BENAMATI (PD), intervenendo in ordine alla dichiarazione di inammissibilità resa dalla presidenza, chiede che si proceda ad un riesame delle valutazioni espresse in ordine all'emendamento Marchi 1.21, che reintegrando il fondo nazionale di Protezione civile, consentirebbe, fra l'altro, di far fronte alle maggiori spese sostenute per gli interventi di prima emergenza conseguenti agli eventi sismici del maggio 2012.

Lino DUILIO (PD), intervenendo in ordine alla dichiarazione di inammissibilità resa dalla presidenza, chiede che si proceda ad un riesame delle valutazioni espresse in ordine al proprio articolo aggiuntivo 19.01, volto ad istituire un fondo nazionale per il finanziamento degli interventi necessari a far fronte ai danni provocati dagli eventi sismici e dalle calamità naturali che hanno colpito il territorio nazionale a partire dal 1° gennaio 2009, fra i quali rientrano anche gli eventi sismici che del 20 e 29 maggio 2012, alimentato con le risorse derivanti dall'estensione al settore privato del contributo di solidarietà gravante sulle retribuzioni dei dipendenti pubblici eccedenti determinati importi. Con riferimento alla motivazione posta a base della pronun-

ciata dichiarazione di inammissibilità, fa presente la propria disponibilità a modificare il testo dell'articolo aggiuntivo da lui presentato in modo da restringere il campo di applicazione esclusivamente agli eventi sismici del 20 e del 29 maggio scorso, pur non condividendo l'idea di dover differenziare tali eventi da altre, non meno gravi, calamità naturali che hanno colpito in tempi recenti il Paese.

Sergio Michele PIFFARI (IdV), intervenendo in ordine alla dichiarazione di inammissibilità resa dalla presidenza, chiede che si proceda ad un riesame delle valutazioni espresse in ordine all'articolo aggiuntivo Mura 5.01, dichiarandosi disponibile a modificarlo nel senso di restringerne l'ambito di applicazione ai territori colpiti dal sisma del maggio 2012.

Roberto TORTOLI, *presidente*, comunica che sottoporrà all'attenzione della presidenza le richieste di riesame della valutazione di ammissibilità pervenute nella seduta odierna, in modo che la stessa presidenza possa pronunciarsi in merito nella seduta già prevista per domani, mercoledì 4 luglio.

Tommaso FOTI (Pdl), *relatore*, intervenendo sull'organizzazione dei lavori

della Commissione con riferimento al decreto legge in esame, propone – in considerazione dell'elevato numero di proposte emendative presentate – di procedere secondo principi di economia procedurale, assicurando a ciascun gruppo che siano posti in votazione un numero di propri emendamenti non superiore a 42, in applicazione dell'articolo 79, comma 10, del regolamento. Aggiunge che, ove fossero segnalati dai rappresentanti dei gruppi emendamenti ulteriori e su questi ultimi si registrasse un ampio consenso in seno alla Commissione, sarà sua cura verificare, tenendo conto anche dell'orientamento del Governo, i modi e i tempi per un loro esame.

Roberto TORTOLI, *presidente*, non registrando obiezioni alla proposta di lavoro formulata dal relatore, propone quindi che i gruppi procedano entro la serata odierna alle segnalazioni degli emendamenti che intendano porre in votazione.

La Commissione consente.

Roberto TORTOLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 19.40.**

ALLEGATO

**DL 74/2012: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012. C. 5263 Governo.**

**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI**

ART. 1.

*Al comma 1, dopo le parole: Reggio Emilia aggiungere la seguente: Verona.*

1. 1. Negro, Lanzarin.

*(Inammissibile)*

*Al comma 1, dopo le parole: Reggio Emilia e Rovigo aggiungere le seguenti: ivi inclusi i comuni capoluogo di Ferrara e Mantova.*

1. 2. Bratti, Marco Carra.

*Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: Il presente comma si applica altresì anche ai territori dei seguenti comuni della provincia di Rovigo: Adria, Bergantino, Castelnuovo Bariano, Fiesso Umbertiano.*

1. 3. Lanzarin, Munerato, Dussin, Alessandri, Togni, Fava, Rainieri.

*Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: Il presente comma si applica altresì anche ai territori dei seguenti comuni della provincia di Rovigo: Adria, Ariano nel Polesine, Badia Polesine, Bergantino, Castelnuovo Bariano, Ceregnano, Costa di Rovigo, Crespino, Fiesso Umbertiano, Frassinelle Polesine, Lendinara, Loreo, Papozze, Porto Viro, Rovigo, San*

Bellino, San Martino di Venezze, Villamarzana, Villanova del Ghebbo.

1. 4. Lanzarin, Munerato, Dussin, Alessandri, Togni, Fava, Rainieri.

*Al comma 2, dopo le parole: Commissari delegati aggiungere le seguenti: e possono avvalersi di soggetti attuatori, di cui uno con funzioni vicarie, i quali agiscono sulla base di specifiche direttive e indicazioni loro impartite dai medesimi Commissari delegati.*

1. 5. Lanzarin, Munerato, Dussin, Alessandri, Togni, Fava, Rainieri.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I Presidenti, in qualità di Commissari delegati, possono avvalersi di soggetti attuatori, di cui uno con funzioni vicarie, che, a titolo gratuito, agiscono sulla base di specifiche direttive e indicazioni loro impartite dai medesimi Commissari delegati.*

1. 6. Piffari, Borghesi, Donadi, Mura, Cimadoro, Rota.

*Al comma 4, sostituire le parole da: le attività fino a: di rispettiva competenza con le seguenti: insieme le attività, i tempi e le modalità per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012.*

1. 7. Fava, Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Munerato, Rainieri.



*Al comma 4, sopprimere le parole:* nelle regioni di rispettiva competenza.

- 1. 8.** Fava, Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Munerato, Rainieri.

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* I provvedimenti commissariali di cui al presente comma sono dichiarati provvisoriamente efficaci ai fini dell'applicazione del comma 2-septies dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e si considerano comunque efficaci qualora la Corte dei conti non si esprima nei sette giorni.

- 1. 9.** Lanzarin, Munerato, Dussin, Alessandri, Togni, Fava, Rainieri.

*Al comma 5, sostituire le parole:* possono avvalersi con le seguenti: si avvalgono.

- 1. 10.** Fava, Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Munerato, Rainieri.

*All'articolo 1, comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* I Presidenti delle regioni istituiscono Comitati interistituzionali con i Sindaci e i Presidenti di provincia, entro 15 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, per lo svolgimento delle attività di attuazione di interventi previsti.

- \* **1. 11.** Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

*All'articolo 1, comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* I Presidenti delle regioni istituiscono Comitati interistituzionali con i Sindaci e i Presidenti di provincia, entro 15 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto per lo svolgimento delle attività di attuazione di interventi previsti.

- \* **1. 12.** Bertolini, Tortoli, Stradella.

*Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* I Presidenti delle regioni istituiscono Comitati interistituzionali con i Sindaci e i Presidenti di provincia, entro 15 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, per lo svolgimento delle attività di attuazione di interventi previsti.

- \* **1. 13.** Piffari, Borghesi, Donadi, Mura, Cimadoro, Rota.

*Al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo:* I Presidenti delle regioni istituiscono Comitati interistituzionali con i Sindaci e i Presidenti di provincia, entro 15 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, per lo svolgimento delle attività di attuazione di interventi previsti.

- \* **1. 14.** Di Biagio, Raisi.

*All'articolo 1, comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* I Presidenti delle regioni istituiscono Comitati interistituzionali con i Sindaci e i Presidenti di provincia, entro 15 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, per lo svolgimento delle attività di attuazione di interventi previsti.

- \* **1. 15.** Alessandri, Lanzarin, Dussin, Fava, Munerato, Rainieri, Togni.

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

**5-bis.** Le Prefetture delle province interessate dagli eventi sismici di cui al presente decreto, assicurano il coordinamento e l'unità di indirizzo di tutte le attività finalizzate alla prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento ed esecuzione di contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi per l'emergenza e la ricostruzione delle aree colpite dal sisma.

**5-ter.** Per un migliore espletamento delle funzioni volte a prevenire infiltra-

zioni mafiose nei pubblici appalti, il Prefetto dispone accessi ed accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici nelle aree colpite dagli eventi sismici, anche avvalendosi, a tal fine, dei gruppi interforze, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 1 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

5-quater. Per una maggiore efficacia dei controlli antimafia nei subappalti e subcontratti successivi ai contratti pubblici, e per la prevenzione del rischio di infiltrazioni della criminalità organizzata negli interventi per l'emergenza e la ricostruzione, si attuano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 13, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, nonché le linee guida indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

1. 16. Piffari, Mura, Borghesi, Cimadoro, Donadi, Rota.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5-bis. I Commissari di cui al comma 2, nell'ambito degli interventi per la ricostruzione e l'assistenza alle popolazioni, al fine di garantire una maggiore implicazione delle realtà istituzionali locali interessate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dispongono una verifica periodica semestrale del processo di ricostruzione, attraverso la partecipazione degli enti locali interessati dal sisma.

1. 17. Garagnani.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5-bis. I Presidenti delle Regioni, nell'ambito delle funzioni e delle prerogative loro attribuite dalla legge di conversione del presente decreto, tengono conto delle

priorità di intervento manifestate dagli enti locali, nonché di coordinamento nel caso di infrastrutture interregionali.

1. 18. Piffari, Cimadoro, Borghesi, Mura, Donadi, Rota.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5-bis. Le regioni, di concerto con i comuni, provvedono alla completa realizzazione del piano di microzonazione sismica, con particolare riferimento ai Comuni colpiti dagli eventi sismici di cui al presente decreto. Come contributo statale straordinario, sono a tal fine stanziati risorse pari a 1 milione di euro. Le spese sostenute per le finalità di cui al presente comma, devono essere rendicontate e documentate. Anche sulla base delle risultanze del suddetto piano, i Comuni interessati dagli eventi sismici sono tenuti a verificare, ed eventualmente modificare, i propri strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.

*Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. A copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 5-bis, si provvede, per 1 milione di euro per il 2012, nell'ambito delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1. 19. Piffari, Cimadoro, Borghesi, Mura, Donadi, Rota.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5-bis. Ai fini della trasparenza e della conoscibilità degli atti, delle procedure e delle decisioni adottate per fronteggiare l'emergenza causata dagli eventi sismici di cui al presente decreto, le Regioni e gli enti locali interessati, provvedono alla pubblicazione e all'aggiornamento, sui rispettivi siti Internet, dell'elenco dei forn-

tori, comprensivo dell'oggetto della fornitura e del relativo importo, dello stato delle somme erogate e dei relativi beneficiari, degli interventi programmati, degli avvisi, dello stato di realizzazione delle opere, nonché di tutta normativa nazionale, regionale, provinciale e comunale, afferente gli interventi di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici di cui al presente decreto.

- 1. 20.** Piffari, Cimadoro, Borghesi, Mura, Donadi, Rota.

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

« ART. 1-bis.

*(Rifinanziamento del fondo di protezione civile).*

1. La dotazione del Fondo nazionale di protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 è incrementata di 25 milioni di euro per l'anno 2012.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.

- 1. 21.** Marchi, Marchignoli, Lenzi.

**(Inammissibile)**

ART. 2.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: Su proposta fino a: Ministro dell'economia e delle finanze con le seguenti: Con decreto del Presidente della Repubblica, acquisito il parere dei Presidenti delle Regioni.*

*Conseguentemente:*

*al medesimo comma, sopprimere l'ultimo periodo;*

*all'articolo 3, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: del Presidente del Consiglio dei Ministri con le seguenti: del Presidente della Repubblica;*

*all'articolo 4, comma 1, alinea, sostituire le parole: del Presidente del Consiglio dei Ministri con le seguenti: del Presidente della Repubblica.*

- 2. 1.** Gibiino, Lussana, Duilio, Zaccaria.

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, aggiungere le seguenti: da emanare entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto*

- 2. 2.** Mariani, Bratti, Ghizzoni.

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, aggiungere: da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*

- \* **2. 3.** Il Relatore.

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze aggiungere le seguenti: da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*

- \* **2. 4.** Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Fava, Munerato, Rainieri.

*Al comma 2, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze, aggiungere le seguenti: da emanare entro 15 giorni dalla conversione in legge del presente decreto.*

- 2. 5.** Piffari, Cimadoro, Borghesi, Mura, Donadi, Rota.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. Al predetto Fondo affluiscono, nel limite di 750 milioni di euro per l'anno

2012 e 1.000 milioni di euro per l'anno 2013, le risorse derivanti dall'aumento, fino al 31 dicembre 2012, dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. La misura dell'aumento, pari a 3 centesimi al litro per l'anno 2012 e 2 centesimi al litro per l'anno 2013, è disposta con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane. L'articolo 1, comma 154, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è abrogato.

*Conseguentemente:*

*a) all'articolo 8, comma 1, sostituire l'alinea con il seguente:* 1. Con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 130 del 6 giugno 2012, i termini di scadenza della sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, ivi previsti, sono prorogati al 31 dicembre 2013. La ripresa della riscossione di cui al periodo precedente avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in centoventi rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2014. Sono altresì sospesi fino al 31 dicembre 2013;

*b) all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole:* 8, comma 3 *con le seguenti:* 8, commi 1 e 3.

**2. 6.** Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

*Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.*

**2. 7.** Lussana, Duilio, Zaccaria, Gibiino.

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

*3-bis.* Al medesimo Fondo affluiscono le maggiori entrate derivanti dall'aumento delle aliquote di cui al successivo comma.

*3-ter.* All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, apportare le seguenti modifiche:

alla lettera *a)* le parole: « 12,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 13,6 per cento »;

alla lettera *b)* le parole: « 11,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 12,6 per cento »;

alla lettera *c)* le parole: « 10,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 11,6 per cento »;

alla lettera *d)* le parole: « 9 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 10 per cento »;

alla lettera *e)* le parole: « 8 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 9 per cento ».

*Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* La Pubblica amministrazione, incluse le regioni e le Aziende sanitarie, provvedono al pagamento dei crediti vantati dalle imprese fornitrici di beni e servizi, ubicati nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012, di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale del 1° giugno 2012, entro il termine perentorio di 60 giorni.

**2. 8.** Piffari, Cimadoro, Borghesi, Mura, Donadi, Rota.

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

*3-bis.* Al medesimo Fondo affluiscono le maggiori entrate derivanti dall'aumento delle aliquote di cui al successivo comma.

3-ter. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, apportare le seguenti modifiche:

alla lettera a) le parole: « 12,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 13,6 per cento »;

alla lettera b) le parole: « 11,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 12,6 per cento »;

alla lettera c) le parole: « 10,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 11,6 per cento »;

alla lettera d) le parole: « 9 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 10 per cento »;

alla lettera e) le parole: « 8 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 9 per cento ».

*Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Per le spese documentate, sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2014, per gli interventi necessari al raggiungimento dei livelli di sicurezza delle costruzioni ad uso produttivo, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 50 per cento, fino a un ammontare massimo non superiore a 5 milioni di euro per ciascuna di esse.

**2. 9.** Piffari, Mura, Cimadoro, Borghesi, Donadi, Rota.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Al medesimo Fondo affluiscono inoltre le risorse pari a 100 milioni per il 2012, e 50 milioni per il 2013, di cui all'articolo 33, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

**2. 10.** Mura, Borghesi, Piffari, Cimadoro, Donadi, Rota.

*Al comma 5, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

b-bis) con le somme derivanti dalla soppressione delle esenzioni ed agevolazioni sulle accise sui combustibili fossili di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.

**2. 11.** Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

*Al comma 5, lettera c), sopprimere il secondo periodo.*

**2. 12.** Duilio, Zaccaria, Gibiino, Lussana.

*Al comma 5, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

c-bis) Il presidente del Consiglio dei Ministri con proprio decreto, entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge, individua e quantifica le risorse di cui alle lettere a) e b).

**2. 13.** Fava, Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Munerato, Rainieri.

*Al comma 5, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

c-bis) Le risorse disponibili alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge del Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio di cui al comma 3-*quater* dell'articolo 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e del Fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

**2. 14.** Bertolini, Tortoli, Stradella.



Al comma 5, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

*c-bis)* Le risorse disponibili alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge del Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio di cui al comma 3-*quater* dell'articolo 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

**2. 15.** Bertolini, Tortoli, Stradella.

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e trasmettono la relativa documentazione all'Osservatorio sulla ricostruzione per la pubblicazione in internet.

**2. 16.** Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

Al fine di disporre di risorse aggiuntive e consentire un'immediata ricostruzione del patrimonio industriale distrutto dagli eventi sismici del maggio 2012, la Cassa Depositi e Prestiti è autorizzata a deliberare uno stanziamento di 3.500 milioni di euro. Lo stanziamento affluisce ad un Fondo garantito dallo Stato che, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, dispone l'emissione di buoni del Tesoro indicizzati all'Indice « FOI senza tabacchi », con scadenza 1° luglio 2022, fino al limite massimo in valore nominale di 3.500 milioni di euro.

**2. 17.** Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

ART. 3.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Per soddisfare le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 20 e del 29

maggio 2012 nei territori di cui all'articolo 1, i Presidenti delle Regioni di cui al comma 2 del medesimo articolo, d'intesa tra loro, stabiliscono, con propri provvedimenti adottati in coerenza con i criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 2, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, priorità, modalità e percentuali entro le quali possono essere concessi contributi nel limite delle risorse allo scopo finalizzate a valere sulle disponibilità delle contabilità speciali di cui all'articolo 2, fatte salve le peculiarità regionali. I contributi sono concessi, al netto di eventuali risarcimenti assicurativi, con provvedimenti adottati dai soggetti di cui all'articolo 1, commi 4 e 5. In particolare, può essere disposta:

a) la concessione di contributi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati, e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche, distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;

b) la concessione, previa presentazione di perizia giurata, di contributi a favore delle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, ivi comprese le attività relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico aventi sede o unità produttive nei comuni interessati dalla crisi sismica che abbiano subito gravi danni a beni mobili di loro proprietà;

c) la concessione di contributi per i danni alle strutture adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose;

d) la concessione di contributi per i danni agli edifici di interesse storico-artistico;



e) la concessione di contributi a soggetti che abitano in locali sgombrati dalle competenti autorità per gli oneri sostenuti conseguenti a traslochi e depositi, nonché delle risorse necessarie all'allestimento di alloggi temporanei;

f) la concessione di contributi a favore della delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuità produttiva;

g) concessione di contributi a soggetti pubblici per garantire lo svolgimento degli interventi sociali e socio-sanitari attivati, nella fase dell'emergenza, per le persone impossibilitate a ritornare al proprio domicilio, a seguito degli eventi sismici;

h) concessione di contributi a soggetti pubblici, ivi comprese le Aziende pubbliche di servizi alla persona, nonché a soggetti privati, senza fine di lucro, che abbiano dovuto interrompere le proprie attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative a seguito di danni alle strutture conseguenti agli eventi sismici.

**3. 22.** Alessandri, Lanzarin, Dussin, Togni, Munerato, Fava, Rainieri.

*Al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole:* dei danni effettivamente verificatisi, aggiungere le seguenti: tra cui sono compresi quelli indiretti sostenuti per adempiere gli obblighi dei commi 7 e 8 anche in edifici non danneggiati, ma inseriti nell'elenco di cui all'allegato 1, al presente decreto.

*Conseguentemente, al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente: f-bis)* la concessione di contributi alle imprese per i costi sostenuti, anche in mancanza di danni, per l'ottenimento obbligatorio dell'agibilità sismica come previsto ai commi 7 e 8 del presente articolo. Tra questi sono compresi i costi per incarichi professionali, per interventi di messa in sicurezza, per danni conseguenti a fermo produttivo.

**3. 55.** Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

*Al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole:* possono essere concessi contributi, *aggiungere le seguenti:* , anche con le modalità del credito di imposta e di finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato.

**3. 32.** Lanzarin, Munerato, Dussin, Alessandri, Togni, Fava, Rainieri.

*Al comma 1, alinea, primo periodo, sopprimere le parole:* fatte salve le peculiarità regionali.

**3. 94.** Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole:* pubblici e privati *aggiungere le seguenti:* ivi compresi gli impianti di bonifica e di irrigazione.

**3. 43.** Il Relatore.

*Al comma 1, lettera a) dopo le parole:* pubblici e privati, *aggiungere le seguenti:* e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche,;

*Conseguentemente:*

a) *sostituire la lettera b) con la seguente:* « b) la concessione, previa presentazione di perizia giurata, di contributi a favore delle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, ivi comprese le attività relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico aventi sede o unità produttive nei comuni interessati dalla crisi sismica che abbiano subito gravi danni a beni mobili di loro proprietà »;

b) alla lettera c) dopo le parole: alle strutture adibite ad attività sociali, *inserire le seguenti*: socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie,;

c) dopo la lettera f), *aggiungere le seguenti*:

*f-bis*) concessione di contributi a soggetti pubblici per garantire lo svolgimento degli interventi sociali e socio-sanitari attivati, nella fase dell'emergenza, per le persone impossibilitate a ritornare al proprio domicilio, a seguito degli eventi sismici;

*f-ter*) concessione di contributi a soggetti pubblici, ivi comprese le aziende pubbliche di servizi alla persona, nonché a soggetti privati, senza fine di lucro, che abbiano dovuto interrompere le proprie attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative a seguito di danni alle strutture conseguenti agli eventi sismici.

**3. 81.** Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole*: nonché degli immobili rurali ad uso agricolo.

**3. 147.** Il Relatore.

*Al comma 1, lettera b), dopo la parola*: contributi *aggiungere le seguenti*: a fondo perduto.

*Conseguentemente, al comma 1, lettera f), dopo la parola*: contributi *aggiungere le seguenti*: a fondo perduto.

\* **3. 16.** Alessandri, Lanzarin, Dussin, Fava, Munerato, Rainieri, Togni.

*Al comma 1, lettera b) dopo la parola*: contributi *aggiungere le seguenti*: a fondo perduto.

*Conseguentemente, al comma 1, lettera f), dopo la parola*: contributi *aggiungere le seguenti*: a fondo perduto.

\* **3. 57.** Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

*Al comma 1, lettera b) dopo la parola*: contributi *aggiungere le seguenti*: a fondo perduto.

*Conseguentemente, al comma 1, lettera f), dopo la parola*: contributi *aggiungere le seguenti*: a fondo perduto.

\* **3. 98.** Bertolini, Tortoli, Stradella.

*Al comma 1, lettera b) dopo la parola*: contributi *aggiungere le seguenti*: a fondo perduto.

*Conseguentemente, al comma 1, lettera f), dopo la parola*: contributi *aggiungere le seguenti*: a fondo perduto.

\* **3. 137.** Di Biagio, Raisi.

*Al comma 1, lettera b) dopo la parola*: solidaristico *aggiungere le seguenti*: di servizio sindacale.

\*\* **3. 58.** Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

*Al comma 1, lettera b), dopo la parola*: solidaristico *aggiungere le seguenti*: e di servizio sindacale.

\*\* **3. 125.** Di Biagio, Raisi, Divella.

*Al comma 1, lettera b), dopo la parola*: solidaristico *aggiungere le seguenti*: e di servizio sindacale.

\*\***3. 150.** Margiotta.

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole:* beni mobili, con le seguenti: scorte e beni mobili strumentali all'attività.

**3. 104.** Piffari, Borghesi, Cimadoro, Donadi, Rota, Mura.

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole:* beni mobili, *aggiungere le seguenti:* o ai prodotti agricoli di cui all'Allegato I di cui all'articolo 38 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

\* **3. 56.** Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole:* beni mobili, *aggiungere le seguenti:* o ai prodotti agricoli di cui all'Allegato I di cui all'articolo 38 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

\* **3. 82.** Brandolini, Marco Carra, Oliverio, Zucchi, Agostini, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino, Franceschini, Lenzi, Benamati, La Forgia, Marchignoli, Vassallo, Zampa, Bratti, Ghizzoni, Miglioli, Santagata, Marchi, Castagnetti, Colaninno, Motta.

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole:* beni mobili *aggiungere le seguenti:* e beni immobili registrati.

**3. 146.** Il Relatore.

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*b-bis)* la concessione, previa presentazione di perizia giurata, di contributi per il risarcimento dei danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle

indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti, in strutture ubicate nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto. Alla concessione dei contributi di cui alla presente lettera è riservata una somma pari a 65 milioni di euro.

**3. 48.** Beccalossi, Marco Carra, Delfino, Di Giuseppe, Rainieri, Ruvolo, Paolo Russo, Agostini, Bellotti, Biava, Brandolini, Callegari, Catanoso, Cenni, Cuomo, Dal Moro, De Camillis, Di Caterina, Dima, Faenzi, Fiorio, Fogliato, Marrocu, Martinelli, Miserotti, Naro, Nastri, Negro, Nola, Oliverio, Mario Pepe (PD), Romele, Rosso, Rota, Sani, Servodio, Taddei, Trappolino, Zucchi.

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*b-bis)* la concessione, previa presentazione di perizia giurata, di contributi per il risarcimento dei danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del Regolamento (CE) N. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti, in strutture ubicate nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto.

**3. 83.** Marco Carra, Brandolini, Oliverio, Zucchi, Agostini, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino, Franceschini, Lenzi, Benamati, La Forgia, Marchignoli, Vassallo, Zampa, Bratti, Ghizzoni, Miglioli, Santagata, Marchi, Castagnetti, Colaninno, Motta.

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*b-bis)* la concessione di contributi a vantaggio delle imprese casearie danneg-

giate dagli eventi sismici, è riconosciuta dall'autorità competente entro il 31 maggio 2013; in ogni caso, i contributi di ristoro dei danni possono essere accertati nel primo bilancio da approvare.

**3. 84.** Marco Carra, Brandolini, Oliverio, Zucchi, Agostini, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino, Franceschini, Lenzi, Benamati, La Forgia, Marchignoli, Vassallo, Zampa, Bratti, Ghizzoni, Miglioli, Santagata, Marchi, Castagnetti, Colaninno, Motta.

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*b-bis)* la concessione di contributi a favore dei caseifici per il risarcimento dei danni arrecati alla produzione casearia DOP, in una misura pari a complessivi 65 milioni di euro.

**3. 85.** Marco Carra, Brandolini, Oliverio, Zucchi, Agostini, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino, Franceschini, Lenzi, Benamati, La Forgia, Marchignoli, Vassallo, Zampa, Bratti, Ghizzoni, Miglioli, Santagata, Marchi, Castagnetti, Colaninno, Motta.

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*b-bis)* la concessione dei contributi per la ricostruzione, riparazione e ripristino delle installazioni, anche se in corso di costruzione, per la produzione di energia rinnovabile danneggiati dagli eventi sismici.

**3. 105.** Piffari, Cimadoro, Borghesi, Donadi, Rota, Mura.

*Al comma 1, lettera d), dopo le parole: storico-artistico aggiungere le seguenti: sulla base di un programma concordato con la Direzione regionale del Ministero per i beni e le attività culturali.*

**3. 78.** Ghizzoni, Motta.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

*f-bis)* la concessione di contributi volti a fronteggiare i danni subiti da beni mobili e beni mobili registrati, secondo criteri e modalità stabiliti con provvedimenti dei relativi Commissari delegati.

**3. 33.** Lanzarin, Munerato, Dussin, Alessandri, Togni, Fava, Rainieri.

*Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:*

*f-bis)* concessione di contributi ai consorzi di bonifica e di irrigazione per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione di strutture e impianti.

\* **3. 37.** Fava, Lanzarin.

*Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:*

*f-bis)* concessione di contributi ai consorzi di bonifica e di irrigazione per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione di strutture e impianti.

\* **3. 54.** Beccalossi, De Corato, Frassinetti, Saglia, Scandroglio, Corsaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Le disposizioni di cui alla lettera a) del comma 1 si interpretano nel senso che i contributi a fondo perduto ivi previsti e destinati alla riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili, sono concessi ai privati o ai condomini costituiti da privati ai sensi degli articoli 1117 e seguenti del codice civile, a titolo di indennizzo per il ristoro, in tutto o in parte, dei danni causati ad edifici di proprietà privata dal sisma del 20 e 29 maggio 2012.

*Conseguentemente i contratti stipulati dai beneficiari per l'esecuzione di lavori e*

per l'acquisizione di beni e servizi connessi non si intendono ricompresi tra quelli previsti dall'articolo 32, comma 1, lettere d) ed e), del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

**3. 23.** Alessandri, Lanzarin, Dussin, Fava, Munerato, Rainieri, Togni.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. I contratti stipulati dai privati beneficiari di contributi per l'esecuzione di lavori e per l'acquisizione di beni e servizi connessi agli interventi di cui al comma 1, lettera a) non sono ricompresi tra quelli previsti dall'articolo 32, comma 1, lettere d) ed e), del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

**3. 86.** Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Ai soggetti che accedono alle sovvenzioni pubbliche, statali o locali erogate per le opere di ricostruzione nei territori di cui all'articolo 1 si applicano le linee guida del Comitato di alta sorveglianza sulle grandi opere (CASGO) e le relative disposizioni di cui agli articoli 3 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni, al fine di prevedere l'immediata tracciabilità dei pagamenti alle imprese private coinvolte nei lavori dei territori di cui al citato articolo 1 interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012.

**3. 79.** Garavini, Bratti, Lenzi, Mariani, Burtone, Genovese, Andrea Orlando, Veltroni, Bordo, Bossa, Piccolo, Marchi, Motta, Miglioli, Marchignoli.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. I contributi concessi con i provvedimenti adottati ai sensi del comma 1,

ancorché non erogati, possono essere utilizzati come crediti d'imposta ai fini della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

\* **3. 14.** Alessandri, Lanzarin, Dussin, Fava, Munerato, Rainieri, Togni.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. I contributi concessi con i provvedimenti adottati ai sensi del comma 1, ancorché non erogati, possono essere utilizzati come crediti d'imposta ai fini della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

\* **3. 59.** Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. I contributi concessi con i provvedimenti adottati ai sensi del comma 1, ancorché non erogati, possono essere utilizzati come crediti d'imposta ai fini della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

\* **3. 97.** Bertolini, Tortoli, Stradella.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. I contributi concessi con i provvedimenti adottati ai sensi del comma 1, ancorché non erogati, possono essere utilizzati come crediti d'imposta ai fini della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

\* **3. 138.** Di Biagio, Raisi.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. I contributi e gli indennizzi erogati a favore delle attività produttive ai sensi del presente articolo non concorrono alla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

\*\* **3. 15.** Alessandri, Lanzarin, Dussin, Fava, Munerato, Rainieri, Togni.



*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. I contributi e gli indennizzi erogati a favore delle attività produttive ai sensi del presente articolo non concorrono alla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

**\*\* 3. 60.** Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. I contributi e gli indennizzi erogati a favore delle attività produttive ai sensi del presente articolo non concorrono alla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

**\*\* 3. 117.** Bertolini, Tortoli, Stradella.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. I contributi e gli indennizzi erogati a favore delle attività produttive ai sensi del presente articolo non concorrono alla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

**\*\* 3. 161.** Di Biagio, Raisi.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Per soddisfare le esigenze delle popolazioni colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche che hanno interessato il territorio della provincia di Messina nei mesi di febbraio e marzo 2011 e il giorno 22 novembre 2011, è disposto uno stanziamento pari a 50 milioni di euro ai fini della concessione dei contributi di cui alle lettere a), b), c), d) ed f) del precedente comma, a valere sulle somme assegnate al programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile derivanti dalla riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti politici e

dei movimenti politici. Il Presidente della Regione, in qualità di commissario delegato di cui all'ordinanza del Capo dipartimento della Protezione civile n. 11 del 25 giugno 2012, stabilisce, con proprio provvedimento adottato in coerenza con i criteri generali idonei ad assicurare, ai fini di equità, la parità di trattamento dei soggetti danneggiati dal sisma, determinati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 2, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, priorità, modalità di erogazione, percentuali delle somme stanziare.

**3. 45.** Garofalo, Naro, Germanà.

**(Inammissibile)**

*Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: utilizzate con le seguenti: , esistenti o in corso di realizzazione.*

**\* 3. 7.** Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Fava, Munerato, Rainieri.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: utilizzate con le seguenti: , esistenti o in corso di realizzazione.*

**\* 3. 144.** Stradella.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 20 maggio, con le seguenti: 20 e 29 maggio.*

**3. 106.** Piffari, Cimadoro, Borghesi, Donadi, Rota, Mura.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: perizia giurata, con le seguenti: perizia asseverata.*

**3. 34.** Lanzarin, Munerato, Dussin, Alessandri, Togni, Fava, Rainieri.

*Al comma 2, aggiungere in fine, il seguente periodo: I soggetti interessati sono esentati dal pagamento degli oneri istruttori relativi al rilascio dei pareri e delle autorizzazioni, anche ambientali, necessari*



alla ricostruzione ed al ripristino dello stato dei luoghi e delle attività ovvero alla delocalizzazione degli impianti.

- \* **3. 11.** Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Munerato, Fava, Rainieri.

*Al comma 2, aggiungere in fine, il seguente periodo:* I soggetti interessati sono esentati dal pagamento degli oneri istruttori relativi al rilascio dei pareri e delle autorizzazioni, anche ambientali, necessari alla ricostruzione ed al ripristino dello stato dei luoghi e delle attività ovvero alla delocalizzazione degli impianti.

- \* **3. 49.** Beccalossi, Marco Carra, Delfino, Di Giuseppe, Rainieri, Ruvolo, Paolo Russo, Agostini, Bellotti, Biava, Brandolini, Callegari, Catanoso, Cenni, Cuomo, Dal Moro, De Camillis, Di Caterina, Dima, Faenzi, Fiorio, Fogliato, Marrocu, Martinelli, Miserotti, Naro, Nastri, Negro, Nola, Oliverio, Mario Pepe (PD), Romele, Rosso, Rota, Sani, Servodio, Taddei, Trappolino, Zucchi.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, seguente periodo:* I soggetti interessati sono esentati dal pagamento degli oneri istruttori relativi al rilascio dei pareri e delle autorizzazioni, anche ambientali, necessari alla ricostruzione ed al ripristino dello stato dei luoghi e delle attività ovvero alla delocalizzazione degli impianti.

- \* **3. 87.** Brandolini, Marco Carra, Oliverio, Zucchi, Agostini, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino, Franceschini, Lenzi, Benamati, La Forgia, Marchignoli, Vassallo, Zampa, Bratti, Ghizzoni, Miglioli, Santagata, Marchi, Castagnetti, Colaninno, Motta.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* I soggetti interessati sono esentati dal pagamento degli oneri istruttori relativi al rilascio dei pareri e delle

autorizzazioni, anche ambientali, necessari alla ricostruzione ed al ripristino dello stato dei luoghi e delle attività ovvero alla delocalizzazione degli impianti.

- \* **3. 107.** Di Giuseppe, Messina, Rota, Piffari, Mura, Cimadoro, Borghesi, Donadi.

*Al comma 3, sostituire le parole da: ai sensi dell'articolo 5 fino alla fine del comma, con le seguenti:* nel rispetto delle norme di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 gennaio 2008.

- 3. 108.** Piffari, Cimadoro, Borghesi, Donadi, Rota, Mura.

*Al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole:* e del relativo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 gennaio 2008 recante approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni.

- 3. 95.** Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

*Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole:* i dati delle schede, *con le seguenti:* le schede.

- 3. 109.** Piffari, Cimadoro, Borghesi, Mura, Donadi, Rota.

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

6. In deroga agli articoli 6, 10, 93 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, agli articoli 8 e 12 della legge della Regione Emilia-Romagna 25 novembre 2002, n. 31 e agli articoli 9, 10, 11, 12 e 13 della legge della Regione Emilia-Romagna 30 ottobre 2008, n. 19, e delle corrispondenti disposizioni della Regione Lombardia e della Regione Veneto, fino al

31 maggio 2013, i soggetti interessati comunicano al Comune l'avvio dei lavori edilizi di ricostruzione e ripristino degli edifici, con l'indicazione del progettista abilitato responsabile della progettazione e della direzione lavori e della impresa esecutrice, purché le costruzioni non siano state interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione. Alla comunicazione è allegato o autocertificato quanto necessario ad assicurare il rispetto della pianificazione territoriale e urbanistica, della disciplina di settore, ed in particolare della normativa antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitaria, nonché dei vincoli paesaggistici, ambientali e storico culturali. I soggetti interessati, entro il termine di sessanta giorni dall'inizio dei lavori, provvedono a richiedere il titolo abilitativo edilizio, il deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture, l'autorizzazione paesaggistica, ed ogni altra autorizzazione ed atto di assenso, comunque denominato, richiesti dalla normativa vigente, completando la documentazione allegata alla comunicazione di avvio dei lavori.

**3. 24.** Alessandri, Lanzarin, Dussin, Togni, Munerato, Fava, Rainieri.

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

6. In deroga agli articoli 6, 10, 93 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, all'articolo 146 del decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42, agli articoli 8 e 12 della legge della Regione Emilia-Romagna 25 novembre 2002, n. 31 e agli articoli 9, 10, 11, 12 e 13 della legge della Regione Emilia-Romagna 30 ottobre 2008, n. 19, fino al 31 maggio 2013, i soggetti interessati comunicano al Comune l'avvio dei lavori edilizi di ricostruzione e ripristino degli edifici, con l'indicazione del progettista abilitato responsabile della progettazione e della direzione lavori e della impresa esecutrice, purché le costruzioni non siano state interessate da interventi

edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione. Alla comunicazione è allegato o autocertificato quanto necessario ad assicurare il rispetto della pianificazione territoriale e urbanistica, della disciplina di settore, ed in particolare della normativa antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitaria, nonché dei vincoli paesaggistici, ambientali e storico culturali. I soggetti interessati, entro il termine di sessanta giorni dall'inizio dei lavori, provvedono a richiedere il titolo abilitativo edilizio, provvedono al deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture, a richiedere l'autorizzazione paesaggistica, ed ogni altra autorizzazione ed atto di assenso, comunque denominato, previsti dalla normativa vigente, completando la documentazione allegata alla comunicazione di avvio dei lavori.

**3. 88.** Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da:* In deroga *fino a:* n. 19 *con le seguenti:* In deroga a tutte le norme nazionali e regionali sulla disciplina dell'attività edilizia.

**3. 44.** Il Relatore.

*Al comma 6, primo periodo, dopo le parole:* della regione Emilia-Romagna 30 ottobre 2008, n. 19, *aggiungere le seguenti:* e delle corrispondenti disposizioni della regione Lombardia e della regione Veneto.

\* **3. 129.** Il Relatore.

*Al comma 6, primo periodo, dopo le parole:* della regione Emilia-Romagna 30 ottobre 2008, n. 19, *aggiungere le seguenti:* le delle corrispondenti disposizioni della regione Lombardia e della regione Veneto.

\* **3. 12.** Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Munerato, Rainieri.

*Al comma 6 dopo le parole:* della legge della regione Emilia-Romagna 30 ottobre 2008, n. 19, *aggiungere le seguenti:* e delle corrispondenti leggi della Regione Lombardia e della Regione Veneto.

\* **3. 31.** Fava.

*Al comma 6, primo periodo, dopo le parole:* della regione Emilia-Romagna 30 ottobre 2008, n. 19, *aggiungere le seguenti:* e delle corrispondenti disposizioni della regione Lombardia e della regione Veneto.

\* **3. 61.** Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

*Al comma 6, primo periodo dopo le parole:* della regione Emilia-Romagna 30 ottobre 2008, n. 19, *aggiungere le seguenti:* e delle corrispondenti disposizioni della regione Lombardia e della regione Veneto.

\* **3. 128.** Santori.

*Al comma 6, primo periodo, dopo le parole:* 30 ottobre 2008, n. 19, *aggiungere le seguenti:* nonché alle leggi delle Regioni Lombardia e Veneto in materia di attività edilizia.

**3. 77.** Marco Carra, Colaninno, Pizzetti, Zucchi, Braga, Codurelli, Colombo, Corsini, De Biasi, Duilio, Farinone, Ferrari, Fiano, Letta, Levi, Marantelli, Misiani, Mosca, Peluffo, Pollastrini, Quartiani, Sanga, Zaccaria.

*Al comma 6, primo periodo, dopo le parole:* 30 ottobre 2008, n. 19, *aggiungere le seguenti:* e delle corrispondenti disposizioni della Regione Lombardia e della Regione Veneto in materia di attività edilizia.

**3. 112.** Di Giuseppe, Messina, Rota, Piffari, Mura, Cimadoro, Borghesi, Donadi.

*Al comma 6, primo periodo, dopo le parole:* della legge della Regione Emilia-Romagna 30 ottobre 2008, n. 19, *aggiungere le seguenti:* nonché agli articoli 33 e 41 della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12.

\* **3. 38.** Fava, Lanzarin.

*Al comma 6, primo periodo, dopo le parole:* della legge della Regione Emilia-Romagna 30 ottobre 2008, n. 19, *aggiungere le seguenti:* nonché agli articoli 33 e 41 della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12.

\* **3. 46.** Beccalossi.

*Al comma 6, primo periodo, dopo le parole:* 30 ottobre 2008, n. 19 *aggiungere le seguenti:* nonché alle leggi della Regione Veneto in materia di attività edilizia.

**3. 36.** Negro, Lanzarin.

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole:* della predetta regione, *con le parole:* della propria regione.

**3. 111.** Piffari, Cimadoro, Borghesi, Donadi, Rota, Mura.

*Al comma 6, primo periodo, sopprimere la parola:* totalmente.

**3. 80.** Realacci.

*Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole:* per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione.

**3. 96.** Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

*Al comma 6 primo periodo, sostituire le parole:* per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione *con le seguenti:* anche nel caso in cui non sono stati

ancora emessi i relativi ordini di demolizione.

- 3. 96.** Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: allegando o autocertificando, con le seguenti: allegando la perizia asseverata di cui al comma 5, nonché allegando o autocertificando.*

- 3. 110.** Piffari, Cimadoro, Borghesi, Mura, Donadi, Rota.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

*6-bis.* I comuni colpiti dal sisma hanno la facoltà di predisporre deroghe al Piano regolatore generale e alla normativa vigente al fine di agevolare l'operazione di ricostruzione.

- 3. 157.** Il Relatore.

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

*6-bis.* Il comma 6, si applica anche nelle Regioni della Lombardia e del Veneto.

- \* 3. 8.** Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Fava, Munerato, Rainieri.

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

*6-bis.* Il comma 6 si applica anche nelle Regioni della Lombardia e del Veneto.

- \* 3. 142.** Stradella.

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

*6-bis.* La deroga di cui al comma 6 si applica altresì per le regioni Lombardia e Veneto laddove sussistono le medesime fattispecie e con riferimento alle rispettive analoghe normative regionali vigenti.

- \*\* 3. 50.** Beccalossi, Marco Carra, Delfino, Di Giuseppe, Rainieri, Ruvolo,

Paolo Russo, Agostini, Bellotti, Biava, Brandolini, Callegari, Catanoso, Cenni, Cuomo, Dal Moro, De Camillis, Di Caterina, Dima, Faenzi, Fiorio, Fogliato, Marrocu, Martinelli, Miserotti, Naro, Nastri, Negro, Nola, Oliverio, Mario Pepe (PD), Romele, Rosso, Rota, Sani, Servodio, Taddei, Trappolino, Zucchi.

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

*6-bis.* La deroga di cui al comma 6 si applica altresì per le regioni Lombardia e Veneto laddove sussistono le medesime fattispecie e con riferimento alle rispettive analoghe normative regionali vigenti.

- \*\* 3. 126.** Di Biagio, Raisi, Divella.

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

*6-bis.* La deroga di cui al comma 6 si applica altresì per le regioni Lombardia e Veneto laddove sussistono le medesime fattispecie e con riferimento alle rispettive analoghe normative regionali vigenti.

- \*\* 3. 149.** Margiotta.

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

*6-bis.* Per favorire il celere svolgimento del procedimento di approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici vigenti, necessarie per la ricostruzione o la delocalizzazione degli edifici distrutti o danneggiati od il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro nei comuni interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, trovano applicazione le seguenti disposizioni:

*a)* i Comuni e le Unioni di comuni dotati di strumenti di pianificazione approvati ai sensi della legge della Regione Emilia-Romagna 7 dicembre 1978, n. 47 possono predisporre ed approvare varianti ai medesimi piani, anche intercomunali, in

deroga ai limiti definiti dall'articolo 41 della legge della Regione Emilia-Romagna 24 marzo 2000, n. 20;

*b)* i comuni e le Unioni di comuni dotati di piano strutturale comunale (PSC) anche solo adottato, nelle more della approvazione del medesimo strumento e del Piano Operativo Comunale (POC), possono predisporre e approvare Piani Urbanistici Attuativi (PUA), di iniziativa pubblica e privata, anche intercomunali, che individuano e disciplinano gli interventi di organizzazione e trasformazione del territorio da realizzare in attuazione della presente legge, anche apportando rettifiche non sostanziali ai perimetri degli ambiti individuati dal PSC. Con riguardo ai medesimi PUA trova applicazione quanto disposto dall'articolo 28, comma 3, della legge della Regione Emilia-Romagna n. 20 del 2000;

*c)* i termini di deposito e pubblicazione dei piani di cui alle lettere *a)* e *b)* sono ridotti della metà;

*d)* la Regione Emilia-Romagna istituisce, con ordinanza del Commissario Delegato, una Commissione Unica Temporanea che provvede, entro il termine di trenta giorni, a rilasciare all'amministrazione comunale l'intesa unica, sostitutiva di riserve, osservazioni, intese, pareri e di ogni altro atto di assenso, comunque denominato, previsto dalla legislazione regionale per l'approvazione del piano. La Commissione costituisce un organo collegiale ed è composta dai rappresentanti della Regione, della Provincia, del Comune, e degli enti e organismi competenti al rilascio degli atti di assenso necessari. Essa opera su istanza dell'Amministrazione comunale, secondo modalità che saranno individuate al momento dell'istituzione e con la finalità di accelerare la tempistica e conseguire la semplificazione dei procedimenti.

\* **3. 25.** Alessandri, Lanzarin, Dussin, Togni, Munerato, Fava, Rainieri.

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

*6-bis.* Per favorire il celere svolgimento del procedimento di approvazione delle

varianti agli strumenti urbanistici vigenti, necessarie per la ricostruzione o la delocalizzazione degli edifici distrutti o danneggiati od il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro nei comuni interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, trovano applicazione le seguenti disposizioni:

*a)* i Comuni e le Unioni di comuni dotati di strumenti di pianificazione approvati ai sensi della legge della Regione Emilia-Romagna 7 dicembre 1978, n. 47 possono predisporre ed approvare varianti ai medesimi piani, anche intercomunali, in deroga ai limiti definiti dall'articolo 41 della legge della Regione Emilia-Romagna 24 marzo 2000, n. 20;

*b)* i comuni e le Unioni di comuni dotati di piano strutturale comunale (PSC) anche solo adottato, nelle more della approvazione del medesimo strumento e del Piano Operativo Comunale (POC), possono predisporre e approvare Piani Urbanistici Attuativi (PUA), di iniziativa pubblica e privata, anche intercomunali, che individuano e disciplinano gli interventi di organizzazione e trasformazione del territorio da realizzare in attuazione della presente legge, anche apportando rettifiche non sostanziali ai perimetri degli ambiti individuati dal PSC. Con riguardo ai medesimi PUA trova applicazione quanto disposto dall'articolo 28, comma 3, della legge della Regione Emilia-Romagna n. 20 del 2000;

*c)* i termini di deposito e pubblicazione dei piani di cui alle lettere *a)* e *b)* sono ridotti della metà;

*d)* la Regione Emilia-Romagna istituisce, con ordinanza del Commissario Delegato, una Commissione Unica Temporanea che provvede, entro il termine di trenta giorni, a rilasciare all'amministrazione comunale l'intesa unica, sostitutiva di riserve, osservazioni, intese, pareri e di ogni altro atto di assenso, comunque denominato, previsto dalla legislazione regionale per l'approvazione del piano. La



Commissione costituisce un organo collegiale ed è composta dai rappresentanti della Regione, della Provincia, del Comune, e degli enti e organismi competenti al rilascio degli atti di assenso necessari. Essa opera su istanza dell'Amministrazione comunale, secondo modalità che saranno individuate al momento dell'istituzione e con la finalità di accelerare la tempistica e conseguire la semplificazione dei procedimenti.

\* **3. 89.** Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

*Al comma 7, primo periodo, dopo le parole:* allegato 1 al presente decreto, *aggiungere le seguenti:* nonché negli altri comuni interessati dai fenomeni sismici iniziati il 20 maggio 2012.

**3. 51.** Beccalossi, Marco Carra, Delfino, Di Giuseppe, Rainieri, Ruvolo, Paolo Russo, Agostini, Bellotti, Biava, Brandolini, Callegari, Catanoso, Cenni, Cuomo, Dal Moro, De Camillis, Di Caterina, Dima, Faenzi, Fiorio, Fogliato, Marrocu, Martinelli, Miserotti, Naro, Natri, Negro, Nola, Oliverio, Mario Pepe (PD), Romele, Rosso, Rota, Sani, Servodio, Taddei, Trappolino, Zucchi.

*Al comma 7, primo periodo, dopo le parole:* di cui all'allegato 1 al presente decreto *aggiungere le seguenti:* nonché in relazione ad imprese con sede o unità locali al di fuori delle aree individuate dal presente decreto che abbiano subito danni a seguito degli eventi sismici, accertati sulla base delle verifiche effettuate dalla Protezione civile o dai Vigili del fuoco o di altra autorità o organismo tecnico preposta alle verifiche.

\* **3. 1.** Fava.

*Al comma 7, primo periodo, dopo le parole:* di cui all'allegato 1 al presente

decreto, *sono aggiunte le seguenti:* nonché in relazione ad imprese con sede o unità locali al di fuori delle aree individuate dal presente decreto che abbiano subito danni a seguito degli eventi sismici, accertati sulla base delle verifiche effettuate dalla Protezione civile o dai Vigili del fuoco o di altra autorità o organismo tecnico preposta alle verifiche.

\* **3. 17.** Alessandri, Lanzarin, Dussin, Munerato, Rainieri, Togni.

*Al comma 7, primo periodo, dopo le parole:* di cui all'allegato 1 al presente decreto, *aggiungere le seguenti:* nonché in relazione ad imprese con sede o unità locali al di fuori delle aree individuate dal presente decreto che abbiano subito danni a seguito degli eventi sismici, accertati sulla base delle verifiche effettuate dalla Protezione civile o dai Vigili del fuoco o di altra autorità o organismo tecnico preposta alle verifiche.

\* **3. 63.** Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

*Al comma 7, primo periodo, dopo le parole:* di cui all'allegato 1 al presente decreto, *aggiungere le seguenti:* nonché in relazione ad imprese con sede o unità locali al di fuori delle aree individuate dal presente decreto che abbiano subito danni a seguito degli eventi sismici, accertati sulla base delle verifiche effettuate dalla protezione civile o dai Vigili del fuoco o di altra autorità o organismo tecnico preposta alle verifiche.

\* **3. 99.** Bertolini, Tortoli, Stradella.

*Al comma 7, primo periodo, dopo le parole:* di cui all'allegato 1 al presente decreto, *aggiungere le seguenti:* nonché in relazione ad imprese con sede o unità locali al di fuori delle aree individuate dal presente decreto che abbiano subito danni a seguito degli eventi sismici, accertati sulla base delle verifiche effettuate dalla



Protezione civile o dai Vigili del fuoco o di altra autorità o organismo tecnico preposta alle verifiche.

\* **3. 136.** Di Biagio, Raisi.

*Al comma 7 sostituire le parole da:* deve acquisire *fino a:* certificazioni depositate, *con le seguenti:* deve procedere alla verifica di sicurezza e di vulnerabilità sismica effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti (cap. 8 – costruzioni esistenti, del decreto ministeriale 14 gennaio 2008), da un professionista abilitato, e depositare la predetta analisi al Comune territorialmente competente. I Comuni trasmettono periodicamente alle strutture di coordinamento istituite a livello territoriale gli elenchi delle verifiche depositate.

**3. 139.** Ghiglia.

*Al comma 7, primo periodo, dopo le parole:* deve acquisire *aggiungere le seguenti:* nei casi di cui al comma 8;

*Conseguentemente, sostituire il comma 8 con i seguenti:*

8. La certificazione di agibilità sismica di cui al comma 7 è acquisita per le attività produttive svolte in edifici che presentano una delle carenze strutturali di seguito precisate o eventuali altre carenze prodotte dai danneggiamenti e individuate dal tecnico incaricato:

a) mancanza di collegamenti tra elementi strutturali verticali e elementi strutturali orizzontali e tra questi ultimi;

b) presenza di elementi di tamponatura prefabbricati non adeguatamente ancorati alle strutture principali;

c) presenza di scaffalature non controventate portanti materiali pesanti che possano, nel loro collasso, coinvolgere la struttura principale causandone il danneggiamento e il collasso.

8-bis. Ai fini della prosecuzione dell'attività produttiva o per la sua ripresa, nelle more dell'esecuzione della verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti, in via provvisoria, il certificato di agibilità sismica può essere rilasciato dal tecnico incaricato, in assenza delle carenze di cui al comma 8 o dopo che le medesime carenze siano state adeguatamente risolte, attraverso appositi interventi, anche provvisori.

**3. 90.** Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

*Al comma 7, primo periodo, dopo le parole:* deve acquisire *aggiungere le seguenti:* nei casi di cui al comma 8.

**3. 26.** Alessandri, Lanzarin, Dussin, Togni, Munerato, Fava, Rainieri.

*Al comma 7, primo periodo, sostituire la parola:* verifica *con le seguenti:* valutazione.

\* **3. 62.** Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

*Al comma 7, primo periodo:* verifica *con le seguenti:* valutazione.

\* **3. 119.** Bertolini, Tortoli, Stradella.

*Al comma 7, primo periodo, sostituire la parola:* verifica *con la seguente:* valutazione.

\* **3. 156.** Raisi, Di Biagio.

*Al comma 7, primo periodo, dopo le parole:* da un professionista abilitato e competente *aggiungere le seguenti:* nonché una certificazione rilasciata da un professionista abilitato che certifichi ed eventualmente integri con ulteriori verifiche

puntuali le condizioni geo-sismiche del terreno di fondazione.

**3. 64.** Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

*7-bis.* La certificazione di agibilità sismica di cui al comma 7 deve comprendere il certificato di idoneità geosismica locale, rilasciato da un geologo abilitato che dovrà obbligatoriamente verificare almeno i seguenti punti:

a) analisi della risposta sismica di sito specifica;

b) analisi e verifica dei rischi indotti da fenomeni cosismici (tra i quali liquefazione, cedimenti eccessivi in campo dinamico, instabilità di versanti prossimi);

c) compatibilità del sistema fondale con il modello geologico, geotecnico e sismico.

**3. 113.** Piffari, Cimadoro, Borghesi, Mura, Donadi, Rota.

*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

*7-bis.* In relazione a magazzini, capannoni stalle ed altre strutture inerenti le attività produttive agroalimentari, adibite alla lavorazione e conservazione di prodotti deperibili oppure alla cura degli animali allevati, è necessaria e sufficiente, ai fini dell'immediata ripresa dell'attività, l'acquisizione della certificazione dell'agibilità ordinaria.

\* **3. 52.** Beccalossi, Marco Carra, Delfino, Di Giuseppe, Rainieri, Ruvolo, Paolo Russo, Agostini, Bellotti, Biava, Brandolini, Callegari, Catanoso, Cenni, Cuomo, Dal Moro, De Camillis, Di Caterina, Dima, Faenzi, Fiorio, Fogliato, Marrocu, Martinelli, Miserotti, Naro, Nastri, Negro, Nola, Oliverio, Mario Pepe (PD), Romele, Rosso, Rota, Sani, Servodio, Taddei, Trappolino, Zucchi.

*Dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:*

*7-bis.* In relazione a magazzini, capannoni, stalle ed altre strutture inerenti le attività produttive agroalimentari, adibite alla lavorazione e conservazione di prodotti deperibili oppure alla cura degli animali allevati, è necessaria e sufficiente, ai fini dell'immediata ripresa dell'attività, l'acquisizione della certificazione dell'agibilità ordinaria.

\* **3. 65.** Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

*7-bis.* In relazione a magazzini, capannoni, stalle ed altre strutture inerenti le attività produttive agroalimentari, adibite alla lavorazione e conservazione di prodotti deperibili oppure alla cura degli animali allevati, è necessaria e sufficiente, ai fini dell'immediata ripresa dell'attività, l'acquisizione della certificazione dell'agibilità ordinaria.

\* **3. 124.** Di Biagio, Raisi, Divella.

*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

*7-bis.* In relazione a magazzini, capannoni, stalle ed altre strutture inerenti le attività produttive agroalimentari, adibite alla lavorazione e conservazione di prodotti deperibili oppure alla cura degli animali allevati, è necessaria e sufficiente, ai fini dell'immediata ripresa dell'attività, l'acquisizione della certificazione dell'agibilità ordinaria.

\* **3. 148.** Margiotta.

*Sostituire il comma 8 con i seguenti:*

8. La certificazione di agibilità sismica di cui al comma 7 è acquisita per le

attività produttive svolte in edifici che presentano una delle carenze strutturali di seguito precisate o eventuali altre carenze prodotte dai danneggiamenti e individuate dal tecnico incaricato:

*a)* mancanza di collegamenti tra elementi strutturali verticali ed elementi strutturali orizzontali e tra questi ultimi;

*b)* presenza di elementi di tamponatura prefabbricati non adeguatamente ancorati alle strutture principali;

*c)* presenza di scaffalature non controventate portanti materiali pesanti che possano, nel loro collasso, coinvolgere la struttura principale causandone il danneggiamento e il collasso.

*8-bis.* Ai fini della prosecuzione dell'attività produttiva o per la sua ripresa, nelle more dell'esecuzione della verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti, in via provvisoria, il certificato di agibilità sismica può essere rilasciato dal tecnico incaricato, in assenza o dopo che le carenze di cui al comma 8 sono state adeguatamente risolte, attraverso appositi interventi, anche provvisori.

\* **3. 2.** Fava.

*Sostituire il comma 8 con i seguenti:*

8. La certificazione di agibilità sismica di cui al comma articolo 7 è acquisita per le attività produttive svolte in edifici che presentano una delle carenze strutturali di seguito precisate o eventuali altre carenze prodotte dai danneggiamenti e individuate dal tecnico incaricato:

*a)* mancanza di collegamenti tra elementi strutturali verticali e elementi strutturali orizzontali e tra questi ultimi;

*b)* presenza di elementi di tamponatura prefabbricati non adeguatamente ancorati alle strutture principali;

*c)* presenza di scaffalature non controventate portanti materiali pesanti che possano, nel loro collasso, coinvolgere la struttura principale causandone il danneggiamento e il collasso.

*8-bis.* Ai fini della prosecuzione dell'attività produttiva o per la sua ripresa, nelle more dell'esecuzione della verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti, in via provvisoria, il certificato di agibilità sismica può essere rilasciato dal tecnico incaricato, in assenza o dopo che le carenze di cui al comma 8 sono state adeguatamente risolte, attraverso appositi interventi, anche provvisori.

\* **3. 27.** Alessandri, Lanzarin, Dussin, Togni, Munerato, Fava, Rainieri.

*Sostituire il comma 8 con i seguenti:*

8. La certificazione di agibilità sismica di cui al comma 7 è acquisita per le attività produttive svolte in edifici che presentano una delle carenze strutturali di seguito precisate o eventuali altre carenze prodotte dai danneggiamenti e individuate dal tecnico incaricato:

*a)* mancanza di collegamenti tra elementi strutturali verticali ed elementi strutturali orizzontali e tra questi ultimi;

*b)* presenza di elementi di tamponatura prefabbricati non adeguatamente ancorati alle strutture principali;

*c)* presenza di scaffalature non controventate portanti materiali pesanti che possano, nel loro collasso, coinvolgere la struttura principale causandone il danneggiamento e il collasso.

*8-bis.* Ai fini della prosecuzione dell'attività produttiva o per la sua ripresa, nelle more dell'esecuzione della verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme

tecniche vigenti, in via provvisoria, il certificato di agibilità sismica può essere rilasciato dal tecnico incaricato, in assenza o dopo che le carenze di cui al comma 8 sono state adeguatamente risolte, attraverso appositi interventi, anche provvisori.

**\* 3. 100.** Bertolini, Tortoli, Stradella.

*Sostituire il comma 8 con i seguenti:*

8. La certificazione di agibilità sismica di cui al comma 7 è acquisita per le attività produttive svolte in edifici che presentano una delle carenze strutturali di seguito precisate o eventuali altre carenze prodotte dai danneggiamenti e individuate dal tecnico incaricato:

a) mancanza di collegamenti tra elementi strutturali verticali ed elementi strutturali orizzontali e tra questi ultimi;

b) presenza di elementi di tamponatura prefabbricati non adeguatamente ancorati alle strutture principali;

c) presenza di scaffalature non controventate portanti materiali pesanti che possano, nel loro collasso, coinvolgere la struttura principale causandone il danneggiamento e il collasso.

8-bis. Ai fini della prosecuzione dell'attività produttiva o per la sua ripresa, nelle more dell'esecuzione della verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti, in via provvisoria, il certificato di agibilità sismica può essere rilasciato dal tecnico incaricato, in assenza o dopo che le carenze di cui al comma 8 sono state adeguatamente risolte, attraverso appositi interventi, anche provvisori.

**\* 3. 135.** Di Biagio, Raisi.

*Al comma 8, alinea, sostituire la parola: verifica con la seguente: valutazione.*

**\*\* 3. 66.** Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marazzan.

*Al comma 8, alinea, sostituire la parola: verifica con la seguente: valutazione.*

**\*\* 3. 120.** Bertolini, Tortoli, Stradella.

*Al comma 8, alinea, sostituire la parola: verifica con la seguente: valutazione.*

**\*\* 3. 155.** Raisi, Di Biagio.

*Al comma 8, alinea, sostituire le parole da: il certificato di agibilità a) in assenza con le seguenti: dovrà essere garantita, entro sei mesi dalla data di conversione in legge del presente decreto, l'assenza.*

**3. 145.** Il Relatore.

*Al comma 8, alinea, dopo le parole: tecnico incaricato aggiungere le seguenti: e dal geologo abilitato per quanto concerne il punto 3-bis), del presente comma.*

*Conseguentemente, dopo il numero 3), aggiungere il seguente:*

3-bis) possibilità o presenza di dissesti intervenuti nel terreno di fondazione generati dal sisma, quali ad esempio cedimenti differenziali, e collassi del sistema fondale o di parte di esso a seguito di fenomeni cosismici tipo la liquidazione dei terreni granulari fini saturi.

**3. 114.** Piffari, Cimadoro, Borghesi, Mura, Donadi, Rota.

*Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:*

8-bis. Resta fermo, nella fase di realizzazione degli interventi di cui al comma precedente, l'obbligo del titolare dell'attività produttiva di acquisire, ad opera di un professionista abilitato, la valutazione della sicurezza delle costruzioni di cui al capitolo 8.3 del decreto ministeriale 14

gennaio 2008, sulla base di un confronto tra la valutazione delle condizioni di sicurezza pre sisma e post sisma.

*Conseguentemente sostituire il comma 10 con il seguente:*

10. In analogia a quanto disposto da precedenti eventi sismici che hanno interessato vaste porzioni del territorio nazionale, per quelle costruzioni che, ai sensi della valutazione di sicurezza di cui al comma 8-bis, denunciano un decadimento della sicurezza superiore al 30 per cento rispetto alla situazione pre-sisma, il livello della stessa dovrà essere definito in misura almeno pari al 60 per cento della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo, attraverso adeguati interventi di miglioramento. Tali interventi richiesti per il conseguimento del miglioramento sismico dovranno essere eseguiti entro ulteriori 24 mesi. Viceversa, le costruzioni che, ai sensi del comma 8-bis, abbiano denunciato un livello di decadimento della sicurezza inferiore al 30 per cento rispetto alla situazione pre-sisma, il livello di sicurezza delle stesse, comunque da ripristinare, potrà essere oggetto di interventi ulteriori rispetto a quelli di cui al comma 8, numeri 1, 2, 3, da eseguirsi sempre entro 24 mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 9.

A tal fine, il professionista abilitato, sulla base della valutazione di sicurezza di cui al comma 9, individua gli eventuali, ulteriori, specifici e puntuali interventi di miglioramento sismico di cui al capitolo 8.4.2 del decreto ministeriale 14 gennaio 2008, in grado di integrare e/o implementare la capacità di resistenza delle strutture esistenti.

Con atto dei Commissari delegati, di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto, da emanarsi entro 60 giorni dalla conversione in legge del presente decreto, è individuato l'elenco degli interventi di cui sopra, nell'ambito dei quali il professionista abilitato potrà individuare quelli più adeguati.

**3. 69.** Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

8-bis. Resta fermo, nella fase di realizzazione degli interventi di cui al comma 8, inclusi quelli realizzati in via provvisoria, l'obbligo del titolare dell'attività produttiva di acquisire, ad opera di un professionista abilitato, la valutazione della sicurezza delle costruzioni di cui al capitolo 8.3 del decreto ministeriale 14 gennaio 2008, in forza della quale è consentita la prosecuzione dell'attività d'impresa.

**\*3. 158.** Il Relatore.

*Dopo il comma 8 è inserito il seguente nuovo comma:*

8-bis. Resta fermo, nella fase di realizzazione degli interventi di cui al comma precedente, inclusi quelli realizzati in via provvisoria, l'obbligo del titolare dell'attività produttiva di acquisire, ad opera di un professionista abilitato, la valutazione della sicurezza delle costruzioni di cui al capitolo 8.3 del decreto ministeriale 14 gennaio 2008, in forza della quale è consentita la prosecuzione dell'attività d'impresa.

**\* 3. 68.** Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

8-bis. Resta fermo, nella fase di realizzazione degli interventi di cui al comma 8, inclusi quelli realizzati in via provvisoria, l'obbligo del titolare dell'attività produttiva di acquisire, ad opera di un professionista abilitato, la perizia asseverata relativamente alla valutazione della sicurezza delle costruzioni di cui al capitolo 8.3 del decreto ministeriale 14 gennaio 2008, in forza della quale è consentita la prosecuzione dell'attività d'impresa.

**3. 116.** Piffari, Cimadoro, Borghesi, Mura, Donadi, Rota.



*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

8-bis. Resta fermo, nella fase di realizzazione degli interventi di cui al comma 8, l'obbligo del titolare dell'attività produttiva di acquisire, ad opera di un professionista abilitato, la valutazione della sicurezza delle costruzioni di cui al capitolo 8.3 del decreto ministeriale 14 gennaio 2008, sulla base di un confronto tra la valutazione delle condizioni di sicurezza pre sisma e post sisma.

\* **3. 121.** Bertolini, Tortoli, Stradella.

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

8-bis. Resta fermo, nella fase di realizzazione degli interventi di cui al comma 8, l'obbligo del titolare dell'attività produttiva di acquisire, ad opera di un professionista abilitato, la valutazione della sicurezza delle costruzioni di cui al capitolo 8.3 del decreto ministeriale 14 gennaio 2008, sulla base di un confronto tra la valutazione delle condizioni di sicurezza pre sisma e post sisma.

\* **3. 154.** Raisi, Di Biagio.

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

8-bis. Sono esclusi dalle disposizioni di cui al precedente comma 8, gli immobili finalizzati ad attività produttive che non hanno subito danni sostanziali a seguito degli eventi sismici di cui alla presente legge. L'assenza di danni sostanziali deve essere certificata, nel rispetto di cui al capitolo 8.3 del decreto ministeriale 14 gennaio 2008, da perizia asseverata rilasciata da un professionista abilitato, e depositata al Comune territorialmente competente.

**3. 115.** Piffari, Cimadoro, Borghesi, Mura, Donadi, Rota.

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

8-bis. Per le attività produttive di cui ai precedenti commi 7 e 8 si intendono

quelle svolte all'interno di strutture caratterizzate dalla mancanza di continuità strutturale e da grandi luci, tipicamente monopiano, quali i capannoni industriali in elementi prefabbricati in c.a. e in c.a.p. ovvero con coperture in materiali diversi da quelli delle strutture verticali.

**3. 67.** Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

*Sostituire i commi 9 e 10 con il seguente:*

I commi 7 e 8 si applicano agli edifici ricadenti nell'applicazione del comma 7.2.1 del decreto ministeriale 14 gennaio 2008 Norme tecniche per le costruzioni, e che presentino le carenze di cui ai numeri 1), 2) e 3) del comma 8, ovvero altre carenze prodotte dai danneggiamenti conseguenti agli eventi sismici, accertate da tecnico abilitato. In tal caso:

a) per la prosecuzione dell'attività svolta nei suddetti edifici o per la sua ripresa, occorre il rilascio di un certificato di agibilità provvisorio, basato sull'accertamento, da parte di tecnico abilitato che svolga la verifica, asseverando che non sono presenti le tre tipologie di carenze descritte dal comma 8 o altre derivanti dai danni prodotti dal sisma, ovvero che tali carenze sono state adeguatamente risolte attraverso appositi interventi;

b) la certificazione prevista al comma 7 del presente articolo, sempre per le tipologie di edifici di cui sopra deve avvenire a seguito di verifica della sicurezza, conformemente a quanto disposto dal cap. 8 del decreto ministeriale 14 gennaio 2008, da effettuarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74. Qualora gli esiti della verifica di sicurezza accertino che la struttura non presenta un livello di sicurezza almeno pari al 60 per cento di quello richiesto ad un edificio nuovo, nei successivi ventiquattro mesi occorre attuare gli interventi necessari per raggiungere tale livello di sicurezza per il rilascio del certificato di agibilità sismica.



Gli interventi di cui alle lettere *a)* e *b)* si realizzano con le modalità di cui al comma 6 del presente articolo.

Per gli edifici che non ricadono nell'applicazione del comma 7.2.1 del decreto ministeriale 14 gennaio 2008 Norme tecniche per le costruzioni e che presentino le carenze di cui ai numeri 1), 2) e 3) del comma 8, ovvero altre carenze prodotte dai danneggiamenti conseguenti agli eventi sismici, accertate da tecnico abilitato, sono richiesti gli interventi di miglioramento sismico e/o di riparazione o intervento locale così come definiti al cap. 8 del decreto ministeriale 14 gennaio 2008 Norme tecniche per le costruzioni da effettuarsi entro ventiquattro mesi dalla verifica di sicurezza che dovrà effettuata entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74. Anche tali interventi si realizzano con le modalità di cui al comma 6 del presente articolo.

Per gli immobili che non abbiano subito danni dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, la agibilità provvisoria di cui al comma 8 è sostituita da apposita dichiarazione asseverata da parte di tecnico abilitato da rilasciarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74.

\* **3. 6.** Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Fava, Munerato, Rainieri.

*Sostituire i commi 9 e 10 con il seguente:*

I commi 7 e 8 si applicano agli edifici ricadenti nell'applicazione del comma 7.2.1 del decreto ministeriale 14 gennaio 2008 Norme tecniche per le costruzioni, e che presentino le carenze di cui ai numeri 1), 2) e 3) del comma 8, ovvero altre carenze prodotte dai danneggiamenti conseguenti agli eventi sismici, accertate da tecnico abilitato. In tal caso:

*a)* per la prosecuzione dell'attività svolta nei suddetti edifici o per la sua ripresa, occorre il rilascio di un certificato

di agibilità provvisorio, basato sull'accertamento, da parte di tecnico abilitato che svolga la verifica, asseverando che non sono presenti le tre tipologie di carenze descritte dal comma 8 o altre derivanti dai danni prodotti dal sisma, ovvero che tali carenze sono state adeguatamente risolte attraverso appositi interventi;

*b)* la certificazione prevista al comma 7 del presente articolo, sempre per le tipologie di edifici di cui sopra deve avvenire a seguito di verifica della sicurezza, conformemente a quanto disposto dal cap. 8 del Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008, da effettuarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 6 giugno 2012 n. 74. Qualora gli esiti della verifica di sicurezza accertino che la struttura non presenta un livello di sicurezza almeno pari al 60 per cento di quello richiesto ad un edificio nuovo, nei successivi ventiquattro mesi occorre attuare gli interventi necessari per raggiungere tale livello di sicurezza per il rilascio del certificato di agibilità sismica.

Gli interventi di cui alle lettere *a)* e *b)* si realizzano con le modalità di cui al comma 6 del presente articolo.

Per gli edifici che non ricadono nell'applicazione del comma 7.2.1 del decreto ministeriale 14 gennaio 2008 Norme tecniche per le costruzioni e che presentino le carenze di cui ai numeri 1), 2) e 3) del comma 8, ovvero altre carenze prodotte dai danneggiamenti conseguenti agli eventi sismici, accertate da tecnico abilitato, sono richiesti gli interventi di miglioramento sismico e/o di riparazione o intervento locale così come definiti al cap. 8 del decreto ministeriale 14 gennaio 2008 Norme tecniche per le costruzioni da effettuarsi entro ventiquattro mesi dalla verifica di sicurezza che dovrà effettuata entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 6 giugno 2012 n. 74. Anche tali interventi si realizzano con le modalità di cui al comma 6 del presente articolo.

Per gli immobili che non abbiano subito danni dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, la agibilità provvisoria di cui

al comma 8 è sostituita da apposita dichiarazione asseverata da parte di tecnico abilitato da rilasciarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74.

**\* 3. 300.** Ghiglia.

*Sostituire i commi 9 e 10 con il seguente:*

I commi 7 e 8 si applicano agli edifici ricadenti nell'applicazione del comma 7.2.1 del decreto ministeriale 14 gennaio 2008 Norme tecniche per le costruzioni, e che presentino le carenze di cui ai numeri 1), 2) e 3) del comma 8, ovvero altre carenze prodotte dai danneggiamenti conseguenti agli eventi sismici, accertate da tecnico abilitato. In tal caso:

a) per la prosecuzione dell'attività svolta nei suddetti edifici o per la sua ripresa, occorre il rilascio di un certificato di agibilità provvisorio, basato sull'accertamento, da parte di tecnico abilitato che svolga la verifica, asseverando che non sono presenti le tre tipologie di carenze descritte dal comma 8 o altre derivanti dai danni prodotti dal sisma, ovvero che tali carenze sono state adeguatamente risolte attraverso appositi interventi;

b) la certificazione prevista al comma 7 del presente articolo, sempre per le tipologie di edifici di cui sopra deve avvenire a seguito di verifica della sicurezza, conformemente a quanto disposto dal cap. 8 del Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008, da effettuarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 6 giugno 2012 n. 74. Qualora gli esiti della verifica di sicurezza accertino che la struttura non presenta un livello di sicurezza almeno pari al 60 per cento di quello richiesto ad un edificio nuovo, nei successivi ventiquattro mesi occorre attuare gli interventi necessari per raggiungere tale livello di sicurezza per il rilascio del certificato di agibilità sismica.

Gli interventi di cui alle lettere a) e b) si realizzano con le modalità di cui al comma 6 del presente articolo.

Per gli edifici che non ricadono nell'applicazione del comma 7.2.1 del decreto ministeriale 14 gennaio 2008 Norme tecniche per le costruzioni e che presentino le carenze di cui ai numeri 1), 2) e 3) del comma 8, ovvero altre carenze prodotte dai danneggiamenti conseguenti agli eventi sismici, accertate da tecnico abilitato, sono richiesti gli interventi di miglioramento sismico e/o di riparazione o intervento locale così come definiti al cap. 8 del decreto ministeriale 14 gennaio 2008 Norme tecniche per le costruzioni da effettuarsi entro ventiquattro mesi dalla verifica di sicurezza che dovrà essere effettuata entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 6 giugno 2012 n. 74. Anche tali interventi si realizzano con le modalità di cui al comma 6 del presente articolo.

Per gli immobili che non abbiano subito danni dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, la agibilità provvisoria di cui al comma 8 è sostituita da apposita dichiarazione asseverata da parte di tecnico abilitato da rilasciarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74.

**\* 3. 41.** Bertolini, Tortoli, Stradella.

*Il comma 9 è sostituito dal seguente:*

9. La verifica di sicurezza e vulnerabilità sismica ai sensi delle norme vigenti dovrà essere effettuata entro 1 anno dalla data di conversione in legge del presente decreto.

**3. 140.** Pizzolante.

*Al comma 9, sostituire la parola: verifica con la seguente: valutazione.*

**\*\* 3. 71.** Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

*Al comma 9, sostituire la parola: verifica, con la seguente: valutazione.*

**\*\* 3. 153.** Raisi, Di Biagio.

*Al comma 9, sostituire la parola: verifica con la seguente: valutazione.*

**\*\* 3. 122.** Bertolini, Tortoli, Stradella.

*Al comma 9, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: un anno.*

**\* 3. 3.** Fava.

*Al comma 9, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: un anno.*

**\* 3. 18.** Alessandri, Lanzarin, Dussin, Munerato, Rainieri, Togni.

*Al comma 9, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: un anno.*

**\* 3. 70.** Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

*Al comma 9, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: un anno.*

**\* 3. 101.** Bertolini, Tortoli, Stradella.

*Al comma 9, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: un anno.*

**\* 3. 134.** Di Biagio, Raisi.

*Sostituire il comma 10 con il seguente:*

10. Per quelle costruzioni che, ai sensi della valutazione di sicurezza di cui al comma 8-bis, denunciano un decadimento della sicurezza superiore al 30 per cento rispetto alla situazione pre-sisma, il livello della stessa dovrà essere definito in misura almeno pari al 60 per cento della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo, at-

traverso adeguati interventi di miglioramento. Tali interventi richiesti per il conseguimento del miglioramento sismico dovranno essere eseguiti entro ulteriori 24 mesi.

Viceversa, le costruzioni che, ai sensi del comma 8-bis, abbiano denunciato un livello di decadimento della sicurezza inferiore al 30 per cento rispetto alla situazione pre-sisma, il livello di sicurezza delle stesse, comunque da ripristinare, potrà essere oggetto di interventi ulteriori rispetto a quelli di cui al comma 8, punti 1, 2, 3, da eseguirsi sempre entro 24 mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 9.

A tal fine, il professionista abilitato, sulla base della valutazione di sicurezza di cui al comma 9, individua gli eventuali, ulteriori, specifici e puntuali interventi di miglioramento sismico di cui al capitolo 8.4.2 delle decreto ministeriale 14 gennaio 2008, in grado di integrare e/o implementare la capacità di resistenza delle strutture esistenti.

Con atto dei Commissari delegati, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 74 del 8 giugno 2012, da emanarsi entro 60 giorni dalla conversione in legge del presente decreto, è individuato l'elenco degli interventi di cui sopra, nell'ambito dei quali il professionista abilitato potrà individuare quelli più adeguati.

**\* 3. 39.** Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Fava, Munerato, Rainieri.

*All'articolo 3, al comma 10, dopo la parola: nazionale, sostituire l'intero periodo con il seguente:*

« , per quelle costruzioni che, ai sensi della valutazione di sicurezza di cui al comma 8-bis, denunciano un decadimento della sicurezza superiore al 30 per cento rispetto alla situazione pre-sisma, si livello della stessa dovrà essere definito in misura almeno pari al 60 per cento della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo, attraverso adeguati interventi di miglio-

mento. Tali interventi richiesti per il conseguimento del miglioramento sismico dovranno essere eseguiti entro ulteriori 24 mesi.

Viceversa, le costruzioni che, ai sensi del comma 8-*bis*, abbiano denunciato un livello di decadimento della sicurezza inferiore al 30 per cento rispetto alla situazione pre-sisma, il livello di sicurezza delle stesse, comunque da ripristinare, potrà essere oggetto di interventi ulteriori rispetto a quelli di cui al comma 8, punti 1, 2, 3, da eseguirsi sempre entro 24 mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 9.

A tal fine, il professionista abilitato, sulla base della valutazione di sicurezza di cui al comma 9, individua gli eventuali, ulteriori, specifici e puntuali interventi di miglioramento sismico di cui al capitolo 8.4.2 delle decreto ministeriale 14 gennaio 2008, in grado di integrare e/o implementare la capacità di resistenza delle strutture esistenti.

Con atto dei Commissari delegati, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 74 dell'8 giugno 2012, da emanarsi entro 60 giorni dalla conversione in legge del presente decreto, è individuato l'elenco degli interventi di cui sopra, nell'ambito dei quali il professionista abilitato potrà individuare quelli più adeguati.

\* **3. 123.** Bertolini, Tortoli, Stradella.

*Sostituire il comma 10 con il seguente:*

10. In analogia a quanto disposto in occasione di precedenti eventi sismici che hanno interessato vaste porzioni del territorio nazionale, per quelle costruzioni che, ai sensi della valutazione di sicurezza di cui al comma 8-*bis*, denunciano un decadimento della sicurezza superiore al 30 per cento rispetto alla situazione pre-sisma, il livello della stessa dovrà essere definito in misura almeno pari al 60 per cento della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo, attraverso adeguati interventi di miglioramento. Tali interventi richiesti per il conseguimento del miglioramento sismico dovranno essere eseguiti entro ul-

teriori 24 mesi. Per le costruzioni che, ai sensi del comma 8-*bis*, abbiano denunciato un livello di decadimento della sicurezza inferiore al 30 per cento rispetto alla situazione pre-sisma, il livello di sicurezza delle stesse, comunque da ripristinare, potrà essere oggetto di interventi ulteriori rispetto a quelli di cui al comma 8, numeri 1, 2, 3, da eseguirsi sempre entro 24 mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 9. A tal fine, il professionista abilitato, sulla base della valutazione di sicurezza di cui al comma 9, individua gli eventuali, ulteriori, specifici e puntuali interventi di miglioramento sismico di cui al capitolo 8.4.2 del decreto ministeriale 14 gennaio 2008, in grado di integrare e/o implementare la capacità di resistenza delle strutture esistenti. Con atto dei Commissari delegati, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 74 del 6 giugno 2012, da emanarsi entro 60 giorni dalla conversione in legge del presente decreto, è individuato l'elenco degli interventi di cui sopra, nell'ambito dei quali il professionista abilitato potrà individuare quelli più adeguati.

**3. 152.** Raisi, Di Biagio.

*Sostituire il comma 10 con il seguente:*

10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri, modalità e misure, nonché le aree di intervento, finalizzate al raggiungimento di adeguati livelli di sicurezza relativamente agli edifici produttivi esistenti, fermo restando il rispetto della sicurezza sui luoghi di lavoro, e tenendo conto della sostenibilità economica degli interventi. Gli interventi eventualmente richiesti per il conseguimento del miglioramento sismico dovranno essere eseguiti entro 24 mesi, decorrenti dalla data di pubblicazione del predetto decreto.

\* **3. 4.** Fava.

*Sostituire il comma 10 con il seguente:*

10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri, modalità e misure, nonché le aree di intervento, finalizzate al raggiungimento di adeguati livelli di sicurezza relativamente agli edifici produttivi esistenti, fermo restando il rispetto della sicurezza sui luoghi di lavoro, e tenendo conto della sostenibilità economica degli interventi. Gli interventi eventualmente richiesti per il conseguimento del miglioramento sismico dovranno essere eseguiti entro 24 mesi, decorrenti dalla data di pubblicazione del predetto decreto.

\* **3. 19.** Alessandri, Lanzarin, Dussin, Fava, Munerato, Rainieri, Togni.

*Sostituire il comma 10 con il seguente:*

10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri, modalità e misure, nonché le aree di intervento, finalizzate al raggiungimento di adeguati livelli di sicurezza relativamente agli edifici produttivi esistenti, fermo restando il rispetto della sicurezza sui luoghi di lavoro, e tenendo conto della sostenibilità economica degli interventi. Gli interventi eventualmente richiesti per il conseguimento del miglioramento sismico dovranno essere eseguiti entro 24 mesi, decorrenti dalla data di pubblicazione del predetto decreto.

\* **3. 133.** Di Biagio, Raisi.

*Sostituire il comma 10 con il seguente:*

10. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono adottati criteri, modalità e misure per il raggiungimento di adeguati livelli di sicurezza relativamente agli edifici produttivi esistenti, fermo re-

stando il rispetto della sicurezza sui luoghi di lavoro, e tenendo conto della sostenibilità economica degli interventi. Gli interventi eventualmente richiesti per il conseguimento del miglioramento sismico dovranno essere eseguiti entro 24 mesi, decorrenti dall'emanazione del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Per le spese documentate, sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2014, per gli interventi necessari al raggiungimento dei livelli di sicurezza delle costruzioni ad uso produttivo di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sopracitato, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 50 per cento, fino ad un ammontare massimo delle stesse non superiore a 5 milioni di euro per ciascuna di esse.

**3. 40.** Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Fava, Munerato, Rainieri.

*Sostituire il comma 10 con il seguente:*

10. In analogia a quanto disposto da precedenti eventi sismici che hanno interessato vaste porzioni del territorio nazionale, con apposito DPCM, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono adottati criteri, modalità e misure per il raggiungimento di adeguati livelli di sicurezza relativamente agli edifici produttivi esistenti, fermo restando il rispetto della sicurezza sui luoghi di lavoro, e tenendo conto della sostenibilità economica degli interventi.

Gli interventi eventualmente richiesti per il conseguimento del miglioramento sismico dovranno essere eseguiti entro 24 mesi, decorrenti dall'emanazione del suddetto DPCM.

Per le spese documentate, sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2014, per gli interventi necessari al raggiungimento dei livelli di sicurezza delle costruzioni ad uso produttivo di cui al DPCM sopracitato, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 50 per cento, fino ad un ammon-



tare massimo delle stesse non superiore a 5 milioni di euro per ciascuna di esse.

- 3. 72.** Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

*Il comma 10 è sostituito dal seguente:*

10. A seguito della analisi dei risultati della verifica di sicurezza e di vulnerabilità sismica, il tecnico incaricato, di concerto con la committenza procederà, visti gli esiti della verifica di cui al comma 7, alla definizione e alla relativa progettazione di intervento di miglioramento sismico del fabbricato che dovrà risolvere puntualmente uno specifico elenco di carenze strutturali eventualmente riscontrate mettendo in opera la relativa modifica migliorativa. Tale elenco di carenze strutturali da risolvere e i relativi interventi per raggiungere il minimo livello di sicurezza richiesto all'edificio, sarà oggetto di apposito e successivo regolamento attuativo.

Gli interventi eventualmente richiesti per il conseguimento del miglioramento sismico dovranno essere eseguiti entro ulteriori diciotto mesi.

- 3. 141.** Pizzolante.

*Al comma 10, sopprimere le parole da:* In analogia fino a: territorio nazionale.

- 3. 151.** Zaccaria, Gibiino, Lussana, Duilio.

*Al comma 10, terzo periodo, sostituire le parole:* ulteriori diciotto mesi *con le seguenti:* ulteriori trentasei mesi.

- 3. 53.** Beccalossi, Marco Carra, Delfino, Di Giuseppe, Rainieri, Ruvolo, Paolo Russo, Agostini, Bellotti, Biava, Brandolini, Callegari, Catanoso, Cenni, Cuomo, Dal Moro, De Camillis, Di Caterina, Dima, Faenzi, Fiorio, Fogliato, Marrocu, Martinelli, Miserotti, Naro, Nasti, Negro, Nola, Oliverio, Mario Pepe (PD), Romele, Rosso, Rota, Sani, Servodio, Taddei, Trappolino, Zucchi.

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

10-bis. Qualora le accelerazioni spettrali subite dalla costruzione in occasione degli eventi sismici del maggio-giugno 2012, individuate dal sito [shakemap.rm.ingv.it/shake/archive/](http://shakemap.rm.ingv.it/shake/archive/), abbiano superato il 70 per cento delle accelerazioni spettrali elastiche richieste dalla norma vigente alla costruzione nuova e questa, intesa come insieme di strutture, elementi non strutturali e impianti (scaffalature comprese) non sia uscita dall'ambito del comportamento lineare elastico, le verifiche e gli interventi richiesti ai commi 9 e 10 si potranno omettere.

- \* **3. 73.** Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:* 10-bis. Qualora le accelerazioni spettrali subite dalla costruzione in occasione degli eventi sismici del maggio-giugno 2012, individuate dal sito [shakemap.rm.ingv.it/shake/archive/](http://shakemap.rm.ingv.it/shake/archive/), abbiano superato il 70 per cento delle accelerazioni spettrali elastiche richieste dalla norma vigente alla costruzione nuova e questa, intesa come insieme di strutture, elementi non strutturali e impianti (scaffalature comprese) non sia uscita dall'ambito del comportamento lineare elastico, le verifiche e gli interventi richiesti ai commi 9 e 10 si potranno omettere.

- \* **3. 42.** Bertolini, Tortoli, Stradella.

*Dopo il comma 10, inserire il seguente:* 10-bis. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 10 non si applicano alle attività produttive svolte in edifici che non presentano carenze specificatamente indicate nel comma 8, riferibili alla tipologia costruttiva degli stessi od alla collocazione degli elementi non strutturali presenti, ovvero altre carenze prodotte dai danneggiamenti conseguenti al sisma, indivi-



duate da tecnico incaricato, nonché ai fabbricati rurali.

**\*\* 3. 13.** Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Munerato, Fava, Rainieri.

*Dopo il comma 10, inserire il seguente:*  
*10-bis.* Le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 10 non si applicano alle attività produttive svolte in edifici che non presentano carenze specificatamente indicate nel comma 8, riferibili alla tipologia costruttiva degli stessi o alla collocazione degli elementi non strutturali presenti, ovvero altre carenze prodotte dai danneggiamenti conseguenti al sisma, individuate da tecnico incaricato, nonché ai fabbricati rurali.

**\*\* 3. 21.** Il Relatore.

*Dopo il comma 10, inserire il seguente:*  
*10-bis.* Le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 10 non si applicano alle attività produttive svolte in edifici che non presentano carenze specificatamente indicate nel comma 8, riferibili alla tipologia costruttiva degli stessi od alla collocazione degli elementi non strutturali presenti, ovvero altre carenze prodotte dai danneggiamenti conseguenti al sisma, individuate da tecnico incaricato, nonché ai fabbricati rurali ed a quelli non provvisti di postazioni di lavoro fisse.

**3. 47.** Beccalossi.

*Dopo il comma 10, inserire il seguente:*  
*10-bis.* Le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 10 non si applicano alle attività produttive svolte in edifici che non presentano carenze specificatamente indicate nel comma 8, riferibili alla tipologia costruttiva degli stessi od alla collocazione degli elementi non strutturali presenti, ovvero altre carenze prodotte dai danneggiamenti conseguenti al sisma, individuate da tecnico incaricato, nonché ai fabbricati rurali.

**\*\* 3. 118.** Bertolini, Tortoli, Stradella.

*Dopo il comma 10, inserire il seguente:*  
*10-bis.* Le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 10 non si applicano alle attività produttive svolte in edifici che non presentano carenze specificatamente indicate nel comma 8, riferibili alla tipologia costruttiva degli stessi od alla collocazione degli elementi non strutturali presenti, ovvero altre carenze prodotte dai danneggiamenti conseguenti al sisma, individuate da tecnico incaricato, nonché ai fabbricati rurali.

**\*\* 3. 127.** Santori.

*Sostituire il comma 11, con il seguente:*

11. Al fine di agevolare la ripresa produttiva delle attività industriali e artigianali i Sindaci dei Comuni interessati, sentiti i Commissari delegati, provvedono ad individuare nel proprio territorio aree ed immobili in cui rilocalizzarle previa cessione gratuita dell'area di origine in caso di delocalizzazione definitiva. Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree. L'approvazione delle localizzazioni, se derogatoria agli strumenti urbanistici, costituisce variante agli stessi e produce l'effetto della imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione. Qualora per l'esecuzione delle opere e degli interventi di delocalizzazione sia richiesta la valutazione di impatto ambientale ovvero l'autorizzazione integrata ambientale queste sono acquisite tramite la conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14-bis e successivi articoli della legge del 7 agosto 1990, n. 241, e i relativi termini sono ridotti ad un terzo e rivestono carattere essenziale e perentorio, in deroga al Titolo III del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dalle relative norme regionali di attuazione. In caso di inerzia dei soggetti di cui al periodo precedente i Direttori regionali, rispettivamente, dell'Agenzia regionale di Protezione civile della Regione Emilia Romagna, della Direzione della Direzione generale di Protezione civile,

polizia locale e sicurezza della Regione Lombardia, nonché dell'Unità di progetto di Protezione civile della Regione Veneto, provvedono per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree pubbliche e private occorrenti per la delocalizzazione totale o parziale, anche temporanea, delle attività.

\* **3. 9.** Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Fava, Munerato, Rainieri.

*Sostituire il comma 11, con il seguente:*

11. Al fine di agevolare la ripresa produttiva delle attività industriali e artigianali i Sindaci dei Comuni interessati, sentiti i Commissari delegati, provvedono ad individuare nel proprio territorio aree ed immobili in cui rilocalizzarle previa cessione gratuita dell'area di origine in caso di delocalizzazione definitiva, il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree. L'approvazione delle Localizzazioni, se derogatoria agli strumenti urbanistici, costituisce variante agli stessi e produce l'effetto della imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione. Qualora per l'esecuzione delle opere e degli interventi di delocalizzazione sia richiesta la valutazione di impatto ambientale ovvero l'autorizzazione integrata ambientale queste sono acquisite tramite la conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14-bis e successivi articoli della legge del 7 agosto 1990, n. 241, e i relativi termini sono ridotti ad un terzo e rivestono carattere essenziale e perentorio, in deroga al Titolo III del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dalle relative norme regionali di attuazione. In caso di inerzia dei soggetti di cui al periodo precedente i Direttori regionali, rispettivamente, dell'Agenzia regionale di Protezione civile della Regione Emilia Romagna, della Direzione della Direzione generale di Protezione civile, polizia locale e sicurezza della Regione Lombardia, nonché dell'Unità di progetto di Prote-

zione civile della Regione Veneto, provvedono per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree pubbliche e private occorrenti per la delocalizzazione totale o parziale, anche temporanea, delle attività.

\* **3. 131.** Stradella.

*Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole:* I Direttori regionali, rispettivamente, dell'Agenzia regionale di Protezione civile della Regione Emilia-Romagna, della Direzione generale di Protezione civile, polizia locale e sicurezza della Regione Lombardia, nonché dell'Unità di progetto di Protezione civile della Regione Veneto *con le seguenti:* I Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, anche per il tramite dei Sindaci o di appositi soggetti attuatori allo scopo nominati.

**3. 35.** Lanzarin, Munerato, Dussin, Togni, Fava, Rainieri.

*Al comma 11, primo periodo, dopo le parole:* , anche temporanea, delle attività *aggiungere le seguenti:* , ai sensi del comma 12 e dell'articolo 19, comma 2, del presente decreto-legge.

*Conseguentemente, sopprimere il secondo e terzo periodo.*

**3. 91.** Bratti, Mariani, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

*Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole:* anche temporanea, delle attività, *con le seguenti:* delle attività. Al fine di evitare l'impoverimento del tessuto produttivo dell'area, detta delocalizzazione, tranne nei casi di evidente necessità, deve essere temporanea e avvenire all'interno della medesima area del comune.

**3. 103.** Piffari, Cimadoro, Borghesi, Mura, Donadi, Rota.

*Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: anche temporanea, con la seguente: anche.*

**3. 159.** Ghiglia.

*Al comma 11, secondo periodo, sopprimere le parole: nei termini ivi previsti ridotti alla metà.*

**3. 160.** Ghiglia.

*Al comma 12, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti:* in proposito, al fine di consentire l'immediata ripresa delle attività economiche i Presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2, sono autorizzati ad adottare provvedimenti di natura tecnica anche in deroga alle normative vigenti sulle verifiche di agibilità dei locali e dei luoghi di lavoro fatta salva la sicurezza dei lavoratori. Le predette deroghe non possono avere validità per un periodo superiore a 12 mesi.

**\* 3. 5.** Fava, Lanzarin.

*Al comma 12, dopo il primo periodo aggiungere i seguenti:* In proposito, al fine di consentire l'immediata ripresa delle attività economiche i Presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2, sono autorizzati ad adottare provvedimenti di natura tecnica anche in deroga alle normative vigenti sulle verifiche di agibilità dei locali e dei luoghi di lavoro fatta salva la sicurezza dei lavoratori. Le predette deroghe non possono avere validità per un periodo superiore a 12 mesi.

**\* 3. 20.** Alessandri, Dussin, Munerato, Rainieri, Togni.

*Al comma 12 dopo il primo periodo aggiungere i seguenti:* In proposito, al fine di consentire l'immediata ripresa delle attività economiche i Presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2, sono autorizzati ad adottare provvedimenti di natura tecnica anche in deroga alle nor-

mative vigenti sulle verifiche di agibilità dei locali e dei luoghi di lavoro fatta salva la sicurezza dei lavoratori. Le predette deroghe non possono avere validità per un periodo superiore a 12 mesi.

**\*3. 74.** Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

*Al comma 12 dopo il primo periodo aggiungere i seguenti:* In proposito, al fine di consentire l'immediata ripresa delle attività economiche i Presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2, sono autorizzati ad adottare provvedimenti di natura tecnica anche in deroga alle normative vigenti sulle verifiche di agibilità dei locali e dei luoghi di lavoro fatta salva la sicurezza dei lavoratori. Le predette deroghe non possono avere validità per un periodo superiore a 12 mesi.

**\*3. 102.** Bertolini, Tortoli, Stradella.

*Al comma 12 dopo il primo periodo aggiungere i seguenti:* In proposito, al fine di consentire l'immediata ripresa delle attività economiche i Presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2, sono autorizzati ad adottare provvedimenti di natura tecnica anche in deroga alle normative vigenti sulle verifiche di agibilità dei locali e dei luoghi di lavoro fatta salva la sicurezza dei lavoratori. Le predette deroghe non possono avere validità per un periodo superiore a 12 mesi.

**\*3. 132.** Di Biagio, Raisi.

*Al comma 12, secondo periodo, sostituire le parole: di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010 con le seguenti: di autorizzazione ai sensi dell'articolo 19, comma 2.*

**\*\*3. 28.** Alessandri, Lanzarin, Dussin, Togni, Munerato, Fava, Rainieri.

*Al comma 12, secondo periodo, sostituire le parole:* di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010 *con le seguenti:* di autorizzazione ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del presente decreto-legge.

**\*\*3. 92.** Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

« 13-bis – In sede di ricostruzione degli immobili adibiti ad attività industriale o artigianale, anche a seguito di delocalizzazione, i Comuni possono prevedere un incremento massimo del 20 per cento della superficie utile, nel rispetto delle norme di tutela ambientale, culturale e paesaggistica ».

**\*3. 10.** Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Munerato, Rainieri.

*Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:*

« 13-bis – In sede di ricostruzione degli immobili adibiti ad attività industriale o artigianale, anche a seguito di delocalizzazione, i Comuni possono prevedere un incremento massimo del 20 per cento della superficie utile, nel rispetto delle norme di tutela ambientale, culturale e paesaggistica ».

**\*3. 130.** Il Relatore.

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

« 13-bis. In deroga al termine di 90 giorni previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le opere temporanee dirette a soddisfare l'esigenza della prosecuzione delle attività produttive

nei comuni interessati dal sisma, sono rimosse al cessare della necessità e comunque entro la data di agibilità degli immobili produttivi ripristinati o ricostruiti ».

**\*\*3. 29.** Alessandri, Lanzarin, Dussin, Togni, Munerato, Fava, Rainieri.

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

« 13-bis. In deroga al termine di 90 giorni previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le opere temporanee dirette a soddisfare l'esigenza della prosecuzione delle attività produttive nei comuni interessati dal sisma, sono rimosse al cessare della necessità e comunque entro la data di agibilità degli immobili produttivi ripristinati o ricostruiti ».

**\*\*3. 93.** Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

« 13-bis. Al fine di favorire l'accelerazione dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture, anche di nuova costruzione, da realizzare nei comuni interessati dai fenomeni sismici iniziati il 20 maggio 2012, di cui all'allegato I del presente decreto, i termini previsti per la conclusione dei procedimenti di approvazione dei progetti, di localizzazione delle opere, nonché di VIA di cui alle normative regionali e nazionali vigenti, sono ridotti alla metà.

**3. 75.** Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

« 13-bis: Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri vengono individuate le tipologie di insediamenti di cui al presente articolo e la predisposizione di uguale disciplina con aree classificate nella medesima categoria sismica non rientranti nei Comuni di cui all'allegato I.

**3. 30.** Fava, Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Munerato, Rainieri.

**(Inammissibile)**

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. A seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 febbraio 2012 « Dichiarazione eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari per le eccezionali avversità atmosferiche del febbraio 2012 », pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2012, e della conseguente nota del capo dipartimento della Protezione civile circa le modalità di attivazione delle risorse pubbliche e private per l'emergenza neve, è disposto l'utilizzo del fondo di cui all'articolo 2 per un importo di 50 milioni di euro per il 2012 a favore di province e comuni coinvolti nell'emergenza, per il pagamento di servizi effettuati anche da soggetti privati per il soccorso e lo sgombero della neve nel periodo dal 31 gennaio 2012 al 18 febbraio 2012. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabiliti le modalità di erogazione, le forme di controllo ed i criteri di riparto delle somme sulla base dei livelli di precipitazione registrati. Gli enti locali, in deroga al patto di stabilità interno, sono autorizzati a pagare gli oneri assunti con i soggetti esterni esclusivamente per le spese di soccorso, sgombero neve e ripristino opere pubbliche danneggiate dall'evento calamitoso, nel limite di un importo complessivo di 50 milioni di euro per il 2012. Il Ministro dell'economia e delle finanze

provvede alla copertura degli oneri derivanti dal presente comma, pari a 100 milioni di euro per il 2012, mediante la riduzione delle voci di spesa di parte corrente indicate nell'elenco di cui all'articolo 5, comma 5-*quinquies*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

**3. 76.** Marchioni.

**(Inammissibile)**

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

1. A seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 febbraio 2012, relativo alla dichiarazione eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari per le eccezionali avversità atmosferiche del febbraio 2012, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2012, e della conseguente nota del capo dipartimento della Protezione civile circa le modalità di attivazione delle risorse pubbliche e private per l'emergenza neve, è disposto l'utilizzo del fondo di protezione civile per un importo di 100 milioni di euro per il 2012 a favore di province e comuni coinvolti nell'emergenza per il pagamento di servizi effettuati anche da soggetti privati per il soccorso e lo sgombero della neve nel periodo dal 31 gennaio 2012 al 18 febbraio 2012. Con ordinanza del capo dipartimento della Protezione civile verranno stabilite le modalità di erogazione, le forme di controllo ed i criteri di riparto delle somme sulla base dei livelli di precipitazione registrati. Per gli oneri necessari oltre lo stanziamento di cui sopra sulla base delle ricognizioni effettuate, gli enti locali soggetti al patto di stabilità interno sono autorizzati a pagare gli oneri assunti con i soggetti esterni esclusivamente per le spese di soccorso, sgombero neve e ripristino opere pubbliche danneggiate dall'evento calamitoso, nel limite di un importo complessivo di 100 milioni di euro per il 2012. È autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2012 da destinare per la



riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati maggiormente danneggiati dalle eccezionali precipitazioni nevose nel periodo dal 31 gennaio 2012 al 18 febbraio 2012.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, nella misura di 200 milioni di euro per l'anno 2012, alla riduzione lineare delle voci di spesa indicate nell'elenco allegato alla legge 24 febbraio 1992, n. 225.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui per l'anno 2012.

**3. 01.** Pizzolante.

*(Inammissibile)*

*Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:*

ART. 3-bis.

1. Per superare le situazioni di disagio abitativo e per favorire la ripresa produttiva conseguenti agli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012, la Cassa depositi e prestiti si può assumere partecipazioni in iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza abitativa e alla ripresa delle attività economiche attraverso la partecipazione in società e fondi immobiliari aventi per oggetto acquisto di immobili ultimati o ultimabili entro il 31 dicembre 2012, nelle aree interessate, da concedere in uso a soggetti individuati dai Comuni.

2. Con successivo regolamento da emanarsi entro il 30 ottobre 2012 saranno

individuare le modalità per la concessione in uso degli immobili e i relativi corrispettivi a carico dei Comuni.

3. Per le finalità di cui al presente articolo 11, comma 4, lettera f.4) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 luglio 2009 è individuata nella misura massima del 60 per cento e conseguentemente è modificata anche la successiva lettera g) e la Cassa depositi e prestiti potrà destinarvi sino ad un 1 miliardo di euro ».

**\* 3. 02.** Ghiglia, Pizzolante.

*Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:*

ART. 3-bis.

1. Per superare le situazioni di disagio abitativo e per favorire la ripresa produttiva conseguenti agli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012, la Cassa depositi e prestiti spa può assumere partecipazioni in iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza abitativa e alla ripresa delle attività economiche attraverso la partecipazione in società e fondi immobiliari aventi per oggetto acquisto di immobili ultimati o ultimabili entro il 31 dicembre 2012, nelle aree interessate, da concedere in uso a soggetti individuati dai Comuni.

2. Con successivo regolamento da emanarsi entro il 30 ottobre 2012 saranno individuate le modalità per la concessione in uso degli immobili e i relativi corrispettivi a carico dei Comuni.

3. Per le finalità di cui al presente articolo 11, comma 4, lettera f.4) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 luglio 2009 è individuata nella misura massima del 60 per cento e conseguentemente è modificata anche la successiva lettera g) e la Cassa depositi e prestiti potrà destinarvi sino ad un 1 miliardo di euro ».

**\* 3. 03.** Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Munerato, Rainieri.



## ART. 4.

*Al comma 1, sopprimere le parole: d'intesa fra loro.*

**\*4. 43.** Bertolini, Tortoli, Stradella.

*Al comma 1, sopprimere le parole: d'intesa fra loro.*

**\*4. 48.** Di Biagio, Raisi.

*Al comma 1, alinea, dopo le parole: d'intesa fra loro aggiungere le seguenti: sentite le province ed i comuni interessati.*

**4. 17.** Fava, Lanzarin, Dussin, Togni, Munerato, Rainieri, Alessandri.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: compresi quelli adibiti, con le parole: con priorità per quelli adibiti.*

**4. 38.** Piffari, Zazzera, Di Giuseppe, Mura, Borghesi, Donadi, Cimadoro, Rota.

*Al comma 1, lettera a), dopo la parola: compresi aggiungere le seguenti: le infrastrutture e gli impianti pubblici di bonifica per la difesa idraulica e per l'irrigazione.*

**\*4. 25.** Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

*Al comma 1, lettera a), dopo la parola: compresi aggiungere le seguenti: le infrastrutture e gli impianti pubblici di bonifica per la difesa idraulica e per l'irrigazione.*

**\*4. 44.** Di Biagio, Raisi, Divella.

*Al comma 1, lettera a), dopo la parola: compresi inserire le seguenti: le infrastrut-*

ture e gli impianti pubblici per la difesa idraulica e l'irrigazione.

**\*4. 36.** Di Giuseppe, Piffari, Rota, Mura, Cimadoro, Borghesi, Donadi.

*Al comma 1, lettera a), dopo la parola: compresi aggiungere le seguenti: le infrastrutture e gli impianti pubblici di bonifica per la difesa idraulica e per l'irrigazione.*

**\*4. 24.** Beccalossi, Marco Carra, Delfino, Di Giuseppe, Rainieri, Ruvolo, Paolo Russo, Agostini, Bellotti, Biava, Brandolini, Callegari, Catanoso, Cenni, Cuomo, Dal Moro, De Camillis, Di Caterina, Dima, Faenzi, Fiorio, Fogliato, Marrocu, Martinelli, Miserotti, Naro, Nastri, Negro, Nola, Oliverio, Mario Pepe (PD), Romele, Rosso, Rota, Sani, Servodio, Taddei, Trappolino, Zucchi.

*Al comma 1, lettera a), dopo la parola: compresi aggiungere le seguenti: le infrastrutture e gli impianti pubblici di bonifica per la difesa idraulica e per l'irrigazione.*

**\*4. 51.** Margiotta.

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: compresi quelli adibiti all'uso scolastico, inserire le seguenti: ed educativo per la prima infanzia.*

**\*\*4. 29.** Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: compresi quelli adibiti all'uso sono inserite le seguenti: educativo per la prima infanzia.*

**\*\*4. 7.** Alessandri, Lanzarin, Dussin, Togni, Munerato, Fava, Rainieri.

*Al comma 1, lettera a) dopo la parola: nonché inserire le seguenti: gli edifici municipali e.*

**\*4. 46.** Di Biagio, Raisi.

*Al comma 1, lettera a) dopo la parola: nonché inserire le seguenti:* gli edifici municipali e.

**\*4. 14.** Alessandri, Lanzarin, Dussin, Fava, Munerato, Rainieri, Togni.

*Al comma 1, lettera a) dopo la parola: nonché inserire le seguenti:* gli edifici municipali e.

**\*4. 41.** Bertolini, Tortoli, Stradella.

*Al comma 1, lettera a) sostituire le parole:* formalmente dichiarati con le seguenti: e di persone giuridiche private senza fini di lucro.

**4. 26.** Ghizzoni, Motta.

*Al comma 1, alla lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole:* sono altresì comprese le opere di difesa del suolo e le infrastrutture e gli impianti pubblici di bonifica per la difesa idraulica e per l'irrigazione.

**\*4. 30.** Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

*Al comma 1, lettera a) aggiungere in fine le parole:* sono altresì comprese le opere di difesa del suolo e le infrastrutture e gli impianti pubblici di bonifica per la difesa idraulica e per l'irrigazione.

**\*4. 8.** Alessandri, Lanzarin, Dussin, Togni, Munerato, Fava, Rainieri.

*Al comma 1, lettera a) aggiungere in fine il seguente periodo:* « Il piano di interventi di cui alla presente lettera, dovrà essere predisposto entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto; ».

**4. 37.** Piffari, Mura, Borghesi, Cimadoro, Donadi, Rota, Zazzera.

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

« 1-bis. Gli interventi riguardanti la ricostruzione o manutenzione delle opere idrauliche sono svolti dai soggetti attuatori individuati dal Commissario delegato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia di lavori pubblici, delle disposizioni previste da altre normative di settore e delle presenti disposizioni. Gli interventi sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità e costituiscono variante ai piani urbanistici. Gli enti attuatori provvedono, per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni. I soggetti attuatori ricorrono, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione è subordinata, in deroga all'articolo 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, all'assenso del Ministro competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta. I pareri, visti, nulla-osta e autorizzazioni riguardanti gli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche in seguito alla conferenza di servizi di cui sopra, in deroga all'articolo 17, comma

24, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni, devono essere resi dalle amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo».

**\*4. 31.** Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Gli interventi relativi alla ricostruzione o manutenzione delle opere idrauliche sono svolti dai soggetti attuatori individuati dal Commissario delegato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia di lavori pubblici, delle disposizioni previste da altre normative di settore e delle presenti disposizioni. Gli interventi sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità e costituiscono variante ai piani urbanistici. Gli enti attuatori provvedono, per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni. I soggetti attuatori ricorrono, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela

ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione è subordinata, in deroga all'articolo 14-*quater*, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, all'assenso del Ministro competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta. I pareri, visti, nulla-osta e autorizzazioni relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui sopra, in deroga all'articolo 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni, devono essere resi dalle amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.».

**\*4. 9.** Alessandri, Lanzarin, Dussin, Togni, Munerato, Fava, Rainieri.

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: comma 2 inserire la seguente parola: anche.*

**\*\*4. 15.** Alessandri, Lanzarin, Dussin, Fava, Munerato, Rainieri, Togni.

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: comma 2, inserire la seguente parola: anche.*

**\*\*4. 42.** Bertolini, Tortoli, Stradella.

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: comma 2, inserire la seguente parola: anche.*

**\*\*4. 47.** Di Biagio, Raisi.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: avvalendosi del competente provveditorato fino alla fine del periodo con le seguenti: per il tramite dei Presidenti delle province o dei sindaci dei comuni interessati, ai quali trasferiscono le risorse mediante apposita convenzione, con facoltà di revoca in caso di inerzia*

nella realizzazione degli interventi. I soggetti istituzionali di cui al periodo precedente possono anche avvalersi del competente provveditorato interregionale per le opere pubbliche ovvero delle centrali di committenza regionali, ove esistenti.

**\*4. 5.** Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Fava, Munerato, Rainieri.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: avvalendosi del competente provveditorato fino alla fine del periodo con le seguenti:* per il tramite dei Presidenti delle province o dei sindaci dei comuni interessati, ai quali trasferiscono le risorse mediante apposita convenzione, con facoltà di revoca in caso di inerzia nella realizzazione degli interventi. I soggetti istituzionali di cui al periodo precedente possono anche avvalersi del competente provveditorato interregionale per le opere pubbliche ovvero delle centrali di committenza regionali, ove esistenti.

**\*4. 21.** Bertolini, Tortoli, Stradella.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: avvalendosi fino alla fine del periodo, con le seguenti:* a tal fine possono avvalersi anche del competente provveditorato interregionale alle opere pubbliche e delle competenti direzioni regionali dei beni culturali e del paesaggio per quanto attiene gli interventi sui beni culturali.

**4. 27.** Ghizzoni, Motta.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: avvalendosi con le seguenti:* potendosi anche avvalere.

**\*\*4. 32.** Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: avvalendosi con le seguenti:* potendosi anche avvalere.

**\*\*4. 50.** Di Biagio, Raisi.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: avvalendosi con le seguenti:* potendosi anche avvalere.

**\*\*4. 35.** Bertolini, Tortoli, Stradella.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: avvalendosi con le seguenti:* potendosi anche avvalere.

**\*\*4. 6.** Alessandri, Lanzarin, Dussin, Fava, Munerato, Rainieri, Togni.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: avvalendosi con le seguenti:* potendosi anche avvalere.

**\*\*4. 3.** Fava, Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Munerato, Rainieri.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: avvalendosi con le seguenti:* con facoltà di avvalersi.

**\*4. 23.** Beccalossi.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: avvalendosi con le seguenti:* con facoltà di avvalersi.

**\*4. 20.** Fava, Lanzarin.

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: e dei competenti uffici scolastici provinciali, inserire le seguenti:* nonché di altri soggetti pubblici competenti per materia.

**4. 19.** Lanzarin, Munerato, Dussin, Alessandri, Togni, Fava, Rainieri.

*Al comma 2, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole:* sentiti, in merito agli edifici scolastici, le Province ed i comuni competenti.

**\*\*4. 4.** Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Fava, Munerato, Rainieri.

*Al comma 2, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole:* sentiti, in merito agli edifici scolastici, le Province ed i comuni competenti.

**\*\*4. 22.** Bertolini, Tortoli, Stradella.

*Al comma 2, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole:* sentiti, in merito agli edifici scolastici, le Province ed i comuni competenti.

**\*\*4. 49.** Il Relatore.

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole:* nei limiti delle risorse all'uso individuate *aggiungere le seguenti:* d'intesa con il ministero per i beni e le attività culturali.

**4. 28.** Ghizzoni, Motta.

*Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole:* , d'intesa con il presidente della regione interessata,.

**4. 52.** Gibiino, Lussana, Duilio, Zaccaria.

*Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo:* Per gli interventi di ricostruzione, recupero e restauro sui beni culturali, di cui al precedente periodo, al fine di fronteggiare il contesto emergenziale connesso agli eccezionali eventi sismici, le regioni di cui al presente decreto, possono avvalersi, con contratti di lavoro a tempo determinato anche in deroga alla normativa vigente, di personale tecnico specializzato, nonché ricorrere a esperti di università ed enti di ricerca.

*Conseguentemente all'articolo 20 dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* A ulteriore copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4, comma 2, si provvede, fino al limite di 3 milioni di euro per il 2012, nell'ambito delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**4. 39.** Piffari, Zazzera, Mura, Borghesi, Donadi, Cimadoro, Rota.

*Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo:* Gli interventi di recupero e di riduzione del rischio sismico del patrimonio storico-artistico e dei centri storici, devono tenere conto delle « Linee guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale » redatte nel 2010 dal Ministero per i beni e le attività culturali, nonché dello « Studio propedeutico all'elaborazione di strumenti d'indirizzo per l'applicazione della normativa sismica agli insediamenti storici » approvato dal Consiglio superiore dei Lavori pubblici.

**4. 40.** Piffari, Zazzera, Mura, Borghesi, Donadi, Cimadoro, Rota.

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Ai Comuni colpiti dal sisma e alle relative Province è consentito il riutilizzo delle economie dei mutui Cassa depositi e prestiti con rate di ammortamento a carico dello Stato, già concessi in anni precedenti ed ancora in ammortamento, per i quali le opere sono finite per interventi di ripristino su scuole e strade danneggiate dal sisma.

**4. 18.** Fava, Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Munerato, Rainieri.



*Al comma 3, sostituire le parole da: può fino a: rischio sismico con le seguenti: è riconosciuta priorità all'utilizzo delle risorse disponibili nel bilancio statale ai fini della sottoscrizione di un nuovo Accordo di programma che preveda anche interventi finalizzati alla ricostruzione, al miglioramento sismico e alla riorganizzazione delle strutture sanitarie regionali;*

- 4. 33.** Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Lenzi, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

*Al comma 3, sostituire le parole da: può fino a: rischio sismico con le seguenti: deve essere riconosciuta priorità all'utilizzo delle risorse disponibili nel bilancio statale ai fini della sottoscrizione di un nuovo Accordo di programma che preveda anche interventi finalizzati alla ricostruzione, al miglioramento sismico e alla riorganizzazione delle strutture sanitarie regionali;*

- 4. 12.** Alessandri, Lanzarin, Dussin, Togni, Munerato, Fava, Rainieri.

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

*3-bis.* Al fine di consentire la ricostruzione delle strutture sanitarie danneggiate dal sisma, le Aziende del Servizio Sanitario Regionale provvedono a realizzare o nuove costruzioni od interventi volti, oltre alla riparazione del danno, ad un incremento della capacità di resistenza al sisma degli edifici esistenti, mediante opere di rafforzamento locale, progettate ai sensi delle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008 – Norme tecniche n. 8 – Costruzioni esistenti. Le spese degli interventi, nei limiti dell'accertata congruità, sono coperti a valere sul Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2, commi 1 e 2.

- 4. 11.** Alessandri, Lanzarin, Dussin, Fava, Munerato, Rainieri, Togni.

*Dopo il comma 4 inserire il seguente:*

*4-bis.* Il Commissario delegato è autorizzato a costituire una sezione specializzata del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle Grandi Opere, costituito ai sensi dell'articolo 180, comma 2, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

- 4. 34.** Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

*Dopo il comma 4 inserire il seguente:*

*4-bis.* Il Commissario delegato è autorizzato a costituire una sezione specializzata del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle Grandi Opere, analogamente a quanto disposto con il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

- 4. 13.** Alessandri, Lanzarin, Dussin, Fava, Munerato, Rainieri, Togni.

*Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.*

- \* **4. 16.** Alessandri, Lanzarin, Dussin, Fava, Munerato, Rainieri, Togni.

*Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.*

- \* **4. 45.** Di Biagio, Raisi.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

*5-bis.* Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettera a) e b), è prevista l'applicazione dell'Iva agevolata al 4 per cento.

- 4. 1.** Biava.



*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5-bis. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettera a) e b), è prevista l'esenzione dell'Iva.

#### 4. 2. Biava.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

##### ART. 4-bis.

1. Per le esigenze connesse agli interventi di messa in sicurezza degli immobili danneggiati, di rimozione e ricovero dei beni culturali mobili, di rimozione controllata e ricovero delle macerie selezionate del patrimonio culturale tutelato danneggiato dalla crisi sismica iniziata il 20 maggio 2012, che ha interessato i territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, nonché per l'avvio degli interventi di ricostruzione, di ripristino, di conservazione, di restauro e di miglioramento strutturale del medesimo patrimonio, sono adottate le seguenti misure:

a) è autorizzata per il Ministero per i beni e le attività culturali la spesa di 20 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, sia per far fronte agli interventi urgenti, sia per l'avvio di una successiva fase di ricostruzione. Alla copertura finanziaria dei relativi oneri, si provvede, quanto a 20 milioni per ciascuno degli anni 2012 e 2013 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica e quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2014 mediante l'utilizzo del fondo di cui all'articolo 2;

b) è autorizzata per il Ministero per i beni e le attività culturali la spesa di 500 mila euro annui, per ciascuno degli

anni 2012, 2013 e 2014 per far fronte agli oneri connessi all'utilizzo delle necessarie risorse umane e strumentali disponibili, ivi compresi quelli derivanti dal riconoscimento del compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso e dal rimborso delle spese di missione, incluse quelle relative all'uso del mezzo proprio, in deroga alle vigenti norme di contenimento della spesa. Alla copertura finanziaria dei relativi oneri, pari ad euro 500 mila annui, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge del 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, destinata alle spese di parte corrente;

c) il Ministero per i beni e le attività culturali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 30, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è autorizzato ad assumere ulteriore personale specializzato di III area, fascia retributiva F1 nel limite di spesa di euro 500 mila annui a decorrere dall'anno 2012. Tale personale deve permanere presso le strutture periferiche del Ministero per i beni e le attività culturali presenti nei suddetti territori per almeno un quinquennio dalla data di assunzione. Alla copertura dei relativi oneri pari ad euro 500 mila annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede sulla base delle economie di spesa derivanti dalle cessazioni di personale dipendente del Ministero per i beni e le attività culturali avvenute nell'anno 2011, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il Ministero per i beni e le attività culturali procede alle suddette assunzioni di personale, tenendo conto delle esigenze funzionali riscontrate sul territorio e ove necessario anche attraverso la formazione di una graduatoria unica nazionale degli idonei

secondo l'ordine generale di merito risultante dalla votazione complessiva riportata da ciascun candidato nelle graduatorie regionali in corso di validità, applicando in caso di parità di merito il principio della minore età anagrafica. La graduatoria unica nazionale è elaborata anche al fine di consentire ai candidati di esprimere la propria accettazione e non comporta la soppressione delle singole graduatorie regionali. I candidati che non accettano mantengono la collocazione ad essi spettante nella graduatoria della regione per cui hanno concorso. Il Ministero per i beni e le attività culturali comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato le assunzioni effettuate ai sensi del presente articolo ed i relativi oneri.

2. In coerenza con quanto disposto dal comma 1 e al fine di consentire al Ministero per i beni e le attività culturali di adempiere adeguatamente ai propri compiti istituzionali di tutela e conservazione del patrimonio culturale, le riduzioni delle voci di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), punto 10), del decreto legge 15 maggio 2012, n. 59 non si applicano allo stato di previsione della spesa del medesimo Ministero.

**4. 01.** Ghizzoni, Motta.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

**ART. 4-bis.**

*(Disposizioni in materia sanitaria).*

1. La verifica del rispetto della condizione di stabilità e di equilibrio di gestione del Servizio Sanitario della Regione Emilia-Romagna, effettuata sull'esercizio 2012 dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali di cui all'articolo 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, è effettuata tenendo conto degli oneri straordinari a carico delle Aziende

sanitarie e della Regione in conseguenza dall'evento sismico.

2. Nei confronti della Regione Emilia-Romagna, le cui Aziende sanitarie sono solidalmente impegnate nell'assicurare la piena e tempestiva attuazione dei provvedimenti straordinari, adottati al fine di contenere i disagi della popolazione interessata dall'evento sismico e per assicurare la continuità assistenziale ed il soddisfacimento dei bisogni sanitari, si procede ad una graduale applicazione delle disposizioni contenute nel Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, secondo le modalità stabilite in apposito accordo con il Ministero della Salute ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

**4. 02.** Lenzi, Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Marchi, Marchignoli, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

**ART. 5.**

*Al comma 1, primo periodo, premettere le seguenti parole:* I Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto che operano in qualità di commissari delegati, d'intesa con gli enti proprietari degli edifici scolastici,.

*Conseguentemente al medesimo comma, apportare le seguenti modifiche:*

*al primo periodo sopprimere le parole:* d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni;

*al primo periodo dopo le parole:* situazioni di pericolo *inserire la seguente:* gestiscono;

*al primo periodo dopo le parole:* 30 ottobre 2008 *aggiungere la seguente:* che.

**5. 1.** Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marazzan.

*Al comma 1, al primo periodo dopo le parole: regolare attività inserire le seguenti: educativa per la prima infanzia e.*

*Conseguentemente al medesimo comma, medesimo periodo, dopo le parole: ed alla ricostruzione degli edifici scolastici inserire le seguenti: o utilizzati per attività educativa per la prima infanzia.*

\* **5. 2.** Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

*Al comma 1, al primo periodo dopo le parole: regolare attività scolastica inserire le seguenti: regolare attività educativa per la prima infanzia e e dopo le parole: ed alla ricostruzione degli edifici scolastici inserire le seguenti: o utilizzati per attività educativa per la prima infanzia.*

\* **5. 3.** Alessandri, Lanzarin, Dussin, Togni, Fava, Munerato, Rainieri.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Conferenza Stato-Regioni con le seguenti: Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 1997, n. 281, e conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: , che provvede ai sensi del comma 3 del citato articolo 7-bis, del decreto-legge n. 137 del 2008.*

**5. 4.** Ghizzoni, Motta.

*Al comma 1, sostituire le parole: Conferenza Stato-Regioni, con le parole: Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 281/1997.*

**5. 5.** Piffari, Zazzera, Cimadoro, Borghesi, Mura, Donadi, Rota, Di Giuseppe.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Conferenza Stato-Regioni, con le seguenti: Conferenza Unificata,...*

\*\* **5. 6.** Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Conferenza Stato-Regioni, con le seguenti: Conferenza Unificata,*

\*\* **5. 7.** Di Biagio, Raisi.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Conferenza Stato-Regioni, con le seguenti: Conferenza Unificata,.*

\*\* **5. 8.** Bertolini, Tortoli, Stradella.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Conferenza Stato-Regioni, con le seguenti: Conferenza Unificata,.*

\*\* **5. 9.** Alessandri, Lanzarin, Dussin, Fava, Munerato, Rainieri, Togni.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: eliminando situazioni di pericolo aggiungere le parole: e incrementando a capacità dell'edificio di resistere a eventi sismici mediante opere di rafforzamento locale, progettate ai sensi del punto 8.4.3 delle norme tecniche delle costruzioni di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008 o opere provvisorie volte a raggiungere lo stesso obiettivo.*

**5. 10.** Ghizzoni, Motta.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: messa in sicurezza, all'adeguamento aggiungere la seguente: o al miglioramento.*

**5. 11.** Il Relatore.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: messa in sicurezza, all'adeguamento aggiungere le seguenti: o al miglioramento.*

- \* **5. 12.** Alessandri, Lanzarin, Dussin, Fava, Munerato, Rainieri, Togni.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: messa in sicurezza, all'adeguamento aggiungere le seguenti: o al miglioramento.*

- \* **5. 13.** Bertolini, Tortoli, Stradella.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: messa in sicurezza, all'adeguamento inserire le seguenti: o al miglioramento.*

- \* **5. 14.** Di Biagio, Raisi.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: edifici scolastici inserire le seguenti: inclusi quelli assegnati alle scuole paritarie private;*

*Conseguentemente, dopo il comma 2 inserire il seguente:*

*2-bis. I piani di edilizia scolastica di cui al precedente comma 2 s'intendono estesi anche a favore delle scuole paritarie private come previsto dal sistema nazionale d'istruzione di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000 n. 62.*

- 5. 15.** Garagnani.

*Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: A tal fine la Cassa Depositi e Prestiti è autorizzata a concedere i finanziamenti direttamente agli enti territoriali proprietari degli edifici scolastici individuati nell'elenco approvato in sede di Conferenza Unificata, predisposto con il coordinamento delle Regioni di cui all'articolo 2, comma 2, tenuto*

conto delle segnalazioni degli enti locali interessati.

- \*\* **5. 16.** Piffari, Zazzera, Cimadoro, Borghesi, Mura, Donadi, Rota, Di Giuseppe.

*Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: La Cassa Depositi e Prestiti è autorizzata a concedere i finanziamenti direttamente agli enti territoriali proprietari degli edifici scolastici individuati nell'elenco approvato in sede di Conferenza Unificata, predisposto con il coordinamento delle Regioni di cui all'articolo 2, comma 2, tenuto conto delle segnalazioni degli enti locali interessati.*

- \*\* **5. 17.** Bertolini, Tortoli, Stradella.

*Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: La Cassa Depositi e Prestiti è autorizzata a concedere i finanziamenti direttamente agli enti territoriali proprietari degli edifici scolastici individuati nell'elenco approvato in sede di Conferenza Unificata, predisposto con il coordinamento delle Regioni di cui all'articolo 2, comma 2, tenuto conto delle segnalazioni degli enti locali interessati.*

- \*\* **5. 18.** Di Biagio, Raisi.

*Al comma 1, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: che le assegnerà direttamente agli enti territoriali proprietari degli edifici scolastici individuati nell'elenco approvato in sede di Conferenza Unificata, predisposto con il coordinamento delle Regioni di cui all'articolo 2, comma 2, tenuto conto delle segnalazioni degli enti locali interessati.*

- \* **5. 19.** Alessandri, Lanzarin, Dussin, Fava, Munerato, Rainieri, Togni.

*Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole: che le assegnerà direttamente agli enti territoriali*

proprietari degli edifici scolastici individuati nell'elenco approvato in sede di Conferenza Unificata, predisposto con il coordinamento delle Regioni di cui all'articolo 2, comma 2, tenuto conto delle segnalazioni degli enti locali interessati.

\* **5. 20.** Di Biagio, Raisi.

*Al comma 1, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole:* che le assegnerà direttamente agli enti territoriali proprietari degli edifici scolastici individuati nell'elenco approvato in sede di Conferenza Unificata, predisposto con il coordinamento delle Regioni di cui all'articolo 2, comma 2, tenuto conto delle segnalazioni degli enti locali interessati.

\* **5. 21.** Bertolini, Tortoli, Stradella.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, con decreto del Ministro per l'istruzione, l'università e la ricerca, d'intesa con i Presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono altresì ripartite tra le regioni medesime le seguenti risorse:

a) una quota pari al 60 per cento dello stanziamento di cui all'articolo 53, comma 5, lettera a) del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5;

b) una quota pari al 60 per cento delle risorse assegnate al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per la costruzione di nuovi edifici scolastici, di cui alla Tabella n. 5 della Delibera del CIPE n. 6 del 20 gennaio 2012.

**5. 22.** Ghizzoni, Motta.

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole:* a fronte di nuove esigenze determinatesi a seguito del sisma *aggiungere le*

*seguenti:* e sulla base delle proposte formulate dagli enti territoriali competenti,.

\* **5. 23.** Di Biagio, Raisi.

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole:* a fronte di nuove esigenze determinatesi a seguito del sisma *aggiungere le seguenti:* e sulla base delle proposte formulate dagli enti territoriali competenti,.

\* **5. 24.** Bertolini, Tortoli, Stradella.

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole:* a fronte di nuove esigenze determinatesi a seguito del sisma *aggiungere le seguenti:* e sulla base delle proposte formulate dagli enti territoriali competenti,.

\* **5. 25.** Piffari, Zazzera, Cimadoro, Borghesi, Mura, Donadi, Rota, Di Giuseppe.

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole:* a fronte di nuove esigenze determinatesi a seguito del sisma *aggiungere le seguenti:* e sulla base delle proposte formulate dagli enti territoriali competenti,.

\* **5. 26.** Alessandri, Lanzarin, Dussin, Fava, Munerato, Rainieri, Togni.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:* previgente normativa di settore *con le seguenti:* dell'articolo 4, della legge n. 23 del 1996.

**5. 27.** Ghizzoni, Motta.

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

2-bis. Al fine di consentire la regolare apertura dell'anno scolastico 2012-2013, negli edifici che non presentano danni alle strutture portanti, o che comunque risultano riparabili con interventi limitati e puntuali, i Comuni e le Province provvedono a realizzare interventi volti, oltre alla riparazione del danno, ad un incremento



della capacità di resistenza al sisma degli edifici, mediante opere di rafforzamento locale, progettate ai sensi del paragrafo 8.4.3. delle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008, o anche opere provvisoriale volte a raggiungere lo stesso obiettivo. Le spese degli interventi, nei limiti dell'accertata congruità, sono coperti a valere sul Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2, commi 1 e 2.

- \* **5. 28.** Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

2-bis. Al fine di consentire la regolare apertura dell'anno scolastico 2012-2013, negli edifici che non presentano danni alle strutture portanti, o che comunque risultano riparabili con interventi limitati e puntuali, i Comuni e le Province provvedono a realizzare interventi volti, oltre alla riparazione del danno, ad un incremento della capacità di resistenza al sisma degli edifici, mediante opere di rafforzamento locale, progettate ai sensi del paragrafo 8.4.3. delle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008, o anche opere provvisoriale volte a raggiungere lo stesso obiettivo. Le spese degli interventi, nei limiti dell'accertata congruità, sono coperti a valere sul Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2, commi 1 e 2.

- \* **5. 29.** Alessandri, Lanzarin, Dussin, Togni, Munerato, Fava, Rainieri.

*Al comma 3 sostituire le parole da: l'Ufficio a: anno scolastico con le seguenti: gli Uffici scolastici regionali per l'Emilia-Romagna, la Lombardia ed il Veneto possono adottare per il prossimo anno scolastico,*

- 5. 30.** Fava, Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Munerato, Rainieri.

*Al comma 3, sostituire le parole: l'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna può, con le parole: gli Uffici scolastici delle regioni colpite dagli eventi sismici possono.*

- 5. 31.** Piffari, Zazzera, Cimadoro, Borghesi, Mura, Donadi, Rota, Di Giuseppe.

*Al comma 3, sostituire le parole da: l'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna con le seguenti: gli Uffici scolastici regionali per l'Emilia-Romagna e per la Lombardia.*

- 5. 32.** Marco Carra.

*Al comma 3, dopo le parole: l'Emilia-Romagna, aggiungere le seguenti: quello della Lombardia, limitatamente alla provincia di Mantova, e quello, del Veneto, limitatamente alla provincia di Rovigo.*

- 5. 33.** Marco Carra, Colaninno, Pizzetti, Zucchi, Braga, Codurelli, Colombo, Corsini, De Biasi, Duilio, Farinone, Ferrari, Fiano, Letta, Levi, Marantelli, MRSIANI, Mosca, Peluffo, Pollastrini, Quartiani, Sanga, Zaccaria.

*Al comma 3, sostituire le parole: di articolazione e di composizione con le seguenti: dell'articolazione e della composizione.*

- 5. 34.** Ghizzoni, Motta.

*Al comma 4, sostituire le parole: nei Comuni di cui al comma 1 con le seguenti: nelle aree di cui al comma 1.*

- 5. 35.** Ghizzoni, Motta.

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

4-bis. Gli Atenei, nel rispetto della propria autonomia, definiscono misure volte a sostenere le iscrizioni all'anno accademico 2012/2013, in favore degli stu-

denti universitari che risiedono nei comuni di cui all'allegato 1 al presente decreto.

**5. 36.** Ghizzoni, Motta.

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

4-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un fondo con dotazione iniziale di 1 milione di euro per il diritto allo studio, per l'anno scolastico 2012-13, in favore degli studenti residenti nei comuni di cui all'Allegato 1 al presente decreto. Con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con i Presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2, individua le misure di sostegno, definisce requisiti e modalità per l'accesso al fondo e ripartisce le relative risorse tra le regioni medesime.

4-ter. Alla copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 4-bis, pari a un milione di euro per l'anno 2012, si provvede, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.

**5. 37.** Ghizzoni, Motta.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. Al fine di consentire la messa in sicurezza, l'adeguamento sismico e la ricostruzione degli edifici scolastici danneggiati o resi inagibili a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, i commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, possono emanare norme tecniche che individuino gli interventi di miglioramento sismico da adottarsi negli edifici scolastici ubicati nei territori dei Co-

muni e delle province di cui all'articolo 1, comma 1.

**5. 38.** Il Relatore.

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

ART. 5-bis.

*(Incentivi per l'adeguamento antisismico e la messa in sicurezza degli immobili).*

1. Per le spese documentate e certificate, relative ad interventi di adeguamento, consolidamento, o ricostruzione, degli immobili secondo le metodologie e i criteri antisismici previsti dalla normativa vigente, è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 150.000 euro, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo.

2. Per gli interventi di adeguamento antisismico, di cui al precedente comma 1, riguardanti strutture, edifici, unità immobiliari, distrutti o danneggiati da eventi calamitosi, e ubicati in aree interessate dalla ricostruzione a seguito dei medesimi eventi calamitosi, la suddetta detrazione può essere ripartita, su richiesta dell'interessato, in tre o cinque quote annuali di pari importo.

3. La rispondenza degli interventi ai previsti requisiti di cui al comma 1, è asseverata da un tecnico abilitato, che risponde civilmente e penalmente dell'asseverazione.

4. Con decreto del Ministero dell'economia, di concerto con il Ministero dello Sviluppo economico delle Infrastrutture e dei Trasporti, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.

5. L'utilizzo delle risorse proprie e delle risorse provenienti dallo Stato, da parte di

regioni ed enti locali, per interventi prioritari finalizzati all'adeguamento antisismico degli edifici di cui al comma 1, nonché di messa in sicurezza di aree a rischio idrogeologico, è autorizzato anche in deroga agli obblighi relativi al patto di stabilità interno, per le province e i comuni, di cui all'articolo 1 commi 87 e seguenti, legge 13 dicembre 2010, n. 220; nonché per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 1, commi 125 e seguenti, legge 13 dicembre 2010, n. 220.

6. All'onere di cui al presente articolo si provvede mediante parziale utilizzo delle maggiori risorse derivanti dalle disposizioni di cui ai successivi commi.

7. Le transazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari, concluse nel territorio dello Stato a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per il tramite delle banche e delle imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono soggette all'imposta di bollo.

8. L'imposta è determinata applicando l'aliquota dell'1,5 per mille sul valore delle transazioni di cui al precedente comma 7 al momento della conclusione delle stesse. L'imposta non è dovuta per le transazioni aventi ad oggetto titoli di Stato.

9. Sono considerati strumenti finanziari, ai fini dell'applicazione del comma 7, gli strumenti individuati dall'articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 nonché ogni altro titolo o contratto di natura finanziaria.

10. Sono obbligati al versamento dell'imposta i soggetti individuati al comma 7 per i contratti conclusi mediante il loro intervento. È fatto divieto ai medesimi di traslare l'onere dell'imposta.

11. Con decreto del Ministro dell'Economia e Finanze da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione dell'imposta. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono stabiliti gli adempimenti e le

modalità per il versamento dell'imposta di bollo delle transazioni aventi ad oggetto alcuni strumenti finanziari.

**5. 01.** Mura, Piffari, Cimadoro, Borghesi, Donadi, Rota.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:*

ART. 5-bis.

*(Ulteriori interventi a favore degli edifici storico-artistici).*

Al fine di eliminare le situazioni di pericolo e sostenere la ripresa e la valorizzazione dei beni storico artistici nelle aree colpite dal sisma, previa intesa con la Conferenza unificata, il Presidente della regione adotta un piano d'interventi in sede di comitato interistituzionale di cui all'articolo 1 comma 5 finalizzato al coordinamento degli interventi anche nei Comuni non contemplati nell'Allegato 1 al presente decreto. Il piano è finanziato nei limiti delle risorse di cui all'articolo 2 comma 1.

**5. 02.** Di Biagio, Raisi.

*Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:*

ART. 5-bis.

*(Ulteriori interventi a favore degli edifici storico-artistici).*

1. Al fine di eliminare le situazioni di pericolo e sostenere la ripresa e la valorizzazione dei beni storico artistici nelle aree colpite dal sisma, previa intesa con la Conferenza unificata, il Presidente della regione adotta un piano d'interventi in sede di comitato interistituzionale di cui all'articolo 1 comma 5 finalizzato al coor-

dinamento degli interventi anche nei Comuni non contemplati nell'Allegato 1 al presente decreto. Il piano è finanziato nei limiti delle risorse di cui all'articolo 2 comma 1.

**\* 5. 03.** Alessandri, Lanzarin, Dussin, Fava, Munerato, Rainieri, Togni.

*Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:*

ART. 5-bis.

*(Ulteriori interventi a favore degli edifici storico-artistici).*

Al fine di eliminare le situazioni di pericolo e sostenere la ripresa e la valorizzazione dei beni storico artistici nelle aree colpite dal sisma, previa intesa con la Conferenza unificata, il Presidente della regione adotta un piano d'interventi in sede di comitato interistituzionale di cui all'articolo 1 comma 5 finalizzato al coordinamento degli interventi anche nei Comuni non contemplati nell'Allegato 1 al presente decreto. Il piano è finanziato nei limiti delle risorse di cui all'articolo 2 comma 1.

**\* 5. 04.** Bertolini, Tortoli, Stradella.

*Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:*

ART. 5-bis.

1. Per l'efficacia dei controlli antimafia concernenti gli interventi previsti nel presente decreto, presso le prefetture delle Province interessate alla ricostruzione, sono istituiti elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei settori di cui al comma 2, cui possono rivolgersi gli esecutori dei lavori di ricostruzione.

2. Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:

a) trasporto di materiali a discarica conto terzi;

b) trasporto e smaltimento di rifiuti a conto terzi;

c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;

d) confezionamento fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;

e) noli a freddo di macchinari;

f) fornitura di ferro lavorato;

g) autotrasporti conto terzi;

h) guardiania dei cantieri.

3. Le Prefetture effettuano, al momento dell'iscrizione e successivamente con cadenza periodica, verifiche dirette ad accertare l'insussistenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 10, comma 7, lettere a), b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

4. Si applicano le modalità attuative di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2011 recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 ed ulteriori disposizioni di protezione civile.

**\*\*5. 05.** Stradella.

*Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:*

ART. 5-bis.

1. Per l'efficacia dei controlli antimafia concernenti gli interventi previsti nel presente decreto, presso le prefetture delle Province interessate alla ricostruzione, sono istituiti elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei settori di cui al comma 2, cui possono rivolgersi gli esecutori dei lavori di ricostruzione.

2. Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:

a) trasporto di materiali a discarica conto terzi;

b) trasporto e smaltimento di rifiuti a conto terzi;

c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;

d) confezionamento fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;

e) noli a freddo di macchinari;

f) fornitura di ferro lavorato;

g) autotrasporti conto terzi;

h) guardiania dei cantieri.

3. Le Prefetture effettuano, al momento dell'iscrizione e successivamente con cadenza periodica, verifiche dirette ad accertare l'insussistenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 10, comma 7, lettere a), b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

4. Si applicano le modalità attuative di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2011 recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 ed ulteriori disposizioni di protezione civile.

**\*\*5. 06.** Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Fava, Munerato, Rainieri.

*Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:*

ART. 5-bis.

1. Per l'efficacia dei controlli antimafia concernenti gli interventi previsti nel presente decreto, presso le prefetture delle Province interessate alla ricostruzione, sono istituiti elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei settori di cui al comma 2, cui possono rivolgersi gli esecutori dei lavori di ricostruzione.

2. Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:

a) trasporto di materiali a discarica conto terzi;

b) trasporto e smaltimento di rifiuti a conto terzi;

c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;

d) confezionamento fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;

e) noli a freddo di macchinari;

f) fornitura di ferro lavorato;

g) autotrasporti conto terzi;

h) guardiania dei cantieri.

3. Le Prefetture effettuano, al momento dell'iscrizione e successivamente con cadenza periodica, verifiche dirette ad accertare l'insussistenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 10, comma 7, lettere a), b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

4. Si applicano le modalità attuative di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2011 recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 ed ulteriori disposizioni di protezione civile.

**\*\*5. 07.** Bertolini, Tortoli.

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

ART. 5-bis.

*(Interventi straordinari per il diritto allo studio universitario per l'anno accademico 2012/2013).*

1. Per l'anno accademico 2012/2013 in conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito il territorio della Regione Emilia-Romagna sono esonerati dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario di cui alla Legge Regionale n. 18 del 14 giugno 1996 gli studenti che presentino alternativamente una delle seguenti condizioni:

a) residenti nei comuni colpiti dal sisma con abitazioni danneggiate;



b) con familiari destinatari di misure di sostegno al reddito in quanto dipendenti in aziende ubicate nelle zone colpite dal sisma;

c) con familiari titolari di attività produttive svolte nei comuni interessati dai fenomeni sismici che abbiano interrotto l'attività per carenze provocate dai danneggiamenti;

e comunque rientranti nei provvedimenti di esonero di pagamento delle tasse universitarie adottati dagli Atenei per le medesime finalità.

2. In relazione a quanto stabilito al comma 1 e in considerazione dell'aumento del numero degli studenti idonei all'ottenimento dei benefici del diritto allo studio universitario per effetto del peggioramento delle condizioni economiche del nucleo familiare di appartenenza, è autorizzata per l'anno accademico 2012/13 la spesa di 5 milioni di euro da trasferire sulla contabilità speciale, in apposita sezione, in favore della Regione Emilia-Romagna.

3. Alla copertura degli oneri di cui al comma 2, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante l'utilizzo del fondo di cui all'articolo 2.

**5. 08.** Ghizzoni, Motta.

ART. 6.

*Al comma 1, sostituire le parole: 31 luglio 2012 con le seguenti: 31 dicembre 2012.*

*Conseguentemente, ai commi 2, 3, 4, 5, 7, lettere a) e b), sostituire le parole: 31 luglio 2012 con le seguenti: 31 dicembre 2012.*

**\*6. 1.** Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Fava, Munerato, Rainieri.

*Al comma 1, sostituire le parole: 31 luglio 2012 con le seguenti: 31 dicembre 2012.*

*Conseguentemente, ai commi 2, 3, 4, 5, 7, lettere a) e b), sostituire le parole: 31 luglio 2012 con le seguenti: 31 dicembre 2012.*

**\*6. 2.** Pizzolante.

*Al comma 4 sopprimere le parole: È fatta salva la facoltà di rinuncia espressa alla sospensione da parte degli interessati.*

**6. 3.** Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

ART. 7.

*Sostituirlo con il seguente:*

« ART. 7.

*(Deroga al patto di stabilità interno).*

1. Al fine di fronteggiare gli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e di agevolare la ripresa delle attività, su proposta dei Presidenti di cui all'articolo 1, comma 2, per l'anno 2012, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze, da emanare entro il 30 settembre 2012, gli obiettivi del patto di stabilità dei Comuni di cui all'articolo 1, comma 1, e delle relative Province sono migliorati in modo da determinare effetti negativi sull'indebitamento netto per un importo complessivo 90 milioni di euro per i comuni della regione Emilia-Romagna e di euro 10 milioni di euro per i comuni di ciascuna delle regioni Lombardia e Veneto. Alla compensazione si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del fondo di cui all'articolo 6 comma 2 del decreto legge 7 ottobre 2008 n. 154 convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008 n. 189.

2. È disposta l'esclusione dal patto di stabilità interno, per il periodo 2012-2014, delle spese finanziate con risorse proprie sostenute dai comuni, dalle province e

dalle regioni colpite dal sisma e puntualmente finalizzate a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione per un importo massimo complessivo, per ciascun anno, di 150 milioni di euro. L'individuazione delle spese escluse dal patto di stabilità interno devono essere certificate e vagliate da appositi sistemi di programmazione e controllo secondo modalità definite con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Alla compensazione si provvede tramite corrispondente utilizzo della dotazione del fondo di cui all'articolo 6 comma 2 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008 n. 189.

3. Le esclusioni di cui ai commi precedenti sono gestite tramite i meccanismi previsti dalle norme vigenti in materia di regionalizzazione del patto di stabilità interno.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono disposte specifiche deroghe in materia sanzionatoria, a partire dalle sanzioni applicabili dal 2012, correlate al mancato rispetto dei vincoli di patto di stabilità interno a favore degli enti locali colpiti dal sisma ».

**7. 1.** Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

*Sostituirlo con il seguente:*

« ART. 7.

*(Deroga al patto di stabilità interno).*

1. Al fine di fronteggiare gli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e di agevolare la ripresa delle attività, su proposta dei Presidenti di cui all'articolo 1, comma 2, per l'anno 2012, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze, da emanare entro il 30 giugno 2012, gli obiettivi del patto di stabilità dei Comuni di cui all'articolo 1, comma 1, e delle relative Province sono

migliorati in modo da determinare effetti negativi sull'indebitamento netto per un importo complessivo di euro 90 milioni di euro. Alla compensazione si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008 n. 189.

2. È disposta l'esclusione dal patto di stabilità interno, per il periodo 2012-2014, delle spese finanziate con risorse proprie sostenute dai comuni, dalle province e dalle regioni colpite dal sisma e puntualmente finalizzate a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione per un importo massimo complessivo di 150 milioni di euro. L'individuazione delle spese escluse dal patto di stabilità interno devono essere certificate e vagliate da appositi sistemi di programmazione e controllo secondo modalità definite con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Alla compensazione si provvede tramite corrispondente utilizzo della dotazione del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008 n. 189.

3. Le esclusioni di cui ai commi precedenti sono gestite tramite i meccanismi previsti dalle norme vigenti in materia di regionalizzazione del patto di stabilità interno.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono disposte specifiche deroghe in materia sanzionatoria, a partire dalle sanzioni applicabili dal 2012, correlate al mancato rispetto dei vincoli di patto di stabilità interno a favore degli enti locali colpiti dal sisma. ».

**7. 2.** Alessandri, Lanzarin, Dussin, Togni, Munerato, Fava, Rainieri ».

*Sostituirlo con il seguente:*

« 1. Al fine di fronteggiare gli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e di agevolare la ripresa delle attività, su proposta dei Presidenti di cui all'articolo

1, comma 2, per l'anno 2012, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 giugno 2012, gli obiettivi del patto di stabilità dei Comuni e delle Province di cui all'articolo 1, comma 1, sono migliorati in modo da determinare effetti negativi sull'indebitamento netto per un importo complessivo di euro 80 milioni di euro per i comuni e le province della regione Emilia-Romagna e di euro 10 milioni di euro per i comuni e le province di ciascuna delle regioni Lombardia e Veneto. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente comma, valutati in complessivi 100 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede per 60 milioni, mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189; e per 40 milioni nell'ambito delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 ».

**7. 3.** Piffari, Borghesi, Mura, Donadi, Cimadoro, Rota.

*Sostituirlo con il seguente:*

« ART. 7.

*(Deroga al patto di stabilità interno).*

1. Al fine di fronteggiare gli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e di agevolare la ripresa delle attività, su proposta dei Presidenti di cui all'articolo 1, comma 2, per il biennio 2012-2013 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 settembre 2012, gli obiettivi del patto di stabilità dei Comuni e delle rispettive Province di cui all'articolo 1, comma 1, sono migliorati in modo da

determinare effetti negativi sull'indebitamento netto per un importo complessivo di euro 90 milioni di euro per i comuni della regione Emilia-Romagna e di euro 10 milioni di euro per i comuni di ciascuna delle regioni Lombardia e Veneto. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente comma, valutati in 110 milioni di euro per ciascun anno, si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 ».

**7. 4.** Lenzi.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: su proposta fino a: giugno 2012, con le seguenti: per l'anno 2012.*

**7. 5.** Lussana, Duilio, Zaccaria, Gibiino.

*Al comma 1 sostituire parole da: dei comuni fino alla fine del comma con le seguenti: dei comuni e le province di cui all'articolo 1, comma 1, sono migliorati in modo da determinare effetti negativi sull'indebitamento netto per un importo complessivo di 40 milioni di euro per i comuni e di 10 milioni di euro per le province della regione Emilia-Romagna; di 15 milioni di euro per i comuni e di 10 milioni di euro per le province di ciascuna delle regioni Lombardia e Veneto. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente comma, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, ovvero sino al suo esaurimento.*

**7. 6.** Fava, Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Munerato, Rainieri.

*Al comma 1, sostituire le parole:* per un importo complessivo di euro 40 milioni per i comuni della regione Emilia Romagna e di euro 5 milioni per i comuni di ciascuna delle regioni Lombardia e Veneto.» *con le seguenti:* per un importo complessivo di euro 70 milioni per i comuni della regione Emilia Romagna e di euro 10 milioni per i comuni di ciascuna delle regioni Lombardia e Veneto.

**7. 7.** Biava.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* 40 milioni con le seguenti 240 milioni;

*Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole:* 5 milioni con le seguenti 30 milioni; *e al secondo periodo, sostituire le parole* 50 milioni con le seguenti 300 milioni.

**\*7. 8.** Beccalossi, Corsaro, De Corato, Frassinetti, Saglia, Scandroglio.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* 40 milioni con le seguenti 240 milioni.

*Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole:* 5 milioni con le seguenti 30 milioni; *e al secondo periodo sostituire le parole* 50 milioni con le seguenti 300 milioni.

**\*7. 9.** Fava, Lanzarin.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* 40 milioni con le seguenti: 90 milioni.

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, secondo periodo, sostituire le parole* 5 milioni con le seguenti 10 milioni; *le parole* 50 milioni con le seguenti 110 milioni.

**\*\*7. 10.** Di Biagio, Raisi.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* 40 milioni con le seguenti: 90 milioni e le parole: 5 milioni con le seguenti: 10 milioni;

*Conseguentemente al medesimo comma 1, secondo periodo, sostituire le parole:* 50 milioni con le seguenti: 110 milioni.

**\*\*7. 11.** Bertolini, Tortoli, Stradella.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* 40 milioni con le seguenti: 90 milioni e le parole: 5 milioni con le seguenti: 10 milioni;

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, secondo periodo, sostituire le parole:* 50 milioni con le seguenti: 110 milioni.

**\*7. 12.** Alessandri, Lanzarin, Dussin, Fava, Munerato, Rainieri, Togni.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario per gli anni 2013 e 2014, i comuni di cui all'articolo 1, comma 1, conseguono l'obiettivo strutturale realizzando un saldo finanziario espresso in termini di competenza mista pari a quello raggiunto nel 2012. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

**\*7. 14.** Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario per gli anni 2013 e 2014, i comuni di cui all'articolo 1, comma 1, conseguono

l'obiettivo strutturale realizzando un saldo finanziario espresso in termini di competenza mista pari a quello raggiunto nel 2012. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

**\*7. 15.** Bertolini, Tortoli, Stradella.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario per gli anni 2013 e 2014, i comuni di cui all'articolo 1, comma 1, conseguono l'obiettivo strutturale realizzando un saldo finanziario espresso in termini di competenza mista pari a quello raggiunto nel 2012.

**7. 18.** Di Biagio, Raisi.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* I Comuni di cui all'articolo 1, comma 1, conseguono per gli anni 2012-2013 l'obiettivo strutturale realizzando un saldo finanziario espresso in termini di competenza mista pari a zero. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

**\*\*7. 13.** Bertolini, Tortoli, Stradella.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* I Comuni di cui all'articolo 1, comma 1, conseguono per gli anni 2012-2013 l'obiettivo strutturale realizzando un saldo finanziario espresso in termini di

competenza mista pari a zero. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

**\*\*7. 16.** Di Biagio, Raisi.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* I Comuni di cui all'articolo 1, comma 1, conseguono per gli anni 2012-2013 l'obiettivo strutturale realizzando un saldo finanziario espresso in termini di competenza mista pari a zero. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

**\*\*7. 17.** Alessandri, Lanzarin, Dussin, Fava, Munerato, Rainieri, Togni.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Per gli anni 2012-2014, tra le spese di personale sostenute dai comuni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012, ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, comma 9, del decreto-legge n. 78 del 2010, non sono computate:

a) le spese per assunzioni di personale a tempo determinato e le spese per ore di straordinario del personale dovute agli eventi sismici;

b) le spese previste nel fondo di produttività per il personale impegnato a fronteggiare l'emergenza del terremoto.

**7. 24.** Marchi, Marchignoli.



*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Il limite di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non trova applicazione, per le annualità 2012 e 2013, nei confronti dei comuni di cui al decreto del ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012, limitatamente alle spese sostenute per il personale assunto in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio.

**7. 22.** Marchi, Marchignoli.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, dell'articolo unico della legge n. 27 dicembre 2006, n. 296, non trovano applicazione, per le annualità 2012 e 2013, nei confronti dei comuni di cui al decreto del ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012, limitatamente alle spese di personale, ivi compreso il lavoro straordinario e alle assunzioni con contratto di lavoro flessibile, in quanto destinate a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e ad agevolare la ripresa delle attività ordinarie.

**7. 19.** Marchi, Marchignoli.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Per le annualità 2012 e 2013, le risorse destinate alle spese per missioni dei comuni di cui al decreto del ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012, può superare il 50 per cento della spesa sostenuta nel 2009.

**7. 20.** Marchi, Marchignoli.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Per le annualità 2012 e 2013, le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio dei comuni di cui al

decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012, può superare il corrispondente importo del 2010.

**7. 21.** Marchi, Marchignoli.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Il limite di cui all'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non trova applicazione, per le annualità 2012 e 2013, nei confronti dei comuni di cui al decreto del ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012, limitatamente alle spese sostenute per il personale assunto in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio.

**7. 23.** Marchi, Marchignoli.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, non sono computate ai fini dell'obiettivo del Patto di stabilità interno degli enti locali di cui all'articolo 1, comma 1, le spese complessivamente sostenute per il pagamento di prestazioni di opere, servizi e forniture di beni effettuate per fronteggiare gli interventi urgenti adottati in conseguenza degli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, e per favorire la ripresa delle attività.

*Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:* « 1-bis. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2012 e di 300 milioni a decorrere dall'anno 2013 e le dotazioni finanziarie delle mis-

sioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 250 milioni di euro per l'anno 2012 e di 500 milioni a decorrere dall'anno 2013. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo di 25 milioni di euro per l'anno 2012 e di 50 milioni a decorrere dall'anno 2013. Il Governo, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, e di cui all'articolo 01 decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle disposizioni di cui al comma 1-ter, producano effettivi maggiori risparmi di spesa».

#### 7. 25. Miglioli.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Le spese in conto capitale complessivamente sostenute per gli anni 2012, 2013 e 2014, sia in termini di competenza sia in termini di cassa, per la messa in sicurezza, l'adeguamento sismico e la ricostruzione degli edifici scolastici, non sono computate ai fini dell'obiettivo del Patto di stabilità interno degli enti locali di cui all'articolo 1, comma 1.

*Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: « 1-bis. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo*

pari a 150 milioni di euro per l'anno 2012 e di 300 milioni a decorrere dall'anno 2013 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 250 milioni di euro per l'anno 2012 e di 500 milioni a decorrere dall'anno 2013. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo di 25 milioni di euro per l'anno 2012 e di 50 milioni a decorrere dall'anno 2013. Il Governo, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, e di cui all'articolo 01 decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle disposizioni di cui al comma 1-ter, producano effettivi maggiori risparmi di spesa.

#### 7. 26. Miglioli.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

1-bis. Agli enti territoriali interessati dagli eventi sismici è concessa dal Ministero dell'interno e dal Ministero dell'economia un'anticipazione a valere sulle risorse statali trasferite per compensare gli effetti finanziari della sospensione dei pagamenti tributari di cui al decreto ministeriale del 1° giugno 2012, relativi ai tributi degli enti territoriali.

1-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di calcolo delle anticipazioni di cui al precedente comma 1-bis.

1-quater. Alla cessazione dello stato di emergenza, le anticipazioni di cui al comma 1-bis, sono recuperate al bilancio

dello Stato nel quinquennio 2013-2017 nella misura di un quinto per ciascun anno del suddetto periodo.

*Conseguentemente all'articolo 20 dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

*1-bis.* Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 7, commi 1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quater*, si provvede nell'ambito delle maggiori risorse conseguenti all'aumento delle aliquote di cui al successivo comma 1-*ter*.

*1-ter.* All'articolo 30-*bis*, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, apportare le seguenti modifiche:

alla lettera *a*) le parole « 12,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 13,6 per cento »:

alla lettera *b*) le parole « 11,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti « 12,6 per cento »; alla lettera *c*) le parole « 10,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti « 11,6 per cento »; alla lettera *d*) le parole « 9 per cento » sono sostituite dalle seguenti « 10 per cento »; alla lettera *e*) le parole: « 8 per cento » sono sostituite dalle seguenti « 9 per cento ».

**7. 27.** Piffari, Borghesi, Cimadoro, Mura, Donadi, Rota.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* In conseguenza degli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, agli enti locali di cui all'articolo 1, comma 1, non si applicano per gli anni 2012, 2013 e 2014 le sanzioni per mancato rispetto del Patto di stabilità interno di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

*Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:* « 1-*bis*. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, in aggiunta a quanto

previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2012 e di 300 milioni a decorrere dall'anno 2013 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 250 milioni di euro per l'anno 2012 e di 500 milioni a decorrere dall'anno 2013. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo di 25 milioni di euro per l'anno 2012 e di 50 milioni a decorrere dall'anno 2013. Il Governo, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, e di cui all'articolo 01 decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle disposizioni di cui al comma 1-*ter*, producano effettivi maggiori risparmi di spesa ».

**7. 28.** Miglioli.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Ai comuni di cui all'articolo 1, comma 1, non si applicano le sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità interno 2011, ai sensi dell'articolo 7, commi 2 e seguenti, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

*Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* A copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 7, comma 1-*bis* si provvede, fino al limite

massimo di 1 milione di euro per il 2012, nell'ambito delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**7. 29.** Piffari, Borghesi, Mura, Donadi, Cimadoro, Rota.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Ai comuni di cui all'articolo 1, comma 1, non si applicano le sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità interno 2011, ai sensi dell'articolo 7, commi 2 e seguenti, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

**\*7. 30.** Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Ai comuni di cui all'articolo 1, comma 1, non si applicano le sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità interno 2011, ai sensi dell'articolo 7, commi 2 e seguenti, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

**\*7. 31.** Di Biagio, Raisi.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Ai comuni di cui all'articolo 1, comma 1, non si applicano le sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità interno 2011, ai sensi dell'articolo 7, commi 2 e seguenti, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

**\*7. 32.** Alessandri, Lanzarin, Dussin, Fava, Munerato, Rainieri, Togni.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Le sanzioni di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011 non si applicano ai Comuni di cui all'articolo 1, comma 1.

**7. 33.** Il Relatore.

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

ART. 7-bis.

*1-bis.* Gli enti locali interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012 non sono soggetti per l'anno 2012 all'applicazione di sanzioni in caso di mancato rispetto alle regole del patto di stabilità.

**7. 34.** Bertolini, Tortoli, Stradella.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti commi:*

*1-bis.* Per gli anni 2013 e 2014 gli obiettivi del patto di stabilità dei comuni di cui all'articolo 1, comma 1 e delle province di Bologna, Modena, Ferrara Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, sono migliorati in modo da determinare effetti negativi sull'indebitamento netto per un importo complessivo di euro 80 milioni di euro.

*1-ter.* Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 80 milioni di euro annui per gli anni 2013 e 2014.

**7. 35.** Bertolini, Tortoli, Stradella.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse provenienti dal fondo di cui all'articolo 2 e da altri soggetti pubblici o

privati, finalizzati a finanziare spese connesse al terremoto e le relative spese di parte corrente ed in conto capitale. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.

**\*7. 36.** Alessandri, Lanzarin, Dussin, Fava, Munerato, Rainieri, Togni.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse provenienti dal fondo di cui all'articolo 2 e da altri soggetti pubblici o privati, finalizzati a finanziare spese connesse al terremoto e le relative spese di parte corrente ed in conto capitale. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.

**\*7. 37.** Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse provenienti dal fondo di cui all'articolo 2 e da altri soggetti pubblici o privati, finalizzati a finanziare spese connesse al terremoto e le relative spese di parte corrente ed in conto capitale. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.

**\*7. 38.** Di Biagio, Raisi.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse provenienti dal fondo di cui all'articolo 2 e da altri soggetti pubblici o privati, finalizzati a finanziare spese connesse al terremoto e le relative spese di parte corrente ed in conto capitale. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.

**\*7. 39.** Bertolini, Tortoli, Stradella.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerati i contributi devoluti da regioni, province, comuni e associazioni ai territori colpiti dagli eventi sismici.

**\*\*7. 40.** Di Biagio, Raisi.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerati i contributi devoluti da regioni, province, comuni e associazioni ai territori colpiti dagli eventi sismici.

**\*\*7. 41.** Alessandri, Lanzarin, Dussin, Fava, Munerato, Rainieri, Togni.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevante ai fini



della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerati i contributi devoluti da regioni, province, comuni e associazioni ai territori colpiti dagli eventi sismici.

**\*\*7. 42.** Bertolini, Tortoli, Stradella.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Il primo periodo dell'articolo 2, comma 3-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è sostituito dal seguente: « 3-sexies. Il comune dell'Aquila, in deroga all'articolo 14, comma 9 e all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, può stipulare contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 nel limite massimo di spesa di I milione di euro per ciascun anno ».

**7. 43.** Lolli.

*(Inammissibile)*

*Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:*

ART. 7-bis.

*(Disposizioni in materia sanitaria).*

1. La verifica del rispetto della condizione di stabilità e di equilibrio, di gestione del Servizio Sanitario della Regione Emilia-Romagna, della regione Lombardia e della Regione Veneto, effettuata sull'esercizio 2012 dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali di cui all'articolo 12 dell'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, è effettuata tenendo conto degli oneri straordinari a carico delle Aziende sanitarie e delle Regioni in conseguenza dall'evento sismico.

2. Nei confronti della Regione Emilia-Romagna, della regione Lombardia e della regione Veneto, le cui Aziende sanitarie sono solidalmente impegnate nell'assicurare la piena e tempestiva attuazione dei

provvedimenti straordinari, adottati al fine di contenere i disagi della popolazione interessata dall'evento sismico e per assicurare la continuità assistenziale ed il soddisfacimento dei bisogni sanitari, si procede ad una graduale applicazione delle disposizioni contenute nel Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, secondo le modalità stabilite in apposito accordo con il Ministero della salute e con il Ministero dell'economia e delle finanze.

**7. 01.** Alessandri, Lanzarin, Dussin, Togni, Munerato, Fava, Rainieri.

*Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:*

ART. 7-bis.

*(Crediti vantati dalle imprese).*

« 2. La pubblica amministrazione, incluse le regioni e le aziende sanitarie, provvedono al pagamento dei crediti vantati dalle imprese fornitrici di beni e servizi, ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012, con priorità rispetto agli altri crediti vantati da terzi ».

**7. 02.** Il Relatore.

*Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:*

ART. 7-bis.

*(Crediti vantati dalle imprese).*

« 1-bis. La pubblica amministrazione, incluse le regioni e le Aziende sanitarie, provvedono al pagamento dei crediti vantati dalle imprese fornitrici di beni e servizi, ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012, entro il termine perentorio di 60 giorni ».

**\*7. 03.** Bertolini, Tortoli, Stradella.

*Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:*

ART. 7-bis.

*(Crediti vantati dalle imprese).*

1. La pubblica amministrazione, incluse le regioni e le aziende sanitarie, provvede al pagamento dei crediti vantati dalle imprese fornitrici di beni e servizi, ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012, entro il termine perentorio di 60 giorni ».

**\*7. 04.** Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Fava, Munerato, Rainieri.

*Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:*

ART. 7-bis.

*(Crediti vantati dalle imprese).*

1. La pubblica amministrazione, incluse le regioni e le aziende sanitarie, provvede al pagamento dei crediti vantati dalle imprese fornitrici di beni e servizi, ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012, entro il termine perentorio di 60 giorni ».

**\*7. 05.** Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

*Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:*

ART. 7-bis.

1. Ai comuni di cui all'allegato 1 al presente decreto delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia, Rovigo sono concessi, per ciascuno degli esercizi 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, trasferimenti erariali aggiuntivi, a titolo compensativo delle minori entrate conseguenti agli eventi sismici che hanno interessato le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nel mese di maggio

2012, nei limiti dell'effettiva riduzione del gettito subita.

2. Con decreto del ministro dell'interno, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore, della legge di conversione del presente decreto, vengono definiti criteri e modalità per la certificazione delle minori entrate di cui al presente articolo, da parte degli enti locali beneficiari dei trasferimenti erariali di cui al precedente comma 1.

3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, per ciascuno degli esercizi 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 viene destinata una quota pari ad euro 50 milioni della dotazione del fondo per le aree sottoutilizzate per il periodo di programmazione 2007-2013, a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b-bis*), del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2.

4. Il ministro dell'economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**7. 06.** Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*

ART. 7-bis.

1. Gli enti locali interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012 possono assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207 del decreto-legislativo 2000 n. 267, al netto dei

contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 15 per cento per l'anno 2012, 12 per cento per l'anno 2013 e l'8 per cento per l'anno 2014.

**7. 07.** Bertolini, Tortoli, Stradella.

ART. 8.

*Sostituire l'articolo 8 con il seguente:*

1. In aggiunta a quanto disposto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 130 del 6 giugno 2012, adottato ai sensi del persistente articolo 9 della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, e fermo che la mancata effettuazione di ritenute ed il mancato riversamento delle ritenute effettuate da parte dei soggetti di cui al predetto decreto a partire dal 20 maggio 2012 e fino all'entrata in vigore del presente decreto-legge, sono regolarizzati entro il 31 dicembre 2012 senza applicazione di sanzioni e interessi. Sono altresì sospesi fino al 31 dicembre 2013 a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 2:

1) i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;

2) i versamenti riferiti al diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 520, e successive modificazioni;

3) i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 da parte degli agenti della riscossione, nonché i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e della Regione;

4) il versamento dei contributi consortili di bonifica, esclusi quelli per il servizio irriguo, gravanti sugli immobili

agricoli ed extragricoli; gli oneri degli interessi passivi a carico dei Consorzi di bonifica per le anticipazioni bancarie all'uopo necessarie sono posti a carica del fondo di cui all'articolo 2;

4-bis) l'esazione dei canoni relativi alla concessione del demanio idrico, ivi compresa quella relativa agli arretrati anche a titolo di indennizzo, di cui all'articolo 20 della legge della Regione Emilia-Romagna 14 aprile 2004, n. 7 e all'articolo 20 del regolamento della Regione Emilia-Romagna 20 novembre 2001, n. 41;

5) l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili pubblici e privati, adibiti ad uso abitativo ovvero ad uso diverso da quello abitativo;

6) il pagamento dei canoni di concessione e locazione relativi a immobili distrutti o dichiarati non agibili, di proprietà dello Stato e degli Enti pubblici, ovvero adibiti ad uffici statali o pubblici;

7) le sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo, purché entro il 31 dicembre 2012, le domande di iscrizione alle camere di commercio, le denunce di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, il modello unico di dichiarazione previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70 nonché la richiesta di verifica periodica degli strumenti di misura ed il pagamento della relativa tariffa;

8) il termine per il pagamento del diritto di iscrizione dovuto all'Albo nazionale dei gestori ambientali e del diritto dovuto alle province per l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 216, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

9) il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria

e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., comprensivi dei relativi interessi, con la previsione che gli interessi arrivi relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del reddito d'impresa, nonché alla base imponibile dell'IRAP, nell'esercizio in cui sono incassati. Gli eventi che hanno colpito i residenti dei Comuni sono da considerarsi causa di forza maggiore ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile, anche ai fini dell'applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi. Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione di cui al presente punto opera anche nei confronti dei Comuni di cui all'allegato 1 al decreto ministeriale 1° giugno 2012 e relative Province, in relazione alle rate di mutui, prestiti obbligazionari e altre forme di indebitamento, senza necessità di ulteriori richieste nei confronti degli Istituti di Credito da parte degli enti in oggetto. La sospensione si applica altresì anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola e professionale;

9-bis) il pagamento delle rate relative alle provvidenze di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817, concernente lo sviluppo della proprietà contadina.

1-bis. A valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 2, le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, n. 230 del 6 giugno 2012, si applicano nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che alla data del 29 maggio 2012 avevano la residenza, o la sede operativa ovvero

erano titolari di beni immobili nel territorio dei comuni delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo.

1-ter. Per i comuni di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari di cui al comma 1-bis, è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiara, sotto la propria responsabilità, l'inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda all'Autorità comunale che trasmette copia dell'atto presentato dal contribuente all'Agenzie delle Entrate territorialmente competente.

1-quater. Il termine del 30 novembre 2012, previsto dall'articolo 13, comma 14-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per i fabbricati rurali ubicati nei territori di cui all'articolo 1, è differito al 30 novembre 2013.

2. Con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dei rifiuti urbani, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, la competente autorità di regolazione, ivi comprese le competenti autorità regionali per i rifiuti urbani di cui all'articolo 201 del decreto legislativo n. 152 del 2006, con propri provvedimenti, introduce norme per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 20 maggio 2012, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo, anche in relazione al servizio erogato a clienti forniti sul mercato libero per le utenze effettivamente danneggiate situate nei comuni colpiti dal sisma, come individuati ai sensi dell'articolo 1 comma 1. Le autorità individuano altresì le modalità per assicurare tempestivamente alle imprese che hanno emesso le fatture suddette la disponibilità per il tempo della sospensione e per quello della successiva rateizzazione, di risorse finanziarie congrue ai corrispondenti mancati ricavi, facendo ricorso a strumenti perequativi. Entro 120 giorni dalla data di conversione in legge del

presente decreto, l'autorità di regolazione, con propri provvedimenti disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai sensi del precedente comma ed introduce agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei comuni danneggiati dagli eventi sismici come individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, individuando anche le modalità per la copertura delle agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno a strumenti di tipo perequativo.

3. I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 30 novembre 2012, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno di imposta 2013. I fabbricati di cui al periodo precedente sono, altresì, esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2014. Ai fini del presente comma, il contribuente, in alternativa, può dichiarare la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato, verificata dall'Autorità comunale entro il 30 novembre 2012; l'Autorità comunale trasmette copia dell'atto di verifica all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente nei successivi 20 giorni.

4. Sono inoltre prorogati sino al 30 settembre 2012, senza sanzioni, gli adempimenti verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di professionisti, consulenti, associazioni e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino

nei comuni coinvolti dal sisma, anche per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio.

5. Sono altresì sospesi per i soggetti che alla data del 20 maggio 2012 operavano nei Comuni coinvolti dal sisma, le applicazioni delle sanzioni in materia di invio tardivo delle comunicazioni obbligatorie e degli adempimenti amministrativi, compresi quelli connessi al lavoro.

6. Gli eventi che hanno colpito i residenti dei Comuni sono da considerarsi causa di forza maggiore ai sensi dell'articolo 1218.

7. Gli impianti alimentati a fonti rinnovabili già realizzati e quelli in fase di realizzazione, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, accedono alle incentivazioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto se entrano in esercizio entro il 30 giugno 2013. Gli impianti fotovoltaici realizzati nei fabbricati danneggiati possono essere ubicati a terra mantenendo le tariffe in vigore al momento dell'entrata in esercizio.

*7-bis.* Nel caso di impianti fotovoltaici in corso di realizzazione o non ancora realizzati per i quali è stata autorizzata l'installazione su fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, accedono alle incentivazioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto qualora entrino in esercizio entro il 30 giugno 2013. Tale disposizione si applica anche agli impianti non ancora autorizzati, a condizione che la richiesta di autorizzazione sia stata presentata prima del 20 maggio 2012.

*7-ter.* Gli impianti alimentati a fonti rinnovabili in esercizio, ubicati nei territori di cui all'articolo 1, colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, che hanno dato comunicazione al Gestore dei servizi energetici nazionale, hanno diritto alla sospensione del periodo di incentivazione riconosciuto a decorrere



dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto. I termini di incentivazione riprendono a decorrere dalla data di comunicazione al Gestore dei servizi energetici nazionale della riattivazione degli impianti.

8. Gli adempimenti specifici delle imprese agricole connessi a scadenze di registrazione in attuazione di normative comunitarie, statali o regionali in materia di benessere animale di identificazione e registrazione degli animali, registrazione e comunicazione delle loro movimentazioni, registrazioni e comunicazione degli eventi in stalla (decreto del Presidente della Repubblica n. 317 del 1996, decreto ministeriale 31 gennaio 2002 e successive modificazioni, decreto ministeriale 16 maggio 2007), registrazioni dell'impiego del farmaco (decreto legislativo n. 158 del 2006 e decreto legislativo n. 193 del 2006), nonché in materia di certificazioni obbligatorie e volontarie riferite a processi produttivi e produzioni certificate nell'ambito delle produzioni a denominazione di origine, biologiche, da agricoltura integrata, ovvero l'assolvimento di obblighi tesi all'ottenimento di agevolazioni fiscali, che ricadono nell'arco temporale interessato dagli eventi sismici sono differiti al 30 novembre 2012.

9. I versamenti relativi al prelievo mensile inerenti al mese di marzo 2012 da effettuarsi da parte dei primi acquirenti latte entro il 30 maggio 2012, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 119 del 2003, sono sospesi fino al 30 novembre 2012.

10. Qualora ricoveri di animali in allevamento siano dichiarati inagibili, lo spostamento e stazionamento degli stessi in ricoveri temporanei è consentito in deroga alle disposizioni dettate dalla direttiva 2008/120/CE, dalla direttiva 91/629/CE e dalla direttiva 97/21/CE, nonché dalle norme nazionali e regionali in materia di spandimenti dei liquami.

11. Per quanto attiene gli impegni e gli adempimenti degli obblighi assunti a seguito della presentazione delle domande di aiuto e di pagamento connesse al Regolamento (CE) n. 73/2009 ed all'Asse 2 del Programma Sviluppo Rurale, gli agricol-

tori ricadenti nei Comuni interessati dall'evento sismico – ai sensi dell'articolo 75 del Regolamento (CE) n. 1122/2009 – possono mantenere per l'anno in corso, il diritto all'aiuto anche nelle ipotesi di mancato adempimento agli obblighi previsti.

12. In applicazione dell'articolo 47 del Regolamento (CE) n. 1974/2006, ove gli agricoltori ricadenti nei comuni interessati dall'evento sismico, non abbiano potuto rispettare i vincoli connessi agli impegni assunti in applicazione delle misure Programma Sviluppo Rurale, del Regolamento (CE) n. 320/2006 e del Regolamento (CE) n. 1234/2007, le Autorità competenti rinunceranno al recupero totale o parziale degli aiuti erogati su investimenti realizzati.

13. In relazione a quanto stabilito nei punti 11 e 12 la comunicazione all'autorità competente, prevista dai sopracitati articoli, è sostituita dal riconoscimento in via amministrativa da parte dell'autorità preposta della sussistenza di cause di forza maggiore. In caso di rilevate inadempienze l'Amministrazione competente attiverà d'ufficio l'accertamento del nesso di causalità tra l'evento calamitoso e l'inadempimento.

14. Le aziende agrituristiche possono svolgere fino al 31 dicembre 2012 l'attività di somministrazione pasti e bevande in deroga ai limiti previsti dalle rispettive leggi regionali.

15. Fermi restando i provvedimenti straordinari relativi ai comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e successivi, nel territorio dei restanti comuni della regione Emilia-Romagna, per consentire l'impegno degli apparati tecnici delle strutture competenti in materia sismica nell'attività di rilevamento dei danni e ricostruzione del patrimonio edilizio, fino al 31 dicembre 2012 non trova applicazione l'obbligo di acquisire, prima dell'inizio lavori, l'autorizzazione sismica prescritta dall'articolo 94, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, trovando generale applicazione il procedimento di deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture.

15-bis. Ai fabbisogni di cassa derivanti dai mancati incassi conseguenti all'applicazione delle sospensioni degli adempimenti e dei versamenti tributari a favore dei soggetti residenti nei territori colpiti dal sisma, gli enti locali fanno fronte tramite:

a) il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, fino ai sei dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata, con obbligo di estinzione entro il termine dell'esercizio finanziario 2012. Il bilancio dello Stato fornisce copertura agli oneri derivanti dalle soprarichiamate operazioni di finanziamento a breve termine;

b) l'incasso dei residui attivi, correnti e in conto capitale, a valere sul bilancio dello Stato, come certificato dal Ministero dell'Interno, il cui pagamento è disposto obbligatoriamente entro il 30 settembre 2012.

15-ter. Al fine di consentire una rapida ripresa degli investimenti degli enti locali colpiti dal sisma non sono conteggiati gli oneri derivanti da nuove forme di indebitamento per interventi pubblici esclusivamente finalizzati alla ricostruzione, in deroga ai limiti posti dall'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

95-*quater*. Per tutti i soggetti che abbiano subito danni in seguito agli eventi sismici, accertati secondo le modalità di cui al comma 2, articolo 3, le disposizioni di cui al precedente comma 1 hanno validità fino al 31 dicembre 2013; i pagamenti oggetto di sospensione potranno essere rateizzati nel biennio successivo su richiesta motivata del soggetto interessato all'Ente di riferimento.

**8. 400.** Alessandri, Lanzarin, Dussin, Togni, Fava, Rainieri, Munerato.

*Al comma 1, sostituire l'alinea con la seguente:* 1. Con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana* n. 130 del 6 giugno 2012, i termini di scadenza della sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, ivi previsti, sono fissati al 30 novembre 2012, senza applicazione di sanzioni e interessi. Sono altresì sospesi fino al 31 dicembre 2013:

*Conseguentemente:*

a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per tutti i soggetti che abbiano subito danni in seguito agli eventi sismici, accertati secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 2, le disposizioni di cui al comma 1 hanno validità fino al 31 dicembre 2013; i pagamenti oggetto di sospensione possono essere rateizzati nel biennio successivo su richiesta motivata del soggetto interessato all'ente di riferimento.;

b) dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2012 e 150 milioni di euro per l'anno 2013 si provvede mediante riduzione lineare delle voci di spesa indicate nell'elenco allegato alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, ad esclusione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini delle successive riduzioni, è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili le predette somme. Le amministrazioni potranno proporre variazioni compensative, anche relative a missioni diverse, tra gli accantonamenti interessati nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica.

**8. 152.** Lenzi, Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola, Marchi, Marchignoli.

*Al comma 1, alinea, sostituire il primo periodo con i seguenti:* Con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana* n. 130 del 6 giugno 2012, i termini di scadenza della sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, ivi previsti, sono fissati al 30 novembre 2012. La ripresa della riscossione dei tributi avviene, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, mediante la corresponsione degli importi dovuti da versare in 60 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di dicembre 2012. Le modalità per l'effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non eseguiti per effetto della citata sospensione sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

*Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

1-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 8, comma 1, si provvede a valere sui maggiori risparmi di spesa di cui al comma 1-ter.

1-ter. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2012. Il Governo, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, e di cui all'articolo 01 decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle disposizioni di cui al comma 1-ter, producano effettivi maggiori risparmi di spesa.

**8. 141.** Miglioli.

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:*

In aggiunta a quanto disposto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana* n. 130 del 6 giugno 2012, adottato ai sensi del persistente articolo 9 della legge 2000, n. 212, e successive modificazioni e integrazioni, la mancata effettuazione di ritenute ed il mancato riversamento delle ritenute effettuate da parte dei soggetti di cui al predetto decreto, a partire dal 20 maggio 2012 e fino alla data del 30 giugno 2012, è regolarizzato entro il 20 dicembre 2012 senza applicazioni di sanzioni e interessi.

\* **8. 30.** Alessandri, Lanzarin, Dussin, Fava, Munerato, Rainieri, Togni.

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:*

In aggiunta a quanto disposto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana* n. 130 del 6 giugno 2012, adottato ai sensi del persistente articolo 9 della legge 2000, n. 212, e successive modificazioni e integrazioni, la mancata effettuazione di ritenute ed il mancato riversamento delle ritenute effettuate da parte dei soggetti di cui al predetto decreto, a partire dal 20 maggio 2012 e fino alla data del 30 giugno 2012, è regolarizzato entro il 20 dicembre 2012 senza applicazioni di sanzioni e interessi.

\* **8. 196.** Bertolini, Tortoli, Stradella.

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:*

In aggiunta a quanto disposto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana* n. 130 del 6 giugno 2012, adottato ai sensi del persistente articolo 9 della

legge 2000, n. 212, e successive modificazioni e integrazioni, la mancata effettuazione di ritenute ed il mancato riversamento delle ritenute effettuate da parte dei soggetti di cui al predetto decreto, a partire dal 20 maggio 2012 e fino alla data del 30 giugno 2012, è regolarizzato entro il 20 dicembre 2012 senza applicazioni di sanzioni e interessi.

\* **8. 269.** Di Biagio, Raisi.

*Al comma 1, alinee, primo periodo, sopprimere le parole da: , e fermo fino a: interessi.*

*Conseguentemente, al secondo periodo, dopo il numero 9), aggiungere i seguenti:*

9-bis) le disposizioni dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012, e quelle del numero 1) del presente articolo, si applicano anche nei confronti di sostituti d'imposta diversi da quelli indicati nel richiamato articolo 1, comma 1, limitatamente ai titolari di reddito di lavoro dipendente o assimilato residenti, alla data del 20 maggio 2012, nel territorio dei comuni indicati nell'articolo 1 del presente decreto;

9-ter) le disposizioni del precedente numero 9-bis) si applicano anche nei confronti di sostituti d'imposta che, alla data del 20 maggio 2012, risultavano assistiti da professionisti o intermediari fiscali aventi sede operativa nel territorio dei comuni indicati nell'articolo 1 del presente decreto previa presentazione, entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, della dichiarazione prevista dall'articolo 1, comma 3, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012.

\*\* **8. 31.** Alessandri, Lanzarin, Dussin, Fava, Munerato, Rainieri, Togni.

*Al comma 1, alinee, primo periodo, sopprimere le parole da: , e fermo fino a: interessi.*

*Conseguentemente, al secondo periodo, dopo il numero 9), aggiungere i seguenti:*

9-bis) le disposizioni dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012, e quelle del numero 1) del presente articolo, si applicano anche nei confronti di sostituti d'imposta diversi da quelli indicati nel richiamato articolo 1, comma 1, limitatamente ai titolari di reddito di lavoro dipendente o assimilato residenti, alla data del 20 maggio 2012, nel territorio dei comuni indicati nell'articolo 1 del presente decreto;

9-ter) le disposizioni del precedente numero 9-bis) si applicano anche nei confronti di sostituti d'imposta che, alla data del 20 maggio 2012, risultavano assistiti da professionisti o intermediari fiscali aventi sede operativa nel territorio dei comuni indicati nell'articolo 1 del presente decreto previa presentazione, entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, della dichiarazione prevista dall'articolo 1, comma 3, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012.

\*\* **8. 271.** Di Biagio, Raisi.

*Al comma 1, alinee, primo periodo, sopprimere le parole da: , e fermo fino a: interessi.*

*Conseguentemente, al secondo periodo, dopo il numero 9), aggiungere i seguenti:*

9-bis) le disposizioni dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012, e quelle del numero 1) del presente articolo, si applicano anche nei confronti di sostituti d'imposta diversi da quelli indicati nel richiamato articolo 1, comma 1, limitatamente ai titolari di reddito di lavoro dipendente o assimilato residenti, alla data del 20 maggio 2012, nel territorio dei comuni indicati nell'articolo 1 del presente decreto;



9-ter) le disposizioni del precedente numero 9-bis) si applicano anche nei confronti di sostituti d'imposta che, alla data del 20 maggio 2012, risultavano assistiti da professionisti o intermediari fiscali aventi sede operativa nel territorio dei comuni indicati nell'articolo 1 del presente decreto previa presentazione, entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, della dichiarazione prevista dall'articolo 1, comma 3, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012.

**\*\* 8. 197.** Bertolini, Tortoli, Stradella.

*Al comma 1, alinea, primo periodo, sopprimere le parole da: , e fermo fino a: interessi.*

**\* 8. 28.** Alessandri, Lanzarin, Dussin, Fava, Munerato, Rainieri, Togni.

*Al comma 1, alinea, primo periodo, sopprimere le parole da: , e fermo fino a: interessi.*

**\* 8. 194.** Bertolini, Tortoli, Stradella.

*Al comma 1, alinea, primo periodo, sopprimere le parole da: , e fermo fino a: interessi.*

**\* 8. 286.** Di Biagio, Raisi.

*Al comma 1, alinea primo periodo, sostituire le parole: entro il 30 settembre 2012 con le seguenti: entro il 30 giugno 2013,*

*Conseguentemente:*

*a) dopo il primo periodo aggiungere il seguente: A modifica di quanto previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012, sono altresì sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse*

dagli agenti di riscossione, scadenti nel periodo compreso tra il 20 maggio 2012 ed il 30 giugno 2013;

*b) al secondo periodo, sostituire le parole: fino al 30 settembre 2012 con le seguenti: fino al 30 giugno 2013, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 2:*

**\*\* 8. 68.** Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Fava, Munerato, Rainieri.

*Al comma 1, alinea primo periodo, sostituire le parole: entro il 30 settembre 2012 con le seguenti: entro il 30 giugno 2013,*

*Conseguentemente:*

*a) dopo il primo periodo aggiungere il seguente: A modifica di quanto previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012, sono altresì sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti di riscossione, scadenti nel periodo compreso tra il 20 maggio 2012 ed il 30 giugno 2013;*

*b) al secondo periodo, sostituire le parole: fino al 30 settembre 2012 con le seguenti: fino al 30 giugno 2013,*

**\*\* 8. 112.** Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

*Al comma 1, alinea, primo periodo, sostituire le parole: 30 settembre 2012 con le seguenti: 30 giugno 2013.*

*Conseguentemente:*

*a) al comma 1, alinea, secondo periodo, sostituire le parole: 30 settembre 2012 con le seguenti: 30 giugno 2013;*

*b) al comma 4, sostituire le parole: 30 settembre 2012 con le seguenti: 30 giugno 2013.*

**\* 8. 25.** Alessandri, Lanzarin, Dussin, Fava, Munerato, Rainieri, Togni.



*Al comma 1, alinea, primo periodo, sostituire le parole: 30 settembre 2012 con le seguenti: 30 giugno 2013.*

*Conseguentemente:*

*a) al comma 1, alinea, secondo periodo, sostituire le parole: 30 settembre 2012 con le seguenti: 30 giugno 2013;*

*b) al comma 4, sostituire le parole: 30 settembre 2012 con le seguenti: 30 giugno 2013.*

**\* 8. 289.** Di Biagio, Raisi.

*Al comma 1, alinea, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: entro il 30 settembre 2012 con le seguenti: entro il 30 giugno 2013.*

**8. 210.** Bertolini, Tortoli, Stradella.

*Al comma 1, alinea, primo periodo, sostituire le parole: 30 settembre 2012, con le seguenti: 31 dicembre 2013.*

*Conseguentemente:*

*a) al comma 1, alinea, secondo periodo, sostituire le parole: 30 settembre 2012 con le seguenti: 31 dicembre 2013;*

*b) all'articolo 20 dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

*1-bis.* Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 8, comma 1, si provvede nell'ambito delle maggiori risorse conseguenti all'aumento delle aliquote di cui al successivo comma 1-ter.

*1-ter.* All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, apportare le seguenti modifiche:

alla lettera *a)* le parole: « 12,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 13,6 per cento »;

alla lettera *b)* le parole: « 11,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 12,6 per cento »;

alla lettera *c)* le parole: « 10,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 11,6 per cento »;

alla lettera *d)* le parole: « 9 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 10 per cento »;

alla lettera *e)* le parole: « 8 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 9 per cento ».

**8. 181.** Piffari, Mura, Borghesi, Donadi, Rota, Cimadoro.

*Al comma 1, alinea, sostituire, ovunque ricorrano le parole: 30 settembre 2012 con le seguenti: 31 dicembre 2013.*

*Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: 30 settembre 2012 con le seguenti: 31 dicembre 2013.*

**8. 57.** Fava, Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Munerato, Rainieri.

*Al comma 1, alinea primo periodo, sostituire le parole: 30 settembre 2012, con le seguenti: 31 gennaio 2013.*

*Conseguentemente:*

*a) al comma 1, alinea, secondo periodo, sostituire le parole: 30 settembre 2012 con le seguenti: 31 gennaio 2013;*

*b) al comma 1, numero 7), sostituire le parole: 31 dicembre 2012, con le seguenti: 31 marzo 2013;*

*c) al comma 4, sostituire le parole: 30 settembre 2012 con il seguente: 31 gennaio 2013.*

**8. 80.** Gibiino, Santelli, Bertolini, Garagnani, Lunardi.

*Al comma 1, alinea, primo periodo, sostituire le parole: 30 settembre 2012, con le seguenti: 31 dicembre 2012.*

*Conseguentemente:*

a) all'articolo 8, comma 1, alinea, secondo periodo sostituire le parole: 30 settembre 2012 con le seguenti: 31 dicembre 2012;

b) all'articolo 20 dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 8, comma 1, si provvede nell'ambito delle maggiori risorse conseguenti all'aumento delle aliquote di cui al successivo comma 1-ter.

1-ter. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, apportare le seguenti modifiche:

alla lettera a) le parole: « 12,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 13,1 per cento »;

alla lettera b) le parole: « 11,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 12,1 per cento »;

alla lettera c) le parole: « 10,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 11,1 per cento »;

alla lettera d) le parole: « 9 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 9,5 per cento »;

alla lettera e) le parole: « 8 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 8,5 per cento ».

**8. 180.** Piffari, Mura, Borghesi, Donadi, Rota, Cimadoro.

*Al comma 1, alinea, sostituire ovunque ricorrano le parole: 30 settembre 2012, con le seguenti: 31 dicembre 2012.*

*Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: 30 settembre con le seguenti: 31 dicembre.*

\* **8. 5.** Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Fava, Munerato, Rainieri.

*Al comma 1, alinea, sostituire ovunque ricorrano le parole: 30 settembre 2012, con le seguenti: 31 dicembre 2012.*

*Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: 30 settembre con le seguenti: 31 dicembre.*

\* **8. 267.** Ghiglia.

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole: 30 settembre 2012 con le seguenti: 31 dicembre 2012.*

*Conseguentemente, al comma 1, alinea, secondo periodo, sostituire le parole: 30 settembre 2012 con le seguenti: 31 dicembre 2012.*

\*\* **8. 51.** Alessandri, Lanzarin, Dussin, Fava, Munerato, Rainieri, Togni.

*Al comma 1, alinea, primo periodo, sostituire le parole: entro il 30 settembre 2012 con le seguenti: entro il 31 dicembre 2012.*

*Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: fino al 30 settembre 2012 con le seguenti: fino al 31 dicembre 2012.*

\*\* **8. 105.** Beccalossi, Marco Carra, Delfino, Di Giuseppe, Rainieri, Ruvolo, Paolo Russo, Agostini, Bellotti, Biava, Brandolini, Callegari, Catanoso, Cenni, Cuomo, Dal Moro, De Camillis, Di Caterina, Dima, Faenzi, Fiorio, Fogliato, Marrocu, Martinelli, Miserotti, Naro, Natri, Negro, Nola, Oliverio, Mario Pepe (PD), Romele, Rosso, Rota, Sani, Servodio, Taddei, Trappolino, Zucchi.

*Al comma 1, alinea, primo periodo, sostituire le parole: 30 settembre 2012 con le seguenti: 31 dicembre 2012.*

*Conseguentemente, al comma 1, alinea, secondo periodo, sostituire le parole: 30*

settembre 2012 con le seguenti: 31 dicembre 2012.

**\*\* 8. 172.** Di Biagio, Raisi.

*Al comma 1, alinea, primo periodo, sostituire le parole: 30 settembre 2012 con le seguenti: 30 dicembre 2012.*

*Conseguentemente:*

*a) al comma 1, alinea, secondo periodo, sostituire le parole: 30 settembre 2012 con le seguenti: 30 dicembre 2012;*

*b) al numero 7), sostituire le parole: 31 dicembre 2012 con: 31 marzo 2013.*

**8. 166.** Garagnani.

*Al comma 1, alinea, primo periodo, sostituire le parole: entro il 30 settembre 2012 con le seguenti: entro il 31 dicembre 2012.*

**\* 8. 12.** Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Munerato, Fava, Rainieri.

*Al comma 1, alinea, primo periodo, sostituire le parole: entro il 30 settembre 2012 con le seguenti: entro il 31 dicembre 2012.*

**\* 8. 199.** Bertolini, Tortoli, Stradella.

*Al comma 1, alinea, primo periodo, sostituire le parole: entro il 30 settembre 2012 con le seguenti: entro il 31 dicembre 2012.*

**\* 8. 262.** Santori.

*Al comma 1, alinea, primo periodo, sostituire le parole: entro il 30 settembre 2012 con le seguenti: entro il 31 dicembre 2012.*

**8. 265.** Il Relatore.

*Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:*

A modifica di quanto previsto dal decreto del Ministero dell'economia e finanze dal 1° giugno 2012, sono altresì sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti di riscossione, scadenti nel periodo compreso tra il 20 maggio 2012 ed il 30 giugno 2013.

**8. 211.** Bertolini, Tortoli, Stradella.

*Al comma 1, alinea, primo periodo, sostituire le parole: fino al 30 settembre 2012 con le seguenti: fino al 31 dicembre 2013.*

**8. 13.** Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Munerato, Fava, Rainieri.

*Al comma 1, alinea, primo periodo, sostituire le parole: fino al 30 settembre 2012 con le seguenti: fino al 31 dicembre 2012.*

**\* 8. 200.** Bertolini, Tortoli, Stradella.

*Al comma 1, alinea, primo periodo, sostituire le parole: fino al 30 settembre 2012 con le seguenti: fino al 31 dicembre 2012.*

**\* 8. 264.** Il Relatore.

*Al comma 1, alinea, primo periodo, sostituire le parole: fino al 30 settembre 2012 con le seguenti: fino al 31 dicembre 2012.*

**\* 8. 261.** Santori.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 30 settembre 2012 con le seguenti: 30 novembre 2012.*

**8. 76.** Il Relatore.

*Al comma 1, numero 1), dopo le parole: assicurazione obbligatoria aggiungere le seguenti: senza che sia necessario presentare alcuna istanza preventiva agli enti o istituti competenti.*

**8. 24.** Alessandri, Lanzarin, Dussin, Fava, Negro, Rainieri, Munerato, Togni.

*Al comma 1, numero 3), dopo la parola: riscossione aggiungere le seguenti: e quelli di natura extratributaria.*

**8. 231.** Bertolini, Tortoli, Stradella.

*Al comma 1, numero 4), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli oneri degli interessi passivi a carico dei Consorzi di bonifica per le anticipazioni bancarie all'uopo necessarie sono posti a carico del Fondo di cui all'articolo 2;.*

\* **8. 59.** Alessandri, Lanzarin, Dussin, Togni, Fava, Munerato, Rainieri.

*Al comma 1, numero 4), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli oneri degli interessi passivi a carico dei Consorzi di bonifica per le anticipazioni bancarie all'uopo necessarie sono posti a carico del Fondo di cui all'articolo 2;.*

\* **8. 103.** Beccalossi, Marco Carra, Delfino, Di Giuseppe, Rainieri, Ruvolo, Paolo Russo, Agostini, Bellotti, Biava, Brandolini, Callegari, Catanoso, Cenni, Cuomo, Dal Moro, De Camillis, Di Caterina, Dima, Faenzi, Fiorio, Fogliato, Marrocu, Martinelli, Miserotti, Naro, Nastri, Negro, Nola, Oliverio, Mario Pepe (PD), Romele, Rosso, Rota, Sani, Servodio, Taddei, Trappolino, Zucchi.

*Al comma 1, numero 4), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli oneri degli interessi passivi a carico dei Consorzi di bonifica per le anticipazioni bancarie all'uopo necessarie sono posti a carico del Fondo di cui all'articolo 2;.*

\* **8. 113.** Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

*Al comma 1, numero 4), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli oneri degli interessi passivi a carico dei Consorzi di bonifica per le anticipazioni bancarie all'uopo necessarie sono posti a carico del Fondo di cui all'articolo 2;.*

\* **8. 144.** Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

*Al comma 1, numero 4), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli oneri degli interessi passivi a carico dei Consorzi di bonifica per le anticipazioni bancarie all'uopo necessarie sono posti a carico del Fondo di cui all'articolo 2;.*

\* **8. 241.** Di Biagio, Raisi, Divella.

*Al comma 1, numero 4), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli oneri degli interessi passivi a carico dei Consorzi di bonifica per le anticipazioni bancarie all'uopo necessarie sono posti a carico del Fondo di cui all'articolo 2;.*

\* **8. 280.** Margiotta.

*Al comma 1, dopo il numero 4) aggiungere il seguente:*

4-bis) l'esazione dei canoni relativi alla concessione del demanio idrico, ivi compresa quella relativa agli arretrati anche a titolo di indennizzo, di cui all'articolo 20 della legge della Regione Emilia-Romagna 14 aprile 2004, n. 7 e all'articolo 20 del regolamento della Regione Emilia-Romagna 20 novembre 2001, n. 41;.

**8. 145.** Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

*Al comma 1, dopo il numero 6) aggiungere il seguente:*

6-bis) i termini per il pagamento delle sanzioni amministrative, comprese quelle derivanti da infrazioni a codice della strada, nonché per la notifica dei relativi verbali di violazione e per l'invio alla riscossione coattiva, in scadenza successivamente al 20 maggio 2012;.

\* **8. 56.** Alessandri, Lanzarin, Dussin, Fava, Munerato, Rainieri, Togni.

*Al comma 1, dopo il numero 6) aggiungere il seguente:*

6-bis) i termini per il pagamento delle sanzioni amministrative, comprese quelle derivanti da infrazioni a codice della strada, nonché per la notifica dei relativi verbali di violazione e per l'invio alla riscossione coattiva, in scadenza successivamente al 20 maggio 2012;.

\* **8. 167.** Di Biagio, Raisi.

*Al comma 1, numero 9), primo periodo, sostituire le parole da:* negli elenchi fino a: 107 *con le seguenti:* negli albi di cui all'articolo 106.

**8. 282.** Duilio, Zaccaria, Gibiino, Lussana.

*Al comma 1, numero 9, primo periodo, sostituire le parole:* di cui agli articoli 106 e 107, *con le seguenti:* di cui all'articolo 106.

\* **8. 87.** Beccalossi.

*Al comma 1, numero 9, primo periodo, sostituire le parole:* di cui agli articoli 106 e 107, *con le seguenti:* di cui all'articolo 106.

\* **8. 201.** Bertolini, Tortoli, Stradella.

*Al comma 1, numero 9, primo periodo, sostituire le parole:* di cui agli articoli 106

e 107, *con le seguenti:* di cui all'articolo 106.

\* **8. 260.** Santori.

*Al comma 1, numero 9), ultimo periodo, sostituire le parole:* beni immobili *con le seguenti:* beni mobili.

**8. 281.** Zaccaria, Gibiino, Lussana, Duilio.

*Al comma 1, numero 9), ultimo periodo, dopo le parole:* beni immobili *aggiungere le seguenti:* e mobili.

\***8. 2.** Il relatore.

*Al comma 1, numero 9), ultimo periodo, dopo le parole:* beni immobili *aggiungere le seguenti:* e mobili.

\***8. 4.** Fava.

*Al comma 1, numero 9), ultimo periodo, dopo le parole:* beni immobili *aggiungere le seguenti:* e mobili.

\***8. 32.** Alessandri, Dussin, Munerato, Rainieri, Togni.

*Al comma 1, numero 9), ultimo periodo, dopo le parole:* beni immobili *aggiungere le seguenti:* e mobili.

\***8. 70.** Lanzarin.

*Al comma 1, numero 9), ultimo periodo, dopo le parole:* beni immobili *aggiungere le seguenti:* e mobili.

\***8. 182.** Piffari, Borghesi, Mura, Cima-doro, Donadi, Rota.

*Al comma 1, numero 9), ultimo periodo, dopo le parole:* beni immobili *aggiungere le seguenti:* e mobili.

\***8. 213.** Bertolini, Tortoli, Stradella.



*Al comma 1, numero 9), ultimo periodo, dopo le parole: beni immobili aggiungere le seguenti: e mobili.*

**\*8. 274.** Di Biagio, Raisi.

*Al numero 9), ultimo periodo, dopo le parole: attività imprenditoriale, commerciale, artigianale aggiungere la seguente: , agricola.*

**\*\*8. 88.** Beccalossi.

*Al numero 9), ultimo periodo, dopo le parole: attività imprenditoriale, commerciale, artigianale aggiungere la seguente: , agricola.*

**\*\*8. 114.** Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

*Al numero 9), ultimo periodo, dopo le parole: attività imprenditoriale, commerciale, artigianale aggiungere la seguente: , agricola.*

**\*\*8. 153.** Brandolini, Marco Carra, Oliverio, Zucchi, Agostini, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino, Franceschini, Lenzi, Benamati, La Forgia, Marchignoli, Vassallo, Zampa, Bratti, Ghizzoni, Miglioli, Santagata, Marchi, Castagnetti, Colaninno, Motta.

*Al numero 9), ultimo periodo, dopo le parole: attività imprenditoriale, commerciale, artigianale aggiungere la seguente: , agricola.*

**\*\*8. 202.** Bertolini, Tortoli, Stradella.

*Al numero 9), ultimo periodo, dopo le parole: attività imprenditoriale, commerciale, artigianale aggiungere la seguente: , agricola.*

**\*\*8. 259.** Santori.

*Al comma 1, numero 9), aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

« La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola e professionale. ».

**\*8. 263.** Il relatore.

*Al comma 1, numero 9), aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

« La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola e professionale. ».

**\*8. 11.** Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Munerato, Fava, Rainieri.

*Al comma 1, numero 9), aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

« La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola e professionale. ».

**\*8. 86.** Beccalossi.

*Al comma 1, numero 9), aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

« La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola e professionale. ».

**\*8. 115.** Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

*Al comma 1, numero 9), aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

«La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola e professionale.»

**\*8. 159.** Brandolini, Marco Carra, Oliverio, Zucchi, Agostini, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino, Franceschini, Lenzi, Benamati, La Forgia, Marchignoli, Vassallo, Zampa, Bratti, Ghizzoni, Miglioli, Santagata, Marchi, Castagnetti, Colaninno, Motta.

*Al comma 1, numero 9), aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

«La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola e professionale.»

**\*8. 198.** Bertolini, Tortoli, Stradella.

*Al comma 1, numero 9), aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

«La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola e professionale.»

**\*8. 244.** Santori.

*Al comma 1, numero 9), aggiungere, in fine, i seguenti periodi:*

«Analoghe sospensioni si applicano ai finanziamenti agevolati concessi da enti pubblici a qualsiasi titolo alle imprese nell'ambito di provvedimenti di agevolazione.

Tale sospensione non deve comportare un aggravio di oneri a carico dello Stato.»

**\*\*8. 283.** Il relatore.

*Al comma 1, numero 9), aggiungere, in fine, i seguenti periodi:*

«Analoghe sospensioni si applicano ai finanziamenti agevolati concessi da enti pubblici a qualsiasi titolo alle imprese nell'ambito di provvedimenti di agevolazione. Tale sospensione non deve comportare un aggravio di oneri a carico dello Stato.»

**\*\*8. 71.** Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Fava, Munerato, Rainieri.

*Al comma 1, numero 9), aggiungere, in fine, i seguenti periodi:*

«Analoghe sospensioni si applicano ai finanziamenti agevolati concessi da enti pubblici a qualsiasi titolo alle imprese nell'ambito di provvedimenti di agevolazione. Tale sospensione non deve comportare un aggravio di oneri a carico dello Stato.»

**\*\*8. 116.** Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

*Al comma 1, numero 9), aggiungere, in fine, i seguenti periodi:*

«Analoghe sospensioni si applicano ai finanziamenti agevolati concessi da enti pubblici a qualsiasi titolo alle imprese nell'ambito di provvedimenti di agevolazione. Tale sospensione non deve comportare un aggravio di oneri a carico dello Stato.»

**\*\*8. 214.** Bertolini, Tortoli, Stradella.

*Al comma 1, numero 9), aggiungere in fine il seguente periodo:*

«La sospensione di cui al presente numero opera nei confronti dei Comuni di

cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 e relative Province, in relazione alle rate di mutui, prestiti obbligazionari e altre forme di indebitamento, senza necessità di ulteriori richieste nei confronti degli Istituti di credito da parte degli enti in oggetto. ».

**8. 146.** Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

*Al comma 1, dopo il numero 9), aggiungere il seguente:*

« 9-bis) il pagamento delle rate dei mutui contratti dalle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012 ».

**8. 222.** Bertolini, Tortoli, Stradella.

*Al comma 1, dopo il numero 9), aggiungere il seguente:*

« 9-bis) il pagamento delle rate relative alle provvidenze di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817, concernente lo sviluppo della proprietà contadina. ».

**\*8. 41.** Il relatore.

*Al comma 1, dopo il numero 9), aggiungere il seguente:*

« 9-bis) il pagamento delle rate relative alle provvidenze di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817, concernente lo sviluppo della proprietà contadina. ».

**\*8. 14.** Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Munerato, Fava, Rainieri.

*Al comma 1, dopo il numero 9), aggiungere il seguente:*

« 9-bis) il pagamento delle rate relative alle provvidenze di cui alla legge 14

agosto 1971, n. 817, concernente lo sviluppo della proprietà contadina. ».

**\*8. 89.** Beccalossi.

*Al comma 1, dopo il numero 9), aggiungere il seguente:*

« 9-bis) il pagamento delle rate relative alle provvidenze di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817, concernente lo sviluppo della proprietà contadina. ».

**\*8. 154.** Brandolini, Marco Carra, Oliverio, Zucchi, Agostini, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino, Franceschini, Lenzi, Benamati, La Forgia, Marchignoli, Vassallo, Zampa, Bratti, Ghizzoni, Miglioli, Santagata, Marchi, Castagnetti, Colaninno, Motta.

*Al comma 1, dopo il numero 9), aggiungere il seguente:*

« 9-bis) il pagamento delle rate relative alle provvidenze di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817, concernente lo sviluppo della proprietà contadina. ».

**\*8. 203.** Bertolini, Tortoli, Stradella.

*Al comma 1, dopo il numero 9), aggiungere il seguente:*

« 9-bis) il pagamento delle rate relative alle provvidenze di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817, concernente lo sviluppo della proprietà contadina. ».

**\*8. 258.** Santori.

*Al comma 1, dopo il numero 9), aggiungere il seguente:*

« 9-bis) la riscossione delle tariffe di cui al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, relative al finanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004 ».

**8. 137.** Marco Carra, Brandolini.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

« 1-bis. Fino al 30 settembre 2012, i sostituti d'imposta, indipendentemente dal loro domicilio fiscale, a formale richiesta dei contribuenti di cui al comma 1, non operano ritenute alla fonte. Tale sospensione si applica alle ritenute alla fonte da operare a titolo di acconto ai sensi degli articoli 23, 24, 25, 25-bis, 28, secondo comma, e 29 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600. Le ritenute già operate devono comunque essere versate ».

**8. 212.** Bertolini, Tortoli, Stradella.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

« 1-bis. Sono attivate procedure concorsuali finalizzate a trattare con le banche la possibilità di definire proroghe al pagamento B.O.C. emessi a fermo ».

**\*8. 49.** Alessandri, Lanzarin, Dussin, Fava, Munerato, Rainieri, Togni.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

« 1-bis. Sono attivate procedure concorsuali finalizzate a trattare con le banche la possibilità di definire proroghe al pagamento B.O.C. emessi a fermo ».

**\*8. 174.** Di Biagio, Raisi.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

« 1-bis. Sono attivate procedure concorsuali finalizzate a trattare con le banche la possibilità di definire proroghe al pagamento B.O.C. emessi a fermo ».

**\*8. 228.** Bertolini, Tortoli, Stradella.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

« 1-bis. In ogni caso è sospeso fino al 31 dicembre 2012 il pagamento delle rate di mutui e dei finanziamenti di qualsiasi

genere e, previo accordo con gli istituti di credito interessati, la sospensione può essere prorogata per ulteriori 6 mesi ».

**\*\*8. 50.** Alessandri, Lanzarin, Dussin, Fava, Munerato, Rainieri, Togni.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

« 1-bis. In ogni caso è sospeso fino al 31 dicembre 2012 il pagamento delle rate di mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere e, previo accordo con gli istituti di credito interessati, la sospensione può essere prorogata per ulteriori 6 mesi ».

**\*\*8. 173.** Di Biagio, Raisi.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

« 1-bis. In ogni caso è sospeso fino al 31 dicembre 2012 il pagamento delle rate di mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere e, previo accordo con gli istituti di credito interessati, la sospensione può essere prorogata per ulteriori 6 mesi ».

**\*\*8. 229.** Bertolini, Tortoli, Stradella.

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

« 1-bis. A valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 2, le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, n. 230 del 6 giugno 2012, si applicano nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che alla data del 29 maggio 2012 avevano la residenza, o la sede operativa ovvero erano titolari di beni immobili nel territorio dei comuni delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo.

1-ter. Per i comuni di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari di cui al comma 1-bis, è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiara, sotto la propria responsabilità, l'inagibilità della

casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda all'Autorità comunale che trasmette copia dell'atto presentato dal contribuente all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente. ».

**8. 15.** Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Munerato, Fava, Rainieri.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Nell'articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale 1° giugno 2012, sostituire le parole: « 30 settembre 2012 » con le seguenti: « 30 giugno 2013 ».

**\*8. 26.** Alessandri, Lanzarin, Dussin, Fava, Munerato, Rainieri, Togni.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Nell'articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale 1° giugno 2012, le parole: « 30 settembre 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2013 ».

**\*8. 288.** Di Biagio, Raisi.

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

« 1-bis. Il termine del 30 novembre 2012, previsto dall'articolo 13, comma 14-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per i fabbricati rurali ubicati nei territori di cui all'articolo 1, è differito al 30 novembre 2013. ».

**\*\*8. 16.** Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Munerato, Fava, Rainieri.

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

« 1-bis. Il termine del 30 novembre 2012, previsto dall'articolo 13, comma 14-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per i fabbricati rurali ubicati nei territori di cui all'articolo 1, è differito al 30 novembre 2013. ».

**\*\*8. 61.** Negro, Lanzarin.

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

« 1-bis. Il termine del 30 novembre 2012, previsto dall'articolo 13, comma 14-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per i fabbricati rurali ubicati nei territori di cui all'articolo 1, è differito al 30 novembre 2013. ».

**\*\*8. 106.** Beccalossi, Marco Carra, Delfino, Di Giuseppe, Rainieri, Ruvolo, Paolo Russo, Agostini, Bellotti, Biava, Brandolini, Callegari, Catanoso, Cenni, Cuomo, Dal Moro, De Camillis, Di Caterina, Dima, Faenzi, Fiorio, Fogliato, Marrocu, Martinelli, Miserotti, Naro, Nastri, Negro, Nola, Oliverio, Mario Pepe (PD), Romele, Rosso, Rota, Sani, Servodio, Taddei, Trappolino, Zucchi.

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

« 1-bis. Il termine del 30 novembre 2012, previsto dall'articolo 13, comma 14-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per i fabbricati rurali ubicati nei territori di cui all'articolo 1, è differito al 30 novembre 2013. ».

**\*\*8. 155.** Marco Carra, Brandolini, Oliverio, Zucchi, Agostini, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino, Franceschini, Lenzi, Benamati, La Forgia, Marchignoli, Vassallo, Zampa, Bratti, Ghizzoni, Miglioli, Santagata, Marchi, Castagnetti, Colaninno, Motta.

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

« 1-bis. Il termine del 30 novembre 2012, previsto dall'articolo 13, comma 14-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per i fabbricati rurali ubicati nei territori di cui all'articolo 1, è differito al 30 novembre 2013. ».

**\*\*8. 205.** Bertolini, Tortoli, Stradella.



*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

« 1-bis. Il termine del 30 novembre 2012, previsto dall'articolo 13, comma 14-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per i fabbricati rurali ubicati nei territori di cui all'articolo 1, è differito al 30 novembre 2013. ».

**\*\*8. 245.** Santori.

*Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:*

1-bis. Qualora per l'esercizio di una attività economica, si utilizzino più sedi operative, la sospensione dei versamenti di cui al comma precedente e all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012, opera limitatamente alle somme attribuibili alle sedi operative ubicate nelle zone individuate al comma 1 dell'articolo 1. Le somme che dovessero risultare non correttamente versate in base a quanto indicato al periodo precedente, tra il 20 maggio 2012 e la data di entrata in vigore della legge di conversione, possono essere regolarizzate entro il 30 settembre 2012, senza sanzioni ed interessi;

*Al comma 4, è aggiunto, al medesimo articolo, in fine, il seguente periodo:* Sono altresì prorogati al 30 settembre 2012 gli adempimenti ed i versamenti delle imprese che hanno la sede amministrativa dell'impresa nei Comuni coinvolti dal sisma, a prescindere dalla dislocazione delle sedi operative o dalla sede legale.

**\*\*\* 8. 29.** Alessandri, Lanzarin, Dussin, Fava, Munerato, Rainieri, Togni.

*Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:*

1-bis. Qualora per l'esercizio di una attività economica, si utilizzino più sedi operative, la sospensione dei versamenti di cui al comma precedente e all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012, opera limitatamente alle somme attribuibili alle

sedi operative ubicate nelle zone individuate al comma 1 dell'articolo 1. Le somme che dovessero risultare non correttamente versate in base a quanto indicato al periodo precedente, tra il 20 maggio 2012 e la data di entrata in vigore della legge di conversione, possono essere regolarizzate entro il 30 settembre 2012, senza sanzioni ed interessi;

*Al comma 4, è aggiunto, al medesimo articolo, in fine, il seguente periodo:* Sono altresì prorogati al 30 settembre 2012 gli adempimenti ed i versamenti delle imprese che hanno la sede amministrativa dell'impresa nei Comuni coinvolti dal sisma, a prescindere dalla dislocazione delle sedi operative o dalla sede legale.

**\*\*\* 8. 195.** Bertolini, Tortoli, Stradella.

*Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:*

1-bis. Qualora per l'esercizio di una attività economica, si utilizzino più sedi operative, la sospensione dei versamenti di cui al comma precedente e all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012, opera limitatamente alle somme attribuibili alle sedi operative ubicate nelle zone individuate al comma 1 dell'articolo 1. Le somme che dovessero risultare non correttamente versate in base a quanto indicato al periodo precedente, tra il 20 maggio 2012 e la data di entrata in vigore della legge di conversione, possono essere regolarizzate entro il 30 settembre 2012, senza sanzioni ed interessi;

*Al comma 4, è aggiunto, al medesimo articolo, in fine, il seguente periodo:* Sono altresì prorogati al 30 settembre 2012 gli adempimenti ed i versamenti delle imprese che hanno la sede amministrativa dell'impresa nei Comuni coinvolti dal sisma, a prescindere dalla dislocazione delle sedi operative o dalla sede legale.

**\*\*\* 8. 268.** Di Biagio, Raisi.

Al comma 1, dopo il punto 1) inserire il seguente:

1-bis) i versamenti della ritenute alla fonte dei sostituti di imposta, indipendentemente dal loro domicilio fiscale, a formale richiesta dei contribuenti di cui al presente comma 1. Tale sospensione si applica alle ritenute alla fonte da operare a titolo di acconto ai sensi degli articoli 23, 24,25, 25-bis, 28, secondo comma, e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Le ritenute già operate devono comunque essere versate;

**8. 69.** Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Fava, Munerato, Rainieri.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Il termine del 30 novembre 2012, previsto dall'articolo 13, comma 14-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per i fabbricati rurali ubicati nei territori di cui all'articolo 1, è differito al 31 maggio 2013.

**8. 78.** Il Relatore.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. Le disposizioni del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 1° giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, n. 230 del 6 giugno 2012, si applicano nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che alla data del 29 maggio 2012 avevano la residenza, o la sede operativa ovvero erano titolari di beni immobili nel territorio dei comuni delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo.

1-ter. Per i comuni di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari di cui al comma 1-bis, è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiarare, sotto la propria responsabilità, l'inagibilità della casa di abitazione, dello studio professio-

nale o dell'azienda all'Autorità comunale che trasmette copia dell'atto presentato dal contribuente all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente.

**\* 8. 90.** Beccalossi.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. Le disposizioni del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 1° giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, n. 230 del 6 giugno 2012, si applicano nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che alla data del 29 maggio 2012 avevano la residenza, o la sede operativa ovvero erano titolari di beni immobili nel territorio dei comuni delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo.

1-ter. Per i comuni di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari di cui al comma 1-bis, è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiarare, sotto la propria responsabilità, l'inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda all'Autorità comunale che trasmette copia dell'atto presentato dal contribuente all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente.

**\* 8. 117.** Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marazzan.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. Le disposizioni del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 1° giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, n. 230 del 6 giugno 2012, si applicano nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che alla data del 29 maggio 2012 avevano la residenza, o la sede operativa ovvero erano titolari di beni immobili nel territorio dei comuni delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo.

1-ter. Per i comuni di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari di cui al comma 1-bis, è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiara, sotto la propria responsabilità, l'inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda all'Autorità comunale che trasmette copia dell'atto presentato dal contribuente all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente.

\* 8. 204. Bertolini, Tortoli, Stradella.

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

1-bis. Le disposizioni del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 1° giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, n. 230 del 6 giugno 2012, si applicano nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che alla data del 29 maggio 2012 avevano la residenza, o la sede operativa ovvero erano titolari di beni immobili nel territorio dei comuni delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo.

1-ter. Per i comuni di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari di cui al comma 1-bis, è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiara, sotto la propria responsabilità, l'inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda all'Autorità comunale che trasmette copia dell'atto presentato dal contribuente all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente.

\* 8. 257. Santori.

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

1-bis. Le disposizioni del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 1° giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, n. 230 del 6 giugno 2012, si applicano nei confronti delle persone fisiche, anche in qua-

lità di sostituti d'imposta, che alla data del 29 maggio 2012 avevano la residenza, o la sede operativa ovvero erano titolari di beni immobili nel territorio dei comuni delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo.

1-ter. Per i comuni di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari di cui al comma 1-bis, è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiara, sotto la propria responsabilità, l'inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda all'Autorità comunale che trasmette copia dell'atto presentato dal contribuente all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente.

\* 8. 266. Il relatore.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Per il settore agricolo, i contributi previdenziali ed assistenziali e i premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo compreso tra il 20 maggio ed il 31 dicembre 2012 sono ridotti alla metà. I relativi importi sono corrisposti, senza sanzioni ed interessi, in 100 rate mensili a partire dal mese di giugno 2013. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede a carico del Fondo di cui all'articolo 2, comma 1.

8. 102. Beccalossi, Marco Carra, Delfino, Di Giuseppe, Rainieri, Ruvolo, Paolo Russo, Agostini, Bellotti, Biava, Brandolini, Callegari, Catanoso, Cenni, Cuomo, Dal Moro, De Camillis, Di Caterina, Dima, Faenzi, Fiorio, Fogliato, Marrocu, Martinelli, Miserotti, Naro, Nastri, Negro, Nola, Oliverio, Mario Pepe (PD), Romele, Rosso, Rota, Sani, Servodio, Taddei, Trappolino, Zucchi.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. La ripresa della riscossione dei tributi e dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria non versati per effetto

delle disposizioni di cui al precedente comma 1, avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in centoventi rate mensili di pari importo, ridotte al 40 per cento.

*Conseguentemente all'articolo 20 dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

1-*bis*. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 8, comma 1-*bis*, si provvede nell'ambito delle maggiori risorse conseguenti all'aumento delle aliquote di cui al successivo comma 1-*ter*.

1-*ter*. All'articolo 30-*bis*, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, apportare le seguenti modifiche:

alla lettera *a*) le parole: « 12,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 13,6 per cento »;

alla lettera *b*) le parole: « 11,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 12,6 per cento »;

alla lettera *c*) le parole: « 10,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 11,6 per cento »;

alla lettera *d*) le parole: « 9 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 10 per cento »;

alla lettera *e*) le parole: « 8 per cento » sono sostituite dalle seguenti « 9 per cento. »

**8. 183.** Piffari, Mura, Borghesi, Donadi, Rota, Cimadoro.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dei rifiuti urbani, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, la competente autorità di regolazione, ivi comprese le competenti autorità regionali per i rifiuti urbani di cui all'articolo 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con propri provvedimenti,

introduce norme per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 20 maggio 2012, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo, anche in relazione al servizio erogato a clienti forniti sul mercato libero per le utenze effettivamente danneggiate situate nei comuni colpiti dal sisma, come individuati ai sensi dell'articolo 1 comma 1. Le autorità individuano altresì le modalità per assicurare tempestivamente alle imprese che hanno emesso le fatture suddette la disponibilità per il tempo della sospensione e per quello della successiva rateizzazione, di risorse finanziarie congrue ai corrispondenti mancati ricavi, facendo ricorso a strumenti perequativi. Entro 120 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, l'autorità di regolazione, con propri provvedimenti disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai sensi del precedente comma ed introduce agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei comuni danneggiati dagli eventi sismici come individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, individuando anche le modalità per la copertura delle agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno a strumenti di tipo perequativo.

**8. 147.** Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

*Al comma 2 sostituire le parole: 6 mesi con le seguenti: 12 mesi.*

**8. 81.** Gibiino, Santelli, Bertolini, Gargnani, Lunardi.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. Dall'inizio del periodo di imposta in corso alla data del 20 Maggio 2012 i redditi dei fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del 20 e del 29

Maggio 2012 non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, delle relative addizionali e dell'imposta sul reddito delle società fino al 31 Dicembre 2014. I fabbricati di cui al periodo precedente sono, altresì, esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 Dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 Dicembre 2011 n. 214, fino al 31 Dicembre 2014 con contestuale aumento del fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 23 del 14 Marzo 2011.

**8. 273.** Ghiglia.

*Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole da: purché fino a: quanto.*

**8. 82.** Gibiino, Santelli, Bertolini, Garagnani, Lunardi.

*Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: ordinanze sindacali di sgombero, inserire le seguenti: , comunque adottate entro il 30 novembre 2012,;*

*Conseguentemente aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini del presente comma, il contribuente, in alternativa, può dichiarare la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato, verificata dall'Autorità comunale entro il 30 novembre 2012; l'Autorità comunale trasmette copia dell'atto di verifica all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente nei successivi 20 giorni.*

**\*8. 272.** Pizzolante.

*Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: ordinanze sindacali di sgombero, inserire le seguenti: , comunque adottate entro il 30 novembre 2012,;*

*Conseguentemente aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini del presente*

comma, il contribuente, in alternativa, può dichiarare la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato, verificata dall'Autorità comunale entro il 30 novembre 2012; l'Autorità comunale trasmette copia dell'atto di verifica all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente nei successivi 20 giorni.

**\*8. 94.** Beccalossi.

*Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: ordinanze sindacali di sgombero, inserire le seguenti: , comunque adottate entro il 30 novembre 2012,;*

*Conseguentemente aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini del presente comma, il contribuente, in alternativa, può dichiarare la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato, verificata dall'Autorità comunale entro il 30 novembre 2012; l'Autorità comunale trasmette copia dell'atto di verifica all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente nei successivi 20 giorni.*

**\*8. 248.** Santori.

*Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: ordinanze sindacali di sgombero, inserire le seguenti: , comunque adottate entro il 30 novembre 2012,.*

**\*\*8. 118.** Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

*Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: ordinanze sindacali di sgombero, inserire le seguenti: , comunque adottate entro il 30 novembre 2012,.*

**\*\*8. 206.** Bertolini, Tortoli, Stradella.

*Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: ordinanze sindacali di sgombero, inserire le seguenti: , comunque adottate entro il 30 novembre 2012,.*

**\*\*8. 246.** Santori.



*Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: ordinanze sindacali di sgombero, inserire le seguenti: , comunque adottate entro il 30 novembre 2012,.*

**\*\*8. 91.** Beccalossi.

*Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: ordinanze sindacali di sgombero, inserire le seguenti: , comunque adottate entro il 30 novembre 2012,.*

**\*\*8. 17.** Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Munerato, Fava, Rainieri.

*Al comma 3, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: e comunque fino all'anno di imposta 2013;*

*Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 26,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Il Governo, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, e di cui all'articolo 01 decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle disposizioni di cui al comma 1-ter, producano effettivi maggiori risparmi di spesa.

**8. 139.** Miglioli.

*Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: i fabbricati di cui al periodo pre-*

*cedente, aggiungere le seguenti: e le relative aree di sedime.*

*Conseguentemente dopo le parole: e successive modificazioni, aggiungere le seguenti: con decorrenza dal 1° gennaio 2012.*

**8. 119.** Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

*Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: i fabbricati di cui al periodo precedente inserire le seguenti: e le relative aree di sedime.*

**8. 156.** Brandolini, Marco Carra, Oliverio, Zucchi, Agostini, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino, Franceschini, Lenzi, Benamati, La Forgia, Marchignoli, Vassallo, Zampa, Bratti, Ghizzoni, Miglioli, Santagata, Marchi, Castagnetti, Colaninno, Motta.

*Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: e successive modificazioni, sono inserite le seguenti: a decorrere dall'anno 2012 e.*

**\*8. 44.** Alessandri, Lanzarin, Dussin, Fava, Munerato, Rainieri, Togni.

*Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: e successive modificazioni, sono inserite le seguenti parole: a decorrere dall'anno 2012 e.*

**\*8. 179.** Di Biagio, Raisi.

*Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: e successive modificazioni, sono inserite le seguenti parole: a decorrere dall'anno 2012 e.*

**\*8. 223.** Bertolini, Tortoli, Stradella.

*Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole:* e comunque non oltre il 31 dicembre 2014;

*Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Il Governo, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, e di cui all'articolo 01 decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle disposizioni di cui al comma 1-ter, producano effettivi maggiori risparmi di spesa.

**8. 140.** Miglioli.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Ai fini del presente comma, il contribuente, in alternativa, può dichiarare la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato, verificata dall'Autorità comunale entro il 30 novembre 2012; l'Autorità comunale trasmette copia dell'atto di verifica all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente nei successivi 30 giorni.

**8. 40.** Il relatore.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Ai fini del presente comma, il contribuente, in alternativa, può dichiarare la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato, verificata

dall'Autorità comunale entro il 30 novembre 2012; l'Autorità comunale trasmette copia dell'atto di verifica all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente nei successivi 20 giorni.

**\*8. 18.** Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Munerato, Fava, Rainieri.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Ai fini del presente comma, il contribuente, in alternativa, può dichiarare la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato, verificata dall'Autorità comunale entro il 30 novembre 2012; l'Autorità comunale trasmette copia dell'atto di verifica all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente nei successivi 20 giorni.

**\*8. 98.** Beccalossi.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Ai fini del presente comma, il contribuente, in alternativa, può dichiarare la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato, verificata dall'Autorità comunale entro il 30 novembre 2012; l'Autorità comunale trasmette copia dell'atto di verifica all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente nei successivi 20 giorni.

**\*8. 247.** Santori.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Ai fini del presente comma, il contribuente, in alternativa, può dichiarare la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato, verificata dall'Autorità comunale entro il 30 novembre 2012; l'Autorità comunale trasmette copia dell'atto di verifica all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente nei successivi 20 giorni.

**\*8. 207.** Bertolini, Tortoli, Stradella.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Al fine di sostenere l'economia delle zone colpite dal sisma del maggio 2012 ed il reddito delle famiglie, lavoratori ed imprese, è disposta la non computabilità ai fini della definizione del reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dei sussidi occasionali, erogazioni liberali o benefici di qualsiasi genere concessi da parte sia dei datori di lavoro privati a favore dei lavoratori residenti nei comuni di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 130 del 6 giugno 2012, sia da parte dei datori di lavoro privati operanti nei predetti territori, a favore dei propri lavoratori, anche non residenti nei predetti comuni di cui all'allegato 1 del decreto stesso.

**\*8. 284.** Il relatore.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Al fine di sostenere l'economia delle zone colpite dal sisma del maggio 2012 ed il reddito delle famiglie, lavoratori ed imprese, è disposta la non computabilità ai fini della definizione del reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dei sussidi occasionali, erogazioni liberali o benefici di qualsiasi genere concessi da parte sia dei datori di lavoro privati a favore dei lavoratori residenti nei comuni di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 130 del 6 giugno 2012, sia da parte dei datori di lavoro privati operanti nei predetti territori, a favore dei propri lavoratori, anche non residenti nei predetti comuni di cui all'allegato 1 del decreto stesso.

**\*8. 72.** Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Fava, Munerato, Rainieri.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Al fine di sostenere l'economia delle zone colpite dal sisma del maggio 2012 ed il reddito delle famiglie, lavoratori ed imprese, è disposta la non computabilità ai fini della definizione del reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dei sussidi occasionali, erogazioni liberali o benefici di qualsiasi genere concessi da parte sia dei datori di lavoro privati a favore dei lavoratori residenti nei comuni di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 130 del 6 giugno 2012, sia da parte dei datori di lavoro privati operanti nei predetti territori, a favore dei propri lavoratori, anche non residenti nei predetti comuni di cui all'allegato 1 del decreto stesso.

**\*8. 215.** Bertolini, Tortoli, Stradella.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Fino al 31 dicembre 2012, non sono computabili ai fini della definizione del reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i sussidi occasionali, erogazioni liberali o benefici di qualsiasi genere, concessi da parte sia dei datori di lavoro privati a favore dei lavoratori residenti nei comuni di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale del 1° giugno 2012, sia da parte dei datori di lavoro privati operanti nei predetti territori, a favore dei propri lavoratori, anche non residenti nei predetti comuni.

**8. 184.** Piffari, Mura, Borghesi, Cima-doro, Donadi, Rota.

*Dopo il comma 3 inserire i seguenti:*

3-bis). Fermo restando quanto disposto dal precedente comma 3 e comunque non oltre il 31 dicembre 2014, le entrate de-

rivanti dall'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, applicati ai redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, sono ridotti del 50 per cento e destinati in via esclusiva ai Comuni coinvolti dal sisma;

3-ter). Agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma si provvede mediante applicazione delle seguenti disposizioni:

a) all'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a) le parole: « 12,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 12,8 per cento »;

2) alla lettera b) le parole: « 11,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 11,8 per cento »;

3) alla lettera c) le parole: « 10,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 10,8 per cento »;

4) alla lettera d) le parole: « 9 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 9,2 per cento »;

5) alla lettera e) le parole: « 8 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 8,7 per cento ».

**8. 83.** Gibiino, Santelli, Bertolini, Garagnani, Lunardi.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Ai fabbricati di cui al comma 3, non si applicano, fino alla data di definitiva ricostruzione e agibilità, le rivalutazioni catastali di cui al comma 4 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.

*Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

1-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 8, comma 1, pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al comma 1-ter.

1-ter. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2012 e di 300 milioni a decorrere dall'anno 2013 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 250 milioni di euro per l'anno 2012 e di 500 milioni a decorrere dall'anno 2013. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo di 25 milioni di euro per l'anno 2012 e di 50 milioni a decorrere dall'anno 2013. Il Governo, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, e di cui all'articolo 01 decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle disposizioni di cui al comma 1-ter, producano effettivi maggiori risparmi di spesa.

**8. 138.** Miglioli.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Fino al 31 dicembre 2014, nella determinazione dell'imposta municipale propria, ai fabbricati agibili compresi nel

gruppo catastale A, ad esclusione della categoria A10, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, non si applica il coefficiente di cui all'articolo 13, comma 4, lettera a), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis, valutati in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 si provvede mediante riduzione lineare delle voci di spesa indicate nell'elenco allegato alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, ad esclusione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini delle successive riduzioni, è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili le predette somme. Le amministrazioni potranno proporre variazioni compensative, anche relative a missioni diverse, tra gli accantonamenti interessati nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica.

**8. 143.** Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis) la concessione di contributi a vantaggio delle cooperative casuarie danneggiate dagli eventi sismici, sarà attestata dall'autorità competente entro il 31 maggio 2013; in ogni caso, i contributi di ristoro dei danni possono essere accertati nel primo bilancio da approvare;

**8. 122.** Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

*Al comma 4 sostituire le parole:* 30 settembre 2012 *con le seguenti:* 30 giugno 2013.;

*Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente periodo:* nonché di società di servizi e di persone in cui i soci residenti nei comuni colpiti dal sisma rappresentino almeno il 50 per cento del capitale sociale.

**8. 124.** Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

*Al comma 4, sostituire le parole:* 30 settembre 2012 *con le seguenti:* 31 dicembre 2012.

**\*8. 107.** Beccalossi, Marco Carra, Delfino, Di Giuseppe, Rainieri, Ruvolo, Paolo Russo, Agostini, Bellotti, Biava, Brandolini, Callegari, Catanoso, Cenni, Cuomo, Dal Moro, De Camillis, Di Caterina, Dima, Faenzi, Fiorio, Fogliato, Marrocu, Martinelli, Miserotti, Naro, Nastri, Negro, Nola, Oliverio, Mario Pepe (PD), Romele, Rosso, Rota, Sani, Servodio, Taddei, Trappolino, Zucchi.

*Al comma 4, sostituire le parole:* 30 settembre 2012 *con le seguenti:* 31 dicembre 2012.

**\*8. 279.** Margiotta.

*Al comma 4, sostituire le parole:* settembre 2012 *con le seguenti:* 31 dicembre 2012.

**\*8. 120.** Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

*Al comma 4, sostituire le parole:* 30 settembre 2012 *con le seguenti:* 31 dicembre 2012.

**\*8. 242.** Di Biagio, Raisi, Divella.

*Al comma 4, dopo le parole:* gli adempimenti, *aggiungere le seguenti:* e i versamenti.

**\*\* 8. 123.** Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.



*Al comma 4, dopo le parole: gli adempimenti, aggiungere le seguenti: e i versamenti.*

**\*\* 8. 287.** Di Biagio, Raisi.

*Al comma 4, dopo le parole: gli adempimenti, aggiungere le seguenti: e i versamenti.*

**\*\* 8. 27.** Alessandri, Lanzarin, Dussin, Fava, Munerato, Rainieri, Togni.

*Al comma 4, dopo le parole: gli adempimenti, aggiungere le seguenti: e i versamenti.*

**\*\* 8. 193.** Bertolini, Tortoli, Stradella.

*Al comma 4, aggiungere in fine, il seguente periodo:* Sono inoltre sospesi, sino al 30 settembre 2012, i versamenti dei tributi a carico di tutti i soggetti che si avvalgono dell'assistenza di professionisti, consulenti, associazioni e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei comuni coinvolti dal sisma.

**\* 8. 121.** Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

*Al comma 4, aggiungere in fine, il seguente periodo:* Sono inoltre sospesi, sino al 30 settembre 2012, i versamenti dei tributi a carico di tutti i soggetti che si avvalgono dell'assistenza di professionisti, consulenti, associazioni e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei comuni coinvolti dal sisma.

**\* 8. 216.** Bertolini, Tortoli, Stradella.

*Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Sono inoltre sospesi, sino al 30 settembre 2012, i versamenti dei tributi a carico di tutti i soggetti che si avvalgono dell'assistenza di professionisti, consulenti, associazioni e centri di assi-

stenza fiscale che abbiano sede o operino nei comuni coinvolti dal sisma.

**\* 8. 73.** Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Fava, Munerato, Rainieri.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*4-bis.* Le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 si applicano, altresì, fino al 30 novembre 2012, in favore delle società di servizi e delle società di persone in cui i soci residenti nei comuni colpiti dal sisma rappresentino almeno il 50 per cento del capitale sociale.

**8. 142.** Miglioli.

*Sostituire il comma 7, con il seguente:*

7. Gli impianti alimentati a fonti rinnovabili realizzati nei o sui fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 maggio 2012 e del 29 maggio 2012 e la cui produzione energetica risulta ancora non incentivata, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, accedono alle incentivazioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto qualora entrino in esercizio entro il 30 giugno 2013.

**\* 8. 208.** Bertolini, Tortoli, Stradella.

*Sostituire il comma 7, con il seguente:*

7. Gli impianti alimentati a fonti rinnovabili realizzati nei o sui fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 maggio 2012 e del 29 maggio 2012 e la cui produzione energetica risulta ancora non incentivata, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, accedono alle incentivazioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto qualora entrino in esercizio entro il 30 giugno 2013.

**\* 8. 95.** Beccalossi.

*Sostituire il comma 7, con il seguente:*

7. Gli impianti alimentati a fonti rinnovabili realizzati nei o sui fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 maggio 2012 e del 29 maggio 2012 e la cui produzione energetica risulta ancora non incentivata, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, accedono alle incentivazioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto qualora entrino in esercizio entro il 30 giugno 2013.

\* **8. 249.** Santori.

*Sostituire il comma 7, con il seguente:*

7. Gli impianti alimentati a fonti rinnovabili già realizzati e quelli in fase di realizzazione, ubicati nelle zone colpite dal sisma, accedono alle incentivazioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto se entrano in esercizio entro il 30 giugno 2013. Gli impianti fotovoltaici realizzati nei fabbricati danneggiati possono essere ubicati a terra mantenendo le tariffe in vigore al momento dell'entrata in esercizio.

\*\* **8. 160.** Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

*Sostituire il comma 7, con il seguente:*

7. Gli impianti alimentati a fonti rinnovabili già realizzati e quelli in fase di realizzazione, ubicati nelle zone colpite dal sisma, accedono alle incentivazioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto se entrano in esercizio entro il 30 giugno 2013. Gli impianti fotovoltaici realizzati nei fabbricati danneggiati possono essere ubicati a terra mantenendo le tariffe in vigore al momento dell'entrata in esercizio.

\*\* **8. 275.** Di Biagio, Raisi.

*Sostituire il comma 7, con il seguente:*

7. Gli impianti alimentati a fonti rinnovabili già realizzati e quelli in fase di realizzazione, ubicati nelle zone colpite dal sisma, accedono alle incentivazioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto se entrano in esercizio entro il 30 giugno 2013. Gli impianti fotovoltaici realizzati nei fabbricati danneggiati possono essere ubicati a terra mantenendo le tariffe in vigore al momento dell'entrata in esercizio.

\*\* **8. 33.** Alessandri, Lanzarin, Dussin, Fava, Munerato, Rainieri, Togni.

*Sostituire il comma 7, con il seguente:*

7. Gli impianti alimentati a fonti rinnovabili già realizzati e quelli in fase di realizzazione, ubicati nelle zone colpite dal sisma, accedono alle incentivazioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto se entrano in esercizio entro il 30 giugno 2013. Gli impianti fotovoltaici realizzati nei fabbricati danneggiati possono essere ubicati a terra mantenendo le tariffe in vigore al momento dell'entrata in esercizio.

\*\* **8. 190.** Bertolini, Tortoli, Stradella.

*Sostituire il comma 7, con il seguente:*

7. Gli impianti alimentati a fonti rinnovabili già realizzati e quelli in fase di realizzazione, ubicati nelle aree colpite dagli eventi sismici, accedono alle incentivazioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto se entrano in esercizio entro il 30 giugno 2013. Gli impianti fotovoltaici realizzati nei fabbricati danneggiati, possono essere ubicati temporaneamente a terra mantenendo le tariffe in vigore al momento dell'entrata in esercizio.

\*\* **8. 186.** Piffari, Mura, Cimadoro, Borghesi, Donadi, Rota.

*Sostituire il comma 7, con il seguente:*

7. Gli impianti alimentati a fonti rinnovabili già realizzati e quelli in fase di realizzazione, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, accedono alle incentivazioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto se entrano in esercizio entro il 30 giugno 2013.

**8. 285.** Il Relatore.

*Al comma 7, dopo la parola: realizzati, inserire le seguenti:* ovvero in corso di realizzazione in quanto aventi già approvato, al 20 maggio 2012, il preventivo di connessione alla rete. Restano altresì confermate le incentivazioni vigenti relativi a tutte le altre tipologie di impianti di produzione di energia da Fonti rinnovabili insediati nei Comuni coinvolti nel sisma che entreranno in esercizio entro il 31 dicembre 2013.

\* **8. 127.** Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

*Al comma 7, dopo la parola: realizzati aggiungere le seguenti:* ovvero in corso di realizzazione in quanto aventi già approvato, al 20 maggio 2012, il preventivo di connessione alla rete. Restano altresì confermate le incentivazioni vigenti relativi a tutte le altre tipologie di impianti di produzione di energia da Fonti rinnovabili insediati nei Comuni coinvolti dal sisma che entreranno in esercizio entro il 31 dicembre 2013.

\* **8. 217.** Bertolini, Tortoli, Stradella.

*Al comma 7, dopo la parola: realizzati, inserire le seguenti:* ovvero in corso di realizzazione in quanto aventi già approvato, al 20 maggio 2012, il preventivo di connessione alla rete. Restano altresì confermate le incentivazioni vigenti relativi a tutte le altre tipologie di impianti di produzione di energia da Fonti rinnovabili insediati nei Comuni coinvolti nel sisma che entreranno in esercizio entro il 31 dicembre 2013.

\* **8. 74.** Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Fava, Munerato, Rainieri.

*Al comma 7, dopo la parola: realizzati, aggiungere le seguenti:* ovvero in corso di realizzazione in quanto aventi già approvato, al 20 maggio 2012, il preventivo di connessione alla rete. Restano altresì confermate le incentivazioni vigenti relative a tutte le altre tipologie di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili insediati nei Comuni coinvolti nel sisma che entreranno in esercizio entro il 31 dicembre 2013.

\* **8. 79.** Il Relatore.

*Al comma 7, dopo le parole: realizzati, aggiungere le parole:* ovvero in corso di realizzazione in quanto già approvato, al 20 maggio 2012, il preventivo di connessione alla rete.

*Conseguentemente, al medesimo comma sostituire le parole: 20 maggio, con le parole: 20 e 29 maggio.*

**8. 185.** Piffari, Mura, Cimadoro, Borghesi, Donadi, Rota.

*Al comma 7, dopo le parole: 20 maggio 2012, inserire le seguenti: e del 29 maggio 2012.*

\*\* **8. 125.** Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

*Al comma 7, dopo le parole: 20 maggio 2012, inserire le seguenti: e del 29 maggio 2012.*

\*\* **8. 108.** Beccalossi, Marco Carra, Delfino, Di Giuseppe, Rainieri, Ruvolo, Paolo Russo, Agostini, Bellotti, Biava, Brandolini, Callegari, Catanoso, Cenni, Cuomo, Dal Moro, De Camillis, Di Caterina, Dima, Faenzi, Fiorio, Fogliato, Marrocu, Martinelli, Miserotti, Naro, Nastri, Negro, Nola, Oliverio, Mario Pepe (PD), Romele, Rosso, Rota, Sani, Servodio, Taddei, Trappolino, Zucchi.

*Al comma 7, aggiungere dopo le parole: 20 maggio 2012 le parole: e del 29 maggio 2012.*

**\*\* 8. 65.** Fava, Lanzarin.

*Al comma 7, dopo le parole: 20 maggio 2012, inserire le seguenti: e del 29 maggio 2012.*

**\*\* 8. 7.** Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Munerato, Fava, Rainieri.

*Al comma 7, sopprimere le parole: se entrano in esercizio il 30 giugno 2013.*

**8. 66.** Fava, Lanzarin.

*Al comma 7, sostituire le parole da: se entrano in esercizio entro il 30 giugno 2013 con le seguenti: fino alla completa riattivazione degli impianti.*

**8. 77.** Il Relatore.

*Al comma 7, sostituire le parole: il 30 giugno 2013 con le seguenti: il 31 dicembre 2013.*

**\* 8. 126.** Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

*Al comma 7, le parole: il 30 giugno 2013 sono sostituite dalle seguenti: il 31 dicembre 2013.*

**\* 8. 240.** Di Biagio, Raisi, Divella.

*Al comma 7, sostituire le parole: il 30 giugno 2013 con le seguenti: il 31 dicembre 2013.*

**\* 8. 109.** Beccalossi, Marco Carra, Delfino, Di Giuseppe, Rainieri, Ruvolo, Paolo Russo, Agostini, Bellotti, Biava, Brandolini, Callegari, Catanoso, Cenni, Cuomo, Dal Moro, De Camillis, Di Caterina, Dima, Faenzi, Fiorio, Fogliato, Marrocu, Martinelli, Miserotti, Naro,

Nastri, Negro, Nola, Oliverio, Mario Pepe (PD), Romele, Rosso, Rota, Sani, Servodio, Taddei, Trappolino, Zucchi.

*Al comma 7, le parole: il 30 giugno 2013 sono sostituite dalle seguenti: il 31 dicembre 2013.*

**\* 8. 278.** Margiotta.

*Al comma 7, sostituire le parole: 30 giugno 2013 con le seguenti: 31 dicembre 2013.*

**\* 8. 64.** Fava, Lanzarin.

*Al comma 7, aggiungere, in fine, le parole seguenti:* Le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto ministeriale 5 maggio 2011, recante « Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici », sono estese a tutti gli impianti ubicati nei comuni colpiti dal sisma oggetto dell'ordinanza n. 2 del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 2 giugno 2012. Incentivati ai sensi dei dd.mm. 28 luglio 2005, 19 febbraio 2007 e 5 agosto 2010. Il ministro dello sviluppo economico, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con proprio decreto, stabilisce: tempi e procedure necessari per ottenere il riconoscimento della sospensione di cui al citato d.m. 5 maggio 2011; criteri di ammissibilità dello spostamento degli impianti situati sugli edifici crollati; individuazione di un periodo di moratoria per gli impianti per i quali era stato avviato l'iter di richiesta di connessione ai gestori di rete locali, ma che, alla data del 20 maggio 2012, non erano ancora allacciati alla rete o non avevano inoltrato la richiesta di accesso alle tariffe incentivanti.

Gli impianti di produzione di energia fotovoltaica che saranno realizzati contestualmente agli interventi di miglioramento sismico degli immobili o alla costruzione di nuovi immobili avranno ac-

cesso agli incentivi previsti dal d.m. 5 maggio 2011 alla data del sisma, purché detti impianti entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2014 e la produzione di energia sia utilizzata integralmente o parzialmente al servizio delle attività e dei processi produttivi svolti all'interno dei fabbricati sottostanti. Sono fatte salve le forme di incentivazione in vigore per i nuovi impianti che non rientrano nelle fattispecie di cui al presente comma.

#### 8. 84. Bratti.

*Al comma 7, aggiungere in fine, le parole seguenti:* Le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto ministeriale 5 maggio 2011, recante « Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici », sono estese a tutti gli impianti incentivati ai sensi dei dd.mm. 28 luglio 2005, 19 febbraio 2007 e 5 agosto 2012. Ai fini del riconoscimento della sospensione a seguito degli eventi calamitosi di cui al citato decreto ministeriale 5 maggio 2011, i soggetti interessati inviano entro il 31 dicembre 2012, alle autorità competenti formale richiesta di recupero delle tariffe incentivanti, corredata dall'asseverazione di un tecnico abilitato. Gli impianti situati in edifici crollati a seguito degli eventi sismici di cui al presente decreto possono essere delocalizzati in altri edifici o aree, previo nulla osta dell'ufficio tecnico comunale. Gli impianti per i quali era stato avviato l'iter, ma che, alla data del 20 maggio 2012, non erano ancora allacciati alla rete o non avevano inoltrato la richiesta di accesso alle tariffe incentivanti, godono di un periodo di moratoria di 1 anno, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia fotovoltaica nelle zone colpite dal sisma sarà effettuata contestualmente agli interventi di miglioramento sismico degli immobili e alla costruzione di nuovi immobili, purché entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2014, e la produzione di energia sia utilizzata integralmente o par-

zialmente al servizio delle attività e dei processi produttivi svolti all'interno dei fabbricati sottostanti.

#### 8. 85. Bratti.

*Dopo il comma 7, inserire i seguenti:*

*7-bis.* Nel caso di impianti fotovoltaici in corso di realizzazione o non ancora realizzati per i quali è stata autorizzata l'installazione su fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, accedono alle incentivazioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto qualora entrino in esercizio entro il 30 giugno 2013. Tale disposizione si applica anche agli impianti non ancora autorizzati, a condizione che la richiesta di autorizzazione sia stata presentata prima del 20 maggio 2012.

*7-ter.* Nel caso di impianti fotovoltaici in esercizio, realizzati su edifici danneggiati, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente è consentito, in via transitoria ed in deroga alle disposizioni di cui ai decreti attuativi dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e di cui all'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il loro riposizionamento a terra nel medesimo sito anche su terreni agricoli, anche attraverso la sostituzione di elementi e componenti distrutti o malfunzionanti. Per tali impianti rimane in vigore la tariffa in conto energia riconosciuta dal GSE Spa al momento dell'entrata in esercizio, a condizione che entro 36 mesi, calcolati a partire dal posizionamento a terra, gli impianti siano nuovamente posizionati sull'edificio ristrutturato o sul nuovo edificio nel medesimo sito. La ricollocazione dell'impianto deve essere eseguita nel limite della potenza precedentemente installata senza dover richiedere ulteriori autorizzazioni alle Amministrazioni locali per la costruzione e l'esercizio dell'im-



pianto. Decorso tale termine, per gli impianti ancora installati a terra il GSE procederà ad una revisione della convenzione conto energia sostituendo la tariffa in conto energia con quella per impianti non integrati o altri impianti, vigente alla data di entrata in esercizio dell'impianto stesso che rimarrà valida per il periodo residuo di incentivazione.

\* **8. 93.** Beccalossi.

*Dopo il comma 7, inserire i seguenti:*

*7-bis.* Nel caso di impianti fotovoltaici in corso di realizzazione o non ancora realizzati per i quali è stata autorizzata l'installazione su fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, accedono alle incentivazioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto qualora entrino in esercizio entro il 30 giugno 2013. Tale disposizione si applica anche agli impianti non ancora autorizzati, a condizione che la richiesta di autorizzazione sia stata presentata prima del 20 maggio 2012.

*7-ter.* Nel caso di impianti fotovoltaici in esercizio, realizzati su edifici danneggiati, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente è consentito, in via transitoria ed in deroga alle disposizioni di cui ai decreti attuativi dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e di cui all'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il loro riposizionamento a terra nel medesimo sito anche su terreni agricoli, anche attraverso la sostituzione di elementi e componenti distrutti o malfunzionanti. Per tali impianti rimane in vigore la tariffa in conto energia riconosciuta dal GSE Spa al momento dell'entrata in esercizio, a condizione che entro 36 mesi, calcolati a partire dal posizionamento a terra, gli impianti siano nuovamente posizionati sull'edificio ristrutturato o sul nuovo edi-

ficio nel medesimo sito. La ricollocazione dell'impianto deve essere eseguita nel limite della potenza precedentemente installata senza dover richiedere ulteriori autorizzazioni alle Amministrazioni locali per la costruzione e l'esercizio dell'impianto. Decorso tale termine, per gli impianti ancora installati a terra il GSE procederà ad una revisione della convenzione conto energia sostituendo la tariffa in conto energia con quella per impianti non integrati o altri impianti, vigente alla data di entrata in esercizio dell'impianto stesso che rimarrà valida per il periodo residuo di incentivazione.

\* **8. 250.** Santori.

*Dopo il comma 7, inserire i seguenti:*

*7-bis.* Nel caso di impianti fotovoltaici in corso di realizzazione o non ancora realizzati per i quali è stata autorizzata l'installazione su fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, accedono alle incentivazioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto qualora entrino in esercizio entro il 30 giugno 2013. Tale disposizione si applica anche agli impianti non ancora autorizzati, a condizione che la richiesta di autorizzazione sia stata presentata prima del 20 maggio 2012.

*7-ter.* Nel caso di impianti fotovoltaici in esercizio, realizzati su edifici danneggiati, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente è consentito, in via transitoria ed in deroga alle disposizioni di cui ai decreti attuativi dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e di cui all'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il loro riposizionamento a terra nel medesimo sito anche su terreni agricoli, anche attraverso la sostituzione di elementi e componenti distrutti o malfunzionanti. Per tali impianti rimane in vigore la tariffa in

conto energia riconosciuta dal GSE Spa al momento dell'entrata in esercizio, a condizione che entro 36 mesi, calcolati a partire dal posizionamento a terra, gli impianti siano nuovamente posizionati sull'edificio ristrutturato o sul nuovo edificio nel medesimo sito. La ricollocazione dell'impianto deve essere eseguita nel limite della potenza precedentemente installata senza dover richiedere ulteriori autorizzazioni alle Amministrazioni locali per la costruzione e l'esercizio dell'impianto. Decorso tale termine, per gli impianti ancora installati a terra il GSE procederà ad una revisione della convenzione conto energia sostituendo la tariffa in conto energia con quella per impianti non integrati o altri impianti, vigente alla data di entrata in esercizio dell'impianto stesso che rimarrà valida per periodo residuo di incentivazione.

\* **8. 39.** Il Relatore.

*Dopo il comma 7, inserire i seguenti:*

*7-bis.* Nel caso di impianti fotovoltaici in corso di realizzazione o non ancora realizzati per i quali è stata autorizzata l'installazione su fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, accedono alle incentivazioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto qualora entrino in esercizio entro il 30 giugno 2013. Tale disposizione si applica anche agli impianti non ancora autorizzati, a condizione che la richiesta di autorizzazione sia stata presentata prima del 20 maggio 2012.

*7-ter.* Nel caso di impianti fotovoltaici in esercizio, realizzati su edifici danneggiati, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente è consentito, in via transitoria ed in deroga alle disposizioni di cui ai decreti attuativi dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e di cui all'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito

dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il loro riposizionamento a terra nel medesimo sito anche su terreni agricoli, anche attraverso la sostituzione di elementi e componenti distrutti o malfunzionanti. Per tali impianti rimane in vigore la tariffa in conto energia riconosciuta dal GSE Spa al momento dell'entrata in esercizio, a condizione che entro 36 mesi, calcolati a partire dal posizionamento a terra, gli impianti siano nuovamente posizionati sull'edificio ristrutturato o sul nuovo edificio nel medesimo sito. La ricollocazione dell'impianto deve essere eseguita nel limite della potenza precedentemente installata senza dover richiedere ulteriori autorizzazioni alle Amministrazioni locali per la costruzione e l'esercizio dell'impianto. Decorso tale termine, per gli impianti ancora installati a terra il GSE procederà ad una revisione della convenzione conto energia sostituendo la tariffa in conto energia con quella per impianti non integrati o altri impianti, vigente alla data di entrata in esercizio dell'impianto stesso che rimarrà valida per il periodo residuo di incentivazione.

\* **8. 209.** Bertolini, Tortoli, Stradella.

*Dopo il comma 7, inserire il seguente comma:*

*7-bis.* Gli impianti alimentati a fonti rinnovabili in esercizio, ubicati nei territori di cui all'articolo 1, colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, che hanno dato comunicazione al Gestore dei servizi energetici nazionale, hanno diritto alla sospensione del periodo di incentivazione riconosciuto a decorrere dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto. I termini di incentivazione riprendono a decorrere dalla data di comunicazione al Gestore dei servizi energetici nazionale della riattivazione degli impianti.

**8. 128.** Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marazzan.

*Dopo il comma 7, inserire il seguente comma:*

*7-bis.* Nelle aree colpite dal sisma, nel caso di impianti fotovoltaici realizzati su edifici danneggiati, è consentito, in via transitoria ed in deroga alle normative di cui ai diversi decreti conto energia ed all'articolo 65 della legge n. 27 del 2012, il loro riposizionamento a terra, anche attraverso sostituzione di elementi e componenti distrutti o malfunzionanti, nel medesimo sito anche su terreni agricoli. Per tali impianti rimane in vigore la tariffa in conto energia riconosciuta al momento dell'entrata in esercizio, a condizione che entro 36 mesi, calcolati a partire dal posizionamento a terra, gli impianti siano nuovamente posizionati sull'edificio ristrutturato/nuovo edificio nel medesimo sito. La ricollocazione dell'impianto deve essere eseguita nel limite delle potenze precedentemente installate senza dover richiedere ulteriori autorizzazioni alle Amministrazioni locali per la costruzione e l'esercizio dell'impianto. Decorso tale termine, per gli impianti ancora installati a terra il GSE procederà ad una revisione della convenzione conto energia sostituendo la tariffa in conto energia con quella per impianti non integrati, altri impianti vigenti alla data di entrata in esercizio dell'impianto stesso che rimarrà valida per il periodo residuo di incentivazione.

**8. 129.** Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

*7-bis.* Nel caso di impianti fotovoltaici in corso di realizzazione o non ancora realizzati per i quali è stata autorizzata l'installazione su fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, accedono alle incentivazioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto qualora entrino in esercizio entro il 30 giugno 2013. Tale disposizione si applica

anche agli impianti non ancora autorizzati, a condizione che la richiesta di autorizzazione sia stata presentata prima del 20 maggio 2012.

**8. 19.** Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Munerato, Fava, Rainieri.

*Dopo il comma 7, inserire, in fine, il seguente comma:*

*7-bis.* Gli impianti alimentati a fonti rinnovabili in esercizio, ubicati nei territori di cui all'articolo 1, colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, che hanno dato comunicazione al Gestore dei servizi energetici nazionale, hanno diritto alla sospensione del periodo di incentivazione riconosciuto a decorrere dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto. I termini di incentivazione riprendono a decorrere dalla data di comunicazione al Gestore dei servizi energetici nazionale della riattivazione degli impianti.

**8. 8.** Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Munerato, Fava, Rainieri.

*Al comma 8, dopo le parole: normative comunitarie statali o regionali in materia inserire le seguenti: di benessere animale.*

\* **8. 96.** Beccalossi.

*Al comma 8, dopo le parole: normative comunitarie statali o regionali in materia inserire le seguenti: di benessere animale.*

\* **8. 62.** Negro, Lanzarin.

*Al comma 8, dopo le parole: normative comunitarie statali o regionali in materia inserire le seguenti: di benessere animale.*

\* **8. 9.** Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Munerato, Fava, Rainieri.

*Al comma 8, sopprimere le parole:* registrazione e comunicazione delle loro movimentazioni.

*Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole:* nell'arco temporale interessato dagli eventi sismici, *aggiungere le seguenti:* con eccezione degli animali soggetti a movimentazioni.

**\*\* 8. 251.** Santori.

*Al comma 8, sopprimere le parole:* registrazione e comunicazione delle loro movimentazioni.

*Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole:* nell'arco temporale interessato dagli eventi sismici, *aggiungere le seguenti:* con eccezione degli animali soggetti a movimentazioni.

**\*\* 8. 232.** Bertolini, Tortoli, Stradella.

*Al comma 8, sopprimere le parole:* registrazione e comunicazione delle loro movimentazioni.

*Conseguentemente, al medesimo comma dopo le parole:* nell'arco temporale interessato dagli eventi sismici, *aggiungere le seguenti:* con eccezione degli animali soggetti a movimentazioni.

**\*\* 8. 38.** Il Relatore.

*Al comma 8, sopprimere le parole:* registrazione e comunicazione delle loro movimentazioni.

*Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere in fine il seguente periodo:* Restano fermi gli obblighi relativi alla movimentazione degli animali.

**8. 157.** Marco Carra, Brandolini, Oliverio, Zucchi, Agostini, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino, Franceschini, Lenzi, Benamati, La Forgia,

Marchignoli, Vassallo, Zampa, Bratti, Ghizzoni, Miglioli, Santagata, Marchi, Castagnetti, Colaninno, Motta.

*Al comma 8 dopo le parole:* (D.Lgs. n. 158/2006 e D.Lgs. n. 193/2006) *inserire le seguenti:* nonché in materia di certificazioni obbligatorie e volontarie riferite a processi produttivi e produzioni certificate nell'ambito delle produzioni a denominazione di origine, biologiche, da agricoltura integrata, ovvero l'assolvimento di obblighi tesi all'ottenimento di agevolazioni fiscali.

**8. 161.** Brandolini, Marco Carra, Oliverio, Zucchi, Agostini, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino, Franceschini, Lenzi, Benamati, La Forgia, Marchignoli, Vassallo, Zampa, Bratti, Ghizzoni, Miglioli, Santagata, Marchi, Castagnetti, Colaninno, Motta.

*Sostituire il comma 9 con il seguente:*

9. Le sanzioni previste per i ritardati versamenti relativi al prelievo mensile, inerenti al mese di marzo 2012, da effettuarsi entro il 30 maggio 2012, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, non si applicano agli operatori ubicati nei territori di cui all'articolo 1 colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012.

**\*8. 158.** Brandolini, Marco Carra, Oliverio, Zucchi, Agostini, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino, Franceschini, Lenzi, Benamati, La Forgia, Marchignoli, Vassallo, Zampa, Bratti, Ghizzoni, Miglioli, Santagata, Marchi, Castagnetti, Colaninno, Motta.

*Sostituire il comma 9 con il seguente:*

9. Le sanzioni previste per i ritardati versamenti relativi al prelievo mensile, inerenti al mese di marzo 2012, da effettuarsi da parte dei primi acquirenti latte

entro il 30 maggio 2012, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, non sono applicate agli operatori ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici dei giorni del 20 e 29 maggio 2012.

**\*8. 97.** Beccalossi.

*Sostituire il comma 9 con il seguente:*

9. Le sanzioni previste per i ritardati versamenti relativi al prelievo mensile, inerenti al mese di marzo 2012, da effettuarsi da parte dei primi acquirenti latte entro il 30 maggio 2012, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, non sono applicate agli operatori ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici dei giorni del 20 e 29 maggio 2012.

**\*8. 252.** Santori.

*Sostituire il comma 9 con il seguente:*

9. Le sanzioni previste per i ritardati versamenti relativi al prelievo mensile, inerenti al mese di marzo 2012, da effettuarsi da parte dei primi acquirenti latte entro il 30 maggio 2012, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, non sono applicate agli operatori ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici dei giorni del 20 e 29 maggio 2012.

**\*8. 233.** Bertolini, Tortoli, Stradella.

*Sostituire il comma 9 con il seguente:*

9. Le sanzioni previste per i ritardati versamenti relativi al prelievo mensile, inerenti al mese di marzo 2012, da effettuarsi da parte dei primi acquirenti latte entro il 30 maggio 2012, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, non sono applicate agli ope-

ratori ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici dei giorni del 20 e 29 maggio 2012.

**\*8. 37.** Il Relatore.

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

9-bis). Per gli enti comunali colpiti dal sisma, i pagamenti alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., comprensivi dei relativi interessi attivi e passivi, sono sospesi per gli anni 2012 e 2013 con il conseguente differimento di 2 anni sulla scadenza dei mutui.

**8. 3.** Biava.

*Al comma 10, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , dalla direttiva 91/629/CE e dalla direttiva 97/2/CE, nonché dalle norme nazionali e regionali in materia di spandimenti dei liquami.

**\*8. 20.** Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Munerato, Fava, Rainieri.

*Al comma 10, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , dalla direttiva 91/629/CE e dalla direttiva 97/2/CE, nonché dalle norme nazionali e regionali in materia di spandimenti dei liquami.

**\*8. 253.** Santori.

*Al comma 10, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , dalla direttiva 91/629/CE e dalla direttiva 97/2/CE, nonché dalle norme nazionali e regionali in materia di spandimenti dei liquami.

**\*8. 234.** Bertolini, Tortoli, Stradella.

*Al comma 10, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , dalla direttiva 91/629/CE e dalla direttiva 97/2/CE, nonché dalle norme nazionali e regionali in materia di spandimenti dei liquami.

**\*8. 36.** Il Relatore.



*Al comma 10, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , dalla direttiva 91/629/CE e dalla direttiva 97/2/CE, nonché dalle norme nazionali e regionali in materia di spandimenti dei liquami.

**\*8. 99.** Beccalossi.

*Al comma 10, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* e dalle norme nazionali e regionali in materia di spandimenti dei liquami.

**8. 60.** Negro, Lanzarin.

*Al comma 11, sostituire le parole:* gli agricoltori, *con le seguenti:* le aziende agricole.

**\*8. 254.** Santori.

*Al comma 11, sostituire le parole:* gli agricoltori, *con le seguenti:* le aziende agricole.

**\*8. 235.** Bertolini, Tortoli, Stradella.

*Al comma 11, sostituire le parole:* gli agricoltori, *con le seguenti:* le aziende agricole.

**\*8. 42.** Il Relatore.

*Al comma 11, sostituire le parole:* gli agricoltori, *con le seguenti:* le aziende agricole.

**\*8. 163.** Brandolini, Marco Carra, Oliverio, Zucchi, Agostini, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino, Franceschini, Lenzi, Benamati, La Forgia, Marchignoli, Vassallo, Zampa, Bratti, Ghizzoni, Miglioli, Santagata, Marchi, Castagnetti, Colaninno, Motta.

*Al comma 11, sostituire le parole:* gli agricoltori, *con le seguenti:* le aziende agricole.

**\*8. 100.** Beccalossi.

*Al comma 11 dopo le parole:* possono mantenere, *inserire le seguenti:* per l'anno in corso.

**8. 162.** Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

*Sostituire il comma 12 con il seguente:*

12. In applicazione dell'articolo 47 del Reg. (CE) n. 1974/2006, ove gli agricoltori ricadenti nei comuni interessati dall'evento sismico, che abbiano subito gravi danni a beni immobili e mobili di loro proprietà, non abbiano potuto rispettare i vincoli connessi agli impegni assunti in applicazione delle misure Programma Sviluppo Rurale, del Reg. (CE) n. 320/2006 le Autorità competenti rinunciano al recupero totale o parziale degli aiuti erogati su investimenti realizzati.

**8.164.** Marco Carra, Brandolini, Oliverio, Zucchi, Agostini, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino, Franceschini, Lenzi, Benamati, La Forgia, Marchignoli, Vassallo, Zampa, Bratti, Ghizzoni, Miglioli, Santagata, Marchi, Castagnetti, Colaninno, Motta.

*Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole:* nei punti, *con le seguenti:* nei commi.

**\*8. 256.** Santori.

*Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole:* nei punti, *con le seguenti:* nei commi.

**\*8. 237.** Bertolini, Tortoli, Stradella.

*Al comma 13, sopprimere il secondo periodo.*

**\*\*8. 101.** Beccalossi.

*Al comma 13, sopprimere il secondo periodo.*

**\*\*8. 236.** Bertolini, Tortoli, Stradella.

*Al comma 13, sopprimere il secondo periodo.*

**\*\*8. 255.** Santori.

*Sostituire il comma 14, con il seguente:*

14. Le aziende agrituristiche possono svolgere fino al 31 dicembre 2012 l'attività di somministrazione pasti e bevande in deroga ai limiti previsti dalle leggi delle regioni colpite dagli eventi sismici di cui al presente decreto.

**8. 187.** Piffari, Cimadoro, Borghesi, Donadi, Rota, Mura.

*Al comma 14, sostituire le parole: all'articolo 6 della Legge Regionale Emilia Romagna n. 4 del 31 marzo 2009 con le seguenti: dalle vigenti leggi delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto.*

**8. 136.** Marco Carra, Colaninno, Pizzetti, Zucchi, Braga, Codurelli, Colombo, Corsini, De Biasi, Duilio, Farinone, Ferrari, Fiano, Letta, Levi, Marantelli, Misiani, Mosca, Peluffo, Pollastrini, Quartiani, Sanga, Zaccaria.

*Al comma 14, sostituire le parole: all'articolo 6 della Legge Regionale Emilia Romagna n. 4 del 31 marzo 2009 con le seguenti: dalle rispettive leggi regionali.*

**\*8. 130.** Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

*Al comma 14, sostituire le parole: all'articolo 6 della Legge Regionale Emilia Romagna n. 4 del 31 marzo 2009 con le seguenti: dalle rispettive leggi regionali.*

**\*8. 110.** Beccalossi, Marco Carra, Delfino, Di Giuseppe, Rainieri, Ruvolo,

Paolo Russo, Agostini, Bellotti, Biava, Brandolini, Callegari, Catanoso, Cenni, Cuomo, Dal Moro, De Camillis, Di Caterina, Dima, Faenzi, Fiorio, Fogliato, Marrocu, Martinelli, Miserotti, Naro, Nastri, Negro, Nola, Oliverio, Mario Pepe (PD), Romele, Rosso, Rota, Sani, Servodio, Taddei, Trappolino, Zucchi.

*All'articolo 8, comma 14, sostituire le parole: all'articolo 6 della Legge Regionale Emilia Romagna n. 4 del 31 marzo 2009 con le seguenti: dalle rispettive leggi regionali.*

**\*8. 63.** Negro, Lanzarin.

*All'articolo 8, comma 14, sostituire le parole: all'articolo 6 della Legge Regionale Emilia Romagna n. 4 del 31 marzo 2009 con le seguenti: dalle rispettive leggi regionali.*

**\*8. 10.** Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Munerato, Fava, Rainieri.

*Al comma 14 aggiungere, in fine, le seguenti parole: e all'articolo 151, commi 3, lettera b), e 4, nonché all'articolo 157 della legge regionale della Lombardia n. 31 del 5 dicembre 2008.*

**\*\*8. 111.** Beccalossi, De Corato, Frassinetti, Saglia, Scandroglio, Corsaro, Nola.

*Al comma 14 aggiungere, in fine, le seguenti parole: e all'articolo 151, commi 3, lettera b), e 4, nonché all'articolo 157 della legge regionale della Lombardia n. 31 del 5 dicembre 2008.*

**\*\*8. 67.** Fava, Lanzarin.

*Al comma 14, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dell'articolo 157 della legge regionale Lombardia n. 31 del 5 dicembre 2008.*

**\*8. 243.** Santori.

Al comma 14, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dell'articolo 157 della legge regionale Lombardia n. 31 del 5 dicembre 2008.

**\*8. 43.** Il Relatore.

Al comma 14, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dell'articolo 157 della legge regionale Lombardia n. 31 del 5 dicembre 2008.

**\*8. 238.** Bertolini, Tortoli, Stradella.

Al comma 14, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dell'articolo 157 della legge regionale Lombardia n. 31 del 5 dicembre 2008 e dell'analoga disposizione della regione Veneto.

**8. 21.** Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Munerato, Fava, Rainieri.

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

15-bis. Ai fabbisogni di cassa derivanti dai mancati incassi conseguenti all'applicazione delle sospensioni degli adempimenti e dei versamenti tributari a favore dei soggetti residenti nei territori colpiti dal sisma, gli enti locali fanno fronte tramite:

a) il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, fino ai sei dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata, con obbligo di estinzione entro il termine dell'esercizio finanziario 2012. Il bilancio dello Stato fornisce copertura agli oneri derivanti dalle soprarichiamate operazioni di finanziamento a breve termine;

b) l'incasso dei residui attivi, correnti e in conto capitale, a valere sul bilancio dello Stato, come certificato dal Ministero dell'Interno, il cui pagamento è disposto obbligatoriamente entro il 30 settembre 2012;

c) un'anticipazione dei trasferimenti erariali, concessa dal Ministero dell'interno, per compensare gli effetti finanziari derivanti dai differimenti dei termini per il versamento degli obblighi tributari, disposti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 130 del 6 giugno 2012. L'anticipazione è calcolata sulla base delle minori entrate rispetto al 2011, certificate dai comuni interessati. Al recupero dell'anticipazione provvede il Ministero dell'interno in sede di assegnazione delle quote di cui al Fondo sperimentale di Riequilibrio.

**8. 148.** Lenzi, Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola, Marchi, Marchignoli.

Dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti commi:

15-bis. Per compensare le minori entrate di competenza iscritte sui bilanci di previsione, ai comuni di cui all'articolo 1, comma 1, sono assegnati, per gli anni 2012 e 2013, contributi pari ai minori accertamenti tributari, rispetto al 2011, strettamente connessi all'evento sismico. I contributi sono assegnati sulla base di analitiche certificazioni verificate dal Ministero dell'interno.

15-ter. Per il biennio 2012-2013, ai comuni di cui all'articolo 1, comma 1, per i quali le abitazioni inagibili, totalmente o parzialmente, a seguito della crisi sismica rappresentano oltre il 15 per cento del totale delle abitazioni, sono concessi contributi per l'adeguamento alla media delle risorse relative alla fascia demografica di appartenenza.

15-quater. Al fine di consentire una rapida ripresa degli investimenti degli enti locali colpiti dal sisma non sono conteggiati gli oneri derivanti da nuove forme di indebitamento per interventi pubblici esclusivamente finalizzati alla ricostruzione, in deroga ai limiti posti dall'articolo

204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

*15-quinquies.* Per tutti i soggetti che abbiano subito danni in seguito agli eventi sismici, accertati secondo le modalità di cui al comma 2, articolo 3, le disposizioni di cui al precedente comma 1 hanno validità fino al 31 dicembre 2013; i pagamenti oggetto di sospensione potranno essere rateizzati nel biennio successivo su richiesta motivata del soggetto interessato all'Ente di riferimento.

- 8. 149.** Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

*Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:*

*15-bis.* Al fine di consentire una rapida ripresa degli investimenti degli enti locali colpiti dal sisma non sono conteggiati gli oneri derivanti da nuove forme di indebitamento per interventi pubblici esclusivamente finalizzati alla ricostruzione, in deroga ai limiti posti dall'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

- 8. 150.** Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

*Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:*

*15-bis.* Le persone fisiche residenti o domiciliate e le persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei Comuni colpiti dal sisma del maggio 2012 sono esentate dal pagamento dell'imposta di bollo per le istanze presentate alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2013.

*Conseguentemente all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: e 13 con le seguenti: 13 e 15-bis.*

- 8. 151.** Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

*Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:*

*15-bis.* Sono altresì prorogati di diritto, per dodici mesi, i titoli di soggiorno in scadenza nell'anno in corso per gli immigrati con lavoro e/o residenza nei Comuni colpiti dagli eventi sismici di cui al comma 1, articolo 1.

- 8. 165.** Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

*Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:*

*15-bis.* È sospeso, fino a cessazione dello stato di emergenza di cui all'articolo 1 del presente decreto, l'obbligo del possesso del certificato di idoneità abitativa per gli alloggi dei lavoratori stranieri situati nelle aree colpite dal sisma, necessario secondo le disposizioni del decreto legislativo n. 286 del 1998 (Testo Unico Immigrazione) ai fini del ricongiungimento familiare, del rilascio del permesso di soggiorno CE di lungo periodo e della sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro subordinato.

- 8. 168.** Di Biagio, Raisi.

*Dopo il comma 15, è aggiunto il seguente:*

*15-bis.* Non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gli eventuali sussidi occasionali, erogazioni liberali o benefici di qualsiasi genere concessi da datori di lavoro privati nei sei mesi successivi alla data del 20 maggio 2012, a favore dei lavoratori residenti nei comuni di cui all'allegato 1 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012 ovvero concessi, nel predetto periodo, da datori di lavoro privati

operanti nei predetti territori a favore dei propri lavoratori, anche non residenti nelle aree colpite dal sisma.

**8. 192.** Bertolini, Tortoli, Stradella.

*Dopo il comma 15, è aggiunto il seguente:*

15-bis. Fino al 31 dicembre 2014, per i contratti di locazione stipulati da soggetti titolari di attività produttive o di lavoro autonomo che, a causa degli eventi sismici, si trovino nella necessità di utilizzare immobili sostitutivi, da destinare all'attività produttiva o professionale, non si applicano i termini temporali di cui ai contratti previsti dall'articolo 27, commi 1 e 2 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

**8. 191.** Bertolini, Tortoli, Stradella.

*Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:*

15-bis. Sono sospesi, fino a cessazione dello stato di emergenza di cui all'articolo 1 del presente decreto, i termini per la presentazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 286/1998, della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, in scadenza o scaduto da non oltre sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, da parte dei cittadini stranieri residenti o domiciliati nelle aree colpite dagli eventi sismici. Fino al rilascio dei permessi di soggiorno rinnovati, sono prorogati gli effetti e l'efficacia dei permessi di soggiorno in scadenza o scaduti di cui al presente comma.

15-ter. È sospesa fino alla cessazione dello stato di emergenza di cui all'articolo 1 del presente decreto, la decorrenza del termine previsto ai sensi dell'articolo 22, comma 11, del decreto legislativo 286/1998 per i lavoratori stranieri che, svolgendo attività lavorativa nelle aree colpite dagli eventi sismici, abbiano perso il posto di lavoro per motivi a questi legati.

**8. 189.** Piffari, Mura, Cimadoro, Borghesi, Donadi, Rota.

*Al comma 15, sostituire le parole:* della regione Emilia-Romagna, *con le parole:* delle regioni di cui al presente decreto.

**8. 188.** Piffari, Cimadoro, Borghesi, Donadi, Rota, Mura.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Gli importi dei tributi di spettanza dei comuni non percepiti dai medesimi per effetto della sospensione dei versamenti tributari e dell'esclusione dei fabbricati danneggiati di cui all'articolo 8, comma 3, sono anticipati ai predetti enti dallo Stato, secondo le modalità definite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. A decorrere dalla data della ripresa della riscossione dei predetti tributi, si provvede a ridurre il Fondo Sperimentale di Riequilibrio a favore dei comuni interessati di importi pari al gettito riscosso, determinato mediante apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza Unificata.

*Conseguentemente:*

Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

**8. 178.** Di Biagio, Raisi.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Per l'anno 2012 l'imposta municipale propria, fatte salve le esenzioni di cui al comma 3 ultimo periodo, è dovuta nella misura del 50 per cento e conseguentemente non si applicano la riserva statale sul gettito e il comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 23 dicembre 2011, n. 214.

**8. 177.** Di Biagio, Raisi.



*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

I comuni di cui all'articolo 1, comma 1, possono contrarre mutui per finanziare interventi connessi al terremoto in deroga a quanto stabilito dall'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

**8. 176.** Di Biagio, Raisi.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Per i comuni terremotati, il limite di cui all'articolo 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali è innalzato, per gli anni 2012 e 2013, ai sei dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti per i comuni, le province, le città metropolitane e le unioni di comuni ai primi tre titoli di entrata del bilancio e per le comunità montane ai primi due titoli fino alla data della ripresa della riscossione dei predetti tributi sospesi. Gli interessi relativi alla quota anticipata che ecceda la misura ordinaria di cui al citato testo unico, sono rimborsati dallo Stato entro il 28 febbraio dell'anno successivo, previa certificazione del Comune. Con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Anci, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento, sono stabilite le modalità e i contenuti della certificazione.

**8. 175.** Di Biagio, Raisi.

*Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:*

*15-bis.* Sono sospesi, fino a cessazione dello stato di emergenza di cui all'articolo 1 del presente decreto, i termini per la presentazione, ai sensi dell'articolo 5, del decreto legislativo n. 286 del 1998, della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, in scadenza o scaduto da non più

di sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto-legge, da parte dei cittadini stranieri residenti o domiciliati nelle aree colpite dal sisma. Fino al rilascio dei permessi di soggiorno rinnovati, sono prorogati gli effetti e l'efficacia dei permessi di soggiorno in scadenza o scaduti di cui al presente comma. Allo stesso modo sono sospesi e prorogati i termini per l'eventuale conversione del permesso di soggiorno per motivi umanitari in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, rilasciato nell'ambito dell'emergenza umanitaria a favore di cittadini nordafricani, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 286 del 1998 e dell'OPCM 15 maggio 2012.

**8. 171.** Di Biagio, Raisi.

*Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:*

*15-bis.* È sospesa fino a cessazione dello stato di emergenza di cui all'articolo 1 del presente decreto, la decorrenza del termine previsto ai sensi dell'articolo 22, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico Immigrazione) per i lavoratori stranieri che, svolgendo attività lavorativa nelle aree colpite dal sisma, abbiano perso il posto di lavoro per motivi a questo legati.

**8. 170.** Di Biagio, Raisi.

*Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:*

*15-bis.* Per i lavoratori stranieri residenti o domiciliati nelle aree colpite dal sisma è sospeso, fino a cessazione dello stato di emergenza di cui all'articolo 1 del presente decreto, l'obbligo del pagamento del contributo per la richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno di cui all'articolo 1, comma 22, lettera b) della legge 15 luglio 2009, n. 94 e ai sensi del decreto 6 ottobre 2011 del Ministero dell'economia e delle finanze.

**8. 169.** Di Biagio, Raisi.

Al comma 15, dopo le parole: Regione Emilia Romagna, aggiungere le seguenti: della provincia di Mantova e della provincia di Rovigo.

- 8. 135.** Marco Carra, Colaninno, Pizzetti, Zucchi, Braga, Codurelli, Colombo, Corsini, De Biasi, Duilio, Farinone, Ferrari, Fiano, Letta, Levi, Marantelli, Misanzi, Mosca, Peluffo, Pollastrini, Quartiani, Sanga, Zaccaria.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

15-bis. Sono sospesi, fino a cessazione dello stato di emergenza di cui all'articolo 1 del presente decreto, i termini per la presentazione, ai sensi dell'articolo 5, del decreto legislativo n. 286 del 1998, della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, in scadenza o scaduto da non più di sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto-legge, da parte dei cittadini stranieri residenti o domiciliati nelle aree colpite dal sisma. Fino al rilascio dei permessi di soggiorno rinnovati, sono prorogati gli effetti e l'efficacia dei permessi di soggiorno in scadenza o scaduti di cui al presente comma.

Allo stesso modo sono sospesi e prorogati i termini per l'eventuale conversione del permesso di soggiorno per motivi umanitari in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, rilasciato nell'ambito dell'emergenza umanitaria a favore di cittadini nordafricani, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 286 del 1998 e dell'OPCM 15 maggio 2012.

15-ter. È sospesa fino a cessazione dello stato di emergenza di cui all'articolo 1 del presente decreto, la decorrenza del termine previsto ai sensi dell'articolo 22, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico Immigrazione) per i lavoratori stranieri che, svolgendo attività lavorativa nelle aree colpite dal sisma, abbiano perso il posto di lavoro per motivi a questo legati.

- 8. 133.** Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

15-bis. Ai soli fini della riscossione dei crediti vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni, le imprese risiedenti nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, nel corso del periodo relativo allo stato di emergenza di cui all'articolo 1, comma 3, sono esentate dalla presentazione del documento unico di regolarità contributiva.

- 8. 134.** Zucchi, Marco Carra.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

15-bis. I comuni di cui all'articolo 1, comma 1, possono contrarre mutui per finanziare interventi connessi al terremoto in deroga a quanto stabilito dall'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

- 8. 132.** Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

15-bis. Fino al 31 dicembre 2014, per i contratti di locazione stipulati da soggetti titolari di attività produttive o di lavoro autonomo che, a causa degli eventi sismici, si trovino nella necessità di utilizzare immobili sostitutivi, da destinare all'attività produttiva o professionale, non si applicano i termini temporali di cui ai contratti previsti dall'articolo 27, commi 1 e 2 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

- \* **8. 131.** Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

15-bis. Fino al 31 dicembre 2014, per i contratti di locazione stipulati da soggetti titolari di attività produttive o di lavoro autonomo che, a causa degli eventi sismici,

si trovino nella necessità di utilizzare immobili sostitutivi, da destinare all'attività produttiva o professionale, non si applicano i termini temporali di cui ai contratti previsti dall'articolo 27, commi 1 e 2 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

\* **8. 34.** Alessandri, Lanzarin, Dussin, Fava, Munerato, Rainieri, Togni.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

15-bis. Le disposizioni del presente articolo relative alla sospensione di termini si applicano anche in favore dei soggetti danneggiati dal terremoto nei comuni confinanti con l'area delimitata.

**8. 104.** Beccalossi, Marco Carra, Delfino, Di Giuseppe, Rainieri, Ruvolo, Paolo Russo, Agostini, Bellotti, Biava, Brandolini, Callegari, Catanoso, Cenni, Cuomo, Dal Moro, De Camillis, Di Caterina, Dima, Faenzi, Fiorio, Fogliato, Marrocu, Martinelli, Miserotti, Naro, Nastri, Negro, Nola, Oliverio, Mario Pepe (PD), Romele, Rosso, Rota, Sani, Servodio, Taddei, Trappolino, Zucchi.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

15-bis. Non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gli eventuali sussidi occasionali, erogazioni liberali o benefici di qualsiasi genere concessi da datori di lavoro privati nei sei mesi successivi alla data del 20 maggio 2012, a favore dei lavoratori residenti nei comuni di cui all'allegato 1 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012 ovvero concessi, nel predetto periodo, da datori di lavoro privati operanti nei predetti territori a favore dei propri lavoratori, anche non residenti nelle aree colpite dal sisma.

**8. 35.** Alessandri, Lanzarin, Dussin, Fava, Munerato, Rainieri, Togni.

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

16. Sono altresì prorogati di diritto, per dodici mesi, i titoli di soggiorno in scadenza nell'anno in corso per gli immigrati con lavoro o residenza nei Comuni colpiti dagli eventi sismici di cui al comma 1, articolo 1.

**8. 239.** Murer.

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

16. Per l'anno 2012 l'imposta municipale propria, fatte salve le esenzioni di cui al comma 3, ultimo periodo, è dovuta nella misura del 50 per cento e conseguentemente non si applicano la riserva statale sul gettito e il comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 23 dicembre 2011, n. 214.

\* **8. 225.** Bertolini, Tortoli, Stradella.

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

16. Per l'anno 2012 l'imposta municipale propria, fatte salve le esenzioni di cui al comma 3 ultimo periodo, è dovuta nella misura del 50 per cento e conseguentemente non si applicano la riserva statale sul gettito e il comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 23 dicembre 2011, n. 214.

\* **8. 46.** Alessandri, Lanzarin, Dussin, Fava, Munerato, Rainieri, Togni.

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

16. I comuni di cui all'articolo 1, comma 1, possono contrarre mutui per finanziare interventi connessi al terremoto in deroga a quanto stabilito dall'articolo

204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

**\*\* 8. 47.** Alessandri, Lanzarin, Dussin, Fava, Munerato, Rainieri, Togni.

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

16. I comuni di cui all'articolo 1, comma 1, possono contrarre mutui per finanziare interventi connessi al terremoto in deroga a quanto stabilito dall'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

**\*\* 8. 226.** Bertolini, Tortoli, Stradella.

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

16. Gli importi dei tributi di spettanza dei comuni non percepiti dai medesimi per effetto della sospensione dei versamenti tributari e dell'esclusione dei fabbricati danneggiati di cui all'articolo 8, comma 3, sono anticipati ai predetti enti dallo Stato, secondo le modalità definite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. A decorrere dalla data della ripresa della riscossione dei predetti tributi, si provvede a ridurre il Fondo sperimentale di riequilibrio a favore dei comuni interessati di importi pari al gettito riscosso, determinato mediante apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo presso la Conferenza Unificata, Stato-regioni-città e autonomie locali. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

**\* 8. 224.** Bertolini, Tortoli, Stradella.

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

16. Gli importi dei tributi di spettanza dei comuni non percepiti dai medesimi per effetto della sospensione dei versamenti tributari e dell'esclusione dei fabbricati danneggiati di cui all'articolo 8, comma 3, sono anticipati ai predetti enti dallo Stato, secondo le modalità definite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. A decorrere dalla data della ripresa della riscossione dei predetti tributi, si provvede a ridurre il Fondo sperimentale di riequilibrio a favore dei comuni interessati di importi pari al gettito riscosso, determinato mediante apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo presso la Conferenza Unificata, Stato-regioni-città e autonomie locali. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

**\* 8. 45.** Alessandri, Lanzarin, Dussin, Fava, Munerato, Rainieri, Togni.

*Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:*

15-bis. Sui versamenti sospesi è disposto un abbattimento del 60 per cento, applicabile altresì alle imprese che hanno regolarmente versato anche nei periodi di sospensione, tramite lo strumento del credito d'imposta.

**8. 23.** Alessandri, Lanzarin, Dussin, Fava, Rainieri, Munerato, Negro, Togni.

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

16. Per i comuni terremotati il limite di cui all'articolo 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è innalzato, per gli anni 2012 e 2013, ai sei dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno pre-

cedente, afferenti per i comuni, le province, le città metropolitane e le unioni di comuni ai primi tre titoli di entrata del bilancio e per le comunità montane ai primi due titoli fino alla data della ripresa della riscossione dei predetti tributi sospesi. Gli interessi relativi alla quota anticipata che ecceda la misura ordinaria di cui al citato testo unico, sono rimborsati dallo Stato entro il 28 febbraio dell'anno successivo, previa certificazione del Comune. Con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Anci, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento, sono stabilite le modalità e i contenuti della certificazione.

\* **8. 227.** Bertolini, Tortoli, Stradella.

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

16. Per i comuni terremotati il limite di cui all'articolo 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali è innalzato, per gli anni 2012 e 2013, ai sei dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti per i comuni, le province, le città metropolitane e le unioni di comuni ai primi tre titoli di entrata del bilancio e per le comunità montane ai primi due titoli fino alla data della ripresa della riscossione dei predetti tributi sospesi. Gli interessi relativi alla quota anticipata che ecceda la misura ordinaria di cui al citato testo unico, sono rimborsati dallo Stato entro il 28 febbraio dell'anno successivo, previa certificazione del comune. Con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Anci, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento, sono stabilite le modalità e i contenuti della certificazione.

\* **8. 48.** Alessandri, Lanzarin, Dussin, Fava, Munerato, Rainieri, Togni.

*Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:*

15-bis. Non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gli eventuali sussidi occasionali, erogazioni liberali o benefici di qualsiasi genere concessi da datori di lavoro privati nei sei mesi successivi alla data del 20 maggio 2012, a favore dei lavoratori residenti nei comuni di cui all'allegato 1 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012 ovvero concessi, nel predetto periodo, da datori di lavoro privati operanti nei predetti territori a favore dei propri lavoratori, anche non residenti nelle aree colpite dal sisma.

**8. 277.** Di Biagio, Raisi.

*Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:*

15-bis. Fino al 31 dicembre 2014, per i contratti di locazione stipulati da soggetti titolari di attività produttive o di lavoro autonomo che, a causa degli eventi sismici, si trovino nella necessità di utilizzare immobili sostitutivi, da destinare all'attività produttiva o professionale, non si applicano i termini temporali di cui ai contratti previsti dall'articolo 27, commi 1 e 2, della legge 27 luglio 1978, n. 392.

**8. 276.** Di Biagio, Raisi.

*Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:*

15-bis. Nei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 per i titoli abilitativi edilizi rilasciati o comunque formati precedentemente, i termini di validità di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380 sono prorogati di due anni. In caso di convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 ovvero di accordi similari comunque denominati dalla legi-



slazione regionale, stipulati antecedentemente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, il termine per l'inizio lavori o per l'esecuzione di opere di urbanizzazione poste a carico del privato lottizzante è prorogato di quattro anni e il pagamento degli oneri di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 è sospeso per un identico periodo.

**\* 8. 270.** Stradella.

*Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:*

15-bis. Nei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 per i titoli abilitativi edilizi rilasciati o comunque formati antecedentemente, i termini di validità di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380 sono prorogati di due anni. In caso di convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 ovvero di accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, stipulati antecedentemente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, il termine per l'inizio lavori o per l'esecuzione di opere di urbanizzazione poste a carico del privato lottizzante è prorogato di quattro anni e il pagamento degli oneri di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 è sospeso per un identico periodo.

**\* 8. 6.** Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Fava, Munerato, Rainieri.

*Dopo il comma 15, inserire i seguenti:*

15-bis. All'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

4-bis. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 non trovano applicazione nei confronti dei contribuenti che operano, anche attraverso unità locali, in uno dei territori individuati dal decreto ministeriale 1° giu-

gno 2012, relativamente ai periodi di imposta che intercorrono tra la data del 31 dicembre 2011 e quella del 31 dicembre 2013.

15-ter. All'articolo 30, comma 1, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, dopo il numero 6-sexies) è aggiunto il seguente:

6-septies) alle società che operano, anche attraverso unità locali, in uno dei territori individuati dal decreto ministeriale 1° giugno 2012 relativamente ai periodi di imposta che intercorrono tra la data del 31 dicembre 2011 e quella del 31 dicembre 2013.

15-quater. In deroga a quanto stabilito dal comma 4, dell'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è revocabile, entro la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, l'opzione per la trasparenza fiscale, operata dalla società partecipata operante, anche attraverso unità locali, in uno dei territori individuati dal decreto ministeriale 1° giugno 2012.

15-quinquies. In deroga a quanto stabilito dal comma 3, dell'articolo 117, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche in assenza della perdita del requisito di controllo di cui al comma 1 del medesimo articolo, permane la facoltà concessa alla società o all'ente controllante, operante, anche attraverso unità locali, in uno dei territori individuati dal decreto ministeriale 1° giugno 2012, e comunque entro la data di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2012, di disapplicare le disposizioni dettate dagli articoli 117 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

**8. 75.** Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Fava, Munerato, Rainieri.

*Dopo il comma 15 inserire il seguente:*

15-bis. All'articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

4-bis. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 10 non trovano applicazione nei confronti dei contribuenti che operano, anche attraverso unità locali, in uno dei territori individuati dal decreto ministeriale 1° giugno 2012, relativamente ai periodi di imposta che intercorrono tra la data del 31 dicembre 2011 e quella del 31 dicembre 2013.

**8. 218.** Bertolini, Tortoli, Stradella.

*Dopo il comma 15 inserire il seguente:*

15-bis. All'articolo 30, comma 1, secondo periodo della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (così come modificata dall'articolo 1, commi 128 e 129 della legge 24 dicembre 2007, n. 244), dopo il numero 6-sexies è aggiunto il seguente:

6-septies) alle società che operano, anche attraverso unità locali, in uno dei territori individuati dal decreto ministeriale 1° giugno 2012 relativamente ai periodi di imposta che intercorrono tra la data del 31 dicembre 2011 e quella del 31 dicembre 2013.

**8. 219.** Bertolini, Tortoli, Stradella.

*Dopo il comma 15 inserire il seguente:*

15-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 4, dell'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), è revocabile, entro la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, l'opzione per la trasparenza fiscale, operata dalla società partecipata operante, anche attraverso unità locali, in uno dei territori individuati dal decreto ministeriale 1° giugno 2012.

**8. 220.** Bertolini, Tortoli, Stradella.

*Dopo il comma 15 inserire il seguente:*

15-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 3, dell'articolo 117, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche in assenza della perdita del requisito di controllo di cui al comma 1 del medesimo articolo, permane la facoltà concessa alla società o all'ente controllante, operante, anche attraverso unità locali, in uno dei territori individuati dal decreto ministeriale 1° giugno 2012, e comunque entro la data di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2012, di disapplicare le disposizioni dettate dagli articoli 117 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

**8. 221.** Bertolini, Tortoli, Stradella.

*Dopo il comma 15 inserire il seguente:*

15-bis. Gli adempimenti e i versamenti tributari, amministrativi e contributivi, di cui al comma 1, non eseguiti per effetto della sospensione disposta in seguito agli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, potranno essere compiuti entro il 30 giugno 2013, senza applicazione di sanzioni e interessi, con un numero massimo di 120 rate di uguale importo, senza applicazione di sanzioni e interessi per tardivo versamento.

**8. 22.** Alessandri, Lanzarin, Dussin, Fava, Rainieri, Munerato, Negro, Togni.

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

ART. 8-bis.

*(Salvaguardia degli equilibri finanziari degli enti locali interessati dagli eventi sismici).*

1. Ai Comuni di cui all'allegato 1 al presente decreto delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia, Rovigo sono concessi, per ciascuno degli esercizi 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, trasferimenti erariali aggiuntivi, a titolo com-

pensativo delle minori entrate conseguenti agli eventi sismici che hanno interessato le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nel mese di maggio 2012, nei limiti dell'effettiva riduzione del gettito subita.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, vengono definiti criteri e modalità per la certificazione delle minori entrate di cui al presente articolo, da parte degli Enti Locali beneficiari dei trasferimenti erariali di cui al precedente comma 1.

3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, per ciascuno degli esercizi 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 viene destinata una quota pari ad euro 50 milioni della dotazione del fondo per le aree sottoutilizzate per il periodo di programmazione 2007-2013, a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b-bis*) del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**\* 8. 012.** Bertolini, Tortoli, Stradella.

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

ART. 8-bis.

*(Salvaguardia degli equilibri finanziari degli enti locali interessati dagli eventi sismici).*

1. Ai Comuni di cui all'allegato 1 al presente decreto delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia, Rovigo sono concessi, per ciascuno degli esercizi 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, trasferimenti erariali aggiuntivi, a titolo compensativo delle minori entrate conseguenti agli eventi sismici che hanno interessato le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nel mese di maggio

2012, nei limiti dell'effettiva riduzione del gettito subita.

2. Con Decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, vengono definiti criteri e modalità per la certificazione delle minori entrate di cui al presente articolo, da parte degli Enti Locali beneficiari dei trasferimenti erariali di cui al precedente comma 1.

3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, per ciascuno degli esercizi 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 viene destinata una quota pari ad euro 50 milioni della dotazione del fondo per le aree sottoutilizzate per il periodo di programmazione 2007-2013, a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b-bis*) del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**\* 8. 011.** Di Biagio, Raisi.

*Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:*

ART. 8-bis.

*(Salvaguardia degli equilibri finanziari degli enti locali interessati dagli eventi sismici).*

1. Ai Comuni di cui all'allegato 1 al presente decreto delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia, Rovigo sono concessi, per ciascuno degli esercizi 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, trasferimenti erariali aggiuntivi, a titolo compensativo delle minori entrate conseguenti agli eventi sismici che hanno interessato le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nel mese di maggio 2012, nei limiti dell'effettiva riduzione del gettito subita.

2. Con Decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, vengono definiti criteri e modalità per la certificazione delle minori entrate di cui al presente articolo, da parte degli Enti Locali beneficiari dei trasferimenti erariali di cui al precedente comma 1.

3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, per ciascuno degli esercizi 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 viene destinata una quota pari ad euro 50 milioni della dotazione del fondo per le aree sottoutilizzate per il periodo di programmazione 2007-2013, a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b-bis*) del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

\* **8. 04.** Alessandri, Lanzarin, Dussin, Fava, Munerato, Rainieri, Togni.

*Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:*

ART. 8-bis.

*(Riapertura dei termini per la presentazione del modello 730).*

1. Limitatamente alle dichiarazioni relative all'anno d'imposta 2011, le persone fisiche residenti alla data del 20 maggio 2012 e del 29 maggio 2012 nei territori delineati dall'articolo 1, possono presentare entro il 15 ottobre 2012 ad un CAF-dipendenti di cui all'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o a un professionista abilitato a svolgere l'attività di assistenza fiscale ai sensi degli articoli 3-bis, comma 10, e 7-quinquies, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, la dichiarazione

prevista dall'articolo 13 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164.

2. 1 soggetti di cui al periodo precedente che ricevono le dichiarazioni modello 730, sono tenuti a trasmettere le dichiarazioni predisposte e il risultato finale della dichiarazione di cui, rispettivamente, alle lettere *c*) ed *a*) dell'articolo 16, comma 1, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, entro il 31 ottobre 2012.

3. Relativamente ai contribuenti di cui al comma 1:

*a*) i sostituti che, alla data del 20 maggio 2012 e del 29 maggio 2012, non avevano il domicilio fiscale o la sede operativa nei territori delineati dall'articolo 1, effettuano, entro il mese di novembre 2012, le operazioni di conguaglio di cui all'articolo 19 del predetto decreto ministeriale n. 164 del 1999;

*b*) i sostituti che, alla data del 20 maggio 2012 e del 29 maggio 2012, avevano il domicilio fiscale o la sede operativa nei territori delineati dall'articolo 1, effettuano, ove possibile, entro il mese di novembre 2012, le operazioni di conguaglio di cui all'articolo 19 del predetto decreto ministeriale n. 164 del 1999.

\*\* **8. 02.** Alessandri, Lanzarin, Dussin, Fava, Munerato, Rainieri, Togni.

*Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:*

ART. 8-bis.

*(Riapertura dei termini per la presentazione del modello 730).*

1. Limitatamente alle dichiarazioni relative all'anno d'imposta 2011, le persone fisiche residenti alla data del 20 maggio 2012 e del 29 maggio 2012 nei territori delineati dall'articolo 1, possono presentare entro il 15 ottobre 2012 ad un CAF-dipendenti di cui all'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o a un professionista abilitato a svolgere l'attività di assistenza fiscale ai sensi degli articoli 3-bis, comma 10, e 7-quinquies, del decreto-legge 30 settem-

bre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, la dichiarazione prevista dall'articolo 13 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164.

2. 1 soggetti di cui al periodo precedente che ricevono le dichiarazioni modello 730, sono tenuti a trasmettere le dichiarazioni predisposte e il risultato finale della dichiarazione di cui, rispettivamente, alle lettere *c)* ed *a)* dell'articolo 16, comma 1, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, entro il 31 ottobre 2012.

3. Relativamente ai contribuenti di cui al comma 1:

*a)* i sostituti che, alla data del 20 maggio 2012 e del 29 maggio 2012, non avevano il domicilio fiscale o la sede operativa nei territori delineati dall'articolo 1, effettuano, entro il mese di novembre 2012, le operazioni di conguaglio di cui all'articolo 19 del predetto decreto ministeriale n. 164 del 1999;

*b)* i sostituti che, alla data del 20 maggio 2012 e del 29 maggio 2012, avevano il domicilio fiscale o la sede operativa nei territori delineati dall'articolo 1, effettuano, ove possibile, entro il mese di novembre 2012, le operazioni di conguaglio di cui all'articolo 19 del predetto decreto ministeriale n. 164 del 1999.

**\*\* 8. 09.** Bertolini, Tortoli, Stradella.

*Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:*

ART. 8-bis.

*(Riapertura dei termini per la presentazione del modello 730).*

1. Limitatamente alle dichiarazioni relative all'anno d'imposta 2011, le persone fisiche residenti alla data del 20 maggio 2012 e del 29 maggio 2012 nei territori delineati dall'articolo 1, possono presentare entro il 15 ottobre 2012 ad un CAF-dipendenti di cui all'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o a un professionista abilitato a svolgere l'attività di assistenza fiscale ai sensi degli articoli 3-bis, comma 10, e

7-quinquies, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, la dichiarazione prevista dall'articolo 13 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164.

2. 1 soggetti di cui al periodo precedente che ricevono le dichiarazioni modello 730, sono tenuti a trasmettere le dichiarazioni predisposte e il risultato finale della dichiarazione di cui, rispettivamente, alle lettere *c)* ed *a)* dell'articolo 16, comma 1, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, entro il 31 ottobre 2012.

3. Relativamente ai contribuenti di cui al comma 1:

*a)* i sostituti che, alla data del 20 maggio 2012 e del 29 maggio 2012, non avevano il domicilio fiscale o la sede operativa nei territori delineati dall'articolo 1, effettuano, entro il mese di novembre 2012, le operazioni di conguaglio di cui all'articolo 19 del predetto decreto ministeriale n. 164 del 1999;

*b)* i sostituti che, alla data del 20 maggio 2012 e del 29 maggio 2012, avevano il domicilio fiscale o la sede operativa nei territori delineati dall'articolo 1, effettuano, ove possibile, entro il mese di novembre 2012, le operazioni di conguaglio di cui all'articolo 19 del predetto decreto ministeriale n. 164 del 1999.

**\*\* 8. 07.** Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

*Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:*

ART. 8-bis.

*(Istituzione di una zona franca).*

1. Il territorio dei comuni di cui all'articolo 1 costituisce, fino al 31 dicembre 2022, territorio extra-doganale, ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

2. Il regime di zona franca non ha effetto nei riguardi dei monopoli di Stato.



3. Il Ministro per l'economia e le finanze, di concerto con i Ministri per lo sviluppo economico e infrastrutture e trasporti, politiche agricole, alimentari e forestali, beni e attività culturali, provvede con proprio decreto ad individuare tabelle merceologiche e prodotti che richiedono specifica disciplina.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

5. Gli atti emanati in applicazione della presente disposizione che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui gli aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari d'esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

**8. 05.** Rainieri, Fava, Pini, Munerato, Lanzarin.

*Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:*

ART. 8-bis.

*(Esenzione dall'imposta di bollo).*

1. Le persone fisiche residenti o domiciliate e le persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei Comuni colpiti dal sisma del maggio 2012 sono esentate dal pagamento dell'imposta di bollo per le istanze presentate alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2013, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 2.

**8. 03.** Alessandri, Lanzarin, Dussin, Togni, Munerato, Fava, Rainieri.

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

ART. 8-bis.

1. Fino alla data del 31 dicembre 2014, fermi restando gli obblighi di fatturazione e di registrazione, non sono considerate

cessioni di beni e prestazioni di servizi, agli effetti della imposta sul valore aggiunto:

a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate anche in dipendenza di contratti di appalto, relative alla ricostruzione o alla riparazione di fabbricati, ancorché destinati ad uso diverso dalla abitazione, e di attrezzature, distrutti o danneggiati, per effetto degli eventi sismici verificatisi nelle province di cui all'articolo 1, comma 1. La distruzione o il danneggiamento deve risultare da attestazione rilasciata dal comune in cui si trovano i fabbricati o le attrezzature oppure dall'ufficio del genio civile o dall'ufficio tecnico erariale competenti per territorio;

b) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a favore delle aziende agricole per il ripristino e la ricostruzione delle scorte vive o morte distrutte o danneggiate per effetto degli eventi sismici verificatisi nelle province di cui all'articolo 1, comma 1. La distruzione o il danneggiamento deve risultare da attestazione rilasciata dal comune in cui si trova l'azienda agricola nonché dal competente organo regionale;

c) le cessioni effettuate dalle imprese costruttrici di fabbricati o porzioni di fabbricati, anche se destinati ad uso diverso dall'abitazione, nelle province di cui all'articolo 1, comma 1, nonché le prestazioni di servizi effettuate in dipendenza di contratti di appalto relativi alla costruzione dei fabbricati stessi;

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, anche professionali, comunque effettuate in relazione alla riparazione, costruzione o ricostruzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, nonché in relazione alla attività di demolizione e sgombero delle macerie nelle province di cui all'articolo 1, comma 1.

*Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una

progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2012 e di 300 milioni a decorrere dall'anno 2013 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 250 milioni di euro per l'anno 2012 e di 500 milioni a decorrere dall'anno 2013. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo di 25 milioni di euro per l'anno 2012 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Il Governo, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, e di cui all'articolo 1 decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle disposizioni di cui al comma 1-ter, producano effettivi maggiori risparmi di spesa.

#### 8. 08. Benamati.

*Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:*

ART. 8-bis.

*(Norma di interpretazione autentica del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012).*

1. Ai fini dell'applicazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana

n. 130 del 6 giugno 2012 si specifica quanto segue:

il riferimento alla data del 20 maggio 2012 (articolo 1, comma 1) è da intendersi « nel periodo compreso tra il 20 e il 29 maggio 2012 »;

il riferimento ai soggetti individuati dal decreto ministeriale ai fini della sospensione dei termini (articolo 1, commi 1-2) è da intendersi a coloro che nel periodo compreso tra il 20 e il 29 maggio 2012, avevano la residenza, « la sede legale, una sede operativa o un'unità locale »;

il riferimento alle città di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo è da intendersi ai Comuni delle Province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo non comprese nell'allegato 1 specificando altresì che la sospensione è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiara l'inagibilità totale o parziale della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, verificata dall'Autorità comunale. A tal fine, l'Autorità comunale trasmette copia dell'atto di verifica all'Agenzia dell'Entrate territorialmente competente nei successivi 60 giorni.

\* **8. 06.** Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Fava, Munerato, Rainieri.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:*

ART. 8-bis.

*(Norma di interpretazione autentica del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012).*

1. Ai fini dell'applicazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 130 del 6 giugno 2012 si specifica quanto segue:

il riferimento alla data del 20 maggio 2012 (articolo 1, comma 1) è da intendersi « nel periodo compreso tra il 20 e il 29 maggio 2012 »;

il riferimento ai soggetti individuati dal decreto ministeriale ai fini della sospensione dei termini (articolo 1, commi 1-2) è da intendersi a coloro che nel periodo compreso tra il 20 e il 29 maggio 2012, avevano la residenza, « la sede legale, una sede operativa o un'unità locale »;

il riferimento alle città di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo è da intendersi ai Comuni delle Province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo non comprese nell'allegato 1 specificando altresì che la sospensione è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari l'inagibilità totale o parziale della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, verificata dall'Autorità comunale. A tal fine, l'Autorità comunale trasmette copia dell'atto di verifica all'Agenzia dell'Entrate territorialmente competente nei successivi 60 giorni.

\* **8. 010.** Bertolini, Tortoli, Stradella.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:*

ART. 8-bis.

1. L'efficacia delle misure contenute negli articoli 6 e 8, sono estese anche ai Comuni indicati nell'Allegato 1 al presente decreto.

\*\* **8. 01.** Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Fava, Munerato, Rainieri.

*Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:*

ART. 8-bis.

1. L'efficacia delle misure contenute negli articoli 6 e 8, sono estese anche ai Comuni indicati nell'Allegato 1 al presente decreto.

\*\* **8. 017.** Bertolini, Tortoli, Stradella.

ART. 9.

*Al comma 1, dopo la parola: differimento aggiungere le seguenti: e sospensione.*

\* **9. 1.** Alessandri, Lanzarin, Dussin, Fava, Munerato, Rainieri, Togni.

*Al comma 1, dopo la parola: differimento aggiungere le seguenti: e sospensione.*

\* **9. 2.** Di Biagio, Raisi.

*Al comma 1, dopo la parola: differimento aggiungere le seguenti: e sospensione.*

\* **9. 3.** Bertolini, Tortoli, Stradella.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

1-bis. Il termine di cui all'articolo 31, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è prorogato di dodici mesi per i comuni colpiti dal sisma.

1-ter. I termini di cui ai commi da 1 a 16, 22, 24, 25 e 27 dell'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, già prorogati di nove mesi dall'articolo 29, comma 11-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 14/2012, sono prorogati di ulteriori dodici mesi per i comuni colpiti dal sisma.

\*\* **9. 4.** Fava, Lanzarin.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

1-bis. Il termine di cui all'articolo 31, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modi-

fificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è prorogato di dodici mesi per i comuni colpiti dal sisma.

1-ter. I termini di cui ai commi da 1 a 16, 22, 24, 25 e 27 dell'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, già prorogati di nove mesi dall'articolo 29, comma 11-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 14/2012, sono prorogati di ulteriori dodici mesi per i comuni colpiti dal sisma.

**\*\* 9. 5.** Beccalossi.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti coinvolti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, sono sospesi i termini relativi all'obbligo delle gestioni associate delle funzioni comunali indicati dall'articolo 29, commi 11 e 11-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.216, convertito con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 febbraio 2012, n. 14 ».

**\* 9. 6.** Alessandri, Lanzarin, Dussin, Fava, Munerato, Rainieri, Togni.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti coinvolti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, sono sospesi i termini relativi all'obbligo delle gestioni associate delle funzioni comunali indicati dall'articolo 29, commi 11 e 11-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.216, convertito con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 febbraio 2012, n. 14 ».

**\* 9. 7.** Di Biagio, Raisi.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti coinvolti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, sono sospesi i

termini relativi all'obbligo delle gestioni associate delle funzioni comunali indicati dall'articolo 29, commi 11 e 11-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.216, convertito con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 febbraio 2012, n. 14 ».

**\* 9. 8.** Bertolini, Tortoli, Stradella.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Per fronteggiare adeguatamente e in termini di somma urgenza il contesto emergenziale connesso agli eccezionali eventi sismici di cui al presente decreto, la Regione Veneto, anche in deroga alla normativa vigente, è autorizzata a prorogare, per la durata dello stato di emergenza, i contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 7 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3906 e successive modificazioni.

**\*\* 9. 9.** Lanzarin, Munerato, Dussin, Alessandri, Togni, Fava, Rainieri.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Per fronteggiare adeguatamente e in termini di somma urgenza il contesto emergenziale connesso agli eccezionali eventi sismici di cui al presente decreto, la Regione Veneto, anche in deroga alla normativa vigente, è autorizzata a prorogare, per la durata dello stato di emergenza, i contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 7 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3906 e successive modificazioni.

**\*\* 9. 10.** Piffari, Borghesi, Donadi, Cima-doro, Mura, Rota.

*Al comma 1, dopo il n. 2) aggiungere i seguenti:*

2-bis) la compilazione dei questionari sulla rilevazione dei fabbisogni *standard* di cui al decreto legislativo 6 novembre 2010, n. 216;

2-ter) la trasmissione dei questionari alla Corte dei conti su bilancio di previsione 2012 e su rendiconto 2011, in base all'articolo 1, commi 166 e 167 della legge n. 266 del 2005.

\* **9. 11.** Bertolini, Tortoli, Stradella.

*Al comma 1, dopo il n. 2) aggiungere i seguenti:*

2-bis) la compilazione dei questionari sulla rilevazione dei fabbisogni standard di cui al decreto legislativo 6 novembre 2010, n. 216;

2-ter) la trasmissione dei questionari alla Corte dei conti su bilancio di previsione 2012 e su rendiconto 2011, in base all'articolo 1, commi 166 e 167 della legge n. 266 del 2005.

\* **9. 12.** Di Biagio, Raisi.

*Al comma 1, dopo il n. 2) aggiungere i seguenti:*

2-bis) la compilazione dei questionari sulla rilevazione dei fabbisogni standard di cui al decreto legislativo 6 novembre 2010, n. 216;

2-ter) la trasmissione dei questionari alla Corte dei conti su bilancio di previsione 2012 e su rendiconto 2011, in base all'articolo 1, commi 166 e 167 della legge n. 266 del 2005.

\* **9. 13.** Alessandri, Lanzarin, Dussin, Fava, Munerato, Rainieri, Togni.

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

ART. 9-bis.

1. Gli enti locali di cui all'articolo 1, comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 81 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nelle procedure per l'aggiudicazione degli appalti per gli interventi di ricostruzione di cui al presente decreto-legge selezionano la migliore offerta sulla base di criteri ritenuti più

adeguati in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto evitando il ricorso al criterio del massimo ribasso. Gli enti locali possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

2. I Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, al fine di favorire il rafforzamento dei controlli antimafia preventivi nell'ambito della propria regione, individuano, attraverso appositi Protocolli, misure e indicatori finalizzati a prevenire il rischio di infiltrazioni delle organizzazioni criminali nelle opere di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, e predispongono, in collaborazione con i Prefetti competenti territorialmente e gli enti locali di cui all'articolo 1, comma 1, una banca dati, aggiornata almeno con cadenza bimestrale, contenente l'elenco delle imprese aggiudicatrici di appalti e subappalti nell'ambito di ciascuna provincia di competenza. I protocolli definiscono, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 i livelli minimi di trasparenza delle procedure di aggiudicazione degli appalti, i requisiti minimi di legalità delle imprese aggiudicatrici di appalti e subappalti, e individuano, altresì, le modalità di intervento da parte degli enti promotori e di tutte le istituzioni o enti preposti ai controlli e alla vigilanza in materia di appalti pubblici, nei casi ritenuti a rischio di infiltrazioni delle organizzazioni criminali.

**9. 01.** Miglioli.

*Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:*

ART. 9-bis.

Al fine di sollecitare la ripresa dell'attività amministrativa, gli enti locali interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012 possono assumere personale in deroga all'articolo 14 comma 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, nei limiti del rispetto



degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivo della spesa del personale di cui all'articolo 14 comma 7, del citato decreto-legge n. 78 del 2010.

**9. 02.** Bertolini, Tortoli, Stradella.

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

ART. 9-bis.

1. Al fine di sostenere le imprese, anche cooperative, con sede legale ed operativa nei Comuni delle province di cui all'articolo 1, comma 1, gli affidamenti in essere con tutte le pubbliche amministrazioni pubbliche, sia centrali che locali, in scadenza nell'anno 2012 sono prorogati fino al 31 dicembre 2013.

**9. 03.** Miglioli, Lenzi.

ART. 10.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Per la durata di tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, in favore delle micro, piccole e medie imprese ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, e delle imprese con sede o unità locali al di fuori dell'area delimitata e che abbiano subito danni a seguito di tali eventi, accertati sulla base delle verifiche da parte della Protezione civile o dei Vigili del fuoco o di altra autorità o organismo tecnico preposta alle verifiche, l'intervento del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 è concesso, a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2 milioni e cinquecentomila euro. Per gli interventi di garanzia diretta la percentuale massima di copertura è pari all'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento. Per gli interventi di controgaranzia la percentuale massima di copertu-

ra è pari al 90 per cento dell'importo garantito dai confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento.

\* **10. 1.** Alessandri, Lanzarin, Dussin, Fava, Munerato, Rainieri, Togni.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Per la durata di tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, in favore delle micro, piccole e medie imprese ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, e delle imprese con sede o unità locali al di fuori dell'area delimitata e che abbiano subito danni a seguito di tali eventi, accertati sulla base delle verifiche da parte della Protezione civile o dei Vigili del fuoco o di altra autorità o organismo tecnico preposta alle verifiche, l'intervento del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 è concesso, a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2 milioni e cinquecentomila euro. Per gli interventi di garanzia diretta la percentuale massima di copertura è pari all'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento. Per gli interventi di controgaranzia la percentuale massima di copertura è pari al 90 per cento dell'importo garantito dai confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento.

\* **10. 2.** Di Biagio, Raisi.

**(Inammissibile)**

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Per la durata di tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, in favore delle micro, piccole e medie imprese ubicate nei territori colpiti dagli

eventi sismici del maggio 2012 di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, e delle imprese con sede o unità locali al di fuori dell'area delimitata e che abbiano subito danni a seguito di tali eventi, accertati sulla base delle verifiche da parte della Protezione civile o dei Vigili del fuoco o di altra autorità o organismo tecnico preposta alle verifiche, l'intervento del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 è concesso, a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2 milioni e cinquecentomila euro. Per gli interventi di garanzia diretta la percentuale massima di copertura è pari all'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento. Per gli interventi di controgaranzia la percentuale massima di copertura è pari al 90 per cento dell'importo garantito dai confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento.

\* **10. 3.** Bertolini, Tortoli, Stradella.

*(Inammissibile)*

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Per la durata di tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, in favore delle micro, piccole e medie imprese ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, e delle imprese con sede o unità locali al di fuori dell'area delimitata e che abbiano subito danni a seguito di tali eventi, accertati sulla base delle verifiche da parte della Protezione civile o dei Vigili del fuoco o di altra autorità o organismo tecnico preposta alle verifiche, l'intervento del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 è concesso, a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2 milioni e cinquecentomila euro. Per gli interventi di ga-

ranzia diretta la percentuale massima di copertura è pari all'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento. Per gli interventi di controgaranzia la percentuale massima di copertura è pari al 90 per cento dell'importo garantito dai confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento.

\* **10. 4.** Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Per la durata di tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, in favore delle micro, piccole e medie imprese con sede o unità locali ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto e delle imprese con sede o unità locali al di fuori dell'area delimitata e che abbiano subito danni, verificati con perizia giurata ai sensi del presente decreto, in conseguenza di tali eventi, l'intervento del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 è concesso, a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2 milioni e cinquecentomila euro. Per gli interventi di garanzia diretta la percentuale massima di copertura è pari all'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento. Per gli interventi di controgaranzia la percentuale massima di copertura è pari al 90 per cento dell'importo garantito dai confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento.

**10. 5.** Alessandri, Lanzarin, Dussin, Togni, Munerato, Fava, Rainieri.

*Al comma 1, dopo le parole: medie imprese aggiungere le seguenti: ivi comprese quelle del settore agroalimentare.*

- \* **10. 6.** Beccalossi, Marco Carra, Delfino, Di Giuseppe, Rainieri, Ruvolo, Paolo Russo, Agostini, Bellotti, Biava, Brandolini, Callegari, Catanoso, Cenni, Cuomo, Dal Moro, De Camillis, Di Caterina, Dima, Faenzi, Fiorio, Fogliato, Marrocu, Martinelli, Miserotti, Naro, Nastri, Negro, Nola, Oliverio, Mario Pepe (PD), Romele, Rosso, Rota, Sani, Servodio, Taddei, Trappolino, Zucchi.

*Al comma 1, dopo le parole: medie imprese aggiungere le seguenti: ivi comprese quelle del settore agroalimentare.*

- \* **10. 7.** Margiotta.

*Al comma 1, dopo le parole: medie imprese aggiungere le seguenti: ivi comprese quelle del settore agroalimentare.*

- \* **10. 8.** Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

*Al comma 1, dopo le parole: medie imprese aggiungere le seguenti: ivi comprese quelle del settore agroalimentare.*

- \* **10. 9.** Di Biagio, Raisi, Divella.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: medie imprese, aggiungere le seguenti: con sede o unità locali.*

- 10. 10.** Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e che abbiano subito danni in conseguenza di tali eventi.*

- \* **10. 11.** Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Fava, Munerato, Rainieri.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e che abbiano subito danni in conseguenza di tali eventi.*

- \* **10. 12.** Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e che abbiano subito danni in conseguenza di tali eventi.*

- \* **10. 13.** Bertolini, Tortoli, Stradella.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un Fondo gestito da ISMEA in favore delle grandi imprese agroalimentari ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 e che abbiano subito danni in conseguenza di tali eventi. L'intervento di tale Fondo di garanzia è concesso a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2 milioni e cinquecentomila euro. Per gli interventi di garanzia diretta la percentuale massima di copertura è pari all'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento. Per gli interventi di controgaranzia la percentuale massima di copertura è pari al 90 per cento dell'importo garantito dai confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento. Per l'intervento di tale Fondo è destinata la somma di 20 milioni di euro nel triennio 2012-2015. Il decreto sarà emanato entro 90 giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del decreto-legge del 6 giugno 2012, n. 74.

- 10. 14.** Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

ART. 10-bis.

*(Misure in materia di finanziamento di infrastrutture nelle zone colpite agli eventi sismici del maggio 2012).*

1. Al fine di favorire la realizzazione di infrastrutture nelle zone colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio dei comuni di cui all'allegato 1 del presente decreto, previste in piani o programmi di amministrazioni pubbliche, da realizzare con contratti di partenariato pubblico privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, riducendo ovvero azzerando il contributo pubblico a fondo perduto, e comunque in modo da assicurare la sostenibilità economica dell'operazione di partenariato pubblico privato tenuto conto delle condizioni di mercato, possono essere previste, per le società di progetto costituite ai sensi dell'articolo 156 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nonché, a seconda delle diverse tipologie di contratto, per il soggetto interessato, le seguenti misure:

a) le imposte sui redditi e l'IRAP generate durante il periodo di concessione possono essere compensate totalmente o parzialmente con il predetto contributo a fondo perduto;

b) l'ammontare del canone di concessione può essere riconosciuto al concessionario come contributo in conto esercizio.

2. Per la realizzazione di nuove infrastrutture nelle zone colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio dei comuni di cui all'allegato 1 del presente decreto, previste in piani o programmi di amministrazioni pubbliche, da realizzare con contratti di partenariato pubblico privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è altresì riconosciuto,

per un periodo non superiore ai 15 anni, in favore della società di progetto appositamente costituita o, a seconda delle diverse tipologie di contratto, del soggetto interessato un rimborso pari ad un terzo delle nuove entrate fiscali generate direttamente, in ciascun esercizio finanziario, dalla realizzazione e gestione della infrastruttura. Sulla base della documentazione presentata dal beneficiario, l'ammontare del rimborso è accertato dall'Agenzia delle Entrate. Il beneficiario ha diritto di portare il rimborso a compensazione dell'imposte dovute. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro il 30 ottobre 2012, sono stabiliti termini e condizioni di attuazione delle previsioni di cui al presente comma.

3. Per le opere di importo superiore ai 500 milioni di euro, al fine di favorire la realizzazione di infrastrutture nelle zone colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio dei comuni di cui all'allegato 1 del presente decreto, riducendo ovvero azzerando l'eventuale contributo pubblico a fondo perduto, e comunque in modo da assicurare la sostenibilità economica dell'operazione di partenariato pubblico privato tenuto conto delle condizioni di mercato, durante il periodo di realizzazione, è riconosciuta in favore della società di progetto appositamente costituita o, a seconda delle diverse tipologie di contratto, del soggetto interessato, una detrazione pari all'IVA corrisposta per la realizzazione dell'opera. Qualora sia previsto un contributo pubblico a fondo perduto, i benefici di cui al precedente periodo, assorbono in misura corrispondente il contributo pubblico a fondo perduto. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabiliti termini e condizioni di attuazione delle previsioni di cui al presente comma.

4. Le misure di defiscalizzazione di cui al presente articolo possono essere utilizzate anche per le infrastrutture già aggiudicate da realizzare con contratti di par-

tenariato pubblico privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

**10. 01.** Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

*Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:*

ART. 10-bis.

*(Confidi).*

1. In relazione agli eventi sismici del maggio 2012 ed in relazione all'urgenza ed alla necessità di assicurare l'accesso delle imprese di ogni dimensione alla garanzia dei confidi all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 sono apportate le seguenti modifiche:

1) All'articolo 13, comma 9, le parole: « nei limiti dimensionali determinati dalla Unione Europea ai fini degli interventi agevolati della Banca Europea degli Investimenti (BEI) a favore delle piccole medie imprese » sono sostituite dalle seguenti: « nella definizione di MID CAP in ambito BEI, Banca Europea degli Investimenti »

2) Dopo il comma 57 è inserito il seguente: « ART.57-bis – I crediti vantati dai confidi sorti nei confronti dei propri associati e relativi alle garanzie prestate su finanziamenti a questi ultimi erogati godono della prelazione di cui all'articolo 2751-bis, punto 5, Codice Civile ».

**10. 02.** Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Fava, Munerato, Rainieri.

*Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:*

ART. 10-bis.

All'articolo 13 del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003, apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 9 le parole: « nei limiti dimensionali determinati dalla Unione Eu-

ropea ai fini degli interventi agevolati della Banca Europea degli Investimenti (BEI) a favore delle piccole medie imprese » sono sostituite dalle seguenti: « nella definizione di MID CAP in ambito BEI, Banca Europea degli Investimenti »

2) dopo il comma 57 aggiungere il seguente:

57-bis. I crediti vantati dai confidi sorti nei confronti dei propri associati e relativi alle garanzie prestate su finanziamenti a questi ultimi erogati godono della prelazione di cui all'articolo 2751-bis, punto 5, Codice Civile.

**10. 03.** Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

ART. 11.

*L'articolo 11 è sostituito dal seguente:*

ART. 11.

*(Sostegno alle imprese con unità locali localizzate nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012).*

1. È autorizzata la spesa di 100 milioni di euro, da trasferire, su ciascuna contabilità speciale, in apposita sezione, in favore della Regione Emilia Romagna, della regione Lombardia e della regione Veneto, per la concessione di agevolazioni, nella forma del contributo in conto interessi, alle imprese con sede o unità locali ubicate nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto e alle imprese con sede o unità locali al di fuori dell'area delimitata e che abbiano subito danni, verificati con perizia giurata ai sensi del presente decreto, in conseguenza degli eventi sismici del maggio 2012. Sono compresi tra i beneficiari anche le imprese agricole con fondi nei territori di cui all'articolo 1, comma 1. I criteri, anche per la ripartizione, e le modalità per la concessione dei contributi in conto interessi sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia



e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, su proposta delle Regioni interessate. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2012 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del presente articolo.

**11. 1.** Alessandri, Lanzarin, Dussin, Togni, Munerato, Fava, Rainieri.

*All'articolo 11, sostituire la rubrica con la seguente: Sostegno delle imprese con unità locali ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012; al medesimo articolo, al comma 1, sostituire le parole: del contributo con le parole: dei contributi a fondo perduto ed; sostituire le parole: , che hanno subito danni per effetto degli eventi sismici verificatisi nei giorni 20 e 29 maggio 2012 con le seguenti: e alle imprese con sede o unità locali al di fuori dell'area delimitata che abbiano subito danni accertati sulla base delle verifiche da parte della Protezione civile o dei Vigili del fuoco o di altra autorità o organismo tecnico preposta alle verifiche, per effetto degli eventi sismici del maggio 2012.*

**\*11. 2.** Alessandri, Lanzarin, Dussin, Fava, Munerato, Rainieri, Togni.

*All'articolo 11, sostituire la rubrica con la seguente: Sostegno delle imprese con unità locali ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012; al medesimo articolo, al comma 1, sostituire le parole: del contributo con le parole: dei contributi a fondo perduto ed; sostituire le parole: , che hanno subito danni per effetto degli eventi sismici verificatisi nei giorni 20 e 29 maggio 2012 con le seguenti: e alle imprese con sede o unità locali al di fuori dell'area delimitata che abbiano subito danni accertati sulla base delle verifiche da*

parte della Protezione civile o dei Vigili del fuoco o di altra autorità o organismo tecnico preposta alle verifiche, per effetto degli eventi sismici del maggio 2012.

**\*11. 3.** Bertolini, Tortoli, Stradella.

*All'articolo 11, sostituire la rubrica con la seguente: Sostegno delle imprese con unità locali ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012; al medesimo articolo, al comma 1, sostituire le parole: del contributo con le parole: dei contributi a fondo perduto ed; sostituire le parole: , che hanno subito danni per effetto degli eventi sismici verificatisi nei giorni 20 e 29 maggio 2012 con le seguenti: e alle imprese con sede o unità locali al di fuori dell'area delimitata che abbiano subito danni accertati sulla base delle verifiche da parte della Protezione civile o dei Vigili del fuoco o di altra autorità o organismo tecnico preposta alle verifiche, per effetto degli eventi sismici del maggio 2012.*

**\*11. 4.** Di Biagio, Raisi.

*Al comma 1 sostituire la cifra: 100 con la seguente: 300 e dopo le parole: in apposita sezione, aggiungere la seguente: ripartiti.*

**11. 5.** Fava, Lanzarin.

*Al primo periodo, dopo le parole: alle imprese, sono aggiunte le seguenti: con sede o unità locali.*

**11. 6.** Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

*Al comma 1, dopo le parole: alle imprese sono aggiunte le seguenti: ivi comprese quelle del settore agroalimentare.*

**\* 11. 7.** Di Biagio, Raisi, Divella.

*Al comma 1, dopo le parole: alle imprese sono aggiunte le seguenti: ivi comprese quelle del settore agroalimentare.*

\* **11. 8.** Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

*Al comma 1, dopo le parole: alle imprese sono aggiunte le seguenti: ivi comprese quelle del settore agroalimentare.*

\* **11. 9.** Beccalossi, Marco Carra, Delfino, Di Giuseppe, Rainieri, Ruvolo, Paolo Russo, Agostini, Bellotti, Biava, Brandolini, Callegari, Catanoso, Cenni, Cuomo, Dal Moro, De Camillis, Di Caterina, Dima, Faenzi, Fiorio, Fogliato, Marrocu, Martinelli, Miserotti, Naro, Nastri, Negro, Nola, Oliverio, Mario Pepe (PD), Romele, Rosso, Rota, Sani, Servodio, Taddei, Trappolino, Zucchi.

*Al comma 1, dopo le parole: alle imprese sono aggiunte le seguenti: ivi comprese quelle del settore agroalimentare.*

\* **11. 10.** Margiotta.

*Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Sono comprese fra i beneficiari anche le imprese agricole la cui sede principale non è ubicata nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, ma i cui fondi siano situati in detti territori di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto.*

\*\* **11. 11.** Negro, Lanzarin.

*Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Sono comprese fra i beneficiari anche le imprese agricole la cui sede principale non è ubicata nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, ma i cui fondi siano situati in detti territori di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto.*

\*\* **11. 12.** Bertolini, Tortoli, Stradella.

*Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Sono comprese fra i beneficiari anche le imprese agricole la cui sede principale non è ubicata nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, ma i cui fondi siano situati in detti territori di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto.*

\*\* **11. 13.** Santori.

*Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Sono comprese fra i beneficiari anche le imprese agricole la cui sede principale non è ubicata nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, ma i cui fondi siano situati in detti territori di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto.*

\*\* **11. 14.** Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

*Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Sono comprese fra i beneficiari anche le imprese agricole la cui sede principale non è ubicata nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, ma i cui fondi siano situati in detti territori di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto.*

\*\* **11. 15.** Di Giuseppe, Piffari, Rota, Mura, Cimadoro, Borghesi, Donadi.

*Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Sono comprese fra i beneficiari anche le imprese agricole la cui sede principale non è ubicata nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, ma i cui fondi siano situati in detti territori di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto.*

\*\* **11. 16.** Beccalossi.

*Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Sono comprese fra i beneficiari anche le imprese agricole con*

fondi ubicati nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto.

**11. 17.** Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Munerato, Fava, Rainieri.

*Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole:* di natura non regolamentare.

**11. 18.** Gibiino, Lussana, Duilio, Zaccaria.

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole:* di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, *inserire le seguenti:* e con il Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali.

\* **11. 19.** Marco Carra, Brandolini, Oliverio, Zucchi, Agostini, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino, Franceschini, Lenzi, Benamati, La Forgia, Marchignoli, Vassallo, Zampa, Bratti, Ghizzoni, Miglioli, Santagata, Marchi, Castagnetti, Colaninno, Motta.

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole:* di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, *inserire le seguenti:* e con il Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali.

\* **11. 20.** Bertolini, Tortoli, Stradella.

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole:* di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, *inserire le seguenti:* e con il Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali.

\* **11. 21.** Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Munerato, Fava, Rainieri.

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole:* di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, *inserire le seguenti:* e con il Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali.

\* **11. 22.** Santori.

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole:* di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, *inserire le seguenti:* e con il Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali.

\* **11. 23.** Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole:* di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, *inserire le seguenti:* e con il Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali.

\* **11. 24.** Beccalossi, Marco Carra, Delfino, Di Giuseppe, Rainieri, Ruvolo, Paolo Russo, Agostini, Bellotti, Biava, Brandolini, Callegari, Catanoso, Cenni, Cuomo, Dal Moro, De Camillis, Di Caterina, Dima, Faenzi, Fiorio, Fogliato, Marrocu, Martinelli, Miserotti, Naro, Nastri, Negro, Nola, Oliverio, Mario Pepe (PD), Romele, Rosso, Rota, Sani, Servodio, Taddei, Trappolino, Zucchi.

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole:* di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, *inserire le seguenti:* e con il Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali.

\* **11. 25.** Negro, Lanzarin.

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole:* di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, *inserire le seguenti:* e con il Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali.

\* **11. 26.** Di Biagio, Raisi, Divella.

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole:* di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, *inserire le seguenti:* e con il Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali.

\* **11. 27.** Margiotta.

*Aggiungere in fine il seguente periodo:*  
Alla predetta contabilità speciale affluiscono altresì le risorse finanziarie stanziolate dalle camere di commercio e da altri enti pubblici destinate alla concessione di agevolazioni, nella forma del contributo in conto interessi, a favore delle medesime imprese.

**11. 28.** Negro, Lanzarin.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Alle imprese, di cui al comma 1 del presente articolo, per le ristrutturazioni o ricostruzioni dei capannoni industriali danneggiati dal terremoto, è prevista la detrazione fiscale del 50 per cento da ammortare in 10 anni.

**11. 29.** Biava.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Al fine di consentire una rapida ripresa delle attività produttive nelle aree territoriali colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, alle imprese di natura cooperativa ubicate nei comuni delle province di cui all'articolo 1, comma 1, che hanno subito danni per effetto degli eventi sismici, è riconosciuta la facoltà di portare a riserva indivisibile, in luogo del versamento all'erario, le imposte dirette dovute in relazione agli esercizi finanziari 2011, 2012 e 2013.

*Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2012 e di

300 milioni a decorrere dall'anno 2013 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 250 milioni di euro per l'anno 2012 e di 500 milioni a decorrere dall'anno 2013. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo di 25 milioni di euro per l'anno 2012 e di 50 milioni a decorrere dall'anno 2013. Il Governo, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, e di cui all'articolo 1 decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle disposizioni di cui al comma 1-ter, producano effettivi maggiori risparmi di spesa.

**11. 30.** Miglioli.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate le modalità di deducibilità, in deroga alla legislazione vigente, delle minusvalenze patrimoniali di cui all'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni e integrazioni realizzate sui fabbricati presenti nei Comuni interessati dal sisma tenuto conto del valore del bene pari al nuovo e con perdite utilizzabili in abbattimento degli utili nei successivi cinque periodi d'imposta.

**11. 31.** De Micheli.

*Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:*

ART. 11-bis.

*(Interventi per le grandi imprese).*

1. Nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 354, 358, 359, 360 e 361 del-

l'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a partire dall'esercizio 2013, una quota di 25 milioni di euro della autorizzazione di spesa di cui al comma 361 del medesimo articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è destinata alla copertura degli oneri derivanti dai finanziamenti a tassi particolarmente vantaggiosi, concessi entro il 31 dicembre 2016 alle grandi imprese che abbiano sedi operative danneggiate nei territori delle regioni colpite dagli eventi sismici del mese di maggio 2012, in relazione a spese di investimento connesse, tra l'altro, con la ricostruzione, ristrutturazione e ripristino degli immobili, il trasferimento anche temporaneo dell'attività in altro sito idoneo, l'acquisizione e il ripristino di impianti, attrezzature, beni strumentali e altri beni mobili, il ripristino del magazzino.

2. I finanziamenti di cui al comma 1 avranno un tasso a carico dell'impresa pari allo 0,5 per cento, in deroga a quanto fissato dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 123/1998 che prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto in conformità con le disposizioni dell'Unione europea, indichi e aggiorni il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione.

3. Le grandi imprese di cui al comma 1 possono accedere ad un finanziamento con capitale di credito di importo massimo pari a quello delle spese ammesse alle agevolazioni, composto per il 70 per cento da un finanziamento a tasso particolarmente vantaggioso e per il 30 per cento da un finanziamento bancario concesso da un soggetto autorizzato all'esercizio del credito. Il tasso fisso di interesse applicabile ai finanziamenti a tasso particolarmente vantaggioso di cui al comma 1 è pari allo 0,5 per cento. La durata massima dei finanziamenti a tasso particolarmente vantaggioso è fissata in quindici anni, comprensivi di un periodo di preammortamento non superiore a tre anni dalla data di stipula del contratto di finanziamento.

4. I criteri, le condizioni e le modalità per la concessione dei finanziamenti particolarmente vantaggiosi di cui al presente

articolo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con le regioni interessate.

5. Dalla attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**11. 32.** Alessandri, Lanzarin, Dussin, Togni, Munerato, Fava, Rainieri.

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

ART. 11-bis.

*(Interventi per le grandi imprese).*

1. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 354, 358, 359, 360 e 361 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a decorrere dall'esercizio 2013, una quota di 25 milioni di euro della autorizzazione di spesa di cui al comma 361 del medesimo articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è destinata alla copertura degli oneri derivanti dai finanziamenti a tassi particolarmente vantaggiosi, concessi entro il 31 dicembre 2016 alle grandi imprese che abbiano sedi operative danneggiate nei territori delle regioni colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, in relazione a spese di investimento connesse, tra l'altro, alla ricostruzione, ristrutturazione e ripristino degli immobili, il trasferimento anche temporaneo dell'attività in altro sito idoneo, l'acquisizione e il ripristino di impianti, attrezzature, beni strumentali e altri beni mobili, il ripristino del magazzino.

2. I finanziamenti di cui al comma 1 hanno un tasso a carico dell'impresa pari allo 0,5 per cento.

3. Le grandi imprese di cui al comma 1 possono accedere ad un finanziamento con capitale di credito di importo massimo pari a quello delle spese ammesse alle agevolazioni, composto per il 70 per cento da un finanziamento a tasso particolarmente vantaggioso e per il 30 per cento da un finanziamento bancario concesso da un



soggetto autorizzato all'esercizio del credito. Il tasso fisso di interesse applicabile ai finanziamenti a tasso particolarmente vantaggioso di cui al comma 1 è pari allo 0,5 per cento. La durata massima dei finanziamenti a tasso particolarmente vantaggioso è fissata in quindici anni, comprensivi di un periodo di preammortamento non superiore a tre anni dalla data di stipula del contratto di finanziamento.

4. I criteri, le condizioni e le modalità per la concessione dei finanziamenti particolarmente vantaggiosi di cui al presente articolo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con le Regioni interessate.

5. Dalla attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**11. 33.** Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

**ART. 11-bis.**

*(Attivazione nel Fondo Rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di una misura per le grandi imprese danneggiate dal sisma).*

1. Nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 354, 358, 359, 360 e 361 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a partire dall'esercizio 2013, una quota di 25 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 361 del medesimo articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è destinata alla copertura degli oneri derivanti dai finanziamenti agevolati concessi, entro il 31 dicembre 2016, alle grandi imprese che abbiano sedi operative danneggiate dal sisma nei territori di cui all'articolo 1, in relazione a spese di investimento connesse, tra l'altro, con la ricostruzione, ristrutturazione e

ripristino degli immobili, il trasferimento anche temporaneo dell'attività in altro sito idoneo, l'acquisizione e il ripristino di impianti, attrezzature, beni strumentali e altri beni mobili.

2. Le grandi imprese di cui al comma 1 possono accedere ad un finanziamento con capitale di credito di importo massimo pari a quello delle spese ammesse alle agevolazioni, composto per il 70 per cento da un finanziamento agevolato e per il 30 per cento da un finanziamento bancario concesso da un soggetto autorizzato all'esercizio del credito. Il tasso fisso di interesse applicabile ai finanziamenti agevolati di cui al comma 1 è pari allo 0,50 per cento nominale annuo. La durata massima dei finanziamenti agevolati è fissata in quindici anni, comprensivi di un periodo di preammortamento non superiore a tre anni dalla data di stipula del contratto di finanziamento.

3. I criteri, le condizioni e le modalità per la concessione dei finanziamenti agevolati di cui al presente articolo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con le Regioni interessate. Con il medesimo decreto sono disciplinate la misura e le modalità del concorso delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto agli oneri connessi alla quota di autorizzazione di spesa di cui al comma 1.

4. Dalla attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**11. 34.** Il Relatore.

*All'articolo 11, aggiungere il seguente:*

**ART. 11-bis.**

*(Altre agevolazioni finanziarie).*

1. Nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 354, 358, 359, 360 e 361 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a partire dall'esercizio 2013, una quota di 25 milioni di euro della autoriz-

zazione di spesa di cui al comma 361 del medesimo articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è destinata alla copertura degli oneri derivanti dai finanziamenti agevolati concessi, entro il 31 dicembre 2016, alle grandi imprese che abbiano sedi operative danneggiate dal sisma nei territori di cui all'articolo 1, in relazione a spese di investimento connesse, tra l'altro, con la ricostruzione, ristrutturazione e ripristino degli immobili, il trasferimento anche temporaneo dell'attività in altro sito idoneo, l'acquisizione e il ripristino di impianti, attrezzature, beni strumentali e altri beni mobili.

2. Le grandi imprese di cui al comma 1 possono accedere ad un finanziamento con capitale di credito di importo massimo pari a quello delle spese ammesse alle agevolazioni, composto per il 70 per cento da un finanziamento agevolato e per il 30 per cento da un finanziamento bancario concesso da un soggetto autorizzato all'esercizio del credito. Il tasso fisso di interesse applicabile ai finanziamenti agevolati di cui al comma 1 è pari allo 0,50 per cento nominale annuo. La durata massima dei finanziamenti agevolati è fissata in quindici anni, comprensivi di un periodo di preammortamento non superiore a tre anni dalla data di stipula del contratto di finanziamento.

3. I criteri, le condizioni e le modalità per la concessione dei finanziamenti agevolati di cui al presente articolo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con le Regioni interessate.

4. Dalla attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

\* **11. 35.** Bertolini, Tortoli, Stradella.

*All'articolo 11, aggiungere il seguente:*

ART. 11-bis.

*(Altre agevolazioni finanziarie).*

1. Nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 354, 358, 359, 360 e 361

dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a partire dall'esercizio 2013, una quota di 25 milioni di euro della autorizzazione di spesa di cui al comma 361 del medesimo articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è destinata alla copertura degli oneri derivanti dai finanziamenti agevolati concessi, entro il 31 dicembre 2016, alle grandi imprese che abbiano sedi operative danneggiate dal sisma nei territori di cui all'articolo 1, in relazione a spese di investimento connesse, tra l'altro, con la ricostruzione, ristrutturazione e ripristino degli immobili, il trasferimento anche temporaneo dell'attività in altro sito idoneo, l'acquisizione e il ripristino di impianti, attrezzature, beni strumentali e altri beni mobili.

2. Le grandi imprese di cui al comma 1 possono accedere ad un finanziamento con capitale di credito di importo massimo pari a quello delle spese ammesse alle agevolazioni, composto per il 70 per cento da un finanziamento agevolato e per il 30 per cento da un finanziamento bancario concesso da un soggetto autorizzato all'esercizio del credito. Il tasso fisso di interesse applicabile ai finanziamenti agevolati di cui al comma 1 è pari allo 0,50 per cento nominale annuo. La durata massima dei finanziamenti agevolati è fissata in quindici anni, comprensivi di un periodo di preammortamento non superiore a tre anni dalla data di stipula del contratto di finanziamento.

3. I criteri, le condizioni e le modalità per la concessione dei finanziamenti agevolati di cui al presente articolo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con le Regioni interessate.

4. Dalla attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

\* **11. 36.** Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Fava, Munerato, Rainieri.

Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

ART. 11-bis.

*(Interventi a favore delle strutture religiose e delle case canoniche danneggiate dagli eventi sismici del maggio 2012).*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 11, s'intendono estese anche alle chiese, alle strutture religiose e alle case canoniche, che hanno subito danni per effetto degli eventi sismici verificatisi nei giorni 20 e 29 maggio 2012, per gli interventi di ristrutturazione da effettuare.

**11. 37.** Garagnani.

ART. 12.

*Al comma 1, sostituire le parole:* 50 milioni di euro sulla contabilità speciale intestata al Presidente della regione Emilia-Romagna *con le seguenti:* 100 milioni di euro sulla contabilità speciale intestata ai Presidenti delle regioni di cui al presente decreto.

*Conseguentemente:*

*a) al comma 2, sostituire le parole: ,* provvede la regione Emilia-Romagna *con le seguenti:* provvedono, previo accordo, le regioni di cui al presente decreto;

*b) al comma 3, sostituire le parole:* 50 milioni *con le seguenti:* 100 milioni;

*c) all'articolo 20, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 12, si provvede per 40 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189; e per 10 milioni nell'ambito delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decre-

to-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**12. 1.** Piffari, Borghesi, Donadi, Cimatoro, Mura, Rota.

*Al comma 1, sostituire le parole:* al Presidente della Regione Emilia-Romagna *con le seguenti:* ai presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto.

*Conseguentemente:*

*a) al comma 2, sostituire le parole: ,* provvede la regione Emilia-Romagna *con le seguenti:* provvedono le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto;

*b) al comma 3, sostituire la cifra:* 50 *con la seguente:* 150.

**12. 3.** Fava, Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Munerato, Rainieri.

*Al comma 1, sostituire le parole:* al Presidente della Regione Emilia-Romagna *con le seguenti:* ai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna e Lombardia.

**12. 2.** Beccalossi.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Per le medesime finalità e con le medesime modalità, è accreditato l'importo di 50 milioni di euro sulla contabilità speciale intestata al Presidente della Regione Lombardia.

\* **12. 4.** Beccalossi, Corsaro, De Corato, Frassinetti, Saglia, Scandroglio, Nola.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Per le medesime finalità e con le medesime modalità, è accreditato l'importo di 50 milioni di euro sulla contabilità speciale intestata al Presidente della Regione Lombardia.

\* **12. 5.** Fava, Lanzarin.

*Dopo l'articolo 12, aggiungere i seguenti:*

ART. 12-bis.

*(Contributo tramite credito di imposta per le nuove assunzioni).*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, è concesso un contributo sotto forma di credito d'imposta del 35 per cento, con un limite massimo pari a 100 mila euro ad impresa, del costo aziendale sostenuto per le assunzioni a tempo indeterminato impiegate presso unità locali localizzate nelle zone colpite dal sisma.

2. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta nei quali lo stesso è utilizzato e non è soggetto al limite annuale di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

3. Il diritto a fruire del contributo decade:

a) se il numero complessivo dei dipendenti è inferiore o pari a quello indicato nel bilancio presentato nel periodo di imposta precedente all'applicazione del presente beneficio fiscale;

b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese;

c) nei casi in cui vengano definitivamente accertate violazioni non formali, sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, nonché nei casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale;

d) se si rilevi che i posti di lavoro creati non siano afferenti, ovvero strumentali alle unità locali colpite dal sisma.

4. Per la gestione della misura di agevolazione di cui al presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, potrà avvalersi, sulla base di apposita convenzione, di società in house ovvero di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalità e le procedure di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

5. Per fruire del contributo le imprese presentano un'istanza, secondo le modalità che saranno individuate con il decreto di cui al comma 11, al Ministero dello sviluppo economico che concede il contributo nel rispetto del previsto limite di spesa di cui al comma 12.

6. Qualora sia accertata l'indebita fruizione, anche parziale, del contributo per il verificarsi del mancato rispetto delle condizioni previste dalle presenti disposizioni, il Ministero dello sviluppo economico procede, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

7. I controlli avvengono sulla base di apposita documentazione contabile certificata da un professionista scritto al registro dei revisori contabili o dal collegio sindacale. Tale certificazione va allegata al bilancio.

8. Le imprese non soggette a revisione contabile del bilancio e prive di un collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore dei conti o di un professionista iscritto al registro dei revisori contabili che non abbia avuto, nei tre anni precedenti, alcun rapporto di collaborazione o di dipendenza con l'impresa stessa. Le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile di cui al presente comma sono considerate ammissibili entro un limite massimo di 5 mila euro.

9. Nei confronti del revisore contabile che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui ai commi 8 e 9 si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.

10. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono adottate le disposizioni applicative necessarie.

11. All'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la parola: « riassegnate » sono inserite le seguenti: « , per la parte eccedente l'importo di 25 milioni di euro per l'anno 2012 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, ».

#### ART. 12-ter.

*(Detassazione del reddito d'impresa reinvestito).*

1. Per le unità locali localizzate nei Comuni di cui all'allegato 1), il volume degli investimenti realizzati nel periodo d'imposta 2012 e 2013, è escluso dall'imposizione del reddito d'impresa secondo le seguenti percentuali:

a) fino al 60 per cento:

i. Costo di costruzione di nuovi immobili sostituzione di fabbricati distrutti o gravemente lesionati, e che ri-

chiedano la demolizione, a causa degli eventi sismici. Sono ammissibili anche i contratti di locazione finanziaria;

ii. Valore di acquisto di attrezzature, impianti e macchinari beni strumentali, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuova fabbricazione;

iii. Dei costi di ristrutturazione e/o messa in sicurezza di immobili lesionati o costi connessi agli investimenti finalizzati al superamento degli standard di sicurezza di cui alla normativa vigente.

2. L'investimento immobiliare è limitato ai beni strumentali per natura.

3. Il beneficio fiscale di cui al comma 1 si applica a tutte le attività produttive e agricole.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo sono cumulabili con i criteri di ammortamento.

#### ART. 12-quater.

*(Detassazione rimborsi danni per le imprese).*

1. Per le imprese con sede o unità locali ubicate nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto e per le imprese con sede o unità locali al di fuori dell'area delimitata che abbiano subito danni, verificati con perizia giurata ai sensi del presente decreto, per effetto degli eventi sismici del maggio e giugno 2012, e che mantengono la propria attività nell'ambito del territorio colpito dal sisma, con livelli di attività in linea con quelli dell'ultimo triennio tenendo conto delle necessarie sospensioni temporanee della attività per il ripristino, ricostruzione e messa in sicurezza dell'attività stessa, sono esentati da imposta le plusvalenze e le sopravvenienze derivanti da indennizzi e/o risarcimenti danni connessi agli eventi sismici di cui al presente decreto.

**12. 6.** Alessandri, Lanzarin, Dussin, Togni, Munerato, Fava, Rainieri.



*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

ART. 12-bis.

*(Contributo tramite credito di imposta per le nuove assunzioni).*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, è concesso un contributo sotto forma di credito d'imposta del 35 per cento, con un limite massimo pari a 100 mila euro ad impresa, del costo aziendale sostenuto per le assunzioni a tempo indeterminato impiegate presso unità locali localizzate nelle zone colpite dal sisma.

2. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta nei quali lo stesso è utilizzato e non è soggetto al limite annuale di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

3. Il diritto a fruire del contributo decade:

a) se il numero complessivo dei dipendenti è inferiore o pari a quello indicato nel bilancio presentato nel periodo di imposta precedente all'applicazione del presente beneficio fiscale;

b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese;

c) nei casi in cui vengano definitivamente accertate violazioni non formali, sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, nonché nei casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale;

d) se si rilevi che i posti di lavoro creati non siano afferenti, ovvero strumentali alle unità locali colpite dal sisma.

4. Per la gestione della misura di agevolazione di cui al presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, potrà avvalersi, sulla base di apposita convenzione, di società in house ovvero di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalità e le procedure di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

5. Per fruire del contributo le imprese presentano un'istanza, secondo le modalità che saranno individuate con il decreto di cui al comma 11, al Ministero dello sviluppo economico che concede il contributo nel rispetto del previsto limite di spesa di cui al comma 12.

6. Qualora sia accertata l'indebita fruizione, anche parziale, del contributo per il verificarsi del mancato rispetto delle condizioni previste dalle presenti disposizioni, il Ministero dello sviluppo economico procede, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

7. I controlli avvengono sulla base di apposita documentazione contabile certificata da un professionista scritto al registro dei revisori contabili o dal collegio sindacale. Tale certificazione va allegata al bilancio.

8. Le imprese non soggette a revisione contabile del bilancio e prive di un collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore dei conti o di un professionista iscritto al registro dei revisori contabili che non abbia avuto, nei tre anni precedenti, alcun rapporto di collaborazione o di dipendenza con l'impresa stessa. Le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile di cui al presente comma sono considerate ammissibili entro un limite massimo di 5 mila euro.

9. Nei confronti del revisore contabile che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui ai commi 8 e 9 si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.

10. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono adottate le disposizioni applicative necessarie.

11. All'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la parola: « riassegnate » sono inserite le seguenti: « , per la parte eccedente l'importo di 25 milioni di euro per l'anno 2012 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, ».

**12. 7.** Alessandri, Lanzarin, Dussin, Togni, Munerato, Fava, Rainieri.

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

**ART. 12-bis.**

*(Contributo tramite credito di imposta per le nuove assunzioni).*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, alle imprese con sede o unità locali ubicate nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto ed alle imprese con sede o unità locali al di fuori dell'area delimitata e che

abbiano subito danni, accertati sulla base delle verifiche da parte della Protezione civile o dei Vigili del fuoco o di altra autorità o organismo tecnico preposta alle verifiche, per effetto degli eventi sismici del maggio 2012, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, è concesso un contributo sotto forma di credito d'imposta del 35 per cento, con un limite massimo pari a 100 mila euro ad impresa, del costo aziendale sostenuto per le assunzioni a tempo indeterminato impiegate presso unità locali localizzate nelle zone colpite dal sisma.

2. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta nei quali lo stesso è utilizzato e non è soggetto al limite annuale di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

3. Il diritto a fruire del contributo decade:

a) se il numero complessivo dei dipendenti è inferiore o pari a quello indicato nel bilancio presentato nel periodo di imposta precedente all'applicazione del presente beneficio fiscale;

b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese;

c) nei casi in cui vengano definitivamente accertate violazioni non formali, sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente per

le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, nonché nei casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale;

d) se si rilevi che i posti di lavoro creati non siano afferenti, ovvero strumentali alle unità locali colpite dal sisma.

4. Per la gestione della misura di agevolazione di cui al presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, potrà avvalersi, sulla base di apposita convenzione, di società in house ovvero di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalità e le procedure di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

5. Per fruire del contributo le imprese presentano un'istanza, secondo le modalità che saranno individuate con il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, al Ministero dello sviluppo economico, che concede il contributo nel rispetto del previsto limite di spesa.

**12. 8.** Alessandri, Lanzarin, Dussin, Fava, Rainieri, Munerato, Negro, Togni.

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

**ART. 12-bis.**

*(Contributo tramite credito di imposta per le nuove assunzioni).*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e fino al 31 dicembre 2014, a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni

aziendali, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, è concesso un contributo sotto forma di credito d'imposta del 35 per cento, con un limite massimo pari a 100 mila euro ad impresa, del costo aziendale sostenuto per le assunzioni a tempo indeterminato impiegate presso unità locali localizzate nelle zone colpite dal sisma.

2. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta nei quali lo stesso è utilizzato e non è soggetto al limite annuale di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

3. Il diritto a fruire del contributo decade:

a) se il numero complessivo dei dipendenti è inferiore o pari a quello indicato nel bilancio presentato nel periodo di imposta precedente all'applicazione del presente beneficio fiscale;

b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese;

c) nei casi in cui vengano definitivamente accertate violazioni non formali, sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, nonché nei casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale;

d) se si rilevi che i posti di lavoro creati non siano afferenti, ovvero strumentali alle unità locali colpite dal sisma.

4. Per la gestione della misura di agevolazione di cui al presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, può avvalersi, sulla base di apposita convenzione, di società *in house* ovvero di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalità e le procedure di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

5. Per fruire del contributo le imprese presentano un'istanza, secondo le modalità individuate con il decreto di cui al comma 11, al Ministero dello sviluppo economico che concede il contributo nel rispetto del previsto limite di spesa di cui al comma 12.

6. Qualora sia accertata l'indebita fruizione, anche parziale, del contributo per il verificarsi del mancato rispetto delle condizioni previste dalle presenti disposizioni, il Ministero dello sviluppo economico procede, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

7. I controlli avvengono sulla base di apposita documentazione contabile certificata da un professionista iscritto al registro dei revisori contabili o dal collegio sindacale. Tale certificazione deve essere allegata al bilancio.

8. Le imprese non soggette a revisione contabile del bilancio e prive di un collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore dei conti o di un professionista iscritto al registro dei revisori contabili che non abbia avuto, nei tre anni precedenti, alcun rapporto di collaborazione o di dipendenza con l'impresa stessa. Le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile di cui al presente comma sono considerate ammissibili entro un limite massimo di 5 mila euro.

9. Nei confronti del revisore contabile che incorre in colpa grave nell'esecuzione

degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui ai commi 8 e 9 si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.

10. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono adottate le disposizioni applicative del presente articolo.

11. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 25 milioni di euro per l'anno 2012 e 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013.

**12. 9.** Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

ART. 12-bis.

*(Detassazione del reddito d'impresa reinvestito).*

1. Per le unità locali localizzate nei Comuni di cui all'allegato 1 al presente decreto, il volume degli investimenti realizzati nel periodo d'imposta 2012 e 2013, è esclusa dall'imposizione del reddito d'impresa una quota non superiore al 60 per cento:

a) del costo di costruzione di nuovi immobili sostituzione di fabbricati distrutti o gravemente lesionati, e che ri-

chiedano la demolizione, a causa degli eventi sismici. Sono ammissibili anche i contratti di locazione finanziaria;

b) del valore di acquisto di attrezzature, impianti e macchinari beni strumentali, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuova fabbricazione;

c) dei costi di ristrutturazione e/o messa in sicurezza di immobili lesionati o costi connessi agli investimenti finalizzati al superamento degli standard di sicurezza di cui alla normativa vigente.

2. L'investimento immobiliare è limitato ai beni strumentali per natura.

3. Il beneficio fiscale di cui al comma 1 si applica a tutte le attività produttive e agricole.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo sono cumulabili con i criteri di ammortamento.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 25 milioni di euro per l'anno 2012 e 50 milioni di euro per l'anno 2013.

**12. 10.** Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

ART. 12-bis.

*(Detassazione del reddito d'impresa reinvestito).*

1. Per le unità locali localizzate nei Comuni di cui all'allegato 1 al presente decreto, il volume degli investimenti rea-

lizzati nel periodo d'imposta 2012 e 2013, è escluso dall'imposizione del reddito d'impresa secondo le seguenti percentuali:

a) fino al 60 per cento:

i. Costo di costruzione di nuovi immobili sostituzione di fabbricati distrutti o gravemente lesionati, e che richiedano la demolizione, a causa degli eventi sismici. Sono ammissibili anche i contratti di locazione finanziaria;

ii. Valore di acquisto di attrezzature, impianti e macchinari beni strumentali, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuova fabbricazione;

iii. Dei costi di ristrutturazione e/o messa in sicurezza di immobili lesionati o costi connessi agli investimenti finalizzati al superamento degli standard di sicurezza di cui alla normativa vigente.

2. L'investimento immobiliare è limitato ai beni strumentali per natura.

3. Il beneficio fiscale di cui al comma 1 si applica a tutte le attività produttive e agricole.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo sono cumulabili con i criteri di ammortamento.

**12. 11.** Alessandri, Lanzarin, Dussin, Togni, Munerato, Fava, Rainieri.

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

ART. 12-bis.

*(Detassazione del reddito d'impresa reinvestito).*

1. Per le unità produttive localizzate nei Comuni interessati dagli eventi sismici, il volume degli investimenti realizzati nel periodo d'imposta 2012 e 2013, è escluso dall'imposizione del reddito d'impresa secondo le seguenti percentuali:

a) fino al 50 per cento:

1) del costo di costruzione di nuovi immobili in sostituzione di fabbricati distrutti o gravemente lesionati dagli eventi



sismici, e che richiedono la loro demolizione. Sono ammissibili anche i contratti di locazione finanziaria;

2) del valore di acquisto di attrezzature, impianti e macchinari beni strumentali, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuova fabbricazione;

b) fino al 30 per cento dei costi di ristrutturazione e/o messa in sicurezza di immobili lesionati, o dei costi connessi agli investimenti finalizzati al superamento degli standard di sicurezza di cui alla normativa vigente.

2. L'investimento immobiliare è limitato ai beni strumentali per natura.

3. Il beneficio fiscale di cui al comma 1, si applica a tutte le attività produttive e agricole localizzate nei comuni interessati dagli eventi sismici.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo sono cumulabili con i criteri di ammortamento.

*Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

*1-bis.* Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 12-bis, si provvede nell'ambito delle maggiori risorse conseguenti all'aumento delle aliquote di cui al successivo comma 1-ter.

*1-ter.* All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

alla lettera a) le parole: « 12,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 13,6 per cento »;

alla lettera b) le parole: « 11,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 12,6 per cento »;

alla lettera c) le parole: « 10,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 11,6 per cento »;

alla lettera d) le parole: « 9 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 10 per cento »;

alla lettera e) le parole: « 8 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 9 per cento ».

**12. 12.** Piffari, Mura, Cimadoro, Borghesi, Donadi, Rota.

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

ART. 12-bis.

*(Detassazione del reddito d'impresa delle spese sostenute a causa del terremoto).*

1. Le spese sostenute dagli esercenti attività d'impresa arti e professioni residenti o aventi la sede legale o la sede operativa nei territori delineati dall'articolo 1:

a) per la ricostruzione o il ripristino degli immobili strumentali di cui all'articolo 43, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, danneggiati a seguito di eventi calamitosi anche detenuti mediante locazione finanziaria;

b) per l'acquisto dei beni mobili strumentali nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria;

c) per la ristrutturazione e/o la messa in sicurezza di immobili lesionati o costi connessi agli investimenti finalizzati al superamento degli standard di sicurezza di cui alla normativa vigente;

d) per l'acquisto di beni merce andati distrutti, oggetto dell'attività d'impresa costituiscono una deduzione aggiuntiva dal reddito d'impresa o dal reddito di lavoro autonomo ovvero dal valore della produzione rilevante ai fini dell'IRAP, per il 50 per cento del loro ammontare.

2. L'agevolazione di cui al comma 1 si rende applicabile per le spese sostenute con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012 e per il successivo.

3. Nelle ipotesi nelle quali l'impresa abbia più sedi operative, l'agevolazione di cui al comma 1 si rende applicabile limitatamente alle spese sostenute afferenti alla o alle sedi operative ubicate nei territori delineati dall'articolo 1.

\* **12. 13.** Alessandri, Lanzarin, Dussin, Fava, Munerato, Rainieri, Togni.

*All'articolo 12, aggiungere il seguente:*

ART. 12-bis.

*(Detassazione del reddito d'impresa delle spese sostenute a causa del terremoto).*

1. Le spese sostenute dagli esercenti attività d'impresa arti e professioni residenti o aventi la sede legale o la sede operativa nei territori delineati dall'articolo 1:

a) per la ricostruzione o il ripristino degli immobili strumentali di cui all'articolo 43, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, danneggiati a seguito di eventi calamitosi anche detenuti mediante locazione finanziaria;

b) per l'acquisto dei beni mobili strumentali nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria;

c) per la ristrutturazione e/o la messa in sicurezza di immobili lesionati o costi connessi agli investimenti finalizzati al superamento degli standard di sicurezza di cui alla normativa vigente;

d) per l'acquisto di beni merce andati distrutti, oggetto dell'attività d'impresa costituiscono una deduzione aggiuntiva dal reddito d'impresa o dal reddito di lavoro autonomo ovvero dal valore della produzione rilevante ai fini dell'IRAP, per il 50 per cento del loro ammontare.

2. L'agevolazione di cui al comma 1 si rende applicabile per le spese sostenute con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012 e per il successivo.

3. Nelle ipotesi nelle quali l'impresa abbia più sedi operative, l'agevolazione di cui al comma 1 si rende applicabile limitatamente alle spese sostenute afferenti alla o alle sedi operative ubicate nei territori delineati dall'articolo 1.

\***12. 14.** Bertolini, Tortoli, Stradella.

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

ART. 12-bis.

*(Detassazione del reddito d'impresa delle spese sostenute a causa del terremoto).*

1. Le spese sostenute dagli esercenti attività d'impresa arti e professioni residenti o aventi la sede legale o la sede operativa nei territori delineati dall'articolo 1:

a) per la ricostruzione o il ripristino degli immobili strumentali di cui all'articolo 43, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, danneggiati a seguito di eventi calamitosi anche detenuti mediante locazione finanziaria;

b) per l'acquisto dei beni mobili strumentali nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria;

c) per la ristrutturazione e/o la messa in sicurezza di immobili lesionati o costi connessi agli investimenti finalizzati al superamento degli standard di sicurezza di cui alla normativa vigente;

d) per l'acquisto di beni merce andati distrutti, oggetto dell'attività d'impresa costituiscono una deduzione aggiuntiva dal reddito d'impresa o dal reddito di lavoro autonomo ovvero dal valore della produzione rilevante ai fini dell'IRAP, per il 50 per cento del loro ammontare.

2. L'agevolazione di cui al comma 1 si rende applicabile per le spese sostenute con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012 e per il successivo.

3. Nelle ipotesi nelle quali l'impresa abbia più sedi operative, l'agevolazione di cui al comma 1 si rende applicabile limitatamente alle spese sostenute afferenti alla o alle sedi operative ubicate nei territori delineati dall'articolo 1.

**\*12. 15.** Di Biagio, Raisi.

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

ART. 12-bis.

*(Detassazione rimborsi danni per le imprese).*

1. Per le imprese con sede o unità locali ubicate nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto e per le imprese con sede o unità locali al di fuori dell'area delimitata che abbiano subito danni, verificati con perizia giurata ai sensi del presente decreto, per effetto degli eventi sismici del maggio e giugno 2012, e che mantengano la propria attività nell'ambito del territorio colpito dal sisma, con livelli di attività in linea con quelli dell'ultimo triennio tenendo conto delle necessarie sospensioni temporanee della attività per il ripristino, ricostruzione e messa in sicurezza dell'attività stessa, sono esentati da imposta le plusvalenze e le sopravvenienze derivanti da indennizzi e/o risarcimenti danni connessi agli eventi sismici di cui al presente decreto.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 10 milioni di euro per l'anno 2012 e 20 milioni di euro per l'anno 2013.

**12. 16.** Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

ART. 12-bis.

*(Detassazione rimborsi danni per le imprese).*

1. Per le imprese con sede o unità locali ubicate nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto e per le imprese con sede o unità locali al di fuori dell'area delimitata che abbiano subito danni, verificati con perizia giurata ai sensi del presente decreto, per effetto degli eventi sismici del maggio e giugno 2012, e che mantengono la propria attività nell'ambito del territorio colpito dal sisma, con livelli di attività in linea con quelli dell'ultimo triennio tenendo conto delle necessarie sospensioni temporanee della attività per il ripristino, ricostruzione e messa in sicurezza dell'attività stessa, sono esentati da imposta le plusvalenze e le sopravvenienze derivanti da indennizzi e/o risarcimenti danni connessi agli eventi sismici di cui al presente decreto.

**12. 17.** Alessandri, Lanzarin, Dussin, Togni, Munerato, Fava, Rainieri.

ART. 13.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 13.

1. In sede di ripartizione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 1, in favore delle imprese agricole ubicate nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, alle imprese con sede o unità locali al di fuori dell'area delimitata e che risultino danneggiate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, nonché alle imprese agricole conferenti a strutture di trasformazione ubicate nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, sono trasferiti 5 milioni di euro ad Ismea SGFA, rinnovabili ad esaurimento e reperiti nel medesimo fondo, e destinati ad azzerare, secondo il metodo di calcolo di cui alla Decisione della Commissione Europea

C(2011)1948 del 30 marzo 2011, le commissioni per l'accesso alle garanzie dirette di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

2. Le garanzie dirette di Ismea SGFA di cui al precedente comma 1 sono concesse con priorità sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2 milioni e cinquecentomila euro e con una percentuale massima di copertura pari all'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento. Per gli interventi di controgaranzia la percentuale massima di copertura è pari al 90 per cento dell'importo garantito dai confidi o da altro fondo di garanzia a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento.

3. Al fine di consentire l'attivazione di azioni di livello locale, sinergiche e complementari al sostegno attuato attraverso le garanzie Ismea SGFA di cui ai precedenti commi 1 e 2, le regioni possono inoltre costituire appositi fondi di garanzia, da gestire attraverso i confidi agricoli, volti alla concessione, a titolo gratuito, di garanzie consortili sui finanziamenti bancari accesi dalle imprese agricole danneggiate.

**13. 5.** Brandolini, Marco Carra, Oliverio, Zucchi, Agostini, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino, Franceschini, Lenzi, Benamati, La Forgia, Marchignoli, Vassallo, Zampa, Bratti, Ghizzoni, Miglioli, Santagata, Marchi, Castagnetti, Colaninno, Motta.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 13.

*(Interventi a favore delle imprese agricole danneggiate dagli eventi sismici del maggio 2012).*

1. In sede di ripartizione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 1, in favore delle imprese agricole ubicate nei territori di cui

all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, alle imprese con sede o unità locali al di fuori dell'area delimitata e che risultino danneggiate, sulla base di perizia giurata, dagli eventi sismici, nonché alle imprese agricole conferenti a strutture di trasformazione ubicate nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, sono trasferiti 5 milioni di euro ad Ismea SGFA e destinati ad abbattere, secondo il metodo di calcolo di cui alla Decisione della Commissione Europea C(2011) 1948 del 30 marzo 2011, le commissioni per l'accesso alle garanzie dirette di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 ».

**13. 2.** Alessandri, Lanzarin, Dussin, Togni, Munerato, Fava, Rainieri.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 13.

1. Le imprese agricole ubicate nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto e danneggiate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012 hanno priorità, con eliminazione delle relative commissioni, per l'accesso alle garanzie dirette di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, secondo il metodo di calcolo di cui alla decisione della Commissione europea C(2011) 1948 del 30 marzo 2011. A tale scopo in sede di ripartizione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 1, sono trasferiti ad ISMEA 5 milioni di euro.

2. Le garanzie dirette di cui al comma 1 sono elevate all'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento.

**13. 6.** Beccalossi, Marco Carra, Delfino, Di Giuseppe, Rainieri, Ruvolo, Paolo Russo, Agostini, Bellotti, Biava, Brandolini, Callegari, Catanoso, Cenni, Cuomo, Dal Moro, De Camillis, Di Caterina, Dima, Faenzi, Fiorio, Fogliato, Marrocu, Martinelli, Miserotti, Naro, Natri, Negro, Nola, Oliverio, Mario Pepe (PD), Romele, Rosso, Rota, Sani, Servodio, Taddei, Trappolino, Zucchi.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 13.

*(Interventi a favore delle imprese agricole danneggiate dagli eventi sismici del maggio 2012).*

1. In sede di ripartizione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 1, in favore delle imprese agricole ubicate nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, alle imprese con sede o unità locali al di fuori dell'area delimitata e che risultino, accertati sulla base delle verifiche da parte della Protezione civile o dei Vigili del fuoco o di altra autorità o organismo tecnico preposta alle verifiche, danneggiate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, nonché delle imprese agricole conferenti di strutture di trasformazione ubicate nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, sono trasferiti 5 milioni di euro ad Ismea SGFA e destinati ad abbattere, secondo il metodo di calcolo di cui alla Decisione della Commissione Europea C(2011) 1948 del 30 marzo 2011, le commissioni per l'accesso alle garanzie dirette di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

**\*13. 1.** Alessandri, Lanzarin, Dussin, Fava, Munerato, Rainieri, Togni.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 13.

*(Interventi a favore delle imprese agricole danneggiate dagli eventi sismici del maggio 2012).*

1. In sede di ripartizione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 1, in favore delle imprese agricole ubicate nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, alle imprese con sede o unità locali al di fuori dell'area delimitata e che risultino, accertati sulla base delle verifiche da parte della Protezione civile o dei Vigili del fuoco o di altra autorità o organismo tecnico preposta alle verifiche, danneggiate

dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, nonché delle imprese agricole conferenti di strutture di trasformazione ubicate nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, sono trasferiti 5 milioni di euro ad Ismea SGFA e destinati ad abbattere, secondo il metodo di calcolo di cui alla Decisione della Commissione Europea C(2011) 1948 del 30 marzo 2011, le commissioni per l'accesso alle garanzie dirette di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

**\*13. 3.** Bertolini, Tortoli, Stradella.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 13.

*(Interventi a favore delle imprese agricole danneggiate dagli eventi sismici del maggio 2012).*

1. In sede di ripartizione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 1, in favore delle imprese agricole ubicate nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, alle imprese con sede o unità locali al di fuori dell'area delimitata e che risultino, accertati sulla base delle verifiche da parte della Protezione civile o dei Vigili del fuoco o di altra autorità o organismo tecnico preposta alle verifiche, danneggiate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, nonché delle imprese agricole conferenti di strutture di trasformazione ubicate nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, sono trasferiti 5 milioni di euro ad Ismea SGFA e destinati ad abbattere, secondo il metodo di calcolo di cui alla Decisione della Commissione Europea C(2011) 1948 del 30 marzo 2011, le commissioni per l'accesso alle garanzie dirette di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

**\*13. 4.** Di Biagio, Raisi.



*Al comma 1, sostituire le parole: e danneggiate con le seguenti: e delle imprese con sede o unità locali al di fuori dei territori di cui all'articolo 1 e che risultino.*

**13. 7.** Brandolini, Marco Carra, Oliverio, Zucchi, Agostini, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino, Franceschini, Lenzi, Benamati, La Forgia, Marchignoli, Vassallo, Zampa, Bratti, Ghizzoni, Miglioli, Santagata, Marchi, Castagnetti, Colaninno, Motta.

*Al comma 1, dopo le parole: 29 maggio 2012, aggiungere le seguenti: nonché delle imprese agricole che conferiscono i propri prodotti a strutture di trasformazione ovvero di magazzinaggio ubicate nei territori di cui all'articolo 1, comma 1 del presente decreto e danneggiate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012;.*

**\*13. 8.** Marco Carra, Brandolini, Oliverio, Zucchi, Agostini, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino, Franceschini, Lenzi, Benamati, La Forgia, Marchignoli, Vassallo, Zampa, Bratti, Ghizzoni, Miglioli, Santagata, Marchi, Castagnetti, Colaninno, Motta.

*Al comma 1, dopo le parole: 29 maggio 2012, aggiungere le seguenti: nonché delle imprese agricole che conferiscono i propri prodotti a strutture di trasformazione ovvero magazzinaggio ubicate nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto e danneggiate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012.*

**\*13. 9.** Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

*Al comma 1, dopo le parole: 29 maggio 2012, aggiungere le seguenti: nonché delle imprese agricole che conferiscono i propri prodotti a strutture di trasformazione ovvero magazzinaggio ubicate nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del presente*

decreto e danneggiate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012.

**\*13. 30.** Beccalossi, Marco Carra, Delfino, Di Giuseppe, Rainieri, Ruvolo, Paolo Russo, Agostini, Bellotti, Biava, Brandolini, Callegari, Catanoso, Cenni, Cuomo, Dal Moro, De Camillis, Di Caterina, Dima, Faenzi, Fiorio, Fogliato, Marrocu, Martinelli, Miserotti, Naro, Natri, Negro, Nola, Oliverio, Mario Pepe (PD), Romele, Rosso, Rota, Sani, Servodio, Taddei, Trappolino, Zucchi.

*Al comma 1, sostituire le parole: sono trasferiti 5 milioni di euro con le seguenti: sono trasferiti 10 milioni di euro.*

**\*\*13. 10.** Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Munerato, Fava, Rainieri.

*Al comma 1, sostituire le parole: sono trasferiti 5 milioni di euro con le seguenti: sono trasferiti 10 milioni di euro.*

**\*\*13. 11.** Bertolini, Tortoli, Stradella.

*Al comma 1, sostituire le parole: sono trasferiti 5 milioni di euro con le seguenti: sono trasferiti 10 milioni di euro.*

**\*\*13. 12.** Santori.

*Al comma 1, dopo le parole: destinati ad abbattere aggiungere le seguenti: per intero.*

**\*13. 13.** Il Relatore.

*Al comma 1, dopo le parole: destinati ad abbattere aggiungere le seguenti: per intero.*

**\*13. 14.** Bertolini, Tortoli, Stradella.

*Al comma 1, dopo le parole: destinati ad abbattere aggiungere le seguenti: per intero.*

**\*13. 15.** Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

*Al comma 1, dopo le parole: destinati ad abbattere aggiungere le seguenti: per intero.*

**\*13. 16.** Santori.

*Al comma 1, dopo le parole: destinati ad abbattere aggiungere le seguenti anche totalmente.*

**13. 17.** Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Munerato, Fava, Rainieri.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*  
1-bis. Le garanzie dirette di Ismea-SGFA di cui al comma 1 sono elevate all'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento.

**13. 18.** Brandolini, Marco Carra, Oliverio, Zucchi, Agostini, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino, Franceschini, Lenzi, Benamati, La Forgia, Marchignoli, Vassallo, Zampa, Bratti, Ghizzoni, Miglioli, Santagata, Marchi, Castagnetti, Colaninno, Motta.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

« 1-bis. Ai premi e contributi relativi alle gestioni previdenziali ed assistenziali, dovuti a partire dal secondo trimestre del 2012 e fino al quarto trimestre del 2014 dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente occupato a tempo indeterminato e a tempo determinato nei territori colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 1° giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, n. 230 del 6 giugno 2012, si applicano le agevolazioni contributive previste per i territori svantaggiati dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni. ».

*Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 13, comma 1-bis, si provvede entro il limite di 50 milioni di euro, per 40 milioni mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189; e per 10 milioni nell'ambito delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**13. 19.** Di Giuseppe, Piffari, Rota, Mura, Cimadoro, Borghesi, Donadi.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

« 1-bis. Ai premi e contributi relativi alle gestioni previdenziali ed assistenziali, di competenza del periodo che va dal secondo trimestre del 2012 al quarto trimestre del 2014 dovuti dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, occupato a tempo indeterminato e a tempo determinato nei territori colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 1° giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 230 del 6 giugno 2012, si applicano le agevolazioni contributive previste per i territori svantaggiati dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni. ».

**\*13. 20.** Santori.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

« 1-bis. Ai premi e contributi relativi alle gestioni previdenziali ed assistenziali, di competenza del periodo che va dal secondo trimestre del 2012 al quarto trimestre del 2014 dovuti dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, occupato a tempo indeterminato e a tempo determinato nei territori colpiti

dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 1° giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 230 del 6 giugno 2012, si applicano le agevolazioni contributive previste per i territori svantaggiati dall'articolo 9, commi 5, 5-*bis* e 5-*ter*, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni. ».

**\*13. 21.** Bertolini, Tortoli, Stradella.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

« 1-*bis*. Ai premi e contributi relativi alle gestioni previdenziali ed assistenziali, di competenza del periodo che va dal secondo trimestre del 2012 al quarto trimestre del 2014 dovuti dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, occupato a tempo indeterminato e a tempo determinato nei territori colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 1° giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 230 del 6 giugno 2012, si applicano le agevolazioni contributive previste per i territori svantaggiati dall'articolo 9, commi 5, 5-*bis* e 5-*ter*, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni. ».

**13. 22.** Beccalossi.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che hanno optato per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari, a norma del comma 11 del medesimo articolo 34, la cui residenza o sede legale ovvero sede operativa ricada nei comuni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 130 del 6 giugno 2012, non si applicano le disposizioni sulla rettifica della detrazione per il passaggio al regime

speciale, di cui all'articolo 19-*bis*.2, commi 3 e 8 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, relativamente ai beni ammortizzabili non ancora ceduti, acquistati o realizzati dal 20 maggio 2012 al 31 dicembre 2013, in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti in conseguenza degli eventi sismici.

**\*13. 23.** Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Munerato, Fava, Rainieri.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che hanno optato per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari, a norma del comma 11 del medesimo articolo 34, la cui residenza o sede legale ovvero sede operativa ricada nei comuni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 130 del 6 giugno 2012, non si applicano le disposizioni sulla rettifica della detrazione per il passaggio al regime speciale, di cui all'articolo 19-*bis*.2, commi 3 e 8 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, relativamente ai beni ammortizzabili non ancora ceduti, acquistati o realizzati dal 20 maggio 2012 al 31 dicembre 2013, in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti in conseguenza degli eventi sismici.

**\*13. 24.** Beccalossi, Marco Carra, Delfino, Di Giuseppe, Rainieri, Ruvolo, Paolo Russo, Agostini, Bellotti, Biava, Brandolini, Callegari, Catanoso, Cenni, Cuomo, Dal Moro, De Camillis, Di Caterina, Dima, Faenzi, Fiorio, Fogliato, Marrocu, Martinelli, Miserotti, Naro, Natri, Negro, Nola, Oliverio, Mario Pepe (PD), Romele, Rosso, Rota, Sani, Servodio, Taddei, Trappolino, Zucchi.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto del

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che hanno optato per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari, a norma del comma 11 del medesimo articolo 34, la cui residenza o sede legale ovvero sede operativa ricada nei comuni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 130 del 6 giugno 2012, non si applicano le disposizioni sulla rettifica della detrazione per il passaggio al regime speciale, di cui all'articolo 19-*bis*.2, commi 3 e 8 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, relativamente ai beni ammortizzabili non ancora ceduti, acquistati o realizzati dal 20 maggio 2012 al 31 dicembre 2013, in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti in conseguenza degli eventi sismici.

**\*13. 25.** Santori.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che hanno optato per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari, a norma del comma 11 del medesimo articolo 34, la cui residenza o sede legale ovvero sede operativa ricada nei comuni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 130 del 6 giugno 2012, non si applicano le disposizioni sulla rettifica della detrazione per il passaggio al regime speciale, di cui all'articolo 19-*bis*.2, commi 3 e 8 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, relativamente ai beni ammortizzabili non ancora ceduti, acquistati o realizzati dal 20 maggio 2012 al 31 dicembre 2013, in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti in conseguenza degli eventi sismici.

**\*13. 26.** Bertolini, Tortoli, Stradella.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. Per i soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che hanno la residenza o la sede legale ovvero la sede operativa nei comuni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2012, compete la detrazione o il rimborso dell'IVA assolta o dovuta in relazione ai beni e servizi acquistati per il ripristino, la ristrutturazione o la nuova costruzione di fabbricati ad uso strumentale e ai beni ammortizzabili acquistati dal 20 maggio 2012 al 31 dicembre 2013 in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti in conseguenza degli eventi sismici. ».

**\*\*13. 27.** Santori.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. Per i soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che hanno la residenza o la sede legale ovvero la sede operativa nei comuni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2012, compete la detrazione o il rimborso dell'IVA assolta o dovuta in relazione ai beni e servizi acquistati per il ripristino, la ristrutturazione o la nuova costruzione di fabbricati ad uso strumentale e ai beni ammortizzabili acquistati dal 20 maggio 2012 al 31 dicembre 2013 in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti in conseguenza degli eventi sismici. ».

**\*\*13. 28.** Beccalossi, Marco Carra, Del-  
fino, Di Giuseppe, Rainieri, Ruvolo,  
Paolo Russo, Agostini, Bellotti, Biava,  
Brandolini, Callegari, Catanoso, Cenni,  
Cuomo, Dal Moro, De Camillis, Di Ca-  
terina, Dima, Faenzi, Fiorio, Fogliato,  
Marrocu, Martinelli, Miserotti, Naro,  
Nastri, Negro, Nola, Oliverio, Mario  
Pepe (PD), Romele, Rosso, Rota, Sani,  
Servodio, Taddei, Trappolino, Zucchi.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che hanno la residenza o la sede legale ovvero la sede operativa nei comuni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2012, compete la detrazione o il rimborso dell'IVA assolta o dovuta in relazione ai beni e servizi acquistati per il ripristino, la ristrutturazione o la nuova costruzione di fabbricati ad uso strumentale e ai beni ammortizzabili acquistati dal 20 maggio 2012 al 31 dicembre 2013 in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti in conseguenza degli eventi sismici. ».

**\*\*13. 29.** Bertolini, Tortoli, Stradella.

#### ART. 14.

*Al comma 1, sostituire le parole:* alla regione Emilia-Romagna, *con le seguenti:* alle regioni di cui al presente decreto.

*Conseguentemente, al medesimo comma sostituire le parole:* della medesima regione, *con le seguenti:* delle medesime regioni.

**14. 1.** Di Giuseppe, Piffari, Mura, Cimatoro, Borghesi, Donadi, Rota.

*Al comma 1, sostituire le parole:* alla regione Emilia-Romagna, *con le seguenti:* alle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto.

*Conseguentemente, sostituire le parole:* della medesima regione *con le seguenti* delle medesime regioni.

**\*14. 2.** Fava, Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Munerato, Rainieri.

*Al comma 1, sostituire le parole:* alla Regione Emilia-Romagna *con le seguenti:* ,

alle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto.

*Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole:* della medesima Regione *con le seguenti:* delle medesime Regioni.

**\* 14. 3.** Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

*Al comma 1, sostituire le parole:* alla Regione Emilia-Romagna *con le seguenti:* alle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto.

*Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole:* della medesima Regione *con le seguenti:* delle medesime Regioni.

**\* 14. 4.** Marco Carra, Colaninno, Pizzetti, Zucchi, Braga, Codurelli, Colombo, Corsini, De Biasi, Duilio, Farinone, Ferrari, Fiano, Letta, Levi, Marantelli, Misiani, Mosca, Peluffo, Pollastrini, Quartiani, Sanga, Zaccaria.

*Al comma 1, sostituire le parole:* alla Regione Emilia-Romagna *con le seguenti:* alle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto.

*Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole:* della medesima Regione *con le seguenti:* delle medesime Regioni.

**\* 14. 8.** Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Munerato, Fava, Rainieri.

*Al comma 1, dopo le parole:* Regione Emilia-Romagna *aggiungere le seguenti:* e alla Regione Lombardia.

*Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole:* della medesima Regione *con le seguenti:* delle medesime Regioni.

**\*\* 14. 5.** Il Relatore.



*Al comma 1, dopo le parole:* Regione Emilia-Romagna *aggiungere con le seguenti:* e alla Regione Lombardia.

*Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole:* della medesima Regione *con le seguenti:* delle medesime Regioni.

**\*\* 14. 6.** Santori.

*Al comma 1, dopo le parole:* Regione Emilia-Romagna, *aggiungere le seguenti:* e alla Regione Lombardia.

*Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole:* della medesima Regione, *con le seguenti:* delle medesime Regioni.

**\*\* 14. 7.** Beccalossi, Marco Carra, Del fino, Di Giuseppe, Rainieri, Ruvolo, Paolo Russo, Agostini, Bellotti, Biava, Brandolini, Callegari, Catanoso, Cenni, Cuomo, Dal Moro, De Camillis, Di Caterina, Dima, Faenzi, Fiorio, Fogliato, Marrocu, Martinelli, Miserotti, Naro, Nasti, Negro, Nola, Oliverio, Mario Pepe (PD), Romele, Rosso, Rota, Sani, Servodio, Taddei, Trappolino, Zucchi.

*Al comma 1, dopo le parole:* Emilia-Romagna *aggiungere le seguenti:* e alla Regione Lombardia.

*Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole:* l'intera quota di co-finanziamento nazionale del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della medesima Regione è assicurata dallo Stato *con le seguenti:* le quote di co-finanziamento nazionale dei programmi di sviluppo rurale 2007-2013 delle Regioni medesime sono assicurate per intero dallo Stato.

**\* 14. 9.** Beccalossi, De Corato, Frassinetti, Corsaro, Scandroglio, Saglia, Nola.

*Al comma 1, dopo le parole:* Emilia-Romagna *aggiungere le seguenti:* e alla Regione Lombardia.

*Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole:* l'intera quota di co-finanziamento nazionale del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della medesima Regione è assicurata dallo Stato *con le seguenti:* le quote di co-finanziamento nazionale dei programmi di sviluppo rurale 2007-2013 delle Regioni medesime sono assicurate per intero dallo Stato.

**\* 14. 10.** Fava, Lanzarin.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Al fine di sostenere le filiere del parmigiano reggiano e del grana padano, con le risorse aggiuntive di cui al comma 1, è previsto un indennizzo a favore dei caseifici, per le forme di formaggio danneggiate, diretto a coprire la differenza tra i costi di produzione ed il valore commerciale del prodotto danneggiato avviato alla fusione.

**\*\* 14. 11.** Santori.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Al fine di sostenere le filiere del parmigiano reggiano e del grana padano, con le risorse aggiuntive di cui al comma 1, è previsto un indennizzo a favore dei caseifici, per le forme di formaggio danneggiate, diretto a coprire la differenza tra i costi di produzione ed il valore commerciale del prodotto danneggiato avviato alla fusione.

**\*\* 14. 12.** Di Giuseppe, Piffari, Rota, Mura, Cimadoro, Borghesi, Donadi.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Al fine di sostenere le filiere del parmigiano reggiano e del grana padano, con le risorse aggiuntive di cui al comma 1, è previsto un indennizzo a favore dei caseifici, per le forme di formaggio dan-

neggiate, diretto a coprire la differenza tra i costi di produzione ed il valore commerciale del prodotto danneggiato avviato alla fusione.

**\*\* 14. 13.** Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Munerato, Fava, Rainieri.

#### ART. 15.

*Al comma 1, dopo le parole:* Ai lavoratori subordinati del settore privato *aggiungere le seguenti:* , in forza alla data del 20 maggio 2012 a prescindere dalla data di assunzioni.

**15. 1.** Alessandri, Lanzarin, Dussin, Fava, Rainieri, Munerato, Negro, Togni.

*Al comma 1, dopo le parole:* una indennità *aggiungere le seguenti:* definita anche secondo le forme e le modalità previste per la concessione degli ammortizzatori in deroga ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

**15. 2.** Miglioli, Motta.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* In deroga a quanto previsto dalla delibera delle giunte regionali dell'Emilia-Romagna n. 692 del 2009, le imprese che operano nel settore del commercio, con più di 50 dipendenti, possono accedere allo strumento della cassa integrazione guadagni in deroga, indipendentemente dal previo utilizzo di tutti gli strumenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell'attività lavorativa.

**15. 3.** Alessandri, Lanzarin, Dussin, Fava, Rainieri, Munerato, Negro, Togni.

*Al comma 2, dopo le parole:* ivi compresi i titolari di attività di impresa e

professionali *aggiungere le seguenti:* gli associati in partecipazione.

**15. 4.** Alessandri, Lanzarin, Dussin, Fava, Rainieri, Munerato, Negro, Togni.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Nell'ambito della filiera agroalimentare colpita da eventi sismici, in deroga alla normativa vigente, le imprese industriali con meno di 15 dipendenti, le imprese artigiane, le imprese industriali per il personale avventizio, le imprese agricole per il personale a tempo indeterminato e per gli avventizi sono autorizzate a far ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi di sospensione del lavoro ovvero per i periodi di mancata chiamata al lavoro.

*Conseguentemente:*

*a) al comma 3, sostituire il terzo periodo con il seguente:* benefici di cui dai citati commi 1, 2 e *2-bis*, sono concessi nel limite di spesa di 73 milioni di euro complessivi per l'anno 2012, dei quali 50 milioni di euro per le provvidenze di cui al comma 1, 20 milioni di euro per quelle di cui al comma 2 e 3 milioni di euro per quelle di cui al comma *2-bis*;

*b) al comma 3, quarto periodo, sostituire le parole:* 70 milioni *con le seguenti:* 73 milioni.

**15. 5.** Miglioli, Motta.

*Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole:* 70 milioni *con le seguenti:* 150 milioni.

*Conseguentemente, al medesimo comma:*

*a) al medesimo periodo:*

*1) sostituire le parole:* 50 milioni *con le seguenti:* 100 milioni;

*2) sostituire le parole:* 20 milioni *con le seguenti:* 50 milioni;

b) al quarto periodo, sostituire le parole: 70 milioni con le seguenti: 150 milioni.

**15. 6.** Piffari, Cimadoro, Borghesi, Mura, Donadi, Rota.

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: 70 milioni con le seguenti: 90 milioni.

Conseguentemente, al medesimo comma:

a) al medesimo periodo, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 40 milioni;

b) al quarto periodo, sostituire le parole: 70 milioni con le seguenti: 90 milioni.

**15. 7.** Alessandri, Lanzarin, Dussin, Fava, Rainieri, Munerato, Negro, Togni.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis.

1. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a destinare un miliardo di euro per la costruzione, ricostruzione e recupero dell'edilizia abitativa nei Comuni colpiti dagli eventi sismici del maggio e giugno 2012.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono garantite dallo Stato, la Cassa depositi e prestiti fornisce provvista al sistema bancario per la concessione di mutui con abbattimento del tasso di interesse a carico della regione Emilia Romagna attraverso risorse pari a 200 milioni di euro ad incremento del Fondo di cui all'articolo 2.

**\*15. 8.** Bertolini, Tortoli, Stradella.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis.

1. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a destinare un miliardo di euro per

la costruzione, ricostruzione e recupero dell'edilizia abitativa nei Comuni colpiti dagli eventi sismici del maggio e giugno 2012.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono garantite dallo Stato, la Cassa depositi e prestiti fornisce provvista al sistema bancario per la concessione di mutui con abbattimento del tasso di interesse a carico della regione Emilia Romagna attraverso risorse pari a 200 milioni di euro ad incremento del Fondo di cui all'articolo 2.

**\*15. 9.** Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis.

1. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a destinare un miliardo di euro per la costruzione, ricostruzione e recupero dell'edilizia abitativa nei Comuni colpiti dagli eventi sismici del maggio e giugno 2012.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono garantite dallo Stato, la Cassa depositi e prestiti fornisce provvista al sistema bancario per la concessione di mutui con abbattimento del tasso di interesse a carico della regione Emilia Romagna attraverso risorse pari a 200 milioni di euro ad incremento del Fondo di cui all'articolo 2.

**\*15. 10.** Alessandri, Lanzarin, Dussin, Fava, Munerato, Rainieri, Togni.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis.

1. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a destinare un miliardo di euro per la costruzione, ricostruzione e recupero

dell'edilizia abitativa nei Comuni colpiti dagli eventi sismici del maggio e giugno 2012.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono garantite dallo Stato, la Cassa depositi e prestiti fornisce provvista al sistema bancario per la concessione di mutui con abbattimento del tasso di interesse a carico della regione Emilia Romagna attraverso risorse pari a 200 milioni di euro ad incremento del Fondo di cui all'articolo 2.

**\*15. 11.** Di Biagio, Raisi.

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

ART. 15-bis.

*(Deroghe in materia di spese per il personale).*

1. Le disposizioni di cui ai commi 557 e 562, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 di cui al comma 28, articolo 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui al comma 7, articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non trovano applicazione, per le annualità 2012 e 2013, nei confronti degli enti locali, individuati nell'allegato 1 al presente decreto, delle Unioni di comuni e degli altri enti associativi cui gli stessi aderiscono, limitatamente alle spese di personale, ivi compreso il lavoro straordinario, e alle assunzioni con contratto di lavoro flessibile, in quanto destinate a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e agevolare la ripresa delle attività ordinarie.

*Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 15-bis, si provvede entro il limite di 100 milioni di euro per l'anno 2012, mediante corrispondente

utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

**15. 12.** Piffari, Mura, Borghesi, Cimadoro, Donadi, Rota.

ART. 16.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Al fine di rafforzare la presenza delle imprese dei territori colpiti dagli eventi sismici sui mercati internazionali, e attrarre investitori nei medesimi territori, il Ministero per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia, e d'intesa con le regioni interessate:

a) istituisce, entro il limite di spesa di 500 mila euro nell'ambito delle risorse disponibili e già destinate a tali finalità e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un programma speciale per l'internazionalizzazione delle imprese e delle principali filiere del territorio, da realizzare in collaborazione con l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane;

b) definisce interventi finalizzati all'attrazione di nuovi investimenti anche attraverso la previsione di incentivi fiscali, di durata superiore a cinque anni, per le imprese che si insediano nelle aree interessate dagli eventi sismici di cui alla presente legge.

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:* Promozione turistica e iniziative per l'attrazione di investimenti.

**16. 1.** Piffari, Mura, Cimadoro, Borghesi, Donadi, Rota.

*Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

ART. 16-bis.

1. Agli aderenti alle forme pensionistiche complementari di cui decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, residenti nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, ai fini delle richieste di anticipazione della posizione individuale maturata, in via transitoria, si applica in ogni caso il termine di cui all'articolo 11, comma 7, lettera a) del medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005. Il periodo transitorio di cui al presente comma ha durata triennale a decorrere dal 22 maggio 2012.

**16. 01.** Miglioli, Motta.

*All'articolo 16, aggiungere il seguente:*

ART. 16-bis.

*(Marketing territoriale  
e attrazione di investimenti).*

Ai fini di rafforzare l'immagine del sistema produttivo del territorio, assicurare i mercati, rafforzare la presenza delle imprese del territorio sui mercati internazionali ed attrarre investitori nelle aree colpite dal sisma, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e le Regioni interessate si impegna a:

a) istituire, entro il limite di spesa di 500 mila euro nell'ambito delle risorse disponibili e già destinate a tali finalità e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un programma speciale per l'internazionalizzazione delle imprese e delle principali filiere del territorio, da realizzare di concerto con le Regioni interessate ed in collaborazione ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.

b) definire interventi finalizzati all'attrazione di nuovi investimenti anche attraverso la previsione di incentivi fiscali, di

durata superiore ai 5 anni, per le imprese che si insediano nelle aree colpite dal sisma.

**\*16. 02.** Bertolini, Tortoli, Stradella.

*Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

ART. 16-bis.

*(Marketing territoriale  
e attrazione di investimenti).*

Ai fini di rafforzare l'immagine del sistema produttivo del territorio, assicurare i mercati, rafforzare la presenza delle imprese del territorio sui mercati internazionali ed attrarre investitori nelle aree colpite dal sisma, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e le Regioni interessate si impegna a:

a) istituire, entro il limite di spesa di 500 mila euro nell'ambito delle risorse disponibili e già destinate a tali finalità e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un programma speciale per l'internazionalizzazione delle imprese e delle principali filiere del territorio, da realizzare di concerto con le Regioni interessate ed in collaborazione ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.

b) definire interventi finalizzati all'attrazione di nuovi investimenti anche attraverso la previsione di incentivi fiscali, di durata superiore ai 5 anni, per le imprese che si insediano nelle aree colpite dal sisma.

**\*16. 03.** Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Fava, Munerato, Rainieri.

ART. 17.

*Al comma 1, al primo periodo, sostituire la parola: derivanti con la seguente: prodotti e al secondo periodo sopprimere la parola: facilmente.*

**17. 1.** Bratti, Mariani, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.



*Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo:* La gestione dei rifiuti e dei materiali derivanti dai crolli di cui al presente articolo, deve avvenire secondo criteri di sicurezza, per i lavoratori e l'ambiente, celerità, semplificazione, controllo dei costi e massimizzazione del recupero dei rifiuti e nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 177, comma 4, lettere a), b), c), del decreto legislativo 152 del 2006.

**17. 2.** Piffari, Cimadoro, Borghesi, Donadi, Rota, Mura.

*Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:* Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per la rimozione dei materiali delle imprese del settore agroalimentare danneggiati dagli eventi sismici di cui al presente decreto.

**17. 3.** Beccalossi, Marco Carra, Delfino, Di Giuseppe, Rainieri, Ruvolo, Paolo Russo, Agostini, Bellotti, Biava, Brandolini, Callegari, Catanoso, Cenni, Cuomo, Dal Moro, De Camillis, Di Caterina, Dima, Faenzi, Fiorio, Fogliato, Marrocu, Martinelli, Miserotti, Naro, Nastri, Negro, Nola, Oliverio, Mario Pepe (PD), Romele, Rosso, Rota, Sani, Servodio, Taddei, Trappolino, Zucchi.

*Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole:* competenti Autorità, *con le seguenti:* competenti Sovrintendenze per i beni architettonici.

**17. 4.** Piffari, Zazzera, Cimadoro, Borghesi, Mura, Donadi, Rota.

*Sopprimere il comma 4 e sostituirlo con il seguente:*

4. I rifiuti di cui al punto 1 ove occorra, ancorché insistenti in ambiti provinciali diversi rispetto a quelli in cui i rifiuti sono stati prodotti, senza necessità di preventivo e specifico Accordo fra le Province interessate anche in deroga all'autorizzazione vigente per le operazioni oggetto

della presente ordinanza, possono essere conferiti presso gli impianti autorizzati nelle Province interessate.

**17. 5.** Fava, Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Munerato, Rainieri.

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole:* di cui al punto 1, *con le seguenti:* di cui ai comma 1, della regione Emilia-Romagna; *al medesimo comma, sostituire l'ultimo periodo, con il seguente:* Con decreto del Presidente della Giunta regionale, le regioni Lombardia e Veneto, individuano i propri impianti regionali dove conferire i rifiuti di cui al comma 1, anche con le modalità di cui al presente comma. In caso di ulteriori necessità, sempre con decreto del Presidente della Giunta regionale, le regioni di cui al presente decreto possono individuare ulteriori impianti per il conferimento dei medesimi rifiuti.

*Conseguentemente, ai commi 7, 9, 10,11, 12, sostituire le parole:* al punto 4, *con le parole:* al comma 4, nonché dai decreti dei Presidenti delle Giunte regionali, di cui al medesimo comma, ultimo periodo,.

**17. 6.** Piffari, Cimadoro, Borghesi, Donadi, Rota, Mura.

*Al comma 4, alinea, sostituire le parole:* della presente ordinanza *con le seguenti:* del presente decreto.

**17. 7.** Lussana, Duilio, Zaccaria, Gibiino.

*Al comma 4, dopo le parole:* – Comune di Galliera (BO) – Via San Francesco di titolarità di HERAmbiente S.p.A.; *aggiungere le seguenti:* – Comune di Bariceila, Via Bocche gestita da Herambiente S.p.A.;

**\*17. 8.** Il relatore.

*Al comma 4, dopo le parole:* – Comune di Galliera (BO) – Via San Francesco di titolarità di HERAmbiente S.p.A.; *aggiungere le seguenti:* – Comune di Bariceila,

Via Bocche gestita da Herambiente S.p.A.;

**\*17. 9.** Bratti, Mariani, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

*Al comma 4 sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* In caso di ulteriori necessità i Presidenti delle regioni dei territori di cui all'articolo 1, con proprio decreto, individuano gli ulteriori impianti in cui è possibile conferire i rifiuti di cui al comma 1.

**17. 10.** Bratti, Mariani, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

*Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:*

*4-bis.* Con decreto del Presidente della Giunta della Regione Lombardia sono individuati impianti di smaltimento aggiuntivi rispetto all'elenco di cui al precedente comma, per il conferimento dei rifiuti di cui al comma 1 provenienti dai Comuni interessati dagli eventi sismici nel territorio lombardo.

**17. 11.** Fava, Lanzarin.

*All'articolo 17, comma 4, in fine, è aggiunto il seguente periodo:* Con decreto del Presidente della Giunta della Regione Lombardia sono individuati impianti di smaltimento aggiuntivi rispetto a quelli dell'elenco di cui al presente comma, per il conferimento dei rifiuti di cui al comma 1 provenienti dal territorio lombardo colpito dal sisma.

**17. 12.** Beccalossi, Corsaro, De Corato, Frassinetti, Saglia, Scandroglio, Nola.

*Al comma 5, dopo le parole:* cer 20.01.34 *inserire le seguenti:* , ai rifiuti che

contengono amianto, il codice cer 17.06.05.

**\* 17. 13.** Fava, Lanzarin.

*Al comma 5, dopo le parole:* cer 20.01.34, *inserire le seguenti:* , ai rifiuti che contengono amianto, il codice cer 17.06.05.

**\* 17. 14.** Beccalossi, Corsaro, De Corato, Frassinetti, Saglia, Scandroglio, Nola.

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole:* oltre che *sino alla fine del periodo, con le seguenti:* dai gestori del servizio pubblico.

**17. 15.** Duilio, Zaccaria, Gibiino, Lussana.

*Al comma 9, ultimo periodo, sostituire le parole:* della presente ordinanza *con le seguenti:* del presente decreto.

**17. 16.** Zaccaria, Gibiino, Lussana, Duilio.

*Al comma 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il trasporto dei rifiuti sanitari prodotti nei luoghi adibiti all'assistenza alla popolazione colpita dall'evento sismico può avvenire in deroga agli articoli 193 (FIR) e 188-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006.

**\*17. 17.** Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

*Al comma 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il trasporto dei rifiuti sanitari prodotti nei luoghi adibiti all'assistenza alla popolazione colpita dall'evento sismico può avvenire in deroga agli articoli 193 (FIR) e 188-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006.

**\* 17. 18.** Alessandri, Lanzarin, Dussin, Togni, Munerato, Fava, Rainieri.

*Al comma 17, dopo le parole: del 20-29 maggio 2012 sono aggiunte le seguenti: ovvero di quelli ulteriormente messi a disposizione.*

**\*\* 17. 19.** Alessandri, Lanzarin, Dussin, Togni, Munerato, Fava, Rainieri.

*Al comma 17, dopo le parole: del 20-29 maggio 2012 sono aggiunte le seguenti: ovvero di quelli ulteriormente messi a disposizione.*

**\*\* 17. 20.** Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

*Dopo il comma 17 inserire i seguenti:*

*17-bis.* Il Provveditore interregionale alle opere pubbliche territorialmente competente nelle province di cui all'articolo 1, assicura che nella realizzazione di opere e interventi da parte delle pubbliche amministrazioni vengano impiegati i rifiuti inerti da costruzione e demolizione non pericolosi dopo essere stati sottoposti alle operazioni di recupero. Per tali finalità il Provveditore interregionale indica al soggetto attuatore le necessità di materiali da predisporre e le relative caratteristiche.

*17-ter.* Le amministrazioni pubbliche appaltanti lavori e opere che richiedono la realizzazione di ripristini ambientali, argini, rilevati e riempimenti sono obbligate ad impiegare i materiali di cui al comma 17-bis.

*17-quater.* Gli aggregati riciclati provenienti dagli impianti di recupero dei rifiuti inerti che abbiano caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205 ed effettivamente utilizzati per le finalità di cui al medesimo allegato cessano dalla qualifica di rifiuto.

**\* 17. 21.** Stradella.

*Dopo il comma 17 inserire i seguenti:*

*17-bis.* Il Provveditore interregionale alle opere pubbliche territorialmente competente nelle Province di cui all'articolo 1 assicura che nella realizzazione di opere e interventi da parte delle pubbliche amministrazioni vengano impiegati i rifiuti inerti da costruzione e demolizione non pericolosi dopo essere stati sottoposti alle operazioni di recupero. Per tali finalità il Provveditore interregionale indica al soggetto attuatore le necessità di materiali da predisporre e le relative caratteristiche.

*17-ter.* Le amministrazioni pubbliche appaltanti lavori e opere che richiedono la realizzazione di ripristini ambientali, argini, rilevati e riempimenti sono obbligate ad impiegare i materiali di cui al comma 17-bis.

*17-quater.* Gli aggregati riciclati provenienti dagli impianti di recupero dei rifiuti inerti che abbiano caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205 ed effettivamente utilizzati per le finalità di cui al medesimo allegato cessano dalla qualifica di rifiuto.

**\* 17. 22.** Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Fava, Munerato, Rainieri.

*Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:*

ART. 17-bis.

*(Disposizioni in materia di trattamento, trasporto e centri di raccolta temporanei di opere d'arte e d'interesse storico, danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012).*

1. I beni e le opere d'arte d'interesse storico, architettonico e artistico, individuati ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, danneggiati dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti, disposti dai Comuni interessati dagli eventi sismici nonché da altri soggetti competenti o comunque svolti su incarico dei medesimi, sono radunati in un centro di raccolta definiti negli ambiti provinciali dei territori colpiti dall'evento sismico.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i Presidenti delle Giunte regionali dei territori colpiti dal sisma, dispongono con apposito decreto i criteri e le modalità per l'individuazione dei centri di raccolta temporanei, il trasporto, la conservazione e il restauro dei beni di cui al comma 1.

3. Il decreto di cui al comma 2 stabilisce inoltre che successivamente alla fase di restaurazione, i beni di cui al comma 1, devono essere ricollocati nelle medesime strutture originarie in cui si trovavano precedentemente all'evento sismico verificatosi.

**17. 23.** Garagnani.

#### ART. 18.

*Ai commi 2, 3 e 5, prima delle parole: Allegato 8, inserire le seguenti: Parte II.*

**18. 1.** Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Munerato, Fava, Rainieri.

*Al comma 2, sostituire le parole: prima dell'adozione dell'ordinanza con le seguenti: prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*

**18. 2.** Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Munerato, Fava, Rainieri.

*Al comma 2, sostituire le parole: dell'ordinanza con le seguenti: del presente decreto.*

**18. 3.** Gibiino, Lussana, Duilio, Zaccaria.

*Al comma 3, sostituire le parole: dalla data di adozione dell'ordinanza con le seguenti: dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*

**18. 4.** Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Munerato, Fava, Rainieri.

*Al comma 3, sostituire le parole: dell'ordinanza con le seguenti: del presente decreto.*

**18. 5.** Lussana, Duilio, Zaccaria, Gibiino.

*Al comma 3, sostituire le parole: presentata entro il 31 dicembre 2012 con le seguenti: presentata entro il 30 giugno 2013 e sostituire le parole: prorogata fino al 30 giugno 2013 con le seguenti: prorogata fino al 31 dicembre 2013.*

\* **18. 6.** Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

*Al comma 3, sostituire le parole: presentata entro il 31 dicembre 2012 con le seguenti: presentata entro il 30 giugno 2013 e sostituire le parole: prorogata fino al 30 giugno 2013 con le seguenti: prorogata fino al 31 dicembre 2013.*

\* **18. 7.** Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Munerato, Fava, Rainieri.

*Al comma 4, sostituire le parole: dalla data di adozione della presente ordinanza con le seguenti: dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*

**18. 8.** Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Munerato, Fava, Rainieri.

*Al comma 4, sostituire le parole: della presente ordinanza con le seguenti: del presente decreto.*

**18. 9.** Duilio, Zaccaria, Gibiino, Lussana.

*Al comma 5, dopo le parole: Allegato 8) aggiungere le seguenti: nonché alle autorizzazioni a carattere generale previste all'articolo 272, comma 2, e per il termine previsto all'articolo 281, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.*

\* **18. 20.** Bratti, Mariani, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

Al comma 5, dopo le parole: Allegato 8) aggiungere le seguenti: nonché alle autorizzazioni a carattere generale previste all'articolo 272, comma 2, e per il termine previsto all'articolo 281, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

\* **18. 21.** Alessandri, Lanzarin, Dussin, Togni, Munerato, Fava, Rainieri.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Fino al 30 novembre 2012, le imprese agricole ubicate nelle Province interessate dal sisma non sono tenute agli adempimenti previsti dagli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

\*\* **18. 22.** Beccalossi, Marco Carra, Del-fino, Di Giuseppe, Rainieri, Ruvolo, Paolo Russo, Agostini, Bellotti, Biava, Brandolini, Callegari, Catanoso, Cenni, Cuomo, Dal Moro, De Camillis, Di Caterina, Dima, Faenzi, Fiorio, Fogliato, Marrocu, Martinelli, Miserotti, Naro, Nastri, Negro, Nola, Oliverio, Mario Pepe (PD), Romele, Rosso, Rota, Sani, Servodio, Taddei, Trappolino, Zucchi.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Fino al 30 novembre 2012, le imprese agricole ubicate nelle province interessate dal sisma non sono tenute agli adempimenti previsti dagli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

\*\* **18. 23.** Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Munerato, Fava, Rainieri.

Dopo il comma 5, aggiungere, infine, il seguente:

5-bis. Per le imprese agricole ubicate nella regione Emilia Romagna e nelle province di Mantova e Rovigo indicate al comma 1 sono prorogati, fino al 30 dicembre 2013, i termini previsti dall'articolo 39, comma 9, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, e il termine pre-

visto dall'articolo 6, comma 2, lettera f-octies), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1 della legge 12 luglio 2011, n. 106. Ai sensi dell'articolo 12, comma 2 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, al fine di garantire l'adempimento degli obblighi di legge e la verifica della piena funzionalità del SISTRI, per un mese successivo all'operatività del sistema le imprese rimangono comunque tenute agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella versione antecedente alle modifiche apportate con il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205.

\* **18. 24.** Beccalossi, Marco Carra, Del-fino, Di Giuseppe, Rainieri, Ruvolo, Paolo Russo, Agostini, Bellotti, Biava, Brandolini, Callegari, Catanoso, Cenni, Cuomo, Dal Moro, De Camillis, Di Caterina, Dima, Faenzi, Fiorio, Fogliato, Marrocu, Martinelli, Miserotti, Naro, Nastri, Negro, Nola, Oliverio, Mario Pepe (PD), Romele, Rosso, Rota, Sani, Servodio, Taddei, Trappolino, Zucchi.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma:

5-bis. Per le imprese agricole ubicate nella regione Emilia-Romagna e nelle province di Mantova e Rovigo, indicate al comma 1 sono prorogati, fino al 30 dicembre 2013, i termini previsti dall'articolo 39, comma 9, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, e quello previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera f-octies) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 11 della legge 12 luglio 2011, n. 106. Ai sensi dell'articolo 12, comma 2 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, al fine di garantire l'adempimento degli obblighi di legge e la verifica della piena funzionalità del SISTRI, per un mese successivo all'operatività del sistema le imprese rimangono comunque tenute agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,



nella versione antecedente alle modifiche apportate con il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205.

\* **18. 25.** Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Munerato, Fava, Rainieri.

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

6. I comuni di cui all'allegato 1 al presente decreto, sono autorizzati a prorogare fino al 31 dicembre 2012 i contratti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata, continuativa od occasionale stipulati nei settori degli uffici tecnici, scuola e viabilità, nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 2 comma 1 della presente legge.

6-bis. Per il soddisfacimento delle nuove e maggiori esigenze connesse all'espletamento anche in sede locale delle attività di emergenza, i Comuni di cui all'allegato 1 al presente decreto sono autorizzati ad avvalersi di personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite di dieci unità per ciascuno, sulla base di una scelta di carattere fiduciario ed in deroga agli articoli 7 e 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001, all'articolo 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

**18. 29.** Alessandri, Lanzarin, Dussin, Fava, Munerato, Rainieri, Togni.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

6. I comuni di cui all'allegato 1 al presente decreto, sono autorizzati a prorogare fino al 31 dicembre 2012 i contratti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata, continuativa od occasionale stipulati nei settori degli uffici tecnici, scuola e viabilità, nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 2 comma 1 della presente legge.

\*\* **18. 26.** Bertolini, Tortoli, Stradella.

*Dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:*

5-bis. I comuni di cui all'allegato 1 al presente decreto, sono autorizzati a prorogare fino al 31 dicembre 2012 i contratti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata, continuativa od occasionale stipulati nei settori degli uffici tecnici, scuola e viabilità, nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 2 comma 1 della presente legge.

\*\* **18. 27.** Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5-bis. I comuni di cui all'allegato 1 al presente decreto, sono autorizzati a prorogare fino al 31 dicembre 2012 i contratti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata, continuativa od occasionale stipulati nei settori degli uffici tecnici, scuola e viabilità, nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 2 comma 1 della presente legge.

\*\* **18. 28.** Di Biagio, Raisi.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

6. Per il soddisfacimento delle nuove e maggiori esigenze connesse all'espletamento anche in sede locale delle attività di emergenza, i Comuni di cui all'allegato 1 al presente decreto sono autorizzati ad avvalersi di personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite di dieci unità per ciascuno, sulla base di una scelta di carattere fiduciario ed in deroga agli articoli 7 e 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001, all'articolo 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 3 comma 54, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

\* **18. 30.** Bertolini, Tortoli, Stradella.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5-bis. Per il soddisfacimento delle nuove e maggiori esigenze connesse al-

l'espletamento anche in sede locale delle attività di emergenza, i comuni di cui all'allegato 1 al presente decreto sono autorizzati ad avvalersi di personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite di dieci unità per ciascuno, sulla base di una scelta di carattere fiduciario ed in deroga agli articoli 7 e 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001, all'articolo 3, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

\* **18. 31.** Di Biagio, Raisi.

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

*5-bis.* Nei territori in cui all'articolo 1, le Regioni possono differire, per un periodo massimo di 180 giorni, il termine entro il quale effettuare le comunicazioni relative all'utilizzazione agronomica dei liquami.

*5-ter.* È prorogato al 31 gennaio 2013, il termine entro il quale i gestori di stabilimenti ubicati nei territori di cui all'articolo 1, che provocano immissioni in atmosfera devono presentare la domanda di autorizzazione.

\*\* **18. 32.** Beccalossi, Corsaro, De Corato, Frassinetti, Saglia, Scandroglio, Nola.

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

*5-bis.* Nei territori di cui all'articolo 1, le Regioni possono differire, per un periodo massimo di 180 giorni, il termine entro il quale effettuare le comunicazioni relative all'utilizzazione agronomica dei liquami.

*5-ter.* È prorogato al 31 gennaio 2013 il termine entro il quale i gestori di stabilimenti ubicati nel territorio di cui all'articolo 1, che provocano immissioni in atmosfera devono presentare la domanda di autorizzazione.

\*\* **18. 33.** Fava, Lanzarin.

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

*5-bis.* Sono prorogati di due anni o 180 giorni i termini legati all'adeguamento delle attività zootecniche alla normativa concernente il benessere degli animali ed i nitrati di origine agricola con particolare riferimento alle vasche di stoccaggio degli effluenti zootecnici.

*5-ter.* Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articolo 281, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al primo periodo le parole: « 1° settembre 2013 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° settembre 2014 »;

*b)* al secondo periodo le parole: « 31 luglio 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio 2013 ».

\* **18. 34.** Beccalossi.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

*5-bis.* Sono prorogati di due anni i termini legati all'adeguamento delle attività zootecniche alla normativa concernente il benessere degli animali ed i nitrati di origine agricola con particolare riferimento alle vasche di stoccaggio degli effluenti zootecnici.

*5-ter.* Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articolo 281, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al primo periodo le parole: « 1° settembre 2013 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° settembre 2014 »;

*b)* al secondo periodo le parole: « 31 luglio 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio 2013 ».

\* **18. 35.** Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Munerato, Fava, Rainieri.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

*5-bis.* Sono prorogati di due anni i termini legati all'adeguamento delle attività zootecniche alla normativa concernente il benessere degli animali ed i nitrati

di origine agricola con particolare riferimento alle vasche di stoccaggio degli effluenti zootecnici.

5-ter. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articolo 281, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: « 1° settembre 2013 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° settembre 2014 »;

b) al secondo periodo le parole: « 31 luglio 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio 2013 ».

\* **18. 36.** Santori.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

5-bis. Sono prorogati di due anni i termini legati all'adeguamento delle attività zootecniche alla normativa concernente il benessere degli animali ed i nitrati di origine agricola con particolare riferimento alle vasche di stoccaggio degli effluenti zootecnici.

5-ter. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articolo 281, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: « 1° settembre 2013 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° settembre 2014 »;

b) al secondo periodo le parole: « 31 luglio 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio 2013 ».

\* **18. 37.** Bertolini, Tortoli, Stradella.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

5-bis. Sono prorogati di due anni i termini legati all'adeguamento delle attività zootecniche alla normativa concernente il benessere degli animali ed i nitrati di origine agricola con particolare riferimento alle vasche di stoccaggio degli effluenti zootecnici.

5-ter. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articolo 281, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: « 1° settembre 2013 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° settembre 2014 »;

b) al secondo periodo le parole: « 31 luglio 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio 2013 ».

\* **18. 38.** Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:*

ART. 18-bis.

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 9, commi 1 e 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non trovano applicazione nei confronti degli enti locali individuati nell'allegato 1 al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, delle Unioni di comuni e degli altri enti associativi cui gli stessi aderiscono, limitatamente alle risorse necessarie a finanziare la remunerazione delle attività e delle prestazioni rese dal personale in relazione alla gestione dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici ed alla riorganizzazione della gestione ordinaria.

\* **18. 01.** Alessandri, Lanzarin, Dussin, Fava, Munerato, Rainieri, Togni.

*Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:*

ART. 18-bis.

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 9, comma 1 e 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non trovano applicazione nei confronti degli Enti Locali, individuati nell'allegato i al decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, delle Unioni di comuni e degli altri enti associativi cui gli stessi aderiscono, limitatamente alle risorse necessarie a finanziare la remunerazione delle attività e delle prestazioni

rese dal personale in relazione alla gestione dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici ed alla riorganizzazione della gestione ordinaria.

\* **18. 02.** Bertolini, Tortoli, Stradella.

*Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:*

ART. 18-bis.

1. In riferimento agli straordinari eventi sismici interessanti i territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, impossibilitati in via assoluta ad eseguire la prestazione lavorativa, le relative giornate di assenza sono riconosciute a titolo di permessi per gravi motivi, nell'ambito dei limiti massimi definiti dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro, anche effettuando compensazioni tra i dipendenti di un medesimo ente.

**18. 03.** Alessandri, Lanzarin, Dussin, Fava, Munerato, Rainieri, Togni.

*Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:*

ART. 18-bis.

1. Al fine di fronteggiare gli eccezionali eventi sismici ed agevolare la ripresa delle attività ordinarie, il Ministero dell'Interno può disporre l'utilizzo temporaneo di segretari comunali collocati in disponibilità ai sensi degli articoli 33 e seguenti del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, a supporto degli enti locali individuati nell'allegato 1 al decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, delle Unioni di comuni e degli altri enti associativi cui gli stessi aderiscono. Ai relativi oneri si fa fronte a valere sulle risorse di cui all'articolo 20 del Decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997 n. 465, in deroga alle vi-

genti disposizioni che stabiliscono limitazioni e divieti in materia di spese ed assunzioni di personale.

\* **18. 04.** Alessandri, Lanzarin, Dussin, Fava, Munerato, Rainieri, Togni.

*Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:*

ART. 18-bis.

1. Al fine di fronteggiare gli eccezionali eventi sismici ed agevolare la ripresa delle attività ordinarie, il Ministero dell'Interno può disporre l'utilizzo temporaneo di segretari comunali collocati in disponibilità ai sensi degli articoli 33 e seguenti del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, a supporto degli enti locali individuati nell'allegato 1 al decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, delle Unioni di comuni e degli altri enti associativi cui gli stessi aderiscono. Ai relativi oneri si fa fronte a valere sulle risorse di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997 n. 465, in deroga alle vigenti disposizioni che stabiliscono limitazioni e divieti in materia di spese ed assunzioni di personale.

\* **18. 05.** Bertolini, Tortoli, Stradella.

*Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:*

ART. 18-bis.

1. Le disposizioni di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo unico della legge n. 27 dicembre 2006, n. 296, di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 di cui al comma 7 dell'articolo 76 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non trovano applicazione, per le annualità 2012 e 2013, nei confronti degli enti locali, individuati nell'allegato 1 al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, delle Unioni di comuni e degli altri enti asso-

ciativi cui gli stessi aderiscono, limitatamente alle spese di personale, ivi compreso il lavoro straordinario, e alle assunzioni con contratto di lavoro flessibile, in quanto destinate a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e ad agevolare la ripresa delle attività ordinarie.

**\*\* 18. 06.** Bertolini, Tortoli, Stradella.

*Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:*

ART. 18-bis.

1. Le disposizioni di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo unico della legge n. 27 dicembre 2006, n. 296, di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e di cui al comma 7 dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non trovano applicazione, per le annualità 2012 e 2013, nei confronti degli enti locali, individuati nell'allegato 1 al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, delle Unioni di comuni e degli altri enti associativi cui gli stessi aderiscono, limitatamente alle spese di personale, ivi compreso il lavoro straordinario, e alle assunzioni con contratto di lavoro flessibile, in quanto destinate a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e ad agevolare la ripresa delle attività ordinarie.

**\*\*18. 07.** Alessandri, Lanzarin, Dussin, Fava, Munerato, Rainieri, Togni.

*Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:*

ART. 18-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 49 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è aggiunta la seguente lettera:

« h) le occupazioni per transennamenti relativi alla messa in sicurezza ed al ripristino di edifici ed aree dissestati a

seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo determinato con i provvedimenti che dispongono la sospensione o l'esclusione dal pagamento di imposte e tasse, ampliabile dal Comune all'ulteriore periodo eventualmente necessario per il ripristino dell'agibilità ».

**18. 09.** Alessandri, Lanzarin, Dussin, Fava, Munerato, Rainieri, Togni.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:*

ART. 18-bis.

« 1. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: "I sostituti di imposta, indipendentemente dal loro domicilio fiscale, a richiesta dei contribuenti, non operano le ritenute alla fonte ».

**\*18. 010.** Bertolini, Tortoli, Stradella.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:*

ART. 18-bis.

« 1. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: "I sostituti di imposta, indipendentemente dal loro domicilio fiscale, a richiesta dei contribuenti, non operano le ritenute alla fonte ».

**\*18. 011.** Alessandri, Lanzarin, Dussin, Fava, Munerato, Rainieri, Togni.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 18 inserire il seguente:*

ART. 18-bis.

1. All'articolo 16, comma 1 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio



2008, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole: « nell'area terza fascia retributiva F1 del medesimo ruolo » sono aggiunte le seguenti: « con decorrenza giuridica del relativo inquadramento dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge »;

b) alla lettera a)-bis, dopo le parole: « nella fascia retributiva F1 della terza area funzionale del medesimo ruolo » sono aggiunte le seguenti: « con decorrenza giuridica del relativo inquadramento dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge ».

**18. 012.** Fogliato, Lanzarin.

*(Inammissibile)*

*Dopo l'articolo 18 inserire il seguente:*

ART. 18-bis.

1. Al fine di consentire una migliore razionalizzazione delle risorse a disposizione della Presidenza del Consiglio dei ministri, ferma restando la necessità di garantire l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, il personale non dirigenziale del ruolo di cui all'articolo 9-ter, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 è immesso, nell'area e nella posizione economica di appartenenza, nel ruolo di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 4 luglio 2005 con corrispondente incremento della relativa dotazione organica. Per le medesime finalità il personale dirigenziale di prima e di seconda fascia appartenente al ruolo di cui all'articolo 9-ter, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 è immesso nel ruolo dirigenziale di cui all'articolo 9-bis, comma 1, della medesima disposizione normativa la cui dotazione organica è incrementata in misura corrispondente ai posti di funzione dirigenziale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2010. Sono contestualmente abrogati i ruoli speciali tecnico-amministrativi di cui all'articolo

9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

**18. 013.** Fogliato, Lanzarin.

*(Inammissibile)*

ART. 19.

*Al comma 2 dopo le parole: alle procedure di VIA ed AIA aggiungere le seguenti: ivi comprese quelle di competenza statale.*

**\*19. 1.** Alessandri, Lanzarin, Dussin, Togni, Munerato, Fava, Rainieri.

*Al comma 2 dopo le parole: alle procedure di VIA ed AIA aggiungere le seguenti: ivi comprese quelle di competenza statale.*

**\*19. 2.** Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

*Al comma 2, dopo la parola: artistico inserire la seguente: agroalimentare.*

**\*\*19. 3.** Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

*Al comma 2, dopo la parola: artistico inserire la seguente: agroalimentare.*

**\*\*19. 4.** Beccalossi, Marco Carra, Delfino, Di Giuseppe, Rainieri, Ruvolo, Paolo Russo, Agostini, Bellotti, Biava, Brandolini, Callegari, Catanoso, Cenni, Cuomo, Dal Moro, De Camillis, Di Caterina, Dima, Faenzi, Fiorio, Fogliato, Marrocu, Martinelli, Miserotti, Naro, Nastri, Negro, Nola, Oliverio, Mario Pepe (PD), Romele, Rosso, Rota, Sani, Servodio, Taddei, Trappolino, Zucchi.

*Al comma 2, dopo la parola: artistico inserire la seguente: agroalimentare.*

**\*\*19. 5.** Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Munerato, Fava, Rainieri.

*Al comma 2, dopo la parola: artistico inserire la seguente: agroalimentare.*

**\*\*19. 6.** Negro, Lanzarin.

*Al comma 2, dopo le parole: artistico ed archeologico inserire le seguenti: nonché della normativa nazionale ed europea a tutela della produzione agroalimentare con denominazione o indicazione di origine protetta e delle specialità tradizionali garantite.*

**19. 7.** Brandolini, Marco Carra, Oliverio, Zucchi, Agostini, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino, Franceschini, Lenzi, Benamati, La Forgia, Marchignoli, Vassallo, Zampa, Bratti, Ghizzoni, Miglioli, Santagata, Marchi, Castagnetti, Colaninno, Motta.

*Al comma 2 dopo le parole: per le procedure di VIA di cui alla medesima legge regionale aggiungere le seguenti: e delle corrispondenti leggi della Regione Lombardia e della Regione Veneto.*

**19. 8.** Fava, Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Munerato, Rainieri.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

« 2-bis. In deroga alle previsioni di cui al decreto ministeriale 7 aprile 2006, alle zone vulnerabili ubicate nelle Province interessate dal sisma si applicano, fino al 30 giugno 2013, le disposizioni previste per le zone non vulnerabili. Fino al medesimo termine alle imprese agricole ubicate nelle citate Province non si applicano le disposizioni nazionali e regionali relative alle caratteristiche e dimensioni dei contenitori di stoccaggio ».

**\*19. 10.** Beccalossi, Marco Carra, Delfino, Di Giuseppe, Rainieri, Ruvolo, Paolo Russo, Agostini, Bellotti, Biava, Brandolini, Callegari, Catanoso, Cenni, Cuomo, Dal Moro, De Camillis, Di Caterina, Dima, Faenzi, Fiorio, Fogliato,

Marrocu, Martinelli, Miserotti, Naro, Nastri, Negro, Nola, Oliverio, Mario Pepe (PD), Romele, Rosso, Rota, Sani, Servodio, Taddei, Trappolino, Zucchi.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

« 2-bis. In deroga alle previsioni di cui al decreto ministeriale 7 aprile 2006, alle zone vulnerabili ubicate nelle Province interessate dal sisma si applicano, fino al 30 giugno 2013, le disposizioni previste per le zone non vulnerabili. Fino al medesimo termine alle imprese agricole ubicate nelle citate Province non si applicano le disposizioni nazionali e regionali relative alle caratteristiche e dimensioni dei contenitori di stoccaggio ».

**\*19. 9.** Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Munerato, Fava, Rainieri.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

« 2-bis. In deroga alle previsioni di cui al decreto ministeriale 7 aprile 2006, alle zone vulnerabili ubicate nelle Province interessate dal sisma si applicano, fino al 30 giugno 2013, le disposizioni previste per le zone non vulnerabili. Fino al medesimo termine alle imprese agricole ubicate nelle citate Province non si applicano le disposizioni nazionali e regionali relative alle caratteristiche e dimensioni dei contenitori di stoccaggio ».

**\*19. 11.** Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

« 2-bis. In deroga alle previsioni di cui al decreto ministeriale 7 aprile 2006, alle zone vulnerabili ubicate nelle Province interessate dal sisma si applicano, fino al 30 giugno 2013, le disposizioni previste per le zone non vulnerabili. Fino al medesimo termine alle imprese agricole ubicate nelle citate Province non si applicano le dispo-

sizioni nazionali e regionali relative alle caratteristiche e dimensioni dei contenitori di stoccaggio».

**\*19. 12.** Marco Carra.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

« 2-bis. Per le imprese agricole ubicate nelle Province interessate dal sisma del 20 maggio e 29 maggio 2012 i termini del 31 luglio 2012 e 1° settembre 2013 di cui all'articolo 281, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono rispettivamente prorogati al 31 luglio 2013 ed al 30 giugno 2014 ».

**\*\*19. 13.** Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Munerato, Fava, Rainieri.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

« 2-bis. Per le imprese agricole ubicate nelle Province interessate dal sisma del 20 maggio e 29 maggio 2012 i termini del 31 luglio 2012 e 1° settembre 2013 di cui all'articolo 281, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono rispettivamente prorogati al 31 luglio 2013 ed al 30 giugno 2014 ».

**\*\*19. 14.** Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Per le imprese agricole ubicate nelle province interessate dal sisma del 20 maggio e 29 maggio 2012 i termini del 31 luglio 2012 e 1° settembre 2013 di cui all'articolo 281, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni, sono rispettivamente prorogati al 31 luglio 2013 ed al 30 giugno 2014.

**\*\*19. 15.** Beccalossi, Marco Carra, Delfino, Di Giuseppe, Rainieri, Ruvolo, Paolo Russo, Agostini, Bellotti, Biava, Brandolini, Callegari, Catanoso, Cenni, Cuomo, Dal Moro, De Camillis, Di Caterina, Dima, Faenzi, Fiorio, Fogliato,

Marrocu, Martinelli, Miserotti, Naro, Nastri, Negro, Nola, Oliverio, Mario Pepe (PD), Romele, Rosso, Rota, Sani, Servodio, Taddei, Trappolino, Zucchi.

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

« 2-bis. Per i procedimenti di autorizzazione di cui al comma 2 non è dovuto alcun onere istruttorio. ».

**\*19. 16.** Alessandri, Lanzarin, Dussin, Togni, Munerato, Fava, Rainieri.

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

« 2-bis. Per i procedimenti di autorizzazione di cui al comma 2 non è dovuto alcun onere istruttorio. ».

**\*19. 17.** Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Boccia, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

*Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:*

ART. 19-bis.

*(Fondo per il finanziamento degli interventi conseguenti ai danni provocati dagli eventi sismici e dalle calamità naturali nazionale a partire dal 1° gennaio 2009).*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, sul reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di importo superiore a 90.000 euro lordi annui è dovuto un contributo di solidarietà del 5 per cento sulla parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10 per cento sulla parte eccedente 150.000 euro. Il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo, ai sensi dell'articolo 10 del citato testo unico di cui

al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. Per l'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardante il contributo di solidarietà, si applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi. Qualora dall'applicazione del contributo derivi un aggravio di prelievo superiore a quello che si determinerebbe applicando ai fini IRPEF l'aliquota marginale del 48 per cento allo scaglione di reddito di cui all'articolo 11, comma 1, lettera e), del predetto testo unico delle imposte sui redditi, il contribuente può optare per l'assolvimento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche così calcolata in luogo del contributo di solidarietà. Il predetto contributo non si applica alle retribuzioni o indennità già assoggettate alla riduzione di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

2. Sono soppressi:

a) l'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

b) l'articolo 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

c) l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1. Fino all'adozione del decreto di cui al primo periodo si applica la disciplina prevista dai decreti di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, con specifico riferimento agli obblighi a carico dei sostituti d'imposta.

4. Le maggiori entrate derivanti dal comma 1, accertate annualmente con de-

creto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono iscritte in uno apposito fondo da costituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze destinato al finanziamento degli interventi conseguenti ai danni provocati dagli eventi sismici e dalle calamità naturali che hanno colpito il territorio nazionale a partire dal 1° gennaio 2009.

19. 01. Duilio.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:*

ART. 19-bis.

*(Piano antisismico nazionale).*

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva il « Piano antisismico nazionale », che definisce le priorità per il breve ed il lungo periodo e reca la determinazione delle misure necessarie per conseguire i seguenti obiettivi:

a) verificare e ove necessario aggiornare la classificazione sismica del territorio nazionale prevedendo che per la valutazione dei dati di pericolosità sismica si affianchi al metodo probabilistico quello neodeterministico;

b) completare il censimento e le procedure di verifica per le opere previste all'articolo 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274/2003 ovvero degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assuma rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso;

c) eseguire una valutazione delle condizioni del patrimonio residenziale pubblico e privato in relazione alla resistenza ai sismi;

d) eseguire una valutazione delle condizioni degli impianti industriali a rischio di incidente rilevante (RIR) in relazione alla resistenza ai sismi;

e) verificare e ove necessario aggiornare le norme tecniche sulle costruzioni civili di nuova costruzione e sull'adeguamento delle esistenti e sviluppare una normativa sismica specifica per il progetto degli impianti industriali RIR di nuova costruzione e per l'adeguamento sismico di quelli esistenti;

f) definire un insieme di misure tecniche ed economiche coerenti e di indirizzo generale, in grado di aumentare nel tempo la qualità e la resistenza a sisma del patrimonio edilizio ed industriale nazionale secondo quanto determinato ai punti a, b, c, d, e.

2. Ai fini della elaborazione della proposta di cui al comma 1 il Presidente del Consiglio dei ministri convoca una Conferenza nazionale della sismica.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**19. 02.** Benamati, Mariani, Bratti, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:*

ART. 19-bis.

1. Al fine di fronteggiare gli eccezionali eventi sismici ed agevolare la ripresa delle attività ordinarie, il Ministero dell'interno può disporre l'utilizzo temporaneo di segretari comunali collocati in disponibilità ai sensi degli articoli 33 e seguenti del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, a supporto degli Enti Locali individuati

nell'allegato 1 al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, delle Unioni di comuni e degli altri enti associativi cui gli stessi aderiscono. Ai relativi oneri si fa fronte a valere sulle risorse di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, in deroga alle vigenti disposizioni che stabiliscono limitazioni e divieti in materia di spese ed assunzioni di personale.

**19. 03.** Di Biagio, Raisi.

*Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:*

ART. 19-bis.

1. In riferimento agli straordinari eventi sismici interessanti i territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, impossibilitati in via assoluta ad eseguire la prestazione lavorativa, le relative giornate di assenza sono riconosciute a titolo di permessi per gravi motivi, nell'ambito dei limiti massimi definiti dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro, anche effettuando compensazioni tra i dipendenti di un medesimo ente.

**19. 04.** Di Biagio, Raisi.

*Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:*

ART. 19-bis.

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 dopo l'ultimo capoverso, è aggiunto il seguente periodo: « I sostituti di imposta, indipendentemente dal loro domicilio fiscale, a richiesta dei contribuenti, non operano le ritenute alla fonte ».

**19. 05.** Di Biagio, Raisi.

**(Inammissibile)**



*Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:*

ART. 19-bis.

1. Le disposizioni di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui al comma 7 dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non trovano applicazione, per le annualità 2012 e 2013, nei confronti degli Enti Locali, individuati nell'allegato 1 al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, delle Unioni di comuni e degli altri enti associativi cui gli stessi aderiscono, limitatamente alle spese di personale, ivi compreso il lavoro straordinario, e alle assunzioni con contratto di lavoro flessibile, in quanto destinate a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e ad agevolare la ripresa delle attività ordinarie.

**19. 06.** Di Biagio, Raisi.

*Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:*

ART. 19-bis.

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 9, comma 1 e 2-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non trovano applicazione nei confronti degli Enti Locali, individuati nell'allegato 1 al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, delle Unioni di comuni e degli altri enti associativi cui gli stessi aderiscono, limitatamente alle risorse necessarie a finanziare la remunerazione delle attività e delle prestazioni rese dal personale in relazione alla gestione dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici ed alla riorganizzazione della gestione ordinaria.

**19. 07.** Di Biagio, Raisi.

*Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:*

ART. 19-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 49 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è aggiunta la seguente lettera:

«*h*) le occupazioni per transennamenti relativi alla messa in sicurezza ed al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo determinato con i provvedimenti che dispongono la sospensione o l'esclusione dal pagamento di imposte e tasse, ampliabile dal comune all'ulteriore periodo eventualmente necessario per il ripristino dell'agibilità».

**19. 08.** Di Biagio, Raisi.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:*

ART. 19-bis..

*(Osservatorio per la ricostruzione e partecipazione popolare).*

1. Al fine di garantire la corretta attuazione delle disposizioni della presente legge, le regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, d'intesa con i comuni interessati, istituiscono un Osservatorio per la ricostruzione, con il coinvolgimento di cittadini colpiti dall'evento calamitoso, con poteri di accesso, vigilanza e controllo e con funzione di raccolta della rendicontazione dei procedimenti amministrativi, pianificatori e contabili riguardanti la ricostruzione. I cittadini hanno diritto di accedere ai documenti amministrativi riguardanti l'attuazione della presente legge in possesso delle regioni.

2. Le regioni istituiscono un apposito sito *internet* per l'Osservatorio di cui al comma 1 e per il controllo sulla ricostruzione.

3. Per accrescere la trasparenza e per favorire la partecipazione informata dei cittadini e delle imprese, le amministrazioni interessate rendono disponibili i dati

relativi agli interventi di cui alla presente legge. In particolare, sono rese pubbliche le informazioni relative ai finanziamenti a qualunque titolo erogati, anche se provenienti da atti di liberalità, alle pratiche per contributi di ricostruzione, alle consulenze e ai contratti stipulati. Le amministrazioni interessate rendono altresì disponibili gli aggiornamenti, con cadenza almeno mensile, degli stati di avanzamento dei finanziamenti e delle opere.

4. Il sito *internet* di cui al comma 2 è realizzato entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con tutti i dati relativi agli interventi realizzati fino alla medesima data. Le amministrazioni interessate sono tenute a fornire alle regioni i dati di cui al comma 3 con cadenza mensile. La mancata pubblicazione dei dati in almeno un formato aperto è comunque rilevante ai fini della misurazione e della valutazione del rendimento individuale dei dirigenti.

**19. 09.** Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

*Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:*

ART. 19-bis.

1. Per gli anni 2012 e 2013, in favore dei lavoratori autonomi e imprenditori che hanno cessato l'esercizio delle attività, residenti nel territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessato dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, è riconosciuta la facoltà di compensare le somme dovute a titolo di imposte dirette con i crediti di cui all'articolo 28-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, e successive modificazioni.

**19. 20.** Miserotti.

*Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:*

ART. 19-bis.

1. I fabbricati dei comuni individuati ai sensi dell'ordinanza 3853 del 3 marzo del 2010 maggiormente danneggiati dal sisma del 15 dicembre 2009 che ha colpito la regione Umbria e per il quale è stato dichiarato lo stato d'emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 2009 in quanto inagibili totalmente o parzialmente sono esenti dall'applicazione dell'imposta municipale unica di cui 201, convertito, con all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi.

2. All'onere derivante dal comma 5-*bis* pari a 500 mila euro, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, nella misura di 500 mila euro per l'anno 2012, alla riduzione lineare delle voci di spesa indicate nell'elenco di cui all'articolo 5, comma 5-*quinquies*, della 225.

**19. 021.** Laffranco.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:*

ART. 19-bis.

1. All'onere connesso col finanziamento degli interventi necessari per la riparazione ed il miglioramento sismico degli edifici gravemente danneggiati dal terremoto del 15 dicembre 2009 che ha colpito l'Umbria e per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 2009, si provvede con 45 milioni di euro per l'anno 2012 prelevati dal Fondo Nazionale di Protezione Civile determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il finanziamento è assegnato alla

regione Umbria ad integrazione del gettito derivante alla stessa dall'istituzione dell'imposta sulla benzina per autotrazione, prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera c) 158 e della legge 14 giugno 1990, n. 398, e dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 90, n. 17, già disposta con legge regionale 9 dicembre 2011 n.17. La regione Umbria è autorizzata ad utilizzare il finanziamento assegnato secondo criteri e modalità concordati col Dipartimento della Protezione Civile, con priorità per gli edifici comprendenti abitazioni di residenti ed attività produttive oggetto di ordinanza di sgombero, nonché per il Piano Integrato di Recupero della frazione di Spina del comune di Marsciano.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, nella misura di 45 milioni di euro per l'anno 2012, alla riduzione lineare delle voci di spesa indicate nell'elenco di cui all'articolo 5, comma 5-*quinqies*, della 225.

**19. 022.** Laffranco.

*(Inammissibile)*

*Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:*

ART. 19-bis.

1. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2013, nei territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, si applica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la disciplina delle zone a burocrazia zero prevista dall'articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

**19. 023.** Bertolini, Tortoli, Stradella.

*Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:*

ART. 19-bis.

*(Istituzione del « registro di manutenzione »).*

1. Al fine di garantire che gli immobili garantiscano e mantengano caratteristiche di sicurezza strutturale e anti-sismica, è istituito il « registro di manutenzione », in cui vanno segnati obbligatoriamente tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, come definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) del citato decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

2. Il « registro di manutenzione » può essere richiesto in qualsiasi momento, e in ogni caso obbligatoriamente ogni 5 anni, dai comuni i quali verificano la rispondenza degli interventi di manutenzione rispetto ai criteri di cui all'articolo 1 e, ove rintraccino necessità di interventi di messa in sicurezza o delle irregolarità, indicano al proprietario o al gestore dell'immobile la necessità di intervenire, prevedendo altresì forme di sanzione in caso di comportamenti che mettano a repentaglio la sicurezza strutturale e anti-sismica.

3. I requisiti e le modalità di compilazione e di tenuta del « registro di manutenzione », nel rispetto dei principi contenuti nel presente articolo, sono stabiliti dai comuni sulla base di criteri obbligatori stabiliti, con decreto da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, dal Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero dell'interno.

**19. 24.** Cosenza.

*(Inammissibile)*

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del presidente Pasquale de Lise a componente dell'Autorità di regolazione dei trasporti. Nomina n. 148 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	227
Proposta di nomina della dottoressa Barbara Marinali a componente dell'Autorità di regolazione dei trasporti. Nomina n. 149 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	228
Proposta di nomina del professor Mario Sebastiani a presidente dell'Autorità di regolazione dei trasporti. Nomina n. 147 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	229
Schema di aggiornamento 2010-2011 del contratto di programma 2007-2011 per la gestione degli investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana Spa. Atto n. 481 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i> ) .....	229
ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	232

##### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 3 luglio 2012. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Guido Improta.*

##### **La seduta comincia alle 9.20.**

**Proposta di nomina del presidente Pasquale de Lise a componente dell'Autorità di regolazione dei trasporti.**

**Nomina n. 148.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno.

Mario VALDUCCI, *presidente*, in qualità di relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad avviare l'esame della proposta di nomina a componente dell'Autorità di regolazione dei trasporti del presidente Pasquale de Lise. Prima di iniziare l'esame delle proposte di nomina all'ordine del giorno, ricorda che l'articolo 37 del decreto-legge n. 201 del 2011, come modificato dal decreto-legge n. 1 del 2012, ha istituito l'Autorità di regolazione dei trasporti, prevedendo che le designazioni del presidente e dei due componenti dell'Autorità siano sottoposte, al fine del perfezionamento del procedimento di nomina, al previo parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari, che, prima dell'espressione del proprio parere, possono procedere all'audizione delle persone designate.

Rammenta che l'Autorità dei trasporti è l'ultima Autorità indipendente di settore

ad essere stata istituita al termine di una lunga vicenda che ha visto protagonista questa Commissione, la quale ha per lungo tempo esaminato proposte di legge volte all'istituzione di tale organismo ed ha inserito una sollecitazione in tal senso anche nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva svolta, in questa legislatura, sul settore ferroviario.

Fa presente che la pianta organica dell'Autorità è determinata in 80 unità di personale, delle quali una quota non superiore al 50 per cento sarà reclutata mediante selezione nell'ambito del personale dipendente da pubbliche amministrazioni. L'Autorità assumerà una serie di compiti importanti quali: la definizione degli schemi di gara per l'assegnazione dei servizi di trasporto in esclusiva, ivi compreso il trasporto ferroviario regionale; lo svolgimento delle funzioni di organismo di regolazione per l'accesso all'infrastruttura ferroviaria; l'analisi del settore ferroviario per individuare, con una relazione da presentare entro il 30 giugno 2013, le migliori modalità di separazione tra gestore della rete e gestore del servizio; la definizione, per le nuove concessioni nel settore autostradale, di sistemi tariffari dei pedaggi basati sul metodo del *price cap* con revisione quinquennale; lo svolgimento dei compiti di vigilanza in materia di diritti aeroportuali, alla luce del recepimento della direttiva 2009/12/CE, il monitoraggio dei livelli di offerta del servizio taxi, con riferimento anche alle tariffe e alla qualità delle prestazioni. Osserva che si tratta, quindi, di competenze ad ampio raggio, che riguardano, caso unico nell'Unione europea, l'intero settore dei trasporti.

Alla luce dei numerosi compiti attribuiti all'Autorità dei trasporti, ritiene che la competenza dei membri designati risulti requisito essenziale per un felice avvio dell'attività dell'organismo. Sottolinea che, rispetto a questa esigenza, nel corso delle audizioni del presidente e dei componenti dell'Autorità dei trasporti, che la Commissione ha svolto la scorsa settimana, si sono potuti raccogliere numerosi elementi di conforto.

Per quanto riguarda la proposta di nomina del presidente Pasquale de Lise a componente dell'Autorità di regolazione dei trasporti, ricorda che Pasquale de Lise, presidente emerito del Consiglio di Stato, nel corso della sua lunga attività ha contribuito all'elaborazione della giurisprudenza in materia di rapporti tra Autorità indipendenti e giurisdizione amministrativa ed è stato presidente della Commissione, istituita presso la presidenza del Consiglio dei ministri, che ha condotto all'elaborazione del Codice dei contratti pubblici per lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

In merito alla citata proposta di nomina, quindi, anche alla luce degli elementi di informazione acquisiti nel corso dell'audizione del Presidente de Lise, preannuncia il proprio voto favorevole.

Il sottosegretario Guido IMPROTA concorda con le considerazioni svolte dal relatore sulla proposta di nomina in esame.

Mario VALDUCCI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame della proposta di nomina ad altra seduta.

**Proposta di nomina della dottoressa Barbara Marinali a componente dell'Autorità di regolazione dei trasporti.**

**Nomina n. 149.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno.

Mario VALDUCCI, *presidente*, in qualità di relatore, avverte che la Commissione è chiamata ad avviare l'esame della proposta di nomina a componente dell'Autorità di regolazione dei trasporti della dottoressa Barbara Marinali. Nel rinviare alle considerazioni generali già svolte, ricorda che la dottoressa Barbara Marinali, nella sua attuale veste di direttore generale della



Direzione generale per le infrastrutture stradali del Ministero delle infrastrutture, ha diretto numerosi procedimenti amministrativi attinenti al settore dei trasporti. Inoltre, dal 1994 al 2006, ha prestato servizio presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, svolgendo, tra le altre cose, le funzioni di responsabile di procedimenti istruttori per l'applicazione delle regole antitrust principalmente nei settori autostradale e dell'energia.

In merito alla citata proposta di nomina, quindi, anche alla luce degli elementi di informazione acquisiti nel corso dell'audizione della dottoressa Marinali, preannuncia il proprio voto favorevole.

Il sottosegretario Guido IMPROTA, nel confermare le considerazioni del relatore sulla proposta di nomina in esame, sottolinea che essa dà anche attuazione alla parità di genere richiesta per la nomina del collegio.

Mario VALDUCCI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame della proposta di nomina ad altra seduta.

**Proposta di nomina del professor Mario Sebastiani a presidente dell'Autorità di regolazione dei trasporti.**

**Nomina n. 147.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno.

Mario VALDUCCI, *presidente*, in qualità di relatore, avverte che la Commissione è chiamata ad avviare l'esame della proposta di nomina a presidente dell'Autorità di regolazione dei trasporti del professor Mario Sebastiani. Nel rinviare alle considerazioni generali già svolte, ricorda che il professor Sebastiani è docente di economia politica all'Università di Roma – Tor Vergata ed è stato Consigliere economico di numerosi ministri dei trasporti, nonché autore di numerose pubblicazioni rilevanti

nei settori di interesse dell'Autorità quali « Il settore aereo fra liberalizzazione e concentrazione » (« L'Industria » 2001) « La liberalizzazione del trasporto ferroviario in Europa » (« Itinerari » 2007) e « L'evoluzione della concorrenza e la sorte della regolazione dei mercati nei settori a rete » (« Economia dei servizi » 2010).

In merito alla citata proposta di nomina, quindi, anche alla luce degli elementi di informazione acquisiti nel corso dell'audizione del professor Sebastiani, preannuncia il proprio voto favorevole.

Il sottosegretario Guido IMPROTA, nel confermare le considerazioni svolte dal relatore sulla proposta di nomina in esame, sottolinea che le tre professionalità indicate dal Governo si integrano perfettamente e potrebbero dar vita ad un collegio perfettamente equilibrato.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nel segnalare che un parere contrario della Commissione ritarderebbe di fatto la nascita di un organismo di fondamentale importanza per il settore dei trasporti, e ribadendo che i tre soggetti indicati dal Governo formerebbero un collegio a suo avviso di grande professionalità per il funzionamento dell'Autorità, rinvia il seguito dell'esame della proposta di nomina ad altra seduta.

**Schema di aggiornamento 2010-2011 del contratto di programma 2007-2011 per la gestione degli investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana Spa.**

**Atto n. 481.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di aggiornamento all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 21 giugno 2012.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il Governo ha fornito elementi di risposta riguardo alle richieste di chiarimento formulate dal relatore

Vincenzo GAROFALO (Pdl), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Guido IMPROTA esprime un parere convintamente conforme a quello espresso dal relatore, sia per le considerazioni svolte sia anche per le condizioni espresse, rispetto alle quali sottolinea la disponibilità del Governo a tenerle in considerazione in vista della emanazione definitiva dell'aggiornamento al contratto di programma in esame.

Silvia VELO (PD), nel fare presente che nel corso dell'esame dello schema di aggiornamento sono state svolte alcune interrogazioni sulla tratta cosiddetta pontremolese, rispetto alla quale il Governo aveva dato ampie rassicurazioni agli interroganti riguardo all'impegno di riallocare, nell'anno 2012, le risorse che erano state sottratte e destinate ad altri interventi, chiede al relatore se non ritiene opportuno esplicitare tale questione nel parere. Nel condividere la proposta di parere del relatore, esprime disagio per il ritardo con cui la Commissione si trova ad esprimere il parere relativo all'aggiornamento in oggetto del contratto di programma riferito ad esercizi finanziari trascorsi. Pur consapevole che non si può ascrivere all'attuale Governo la responsabilità di tale ritardo, essendo il contratto di programma in esame influenzato da manovre finanziarie che hanno visto allocare e poi successivamente sottrarre risorse per determinati interventi, ritiene che un contratto di programma di tale complessità, come è quello all'esame della Commissione, dovrebbe essere preventivamente sottoposto alle Commissioni parlamentari competenti per una loro valutazione e auspica quindi che il Governo possa portare quanto prima all'attenzione

della Commissione i contenuti del prossimo contratto di programma, relativo agli anni 2012-2016.

Il sottosegretario Guido IMPROTA, riguardo alla tratta pontremolese, nel fare presente che il definanziamento sulla tratta Parma-Vicofertile dipende dal fatto che questa, per responsabilità di Rfi, non è stata ancora avviata a realizzazione, e che le risorse vengono riallocate dove sono immediatamente spendibili, rileva che tuttavia non c'è una dequalifica in termini di priorità di tale investimento, essendo confermati 21 milioni di euro per il completamento della progettazione definitiva. Quanto al ritardo con il quale lo schema di aggiornamento e in generale il contratto di programma viene posto all'attenzione delle Commissioni parlamentari competenti, ribadisce la necessità di migliorare la capacità negoziale del Governo nei confronti di Rfi e auspica di poter portare all'attenzione della Commissione lo schema di contratto relativo agli anni 2012-2016 non appena, completata la *spending review*, sarà possibile determinare le risorse disponibili.

Roberto Rolando NICCO (Misto-Min.ling.) ringrazia il relatore e il Governo per aver dato una risposta positiva alla questione, da lui sollevata nella precedente seduta, del collegamento tra la regione Valle d'Aosta e la rete ferroviaria nazionale e internazionale.

Mario LOVELLI (PD), nel ringraziare il relatore per il lavoro, impegnativo e non facile, svolto in collaborazione con il sottosegretario Improta che ringrazia per l'interlocuzione costante con la Commissione, preannuncia che non parteciperà al voto sull'atto in esame.

Nel condividere le osservazioni svolte dalla collega Velo, riguardo alle modalità critiche con le quali la Commissione si trova ad esaminare tale provvedimento, osserva che questa può effettuare soltanto una ratifica a posteriori senza neanche conoscere gli indirizzi per il futuro, fatto

che sottolinea la criticità dei rapporti con il gruppo Ferrovie dello Stato e con il ministero vigilante e soprattutto il ruolo secondario del Parlamento, confermato anche dalla procedura di approvazione del contratto di servizio con Trenitalia, sul quale la Commissione non ha neanche funzioni consultive.

Nella consapevolezza che l'attuale Governo non ha avuto né la possibilità né il tempo di correggere gli errori del passato, rileva che l'istituzione della nuova Autorità dei trasporti, proposta dalla Commissione sin dall'inizio della legislatura può rappresentare un rilevante passo avanti per il futuro. In merito alle infrastrutture ferroviarie di cui all'atto in esame, giudica preoccupante la situazione dell'attuale corridoio 6, ex 24, della rete TEN-T, in primo luogo sotto il profilo della finanza pubblica, dal momento che il terzo valico dei Giovi, opera contrattualizzata per lotti costruttivi, ha un costo a vita intera di 6,2 miliardi di euro, di cui 4,380 per lotti costruttivi ancora da finanziare. Per quanto riguarda la scheda relativa alle opere programmatiche, fa presente che vengono individuate opere con un costo a vita intera di 5,428 miliardi di euro, di cui 5,427 ancora da reperire. Esprime preoccupazione anche sotto il profilo degli accordi con il territorio, per quanto riguarda le opere in corso, dal momento che riguardo al quadruplicamento della Tortona-Voghera c'è un definanziamento di 11 milioni per la realizzazione del progetto, mentre per i progetti per la permeabilità della linea storica Torino-Genova, oggetto di accordi procedurali con gli enti locali per la realizzazione del terzo valico, continuano ad essere iscritti 3 milioni di euro, già presenti nel contratto precedente, e non risultano invece iscritte né le somme necessarie agli investimenti previsti dagli stessi accordi procedurali, nell'ordine di 25-30 milioni di euro, né quelle finalizzate alla valorizzazione dell'area logistica della Valle Scrivia e dell'alessandrino,

come dimostra la scheda sui retroporti e sull'intermodalità. Fa presente che nel medesimo territorio sono stati soppressi numerosi treni passeggeri sulla linea Novi-Tortona e vengono costantemente denunciati dai pendolari disservizi sulla linea Novi-Milano, oggetto peraltro di un'interrogazione parlamentare a propria firma. Osserva quindi che nel territorio in cui è prevista la realizzazione del terzo valico dei Giovi, la funzionalità del trasporto ferroviario ordinario è messa in seria discussione e non sono stati realmente affrontati progetti di sviluppo logistico né da Rfi che ne ha la titolarità, né dal ministero vigilante. Infine, sottolinea l'anomalia dei rapporti contrattuali instauratisi tra Rfi e il consorzio Cociv, concessionario della realizzazione delle opere del terzo valico, che è stato incaricato, in modo a suo giudizio inaccettabile, di gestire i rapporti con il territorio, in qualità di procuratore speciale. Osserva, infatti, che in base alla delibera Cipe del 2006 il soggetto aggiudicatore, in questo caso Rfi, è deputato a dare risposte al territorio ed è responsabile delle prescrizioni contenute nella medesima delibera. Sollecita infine la risposta del Governo ad un'interpellanza a propria firma dell'aprile 2012, già sollecitata anche nel corso dell'audizione in Commissione Trasporti del Ministro Passera svoltasi nei giorni scorsi e auspica che venga costituito quanto prima l'Osservatorio ambientale previsto dalla citata delibera Cipe e si dia il via ad un tavolo istituzionale tra le regioni Piemonte, Liguria, sotto l'egida della Presidenza del Consiglio che segua la realizzazione dell'opera e il rapporto con gli enti locali e ne monitori la costante attuazione secondo le indicazioni formulate dalla delibera medesima.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 9.55.**

ALLEGATO

**Schema di aggiornamento 2010-2011 del contratto di programma 2007-2011 per la gestione degli investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana Spa (Atto n. 481).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato lo schema di aggiornamento 2010-2011 del contratto di programma 2007-2011 per la gestione degli investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana Spa (Atto n. 481);

premessi che:

l'articolo 3, comma 2, del contratto di programma 2007-2011 stabilisce che, entro il mese di gennaio di ciascun anno, le parti definiscano eventuali modifiche ai contenuti delle Tabelle e delle Tavole allegate al contratto stesso, per tenere conto delle variazioni alle coperture finanziarie disposte dalla legge finanziaria e dalle leggi ad essa collegate per l'anno di riferimento;

in merito allo schema di aggiornamento 2010-2011, appare opportuno evidenziare alcuni profili che attengono sia ai contenuti dello schema sia alla tempistica di trasmissione di quest'ultimo alle Commissioni parlamentari competenti;

considerato che, per quanto concerne i contenuti:

lo schema di aggiornamento 2010-2011, nella versione originaria trasmessa al CIPE, era caratterizzato dall'allocatione, da un lato, del defianziamento disposto da provvedimenti di legge, pari

complessivamente a 1.794 milioni di euro, dall'altro, di risorse aggiuntive pari a 3.658 milioni di euro;

a seguito dell'esame del CIPE e del confronto tra le regioni Campania, Calabria, Puglia, Sicilia, Sardegna e Basilicata e i Ministeri competenti, come risulta dalla relazione illustrativa allegata allo schema di aggiornamento, è emersa l'opportunità di apportare alcune variazioni allo schema medesimo;

tali variazioni hanno riguardato, in primo luogo, la contrattualizzazione delle risorse aggiuntive assegnate dal CIPE per il Piano nazionale per il Sud, che ha stanziato 1.230 milioni di euro (destinate per 790 milioni di euro all'asse Napoli-Bari-Lecce/Taranto, per 240 milioni di euro all'asse Salerno- Reggio Calabria e per 200 milioni di euro alla linea ferroviaria Potenza-Foggia);

in secondo luogo, le predette variazioni hanno avuto ad oggetto la contrattualizzazione delle risorse aggiuntive, pari complessivamente a 1.215 milioni di euro, derivanti dalla riduzione del tasso di cofinanziamento nazionale dei progetti rientranti nelle politiche di coesione dell'Unione europea (destinate per 500 milioni di euro alla regione Sicilia, per 405 milioni di euro alla regione Campania, per 130 milioni di euro alla Sardegna, per 100 milioni di euro alla regione Puglia, e per 80 milioni di euro alla regione Calabria);

infine, le citate variazioni hanno riguardato, tra l'altro, lo stralcio delle

risorse derivanti dal Fondo interventi urgenti e indifferibili, pari a 300 milioni di euro, di cui all'articolo 33, comma 1, della legge n. 183 del 2011, che verranno recepite nel prossimo contratto di programma 2012-2016;

ai fini dell'attuazione delle misure di definanziamento introdotte nella legislazione vigente, come risulta dalla relazione illustrativa allegata allo schema di aggiornamento in oggetto, sono stati prioritariamente considerati gli investimenti per i quali le risorse non sono state ancora impegnate mediante atti negoziali con terzi e sono state studiate soluzioni per il contenimento dei costi di progetti o per il rinvio della realizzazione di opere accessorie, salvaguardando la funzionalità degli investimenti residuali;

come evidenziato dal rappresentante del Governo, l'invito formulato dal CIPE a destinare parte delle citate risorse di cui all'articolo 33, comma 1, della legge n. 183 del 2011, per un ammontare pari a 27 milioni di euro, all'acquisto di treni bimodali a fronte del definanziamento di pari importo del collegamento diretto sulla linea Chivasso – Aosta con Torino – Milano – Lunetta di Chivasso, appare improprio, in quanto l'esercizio del servizio ferroviario non risulta oggetto della concessione del gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale;

alla luce dei rilievi del CIPE, appare comunque opportuno destinare tali risorse, in occasione della stipulazione del prossimo contratto di programma, al ripristino dell'originario finanziamento relativo al predetto collegamento ferroviario;

considerato, altresì, che, per quanto riguarda la tempistica di trasmissione dello schema di aggiornamento in oggetto:

l'articolo 1, comma 1, della legge n. 238 del 1993 prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti trasmetta al Parlamento, per l'espressione del parere da parte delle Commissioni perma-

nenti competenti per materia, prima della stipulazione, i contratti di programma e i relativi eventuali aggiornamenti;

tale modalità di trasmissione se da un lato assicura alle Commissioni competenti la possibilità di fornire indicazioni sui contenuti del nuovo contratto di programma, posto che quest'ultimo detta disposizioni valide per il futuro, non altrettanto può dirsi per gli aggiornamenti al contratto di programma stesso che, come nel caso in esame, fanno riferimento a periodi pregressi;

nel presente schema di aggiornamento tale situazione è per altro aggravata dal fatto che esso non solo dà conto degli aggiornamenti relativi ad un periodo ormai trascorso, ma proroga la validità del contratto di programma in vigore, scaduto il 31 dicembre 2011, fino al perfezionamento del nuovo contratto, senza indicare un termine ultimo della proroga;

tale meccanismo, per quanto dettato dalla necessità di evitare la temporanea vacanza della definizione dei rapporti tra Stato e gestore dell'infrastruttura e di consentire la prosecuzione degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale, con particolare riguardo all'attuazione dei programmi di investimento riguardanti la manutenzione e la sicurezza della circolazione, rischia di determinare incertezza, in mancanza della previsione di un termine di scadenza della proroga, sull'effettiva scadenza del contratto in corso e di assecondare eventuali tendenze al prolungamento dei tempi per lo svolgimento delle procedure amministrative previste per la stipulazione del nuovo contratto;

appare necessario che il Governo in futuro non solo trasmetta più tempestivamente gli schemi di aggiornamento, ma che esso provveda a rendere comunicazioni alle Commissioni parlamentari competenti nel momento in cui sia necessario procedere al citato aggiornamento a seguito di variazioni della legislazione vigente, in modo che queste ultime siano edotte tempestivamente sull'evoluzione



della situazione e possano eventualmente adottare atti di indirizzo al riguardo;

appare altresì necessario, considerati i ritardi che la fase attuativa del Patto per il Sud sta registrando, che il Governo pervenga nei tempi più rapidi possibili alla firma del Contratto istituzionale di sviluppo, strumento attraverso il quale potranno finalmente trovare applicazione le intese raggiunte con le regioni in merito alla programmazione delle risorse comunitarie,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni:*

1) sia indicato un termine certo e ragionevole del periodo di proroga, di cui all'articolo 3 dello schema di aggiornamento 2010-2011 del contratto di programma 2007-2011;

2) siano destinati, nel prossimo contratto di programma, 27 milioni di euro per il collegamento diretto sulla linea Chivasso-Aosta con Torino-Milano-Lunetta di Chivasso, a compensazione del definanziamento disposto a carico della medesima linea dallo schema di aggiornamento in oggetto;

3) siano rese dal Governo tempestive comunicazioni alle Commissioni parlamentari competenti, nell'ipotesi in cui si renda necessario procedere all'aggiornamento del contratto di programma a seguito di variazioni della legislazione vigente;

4) considerati i ritardi che la fase attuativa del Patto per il Sud sta registrando, si pervenga nei tempi più rapidi possibili alla firma del Contratto istituzionale di sviluppo, strumento attraverso il quale potranno finalmente trovare applicazione le intese raggiunte con le regioni in merito alla programmazione delle risorse comunitarie.

## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

D.L. 74/2012: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012. C. 5263 Governo (Parere alla VIII Commissione) <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i> .....	235
D.L. 63/12: Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale. C. 5322 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) <i>(Esame e rinvio)</i> .....	237
Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione. C. 4574 Delfino (Parere alla IX Commissione) <i>(Esame emendamento e conclusione)</i> .....	242

##### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 3 luglio 2012 — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.*

#### **La seduta comincia alle 13.40.**

**D.L. 74/2012: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012.**

**C. 5263 Governo.**

(Parere alla VIII Commissione).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 27 giugno 2012.

Elisa MARCHIONI (PD), *relatore*, informa i colleghi che presso la Commissione di merito sono state presentate circa 1000 proposte emendative il cui esame

dovrebbe iniziare nella seduta di questa sera. Considerato che l'esame in Assemblea del provvedimento è stato fissato per il prossimo lunedì 9 luglio e che la deliberazione del parere da parte della Commissione è prevista nella seduta del prossimo giovedì 5 luglio, propone ai colleghi di formulare la proposta di parere sul testo originario del decreto-legge, a meno che non sia possibile disporre, entro tempi ragionevoli del testo eventualmente modificato dalla Commissione di merito. Si dichiara, comunque, disponibile a valutare con attenzione tutte le proposte e le osservazioni che emergeranno dal dibattito, precisando che gli articoli da 11 a 18 riguardano più direttamente le competenze della Commissione.

Fabio GARAGNANI (Pdl) dichiara di condividere il percorso indicato dal relatore e preannuncia l'intenzione di proporre alcune osservazioni da inserire nella proposta di parere, anche sulla base delle proposte emendative a sua firma presentate presso la Commissione di merito.

Enzo RAISI (FLpTP) dichiara di condividere la proposta della relatrice.

Giovanni FAVA (LNP) ritiene necessario svolgere alcune considerazioni di merito sul complesso del provvedimento e su alcune disposizioni che più direttamente interessano le competenze della X Commissione.

Con riferimento all'articolo 11, chiede se la spesa complessiva di 100 milioni sia destinata a ciascuna delle tre regioni Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia o se debba essere tra queste ripartita.

Con riferimento all'articolo 12 recante interventi a favore della ricerca industriale, riterrebbe opportuno estendere anche alla Lombardia l'assegnazione di 50 milioni di euro previsti per l'Emilia-Romagna. Ritiene altresì opportuno applicare estendere alla regione Lombardia i finanziamenti per il rilancio del settore agricolo e agroindustriale.

Per quanto riguarda l'individuazione degli impianti di cui all'articolo 17, comma 4, ai fini del trattamento e trasporto dei rifiuti derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati, ritiene necessario integrare l'elenco con gli impianti collocati anche nella regione Lombardia. Con riferimento all'articolo 18, ritiene importante prorogare le disposizioni ambientali relative alle emissioni in atmosfera.

Invita pertanto il relatore ad inserire nella proposta di parere, qualora sia espressa sul testo non modificato, queste sue riflessioni.

Matteo COLANINNO (PD) ritiene opportuno svolgere alcune considerazioni di merito riferite specifiche disposizioni del provvedimento d'urgenza. Con riferimento all'articolo 1 osserva che, nella logica della sussidiarietà che caratterizza il rapporto fra regione ed enti Locali, appare necessario che le regioni si avvalgano per l'attuazione degli interventi del presidente della provincia e dei sindaci dei comuni, dando sostanza al ruolo di coordinamento degli enti previsto dal Testo unico degli enti locali per quanto riguarda le province. Ritiene, inoltre, necessario che i presidenti

delle regioni definiscano insieme le modalità e i tempi di intervento al fine di evitare una discontinuità territoriale negli interventi stessi.

Con riferimento al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, sottolinea la necessità di approvare tempestivamente i provvedimenti per alimentarlo e, in particolare, quello relativo alla riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti politici.

Ritiene necessario estendere la deroga al Patto di stabilità alle province che pure hanno le responsabilità sulle scuole superiori e sulle strade provinciali. Giudica insufficiente la deroga di soli 5 milioni di euro al Patto per il territorio mantovano: nel caso in cui non sia possibile estendere la deroga del Patto di Stabilità, sarebbe utile azzerare il saldo patto per gli enti (province e comuni) coinvolti dal sisma.

Sottolineato che il decreto-legge prevede in alcuni articoli il riferimento alla sola regione Emilia-Romagna, certamente più duramente colpita rispetto ad altre, rileva tuttavia che il territorio mantovano dovrebbe ricevere le medesime forme di sostegno del territorio emiliano. Segnala gli articoli riferiti alla sola regione Emilia-Romagna che, a suo avviso, dovrebbero essere estesi alla regione Lombardia o, qualora questo non fosse possibile per motivi di contenimento della spesa, dovrebbero fare riferimento ai soli territori lombardi, emiliani e veneti colpiti dal sisma, temperando in tal modo l'equità di trattamento con il contenimento della spesa pubblica. Si tratta dell'articolo 3, comma 6, per gli interventi in deroga alle norme edilizie e paesaggistiche; dell'articolo 5, comma 3, per l'adattamento del calendario nel prossimo anno scolastico, di articolazione delle classi e delle sezioni; dell'articolo 12 per gli interventi a sostegno della ricerca industriale; dell'articolo 14 per gli interventi di sostegno al settore agricolo e agroindustriale; dell'articolo 19 per la semplificazione di procedure di autorizzazione in materia di rifiuti e ambiente; dell'articolo 17, comma 4, per l'individuazione degli impianti cui conferire i materiali derivanti dai crolli. In partico-

lare, si prevede la possibilità di conferire i materiali derivanti dal crollo parziale o totale di edifici causati dal sisma e dalla demolizione degli stessi unicamente presso impianti elencati ed ubicati nella regione Emilia-Romagna. Non si fa alcun riferimento agli impianti ubicati nella provincia di Mantova (circa 25 impianti). La possibilità di ritirare rifiuti urbani, costituiti da inerti da demolizione, presso impianti che possono anche non essere autorizzati a codici CER riferiti agli urbani (CER 200399) è concessa per effetto del decreto-legge medesimo e solo per gli impianti da esso individuati. Rileva che la disposizione in esame pone un tema di sostenibilità ambientale ed economica, evidenziando che l'invio a recupero di rifiuti ha costi inferiori del 20 o 30 per cento rispetto all'attività di smaltimento. Sollecita, pertanto, l'individuazione di ulteriori impianti ubicati nella provincia di Mantova.

Segnala, infine, la criticità relativa alla programmazione degli interventi sulle infrastrutture (per quanto riguarda la provincia di Mantova e, in particolare, sul ponte di San Benedetto Po) e la necessità di procedere ad interventi di somma urgenza per interventi strutturali e infrastrutturali a favore dei consorzi di bonifica che hanno subito ingenti danni.

Ritiene infine necessario definire in tempi rapidi le disposizioni per la ricostruzione e la riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo, nonché le modalità per il riconoscimento dei contributi a favore delle imprese. Sottolinea altresì l'importanza di un forte raccordo fra le regioni per mettere a punto interventi omogenei sui diversi territori. Ritiene di primaria importanza, vista l'entità dei danni e le ridotte risorse disponibili, agire sugli sgravi fiscali delle spese sostenute per la ricostruzione anche nell'ambito del cosiddetto decreto crescita.

Alberto TORAZZI (LNP) sottolinea che, rispetto ai danni stimati nei territori colpiti dal sisma pari circa a 5 miliardi, risultano decisamente insufficienti le risorse stanziati per il provvedimento in esame che ammontano a circa 2,5 miliardi

di euro. Ricordato che per il terremoto dell'Abruzzo sono stati stanziati circa 8 miliardi di euro, riterrebbe necessario un incremento di risorse a fronte di un monitoraggio della spese nei primi sei mesi.

Gabriele CIMADORO (IdV) ritiene opportuno, al fine di accelerare le procedure di ricostruzione degli edifici sia pubblici sia privati, concepire un meccanismo di autocertificazione che consenta la realizzazione di tutti i lavori necessari rinviando a un secondo momento la certificazione degli interventi realizzati.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**D.L. 63/12: Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale.**

**C. 5322 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Andrea LULLI (PD), *relatore*, sottolinea che il decreto-legge in esame propone una disciplina transitoria delle forme di sostegno all'editoria, in attesa di una ridefinizione della materia, affidata ad un disegno di legge approvato contestualmente dal Consiglio dei Ministri, lo scorso 11 maggio (C. 5270) recante delega al Governo in materia di sviluppo del mercato editoriale e di ridefinizione delle forme di sostegno.

Si ricorda che con il decreto-legge n. 201 del 2011 (articolo 29, comma 3) si è disposta la cessazione del sistema di erogazione dei contributi diretti dal 31 dicembre 2014, con riferimento alla « gestione 2013 », e si è stabilito che il Governo provveda alla revisione del regolamento di semplificazione e riordino dell'erogazione dei contributi all'editoria, emanato con

decreto del Presidente della Repubblica n. 223/2010, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Per conseguire la razionalizzazione della spesa, il decreto-legge opera prioritariamente sui seguenti fronti:

rideterminazione dei requisiti di accesso e dei criteri di calcolo dei contributi con connessa limitazione dei costi ammissibili (articoli 1 e 2);

sostegno all'editoria digitale e modernizzazione del sistema di distribuzione e vendita (articoli 3 e 4);

acquisto di spazi sui media per le campagne di comunicazione istituzionale delle pubbliche amministrazioni (articolo 5).

Durante l'esame al Senato sono state aggiunte ulteriori disposizioni riferite a periodici pubblicati o diffusi all'estero (articolo 1-*bis*); semplificazioni per periodici web di piccole dimensioni (articolo 3-*bis*) e per l'editoria non profit e delle associazioni d'arma e combattentistiche (articolo 5-*bis*).

L'articolo 1 individua nuovi requisiti per l'accesso ai contributi all'editoria, validi a decorrere dai contributi relativi al 2013 per alcune tipologie di imprese e al 2012 (comma 2) per le cooperative di giornalisti (comma 7-*bis*). L'obiettivo complessivo è quello di dettare una disciplina volta a razionalizzare l'uso delle risorse attraverso meccanismi in grado di correlare il contributo erogato agli effettivi livelli di vendita e di occupazione professionale delle imprese editoriali.

In particolare, il comma 2 incrementa le percentuali minime di vendita necessarie per poter accedere ai contributi, che devono essere raggiunte dalle imprese editrici. Si tratta di quotidiani e periodici editi da cooperative di giornalisti; quotidiani non aventi scopo di lucro; quotidiani editi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca in Val d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige; quotidiani e periodici organi di movimenti politici editi da società trasformatesi in cooperativa

entro il 1° dicembre 2001. I soggetti indicati possono richiedere i contributi purché la testata, nazionale o locale, sia venduta, rispettivamente, nelle misure di almeno il 25 per cento o il 35 per cento delle copie distribuite. Pertanto, rispetto all'assetto normativo vigente, la percentuale minima per l'accesso ai contributi viene maggiorata del 10 per cento delle copie distribuite per le testate nazionali e del 5 per cento per le testate locali. Con riferimento ai requisiti, si evidenzia, peraltro, che l'articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto-legge abroga quelli riferiti al tetto massimo alle entrate pubblicitarie.

Ulteriori disposizioni relative all'accesso ai contributi individuati dall'articolo 1, ma per i quali non è precisata la relativa decorrenza, riguardano:

l'inclusione fra i soggetti che possono far parte delle cooperative editrici anche dei grafici editoriali; nella composizione deve comunque esservi prevalenza di giornalisti e la maggioranza deve risultare dipendente della cooperativa con contratto a tempo indeterminato;

l'introduzione, per le imprese editrici richiamate al comma 2, nonché per le imprese editrici di quotidiani e periodici organi di forze politiche, del requisito di un numero minimo di dipendenti (5 o 3, rispettivamente, nel caso di imprese editrici di quotidiani o periodici), con prevalenza di giornalisti, impiegati nell'intero anno di riferimento del contributo e regolarmente assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

l'attestazione e la certificazione dei dati relativi a tiratura, distribuzione e vendita;

la previsione, per le imprese editrici di quotidiani italiani editi e diffusi all'estero, che l'obbligo della relazione di certificazione dei bilanci si estende anche ai dati relativi alle copie distribuite e vendute;

la previsione che il divieto di distribuzione degli utili si applica a tutte le imprese editrici che percepiscono contri-



buti diretti e, quindi, anche alle imprese editrici di quotidiani e periodici organi di forze politiche.

Il comma 7 si riferisce alle domande relative al credito di imposta sulla carta per il 2011.

Il comma 7-ter annovera tra gli enti sovvenzionabili dalle fondazioni bancarie, tra gli altri, anche le cooperative giornalistiche.

L'articolo 1-bis, introdotto al Senato, recante disposizioni su contributi a favore di periodici italiani pubblicati all'estero – a decorrere dai contributi relativi al 2012 – introduce un requisito temporale minimo di almeno tre anni di pubblicazione o di diffusione.

L'articolo 2 reca i nuovi criteri di calcolo dei contributi. I contributi spettano nei limiti delle risorse disponibili e, in caso di insufficienza, si procede alla riduzione mediante riparto proporzionale. L'importo complessivo del contributo corrisposto a ciascuna impresa non può comunque superare quello riferito al 2010. Fermi restando questi parametri, il calcolo continua a derivare dalla somma di una quota rapportata ai costi sostenuti – che, però, sono ora circoscritti – e di una quota rapportata alle copie vendute e non più quelle distribuite. In particolare, la quota rapportata ai costi è prevista fino al 50 per cento dei costi sostenuti per personale dipendente (solo con riferimento a giornalisti e poligrafici e fino agli importi massimi indicati); acquisto della carta; stampa; abbonamenti ai notiziari delle agenzie di stampa; distribuzione. Non sono ammessi i costi sostenuti per attività di consulenza e acquisto di servizi editoriali consistenti nella predisposizione, anche parziale, di pagine del giornale. L'importo complessivo della quota di contributo rapportata ai costi non può comunque superare 2,5 milioni di euro per i quotidiani nazionali; 1,5 milioni di euro per i quotidiani locali, delle minoranze linguistiche ed editi e diffusi all'estero; 300 mila euro per i periodici. Quanto alla quota del contributo correlata al numero di copie vendute, a ciascuna impresa è corrisposto

un importo unitario – comunque non superiore all'effettivo prezzo di vendita di ciascuna copia – fino a 0,25 euro per i quotidiani nazionali; 0,20 euro per i quotidiani locali; 0,40 euro per i periodici. L'importo complessivo della quota rapportata alle vendite non può comunque superare 3,5 milioni di euro per i quotidiani, senza differenziazione tra diffusione nazionale e locale; 200 mila euro per i periodici. A differenza della quota rapportata ai costi, nel caso della quota rapportata alle vendite, non si esplicita la disciplina applicabile alle imprese editrici di quotidiani italiani editi e diffusi all'estero e di quotidiani delle minoranze linguistiche. Con DPCM, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, sono stabiliti condizioni, termini e modalità di applicazione di quanto disposto per le due quote di contributo. Il comma 5 concerne la concessione di contributi alle agenzie di informazione radiofonica costituite in forma di cooperative di giornalisti, per le quali si conferma la previsione di un contributo annuo pari al 30 per cento dei costi, sebbene ora questi siano circoscritti alle spese per la diffusione ed il « personale ». La disciplina non si applica alle agenzie di stampa quotidiane costituite come cooperative giornalistiche. Ulteriori novità riguardano la misura del contributo massimo, che da 1 milione di euro scende a 800 mila euro, e la previsione relativa all'obbligo della certificazione del bilancio.

Il comma 5-bis dispone che le imprese radiofoniche private che hanno svolto attività di informazione di interesse generale mantengono il diritto all'intero contributo anche per i contributi relativi al 2010. Il comma 6 dispone una riduzione dei contributi per le imprese radiofoniche che risultino essere organi di partiti politici presenti in almeno un ramo del Parlamento.

L'articolo 3 reca misure per favorire il passaggio all'editoria digitale. Preliminarmente, evidenzia che la norma, nella sua previsione testuale, si presta ad alcuni dubbi interpretativi. In particolare, il comma 1, primo periodo, dispone che

tutte le tipologie di imprese editrici di cui all'articolo 1, comma 2, 4 e 5, che abbiano percepito i contributi per l'anno 2011, « possono continuare a percepire i contributi qualora la testata sia pubblicata, anche non unicamente, in formato digitale ».

Rileva che, una prima lettura interpretativa potrebbe far ritenere che l'intento della disposizione sia di consentire l'accesso sia ad un contributo per le pubblicazioni cartacee sia ad un contributo per le pubblicazioni in formato digitale (possibilità che finora era esclusa per l'unica fattispecie di pubblicazione telematica esplicitamente regolata, riferita ai quotidiani e ai periodici organi di movimenti politici). Una seconda lettura interpretativa deriva dal combinato disposto del comma 1, primo periodo, e del comma 2, secondo periodo, il quale dispone che, « per le testate in formato digitale, si prescinde dai requisiti di accesso di cui all'articolo 1, comma 2 ». Infatti, quest'ultima previsione sembrerebbe doversi leggere nel senso che le imprese che editano in formato digitale, anche se non esclusivamente, « possono continuare a percepire i contributi », indipendentemente dal requisito percentuale minimo di vendite delle copie cartacee. Nell'ambito di questa lettura, la pubblicazione in formato digitale rappresenterebbe, dunque, un requisito alternativo. Al riguardo evidenzia, peraltro, che al requisito della percentuale minima di vendita non sono soggette le imprese editrici di quotidiani e periodici organi di forze politiche, nonché di quotidiani italiani editi e diffusi all'estero, pur essendo le stesse destinatarie delle disposizioni recate dal comma 1, primo periodo, dell'articolo in esame.

L'articolo 3-*bis* dispone, per le testate periodiche di piccole dimensioni realizzate unicamente su supporto informatico e diffuse unicamente per via telematica, ovvero *online*, la possibilità di esonerare dall'applicazione di alcune previsioni legislative.

L'articolo 4 reca disposizioni afferenti diversi ambiti. Il comma 1 contiene norme volte a modernizzare il sistema di distri-

buzione e vendita della stampa e dispone l'obbligatorietà, dal 1° gennaio 2013, della tracciabilità delle vendite e delle rese di quotidiani e periodici. Al fine di sostenere l'adeguamento tecnologico degli operatori, è previsto un credito di imposta per il 2012, fino ad un limite massimo di 10 milioni di euro. Il comma 3 stabilisce che il prezzo di riferimento per la determinazione dei rimborsi spettanti a Poste italiane a fronte del riconoscimento di tariffe postali agevolate per la spedizione di prodotti editoriali. Dall'applicazione della disposizione devono derivare risparmi per almeno 10 milioni di euro finalizzati, tra l'altro, al sostegno e allo sviluppo del settore editoriale. I commi da 4 a 6 riguardano la possibilità, da parte dei rivenditori di quotidiani e periodici, di svolgere attività connesse all'erogazione di servizi da parte delle pubbliche amministrazioni, mediante l'utilizzo di una rete telematica.

L'articolo 5 dispone in materia di ottimizzazione della spesa per l'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa relativi alle campagne di comunicazione istituzionale promosse dalle amministrazioni centrali dello Stato.

L'articolo 5-*bis* consente l'applicazione di un regime agevolativo per le spedizioni postali di stampe promozionali da parte di soggetti operanti nel terzo settore e da parte delle associazioni d'arma e combattentistiche. Si prevede, inoltre, la non applicazione del rimborso a Poste italiane Spa della differenza tra la tariffa agevolata e la tariffa ordinaria.

Osserva che il contenuto del testo è positivo e condivisibile, perché volto ad una razionalizzazione dei contributi all'editoria rideterminando la loro quantificazione sulla base delle copie effettivamente vendute – e non più stampate – e dell'occupazione professionale delle imprese editoriali. Sottolineato infine che le disposizioni interessano solo marginalmente le competenze della X Commissione, ritiene opportuno acquisire gli orientamenti dei colleghi prima di presentare la proposta di parere.

Gabriele CIMADORO (IdV) chiede al relatore di chiarire quale sia l'importo totale dei contributi sia diretti sia indiretti riconosciuti alle imprese editrici.

Anna Teresa FORMISANO (UdCpTP) chiede se nella nuova normativa sia previsto un controllo rigoroso sul numero delle copie vendute.

Raffaello VIGNALI (PdL), nell'associarsi alla richiesta dell'onorevole Cimadoro in merito all'entità complessiva dei finanziamenti all'editoria, chiede di quantificare e di conoscere la destinazione dei risparmi che saranno realizzati con il provvedimento in esame.

Enzo RAISI (FLpTP) esprime soddisfazione per il fatto che i contributi alla stampa quotidiana e periodica saranno finalmente correlati al numero delle copie vendute e non più a quello delle copie distribuite, come avvenuto finora. Con riferimento alla domanda dell'onorevole Formisano, sottolinea che vi è già un dipartimento della Presidenza del Consiglio addetto al controllo sulle copie vendute.

In merito al contenuto, sottolinea che le disposizioni in esame si riferiscono unicamente ai finanziamenti diretti all'editoria e non toccano in alcun modo la spinosa questione dei finanziamenti indiretti che costituiscono la parte prevalente degli introiti della stampa quotidiana e periodica. Giudica scandalosa la normativa italiana in materia soprattutto se confrontata con quella di altri Paesi europei in cui o non sono previsti finanziamenti o, in alcuni casi, sono finanziati solamente organi di stampa indipendenti per garantire il diritto al pluralismo dell'informazione. Lamenta che in Italia circa un terzo dei costi sostenuti dalle imprese editoriali è dovuto alla distribuzione che – diversamente da quanto avviene nel resto d'Europa – non è stata liberalizzata. Chiede quindi al relatore di quantificare precisamente la riduzione dei contributi che sarà realizzata con il provvedimento in esame.

Elisa MARCHIONI (PD), nel sottolineare l'importanza straordinaria dell'emittenza locale che rappresenta un patrimonio di democrazia e di pluralismo dell'informazione, lamenta che nel provvedimento in esame non sono previsti contributi a favore di questo settore. Sottolinea che su tutto il territorio italiano sono diffuse radio e TV locali che esprimono un grande valore in termini di professionalità impiegando altresì numerosi addetti, paventa – in mancanza di contributi mirati – la progressiva scomparsa delle emittenti televisive locali che necessitano di finanziamenti per la loro sopravvivenza.

Fabio GARAGNANI (PdL), nell'associarsi alle considerazioni dell'onorevole Marchioni, riterrebbe opportuno privilegiare contributi a stampa periodica e quotidiana escludendo tuttavia le testate organiche di partiti politici. Invita pertanto il relatore a prevedere nella sua proposta di parere una osservazione o una condizione volta a destinare i contributi unicamente alle testate che non sono organi di partito e all'emittenza locale.

Ignazio ABRIGNANI (PdL), sottolineata la natura transitoria del provvedimento in esame, chiede al relatore se esista un fondo per l'editoria e se sia previsto un tetto massimo di contributi destinati alle imprese; in questo caso chiede se, aumentando il numero delle imprese nel settore editoriale, diminuisca la quota di contributi a ciascuna assegnati.

Anna Teresa FORMISANO (UdCpTP) sottolinea la necessità di procedere non solo ad una razionalizzazione dei contributi ma ad un'opera di moralizzazione relativamente alle loro modalità di erogazione.

Alberto TORAZZI (LNP), nell'associarsi alla richiesta di chiarimento in merito al risparmio che si realizzerà con il provvedimento in esame, sollecita il relatore a quantificare anche i contributi indiretti di cui beneficia l'editoria. Invita quindi il

relatore a prevedere nella proposta di parere una condizione sui contributi indiretti.

Ludovico VICO (PD) precisa che il decreto-legge in esame non presenta una riforma complessiva dell'editoria che è oggetto di un disegno di legge delega già depositato in Parlamento. In questo caso, si tratta di una disciplina transitoria riferita esclusivamente a una razionalizzazione dei contributi in modo tale da realizzare risparmi significativi senza venire meno ad una dimensione pluralistica dell'informazione. Il principio di razionalizzazione è stato correttamente basato sul riconoscimento dei contributi in base al numero di copie vendute. Sottolinea infine l'importanza del sostegno alla stampa locale che rappresenta anche un veicolo per la pubblicità e il successo delle piccole e medie imprese.

Enzo RAISI (FLpTP), nella consapevolezza della transitorietà del provvedimento ritiene tuttavia utile approfondire la questione relativa alla quantificazione dei contributi indiretti all'editoria.

Andrea LULLI (PD), *relatore*, nel riserverci di fornire dati precisi sui contributi diretti e indiretti all'editoria e sul risparmio complessivo che sarà realizzato con questo provvedimento, sottolinea che le disposizioni in esame riguardano esclusivamente contributi diretti e che il principio ispiratore è nel senso di una maggiore trasparenza in difesa del pluralismo dell'informazione. Ribadisce che il testo interessa solo marginalmente le competenze della X Commissione, tuttavia ritiene opportuno evidenziare alla Commissione di merito la necessità di chiarire la portata normativa dell'articolo 3 volto a favorire il passaggio all'editoria digitale. Da una sommaria analisi dei dati a sua disposizione rileva che nel 2012 i contributi diretti ammontano a 53 milioni, con una riduzione di 67 milioni rispetto al 2011.

Con riferimento alla richiesta dell'onorevole Torazzi, ritiene non sia possibile inserire nella proposta di parere una con-

dizione sui contributi indiretti che non sono oggetto del provvedimento in esame. Riconosce tuttavia che si tratta di un problema evidente relativamente al finanziamento dell'editoria che dovrebbe essere affrontato in altra sede. Ribadita la sostanziale condivisione dei contenuti del merito del testo in esame, ritiene tuttavia non giustificabile la totale mancanza di riferimenti all'emittenza televisiva locale.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

**Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione.**

**C. 4574 Delfino.**

(Parere alla IX Commissione).

*(Esame emendamento e conclusione).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, comunica che la Commissione è chiamata a esprimere un parere alla Commissione Trasporti sull'emendamento 2.100 del relatore presentato nel corso dell'esame in sede legislativa del provvedimento in titolo, sul quale non sono stati presentati subemendamenti. Ricorda che la X Commissione, lo scorso 22 marzo, ha espresso un parere favorevole sul testo esaminato in sede referente dalla Commissione Trasporti.

Salvatore RUGGERI (UdCpTP), *relatore*, ricorda che la proposta di legge, già esaminata in sede consultiva, reca disposizioni mirate a modificare le tipologie nelle quali si articola l'attività di autoriparazione, accorpando in una nuova categoria, denominata meccatronica, le attuali categorie di meccanica e motoristica e di elettrauto.

L'emendamento 2.100 del relatore, presentato presso la Commissione Trasporti in sede legislativa, riguarda la disciplina

transitoria. Tale disciplina era già prevista nella proposta esaminata dalla Commissione all'articolo 2 e stabiliva che, per un periodo di cinque anni, le imprese autorizzate allo svolgimento delle attività di meccanica e motoristica, da un lato, e di elettrauto, dall'altro, potessero proseguire lo svolgimento delle medesime attività per dotarsi poi, allo scadere dei cinque anni, dei necessari requisiti, ovvero delle attrezzature e delle strumentazioni definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

L'emendamento in questione sostituisce l'articolo 2 sopra descritto con un nuovo testo che dispone l'adeguamento da parte delle regioni dei corsi regionali di cui all'articolo 7, comma 2, lettera *b*), della legge n. 122 del 1992 (Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della nuova legge; il medesimo emendamento introduce quindi un articolo 2-*bis* che modifica le norme transitorie prevedendo che le imprese che sono abilitate sia alle attività di meccanica e motoristica che alle attività di elettrauto siano abilitate di diritto alla nuova attività di mecatronica (comma 1); che le imprese abilitate solo alle attività di meccanica e motoristica o di elettrauto possano prose-

guire la propria attività per un periodo di cinque anni, al termine dei quali il responsabile tecnico non in possesso dei requisiti di cui alla lettera *a*) (avere esercitato per un periodo di almeno tre anni come operaio qualificato l'attività di autoriparazione) ovvero di cui alla lettera *c*) (avere conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o una laurea) dell'articolo 7, comma 2, della legge n. 122 del 1992, deve frequentare il corso professionale di cui alla lettera *b*) del medesimo comma 2 (comma 2); che qualora il responsabile tecnico nelle ipotesi di cui al comma 2 abbia già compiuto cinquanta-cinque anni possa proseguire l'attività fino al compimento dell'età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia (comma 3).

Propone, quindi, in relazione alle disposizioni modificate che riguardano in maniera molto marginale le competenze della X Commissione, di esprimere un parere favorevole sull'emendamento 2.100 del relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 15.**



## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

##### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla programmazione dei lavori della Commissione ..... 244

##### SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di estensione del diritto alla pensione supplementare. Testo unificato C. 3871 Gneccchi, C. 4260 Cazzola, C. 4384 Poli, C. 5219 Fedriga (*Seguito dell'esame e rinvio – Disabbinamento della proposta di legge C. 5219 Fedriga – Adozione di un nuovo testo base*) ..... 247

ALLEGATO 1 (*Nuovo testo unificato elaborato dal Comitato ristretto e adottato come testo base*) . 256

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 74/2012 Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012. C. 5263 Governo (Parere alla VIII Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*) ..... 248

ALLEGATO 2 (*Proposta di parere del relatore*) ..... 259

ALLEGATO 3 (*Parere approvato dalla Commissione*) ..... 261

Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione del Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse. Ulteriore nuovo testo C. 4568, approvata, in un testo unificato, dalla 1<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, e abb. (Parere alla I Commissione) (*Esame e rinvio*) ..... 251

ALLEGATO 4 (*Proposta di parere del relatore*) ..... 263

##### COMITATO RISTRETTO:

Modifiche alla vigente normativa in materia di requisiti per la fruizione delle deroghe in materia di accesso al trattamento pensionistico. C. 5103 Damiano, C. 5236 Dozzo, C. 5247 Paladini ..... 255

##### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

*Martedì 3 luglio 2012. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.*

**La seduta comincia alle 13.45.**

**Sulla programmazione dei lavori della Commissione.**

Silvano MOFFA, *presidente*, comunica che, a seguito della riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti

dei gruppi, di giovedì 28 giugno 2012, è stato predisposto il seguente programma dei lavori della Commissione:

**PROGRAMMA DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE PER IL PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2012**

*LUGLIO 2012*

*Sede referente:*

Modifiche alla vigente normativa in materia di requisiti per la fruizione delle

deroghe in materia di accesso al trattamento pensionistico.

C. 5103 Damiano, C. 5236 Dozzo, C. 5247 Paladini.

Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di estensione del diritto alla pensione supplementare.

C. 3871 Gneccchi, C. 4260 Cazzola, C. 4384 Poli.

Disposizioni concernenti la disciplina degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.

C. 2715 Damiano e C. 3522 Di Biagio.

Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti.

C. 124 Angeli, C. 859 Pisicchio, C. 937 D'Ippolito Vitale, C. 3010 Renato Farina.

Disposizioni per la tutela dei lavoratori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago.

C. 762 Bellanova, C. 1550 Ceccacci Rubino, C. 2112 Borghesi, C. 2654 Delfino.

Modifiche agli articoli 23-*bis* e 23-*ter* del decreto-legge n. 201 del 2011, in materia di trattamenti economici erogati a carico delle finanze pubbliche.

C. 4901 Dal Lago e C. 5035 Bressa (*Commissioni riunite I e XI*).

*Risoluzioni:*

7-00791 Moffa: Sulle ricadute contributive derivanti dall'interpretazione di un contratto collettivo provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti.

#### AGOSTO 2012

Eventuale seguito dell'esame degli argomenti iscritti nel programma per il mese di luglio e non conclusi.

#### SETTEMBRE 2012

*Sede referente:*

Modifiche alla vigente normativa in materia di requisiti per la fruizione delle

deroghe in materia di accesso al trattamento pensionistico.

C. 5103 Damiano, C. 5236 Dozzo, C. 5247 Paladini (*se non concluso*).

Disposizioni concernenti la disciplina degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.

C. 2715 Damiano e C. 3522 Di Biagio (*se non concluso*).

Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di estensione del diritto alla pensione supplementare.

C. 3871 Gneccchi, C. 4260 Cazzola, C. 4384 Poli.

Disposizioni per la tutela delle vittime di vessazioni o maltrattamenti psicologici nell'ambito dell'attività lavorativa (*mobbing*).

C. 764 Carlucci, C. 1976 Codurelli, C. 3048 Maurizio Turco, C. 3050 Di Stanislao, C. 3469 Miglioli, C. 4411 Margiotta.

Disposizioni per il passaggio di personale civile dell'Amministrazione della difesa dall'area professionale A all'area professionale B.

C. 102 Vico.

Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti.

C. 124 Angeli, C. 859 Pisicchio, C. 937 D'Ippolito Vitale, C. 3010 Renato Farina.

Disposizioni per la tutela dei lavoratori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago.

C. 762 Bellanova, C. 1550 Ceccacci Rubino, C. 2112 Borghesi, C. 2654 Delfino.

Modifica all'articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in materia di quote di riserva per le assunzioni obbligatorie.

C. 4089 Schirru.

Disposizioni in materia di contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro agricolo.

C. 4859 Poli.

Disposizioni temporanee in materia di contratti di lavoro, concernenti l'introduzione di clausole di flessibilità oraria e di modificazione delle mansioni del lavora-

tore con l'applicazione di misure indennitarie e l'attuazione di programmi di formazione professionale.  
C. 4727 Fedriga.

Disposizioni per l'adeguamento delle pensioni al costo della vita e per l'unificazione degli istituti di previdenza.  
C. 4268 Di Pietro.

Disciplina del collocamento e del rapporto di lavoro dei centralinisti telefonici e degli operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista.  
C. 375 Volontè, C. 1176 Mancuso, C. 1413 De Angelis, C. 4177 Toto, C. 4821 Schirru.

Norme concernenti i ruoli e le carriere del personale del Corpo di polizia penitenziaria.  
C. 1022 Carlucci, C. 1137 Samperi, C. 1542 Tassone, C. 1768 Cassinelli, C. 2486 Catanoso, C. 2961 Vitali, C. 4628 Girlanda.

Norme sul riconoscimento e sulla promozione del diritto alla formazione e allo sviluppo professionale.  
C. 1079 Bobba, C. 2418 Cazzola, C. 2610 Delfino.

Disciplina dell'assunzione di lavoratori con contratto di dirigente temporaneo.  
C. 3642 Mosca e C. 3978 Cazzola.

Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di reversibilità.  
C. 1847 Bragantini, C. 945 D'Ippolito Vitale, C. 1158 Lamorte, C. 2140 Capitano Santolini, C. 2767 Franzoso, C. 2782 Lorenzin, C. 2837 Guzzanti, C. 2988 Bitonci, C. 3166 Milo, C. 4010 Schirru, C. 4011 Gneccchi, C. 4016 Bobba e C. 4150 Poli.

Interpretazione autentica dell'articolo 73, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, relativo al parametro di riferimento per la liquidazione delle pensioni ordinarie e degli assegni sostitutivi per i funzionari delle qualifiche ad esaurimento.  
C. 3999 Paladini.

Disciplina della professione di collaboratore parlamentare.  
C. 2438 Codurelli.

Disposizioni in materia di agevolazioni per la ricollocazione di lavoratori licenziati da privati datori di lavoro non imprenditori.  
C. 4306 Galletti.

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio.  
C. 2618 Mosca, C. 3023 Saltamartini, C. 15 Brugger, C. 2413 Caparini, C. 2672 Calabria, C. 2829 Jannone, c. 2993 Reguzzoni, C. 3534 Donadi, C. 3815 Golfo, C. 4838 Savino.

Norme in favore del personale a contratto in servizio presso le rappresentanze italiane all'estero.  
C. 111 Angeli, C. 719 Fedi, C. 1632 Di Biagio, C. 1963 Lenzi.

Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernenti l'istituzione della figura professionale del progettista della sicurezza.  
C. 3341 Antonino Foti.

Disposizioni in materia di previdenza per i lavoratori autonomi non esercenti professioni regolamentate.  
C. 2312 Saglia e C. 2345 Narducci.

Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, concernenti i requisiti per l'accesso dei lavoratori e delle lavoratrici al trattamento di pensione e la disciplina della ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali.  
C. 3692 Gneccchi e C. 3693 Gneccchi.

Modifica all'articolo 9 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in materia di richieste di avviamento dei disabili al lavoro.  
C. 473 Anna Teresa Formisano.

Disposizioni per la tutela previdenziale dei medici in formazione specialistica.  
C. 3361 Di Virgilio.

Modifiche agli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011, in ma-

teria di trattamenti economici erogati a carico delle finanze pubbliche.

C. 4901 Dal Lago e C. 5035 Bressa (*Commissioni riunite I e XI*).

Interventi per il sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile e delega al Governo in materia di regime fiscale agevolato.

C. 3696 Antonino Foti, C. 4052 Mura, C. 4068 Damiano, C. 4119 Fedriga, C. 4225 Minardo, C. 4674 Gianni (*Commissioni riunite X e XI*).

Fa presente che la presidenza si riserva di inserire nel programma, anche a partire dal calendario del mese di luglio, le preannunciate proposte di legge in materia di riforma della *governance* degli enti previdenziali e assistenziali, ove presentate e assegnate alla XI Commissione.

Segnala che le modalità di attuazione del programma (e, in particolare, l'inserimento all'ordine del giorno della Commissione dei provvedimenti già iscritti nel programma) saranno stabilite mediante i calendari dei lavori della Commissione, predisposti – con cadenza settimanale – dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi; il programma potrà, inoltre, essere integrato e aggiornato con l'esame di ulteriori provvedimenti, in relazione alla valutazione della loro urgenza e conformemente alle determinazioni che l'Ufficio di presidenza assumerà nel corso dei mesi di riferimento del programma medesimo.

Comunica, infine, che saranno iscritti all'ordine del giorno: i disegni di legge di conversione di decreti-legge; gli ulteriori atti del Governo sui quali la Commissione sia chiamata ad esprimere un parere; lo svolgimento di interrogazioni in Commissione e di eventuali risoluzioni nel frattempo segnalate; lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata; gli ulteriori progetti di legge assegnati in sede consultiva, sollecitati dalle Commissioni di merito.

La Commissione prende atto.

**La seduta termina alle 13.50.**

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 3 luglio 2012. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.*

**La seduta comincia alle 13.50.**

**Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di estensione del diritto alla pensione supplementare.**

**Testo unificato C. 3871 Gneccchi, C. 4260 Cazzola, C. 4384 Poli, C. 5219 Fedriga.**

*(Seguito dell'esame e rinvio – Disabbinamento della proposta di legge C. 5219 Fedriga – Adozione di un nuovo testo base).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 14 giugno 2012.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte preliminarmente che nella scorsa settimana il Comitato ristretto, nominato per l'ulteriore istruttoria dei provvedimenti in titolo, ha concluso i propri lavori, convenendo anzitutto sull'opportunità che – alla luce della formulazione del nuovo testo unificato che viene oggi proposto all'attenzione della Commissione – si preveda il disabbinamento della proposta di legge C. 5219 Fedriga, che detta disposizioni ormai espunte dal predetto testo unificato.

Propone, pertanto, di procedere al disabbinamento della proposta di legge C. 5219 Fedriga.

La Commissione conviene.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), nel ricordare che il suo gruppo ha condiviso la proposta di disabbinamento testé deliberata, ritiene che il progetto di legge n. 5219, a sua prima firma, debba quanto prima riprendere il suo iter autonomo di esame.

Silvano MOFFA, *presidente*, assicura che l'esame del progetto di legge C. 5219 Fedriga potrà riprendere il proprio *iter* unitamente alle ulteriori proposte di legge vertenti sulla medesima materia, ad oggi

assegnate alla XI Commissione, che potranno essere individuate nell'ambito della prossima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Comunica, quindi, che – in esito ai lavori del Comitato ristretto, in precedenza richiamato – è stato elaborato un nuovo testo unificato dei progetti di legge nn. 3871, 4260, 4384 (*vedi allegato 1*), di cui il relatore prospetta l'adozione come testo base.

Giuliano CAZZOLA (Pdl) si interroga sulla congruità della clausola di invarianza finanziaria prevista all'articolo 4 del nuovo testo unificato, atteso che essa è formulata in termini perentori.

Silvano MOFFA, *presidente*, rileva che la clausola di cui all'articolo 4 sembra riprendere recenti formulazioni normative inserite in pareri espressi dalla V Commissione (Bilancio) in relazione a disposizioni dalle quali non si intende far discendere oneri finanziari aggiuntivi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, propone, pertanto, di adottare il predetto nuovo testo unificato delle proposte di legge in esame, elaborato dal Comitato ristretto, come testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

La Commissione delibera, quindi, di adottare il nuovo testo unificato delle proposte di legge nn. 3871, 4260 e 4384, elaborato dal Comitato ristretto, come testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

Silvano MOFFA, *presidente*, propone che il termine per la presentazione di emendamenti al nuovo testo unificato delle proposte di legge in esame sia fissato alle ore 11 di martedì 10 luglio.

La Commissione concorda.

Silvano MOFFA, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.55.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 3 luglio 2012. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.*

**La seduta comincia alle 13.55.**

**DL 74/2012 Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012.**

**C. 5263 Governo.**

(Parere alla VIII Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 27 giugno 2012.

Giuliano CAZZOLA (Pdl) intende esprimere un sentito ringraziamento al relatore – suo concittadino emiliano – non solo per avere svolto con diligenza e competenza il suo compito, attraverso una impeccabile ricostruzione della vicenda, con la quale ha ben rappresentato lo spirito laborioso e mai rassegnato delle popolazioni colpite, ma anche per la partecipazione appassionata mostrata in occasione della disamina delle conseguenze, non soltanto tecnico-giuridiche, di una simile tragedia. Nell'associarsi ai sentimenti di solidarietà espressi ai cittadini delle zone colpite, auspica che lo Stato faccia la sua parte e offra un sostegno concreto per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive, tenuto conto dell'esigenza di salvaguardare un tessuto economico tradizionalmente vitale e ricco di qualità.

Dopo avere richiamato talune importanti citazioni di illustri emiliani, afferma quindi che le aree colpite dal sisma sono un chiaro modello sociale che coniuga sviluppo, benessere e solidarietà, pur tra



tanti problemi: si tratta, a suo avviso, di una condizione che hanno saputo conquistare e difendere proprio i cittadini di queste zone, i quali – per tali motivi – hanno oggi l'esigenza di vedersi restituire parte di quella solidarietà che hanno sempre profuso nei confronti di tutti.

Giulio SANTAGATA (PD) ritiene opportuno, in una fase in cui occorre prestare la massima attenzione alle questioni emergenziali connesse all'evento sismico che ha colpito una parte vitale del Paese, ricondurre il provvedimento in esame alla sua funzione originaria, evitando che esso si sovraccarichi di inutili orpelli burocratici, che ne compromettano l'efficacia. Segnala, a tale riguardo, che, nell'ambito dell'esame in sede referente presso la Commissione di merito, al testo adottato dal Governo sono stati presentati numerosi emendamenti, volti a rispondere alle più svariate esigenze del territorio, che, a suo avviso, dovrebbero trovare soddisfazione in altre sedi. Invita pertanto i gruppi a favorire una rapida conclusione dell'iter legislativo, rinviando ad altre occasioni la risoluzione delle questioni meno urgenti, riducendo sensibilmente le proposte di modifica presentate presso la VIII Commissione. Ritiene, quindi, che su talune questioni irrisolte connesse al verificarsi di eventi sismici (quali, ad esempio, quelle relative alla fiscalità) – rispetto alle quali non si può continuare a fare affidamento esclusivamente sull'iniziativa solidale dei singoli deputati interessati – sia opportuno avviare una riflessione profonda nell'ambito di una apposita sessione legislativa, nella quale sia possibile individuare soluzioni strutturali efficaci e uniformi per tutti i territori colpiti da simili calamità.

Silvano MOFFA, *presidente*, nel ritenere che le parole di commossa partecipazione pronunciate dal relatore e dal deputato Cazzola interpretino lo spirito di comune solidarietà dell'intera Commissione, evidenzia la necessità di favorire l'approvazione di un provvedimento dal contenuto snello ed efficace, richiamando i gruppi al massimo senso di responsabilità, affinché

– nell'ambito dell'esame in sede referente – ne facilitino l'accelerazione dell'iter. Ritiene, peraltro, che la XI Commissione, nell'ambito delle proprie competenze, non possa far altro che approvare una proposta di parere che – non potendo dare una specifica indicazione con riferimento alla « riduzione » delle proposte emendative presentate – si soffermi maggiormente sulle questioni più urgenti connesse agli argomenti di proprio interesse, in vista di un immediato sostegno alle popolazioni interessate.

Giovanni PALADINI (IdV), nell'associarsi alle considerazioni fin qui svolte, ribadisce che il suo gruppo giudica prioritario affrontare due questioni: la semplificazione delle procedure burocratiche (sia a favore delle imprese che dei cittadini), da un lato; le modalità di finanziamento degli interventi di ricostruzione, dall'altro. Ritiene, pertanto, che siano queste le problematiche più urgenti da affrontare in tempi rapidi, al fine di garantire una reale ripresa delle attività nelle zone interessate dal sisma.

Ivano MIGLIOLI (PD), *relatore*, nel ringraziare i deputati intervenuti per il contributo fornito e per le parole di stima personale spese nei suoi confronti, presenta una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 2*), che illustra dettagliatamente. Ne raccomanda, quindi, l'immediata approvazione, nel convincimento che – con tale atto – si possa incidere effettivamente sull'esame in corso in sede referente: auspica, peraltro, che i rilievi indirizzati alla Commissione di merito possano essere accolti, nella prospettiva di un rilancio immediato delle zone colpite, da attuare mediante la previsione di minori vincoli burocratici per le imprese e maggiori risorse economiche, in un quadro di messa in sicurezza dei luoghi di lavoro.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) chiede al relatore di inserire nella sua proposta di parere una indicazione specifica che faccia riferimento all'esigenza di prevedere una

« no tax area » a sostegno dei territori colpiti dagli eventi sismici, nella prospettiva di un rilancio delle attività economiche.

Giuliano CAZZOLA (PdL) segnala l'esigenza di valutare attentamente gli effetti di una eventuale estensione della sospensione degli adempimenti contributivi – richiamata al punto *b*) delle osservazioni contenute nella proposta di parere del relatore – soprattutto alla luce delle possibili conseguenze per i datori di lavoro, che potrebbero essere chiamati a rispondere, anche penalmente, per le trattenute della parte degli oneri gravanti sugli stipendi dei lavoratori.

Michele SCANDROGLIO (PdL) richiama l'esigenza di sostenere le aziende il cui patrimonio immobiliare, posto a garanzia del loro accesso al credito, sia stato danneggiato dal sisma, mediante la previsione di misure che garantiscano il mantenimento dei finanziamenti e la ricostituzione del patrimonio entro un arco di tempo adeguato: segnala, infatti, che spesso gli istituti bancari – venendo meno la garanzia patrimoniale costituita dagli immobili, ormai distrutti – mettono in discussione i crediti concessi alle aziende, che potrebbero trovarsi costrette a chiudere le proprie attività, con il rischio che, alla fine, le conseguenze possano pagarle gli stessi lavoratori.

Giulio SANTAGATA (PD), intervenendo con riferimento all'osservazione contenuta al punto *g*) della proposta di parere del relatore e fatto presente che il cosiddetto « decreto sviluppo » già prevede la destinazione di parte dei fondi alla sicurezza dei luoghi di lavoro, sottolinea l'esigenza di destinare una parte degli avanzi di gestione degli enti previdenziali al finanziamento di interventi strutturali, sia a livello preventivo che emergenziale, nei territori colpiti dal sisma, richiamando le difficoltà incontrate in passato da numerosi enti – in occasione del verificarsi di eventi simili (cita, ad esempio, il caso dell'Abruzzo) – per lo sblocco delle necessarie risorse economiche, destinate solitamente a con-

fluire nel bilancio generale dello Stato e a restare inutilizzate per tali finalità.

Ivano MIGLIOLI (PD), *relatore*, preso atto delle diverse questioni sollevate, fa notare anzitutto che la problematica posta dal deputato Cazzola può considerarsi risolta sulla base di un atto, non avente carattere normativo, già esistente nell'ordinamento proprio per la disciplina delle contribuzioni nelle aree colpite da calamità naturali. Si dichiara, poi, disponibile ad introdurre nella sua proposta di parere indicazioni volte ad accogliere i rilievi formulati dai deputati Fedriga e Santagata, pur nel rispetto dei limiti imposti dalle competenze della Commissione, mentre ritiene che il problema sollevato dal deputato Scandroglio rischi di travalicare gli ambiti di intervento della Commissione stessa.

Paola PELINO (PdL), giudicato il provvedimento in esame necessario ad affrontare con urgenza la fase di primo sostegno ai territori colpiti dal sisma, fa notare che le questioni connesse alla ricostruzione delle zone coinvolte da una calamità – come insegna la precedente esperienza vissuta in occasione del sisma in Abruzzo – sono diverse e aumentano con il passare del tempo, richiedendo la messa a punto di una strategia complessiva efficace e coordinata, che possa prevedere interventi adeguati e tempestivi in una prima fase, per poi concentrarsi sui successivi problemi che via via emergeranno nella fase di ritorno alla normalità.

Silvano MOFFA, *presidente*, ritiene che il relatore sia nelle condizioni di recepire le indicazioni emerse dal dibattito odierno, proponendo alla Commissione una nuova versione della sua proposta di parere, che – se non vi sono obiezioni – potrebbe essere posta sin d'ora in votazione, evitando di attendere la conclusione dell'esame degli emendamenti presso la Commissione di merito.

Ivano MIGLIOLI (PD), *relatore*, presenta una nuova versione della sua proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 3*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova versione della proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal relatore.

**Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione del Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse.**

**Ulteriore nuovo testo C. 4568, approvata, in un testo unificato, dalla 1ª Commissione permanente del Senato, e abb.**

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Lucia CODURELLI (PD), *relatore*, osserva che la XI Commissione è chiamata a esprimere il parere, per quanto di propria competenza, sull'ulteriore nuovo testo della proposta di legge n. 4568, recante disposizioni per la ricerca delle persone scomparse: tale provvedimento ha avuto inizio presso il Senato, con l'esame congiunto di più proposte legislative d'iniziativa parlamentare, che ha condotto all'elaborazione di un testo unificato, approvato all'unanimità in sede deliberante dalla Commissione Affari costituzionali di quel ramo del Parlamento; nel corso dell'iter sono state effettuate diverse audizioni, sia del Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse (seduta del 18 febbraio 2009), sia dell'Associazione nazionale delle famiglie e degli amici delle persone scomparse « Penelope » (seduta del 1º aprile 2009). Fa presente, quindi, che il progetto di legge approvato dal Senato è stato trasmesso alla Camera e assegnato alla I Commissione, presso la quale è stato disposto l'abbinamento di altri provvedimenti di iniziativa parlamentare di analogo contenuto (C. 705 Villecco Calipari e

identica C. 3728 Carlucci, nonché C. 3214 Carlucci e C. 4187 Galati): la Commissione di merito, dopo avere acquisito i pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva su un precedente testo, ha ora definito un ulteriore nuovo testo (frutto dell'approvazione di una specifica proposta emendativa), la cui prospettiva è quella del trasferimento alla sede legislativa.

Ricorda che l'esame di diverse proposte di legge era già in fase avanzata nella scorsa legislatura e anche allora le associazioni (in particolare, l'associazione nazionale « Penelope ») erano state audite con aspettative alte – compresa quella della redazione del programma televisivo « *Chi l'ha visto?* » – affinché arrivasse una risposta legislativa finalizzata ad un coordinamento efficace sul territorio: questo coordinamento, infatti, era considerato necessario proprio perché, a livello territoriale, dopo un breve periodo dalla denuncia si tendeva ad una sua rapida archiviazione e, laddove non venivano presentate denunce, si verificavano numerosi casi di corpi abbandonati nelle sale mortuarie, senza nessun riconoscimento.

Al riguardo, ritiene che vada peraltro sottolineato che il Ministero dell'interno ha in larga parte anticipato i contenuti di tali proposte di legge per via amministrativa, con decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 2007, ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 400 del 1988, costituendo il Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse, il quale, nell'esercizio dei poteri assunti a seguito della nomina, svolge compiti di raccordo istituzionale, monitoraggio, studio comparato dei dati e delle informazioni acquisite dai soggetti pubblici e privati sul fenomeno; l'attività del Commissario è tesa a favorire il confronto e l'aggiornamento continuo tra le informazioni in possesso del sistema dati interforze del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno sulle persone scomparse e quelle risultanti a livello territoriale sui cadaveri non riconosciuti, allo scopo di tenere aggiornato il dato di sintesi nazionale sugli scomparsi.

Rammenta che attualmente sono in corso di definizione appositi modelli informativi di concerto con il Capo della Polizia di Stato, Direttore generale della pubblica sicurezza, per la compilazione di talune informazioni essenziali da parte degli enti locali e degli istituti di medicina legale, con il supporto tecnico dei gabinetti di polizia scientifica regionale, volte a favorire il coordinamento a livello nazionale della materia e a migliorare l'univocità dei dati e delle informazioni; l'ufficio del Commissario straordinario, inoltre, tiene i rapporti con i familiari degli scomparsi e con le associazioni più rappresentative a livello nazionale, allo scopo di proporre alle competenti autorità eventuali soluzioni e misure per rendere più efficaci gli interventi nel settore. Segnala, altresì, che il 30 marzo 2012 è stata presentata, alla presenza del Ministro dell'interno, Anna Maria Cancellieri, del sottosegretario di Stato Giovanni Ferrara e del capo di Gabinetto, prefetto Giuseppe Procaccini, la VIII relazione semestrale curata dall'ufficio del Commissario straordinario del Governo, Michele Penta, dalla quale risulta che sono 25 le persone che scompaiono ogni giorno nel Paese; dalla relazione del commissario Penta, si evince che i dati fino al 2007, anno di istituzione dell'ufficio del Commissario straordinario, venivano raccolti dal sistema dati interforze (SDI), che dal 1° gennaio 1974 al 31 dicembre 2011 le persone scomparse in Italia ancora da rintracciare sono in totale 24.912, di cui 9.280 cittadini italiani e 15.632 cittadini stranieri; quelli maggiorenni sono 14.593 di cui 7.593 italiani e 7.000 stranieri; i minori sono, invece, 10.319, di cui 1.687 italiani e 8.632 stranieri. Fa notare, infine, che è stato istituito presso il Ministero dell'interno, su iniziativa del Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse, il « Tavolo tecnico per il monitoraggio delle persone scomparse », che ha il compito di omogeneizzare le tabelle dati, di svolgere approfondimenti mirati di volta in volta ritenuti opportuni, nonché di elaborare metodologie appropriate per la compilazione di appositi

modelli informativi ad uso delle forze di polizia, necessari per favorire l'acquisizione e il confronto dei dati stessi.

Passando, quindi, ai punti qualificanti del testo unificato delle proposte di legge, come risultante nella sua ulteriore nuova versione, segnala che esso prevede che chiunque venga a conoscenza dell'allontanamento di una persona dalla propria abitazione o dal luogo di temporanea dimora e dal contesto in cui è avvenuto il fatto sussistano elementi per ritenere che dalla scomparsa possa derivarne un pericolo per la vita o per l'incolumità personale della stessa, può denunciarne il fatto alle forze di polizia o alla polizia locale; quando la denuncia è raccolta dalla polizia locale, questa la trasmette immediatamente al più prossimo tra i presidi territoriali delle forze di polizia, anche ai fini dell'avvio dell'attività di ricerca, nonché per il contestuale inserimento nel centro elaborazione dati (copia della denuncia è immediatamente rilasciata ai presentatori).

Osserva che, ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, l'ufficio di polizia che ha ricevuto la denuncia promuove l'immediato avvio delle ricerche e ne dà contestuale comunicazione al prefetto per il tempestivo e diretto coinvolgimento del Commissario straordinario, nonché per le iniziative di competenza da intraprendere anche con il concorso degli enti locali, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del sistema di protezione civile, delle associazioni del volontariato sociale e di altri enti, anche privati, attivi nel territorio; nell'ambito delle iniziative di propria competenza il prefetto valuta, sentiti l'autorità giudiziaria e i familiari della persona scomparsa, l'eventuale coinvolgimento degli organi di informazione, comprese le strutture specializzate, televisive e radiofoniche, che hanno una consolidata esperienza nella ricerca di informazioni sulle persone scomparse.

Segnala, infine, che – qualora vengano meno le condizioni che hanno determinato la denuncia – il denunciante, venutone a conoscenza, ne dà immediata comunicazione alle forze di polizia; gli adempimenti

dei pubblici uffici sono realizzati secondo le norme già vigenti in materia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Per quanto concerne i profili di competenza dalla XI Commissione, rileva che non si riscontrano disposizioni di specifico interesse nel testo, ritenendosi probabile che l'assegnazione in sede consultiva alla Commissione sia riconducibile al tenore di specifiche norme contenute in talune delle proposte di legge ad esso abbinata. Peraltro, fa notare che l'attivazione delle varie strutture competenti a livello territoriale richiederà inevitabilmente il coinvolgimento di una serie di pubblici dipendenti, con l'auspicio che ciò possa avvenire – vista anche la rilevanza sociale della questione – senza i consueti problemi di cronica carenza di stanziamenti e risorse a livello locale. Per tali ragioni, ritiene che un orientamento favorevole della Commissione sia quanto mai auspicabile, per il lungo tempo dal quale giacciono le diverse proposte di legge, con un iter avviato in precedenti legislature: si tratta, infatti, di rendere strutturale l'intervento e assicurare con continuità il lavoro oggi portato avanti da un Commissario straordinario del Governo, la cui istituzione è resa necessaria anche a causa del ritardo legislativo.

Considerate, dunque, l'importanza e la drammaticità dei temi oggetto dell'ulteriore nuovo testo unificato proposto dalla I Commissione e visto l'aumento dei casi di persone scomparse, giudica doveroso accelerare l'iter del provvedimento, al fine di rendere utile ed efficace lo svolgimento delle indagini e poter offrire un aiuto ai familiari delle persone scomparse e della stessa associazione « Penelope », che svolge una meritoria iniziativa sul tema.

Presenta, pertanto, una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (*vedi allegato 4*).

Giovanni PALADINI (IdV), pur comprendendo le finalità del provvedimento in esame, tese a favorire la ricerca delle persone scomparse, esprime perplessità sul testo, nella parte in cui, invece di

migliorare la funzionalità degli organismi competenti delle forze dell'ordine, prevede il coinvolgimento di un organismo esterno, peraltro privo di effettivi poteri istruttori, chiamato sostanzialmente ad un ruolo di raccordo meramente informativo, che giudica inutile, atteso che adeguati compiti statistici vengono già svolti dagli uffici attualmente esistenti.

Riterrebbe più opportuno – in vista della predisposizione di un adeguato sistema di *intelligence*, che giudica necessario per la realizzazione degli scopi della presente proposta – istituire uffici specializzati nell'ambito delle strutture già esistenti all'interno dei Corpi interessati, eventualmente anche rafforzandone i poteri di indagine e di coordinamento.

Michele SCANDROGLIO (PdL) ritiene pletorico, controproducente e dispendioso, dal punto di vista finanziario, prevedere il coinvolgimento di organismi esterni alla struttura delle forze di polizia per lo svolgimento di attività di indagine, soprattutto in tempi di crisi economica. Si domanda, in particolare, che senso possa avere incoraggiare la prosecuzione dell'attività di un Commissario straordinario i cui compiti non sono ben chiari e che, peraltro, potrebbe comportare significativi oneri per la finanza pubblica.

Lucia CODURELLI (PD), *relatore*, dopo aver ricordato che sul testo in esame si è registrato il consenso unanime dei gruppi a conclusione di un lungo ed articolato percorso legislativo, ritiene che le osservazioni svolte dai deputati intervenuti possano anche portare ad una riformulazione della sua proposta di parere, che, in coerenza con gli ambiti di competenza della XI Commissione, dia alla Commissione di merito un'indicazione di massima circa l'esigenza di riflettere sulle funzioni di coordinamento da esercitare alla luce dell'approvazione del provvedimento in esame.

Michele SCANDROGLIO (PdL) ribadisce il suo favore nei confronti di qualsiasi misura volta ad un reale rafforzamento



dei compiti di indagine delle forze dell'ordine, dichiarandosi contrario ad un coinvolgimento di altri organismi, come il Commissario straordinario, che appaiono inutili e costosi.

Giovanni PALADINI (IdV) auspica una seria riflessione sulla parte del testo che fa riferimento al ruolo del Commissario straordinario, paventando il rischio che ciò conduca ad un inutile appesantimento delle procedure burocratiche e ad un complessivo aumento dei costi.

Silvano MOFFA, *presidente*, fatto notare che la questione della quale si sta discutendo, non rientrando propriamente nell'ambito di competenza della Commissione, dovrebbe essere risolta da parte della Commissione di merito, osserva che il Commissario straordinario – che non viene disciplinato, ma soltanto richiamato, nell'ulteriore nuovo testo in esame – non sembra in ogni caso suscettibile di sostituirsi ai poteri ispettivi degli organi di polizia, svolgendo esclusivamente compiti di monitoraggio. Per tali ragioni, si domanda se una possibile soluzione non possa essere quella di espungere dalla proposta di parere del relatore qualsiasi riferimento alla figura del Commissario.

Giuliano CAZZOLA (PdL) ritiene opportuno che nelle premesse delle proposte di parere si formuli una valutazione sul ruolo del richiamato Commissario straordinario, anche alla luce del fatto che il suo mandato appare, allo stato, scaduto.

Luigi MURO (FLpTP) osserva che la Commissione è chiamata ad assumere una posizione chiara in ordine al ruolo del Commissario straordinario, pronunciandosi o a favore o contro il suo coinvolgimento, atteso che qualsiasi altra soluzione di compromesso – come quella di un richiamo nelle premesse – non sarebbe ammissibile in un testo che ne prevede, in ogni caso, la valorizzazione.

Lucia CODURELLI (PD), *relatore*, fa notare che l'esigenza di prevedere un

ruolo del Commissario straordinario nelle procedure di indagine – ritenuta condivisibile in presenza dell'attuale lacuna dell'ordinamento – potrebbe anche essere ridimensionata alla luce del solido impianto normativo che ci si appresta ad introdurre con la definitiva approvazione della proposta di legge in esame: la questione sollevata, quindi, potrebbe essere, di fatto, depotenziata dallo stesso dettato legislativo.

Michele SCANDROGLIO (PdL) ritiene necessario che la perplessità espressa su tale parte del testo si traduca in una esplicita condizione, da inserire nella proposta di parere del relatore, che richiami l'esigenza di non rinnovare il mandato del Commissario straordinario.

Silvano MOFFA, *presidente*, ribadisce il convincimento che la tematica relativa all'attività e ai compiti del Commissario straordinario non sembra investire specificamente l'ambito di competenza della XI Commissione: per tale ragione, l'introduzione nella proposta di parere di una condizione su tale argomento potrebbe configurare una evidente forzatura.

Lucia CODURELLI (PD), *relatore*, ritiene che il riferimento al Commissario straordinario possa essere espunto dalla sua proposta di parere: a suo avviso, infatti, il compito principale della XI Commissione deve essere quello di evidenziare l'esigenza che nell'esercizio dei propri compiti a livello territoriale i soggetti coinvolti non incontrino stringenti problemi di natura finanziaria.

Amalia SCHIRRU (PD) ritiene opportuno concedere ai gruppi un margine temporale adeguato per svolgere i necessari approfondimenti su taluni aspetti problematici del testo, riguardanti, in particolare, il ruolo del Commissario straordinario.

Silvano MOFFA, *presidente*, alla luce delle problematiche sollevate e preso atto

della richiesta testé formulata, giudica opportuno concedere ai gruppi il tempo di svolgere ulteriori accertamenti sul testo in esame, pur invitandoli a concentrarsi sulle questioni di più diretta competenza della Commissione.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta, avvertendo che la Commissione tornerà a riunirsi su tale argomento nella giornata di domani.

**La seduta termina alle 14.55.**

**COMITATO RISTRETTO**

*Martedì 3 luglio 2012.*

**Modifiche alla vigente normativa in materia di requisiti per la fruizione delle deroghe in materia di accesso al trattamento pensionistico.**

**C. 5103 Damiano, C. 5236 Dozzo, C. 5247 Paladini.**

Il comitato ristretto si è riunito dalle 14.55 alle 15.

## ALLEGATO 1

**Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di estensione del diritto alla pensione supplementare (Testo unificato C. 3871 Gnechi, C. 4260 Cazzola, C. 4384 Poli).**

**NUOVO TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO  
RISTRETTO E ADOTTATO COME TESTO BASE**

*« Disposizioni in materia di cumulo di periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso differenti gestioni previdenziali e di estensione del diritto alla pensione supplementare ».*

ART. 1.

*(Pensione di vecchiaia ordinaria, pensione di vecchiaia anticipata, inabilità e superstiti).*

1. Ferme restando le disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi, di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e successive modificazioni, nonché di riconsolidazione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali, di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e successive modificazioni, i lavoratori iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, iscritti alla gestione separata e alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, che non siano già titolari di trattamento pensionistico autonomo presso una delle predette gestioni, hanno facoltà, al fine di conseguire un'unica pensione, di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso le predette gestioni. La facoltà di cui al periodo precedente può essere esercitata per la liquidazione dei trattamenti pensionistici di vecchiaia ordinaria, vecchiaia anticipata, inabilità assoluta e permanente e in favore dei superstiti di assicurato ancorché deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione.

2. Il diritto alla pensione di vecchiaia ordinaria e di vecchiaia anticipata è conseguito in presenza dei requisiti di assicurazione, contribuzione e anagrafici previsti dai rispettivi ordinamenti che disciplinano le gestioni interessate dall'esercizio della facoltà di cui al comma 1 e degli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età e anzianità contributiva, previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alla pensione di vecchiaia ordinaria e di vecchiaia anticipata.

3. Le disposizioni di cui alla presente legge non sono applicabili, fino alla completa parificazione dei requisiti anagrafici previsti per il trattamento di vecchiaia ordinaria in ciascun ordinamento di appartenenza, alle lavoratrici dipendenti dalle pubbliche amministrazioni ed iscritte ai regimi esclusivi nei casi in cui presentino domanda di riconsolidare nell'INPS differenti periodi contributivi maturati presso le corrispondenti gestioni.

4. Il diritto alla pensione di inabilità ed ai superstiti è conseguito in conformità con quanto disposto dal comma 2, articolo 2, del decreto legislativo n. 42 del 2006.

5. La facoltà di cui al comma 1 deve avere ad oggetto tutti e per intero i periodi assicurativi accreditati presso le gestioni di cui al medesimo comma 1.

6. L'esercizio della facoltà di cui al comma 1 è effettuato secondo le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 42 del 2006.

7. Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano l'entità del cumulo e del trasferi-

mento di contributi in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento.

8. La retribuzione di riferimento per il calcolo della misura della pensione è quella per cui sono stati versati i contributi nell'ultima gestione a cui il lavoratore è stato iscritto prima del pensionamento, sempre che in essa abbia 10 anni di contribuzione; in caso contrario, gli anni mancanti sono recuperati dalla precedente gestione a cui il lavoratore è stato iscritto. Le modalità di calcolo del trattamento sono quelle previste dalla Assicurazione generale obbligatoria dell'INPS.

9. Per la determinazione dell'anzianità contributiva rilevante ai fini dell'applicazione del sistema di calcolo della pensione ai sensi dell'articolo 1, commi 12 e 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si tiene conto di tutti i periodi assicurativi accreditati nelle gestioni di cui al comma 1.

10. I trattamenti liquidati dalle singole gestioni costituiscono altrettante quote di un'unica pensione soggetta ad integrazione al trattamento minimo con onere a carico di ciascuna gestione in rapporto ai rispettivi periodi di contribuzione. L'integrazione al trattamento minimo spetta a condizione che tutte le gestioni comprese nel cumulo prevedano detto istituto nel proprio ordinamento.

11. Per i trattamenti da liquidarsi ai sensi del presente legge si applicano le disposizioni di cui al comma 7 e 8 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 42 del 2006.

12. Il pagamento dei trattamenti liquidati ai sensi della presente legge è regolato dalle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 42 del 2006.

13. Per i casi di esercizio della facoltà di ricongiunzione da parte del lavoratore, titolare di più periodi assicurativi, che consentono l'accesso al trattamento pensionistico previsto al comma 1, la cui domanda sia stata presentata a decorrere dal 1° luglio 2010 e non abbia già dato titolo alla liquidazione del trattamento pensionistico, è consentito, su richiesta

dell'interessato, il recesso e la restituzione di quanto già versato. Il recesso di cui al periodo precedente non può, comunque, essere esercitato oltre il termine di un anno dalla data di entrata in vigore del presente articolo.

14. Il lavoratore, titolare di più periodi assicurativi che consentono l'accesso al trattamento pensionistico previsto al comma 1, che abbia presentato domanda di pensione in totalizzazione ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2006, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente articolo e il cui procedimento amministrativo non sia stato ancora concluso, può, previa rinuncia alla domanda in totalizzazione, accedere al trattamento pensionistico previsto al comma 1.

15. Sono fatte salve le altre norme vigenti in materia di cumulo dei periodi assicurativi. In ogni caso, il trattamento pensionistico calcolato ai sensi del presente articolo non può essere di misura superiore alla pensione che il richiedente l'esercizio del cumulo avrebbe maturato, se avesse versato tutti i contributi al solo ente previdenziale erogatore.

## ART. 2.

*(Delega al Governo).*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a estendere la normativa prevista all'articolo 1 anche alle associazioni e alle fondazioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) predisposizione dei bilanci attuariali disposti dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, ai fini di un equilibrio tra entrate e spese in una prospettiva di cinquanta anni, che consentano la sostenibilità dell'introduzione della normativa di cui al medesimo articolo 1;

b) previsione di criteri applicativi graduali con priorità all'esigenza di consentire l'accesso a un trattamento pensionistico all'età prevista nei singoli ordinamenti per i soli trattamenti di vecchiaia e di inabilità;

c) definitiva previsione del calcolo della pensione per i relativi iscritti effettuato mediante il metodo contributivo.

2. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1, ciascuno dei quali deve essere corredato della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono deliberati in via preliminare dal Consiglio dei Ministri, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale. Tali schemi sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro quarantacinque giorni dalla data di assegnazione dei medesimi schemi.

3. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti medesimi, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi previsti dal presente articolo e con le medesime modalità di cui al comma 2.

ART. 3.

*(Modifica al decreto legislativo  
2 febbraio 2006, n. 42).*

1. Dopo l'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, è inserito il seguente:

«ART. 6-bis. — *(Pensione supplementare)*. — 1. Tutti i contributi che non sono utilizzati per il calcolo della pensione possono costituire, a domanda, una pensione supplementare, calcolata con il sistema contributivo, erogata dal fondo in cui sono stati versati, indipendentemente dal fondo che ha liquidato la pensione di vecchiaia o di anzianità, ivi compresi l'assicurazione generale obbligatoria, i fondi sostitutivi, esclusivi o esonerativi, nonché le casse dei professionisti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103 ».

ART. 4.

*(Clausola finanziaria).*

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



## ALLEGATO 2

**DL 74/2012: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012 (C. 5263 Governo).**

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La XI Commissione,

esaminato il decreto-legge n. 74 del 2012, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012;

considerato che il provvedimento, adottato in primo luogo per fronteggiare l'emergenza conseguente a tale drammatico evento, persegue anche l'obiettivo di avviare, nelle zone colpite, la ricostruzione delle abitazioni e degli uffici pubblici, nonché la ricostituzione del tessuto economico e sociale;

osservato come il testo configuri uno sforzo concreto per porre le condizioni per una ripresa delle attività nell'intero territorio regionale, attraverso la previsione di misure quali la concessione di contributi e finanziamenti per la ricostruzione o riparazione delle abitazioni private o di immobili ad uso non abitativo, la sospensione dell'IMU e degli oneri fiscali e contributivi, il sostegno al credito per far riprendere l'economia, la tutela dei lavoratori e delle imprese, l'allentamento del patto di stabilità per gli enti locali, la definizione delle risorse per la ricostruzione, l'affidamento alle regioni e ai comuni della gestione delle risorse, il conferimento ai presidenti delle regioni interessate di importanti poteri di intervento in base alle necessità, la semplificazione di alcune procedure;

apprezzate le norme di più diretto interesse della XI Commissione, in materia di sostegno e concessione di agevolazioni in favore delle imprese delle predette zone e di erogazione di specifici strumenti di tutela del reddito per determinate categorie di lavoratori impossibilitati a prestare attività lavorativa o che abbiano dovuto sospendere l'attività a seguito dei recenti eventi sismici;

preso atto che si è riunito di recente il « tavolo » di confronto tra soggetti istituzionali e territoriali e parti sociali al fine di definire la gestione operativa del protocollo per gli interventi straordinari relativi agli ammortizzatori sociali nelle zone coinvolte;

sottolineato che in quella sede sono emerse varie problematiche aziendali ed occupazionali irrisolte;

fatto presente che, nell'ambito del richiamato « tavolo », sono state formulate alcune condivisibili richieste di modifica e integrazione del testo, riguardanti la previsione di agevolazioni contributive e fiscali a favore delle imprese, l'estensione della sospensione degli adempimenti fiscali tributari e contributivi e l'ampliamento delle deroghe al patto di stabilità per le spese sostenute da comuni province e regioni, finalizzate a fronteggiare i danni del sisma;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 7, al fine di sostenere il notevole incremento di lavoro tecnico e amministrativo a livello locale, occorre prendere in considerazione l'ipotesi di ampliare le deroghe al patto di stabilità per le spese per il personale, finanziate con risorse proprie, che vengono sostenute da comuni, province e regioni, proprio per fronteggiare i danni del sisma;

b) all'articolo 8, valuti la Commissione di merito l'esigenza di estendere la sospensione degli adempimenti contributivi, previdenziali e assistenziali, fino al 31 dicembre 2013, verificando altresì la praticabilità di un'analogha proroga per gli adempimenti fiscali;

c) all'articolo 12, considerato che nell'area colpita dal sisma sono insediate punte di eccellenza dell'industria italiana a livello internazionale, si segnala l'esigenza di introdurre – anche per un periodo circoscritto dal punto di vista temporale – un credito d'imposta per le nuove assunzioni ai fini del mantenimento dei livelli occupazionali, nonché forme di agevolazioni contributive in vista degli investimenti che si renderanno necessari;

d) sempre all'articolo 12, appare opportuno introdurre una norma che sospenda l'applicazione delle sanzioni in materia di invio tardivo delle comunicazioni obbligatorie per i datori di lavoro con locali ubicati nei comuni interessati dal sisma;

e) all'articolo 15, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire ulteriori disposizioni tese a estendere l'ambito di applicazione delle misure di sostegno al reddito, prevedendo in particolare la possibilità di concessione, in deroga alla normativa vigente, di periodi

di cassa integrazione guadagni – se necessario, anche per periodi brevi – in favore delle aziende operanti nelle aree colpite dall'evento sismico;

f) al medesimo articolo 15, comma 1, occorre poi prevedere la copertura degli ammortizzatori sociali anche in favore dei lavoratori avventizi dell'agricoltura e degli stagionali, non in possesso dei cosiddetti « requisiti soggettivi »;

g) all'articolo 15, comma 2, si reputa necessario rendere più accessibili i requisiti per l'accesso all'indennità *una tantum* prevista dall'articolo 19, comma 2, del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito dalla n. 2 del 2009, in favore dei lavoratori autonomi e dei lavoratori parasubordinati, con l'auspicio che vengano individuati criteri volti a favorire il più ampio accesso per le persone che si trovano in una situazione economica e lavorativa particolarmente debole;

h) al comma 3 del citato articolo 15, si suggerisce, altresì, di inserire una clausola che renda possibile utilizzare interamente il limite di spesa ivi previsto (70 milioni di euro), consentendo in particolare che – laddove lo stanziamento fissato per lo strumento indennitario non sia integralmente esaurito con tutte le domande accolte – sia possibile impiegare immediatamente le eventuali risorse residue per il finanziamento degli altri strumenti definiti dal decreto-legge n. 74 del 2012 (e viceversa);

i) si raccomanda, infine, di affrontare – anche con eventuali modifiche e integrazioni al citato articolo 15 – la questione della messa in sicurezza dei luoghi di lavoro, mediante specifiche disposizioni che prevedano la destinazione a tali finalità di una parte delle risorse dell'INAIL.

## ALLEGATO 3

**DL 74/2012: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012 (C. 5263 Governo).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XI Commissione,

esaminato il decreto-legge n. 74 del 2012, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012;

considerato che il provvedimento, adottato in primo luogo per fronteggiare l'emergenza conseguente a tale drammatico evento, persegue anche l'obiettivo di avviare, nelle zone colpite, la ricostruzione delle abitazioni e degli uffici pubblici, nonché la ricostituzione del tessuto economico e sociale;

osservato come il testo configuri uno sforzo concreto per porre le condizioni per una ripresa delle attività nell'intero territorio regionale, attraverso la previsione di misure quali la concessione di contributi e finanziamenti per la ricostruzione o riparazione delle abitazioni private o di immobili ad uso non abitativo, la sospensione dell'IMU e degli oneri fiscali e contributivi, il sostegno al credito per far riprendere l'economia, la tutela dei lavoratori e delle imprese, l'allentamento del patto di stabilità per gli enti locali, la definizione delle prime risorse per la ricostruzione, l'affidamento alle regioni e ai comuni della gestione delle risorse, il conferimento ai presidenti delle regioni interessate di importanti poteri di intervento in base alle necessità, la semplificazione di alcune procedure;

apprezzate le norme di più diretto interesse della XI Commissione, in materia di sostegno e concessione di agevolazioni in favore delle imprese delle predette zone e di erogazione di specifici strumenti di tutela del reddito per determinate categorie di lavoratori impossibilitati a prestare attività lavorativa o che abbiano dovuto sospendere l'attività a seguito dei recenti eventi sismici;

preso atto che si è riunito di recente il « tavolo » regionale di confronto tra soggetti istituzionali e territoriali e parti sociali al fine di definire la gestione operativa del protocollo per gli interventi straordinari relativi agli ammortizzatori sociali nelle zone coinvolte;

sottolineato che in quella sede sono emerse varie problematiche aziendali ed occupazionali irrisolte;

fatto presente che, nell'ambito del richiamato « tavolo », sono state formulate alcune condivisibili richieste di modifica e integrazione del testo, riguardanti la previsione di agevolazioni contributive e fiscali a favore delle imprese, l'estensione della sospensione degli adempimenti fiscali tributari e contributivi e l'ampliamento delle deroghe al patto di stabilità per le spese sostenute da comuni province e regioni, finalizzate a fronteggiare i danni del sisma;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 7, al fine di sostenere il notevole incremento di lavoro tecnico e amministrativo a livello locale, occorre prendere in considerazione l'ipotesi di ampliare le deroghe al patto di stabilità per le spese per il personale, finanziate con risorse proprie, che vengono sostenute da comuni, province e regioni, proprio per fronteggiare i danni del sisma;

b) all'articolo 8, valuti la Commissione di merito l'esigenza di estendere la sospensione degli adempimenti contributivi, previdenziali e assistenziali, fino al 31 dicembre 2013, verificando altresì la praticabilità di un'analogha proroga per gli adempimenti fiscali;

c) all'articolo 12, considerato che nell'area colpita dal sisma sono insediate punte di eccellenza dell'industria italiana a livello internazionale, si segnala l'esigenza di introdurre – anche per un periodo circoscritto dal punto di vista temporale – un credito d'imposta per le nuove assunzioni ai fini del mantenimento dei livelli occupazionali, nonché forme di agevolazioni contributive in vista degli investimenti che si renderanno necessari;

d) sempre all'articolo 12, appare opportuno introdurre una norma che sospenda l'applicazione delle sanzioni in materia di invio tardivo delle comunicazioni obbligatorie per i datori di lavoro con locali ubicati nei comuni interessati dal sisma;

e) all'articolo 15, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire ulteriori disposizioni tese a estendere l'ambito di applicazione delle misure di sostegno al reddito, prevedendo in particolare la possibilità di concessione, in deroga alla normativa vigente, di periodi di cassa integrazione guadagni – se necessario, anche per periodi brevi – in favore delle aziende operanti nelle aree colpite dall'evento sismico;

f) al medesimo articolo 15, comma 1, occorre poi prevedere la copertura degli ammortizzatori sociali anche in favore dei lavoratori avventizi dell'agricoltura e degli stagionali, non in possesso dei cosiddetti « requisiti soggettivi »;

g) all'articolo 15, comma 2, si reputa necessario rendere più accessibili i requisiti per l'accesso all'indennità *una tantum* prevista dall'articolo 19, comma 2, del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito dalla n. 2 del 2009, in favore dei lavoratori autonomi e dei lavoratori parasubordinati, con l'auspicio che vengano individuati criteri volti a favorire il più ampio accesso per le persone che si trovano in una situazione economica e lavorativa particolarmente debole;

h) al comma 3 del citato articolo 15, si suggerisce, altresì, di inserire una clausola che renda possibile utilizzare interamente il limite di spesa ivi previsto (70 milioni di euro), consentendo in particolare che – laddove lo stanziamento fissato per lo strumento indennitario non sia integralmente esaurito con tutte le domande accolte – sia possibile impiegare immediatamente le eventuali risorse residue per il finanziamento degli altri strumenti definiti dal decreto-legge n. 74 del 2012 (e viceversa);

i) si raccomanda di affrontare – anche con eventuali modifiche e integrazioni al citato articolo 15 – la questione della messa in sicurezza dei luoghi di lavoro, mediante specifiche disposizioni che prevedano la destinazione a tali finalità di una parte delle risorse dell'INAIL;

l) valuti la Commissione di merito l'opportunità di individuare forme dirette a sostenere i cittadini e le imprese con agevolazioni fiscali e contributive per la ricostruzione e ristrutturazione degli insediamenti industriali e delle abitazioni.

## ALLEGATO 4

**Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione del Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse (Ulteriore nuovo testo C. 4568, approvata, in un testo unificato, dalla 1<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, e abb.).**

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La XI Commissione,

esaminato l'ulteriore nuovo testo della proposta di legge n. 4568 e abb., recante « Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione del Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse »;

considerato che il provvedimento si inserisce nel solco delle diverse proposte di legge il cui iter era già in fase avanzata nella scorsa legislatura;

preso atto della significative aspettative nutrite dalle associazioni di familiari di persone scomparse rispetto alla definitiva approvazione del provvedimento;

osservato che un contributo importante sull'argomento è stato svolto dal Commissario straordinario del Governo

per le persone scomparse e rilevata l'esigenza che – in virtù del rilevante lavoro sinora compiuto – il Commissario possa quanto prima vedere rinnovato il proprio incarico;

auspicato che l'attivazione delle varie strutture competenti a livello territoriale, che richiederà inevitabilmente il coinvolgimento di una serie di figure pubbliche, possa avvenire – vista anche la rilevanza sociale della questione – evitando di ridurre stanziamenti e risorse a livello locale;

atteso che non si riscontrano particolari elementi di problematicità sotto il profilo delle materie di competenza della Commissione,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**



## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

##### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla programmazione dei lavori della Commissione ..... 265

##### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse. Nuovo testo C. 4568, approvata in un testo unificato dalla 1<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato e abb. (Parere alla I Commissione) (*Esame e rinvio*) ..... 267

DL 74/2012: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012. C. 5263 Governo (Parere alla VIII Commissione) (*Esame e rinvio*) ..... 268

##### RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Relazione, relativa all'anno 2011, concernente lo stato di attuazione della legge 15 marzo 2010, n. 38, recante disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore. Doc. CCXXXVIII, n. 2 (*Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del regolamento e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00184*) ..... 270

ALLEGATO 1 (*Proposta di risoluzione presentata dal Relatore*) ..... 276

ALLEGATO 2 (*Testo della risoluzione approvata dalla Commissione*) ..... 278

##### INTERROGAZIONI:

5-06543 Farina Coscioni: Arresto del professor Mario Dini, primario di chirurgia plastica e ricostruttiva dell'ospedale Careggi (FI) ..... 273

ALLEGATO 3 (*Testo della risposta*) ..... 280

5-05917 Mancuso: Iniziative normative per regolare la spedizione di animali e la gestione dei cani municipali ..... 273

ALLEGATO 4 (*Testo della risposta*) ..... 281

5-06480 Iannuzzi: Adozione di misure per la costituzione dell'azienda ospedaliera universitaria di Salerno ..... 274

ALLEGATO 5 (*Testo della risposta*) ..... 282

5-06823 Mancuso: Promozione della ricerca sui nuovi metodi di cura delle epatiti ..... 274

ALLEGATO 6 (*Testo della risposta*) ..... 284

5-06423 Mattesini: Interruzione volontaria di gravidanza, obiezione di coscienza e formazione specifica presso le scuole di specializzazione ..... 275

ALLEGATO 7 (*Testo della risposta*) ..... 285

##### COMITATO RISTRETTO:

Modifiche agli articoli 8-*quater*, 8-*quinquies* e 8-*sexies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, concernenti l'accreditamento e l'erogazione delle prestazioni sanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale da parte delle strutture pubbliche e private. C. 4269 D'Anna.

Audizione informale di rappresentanti delle organizzazioni sindacali: Federazione CISL medici, FPCGIL medici e UIL FPL medici ..... 275

AVVERTENZA ..... 275

**COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**

*Martedì 3 luglio 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.*

**La seduta comincia alle 13.****Sulla programmazione dei lavori della Commissione.**

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, comunica che, a seguito della riunione del 27 giugno 2012 dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è stato predisposto il seguente programma dei lavori della Commissione:

**PROGRAMMA DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE PER IL PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2012**

**LUGLIO***Sede referente:*

seguito dei provvedimenti già iniziati:

Disposizioni in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo (C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1319 Tortoli, C. 1236 Mancuso, C. 1370 Alesandri, C. 2359 Anna Teresa Formisano e Drago, C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso, C. 1589 Livia Turco e Viola, C. 2343 Farinone, C. 2405 Minardo, C. 2665 Manucci, C. 2659 Nizzi e C. 4717 Savino);

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare (C. 2024 Livia Turco, C. 3381 Barani e C. 3463 Dal Lago);

Disposizioni per consentire l'impianto degli embrioni abbandonati giacenti presso i centri italiani di procreazione medicalmente assistita (C. 2058 Palagiano, C. 4308 Farina Coscioni, C. 4800 Boccardo e C. 4831 Laura Molteni);

Modifica dell'articolo 157 del decreto legislativo n. 219/2006, in materia di raccolta di medicinali inutilizzati o scaduti, e altre disposizioni concernenti la donazione

di medicinali e la loro utilizzazione e distribuzione da parte di organizzazioni senza fini di lucro (C. 4771 Di Virgilio);

Norme riguardanti interventi in favore delle gestanti e delle madri volti a garantire il segreto del parto alle donne che non intendono riconoscere i loro nati (C. 3303 Lucà e C. 1266 Consiglio regionale del Piemonte);

Norme per il riconoscimento della guarigione e per la piena cittadinanza e l'integrazione sociale delle persone affette da epilessia (C. 2060 Saltamartini e C. 4753 Nunzio Francesco Testa);

Modifiche agli articoli 8-*quater*, 8-*quinquies* e 8-*sexies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, concernenti l'accreditamento e l'erogazione delle prestazioni sanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale da parte delle strutture pubbliche e private (C. 4269 D'Anna);

Istituzione e disciplina dell'indagine farmacogenetica (C. 4083 Laura Molteni);

Norme per il riconoscimento della sindrome post polio come malattia cronica e invalidante (C. 3367 Codurelli e C. 5183 Patarino e Barani);

Disposizioni in materia di assistenza psichiatrica (C. 919 Marinello, C. 1423 Guzzanti, C. 1984 Barbieri, C. 2065 Ciccioli, C. 2831 Jannone, C. 2927 Picchi e Carlucci, C. 3038 Garagnani e C. 3421 Polledri);

Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva e riconoscimento della lingua dei segni italiana (C. 4207 approvato, in un testo unificato, dalla 1<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, C. 286 Sereni, C. 351 De Poli, C. 941 D'Ippolito Vitale, C. 1088 Romano, C. 2342 Lorenzin, C. 2528 Rampelli, C. 2734 Carlucci e C. 3490 Miglioli);

Disposizioni concernenti l'impiego delle persone anziane da parte delle amministrazioni locali per lo svolgimento di lavori di utilità sociale (C. 2549 Reguzzoni, C. 2753 Fucci, C. 4046 Binetti, C. 4090 Pedoto e C. 4158 Miotto);

Riconoscimento e disciplina della chiropratica come professione sanitaria primaria e istituzione dell'albo professione dei chiropratici (C. 1287 Di Centa);

Istituzione di speciali unità di accoglienza permanente per l'assistenza dei pazienti cerebrolesivi cronici (C. 412 Di Virgilio e C. 1992 Binetti);

Norme per la tutela dei diritti della partoriente, la promozione del parto fisiologico e la salvaguardia della salute del neonato (C. 918 Marinello, C. 1353 Livia Turco, C. 1513 Palumbo);

Disposizioni in materia di raccolta e utilizzo del sangue cordonale (C. 361 Volontè, C. 548 Bertolini, C. 961 Colucci e C. 1214 Di Virgilio e C. 2040 Mosella, c. 2859 Farina Coscioni, C. 3691 Pedoto e C. 2741 Cosenza);

Disposizioni concernenti l'impiego di farmaci psicotropi per la cura dei bambini e degli adolescenti (C. 126 Bocciardo, C. 1414 De Angelis, C. 1716 Laura Molteni e C. 2125 Cosenza);

Disposizioni per l'incremento dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili (C. 1539 d'iniziativa popolare, C. 1612 Zazzera e C. 2119 Fugatti).

*Sede referente (Commissioni riunite):*

Disposizioni sulle associazioni di tutela delle persone disabili (C. 1732 Porcu C. 3224 Pedoto) (Comm. riunite XI e XII).

Provvedimenti nuovi:

Disposizioni concernenti l'etichettatura dei farmaci contenenti gliadina e l'indicazione della presenza di lattosio, a tutela delle persone affette dal morbo celiaco (C. 4894 Palagiano).

Interrogazioni, *question-time* e risoluzioni:

### AGOSTO

Sede referente:

seguito dei provvedimenti già iniziati.

Interrogazioni, *question-time* e risoluzioni.

### SETTEMBRE

*Sede referente:*

seguito dei provvedimenti già iniziati.

Provvedimenti nuovi:

Istituzione di un assegno di solidarietà in favore delle famiglie monoparentali in condizioni di disagio economico (C. 4302 Bucchino).

Interrogazioni, *question-time* e risoluzioni.

Saranno inoltre iscritti all'ordine del giorno: i progetti di legge assegnati in sede consultiva, gli atti del Governo sui quali la Commissione sia chiamata ad esprimere un parere; i disegni di legge di conversione dei decreti legge; i provvedimenti trasmessi dal Senato.

Gli orari complessivi da dedicare ai lavori della Commissione nelle singole giornate saranno definiti alla luce dei tempi effettivamente disponibili in base alla programmazione dei lavori dell'Assemblea per il periodo considerato.

La Commissione prende atto.

**La seduta termina alle 13.05.**

### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 3 luglio 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.*

**La seduta comincia alle 13.05.**

**Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse.**

**Nuovo testo C. 4568, approvata in un testo unificato dalla 1ª Commissione permanente del Senato e abb.** (Parere alla I Commissione).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Mariella BOCCIARDO (PdL), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla I Commissione (Affari costituzionali) il prescritto parere sulle parti di competenza del nuovo testo della proposta di legge n. 4568, recante disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione del Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse.

Ricorda altresì che il 9 novembre 2011 la Commissione aveva già espresso parere favorevole sul precedente testo della suddetta proposta di legge – già approvata in sede deliberante al Senato –, che è stato recentemente modificato a seguito del parere contrario espresso dalla II Commissione (Giustizia).

Il nuovo testo è costituito da un articolo unico suddiviso in sette commi; il testo precedente conteneva un comma in più.

Fa presente che la prima novità concerne il comma 1: mentre nella versione precedente si prevedeva l'obbligo di denuncia per chiunque venga a conoscenza dell'allontanamento di una persona ove sussistano elementi per ritenere che dalla scomparsa possa derivare un pericolo per l'incolumità della persona medesima, tale obbligo è stato trasformato in facoltà, al fine di superare l'indeterminatezza della disposizione, evidenziata nel richiamato parere della Commissione Giustizia.

Inoltre, sempre in accoglimento di un'obiezione formulata dalla II Commissione, viene soppresso il comma 6, che configurava la violazione dell'obbligo di denuncia, in caso di inosservanza senza giustificato motivo da parte di persone diverse dai congiunti, come un illecito amministrativo.

Rileva poi che, per quanto concerne specificamente la competenza della nostra Commissione, l'unica norma rilevante resta quella del comma 4, anch'esso oggetto di modifiche. Innanzitutto, si prevede che l'avvio delle ricerche sia comunicato solo al prefetto e non più anche al commissario straordinario; sarà il prefetto a coinvolgere il commissario straordinario. Permane nel testo il riferimento ai soggetti di cui il prefetto può avvalersi nell'intraprendere le opportune iniziative, tra i quali figurano le associazioni del volontariato sociale ed altri enti, anche privati, attivi nel territorio.

Osserva quindi che l'eventuale coinvolgimento degli organi di informazione, comprese le strutture specializzate, televisive e radiofoniche, con una esperienza consolidata nella ricerca delle persone scomparse, è rimesso alla valutazione del prefetto, sentiti l'autorità giudiziaria e i familiari della persona scomparsa.

Fa presente, infine, che viene soppressa la disposizione per cui le informazioni in possesso di ciascuno degli uffici pubblici e degli enti privati dovevano essere trasmesse senza indugio anche alla banca dati nazionale del DNA, istituita dalla legge n. 85 del 2009, con la quale l'Italia ha aderito al Trattato di Prum, sottoscritto nel 2005 tra alcuni Paesi dell'Unione Europea con l'obiettivo di rafforzare la cooperazione transfrontaliera creando schedari nazionali di analisi del DNA e individuando modalità di scambio di tali informazioni.

Come già evidenziato nella precedente relazione svolta su questo provvedimento, considera positivo il fatto che nel testo sia previsto espressamente il contributo delle associazioni di volontariato e di altri enti privati attivi sul territorio nella ricerca delle persone scomparse, nonché il ruolo delle strutture informative televisive e radiofoniche.

Per questa ragione, conferma il precedente parere favorevole nonostante ritenga che il provvedimento risulti complessivamente indebolito rispetto alla versione precedente. Tuttavia, ritiene necessario che diventi legge in tempi rapidi, conside-

rato che il relativo *iter* è iniziato presso il Senato ben quattro anni fa e che alla Camera esso è ampiamente condiviso presso la Commissione di merito, come dimostra la quasi totale assenza di emendamenti presentati in riferimento sia al nuovo sia al precedente testo.

A sostegno della necessità di approvare in tempi rapidi questa legge, rileva che il fenomeno delle persone scomparse si fa sempre più grave e preoccupante, come dimostrano i recenti fatti di cronaca. Dai dati disponibili risulta infatti che nel 2011 il fenomeno delle persone scomparse è cresciuto del 9,7 per cento rispetto all'anno precedente. Ad oggi sono 24.912 i soggetti di cui si sono perse le tracce; i minorenni scomparsi sono 10.319. Le denunce sono lievitate a novemila all'anno, con una media di 25 al giorno.

Anna Margherita MIOTTO (PD), condividendo le considerazioni svolte dal relatore, preannuncia l'intenzione di ribadire, anche da parte del gruppo che rappresenta, il parere favorevole nei confronti del nuovo testo della proposta di legge n. 4568.

Fa notare tuttavia come non vi fossero ragioni valide per eliminare dal testo la disposizione che prevedeva la trasmissione senza indugio delle informazioni in possesso di ciascuno degli uffici pubblici e degli enti privati anche alla banca dati nazionale del DNA istituita dalla legge n. 85 del 2009, ciò che, a suo avviso, avrebbe reso ancora più incisivo l'intento di favorire la ricerca delle persone scomparse.

Carmine Santo PATARINO (FLpTP), concordando con le argomentazioni espresse dal relatore, condivide la proposta di esprimere parere favorevole anche sul nuovo testo della proposta di legge in oggetto.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**DL 74/2012: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012.**

**C. 5263 Governo.**

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Donata LENZI (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) il prescritto parere sulle parti di competenza del disegno di legge n. 5263, di conversione in legge del decreto-legge n. 74 del 2012, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma che ha interessato i territori di Emilia Romagna, Lombardia e Veneto.

Fa presente che il decreto in oggetto si compone di 21 articoli suddivisi in tre capi, concernenti rispettivamente interventi immediati per il superamento dell'emergenza, interventi per la ripresa economica e misure urgenti in materia di rifiuti e ambiente.

Per quanto riguarda specificamente la competenza della XII Commissione, osserva che la disposizione più rilevante è quella di cui al comma 3 dell'articolo 4, che prevede alcuni interventi per accelerare la ricostruzione e il consolidamento delle strutture sanitarie danneggiate nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto. In particolare, si prevede che possa essere riconosciuta a tali regioni la priorità per la stipula di un nuovo Accordo di programma di edilizia sanitaria – ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 67 del 1988 – al fine di ricostruire, con riduzione del rischio sismico, le strutture sanitarie regionali, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni. Alle stesse regioni, previo parere del Ministero della salute, è consentito altresì di rimodulare le risorse già assegnate negli Accordi di programma vigenti, per consolidare e ripristinare le strutture danneggiate.



Per quanto concerne la rimodulazione delle risorse già assegnate negli Accordi di programma vigenti, rileva che al 31 marzo 2012 dei finanziamenti messi a disposizione, la Lombardia ha utilizzato il 100 per cento per complessivi 176 interventi, il Veneto ha utilizzato il 95,8 per cento per complessivi 210 interventi e infine l'Emilia Romagna ha utilizzato il 100 per cento per complessivi 194 interventi.

Fa presente altresì che l'articolo 20 della legge n. 67 del 1988 autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia, di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti. L'importo del programma di edilizia sanitaria è stato fissato da ultimo dal comma 69 dell'articolo 2 della legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria 2010), in conseguenza dell'Intesa Stato-regioni avente per oggetto il Patto della salute 2010-2012. Il livello è attualmente pari a 24 miliardi di euro, di cui 23 miliardi di euro ripartiti fra le regioni, con delibere CIPE.

Fa notare, quindi, che il finanziamento dell'edilizia sanitaria si articola in un livello programmatico dell'intervento complessivo, in cui sono definite le quote spettanti ad ogni regione, ed in un finanziamento progressivo dell'intervento, corrispondente al triennio di riferimento stabilito in sede di legge finanziaria/legge di stabilità. Sotto il profilo del procedimento, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, e la regione interessata, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sottoscrivono un Accordo di programma, che definisce gli interventi da effettuare e il relativo livello di finanziamento delle opere a carico dello Stato e a carico della regione, come disposto dall'articolo 5-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992. Pertanto, è soltanto nell'ambito delle complessive risorse finanziarie iscritte nel bilancio statale pluriennale che si procede alla sottoscrizione degli Accordi di programma. Successivamente alla sottoscrizione degli Accordi vengono progressivamente ammessi a fi-

nanziamento i singoli interventi in cui l'Accordo si articola, su richiesta regionale e previa verifica della relativa appaltabilità. In tale procedura è stato introdotto un ulteriore passaggio per razionalizzare l'utilizzo delle risorse iscritte in bilancio (articolo 1, commi 310-312 della legge n. 266 del 2005 – finanziaria 2006), che prevede la risoluzione degli accordi di programma per quella parte di interventi che registrano ritardi nell'attivazione. Le revoche rendono disponibili risorse di bilancio che possono essere utilizzate per la sottoscrizione di ulteriori accordi con la stessa o con regioni diverse.

Osserva, inoltre, che un'altra disposizione rilevante per le competenze della Commissione è quella dell'articolo 17, finalizzato, secondo quanto sottolineato dalla relazione illustrativa, ad attuare l'accelerazione e la semplificazione delle procedure di raccolta, trasporto e smaltimento dei materiali derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati, nonché di quelli provenienti dalle attività di demolizione degli edifici danneggiati, al duplice fine di: garantire la tempestiva ripresa dell'agibilità dei territori colpiti dal sisma; assicurare la continuità delle attività di smaltimento dei rifiuti urbani, evitando emergenze ambientali ed igienico-sanitarie nei territori interessati dal terremoto.

In particolare, il comma 2 dell'articolo 17 disciplina la fase della bonifica, prevedendo che le ditte autorizzate, prima di asportare e smaltire correttamente tutto il materiale, devono provvedere alla presentazione all'organo di vigilanza competente per territorio idoneo piano di lavoro ai sensi dell'articolo 256 del decreto legislativo n. 81 del 2008. Viene altresì stabilito che il citato piano venga presentato al Dipartimento di Sanità pubblica dell'ASL competente, che entro 24 ore lo valuta.

Il comma 16 dell'articolo 17 affida alle AUSL la vigilanza per gli aspetti connessi alla sicurezza dei lavoratori. Al riguardo si fa presente che la normativa vigente già prevede che la funzione di vigilanza spetti alle ASL.

Ricorda in proposito che il decreto legislativo n. 81 del 2008 riconosce (all'ar-

articolo 13, comma 1) come organo prioritario di vigilanza, con ciò ribadendo quanto contenuto nella legge n. 833 del 1978, l'ASL competente per territorio, attraverso il Servizio di prevenzione e sicurezza per gli ambienti di lavoro.

Fa presente, quindi, che i Dipartimenti di prevenzione, istituiti in ogni ASL, hanno la funzione di tutela e promozione della salute e miglioramento della qualità della vita di cittadini e lavoratori. A tal fine le ASL si avvalgono di personale ispettivo nello specifico di medici del lavoro, ispettori e tecnici della prevenzione. Più in generale, le attività di competenza delle ASL per quanto riguarda la prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro sono riassumibili nelle seguenti attività: individuazione di eventuali fattori di pericolosità e indicazioni sulle misure da attuare per eliminare i fattori di rischio; indagini sull'igiene; controllo delle norme antinfortunistiche; realizzazione delle c.d. mappe di rischio; visite mediche per categorie di lavoratori sottoposti a particolari rischi; indagini conseguenti a inchieste della magistratura su infortuni sul lavoro.

Si riserva, in conclusione, di formulare una proposta di parere alla luce delle considerazioni svolte e di quelle che emergeranno nel corso del dibattito, nonché delle modifiche che saranno eventualmente apportate al testo del decreto-legge dalla Commissione di merito.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.20.**

#### RELAZIONI AL PARLAMENTO

Martedì 3 luglio 2012. — Presidenza del Presidente Giuseppe PALUMBO.

**La seduta comincia alle 13.20.**

**Relazione, relativa all'anno 2011, concernente lo stato di attuazione della legge 15 marzo 2010, n. 38, recante disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore.**

**Doc. CCXXXVIII, n. 2.**

*(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del regolamento e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00184).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, il 30 maggio 2012.

Giuseppe PALUMBO, *presidente e relatore*, comunica di aver predisposto, alla luce della relazione svolta e delle considerazioni emerse nel corso del successivo dibattito al quale hanno preso parte diversi colleghi, una proposta di risoluzione, che procede ad illustrare (*vedi allegato 1*).

Umberto SCAPAGNINI (PdL), condividendo la proposta di risoluzione formulata dal presidente Palumbo in quanto recepisce le varie istanze che sono emerse nel corso dell'ampio dibattito svoltosi presso la Commissione, evidenzia, sulla base di un'esperienza personale che lo ha visto suo malgrado protagonista, l'impossibilità di accedere agli *hospice* che ancora permane in diverse regioni. Ribadisce, dunque, la necessità di dare completa attuazione alla legge n. n. 38 del 2010, rilevando che altrimenti si rischia di compiere il massimo sforzo per approvare delle buone leggi che tuttavia poi non vengono concretamente applicate.

Anna Margherita MIOTTO (PD), dopo aver dato atto al presidente Palumbo di aver predisposto un testo che realizza una sorta di sintesi delle varie sollecitazioni avanzate nell'ambito del dibattito, fa presente tuttavia che, nella parte della proposta di risoluzione contenente gli impegni rivolti al Governo, dovrebbe essere reso più incisivo il contenuto della lettera *d*), concernente l'impegno a favorire la formazione specifica dei medici e del personale sanitario che svolgono la propria attività nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore e in particolare

delle figure professionali che operano nel settore delle cure palliative rivolte all'età pediatrica. A suo avviso, dovrebbe essere inserito un esplicito riferimento all'articolo 5, comma 2 – sull'individuazione delle figure professionali con specifiche competenze ed esperienza nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore – e all'articolo 8 – contenente disposizioni circa la formazione e l'aggiornamento del personale medico e sanitario in materia di cure palliative e di terapia del dolore – della legge n. 38 del 2010.

Carmine Santo PATARINO (FLpTP), con riferimento all'esperienza riportata dall'onorevole Scapagnini, osserva che se il collega non è riuscito ad accedere agli *hospice*, a maggior ragione ciò sarà impossibile per i cittadini comuni.

Partendo da questo presupposto, il Governo dovrebbe impegnarsi, a suo avviso, a garantire il diritto di accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore a tutti i cittadini che ne hanno bisogno.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), condividendo il contenuto della proposta di risoluzione presentata, ritiene tuttavia che dovrebbe essere evidenziata in maniera ancora più netta l'esigenza di favorire la diffusione delle terapie contro il dolore con riferimento all'età pediatrica. In questo senso, a suo avviso, dovrebbe essere richiesta la collaborazione delle università, in quanto si tratta di un'esigenza strettamente connessa alla formazione del personale medico.

Giuseppe PALUMBO, *presidente e relatore*, fa presente all'onorevole Di Virgilio che l'interlocutore della proposta di risoluzione in esame è il ministro della salute, con riferimento al contenuto della relazione per l'anno 2011 concernente lo stato di attuazione della legge n. 38 del 2010, da questi trasmessa. Pertanto, eventuali richieste che riguardano propriamente la sfera di competenza del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca non potranno che essere veicolate per il tramite del ministro della salute stesso.

Lucio BARANI (PdL) osserva che, anche con riferimento all'attuazione delle cure palliative e della terapia del dolore, si evince quanto la riforma del titolo V sia stata un errore, dovendo le funzioni in materia di tutela della salute tornare, a suo avviso, ad essere ricomprese nella sfera di competenza del ministro della salute.

A questo proposito, rileva come, per quanto concerne lo sviluppo delle reti regionali e locali di cure palliative, si registri una forte disomogeneità non solo tra diverse regioni ma anche all'interno di una stessa regione, essendovi delle aziende sanitarie locali che erogano determinate prestazioni e altre che, invece, non lo fanno.

Francesca MARTINI (LNP), dichiarando di essere favorevole al testo della proposta di risoluzione presentata, fa tuttavia notare come essa sia, da un certo punto di vista, anacronistica. Infatti, fino a qualche mese fa era in carica un Governo che ha profuso un forte impegno sul tema dell'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore. Nei fatti, purtroppo, la legge n. 38 del 2010 non è stata attuata nonostante si preveda che l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore da parte del malato sia tutelato e garantito nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza.

A suo avviso, il problema della mancata attuazione della legge non è da riconnettere tanto alla riforma del titolo V della Costituzione quanto, invece, alla responsabilità delle singole regioni che non investono adeguatamente i fondi loro erogati, nei confronti delle quali si dovrebbe agire attraverso veri e propri commissariamenti.

Paola BINETTI (UdCpTP), dopo aver espresso il proprio favore per la proposta di risoluzione presentata, invita il relatore a rivedere un punto delle premesse, concernente il « Progetto Bambino ».

A suo avviso, infatti, il solo riferimento alla realizzazione di una rete di cure palliative da erogare ai bambini rischia di

essere fuorviante in quanto sembra limitare il predetto progetto al settore oncologico. Ritiene preferibile, pertanto, aggiungere un riferimento esplicito anche alle terapie contro il dolore tra gli obiettivi verso cui è finalizzato il richiamato progetto.

Laura MOLTENI (LNP), rilevato che legge n. 38 del 2010 tutela e garantisce l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza, evidenzia come tutte le regioni debbano farsi carico dell'obbligo di erogare le necessarie prestazioni ai cittadini bisognosi. Occorre, pertanto, verificare l'impiego effettivo dei fondi finalizzati allo sviluppo delle reti di cure palliative da parte delle regioni.

Con riferimento alle considerazioni formulate dall'onorevole Barani fa notare come, a suo avviso, il problema non sia affatto costituito dall'avvenuta riforma del titolo V della Costituzione quanto piuttosto dalle concrete modalità di gestione della spesa sanitaria in termini di appropriatezza della spesa. A questo proposito, rileva che vi sono delle regioni nelle quali i fondi pubblici legati alla spesa sanitaria non sono gestiti in modo corretto, tant'è che si registrano disavanzi che si sono consolidati negli anni per parecchi milioni di euro.

Per tali ragioni, ritiene che sarebbe opportuno rafforzare ulteriormente, nel testo della proposta di risoluzione, il contenuto della lettera *f*), laddove si impegna il Governo a monitorare l'effettivo impiego, da parte delle regioni, dei fondi stanziati allo scopo di creare strutture finalizzate all'erogazione di cure palliative e di terapia del dolore.

Donata LENZI (PD), condividendo la proposta di risoluzione del presidente Palumbo, fa notare, richiamando l'intervento dell'onorevole Barani, che l'unificazione del territorio nazionale in materia sanitaria si è realizzata non per quanto riguarda i percorsi e le modalità di erogazione delle prestazioni da parte delle strutture sanitarie bensì con riferimento al solo profilo finanziario.

Ritiene che un sistema siffatto non potrà reggere a lungo. Evidenzia altresì come anche dalla testimonianza dell'onorevole Scapagnini sia emerso che il vero problema riguarda il percorso da seguire, in quanto non si può pensare di porre in capo al paziente l'onere di trovare una risposta giusta alla sua patologia.

Giuseppe PALUMBO, *presidente e relatore*, richiama i colleghi sull'opportunità di esprimersi sul merito della proposta di risoluzione presentata, evitando di soffermarsi in questa sede su problematiche che riguardano il Sistema sanitario nazionale nel suo complesso.

Daniela SBROLLINI (PD), con riferimento alla non completa attuazione della legge n. 38 del 2010, richiama alcuni punti particolarmente critici, quali l'informazione dei cittadini sul loro diritto di accedere alle cure palliative e alla terapia del dolore, da un lato, e la formazione del personale medico e sanitario dall'altro, soprattutto per quanto riguarda i reparti di pediatria.

Rileva, quindi, l'esigenza di attuare le previsioni contenute nella richiamata legge, ciò che appare assai problematico in una fase in cui si compiono tagli in materia sanitaria, comprese le prestazioni che rientrano nei livelli essenziali di assistenza.

Delia MURER (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, sottopone ai colleghi la gravità della situazione per quanto riguarda la violenza nei confronti delle donne, alla luce degli ultimi episodi di cronaca. Chiede, dunque, al presidente Palumbo di poter audire il ministro Fornero o il sottosegretario Guerra circa le iniziative che il Governo intende adottare per dare attuazione alla risoluzione approvata dalla Commissione lo scorso 6 giugno, concernente iniziative a tutela delle donne vittime di violenza.

Giuseppe PALUMBO, *presidente e relatore*, replica alla sollecitazione rivolta alla Commissione dall'onorevole Murer assicu-

rando il proprio impegno nel senso di rivolgere ai rappresentanti del Governo competenti la richiesta di riferire in ordine alla grave situazione relativa alla violenza verso le donne.

All'esito del dibattito svoltosi sulla proposta di risoluzione presentata, ritiene di poter accogliere i suggerimenti formulati rispettivamente dall'onorevole Miotto, relativo all'impegno di cui alla lettera *d*), e dall'onorevole Binetti, finalizzato quest'ultimo a specificare meglio, nella parte premissiva, gli obiettivi del « Progetto Bambino ».

Il sottosegretario Adelfio Elio CARDINALE, con riferimento alla proposta di risoluzione presentata dal presidente Palumbo, come da ultimo riformulata, dichiara di condividerne sia lo spirito che la forma.

In particolare, assicura l'impegno del Governo a favorire, per gli aspetti di competenza del Ministero della salute, la formazione specifica dei medici e del personale sanitario che svolgono la propria attività nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, anche attraverso miglioramenti da apportare nell'ambito delle scuole di specializzazione, nonché a monitorare l'effettivo impiego, da parte delle regioni, dei fondi stanziati allo scopo di creare strutture finalizzate all'erogazione di cure palliative e di terapia del dolore.

Inoltre, per quanto riguarda il problema, evidenziato nel testo della proposta medesima nonché in alcuni interventi, della mancanza di omogeneità sul territorio nazionale circa lo sviluppo delle strutture finalizzate all'erogazione delle cure palliative e della terapia del dolore, preannuncia il proprio impegno a rappresentare tale problema nell'ambito di una delle prossime riunioni della Conferenza Stato-regioni.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la risoluzione presentata dal relatore, come da ultimo riformulata, che assume il numero 8-00184 (*vedi allegato 2*).

**La seduta termina alle 13.55.**

## INTERROGAZIONI

*Martedì 3 luglio 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Adelfio Elio Cardinale.*

**La seduta comincia alle 13.55.**

**5-06543 Farina Coscioni: Arresto del professor Mario Dini, primario di chirurgia plastica e ricostruttiva dell'ospedale Careggi (FI).**

Il sottosegretario Adelfio Elio CARDINALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD), replicando, si dichiara soddisfatta per le delucidazioni ricevute in merito alla vicenda oggetto dell'interrogazione presentata, auspicando peraltro che situazioni come quella segnalata non si ripetano.

**5-05917 Mancuso: Iniziative normative per regolare la spedizione di animali e la gestione dei canili municipali.**

Il sottosegretario Adelfio Elio CARDINALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Gianni MANCUSO (PdL), replicando, ringrazia il sottosegretario per la risposta della quale si dichiara soddisfatto, anche perché nella stessa si richiama l'iter delle proposte di legge per la revisione della legge n. 281, che si trovano in fase avanzata di esame presso la Camera dei deputati. A tale proposito, auspica che la V Commissione Bilancio, che ha richiesto la relazione tecnica, possa quanto prima procedere all'espressione del parere.

Il sottosegretario Adelfio Elio CARDINALE, intervenendo per una precisazione, sottolinea di tenere molto a questa pro-



blematica tanto da aver partecipato ad una delegazione che si è recata lo scorso *week-end* a Lampedusa, dove insiste un elevatissimo numero di randagi, per promuovere, anche con il supporto di importanti personaggi dello spettacolo, alcune campagne informative per scongiurare il fenomeno del randagismo e dell'abbandono estivo degli animali.

**5-06480 Iannuzzi: Adozione di misure per la costituzione dell'azienda ospedaliera universitaria di Salerno.**

Il sottosegretario Adelfio Elio CARDINALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Tino IANNUZZI (PD), replicando, ringrazia il governo per l'articolata risposta, della quale si dichiara tuttavia insoddisfatto. Il completamento del processo organizzativo e strutturale per la costituzione dell'azienda ospedaliera universitaria « San Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona-Scuola medica salernitana » è un atto dovuto, considerando che la facoltà di medicina dell'università di Salerno da anni svolge le sue qualificate attività didattiche ed assistenziali con il pieno riconoscimento, la partecipazione e l'assenso di tutte le istituzioni pubbliche competenti. Ed infatti, dal 2006 in poi fino ad oggi, si sono svolte regolarmente tutte le attività didattiche, assistenziali e di approfondimento clinico dei sei anni del corso di laurea; e tali attività, a partire dal terzo anno del corso, si sono svolte presso le strutture dell'ospedale di Salerno San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona. La regione Campania ha stanziato specifiche risorse proprio per consentire ai docenti medici dell'ateneo di tenere le loro attività assistenziali presso l'ospedale. Dell'importanza della facoltà di medicina salernitana costituisce inequivocabile riprova la circostanza che, tra pochi giorni, concluderanno il corso di laurea i primi iscritti nel 2006 alla facoltà.

Del resto, non sono stati sufficienti più di due anni, visto che il primo protocollo di intesa regione – Università – Azienda

ospedaliera, con la conseguente proposta al Ministero della salute per la costituzione dell'azienda ospedaliera universitaria integrata risale al 7 gennaio 2010, con successivo adeguamento alle prescrizioni ministeriali fin dal 25 febbraio 2011.

È questa assurda e paradossale situazione che offende il lungo percorso che ha condotto alla nascita della facoltà, nel segno della volontà comune dell'ateneo, dei governi regionali e nazionali che si sono succeduti e delle altre istituzioni locali.

Occorre pertanto scindere le diverse questioni amministrative e burocratiche, ricordate anche dal sottosegretario, per adottare subito il DPCM necessario per la costituzione della suddetta azienda, a suo avviso atto dovuto ed urgente. Ricorda, in tal senso, che l'università di Salerno ha già giustamente notificato un atto di diffida ai Ministeri competenti e alla regione ai fini dell'adozione di tale DPCM.

Rileva quindi che la regione Campania avrebbe già dovuto assumere e deve assumere ora una iniziativa concreta e risolutiva per risolvere ogni problema nel rapporto con il Governo, come risulta anche dalla risposta del sottosegretario, dalla quale si evince come da più di due anni vadano avanti rapporti sterili e improduttivi fra la regione e i Ministeri interessati. In tale situazione di stallo tra regione e Ministeri, enorme è il pregiudizio per la facoltà, per gli studenti, per i docenti, per la struttura ospedaliera, per l'intero territorio e la sua comunità.

Per quanto di sua competenza, fa presente, infine, che continuerà ad incalzare il Governo in sede parlamentare per conseguire il giusto obiettivo della costituzione dell'azienda ospedaliera universitaria integrata.

**5-06823 Mancuso: Promozione della ricerca sui nuovi metodi di cura delle epatiti.**

Il sottosegretario Adelfio Elio CARDINALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Gianni MANCUSO (PdL), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta esau-

stiva e puntuale del sottosegretario ed auspica che l'AIFA, nella prima riunione utile successiva al perfezionamento delle nuove nomine dei membri delle due commissioni, possa completare la procedura per la definizione del prezzo e del relativo regime di rimborsabilità dei farmaci antivirali in oggetto.

**5-06423 Mattesini: Interruzione volontaria di gravidanza, obiezione di coscienza e formazione specifica presso le scuole di specializzazione.**

Il sottosegretario Adelfio Elio CARDINALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Donella MATTESINI (PD), replicando, si dichiara solo parzialmente soddisfatta della risposta, dalla quale si evince che le regioni siano le principali responsabili di quanto lamentato nella sua interrogazione, mentre a suo avviso il Governo potrebbe in sede di Conferenza Stato-regioni coordinare e programmare le attività di controllo per una piena applicazione della legge n. 194. Ciò che, infatti, va tutelato con priorità è il diritto della donna, la quale non può venirsi a trovare in situazioni diverse a seconda della regione a cui appartiene.

Osserva, inoltre, che i dati su cui si è basata la sua interrogazione sono tratti dalla relazione sullo stato di attuazione della legge presentata dal Governo lo scorso agosto e dalla quale si evince il progressivo e costante aumento dei medici obiettori di coscienza e la corrispondente riduzione dei non obiettori, gran parte dei quali è prossima alla pensione. Ultima questione che tiene ad evidenziare riguarda la formazione dei medici specializzandi, per la quale la risposta del sottosegretario non è stata così esauriente, avendo il sottosegretario precisato che il Ministero della salute non ha conoscenze per confutare o confermare quanto sostenuto nella sua interrogazione. Chiede pertanto un impegno preciso del Governo su questo aspetto.

Giuseppe PALUMBO (PdL), *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.40.**

#### COMITATO RISTRETTO

*Martedì 3 luglio 2012.*

**Modifiche agli articoli 8-*quater*, 8-*quinquies* e 8-*sexies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, concernenti l'accreditamento e l'erogazione delle prestazioni sanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale da parte delle strutture pubbliche e private.**

**C. 4269 D'Anna.**

**Audizione informale di rappresentanti delle organizzazioni sindacali: Federazione CISL medici, FPC-GIL medici e UIL FPL medici.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.40 alle 15.

#### AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

#### SEDE REFERENTE

*Norme riguardanti interventi in favore delle gestanti e delle madri volti a garantire il segreto del parto alle donne che non intendono riconoscere i loro nati.*

*C. 3303 Lucà e C. 1266 Consiglio regionale del Piemonte.*

*Norme per il riconoscimento della guarigione e per la piena cittadinanza e l'integrazione sociale delle persone affette da epilessia.*

*C. 2060 Saltamartini e C. 4753 Nunzio Francesco Testa.*

#### COMITATO RISTRETTO

*Disposizioni per consentire l'impianto degli embrioni abbandonati giacenti presso i centri italiani di procreazione medicalmente assistita.*

*C. 2058 Palagiano, C. 4308 Farina Coscioni, C. 4800 Bocciardo e C. 4831 Laura Molteni.*

## ALLEGATO 1

**Relazione, relativa all'anno 2011, concernente lo stato di attuazione della legge 15 marzo 2010, n. 38, recante disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore. Doc. CCXXXVIII, n. 2.**

**PROPOSTA DI RISOLUZIONE PRESENTATA DAL RELATORE**

La XII Commissione Affari sociali,  
premessi che:

ha proceduto, ai sensi dell'articolo 124 del regolamento, all'esame della relazione sull'attuazione delle disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore per l'anno 2011, presentata dal Ministro della salute in base al disposto dell'articolo 11 della legge 15 marzo 2010, n. 38;

la predetta relazione è stata oggetto di un dibattito svoltosi presso la medesima Commissione a partire dalla seduta del 18 aprile 2012 nel corso del quale, pur essendo stato espresso un generale apprezzamento per l'impegno profuso in quest'ambito dal Ministero della salute, sono state evidenziate diverse criticità ancora irrisolte ed avanzate altresì alcune soluzioni;

*osservato, nel merito della relazione, che:*

non è stata ancora data piena attuazione a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, della legge n. 38 del 2010, circa la realizzazione di campagne di comunicazione destinate a informare e a diffondere nell'opinione pubblica la consapevolezza della rilevanza delle cure palliative e della terapia del dolore, nonostante gli interventi effettuati in questa direzione, di cui si è dato conto nel capitolo 2 della predetta relazione;

non è stata altresì data completa attuazione all'articolo 5, comma 2, della legge n. 38, nella parte in cui fa riferi-

mento all'adozione di provvedimenti in materia di percorsi formativi dei professionisti operanti nelle reti di cure palliative e di terapia del dolore, anche per l'età pediatrica, nonostante l'avvenuta istituzione di alcuni *master* di vari livelli che, pur se apprezzabile, costituisce tuttavia un primo tassello di un percorso che necessita di essere ulteriormente implementato;

lo sviluppo delle reti regionali e locali di cure palliative costituisce allo stato attuale uno dei principali elementi di criticità: dalla predetta relazione emerge, infatti, un quadro di sviluppo delle reti di cure palliative ancora disomogeneo sul territorio nazionale e, anche laddove si riscontra uno sviluppo importante delle attività di residenzialità in *hospice*, sembrano persistere tuttavia difficoltà nell'organizzazione delle cure palliative domiciliari;

con riferimento all'articolo 6 della legge n. 38 che prevede la realizzazione del progetto «Ospedale-Territorio senza dolore», non sono stati ancora approvati i requisiti dei centri di riferimento di terapia del dolore *hub* (ospedalieri) e *spoke* (territoriali), che costituiscono i nodi fondamentali, accanto agli ambulatori dei medici di medicina generale (MMG), di un nuovo modello organizzativo di erogazione di terapia del dolore, basato sull'interazione di tutti i nodi della rete;

l'altro progetto considerato di primaria importanza, il «Progetto Bambino», che ha come obiettivo la realizzazione di una rete di cure palliative da erogare ai

bambini, andrebbe maggiormente valorizzato;

ancora incompleto appare il sistema previsto per il monitoraggio della legge n. 38, essendo non ultimata la fase di attivazione del flusso informativo concernente gli *hospice* e non completati anche i dati provenienti dal flusso del « Sistema informativo per il monitoraggio dell'assistenza familiare – SIAD »;

con riferimento all'uso effettivo di farmaci per la terapia del dolore, nonostante una crescita del consumo di oppioidi forti pari ad oltre il 24 per cento nell'arco temporale 3° trimestre 2010 – 3° trimestre 2011, assunto come riferimento, l'Italia risulta all'ultimo posto rispetto agli altri Paesi europei;

che di recente si sono resi disponibili nuovi medicinali e nuove molecole entrati a far parte delle terapie farmacologiche a disposizione dei medici per contrastare il dolore severo,

impegna il Governo a:

a) adottare tutte le iniziative volte ad attuare le previsioni della legge n. 38 del 2010 in modo tale da considerare l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore tra le priorità del nuovo Patto per la salute;

b) intensificare la realizzazione di campagne informative volte a promuovere e a diffondere nell'opinione pubblica la rilevanza delle cure palliative, anche pediatriche, e della terapia del dolore;

c) promuovere e valorizzare il ruolo della medicina di base e dei pediatri nell'attuazione della legge n. 38, nonché l'importante contributo offerto dal terzo settore alla presa in carico del paziente e all'assistenza alla sua famiglia;

d) favorire, per gli aspetti di competenza del Ministero della salute, la formazione specifica dei medici e del personale sanitario che svolgono la propria attività nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore e in particolare delle figure professionali che operano nel settore delle cure palliative rivolte all'età pediatrica;

e) per quanto riguarda il cd. « cruscotto informativo », attivarsi al fine di completare i dati provenienti dal flusso del « Sistema informativo per il monitoraggio dell'assistenza familiare – SIAD », completando altresì l'attivazione del flusso informativo riguardante gli *hospice*;

f) monitorare l'effettivo impiego, da parte delle regioni, dei fondi stanziati allo scopo di creare strutture finalizzate all'erogazione di cure palliative e di terapia del dolore;

g) predisporre misure atte a favorire una maggiore conoscenza tra il personale sanitario della procedura semplificata per la prescrizione degli analgesici oppiacei nella terapia del dolore, anche al fine di promuovere la ricerca e l'uso di nuovi farmaci e di nuove molecole nella terapia del dolore.

## ALLEGATO 2

**Relazione, relativa all'anno 2011, concernente lo stato di attuazione della legge 15 marzo 2010, n. 38, recante disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore. Doc. CCXXXVIII, n. 2.**

**TESTO DELLA RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XII Commissione Affari sociali,  
premessi che:

ha proceduto, ai sensi dell'articolo 124 del regolamento, all'esame della relazione sull'attuazione delle disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore per l'anno 2011, presentata dal Ministro della salute in base al disposto dell'articolo 11 della legge 15 marzo 2010, n. 38;

la predetta relazione è stata oggetto di un dibattito svoltosi presso la medesima Commissione a partire dalla seduta del 18 aprile 2012 nel corso del quale, pur essendo stato espresso un generale apprezzamento per l'impegno profuso in quest'ambito dal Ministero della salute, sono state evidenziate diverse criticità ancora irrisolte ed avanzate altresì alcune soluzioni;

osservato, nel merito della relazione, che:

non è stata ancora data piena attuazione a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, della legge n. 38 del 2010, circa la realizzazione di campagne di comunicazione destinate a informare e a diffondere nell'opinione pubblica la consapevolezza della rilevanza delle cure palliative e della terapia del dolore, nonostante gli interventi effettuati in questa direzione, di cui si è dato conto nel capitolo 2 della predetta relazione;

non è stata altresì data completa attuazione all'articolo 5, comma 2, della legge n. 38, nella parte in cui fa riferi-

mento all'adozione di provvedimenti in materia di percorsi formativi dei professionisti operanti nelle reti di cure palliative e di terapia del dolore, anche per l'età pediatrica, nonostante l'avvenuta istituzione di alcuni *master* di vari livelli che, pur se apprezzabile, costituisce tuttavia un primo tassello di un percorso che necessita di essere ulteriormente implementato;

lo sviluppo delle reti regionali e locali di cure palliative costituisce allo stato attuale uno dei principali elementi di criticità: dalla predetta relazione emerge, infatti, un quadro di sviluppo delle reti di cure palliative ancora disomogeneo sul territorio nazionale e, anche laddove si riscontra uno sviluppo importante delle attività di residenzialità in *hospice*, sembrano persistere tuttavia difficoltà nell'organizzazione delle cure palliative domiciliari;

con riferimento all'articolo 6 della legge n. 38 che prevede la realizzazione del progetto « Ospedale-Territorio senza dolore », non sono stati ancora approvati i requisiti dei centri di riferimento di terapia del dolore *hub* (ospedalieri) e *spoke* (territoriali), che costituiscono i nodi fondamentali, accanto agli ambulatori dei medici di medicina generale (MMG), di un nuovo modello organizzativo di erogazione di terapia del dolore, basato sull'interazione di tutti i nodi della rete;

l'altro progetto considerato di primaria importanza, il « Progetto Bambino », che ha come obiettivo la realizzazione di una rete di cure palliative e di terapie



contro il dolore da erogare ai bambini, andrebbe maggiormente valorizzato;

ancora incompleto appare il sistema previsto per il monitoraggio della legge n. 38, essendo non ultimata la fase di attivazione del flusso informativo concernente gli *hospice* e non completati anche i dati provenienti dal flusso del « Sistema informativo per il monitoraggio dell'assistenza familiare – SIAD »;

con riferimento all'uso effettivo di farmaci per la terapia del dolore, nonostante una crescita del consumo di oppioidi forti pari ad oltre il 24 per cento nell'arco temporale 3° trimestre 2010 – 3° trimestre 2011, assunto come riferimento, l'Italia risulta all'ultimo posto rispetto agli altri Paesi europei;

che di recente si sono resi disponibili nuovi medicinali e nuove molecole entrati a far parte delle terapie farmacologiche a disposizione dei medici per contrastare il dolore severo,

impegna il Governo a:

a) adottare tutte le iniziative volte ad attuare le previsioni della legge n. 38 del 2010 in modo tale da considerare l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore tra le priorità del nuovo Patto per la salute;

b) intensificare la realizzazione di campagne informative volte a promuovere e a diffondere nell'opinione pubblica la rilevanza delle cure palliative, anche pediatriche, e della terapia del dolore;

c) promuovere e valorizzare il ruolo della medicina di base e dei pediatri nell'attuazione della legge n. 38, nonché

l'importante contributo offerto dal terzo settore alla presa in carico del paziente e all'assistenza alla sua famiglia;

d) favorire, per gli aspetti di competenza del Ministero della salute, la formazione specifica dei medici e del personale sanitario che svolgono la propria attività nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore e in particolare delle figure professionali che operano nel settore delle cure palliative rivolte all'età pediatrica, in attuazione di quanto previsto all'articolo 5, comma 2, e all'articolo 8, della legge n. 38 del 2010;

e) per quanto riguarda il cd. « cruscotto informativo », attivarsi al fine di completare i dati provenienti dal flusso del « Sistema informativo per il monitoraggio dell'assistenza familiare – SIAD », completando altresì l'attivazione del flusso informativo riguardante gli *hospice*;

f) monitorare l'effettivo impiego, da parte delle regioni, dei fondi stanziati allo scopo di creare strutture finalizzate all'erogazione di cure palliative e di terapia del dolore;

g) predisporre misure atte a favorire una maggiore conoscenza tra il personale sanitario della procedura semplificata per la prescrizione degli analgesici oppiacei nella terapia del dolore, anche al fine di promuovere la ricerca e l'uso di nuovi farmaci e di nuove molecole nella terapia del dolore.

(8-00184) Palumbo, Miotto, Binetti, Mossella, Patarino, Palagiano, Laura Molteni, Ciccioli, Scapagnini, Sarubbi, Di Virgilio, Livia Turco, Bossa, Martini, D'Incecco, Murer, Sbroolini, Pedoto, Bocciardo, Barani, Mancuso, Grassi, Polledri.

## ALLEGATO 3

**5-06543 Farina Coscioni: Arresto del professor Mario Dini, primario di chirurgia plastica e ricostruttiva dell'ospedale Careggi (FI).****TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito alla vicenda segnalata nell'interrogazione parlamentare in esame, la Regione Toscana, per il tramite della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Firenze, ha comunicato quanto segue.

Durante gli scorsi mesi di marzo e aprile, la Polizia Giudiziaria ha effettuato numerosi accessi presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Careggi, al fine di acquisire i documenti ritenuti utili all'accertamento della reale dinamica dei fatti contestati: tali attività di indagine sono ancora in corso.

In merito alla posizione del professore, l'AOU di Careggi ha osservato che il medesimo, già professore associato presso l'Università di Firenze, era inserito nell'organico dei docenti «in afferenza assistenziale», con l'incarico di Direttore della struttura organizzativa dipartimentale di chirurgia plastica. In seguito al provvedimento cautelare (arresti domiciliari) emesso nei suoi confronti dalla Autorità Giudiziaria – per i reati di abuso d'ufficio, falsità ideologica, corruzione, concussione

e peculato – l'Azienda ne ha disposto, in data 29 marzo 2012, la sospensione dall'attività assistenziale.

In data 10 aprile 2012, il GIP ha disposto la modifica della misura cautelare degli arresti domiciliari in sospensione dall'esercizio di un pubblico servizio (ossia, nel caso di specie, la direzione della struttura organizzativa di chirurgia plastica).

Il successivo 13 aprile, il professore ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico di associato presso l'Università di Firenze; dimissioni accolte nella medesima data con decreto rettorale. Di tale sopravvenienza ha preso atto anche l'AOU di Careggi che con decreto del 19 aprile scorso, ha dichiarato la decadenza del professore dall'incarico assistenziale ricoperto.

Non si ritiene, allo stato attuale, di inviare i Carabinieri per la Tutela della Salute (N.A.S.), in quanto per i fatti segnalati è pendente presso la Procura della Repubblica di Firenze un fascicolo processuale, le cui indagini sono affidate alla Guardia di Finanza di quel capoluogo regionale.

## ALLEGATO 4

**5-05917 Mancuso: Iniziative normative per regolare la spedizione di animali e la gestione dei canili municipali.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento all'utilizzazione dei fondi pubblici previsti dalla legge n. 281/1991, in materia degli animali d'affezione e lotta al randagismo, si precisa che, a partire dall'anno finanziario 1992, essi sono stati ripartiti annualmente tra tutte le Regioni e le Province Autonome.

L'obbligo di identificazione mediante *microchip*, a decorrere dal 1° gennaio 2005, è stato sancito con l'Accordo 6 febbraio 2003 «... tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e *pet-therapy*» (recepito con D.P.C.M. del 28 febbraio 2003). Tale principio è stato poi ribadito con l'Ordinanza 6 agosto 2008 «... misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina», prorogata con Ordinanza 21 luglio 2010.

In merito alle specifiche iniziative prese per normare la movimentazione di cani e gatti, si precisa che con l'introduzione della legge 4 novembre 2010, n. 201 «Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno» è stato previsto il reato di traffico illecito di animali da compagnia.

Allo scopo di fornire chiarimenti sulle modalità di esecuzione dei relativi controlli, il Ministero della salute, in collaborazione con la Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani e la Lega Antivivisezione, ha elaborato un manuale dal titolo «Procedure per l'esecuzione dei controlli nella movimentazione comunitaria di cani e gatti».

Inoltre, per regolamentare le spedizioni di cani e gatti dai rifugi italiani verso altri Paesi comunitari, questo Ministero sta valutando, con le Autorità veterinarie regionali, diverse ipotesi di intervento, al fine di promuovere a livello comunitario l'istituzione di una banca dati centrale europea con l'obiettivo principale di favorire la tracciabilità dei cani: in tal modo sarebbe possibile la verifica delle adozioni verso altri Paesi.

Per quanto riguarda le iniziative volte a normare la gestione dei canili municipali, il Ministero della Salute ha fornito il proprio supporto tecnico per il proseguimento dei lavori del disegno di legge d'iniziativa parlamentare «Nuove norme in materia di animali d'affezione, di prevenzione e controllo del randagismo e di tutela dell'incolumità pubblica in corso di esame presso le competenti Commissioni Parlamentari, e nell'auspicarne il perfezionamento, è pienamente a disposizione del Parlamento per ogni ulteriore contributo ritenuto utile.

Si assicura che l'Unità Operativa tutela degli animali d'affezione di questo Ministero continua costantemente a monitorare le segnalazioni provenienti da privati cittadini, da Associazioni di protezione animale e dalle Istituzioni, in seguito alle quali vengono pianificate attività ispettive insieme ai Carabinieri per la Tutela della Salute (N.A.S.) presso le strutture rifugio e sanitarie presenti nel territorio nazionale, al fine di verificare il rispetto della normativa vigente in materia di randagismo e di benessere degli animali e per altri interventi operativi ritenuti necessari.

## ALLEGATO 5

**5-06480 Iannuzzi: Adozione di misure per la costituzione dell'azienda ospedaliera universitaria di Salerno.****TESTO DELLA RISPOSTA**

La Regione Campania ha inviato al Ministero della salute una copiosa documentazione, relativa alla Delibera di Giunta n. 1894 del 22 dicembre 2009 e all'allegato protocollo d'intesa, per la costituzione, ai sensi del decreto legislativo n. 517/1999, dell'Azienda Ospedaliera Universitaria « San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona » – Scuola Medica Salernitana.

Considerate le ricadute che l'eventuale costituzione avrebbe avuto sul Servizio Sanitario Regionale sottoposto a Piano di Rientro, la relativa documentazione è stata esaminata dal Ministero, per il prescritto concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e sono state richieste alla Regione una serie di modifiche e integrazioni, specificando, peraltro, che il provvedimento avrebbe dovuto essere approvato con decreto del commissario *ad acta* e non con delibera di Giunta.

Successivamente la Regione Campania ha inviato il decreto n. 16/2011 (« Proposta di costituzione dell'A.O.U. San Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona – Scuola Medica Salernitana »). Con il detto decreto viene approvato il protocollo d'intesa sottoscritto il 25 febbraio 2011 dal Commissario *ad acta* e dal Rettore dell'Università di Salerno.

Il provvedimento si inserisce nelle attività sottoposte al preventivo concerto dei ministeri affiancanti la Regione in Piano di Rientro, visti gli impatti della costituzione dell'AOU sui raggiungimento degli obiettivi del Piano.

Con parere del 2011 i Ministeri hanno chiesto di integrare la relativa documentazione con una relazione tecnica.

In risposta, la Regione ha inviato un nuovo testo di protocollo di intesa e la relazione tecnica in ordine alla quale i Ministeri affiancanti hanno formulato alcune osservazioni, che di seguito, in parte, si sintetizzano:

vengono indicati i costi del personale universitario, ammontante complessivamente a n. 81 unità, senza specificare se la valutazione di spesa effettuata sia conforme ai criteri indicati all'articolo 13, comma 6, dello stesso protocollo d'intesa;

viene incluso nell'elenco delle 81 unità, il personale amministrativo e tecnico, a cui non compete la retribuzione aggiuntiva prevista, invece, per i docenti e i ricercatori;

ai sensi dell'articolo 16 del protocollo di intesa, il personale amministrativo e tecnico sarebbe stato trasferito e utilizzato nel rispetto dei limiti del *turn over* e di ulteriori vincoli previsti dal piano di rientro; ai sensi del successivo articolo 19, comma 6, risulterebbe invece che tale personale dovrebbe essere ricompreso fra il personale che l'Università mette a disposizione dell'Azienda.

Ulteriori chiarimenti sono stati quindi richiesti dai Ministeri in merito alla dotazione organica della istituenda Azienda.

Ne è seguita la trasmissione, da parte della Regione, di un nuovo schema di decreto, volto ad approvare un nuovo schema di protocollo d'intesa con relazione tecnica sui costi.

I Ministeri affiancanti, al riguardo, hanno rilevato quanto segue:

l'incremento di 100 posti letto, rispetto a quanto previsto dal Piano Ospedaliero (adottato con decreto commissariale 49/2010);

il mantenimento, presso il complesso San Giovanni di Dio – Ruggi D'Aragona, di plessi che svolgono attività ospedaliera, anche a direzione universitaria, che, in base al Piano Ospedaliero, avrebbero invece dovuto potenziare l'offerta assistenziale territoriale, mediante trasformazione in strutture polifunzionali per la salute;

la riduzione delle Unità operative ospedaliere (da 92 a 74); tuttavia, i Ministeri hanno rilevato comunque che con la istituzione della nuova Azienda, le UOC risulteranno incrementate a 131, di cui 74 a direzione ospedaliera e 57 a direzione universitaria (riguardo a queste ultime non è chiaro come, i 20 professori di I fascia e i 24 di II fascia, con cui l'Università di Salerno contribuisce all'attività assistenziale, possano coprire la direzione di 57 UOC).

I Ministeri affiancanti hanno quindi evidenziato la necessità di procedere a una revisione dell'organizzazione complessiva, tenendo anche conto che la collocazione delle unità organizzative a direzione universitaria nei presidi periferici produce l'effetto di ricondurre gli stessi all'alta specialità ed all'integrazione prevista per le attività aziendali, con un conseguente incremento dei costi.

Il 10 febbraio 2012 la Regione ha inviato una nuova proposta di decreto con cui vengono solo in parte superati i rilievi ministeriali. Al riguardo è stato osservato che:

1) l'articolazione dei posti letto in ordinari, *day hospital* e *day surgery* è stata operata solo per quelli universitari: la differenziazione non è formale ma ha precise ricadute sull'organizzazione dei

turni, tenuto conto che i letti ordinari operano su 24h mentre quelli di DH/DS su 12h;

2) viene ribadito che l'Università di Salerno contribuirà all'attività assistenziale con 20 professori di I fascia e 24 di II fascia. La responsabilità di strutture organizzative semplici o complesse può essere affidata solo a docenti di I e II fascia, per cui resterebbe da chiarire come, a fronte di 44 docenti, siano previste per l'università n. 57 UOC.

3) riguardo ai costi relativi al personale, i Ministeri hanno richiesto di conoscere i Costi aggiuntivi, conseguenti alla istituzione della nuova Azienda, comprensivi dell'incremento dell'8 per cento della valorizzazione dell'attività assistenziale, che deve essere decurtata del risparmio corrispondente alla spesa dell'Università per il proprio personale assegnato all'Azienda e la loro compatibilità con i programmi operativi.

In tale ultimo parere, fornito lo scorso 7 marzo 2012, sono state poi aggiunte ulteriori osservazioni sulla legge regionale n. 1 « legge finanziaria per l'anno 2012 », relative a « piano di riorganizzazione per le Aziende ospedaliere universitarie ».

Alla luce di quanto sopra rilevato, emerge che ogni schema di protocollo presentato è stato esaminato con il dovuto approfondimento ed i problemi riscontrati sono sempre riconducibili:

ad un eccesso di UOC (1 ogni 10 posti letto);

ad un numero di professori di I e II fascia comunque inferiore al numero di UOC previste per la parte universitaria;

alla non chiara evidenziazione del costo aggiuntivo dell'8 per cento per la valorizzazione dell'attività assistenziale;

alla mancanza informativa sulla dotazione organica che dovrebbe supportare le UOC (131) e sulla ripartizione tra parte universitaria e parte ospedaliera dei posti letto a degenza ordinaria e di *day hospital*.



## ALLEGATO 6

**5-06823 Mancuso: Promozione della ricerca sui nuovi metodi di cura delle epatiti.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito all'interrogazione parlamentare in esame, l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha precisato quanto segue.

I medicinali inibitori della proteasi « Incivo » e « Victrelis », a base dei principi attivi « Telaprevir » e « Boceprevir », sono stati più volte oggetto di approfondimento da parte della Commissione Tecnico-Scientifica (CTS) e del Comitato Prezzi e Rimborso (CPR) di AIFA, al fine di una accurata determinazione del prezzo e del relativo regime di rimborsabilità.

Peraltro tale procedura, pur essendo stata già da tempo avviata, è al momento sospesa, in quanto le nomine dei componenti delle due commissioni, decadute per decorrenza dei termini nel mese di febbraio 2012, sono attualmente in fase di perfezionamento da parte degli organi competenti.

Il Ministero della salute nel condividere l'importanza e l'urgenza di rendere disponibili al più presto, sul mercato italiano, detti farmaci antivirali, segnala che l'AIFA assicura il loro pronto esame nella prima riunione utile delle commissioni di nuovo insediamento.

Per quanto riguarda la promozione della ricerca sui nuovi modelli di cura delle epatiti, si precisa che il Ministero della salute segue, ormai da anni, una politica meritocratica circa la presentazione ed il finanziamento dei progetti di ricerca. Il finanziamento della ricerca finalizzata infatti non comporta la preindividuazione, da parte del Ministero, di progetti di ricerca specifici che poi sarà cura degli enti finanziati sviluppare. Al

contrario i destinatari istituzionali (IRCCS, Regioni, IZS, ISS, ecc.) o ricercatori, che a tali soggetti si affiliano, presentano progetti di loro interesse che saranno finanziati sulla esclusiva base di criteri meritocratici. Tali progetti, infatti, sono sottoposti al vaglio di « *referee* » anonimi (e stranieri) nel numero di tre (per ogni progetto), e solo i progetti migliori potranno accedere al finanziamento.

Gli IRCCS, che il Ministero finanzia per mezzo dei fondi annuali della ricerca corrente, possono presentare progetti di ricerca che indirettamente rispondono a quanto richiesto: ma, anche qui, il Ministero si astiene dall'effettuare una politica di programmazione su tematiche così specifiche ed attinenti la loro area di riconoscimento, limitando la sua azione alla predisposizione di generiche linee di ricerca che poi sarà cura degli Istituti, in piena autonomia, sviluppare con progetti mirati.

Se in Italia, quindi, sono presenti ricercatori interessati ad approfondire le tematiche di cui alla interrogazione in esame, sono invitati a presentare, al momento della pubblicazione del Bando della Ricerca Finalizzata, idonei progetti finalizzati: tali progetti, qualora ottengano un adeguato punteggio dal sistema di valutazione previsto dal bando e dimostrino di avere ricadute non trascurabili sul Sistema Sanitario Nazionale, saranno sicuramente finanziati in eccedenza rispetto a quanto previsto dalla quota minima garantita di cui allo stesso bando.

## ALLEGATO 7

**5-06423 Mattesini: Interruzione volontaria di gravidanza, obiezione di coscienza e formazione specifica presso le scuole di specializzazione.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'articolo 9 della legge 22 maggio 1978, n. 194, consente l'esercizio del diritto all'obiezione di coscienza, e prevede che gli enti ospedalieri e le case di cura autorizzate assicurino l'espletamento delle procedure previste dall'articolo 7 e l'effettuazione degli interventi di interruzione della gravidanza richiesti, secondo le modalità delineate dagli articoli 5, 7 e 8.

Lo stesso articolo 9 della legge n. 194/78 stabilisce che l'obiezione di coscienza non può essere invocata dal personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie quando, data la particolarità delle circostanze, il loro personale intervento è indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo.

È opportuno rammentare quanto precisato nella 1° edizione (1998) del Codice Deontologico della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO), che in riferimento al « Rifiuto d'opera professionale », precisa (articolo 19): « Il medico al quale vengano richieste prestazioni che contrastino con la coscienza o con il suo convincimento clinico, può rifiutare la propria opera, a meno che questo comportamento non sia di grave e immediato nocumento per la salute della persona assistita ».

In occasione della pubblicazione del Codice, il Presidente dell'Ordine dei Medici ha ribadito la necessità di « individuare un punto di equilibrio che consenta a tutti i soggetti coinvolti di poter esercitare i loro diritti senza che ciò implichi difficoltà rilevanti e restrizione di fatto delle libertà e dei diritti civili e sociali riconosciuti che porterebbero a inevitabili contenziosi ».

A fronte dei dati relativi all'obiezione di coscienza, come pubblicati nell'ultima Relazione al Parlamento del 4 agosto 2011, concernente lo stato di attuazione della legge 22 maggio 1978, n. 194 « Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza », si evince che gli obiettori negli anni sono andati aumentando, raggiungendo oltre il 70,7 per cento fra i ginecologi, oltre il 51,7 per cento fra gli anestesisti ed il 44,4 per cento del personale non medico.

Occorre ricordare che, nel rispetto del riparto di competenze tra Stato e Regioni, sancito dalla Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, spetta alle Regioni e alle Aziende Sanitarie Locali adottare misure utili a controllare e a garantire l'attuazione della legge n. 194/78, anche attraverso la mobilità del proprio personale.

Per gli aspetti di competenza questo Ministero, ritiene che sia corretto assicurare il giusto equilibrio tra i diversi valori in gioco, nel senso che il diritto ad esercitare l'obiezione di coscienza non deve prevalere sul diritto all'assistenza e alle cure e viceversa.

Si ricorda inoltre, che la promozione e la tutela della salute della donna, è uno degli obiettivi strategici affrontati dal Progetto Obiettivo Materno Infantile, adottato con decreto ministeriale 24 aprile 2000; tale principio è stato ribadito nell'Accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2010, relativo alle « Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità, della sicurezza e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso nascita e per la riduzione del taglio cesareo ».

Per quanto riguarda il quesito « se corrisponda al vero che nelle scuole di specializzazione non si insegna più come praticare una interruzione volontaria di gravidanza », occorre precisare che questo Ministero non ha conoscenze di dettaglio tali da poter confermare o confutare in maniera inequivocabile tale situazione.

Tuttavia, risulta che già nel corso di laurea in medicina e chirurgia sono affrontate le questioni relative all'interruzione volontaria di gravidanza, sia per quanto attiene agli aspetti normativi sia per quanto attiene agli aspetti tecnici, con riguardo all'approccio chirurgico e medico.

Quanto all'insegnamento di tale pratica nelle scuole di specializzazione di ginecologia ed ostetricia si fa presente che, attualmente, la materia della formazione medica specialistica è disciplinata dal decreto ministeriale 1° agosto 2005 « Riassesto delle scuole di specializzazione di area sanitaria » che, oltre ad individuare le scuole di specializzazione di area sanitaria, ne definisce il profilo specialistico, gli obiettivi formativi.

Non vi è dubbio tuttavia che l'aspetto della medicina pericoricezionale faccia parte del bagaglio culturale e tecnico richiesto allo specialista in ginecologia ed ostetricia.

Inoltre, tutti i testi di ginecologia ed ostetricia in uso presso le Università italiane, sia nel corso di laurea in medicina e chirurgia sia nelle scuole di specializzazione in ginecologia ed ostetricia, dedicano specifici capitoli all'interruzione di gravidanza, affrontando la questione sotto molteplici aspetti, tra i quali anche quello normativo ed epidemiologico e quello, ovviamente, relativo alle tecniche dell'aborto indotto prima e dopo i novanta giorni,

intendendo in tal senso sia le tecniche chirurgiche sia quelle farmacologiche.

Da ultimo, si rammenta che il Progetto Obiettivo Materno Infantile, individua nel consultorio familiare un importante strumento, per attuare gli interventi previsti a tutela della salute della donna.

Nell'organizzazione sanitaria regionale, i consultori sono integrati nella rete dei servizi sanitari a livello di distretto sanitario, quale sede di coordinamento delle attività territoriali delle aziende sanitarie locali, nell'ambito dell'organizzazione dei dipartimenti dell'area materno-infantile.

Per prevenire l'interruzione volontaria di gravidanza occorre inoltre che le aziende sanitarie portino avanti programmi mirati ad aumentare le conoscenze di tutte le donne sulla salute riproduttiva e sulla procreazione cosciente e responsabile.

La legge n. 194/1978 riguarda sia l'interruzione volontaria della gravidanza sia la tutela sociale della maternità e, all'articolo 1, stabilisce che lo Stato, le Regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie funzioni e competenze, promuovono e sviluppano i servizi socio-sanitari, nonché altre iniziative necessarie per evitare che l'aborto sia usato ai fini della limitazione delle nascite.

Come è espresso nella legge, è compito delle Istituzioni centrali e regionali il governo del sistema, per il raggiungimento delle finalità primarie della legge stessa: la riduzione continua e progressiva dell'incidenza del fenomeno, l'abbattimento dell'aborto clandestino, la promozione di una sempre maggiore competenza verso una procreazione consapevole, al fine di evitare che l'aborto sia mezzo per il controllo delle nascite.

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 74/2012: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012. C. 5263 Governo (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	287
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di parere del Relatore</i> ) .....	292
ALLEGATO 2 ( <i>Nuova formulazione della proposta di parere approvata dalla Commissione</i> ) .	297
Interventi per il sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile e delega al Governo in materia di regime fiscale agevolato. Testo unificato C. 3696 ed abbinate (Parere alle Commissioni riunite X e XI) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	289
ALLEGATO 3 ( <i>Proposta di parere del Relatore approvata dalla Commissione</i> ) .....	302
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Comunicazione della Commissione sulla riforma della politica comune della pesca. (COM(2011)417).	
Proposta di regolamento relativo alla politica comune della pesca (COM(2011)425).	
Proposta di regolamento relativo alla organizzazione comune dei mercati della pesca e dell'acquacoltura (COM(2011)416).	
Comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca (COM(2011)424).	
Relazione della Commissione sulla conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (COM(2011)418).	
Proposta di regolamento relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (COM(2011)804) ( <i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, e rinvio</i> ) .....	290
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi. C. 1823 Carlucci, C. 2132 Fiorio, C. 5095 Di Giuseppe e C. 5191 Faenzi .....	291

##### SEDE CONSULTIVA

Martedì 3 luglio 2012. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

**La seduta comincia alle 13.35.**

**DL 74/2012: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno**

**interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012.**

**C. 5263 Governo.**

(Parere alla VIII Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge, rinviato nella seduta del 27 giugno 2012.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 19 giugno scorso la relatrice, onorevole Beccalossi, ha svolto la relazione introduttiva. La Commissione ha poi proceduto, il 20 giugno, ad alcune audizioni informali, incontrando gli assessori all'agricoltura delle regioni Emilia Romagna e Lombardia e i rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole e cooperative (Coldiretti, Confagricoltura, CIA e Agci-Agrital, Fedagri-Confcooperative e Legacoop-Agroalimentare), dell'Associazione italiana consorzi indicazioni geografiche (AICIG) e dell'Associazione nazionale delle bonifiche, delle irrigazioni e dei miglioramenti fondiari (ANBI). Nella seduta del 27 giugno, la relatrice si era poi riservata la presentazione di una proposta di parere.

Ricorda infine che, come proposto dalla relatrice, è stato presentato presso la Commissione di merito un pacchetto di emendamenti sottoscritti da quasi tutti i componenti della XIII Commissione.

Presenta quindi, a nome della relatrice, che sostituirà in quanto impossibilitata ad intervenire nella seduta odierna, una proposta di parere favorevole con osservazioni, che recepiscono le indicazioni contenute nei predetti emendamenti (*vedi allegato 1*).

Giovanna NEGRO (LNP), con riferimento alla osservazione di cui al numero 22, concernente l'accollo a carico dello Stato della quota di cofinanziamento dei programmi di sviluppo rurale, propone di estenderla a tutte le regioni interessate.

Paolo RUSSO, *presidente e relatore*, rileva che l'osservazione è stata limitata alla regione Lombardia in considerazione dei danni riportati. Si potrebbe eventualmente modulare l'intervento dello Stato in proporzione ai territori colpiti dal sisma.

Mario PEPE (PD) giudica probabilmente eccessivo prevedere che lo Stato

assicuri l'intera quota di cofinanziamento nazionale dei programmi di sviluppo rurale anche alla regione Veneto.

Luca BELLOTTI (PdL) riterrebbe necessario considerare i danni subiti da ciascun territorio.

Marco CARRA (PD) osserva che il decreto-legge ha previsto che lo Stato assicuri alla regione Emilia Romagna l'intera quota di cofinanziamento nazionale per un principio di solidarietà, per consentire alla stessa di disporre di risorse aggiuntive da destinare al rilancio del settore agricolo ed agroindustriale nelle zone colpite dal sisma. Sarà poi la regione ad intervenire in tali zone. Per questo motivo, non ritiene che lo stesso intervento dovrebbe essere esteso alle altre regioni, non apparendo pertinente il criterio della proporzionalità.

Giuseppina SERVODIO (PD) ritiene opportuno limitarsi ad indicare un criterio generale, prevedendo il riferimento a « una quota » di cofinanziamento.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) condivide le indicazioni della collega Servodio.

Sandro BRANDOLINI (PD) invita ad utilizzare il termine « rimodulazione » anziché « cofinanziamento », più appropriato all'ipotesi in discussione.

Paolo RUSSO, *presidente e relatore*, ritiene conclusivamente che l'osservazione di cui al numero 22 potrebbe essere così riformulata: « all'articolo 14, si disponga che anche per le altre regioni interessate sia assicurata dallo Stato una quota di rimodulazione dei programmi di sviluppo rurale 2007-2013 per le annualità 2012 e 2013, raggugliata alla frazione di territorio regionale colpita dal sisma ».

Fabio RAINIERI (LNP) si sofferma sull'articolo 3, comma 10, che prevede che nella ricostruzione dovrà essere definito un livello di sicurezza pari almeno al 60 per cento della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo. Ritiene che tale livello



appare troppo elevato, soprattutto per le strutture zootecniche, e comporterà la necessità di effettuare demolizioni.

Paolo RUSSO, *presidente e relatore*, ritiene inopportuno ridurre le tutele rispetto al rischio sismico.

Giuseppina SERVODIO (PD), con riferimento alle premesse della proposta di parere, laddove si richiama la necessità di una rapida approvazione e attuazione del provvedimento, ritiene opportuno richiamare con decisione, la necessità di semplificazione burocratica.

Giovanna NEGRO (LNP) segnala l'esigenza di ricorrere ampiamente alla conferenza dei servizi, in seno alla quale tutte le amministrazioni interessate potrebbero pronunciarsi in un solo giorno.

Sandro BRANDOLINI (PD) osserva che il principio della riduzione dei termini procedurali è stato previsto, affidandone l'attuazione alla responsabilità dei commissari.

Giuseppe ROMELE (PdL) osserva, in base alla sua esperienza personale, che spesso le procedure si trascinano per l'incompetenza e l'inconcludenza delle burocrazie amministrative. A suo giudizio, il problema centrale da risolvere è proprio quello della burocrazia.

Paolo RUSSO, *presidente e relatore*, osservando che nelle premesse si fa riferimento soprattutto alle misure di carattere finanziario, concorda sull'opportunità di inserire un richiamo nel senso proposto, per la ricostruzione in ambito agricolo di aziende e manufatti.

Giovanna NEGRO (LNP) ribadisce l'esigenza di obbligare le amministrazioni a dare risposte in tempi brevi e certi.

Teresio DELFINO (UdCpTP) invita a prevedere che le procedure autorizzative si concludano entro termini precisi, pari ad esempio a sessanta giorni. Invita inoltre a

formulare sull'argomento non un mero auspicio, ma un'indicazione più decisa.

Fabio RAINIERI (LNP) ritiene che dovrebbero essere definiti termini perentori.

Sandro BRANDOLINI (PD) ribadisce che la legge impone già una riduzione dei termini.

Paolo RUSSO, *presidente e relatore*, propone di inserire, dopo la prima osservazione, la seguente: « si garantiscano procedure con tempi certi e ridotti per la definizione di tutti gli atti amministrativi e autorizzatori connessi con la ricostruzione in ambito agricolo di aziende e manufatti ».

Presenta conclusivamente una riformulazione della proposta di parere, predisposta sulla base del dibattito svoltosi (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva infine la proposta di parere favorevole con osservazioni, come da ultimo riformulata dal Presidente.

**Interventi per il sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile e delega al Governo in materia di regime fiscale agevolato.**

**Testo unificato C. 3696 ed abbinate.**

(Parere alle Commissioni riunite X e XI).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame del testo unificato trasmesso dalle Commissioni di merito, rinviato nella seduta del 19 giugno 2012.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che l'esame è iniziato lo scorso 14 giugno, con la relazione introduttiva dell'onorevole Catanoso, ed è proseguito nella seduta del 19 giugno.

Basilio CATANOSO (PdL), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 3*).

Giovanna NEGRO (LNP) invita a sollecitare adeguati interventi a tutela della maternità delle imprenditrici agricole, nel caso di gravidanza e malattia del figlio.

Teresio DELFINO (UdCpTP) osserva che la legislazione ha parificato, quanto alla tutela della maternità, le lavoratrici dipendenti e quelle autonome. Invita pertanto a valutare la normativa vigente.

Basilio CATANOSO (PdL), *relatore*, osserva, in linea generale, che l'imprenditore e l'imprenditrice, per le responsabilità che sono a loro carico, difficilmente possono essere sollevati dagli impegni o delegare ad altri i propri compiti. Di questo, anche nel settore agricolo, occorre tener conto.

Per questi motivi, nella sua proposta di parere aveva segnalato l'esigenza di precisare che le disposizioni del testo in esame, comprese quelle di cui all'articolo 3, si applicano anche al settore agricolo.

Sandro BRANDOLINI (PD) osserva che la copertura dei periodi di maternità a fini contributivi è assicurata per le imprenditrici agricole e che resta da verificare la normativa sui trattamenti.

Giuseppina SERVODIO (PD) ricorda che nel settore agricolo, prima che in altri, sono stati applicati istituti a tutela della maternità, poi estesi ad altri settori.

Basilio CATANOSO (PdL) riassume brevemente la normativa sull'indennità di maternità e i congedi parentali per le coltivatrici dirette e le imprenditrici agricole a titolo principale, confermando la sua proposta di parere.

La Commissione approva infine la proposta di parere favorevole con osservazioni, presentata dal relatore.

**La seduta termina alle 14.30.**

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Martedì 3 luglio 2012. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.*

**Comunicazione della Commissione sulla riforma della politica comune della pesca.**  
(COM(2011)417).

**Proposta di regolamento relativo alla politica comune della pesca.**  
(COM(2011)425).

**Proposta di regolamento relativo alla organizzazione comune dei mercati della pesca e dell'acquacoltura.**  
(COM(2011)416).

**Comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca.**  
(COM(2011)424).

**Relazione della Commissione sulla conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca.**  
(COM(2011)418).

**Proposta di regolamento relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.**  
(COM(2011)804).

*(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame degli atti in titolo, rinviato nella seduta del 14 giugno 2012.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che l'esame è iniziato il 5 ottobre 2011, con lo svolgimento della relazione introduttiva dell'onorevole Callegari. La Commissione ha successivamente svolto un ciclo di audizioni, che ha interessato i rappresentanti delle organizzazioni di categoria (11

ottobre 2011 e 13 marzo 2012); la Commissaria europea per la pesca e gli affari marittimi, Maria Damanaki (15 marzo 2012, in congiunta con la XIV Commissione della Camera e con le Commissioni 9<sup>a</sup> e 14<sup>a</sup> del Senato); i membri della Commissione per la pesca del Parlamento europeo eletti in Italia (12 aprile 2012); i rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome (19 aprile 2012); il Presidente della Commissione per la pesca del Parlamento europeo (6 giugno 2012). Nella seduta del 14 giugno scorso, infine, il relatore ha preannunciato la presentazione di una proposta di documento finale.

Avverte quindi che il relatore ha presentato una sua proposta, che sarà trasmessa ai gruppi, per essere poi sottoposta alla Commissione la prossima settimana.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.35.**

#### COMITATO RISTRETTO

*Martedì 3 luglio 2012.*

**Disposizioni in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi.**

**C. 1823 Carlucci, C. 2132 Fiorio, C. 5095 Di Giuseppe e C. 5191 Faenzi.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.35 alle 14.40.

## ALLEGATO 1

**DL 74/2012: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012. (C. 5263 Governo).**

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La XIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 5263, recante: « Conversione in legge del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012 »;

tenuto conto delle risultanze delle audizioni informali svolte, che hanno interessato gli assessori all'agricoltura delle regioni colpite e i rappresentanti delle organizzazioni agricole e delle associazioni dei consorzi di tutela delle produzioni DOP e IGP e dei consorzi di bonifica e irrigazione;

ricordato che la XIII Commissione Agricoltura, nella seduta del 31 maggio 2012, ha approvato una risoluzione con la quale ha impegnato il Governo ad alcuni interventi di prima emergenza per il sostegno al comparto;

considerato che:

nella zona del terremoto, territorio ad alta vocazione agricola, gravissimi sono i danni subiti dal sistema produttivo in generale e da una parte vitale del sistema agroalimentare italiano;

come emerso nel corso delle audizioni, dalle rilevazioni finora effettuate risultano danneggiate circa 7.000 aziende agricole, delle quali circa 2.000 gravemente, distrutte o da ricostruire per ade-

guarle alle nuove norme antisismiche. Il bilancio provvisorio dei danni provocati dal sisma all'agricoltura sarebbe pari a circa 700 milioni di euro. I posti di lavoro a rischio nel settore agroalimentare sarebbero almeno pari a 8.000;

le imprese agricole e agroalimentari hanno solo la possibilità di ripartire immediatamente o di chiudere, poiché le uniche attività che certamente non saranno delocalizzate sono legate all'agricoltura e ai suoi prodotti tipici, dal parmigiano al grana, dall'aceto balsamico tradizionale alle pere tipiche, la cui produzione non può avvenire al di fuori del territorio delimitato dai disciplinari di produzione approvati dall'Unione europea. Per questo occorre intervenire al più presto per non perdere un tessuto produttivo che è traino ed immagine del *made in Italy* nel mondo;

va inoltre considerata la specificità dell'agricoltura, per la necessità di affrontare la prima emergenza e le opere provvisorie al fine di consentire la continuazione dell'attività nelle imprese che non possono interrompere i cicli biologici animali e vegetali;

il territorio colpito dal sisma è tra quelli che in Italia presentano una più alta densità di impianti di bonifica ed irrigazione, essendo per larga parte sotto il livello del mare: gli impianti idrovori che sono stati pesantemente danneggiati sia in Emilia che in Lombardia, nella provincia di Mantova, sono indispensabili per la sicurezza idraulica e per sollevare l'acqua

destinata all'irrigazione: 130 mila sono gli ettari che rischiano di non essere irrigati, con possibile calo del 15-20 per cento della produzione di ortofrutta, mentre sono a rischio idraulico 55 comuni e 100 mila ettari di terreno. Per questi impianti vi è necessità di immediato ripristino dell'agibilità e di fondi per la ricostruzione e riparazione;

rilevato che:

il provvedimento in esame — che costituisce un importante punto di partenza per affrontare l'emergenza — non può essere considerato esaustivo per assicurare il necessario sostegno alla ripresa produttiva delle imprese agroalimentari, soprattutto per quanto riguarda l'adeguatezza delle risorse finanziarie messe a disposizione, ma può essere migliorato per diventare più aderente alle esigenze del mondo agroalimentare;

alcune delle misure che possono essere adottate in sede di conversione del decreto sono di seguito indicate, mentre altre dovranno riguardare altri provvedimenti del Governo ovvero essere oggetto di ulteriori interventi, da sviluppare in particolare in sede europea;

in particolare, considerato che sarebbe stata concessa l'autorizzazione ad erogare gli anticipi per i pagamenti diretti PAC, si ritiene necessario attivare adeguate iniziative in sede europea per ottenere la disponibilità delle relative risorse;

la Commissione auspica in ogni caso che il provvedimento sia approvato definitivamente in tempi brevi, per offrire ai cittadini e alle imprese interessate un quadro certo dei sostegni sui quali possono contare, e che altrettanto rapidamente le misure in esso previste siano concretamente attuate e le risorse finanziarie stanziare siano messe a disposizione dei destinatari;

si raccomanda in particolare al Governo di procedere secondo criteri oggettivi e equi in tutti i casi nei quali è prevista una ripartizione delle risorse tra i territori interessati dagli eventi sismici;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

la Commissione ritiene necessario apportare le seguenti modifiche al decreto in esame:

1. in linea generale gli interventi, per quasi tutte le misure, salvo poche eccezioni, devono riguardare tutte le regioni interessate, naturalmente per le aree ed i soggetti danneggiati;

2. in relazione all'articolo 3, comma 1, riguardante contributi in favore delle imprese, si preveda la concessione, previa presentazione di perizia giurata, di contributi per il risarcimento dei danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione e/o stoccaggio ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti, in strutture ubicate nei territori interessati dagli eventi sismici. A tale riguardo, si ricorda che tali eventi hanno prodotto un danno particolarmente rilevante e specifico ad alcune produzioni a denominazione di origine o indicazione geografica protetta, tra cui in particolare parmigiano reggiano, grana padano e, in misura minore, anche aceto balsamico tradizionale di Modena e Reggio Emilia e aceto balsamico di Modena. Questo danno richiede un'attenzione specifica, non solo per le perdite economiche, ma soprattutto per assicurare la continuità futura delle attività in quanto il prodotto stesso costituiva pegno per l'accesso al credito bancario;

3. all'articolo 3, comma 2, è necessario prevedere che i soggetti i cui immobili e attività produttive siano stati danneggiati dal sisma sono esentati dal pagamento degli oneri istruttori relativi al rilascio dei pareri e delle autorizzazioni, anche ambientali, necessari alla ricostruzione e al ripristino dello stato dei luoghi e delle attività ovvero alla delocalizzazione degli impianti »;



4. all'articolo 3, comma 6, è necessario prevedere che la comunicazione di avvio dei lavori edilizi di ripristino in deroga alle norme in materia di edilizia si applica anche ai territori delle regioni Lombardia e Veneto colpiti dagli eventi sismici, con riferimento alle rispettive analoghe normative regionali vigenti;

5. all'articolo 3, comma 7, l'allegato 1 sia integrato con l'indicazione dei comuni delle regioni Lombardia e Veneto interessati dai fenomeni sismici;

6. prevedere per il comparto agroalimentare che le certificazioni di cui all'articolo 3, comma 7, necessarie per la ripresa delle normali condizioni di lavoro, possano essere di agibilità ordinaria per magazzini, rimesse per le attrezzature, capannoni e stalle in relazione alla deperibilità delle merci e alle problematiche connesse alle esigenze di accesso ai luoghi per la cura indifferibile delle specie animali allevate, considerato anche che in molti casi la tipologia delle strutture è generalmente tale da non risultare assoggettabile alla certificazione di agibilità sismica;

7. all'articolo 3, comma 10, si propone di elevare da diciotto a trentasei mesi il termine per l'esecuzione degli interventi eventualmente richiesti per il conseguimento del miglioramento sismico;

8. all'articolo 4, occorre ricomprendere esplicitamente nell'ambito dei servizi e delle strutture pubbliche oggetto del piano di interventi urgenti di cui al comma 1, lettera a), le infrastrutture e gli impianti pubblici di bonifica per la difesa idraulica e per l'irrigazione il cui ripristino è indispensabile per evitare ulteriori danni alle zone colpite dal sisma sia in quanto zone prevalentemente agricole e quindi dipendenti dai servizi di irrigazione sia perché il servizio di difesa idraulica consente di evitare allagamenti in zone già disastrose con pericoli post-terremoto agli impianti in questione, agli argini, ai ponti fluviali ovvero a tutte le infrastrutture costituenti parti fondamentali del sistema idraulico ed irriguo;

9. con riferimento all'articolo 8, si evidenzia la necessità che risorse finanziarie preziose per la ripresa dei territori colpiti dal sisma siano mantenute sui medesimi territori, nella più ampia misura consentita dalle condizioni della finanza pubblica. Si propone pertanto che sia differita al 31 dicembre 2012 la sospensione dei termini per gli adempimenti e i versamenti fissati dal medesimo articolo 8 al 30 settembre 2012. Si preveda conseguentemente l'estensione del periodo di sospensione anche per i termini già sospesi per effetto del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012. Con riferimento a tale decreto, si segnala che è necessario che lo stesso ricomprenda espressamente anche i soggetti danneggiati dai ripetuti eventi succedutisi a quello del 20 maggio e, in particolare, da quello più grave del 29 maggio. Si deve specificare altresì che la sospensione prevista dal medesimo decreto riguarda gli adempimenti tributari riferiti ad immobili situati nei comuni colpiti anche se di proprietà di soggetti non residenti nei medesimi;

10. si ritiene anche opportuna l'estensione delle sospensioni predette ai soggetti danneggiati dal terremoto nei comuni confinanti con l'area delimitata;

11. all'articolo 8, comma 1, numero 4), si preveda che l'onere degli interessi passivi a carico dei consorzi di bonifica per le anticipazioni bancarie necessarie allo svolgimento dei compiti istituzionali sono posti a carico del fondo di cui all'articolo 2, evitando che gli stessi siano posti a carico della proprietà consorziata. Infatti, l'articolo 8 contempla la sospensione del versamento dei contributi consortili di bonifica esclusi quelli per il servizio irriguo, gravanti sugli immobili agricoli ed extragricoli; poiché i contributi consortili vengono imposti per la manutenzione e gestione delle opere e relative spese del personale dipendente, per le quali non vi è altra fonte di reperimento delle risorse, i consorzi di bonifica dovranno richiedere anticipazioni alle banche per potervi provvedere;

12. si considera inoltre necessario, al fine di alleviare il peso degli oneri previdenziali per le aziende colpite dal sisma:

a. prevedere un sgravio, nella misura del 50 per cento, dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi in scadenza nel periodo compreso tra il 20 maggio ed il 31 dicembre 2012;

b. prevedere il recupero degli importi sospesi e sgravati, senza sanzioni ed interessi, in 100 rate mensili a partire da giugno 2013;

13. si chiede di differire, per i fabbricati rurali ubicati nei territori interessati dal sisma e per un congruo periodo, dal 30 novembre 2012 al 30 novembre 2013, il termine concernente l'accatastamento dei fabbricati rurali iscritti al catasto terreni, previsto dall'articolo 13, comma 14-*ter*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

14. all'articolo 8, comma 4, sia differito dal 30 settembre 2012 al 31 dicembre 2012 il termine ivi previsto, che appare eccessivamente ristretto, tenuto conto della vastità dei danni alla popolazione e alle attività;

15. all'articolo 8, comma 7, si estenda l'ambito di applicazione della disposizione anche alle zone colpite dal sisma del 29 maggio 2012. Inoltre, dovrà essere consentito l'accesso e il mantenimento delle incentivazioni vigenti per gli impianti alimentati a fonti rinnovabili con riferimento al momento della presentazione della domanda, laddove la stessa sia stata presentata anteriormente all'entrata in vigore del decreto-legge, prevedendo altresì lo slittamento del termine per la messa in esercizio dal 30 giugno 2013 al 31 dicembre 2013;

16. all'articolo 8, comma 14, si estenda anche agli altri territori colpiti dal sisma la possibilità per le aziende agrituristiche di svolgere fino al 31 dicembre 2012 l'attività di somministrazione di pasti

e bevande in deroga ai limiti previsti dalla normativa regionale, deroga attualmente prevista solo per la regione Emilia Romagna;

17. all'articolo 10, relativo al Fondo di garanzia per le PMI, e all'articolo 11, relativo al sostegno alle imprese danneggiate dal sisma, si disponga espressamente l'applicabilità della normativa ivi prevista anche alle imprese del settore agroalimentare. L'esplicitazione è necessaria in quanto in relazione al sistema di interventi previsto per il terremoto in Abruzzo è stato riscontrato che il mancato specifico riferimento al comparto agroalimentare ha generato ritardi nell'attivazione degli aiuti al comparto suddetto ovvero in taluni casi un'ingiustificabile esclusione;

18. all'articolo 11, si preveda conseguentemente che il decreto che deve stabilire i criteri per la ripartizione del fondo e le modalità per la concessione del contributo in conto interessi sia adottato di concerto anche con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

19. all'articolo 13, si ritiene necessario chiarire che l'intervento dell'ISMEA-SGFA, a favore delle imprese agricole danneggiate dal sisma, è privo di costi di commissione (al pari di quanto stabilito all'articolo 10 per gli interventi del Fondo di garanzia a favore delle micro, piccole e medie imprese) e che alle stesse imprese è riconosciuta priorità nell'espletamento dell'istruttoria della domanda. Si chiede inoltre di elevare all'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento la percentuale delle garanzie dirette prestate da ISMEA per le imprese danneggiate;

20. si propone di estendere la misura di cui all'articolo 13 anche alle imprese agricole conferenti di strutture di trasformazione e/o magazzinaggio ubicate nei territori colpiti dal sisma e risultate danneggiate, al fine di sostenere le aziende, e in particolare i caseifici, che hanno garantito i finanziamenti dando in garanzia il proprio prodotto e di assicurare la continuità delle filiere e del ciclo finanziario delle imprese colpite;

21. siano disposte, per il sostegno delle imprese agricole danneggiate dagli eventi sismici, specifiche agevolazioni in materia di IVA, per favorire il ripristino, la ristrutturazione e la costruzione dei fabbricati e degli altri beni strumentali distrutti o danneggiati dal terremoto. Si preveda, in particolare, per gli agricoltori che applicano il regime speciale IVA, la detrazione o il rimborso dell'imposta sull'acquisto dei beni e servizi acquistati per il ripristino, la ristrutturazione o la nuova costruzione di fabbricati ad uso strumentale e ai beni ammortizzabili acquistati dal 20 maggio 2012 al 31 dicembre 2013 in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti in conseguenza degli eventi sismici. Si preveda inoltre la sospensione dell'efficacia delle norme che riguardano la rettifica della detrazione nel caso di passaggio dal regime ordinario a quello speciale, relativamente ai beni ammortizzabili non ancora ceduti, acquistati o realizzati dal 20 maggio 2012 al 31 dicembre 2013, in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti in conseguenza degli eventi sismici;

22. all'articolo 14, si disponga che anche per la regione Lombardia sia assicurata dallo Stato l'intera quota di finanziamento nazionale dei programmi di sviluppo rurale 2007-2013 per le annualità 2012 e 2013;

23. con riferimento all'articolo 17, si ritiene opportuno estendere analoghe facilitazioni anche per la rimozione di rifiuti (come ad esempio amianto, impianti, attrezzature) i cui costi ed oneri attualmente sono a carico dell'imprenditore;

24. all'articolo 19, comma 2, ai fini del rilascio delle autorizzazioni ambientali per la delocalizzazione delle attività, è

necessario prevedere il rispetto delle norme a tutela anche del patrimonio agroalimentare. Le zone interessate dal sisma si caratterizzano, infatti, per produzioni italiane agricole e alimentari di pregio rispetto alle quali occorre garantire il mantenimento delle quote di mercato dei prodotti del *Made in Italy* a maggior valore aggiunto;

25. si ritiene necessario prevedere, per le imprese agricole ubicate nei territori interessati dal sisma, la proroga dei seguenti ulteriori termini relativi ad adempimenti in materia ambientale, che risultano eccessivamente gravosi:

a. si preveda, in deroga alle previsioni di cui al decreto ministeriale 7 aprile 2006, recante criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, che alle zone vulnerabili ubicate nelle province interessate dal sisma si applicano, fino al 30 giugno 2013, le disposizioni previste per le zone non vulnerabili e che fino al medesimo termine alle imprese agricole ubicate nelle citate Province non si applicano le disposizioni nazionali e regionali relative alle caratteristiche e dimensioni dei contenitori di stoccaggio »;

b. si preveda che i termini del 31 luglio 2012 e del 1° settembre 2013 di cui all'articolo 281, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, concernenti le emissioni in atmosfera di impianti e attività, sono rispettivamente prorogati al 31 luglio 2013 ed al 30 giugno 2014;

c. si preveda un'adeguata proroga dei termini per gli adempimenti relativi al SISTRI.

## ALLEGATO 2

**DL 74/2012: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012. (C. 5263 Governo).**

**NUOVA FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI PARERE  
APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 5263, recante: « Conversione in legge del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012 »;

tenuto conto delle risultanze delle audizioni informali svolte, che hanno interessato gli assessori all'agricoltura delle regioni colpite e i rappresentanti delle organizzazioni agricole e delle associazioni dei consorzi di tutela delle produzioni DOP e IGP e dei consorzi di bonifica e irrigazione;

ricordato che la XIII Commissione Agricoltura, nella seduta del 31 maggio 2012, ha approvato una risoluzione con la quale ha impegnato il Governo ad alcuni interventi di prima emergenza per il sostegno al comparto;

considerato che:

nella zona del terremoto, territorio ad alta vocazione agricola, gravissimi sono i danni subiti dal sistema produttivo in generale e da una parte vitale del sistema agroalimentare italiano;

come emerso nel corso delle audizioni, dalle rilevazioni finora effettuate risultano danneggiate circa 7.000 aziende agricole, delle quali circa 2.000 grave-

mente, distrutte o da ricostruire per adeguarle alle nuove norme antisismiche. Il bilancio provvisorio dei danni provocati dal sisma all'agricoltura sarebbe pari a circa 700 milioni di euro. I posti di lavoro a rischio nel settore agroalimentare sarebbero almeno pari a 8.000;

le imprese agricole e agroalimentari hanno solo la possibilità di ripartire immediatamente o di chiudere, poiché le uniche attività che certamente non saranno delocalizzate sono legate all'agricoltura e ai suoi prodotti tipici, dal parmigiano al grana, dall'aceto balsamico tradizionale alle pere tipiche, la cui produzione non può avvenire al di fuori del territorio delimitato dai disciplinari di produzione approvati dall'Unione europea. Per questo occorre intervenire al più presto per non perdere un tessuto produttivo che è traino ed immagine del *made in Italy* nel mondo;

va inoltre considerata la specificità dell'agricoltura, per la necessità di affrontare la prima emergenza e le opere provvisorie al fine di consentire la continuazione dell'attività nelle imprese che non possono interrompere i cicli biologici animali e vegetali;

il territorio colpito dal sisma è tra quelli che in Italia presentano una più alta densità di impianti di bonifica ed irrigazione, essendo per larga parte sotto il livello del mare: gli impianti idrovori che sono stati pesantemente danneggiati sia in Emilia che in Lombardia, nella provincia

di Mantova, sono indispensabili per la sicurezza idraulica e per sollevare l'acqua destinata all'irrigazione: 130 mila sono gli ettari che rischiano di non essere irrigati, con possibile calo del 15-20 per cento della produzione di ortofrutta, mentre sono a rischio idraulico 55 comuni e 100 mila ettari di terreno. Per questi impianti vi è necessità di immediato ripristino dell'agibilità e di fondi per la ricostruzione e riparazione;

rilevato che:

il provvedimento in esame — che costituisce un importante punto di partenza per affrontare l'emergenza — non può essere considerato esaustivo per assicurare il necessario sostegno alla ripresa produttiva delle imprese agroalimentari, soprattutto per quanto riguarda l'adeguatezza delle risorse finanziarie messe a disposizione, ma può essere migliorato per diventare più aderente alle esigenze del mondo agroalimentare;

alcune delle misure che possono essere adottate in sede di conversione del decreto sono di seguito indicate, mentre altre dovranno riguardare altri provvedimenti del Governo ovvero essere oggetto di ulteriori interventi, da sviluppare in particolare in sede europea;

in particolare, considerato che sarebbe stata concessa l'autorizzazione ad erogare gli anticipi per i pagamenti diretti PAC, si ritiene necessario attivare adeguate iniziative in sede europea per ottenere la disponibilità delle relative risorse;

la Commissione auspica che il provvedimento sia approvato definitivamente in tempi brevi, per offrire ai cittadini e alle imprese interessate un quadro certo dei sostegni sui quali possono contare, e che altrettanto rapidamente, attraverso procedure semplificate al massimo grado, le misure in esso previste siano concretamente attuate e le risorse finanziarie stanziare siano messe a disposizione dei destinatari;

si raccomanda in particolare al Governo di procedere secondo criteri og-

gettivi e equi in tutti i casi nei quali è prevista una ripartizione delle risorse tra i territori interessati dagli eventi sismici;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

la Commissione ritiene necessario apportare le seguenti modifiche al decreto in esame:

1. in linea generale gli interventi, per quasi tutte le misure, salvo poche eccezioni, devono riguardare tutte le regioni interessate, naturalmente per le aree ed i soggetti danneggiati;

2. si garantiscano procedure con tempi certi e ridotti per la definizione di tutti gli atti amministrativi e autorizzatori connessi con la ricostruzione in ambito agricolo di aziende e manufatti;

3. in relazione all'articolo 3, comma 1, riguardante contributi in favore delle imprese, si preveda la concessione, previa presentazione di perizia giurata, di contributi per il risarcimento dei danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione e/o stoccaggio ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti, in strutture ubicate nei territori interessati dagli eventi sismici. A tale riguardo, si ricorda che tali eventi hanno prodotto un danno particolarmente rilevante e specifico ad alcune produzioni a denominazione di origine o indicazione geografica protetta, tra cui in particolare parmigiano reggiano, grana padano e, in misura minore, anche aceto balsamico tradizionale di Modena e Reggio Emilia e aceto balsamico di Modena. Questo danno richiede un'attenzione specifica, non solo per le perdite economiche, ma soprattutto per assicurare la continuità futura delle attività in quanto il prodotto stesso costituiva pegno per l'accesso al credito bancario;



4. all'articolo 3, comma 2, è necessario prevedere che i soggetti i cui immobili e attività produttive siano stati danneggiati dal sisma sono esentati dal pagamento degli oneri istruttori relativi al rilascio dei pareri e delle autorizzazioni, anche ambientali, necessari alla ricostruzione e al ripristino dello stato dei luoghi e delle attività ovvero alla delocalizzazione degli impianti »;

5. all'articolo 3, comma 6, è necessario prevedere che la comunicazione di avvio dei lavori edilizi di ripristino in deroga alle norme in materia di edilizia si applica anche ai territori delle regioni Lombardia e Veneto colpiti dagli eventi sismici, con riferimento alle rispettive analoghe normative regionali vigenti;

6. all'articolo 3, comma 7, l'allegato 1 sia integrato con l'indicazione dei comuni delle regioni Lombardia e Veneto interessati dai fenomeni sismici;

7. prevedere per il comparto agroalimentare che le certificazioni di cui all'articolo 3, comma 7, necessarie per la ripresa delle normali condizioni di lavoro, possano essere di agibilità ordinaria per magazzini, rimesse per le attrezzature, capannoni e stalle in relazione alla deperibilità delle merci e alle problematiche connesse alle esigenze di accesso ai luoghi per la cura indifferibile delle specie animali allevate, considerato anche che in molti casi la tipologia delle strutture è generalmente tale da non risultare assoggettabile alla certificazione di agibilità sismica;

8. all'articolo 3, comma 10, si propone di elevare da diciotto a trentasei mesi il termine per l'esecuzione degli interventi eventualmente richiesti per il conseguimento del miglioramento sismico;

9. all'articolo 4, occorre ricomprendere esplicitamente nell'ambito dei servizi e delle strutture pubbliche oggetto del piano di interventi urgenti di cui al comma 1, lettera a), le infrastrutture e gli impianti pubblici di bonifica per la difesa idraulica e per l'irrigazione il cui ripristino è indi-

spensabile per evitare ulteriori danni alle zone colpite dal sisma sia in quanto zone prevalentemente agricole e quindi dipendenti dai servizi di irrigazione sia perché il servizio di difesa idraulica consente di evitare allagamenti in zone già disastrose con pericoli post-terremoto agli impianti in questione, agli argini, ai ponti fluviali ovvero a tutte le infrastrutture costituenti parti fondamentali del sistema idraulico ed irriguo;

10. con riferimento all'articolo 8, si evidenzia la necessità che risorse finanziarie preziose per la ripresa dei territori colpiti dal sisma siano mantenute sui medesimi territori, nella più ampia misura consentita dalle condizioni della finanza pubblica. Si propone pertanto che sia differita al 31 dicembre 2012 la sospensione dei termini per gli adempimenti e i versamenti fissati dal medesimo articolo 8 al 30 settembre 2012. Si preveda conseguentemente l'estensione del periodo di sospensione anche per i termini già sospesi per effetto del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012. Con riferimento a tale decreto, si segnala che è necessario che lo stesso ricomprenda espressamente anche i soggetti danneggiati dai ripetuti eventi succedutisi a quello del 20 maggio e, in particolare, da quello più grave del 29 maggio. Si deve specificare altresì che la sospensione prevista dal medesimo decreto riguarda gli adempimenti tributari riferiti ad immobili situati nei comuni colpiti anche se di proprietà di soggetti non residenti nei medesimi;

11. si ritiene anche opportuna l'estensione delle sospensioni predette ai soggetti danneggiati dal terremoto nei comuni confinanti con l'area delimitata;

12. all'articolo 8, comma 1, numero 4), si preveda che l'onere degli interessi passivi a carico dei consorzi di bonifica per le anticipazioni bancarie necessarie allo svolgimento dei compiti istituzionali sono posti a carico del fondo di cui all'articolo 2, evitando che gli stessi siano posti a carico della proprietà consorziata.

Infatti, l'articolo 8 contempla la sospensione del versamento dei contributi consortili di bonifica esclusi quelli per il servizio irriguo, gravanti sugli immobili agricoli ed extragricoli; poiché i contributi consortili vengono imposti per la manutenzione e gestione delle opere e relative spese del personale dipendente, per le quali non vi è altra fonte di reperimento delle risorse, i consorzi di bonifica dovranno richiedere anticipazioni alle banche per potervi provvedere;

13. si considera inoltre necessario, al fine di alleviare il peso degli oneri previdenziali per le aziende colpite dal sisma:

a. prevedere un sgravio, nella misura del 50 per cento, dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi in scadenza nel periodo compreso tra il 20 maggio ed il 31 dicembre 2012;

b. prevedere il recupero degli importi sospesi e sgravati, senza sanzioni ed interessi, in 100 rate mensili a partire da giugno 2013;

14. si chiede di differire, per i fabbricati rurali ubicati nei territori interessati dal sisma e per un congruo periodo, dal 30 novembre 2012 al 30 novembre 2013, il termine concernente l'accatastamento dei fabbricati rurali iscritti al catasto terreni, previsto dall'articolo 13, comma 14-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

15. all'articolo 8, comma 4, sia differito dal 30 settembre 2012 al 31 dicembre 2012 il termine ivi previsto, che appare eccessivamente ristretto, tenuto conto della vastità dei danni alla popolazione e alle attività;

16. all'articolo 8, comma 7, si estenda l'ambito di applicazione della disposizione anche alle zone colpite dal sisma del 29 maggio 2012. Inoltre, dovrà essere consentito l'accesso e il mantenimento delle incentivazioni vigenti per gli impianti alimentati a fonti rinnovabili con

riferimento al momento della presentazione della domanda, laddove la stessa sia stata presentata anteriormente all'entrata in vigore del decreto-legge, prevedendo altresì lo slittamento del termine per la messa in esercizio dal 30 giugno 2013 al 31 dicembre 2013;

17. all'articolo 8, comma 14, si estenda anche agli altri territori colpiti dal sisma la possibilità per le aziende agrituristiche di svolgere fino al 31 dicembre 2012 l'attività di somministrazione di pasti e bevande in deroga ai limiti previsti dalla normativa regionale, deroga attualmente prevista solo per la regione Emilia Romagna;

18. all'articolo 10, relativo al Fondo di garanzia per le PMI, e all'articolo 11, relativo al sostegno alle imprese danneggiate dal sisma, si disponga espressamente l'applicabilità della normativa ivi prevista anche alle imprese del settore agroalimentare. L'esplicitazione è necessaria in quanto in relazione al sistema di interventi previsto per il terremoto in Abruzzo è stato riscontrato che il mancato specifico riferimento al comparto agroalimentare ha generato ritardi nell'attivazione degli aiuti al comparto suddetto ovvero in taluni casi un'ingiustificabile esclusione

19. all'articolo 11, si preveda conseguentemente che il decreto che deve stabilire i criteri per la ripartizione del fondo e le modalità per la concessione del contributo in conto interessi sia adottato di concerto anche con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

20. all'articolo 13, si ritiene necessario chiarire che l'intervento dell'ISMEA-SGFA, a favore delle imprese agricole danneggiate dal sisma, è privo di costi di commissione (al pari di quanto stabilito all'articolo 10 per gli interventi del Fondo di garanzia a favore delle micro, piccole e medie imprese) e che alle stesse imprese è riconosciuta priorità nell'espletamento dell'istruttoria della domanda. Si chiede inoltre di elevare all'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finan-

ziamento la percentuale delle garanzie dirette prestate da ISMEA per le imprese danneggiate;

21. si propone di estendere la misura di cui all'articolo 13 anche alle imprese agricole conferenti di strutture di trasformazione e/o magazzino ubicate nei territori colpiti dal sisma e risultate danneggiate, al fine di sostenere le aziende, e in particolare i caseifici, che hanno garantito i finanziamenti dando in garanzia il proprio prodotto e di assicurare la continuità delle filiere e del ciclo finanziario delle imprese colpite;

22. siano disposte, per il sostegno delle imprese agricole danneggiate dagli eventi sismici, specifiche agevolazioni in materia di IVA, per favorire il ripristino, la ristrutturazione e la costruzione dei fabbricati e degli altri beni strumentali distrutti o danneggiati dal terremoto. Si preveda, in particolare, per gli agricoltori che applicano il regime speciale IVA, la detrazione o il rimborso dell'imposta sull'acquisto dei beni e servizi acquistati per il ripristino, la ristrutturazione o la nuova costruzione di fabbricati ad uso strumentale e ai beni ammortizzabili acquistati dal 20 maggio 2012 al 31 dicembre 2013 in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti in conseguenza degli eventi sismici. Si preveda inoltre la sospensione dell'efficacia delle norme che riguardano la rettifica della detrazione nel caso di passaggio dal regime ordinario a quello speciale, relativamente ai beni ammortizzabili non ancora ceduti, acquistati o realizzati dal 20 maggio 2012 al 31 dicembre 2013, in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti in conseguenza degli eventi sismici;

23. all'articolo 14, si disponga che anche per le altre regioni interessate sia assicurata dallo Stato una quota di rimodulazione dei programmi di sviluppo rurale 2007-2013 per le annualità 2012 e 2013, ragguagliata alla frazione di territorio regionale colpita dal sisma;

24. con riferimento all'articolo 17, si ritiene opportuno estendere analoghe

facilitazioni anche per la rimozione di rifiuti (come ad esempio amianto, impianti, attrezzature) i cui costi ed oneri attualmente sono a carico dell'imprenditore;

25. all'articolo 19, comma 2, ai fini del rilascio delle autorizzazioni ambientali per la delocalizzazione delle attività, è necessario prevedere il rispetto delle norme a tutela anche del patrimonio agroalimentare. Le zone interessate dal sisma si caratterizzano, infatti, per produzioni italiane agricole e alimentari di pregio rispetto alle quali occorre garantire il mantenimento delle quote di mercato dei prodotti del *Made in Italy* a maggior valore aggiunto;

26. si ritiene necessario prevedere, per le imprese agricole ubicate nei territori interessati dal sisma, la proroga dei seguenti ulteriori termini relativi ad adempimenti in materia ambientale, che risultano eccessivamente gravosi:

a. si preveda, in deroga alle previsioni di cui al decreto ministeriale 7 aprile 2006, recante criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, che alle zone vulnerabili ubicate nelle province interessate dal sisma si applicano, fino al 30 giugno 2013, le disposizioni previste per le zone non vulnerabili e che fino al medesimo termine alle imprese agricole ubicate nelle citate Province non si applicano le disposizioni nazionali e regionali relative alle caratteristiche e dimensioni dei contenitori di stoccaggio »;

b. si preveda che i termini del 31 luglio 2012 e del 1° settembre 2013 di cui all'articolo 281, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, concernenti le emissioni in atmosfera di impianti e attività, sono rispettivamente prorogati al 31 luglio 2013 ed al 30 giugno 2014;

c. si preveda un'adeguata proroga dei termini per gli adempimenti relativi al SISTRI.

ALLEGATO 3

**Interventi per il sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile e delega al Governo in materia di regime fiscale agevolato. (Testo unificato C. 3696 ed abbinate).**

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE  
APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione (Agricoltura),  
esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 3696 e abbinate, recante: « Interventi per il sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile e delega al Governo in materia di regime fiscale agevolato »;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

si segnala l'opportunità, al fine di evitare eventuali problemi applicativi, di

precisare esplicitamente che il provvedimento si applica anche al settore agricolo, in aggiunta alle specifiche misure previste dalla normativa vigente per il ricambio generazionale nel medesimo settore;

valuti la Commissione di merito l'opportunità che la previsione normativa di cui all'articolo 13, per la quale tutti i contributi non utilizzati per il calcolo della pensione possono costituire a domanda una pensione supplementare, sia definita come esercitabile in qualunque momento.

## XIV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Politiche dell'Unione europea)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

- Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli a basse emissioni complessive. Nuovo testo unificato C. 2844 Lulli e abb. (Parere alle Commissioni IX e X) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 303
- DL 63/2012: Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale. C. 5322 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (*Esame e rinvio*) ..... 303

##### ATTI DEL GOVERNO:

- Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/78/UE recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità bancaria europea, dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati. Atto n. 478 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*) ..... 309
- ALLEGATO (*Parere approvato dalla Commissione*) ..... 312

##### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

- Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al congelamento e alla confisca dei proventi di reato nell'Unione europea. COM(2012)85 final (Parere alla II Commissione) (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio*) ..... 309

##### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 3 luglio 2012. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.*

**La seduta comincia alle 14.**

**Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli a basse emissioni complessive.**

**Nuovo testo unificato C. 2844 Lulli e abb.**

(Parere alle Commissioni IX e X).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 27 giugno 2012.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), *relatore*, richiama i contenuti della relazione svolta e formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

**DL 63/2012: Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale.**

**C. 5322 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.



Mario ADINOLFI (PD), *relatore*, illustra i contenuti del provvedimento, ricordando che il decreto-legge in esame propone una disciplina transitoria, nelle more della « ridefinizione delle forme di sostegno dell'editoria », affidata ad un disegno di legge delega approvato dal Consiglio dei Ministri l'11 maggio 2012 (C. 5270).

Ricorda che l'articolo 29, comma 3, del decreto-legge n. 201 del 2011 (legge n. 214 del 2011) ha disposto la cessazione del sistema di erogazione dei contributi diretti di cui alla Legge n. 250 del 1990 dal 31 dicembre 2014, con riferimento alla « gestione 2013 », e ha stabilito che il Governo provvede alla « revisione del regolamento » di semplificazione e riordino dell'erogazione dei contributi all'editoria, emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 2010, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Per conseguire la razionalizzazione della spesa, il decreto-legge opera su più fronti e, in particolare, su: rideterminazione dei requisiti di accesso e dei criteri di calcolo dei contributi con connessa limitazione dei costi ammissibili (articoli 1 e 2); sostegno all'editoria digitale e modernizzazione del sistema di distribuzione e vendita (articoli 3 e 4); acquisto di spazi sui media per le campagne di comunicazione istituzionale delle pubbliche amministrazioni (articolo 5).

Durante l'esame al Senato sono state aggiunte ulteriori disposizioni riferite, tra l'altro, a: periodici pubblicati o diffusi all'estero (articolo 1-*bis*); semplificazioni per periodici *web* di piccole dimensioni (articolo 3-*bis*) e per l'editoria *non profit* e delle associazioni d'arma e combattentistiche (articolo 5-*bis*).

Di seguito saranno sinteticamente indicati i contenuti del decreto-legge, nel testo come modificato dal Senato, rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per un'analisi più dettagliata.

L'articolo 1 individua, nei commi da 1 a 6 e 7-*bis*, nuovi requisiti per l'accesso ai contributi all'editoria, validi – nel caso di quelli indicati al comma 2 – a decorrere

dai contributi relativi al 2013, ovvero, nel caso di quelli indicati al comma 7-*bis*, al 2012.

L'obiettivo complessivo è quello di dettare una disciplina volta a razionalizzare l'uso delle risorse attraverso meccanismi in grado di correlare il contributo erogato agli effettivi livelli di vendita e di occupazione professionale delle imprese editoriali.

In particolare, il comma 2 incrementa le percentuali minime di vendita necessarie per poter accedere ai contributi, che devono essere raggiunte dalle imprese editrici già considerate dallo stesso articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 2010.

Si tratta di quotidiani e periodici editi da cooperative di giornalisti; quotidiani non aventi scopo di lucro; quotidiani editi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca in Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige; quotidiani e periodici organi di movimenti politici editi da società trasformatesi in cooperativa entro il 1° dicembre 2001.

I soggetti indicati possono richiedere i contributi, fermi restando tutti gli altri requisiti di legge, purché la testata, nazionale o locale, sia venduta, rispettivamente, nelle misure di almeno il 25 per cento o il 35 per cento delle copie distribuite. Pertanto, rispetto all'assetto normativo vigente, la percentuale minima per l'accesso ai contributi viene maggiorata del 10 per cento delle copie distribuite per le testate nazionali e del 5 per cento per le testate locali.

Inoltre, si modifica la definizione di testata nazionale e si introducono nuovi criteri di ammissibilità per il calcolo delle copie distribuite e norme volte a facilitare l'accesso ai contributi per le cooperative di giornalisti che subentrino al contratto di cessione in uso o acquistino una testata già destinataria dei contributi.

Con riferimento ai requisiti, si evidenzia, peraltro, che l'articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto-legge abroga quelli riferiti al tetto massimo alle entrate pubblicitarie.

Ulteriori disposizioni relative all'accesso ai contributi individuati dall'articolo 1, ma per i quali non è precisata la relativa decorrenza, riguardano:

l'inclusione fra i soggetti che possono far parte delle cooperative editrici anche dei grafici editoriali; nella composizione deve comunque esservi prevalenza di giornalisti e la maggioranza deve risultare dipendente della cooperativa con contratto a tempo indeterminato (non si precisa più se a tempo pieno). Le cooperative devono comunque essere in possesso del requisito della mutualità prevalente per l'esercizio di riferimento dei contributi;

l'introduzione, per le imprese editrici richiamate al comma 2, nonché per le imprese editrici di quotidiani e periodici organi di forze politiche, del requisito di un numero minimo di dipendenti (5 o 3, rispettivamente, nel caso di imprese editrici di quotidiani o periodici), con prevalenza di giornalisti, impiegati nell'intero anno di riferimento del contributo e regolarmente assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

l'attestazione e la certificazione dei dati relativi a tiratura, distribuzione e vendita. Tali previsioni, non essendo specificati i destinatari, sembrano avere valenza generale;

la previsione, per le imprese editrici di quotidiani italiani editi e diffusi all'estero, che l'obbligo della relazione di certificazione dei bilanci si estende anche ai dati relativi alle copie distribuite e vendute;

la previsione che il divieto di distribuzione degli utili si applica a tutte le imprese editrici che percepiscono contributi diretti e, quindi, anche alle imprese editrici di quotidiani e periodici organi di forze politiche.

Il comma 7 si riferisce alle domande relative al credito di imposta sulla carta per il 2011.

Il comma 7-ter annovera tra gli enti sovvenzionabili dalle fondazioni bancarie, tra gli altri, anche le cooperative giornalistiche.

L'articolo 1-bis sostituisce – a decorrere dai contributi relativi al 2012 – la disciplina per la concessione dei contributi ai periodici italiani pubblicati all'estero, e alle pubblicazioni con periodicità almeno trimestrale edite in Italia e diffuse prevalentemente all'estero, introducendo un requisito temporale minimo di anzianità di pubblicazione o di diffusione.

L'articolo 2 reca i nuovi criteri di calcolo dei contributi che valgono, per tutti i soggetti indicati all'articolo 1, commi 2, 4 e 5, a decorrere dai contributi relativi al 2012.

Il comma 1 ribadisce che i contributi spettano nei limiti delle risorse disponibili e che, in caso di insufficienza, si procede alla riduzione mediante riparto proporzionale. Il comma 2 dispone che l'importo complessivo del contributo corrisposto a ciascuna impresa non può comunque superare quello riferito al 2010.

Fermi tali parametri, il calcolo continua a derivare dalla somma di una quota rapportata ai costi sostenuti – che, però, sono ora circoscritti – e di una quota rapportata alle copie, che ora sono quelle vendute e non più quelle distribuite. In particolare, la quota rapportata ai costi è prevista fino al 50 per cento dei costi sostenuti per: personale dipendente (solo con riferimento a giornalisti e poligrafici e fino agli importi massimi indicati); acquisto della carta; stampa; abbonamenti ai notiziari delle agenzie di stampa; distribuzione. Non sono ammessi i costi sostenuti per attività di consulenza e acquisto di servizi editoriali consistenti nella predisposizione, anche parziale, di pagine del giornale.

L'importo complessivo della quota di contributo rapportata ai costi non può comunque superare: euro 2,5 milioni per i quotidiani nazionali; euro 1,5 milioni per i quotidiani locali, delle minoranze linguistiche ed editi e diffusi all'estero; euro 300 mila per i periodici.

Quanto alla quota del contributo correlata al numero di copie vendute, a ciascuna impresa è corrisposto un importo unitario – comunque non superiore all'effettivo prezzo di vendita di ciascuna copia – fino a: euro 0,25 per i quotidiani nazionali; euro 0,20 per i quotidiani locali; euro 0,40 per i periodici.

L'importo complessivo della quota riportata alle vendite non può comunque superare: euro 3,5 milioni per i quotidiani, senza differenziazione tra diffusione nazionale e locale; euro 200 mila per i periodici.

Con DPCM sono stabiliti condizioni, termini e modalità di applicazione di quanto disposto per le due quote di contributo.

Il comma 3 reca la definizione di « copie vendute ».

Il comma 4 dispone che i nuovi criteri di calcolo non si applicano ai contributi in favore di imprese editrici di periodici che non abbiano scopo di lucro, e che le risorse destinabili a tali contributi sono pari al 5 per cento dell'importo stanziato per i contributi diretti alla stampa. In caso di insufficienza delle risorse, si procede al riparto proporzionale fra gli aventi diritto.

Il comma 5 concerne la concessione di contributi alle agenzie di informazione radiofonica costituite in forma di cooperative di giornalisti, per le quali si conferma la previsione di un contributo annuo pari al 30 per cento dei costi, sebbene ora questi siano circoscritti alle spese per la diffusione ed il « personale ».

A differenza dell'articolo 3, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica 223/2010 – che è abrogato dal decreto-legge – il comma non concerne anche le agenzie di stampa quotidiane costituite come cooperative giornalistiche.

Ulteriori novità riguardano la misura del contributo massimo, che da euro 1 milione scende a euro 800 mila, e la previsione relativa all'obbligo della certificazione del bilancio.

Il comma 5-bis dispone che le imprese radiofoniche private che hanno svolto attività di informazione di interesse generale

mantengono il diritto all'intero contributo anche per i contributi relativi al 2010.

Il comma 6 dispone una riduzione dei contributi per le imprese radiofoniche che risultino essere organi di partiti politici presenti in almeno un ramo del Parlamento (il contributo di cui all'articolo 4, comma 1, legge n. 250 del 1990, passa dal 70 per cento al 40 per cento della media dei costi, mentre il tetto complessivo alla somma di tutti i contributi è ridotto dall'80 per cento dei costi al 50 per cento).

Il comma 7 assoggetta l'erogazione dei contributi diretti alla stampa alla disciplina dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e fissa al 31 marzo dell'anno successivo a quello di presentazione delle domande il termine per la conclusione del procedimento relativo all'erogazione dei contributi.

Il comma 8 dispone che ai componenti della Commissione tecnica consultiva rappresentativa delle categorie operanti nel settore della stampa e dell'editoria si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di conflitto di interessi.

L'articolo 3 reca misure per favorire il passaggio all'editoria digitale.

In particolare, il comma 1, primo periodo, dispone che tutte le tipologie di imprese editrici di cui all'articolo 1, commi 2, 4 e 5, che abbiano percepito i contributi per l'anno 2011, « possono continuare a percepire i contributi qualora la testata sia pubblicata, anche non unicamente, in formato digitale ».

Una prima lettura interpretativa potrebbe far ritenere che l'intento della disposizione sia quello di consentire l'accesso sia ad un contributo per le pubblicazioni cartacee che ad un contributo per le pubblicazioni in formato digitale (possibilità che finora era esclusa per l'unica fattispecie di pubblicazione telematica esplicitamente regolata, riferita ai quotidiani e ai periodici organi di movimenti politici).

Una seconda lettura interpretativa deriva dal combinato disposto del comma 1, primo periodo, e del comma 2, secondo periodo, il quale dispone che, « per le

testate in formato digitale, si prescinde dai requisiti di accesso di cui all'articolo 1, comma 2 ».

Infatti, quest'ultima previsione sembrerebbe doversi leggere nel senso che le imprese che editano in formato digitale, anche se non esclusivamente, « possono continuare a percepire i contributi », indipendentemente dal requisito percentuale minimo di vendite delle copie cartacee. Nell'ambito di questa lettura, la pubblicazione in formato digitale rappresenterebbe, dunque, un requisito alternativo.

Al riguardo evidenzia, peraltro, che al requisito della percentuale minima di vendita non sono soggette le imprese editrici di quotidiani e periodici organi di forze politiche, nonché di quotidiani italiani editi e diffusi all'estero, pur essendo le stesse destinatarie delle disposizioni recate dal comma 1, primo periodo, dell'articolo in esame.

In assenza di specifica indicazione, si riterrebbe, infine, che si possa fare riferimento ai contributi a partire da quelli relativi al 2012.

Il comma 1, secondo periodo, stabilisce alcune caratteristiche che la testata digitale deve possedere, tra le quali un numero minimo di articoli giornalieri con aggiornamenti diversificati in base alla periodicità del prodotto. Il comma 2, peraltro, consente « la riduzione di periodicità ».

Appare necessario chiarire il raccordo fra le due previsioni.

Il medesimo comma 2 prevede, inoltre, alcune disposizioni di semplificazione.

Il comma 3 quantifica la misura del contributo per la pubblicazione della testata in formato digitale in una quota pari, per i primi 2 anni, al 70 per cento dei costi sostenuti e in una quota calcolata in base al numero di copie digitali vendute in abbonamento, pari euro 0,10 per copia.

La norma, fa salvo il « rispetto dei tetti massimi previsti dall'articolo 2 », e al contempo precisa che, in caso di pubblicazione non esclusivamente in formato digitale, « i costi di produzione dell'edizione cartacea » concorrono con quelli relativi

alla edizione in formato digitale nei limiti dell'importo complessivo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) ».

Il comma 5 dispone che le tipologie di costi ammissibili per la pubblicazione in formato digitale sono definiti con DPCM di natura non regolamentare, aggiornato periodicamente.

I commi 5-*bis* e 5-*ter* inseriscono, rispettivamente, fra i ricavi complessivi del sistema integrato delle comunicazioni quelli derivanti da pubblicità *on line* e sulle diverse piattaforme, e fra i soggetti tenuti ad iscriversi al ROC le imprese concessionarie di pubblicità sul *web* e su altre piattaforme digitali.

Il comma 4 reca la definizione di « testata in formato digitale » valida a decorrere dai contributi relativi al 2013, precisandone i requisiti.

L'articolo 3-*bis* dispone, per le testate periodiche di piccole dimensioni realizzate unicamente su supporto informatico e diffuse unicamente per via telematica, ovvero *on line*, la possibilità di esonero dall'applicazione di alcune previsioni legislative.

L'articolo 4 reca disposizioni afferenti diversi ambiti.

Il comma 1 contiene norme volte a modernizzare il sistema di distribuzione e vendita della stampa e dispone l'obbligatorietà, dal 1° gennaio 2013, della tracciabilità delle vendite e delle rese di quotidiani e periodici. Al fine di sostenere l'adeguamento tecnologico degli operatori, nel rispetto della regola « *de minimis* » di cui al regolamento CE n. 2998/2006 della Commissione, è previsto un credito di imposta per il 2012, fino ad un limite massimo di 10 milioni di euro.

Ricorda al riguardo che, al fine di semplificare l'introduzione di norme agevolative, la normativa comunitaria consente il riconoscimento di aiuti di minima entità (cosiddetti *de minimis*) senza obbligo di notifica ed autorizzazione. Il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, sugli aiuti « *de minimis* », approvato per il periodo 2007-2013, ha elevato il limite di aiuti triennali da 100.000 a 200.000 euro. Peraltro la Commissione europea, con co-

municazione del 7 aprile 2009, n. 2009/C83/01, ha innalzato da 200.000 a 500.000 euro in tre anni l'importo della sovvenzione che può essere concessa al singolo beneficiario, in deroga agli articoli 87 e 88 del Trattato CE, fino al 31 dicembre 2010.

Il comma 3 stabilisce che il prezzo di riferimento per la determinazione dei rimborsi spettanti a Poste italiane a fronte del riconoscimento di tariffe postali agevolate per la spedizione di prodotti editoriali sia il prezzo pieno per il periodo 14 agosto 2009-31 dicembre 2009 e, per il periodo 1° gennaio 2010-31 marzo 2010, la tariffa fissata dal decreto ministeriale 21 ottobre 2010 per gli invii non omologati destinati alle aree extraurbane. Dall'applicazione della disposizione devono derivare risparmi per almeno 10 milioni di euro, destinati ad integrare le risorse per la concessione del credito di imposta di cui al comma 1, nonché finalizzati al sostegno e allo sviluppo del settore editoriale.

I commi da 4 a 6 riguardano la possibilità, da parte dei rivenditori di quotidiani e periodici, di svolgere attività connesse all'erogazione di servizi da parte delle pubbliche amministrazioni, mediante l'utilizzo di una rete telematica.

L'articolo 5 dispone in materia di ottimizzazione della spesa per l'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa relativi alle campagne di comunicazione istituzionale promosse dalle « amministrazioni centrali » dello Stato.

L'articolo 5-*bis* consente l'applicazione di un regime agevolativo per le spedizioni postali di stampe promozionali da parte di soggetti operanti nel terzo settore e da parte delle associazioni d'arma e combattentistiche. Si prevede, inoltre, la non applicazione del rimborso a Poste italiane Spa della differenza tra la tariffa agevolata e la tariffa ordinaria.

Con riferimento ai profili di compatibilità con la normativa dell'Unione europea, segnala, con specifico riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 2 e 4 del decreto legge relative ai contributi e al credito di imposta a favore di imprese editrici, che su analoghe disposizioni (articoli da 4 a 8 della legge n. 62 del 2001

recante nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali, notificate dall'Italia ai sensi dell'articolo 108 TFUE) è intervenuta la decisione della Commissione europea del 30 giugno 2004 (Decisione 2006/320/EC – GUUE L 118/8, 3 maggio 2006).

La Commissione ha riconosciuto la natura di aiuti di Stato (ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 TCE, attuale articolo 107, paragrafo 1 TFUE) delle disposizioni, consistenti rispettivamente in contributi in conto interessi su finanziamenti bancari e in un credito di imposta. Tuttavia le misure sono state dichiarate compatibili *ex* articolo 87, paragrafo 3, lettera *c*) TCE (attuale articolo 107, paragrafo 3, lettera *c*) TFUE) che considera compatibili con il mercato interno « gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse ». Il limitato effetto distorsivo sugli scambi intracomunitari giustificerebbe, secondo la Commissione, tale compatibilità.

Alla luce di tale pronuncia le disposizioni del decreto-legge in esame non sembrano in contrasto con la normativa dell'UE in materia di aiuti di Stato.

Gianluca PINI (LNP) richiama i contenuti dell'articolo 3, che giudica tra i più innovativi del provvedimento, chiedendo chiarimenti in ordine al rapporto tra pubblicazione cartacea e pubblicazione in formato digitale, ai fini dell'accesso ai contributi.

Mario ADINOLFI (PD), *relatore*, sottolinea come le disposizioni richiamate si prestino in effetti ad alcuni dubbi interpretativi, sui quali non si è soffermato in questa sede, e rispetto alle quali occorrerebbe definire una chiara tempistica. Si tratta tuttavia di aspetti che non sembrano ricadere nelle competenze della XIV Commissione.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.20.**



**ATTI DEL GOVERNO**

*Martedì 3 luglio 2012. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/78/UE recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità bancaria europea, dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati. Atto n. 478.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 27 giugno 2012.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, alla luce del dibattito svoltosi nella seduta dello scorso 27 giugno e delle osservazioni dei colleghi, formula una nuova proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato*), che illustra nel dettaglio.

Sandro GOZI (PD) ringrazia il relatore per le modifiche apportate al parere, che riflettono sia il tono del dibattito che le specifiche proposte avanzate. Rileva quindi come, sin dal 2009, nel parere espresso sulla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione della procedura Lamfalussy, la XIV Commissione avesse già prefigurato, in materia di revisione dell'architettura della vigilanza finanziaria europea, alcune delle soluzioni che vengono ora prospettate in sede europea. Si tratta di questioni che occorre continuare a monitorare.

Preannuncia quindi il voto favorevole del suo gruppo.

Gianluca PINI (LNP) osserva che sui temi in esame vi è sempre stata sintonia in XIV Commissione: già tre anni fa si erano gettate le basi per soluzioni che, se adottate sin da allora, avrebbero evitato probabilmente di dover ricorrere, oggi, ad uno « scudo anti spread ».

Nel ringraziare il relatore per aver accolto le sue osservazioni, preannuncia l'astensione, costruttiva, del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 14.30.****ATTI DELL'UNIONE EUROPEA**

*Martedì 3 luglio 2012. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al congelamento e alla confisca dei proventi di reato nell'Unione europea.**

**COM(2012)85 final.**

(Parere alla II Commissione).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 27 giugno 2012.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, ricorda che la Commissione avvia oggi l'esame della proposta di direttiva COM(2012)85, recante disposizioni relative al congelamento e alla confisca dei proventi di reato nell'Unione europea, di particolare rilievo e il cui esame sarà avviato questa settimana anche dalla Commissione Giustizia, competente sul merito dell'atto.

Le questioni affrontate dalla proposta sono già oggetto di specifica normativa europea. In particolare, il quadro giuridico vigente si compone di quattro decisioni-quadro. Segnala che la proposta di direttiva in esame non provvede a un organico consolidamento della normativa in materia, che probabilmente sarebbe opportuno, stanti le persistenti significative difformità delle discipline applicate nei diversi Stati membri, da cui discendono anche numerosi ostacoli all'utilizzo efficace dello strumento della confisca.

Per inquadrare le questioni oggetto della proposta è bene richiamare alcuni dati quantitativi sui fenomeni sottostanti.

Nelle valutazioni riportate dalla Commissione europea, i proventi di reato sarebbero ammontati, nel 2009, a circa 2.100 miliardi di dollari USA, vale a dire il 3,6 per cento del PIL mondiale. Per quanto concerne l'Italia, la Banca d'Italia ha stimato che nel 2011 sarebbero stati di circa 150 miliardi di euro i proventi della criminalità organizzata oggetti di riciclaggio.

Ciononostante, gli interventi di blocco e confisca, nell'ambito dell'Unione europea, dei proventi delle attività criminali risultano limitati numericamente e per l'importo, e comunque nettamente insufficienti a consentire un'efficace azione di contrasto alle attività criminali.

La documentazione a disposizione evidenzia che l'Italia si contraddistingue per un'azione particolarmente incisiva, nell'ambito dell'Unione europea, per un verso in ragione della diffusione dei fenomeni di criminalità organizzata e, per altro verso, in considerazione della qualità della legislazione adottata dal nostro Paese, oggetto di apprezzamento anche da parte della Commissione europea al punto da costituire, sotto molteplici profili, un modello esemplare.

Come rilevato in precedenza, la proposta di direttiva non stravolge l'assetto normativo vigente e, in particolare, non interviene sulla disciplina della confisca anche nell'ambito di procedimenti amministrativi, fiscali o civili, di cui pure, a giudizio della stessa Commissione europea, vi sarebbe necessità.

In sostanza, rispetto alle esigenze da più parti richiamate (si vedano in particolare le raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria internazionale – GAFI), l'ambito di intervento della proposta risulta limitato, non provvedendosi in particolare ad estendere il campo di azione della confisca obbligatoria. Le modifiche prospettate dalla proposta sono, quindi, essenzialmente dirette a facilitare la confisca a seguito di una condanna penale; a consentirne il ricorso, nei casi in cui non si possa ottenere una condanna penale a motivo della morte o della fuga di un indagato; a garantire che le autorità giudiziarie possano aggredire beni che altrimenti rischierebbero di essere sottratti a confisca e a indurre le competenti autorità nazionali a gestire i beni confiscati in modo redditizio.

La proposta è stata adottata sulla base delle disposizioni dell'articolo 82, par. 2 e dell'articolo 83, par. 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardanti, rispettivamente, il riconoscimento reciproco delle sentenze e l'adozione di norme minime per la definizione di reati particolarmente gravi di carattere transnazionale.

I due articoli richiamati costituiscono la frontiera più avanzata del lavoro che le istituzioni europee stanno svolgendo con impegno e coerenza negli ultimi anni per la costruzione di uno Spazio di libertà, sicurezza e giustizia e per il progressivo superamento della frammentazione del quadro giuridico che tuttora si presenta in Europa e che ostacola l'attività di contrasto alla criminalità organizzata.

Senza entrare nel dettaglio delle diverse disposizioni della proposta di direttiva, sottolinea la necessità di una serie di chiarimenti da acquisire in primo luogo da parte del Governo per quanto concerne: il carattere sussidiario della confisca di beni per valore corrispondente, ai sensi dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 3; la necessità di adeguamento del nostro ordinamento per quanto concerne talune fattispecie di reato per le quali la normativa nazionale attualmente non prevede la confisca; il rischio che le condizioni e i presupposti

previsti dall'articolo 4 relativamente ai poteri estesi di confisca possano ingenerare incertezze sul piano attuativo e attenuare l'efficacia della normativa già vigente a livello nazionale; la possibilità di prevedere che le disposizioni in materia di confisca, senza condanna, di cui all'articolo 5, possano riferirsi anche al caso di soggetti che non siano in grado di giustificare la legittima provenienza dei beni interessati; la necessità che il nostro ordinamento sia modificato per recepire talune novità conseguenti al medesimo articolo 5; l'opportunità di ampliare l'ambito di applicazione del regime, di cui all'articolo 6, relativo alla confisca nei confronti di terzi qualora i proventi di reato siano stati trasferiti agli stessi.

Molto interessanti appaiono le disposizioni di cui all'articolo 10 che richiedono agli Stati membri di istituire uffici centralizzati chiamati a garantire una gestione efficiente e redditizia dei beni sottoposti a congelamento. Il nostro ordinamento ha già provveduto a questo scopo mediante l'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità. In proposito potrebbe risultare opportuno acquisire dal Governo qualche informazione e dato sull'attività svolta dall'Agenzia e sui risultati conseguenti.

Le considerazioni di carattere generale in precedenza svolte per quanto concerne il raccordo tra le disposizioni recate dalla proposta di direttiva e l'ordinamento già vigente a livello europeo si ripropongono in termini più puntuali con riferimento all'articolo 14. In particolare, si tratta di chiarire se il reciproco riconoscimento varrebbe anche con riferimento alle deci-

sioni di confisca adottate in assenza di condanna ovvero assunte in una sede diversa dal procedimento penale.

In conclusione, per quanto concerne i profili di sussidiarietà, si può affermare che la proposta appare pienamente giustificata anche in ragione degli obiettivi stabiliti dal Programma di Stoccolma per il rafforzamento dell'azione di contrasto della criminalità organizzata che, nell'attuale scenario della globalizzazione dell'economia, assume sempre più spesso carattere transnazionale, superando ampiamente le capacità di intervento dei singoli Stati.

Massimo POMPILI (PD) osserva come su analoga materia, con particolare riferimento alla decisione quadro 2005/212/GAI relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato, era intervenuto un emendamento presentato dal suo gruppo al disegno di legge comunitaria per il 2011; si tratta di temi che meritano adeguato approfondimento, anche con riferimento ai profili riguardanti la criminalità organizzata.

Mario PESCANTE, *presidente*, ricorda che l'emendamento, a prima firma dell'onorevole Garavini, fu poi ritirato su invito del Governo, che intendeva procedere ad un intervento organico in materia. Il tema, in ogni caso, potrà essere senz'altro approfondito da parte della Commissione Giustizia, competente per il merito sulle questioni richiamate.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.40.**

## ALLEGATO

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/78/UE recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità bancaria europea, dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Atto n. 478)**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/78/UE recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità bancaria europea, dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati;

ricordato che il 25 gennaio 2012 la Commissione europea ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora per mancato recepimento della direttiva 2010/78/UE, il cui termine era fissato al 31 dicembre 2011, cui lo schema di decreto in esame è volto a dare attuazione;

rilevato che l'assetto della vigilanza su banche, assicurazioni e mercati finanziari, di cui la direttiva 2010/78/UE costituisce attuazione, presenta il rischio di creare duplicazioni e sovrapposizioni di competenze tra le tre autorità europee e di non assicurare un adeguato coordinamento tra le autorità nazionali di vigilanza, soprattutto in caso di crisi, mediante l'elaborazione di piani di intervento comuni;

ricordato in proposito il parere espresso, ai sensi dell'articolo 127 del

Regolamento, dalla XIV Commissione nella seduta del 24 giugno 2009 sulla Comunicazione della Commissione « Vigilanza finanziaria europea » (COM(2009)252 def.) e sulla Comunicazione della Commissione « Revisione della procedura Lamfalussy. Rafforzamento della convergenza in materia di vigilanza » (COM(2007)727 def.);

sottolineata la necessità, di una immediata revisione dell'architettura della vigilanza finanziaria europea, che in base ai regolamenti istitutivi delle autorità europee dovrebbe essere avviata dalla Commissione europea entro il 2 gennaio 2014, al fine di operare una maggiore concentrazione delle funzioni di vigilanza in capo ad un'unica autorità a livello europeo;

tenuto conto che la Dichiarazione approvata dal Vertice dei Capi di Stato e di Governo della zona euro, il 29 giugno 2012, invita la Commissione a presentare proposte legislative relative a un meccanismo di vigilanza unico, affidando compiti specifici in materia alla Banca centrale europea, ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 6, del Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE). Tali proposte dovranno essere prese in esame dal Consiglio entro la fine del 2012;

rilevata, inoltre, l'opportunità di distinguere, ai fini della regolamentazione e della vigilanza bancaria a livello di UE, le

banche commerciali, in particolare di piccole e medie dimensioni, che per grandezza, struttura e ambito di attività difficilmente possono determinare un rischio sistemico, dalle banche di investimento con attività transnazionale di carattere prevalentemente speculativo,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

*a)* valuti il Governo l'opportunità di sostenere la rapida approvazione delle proposte legislative che saranno presentate

dalla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 6, del Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE), al fine di creare un meccanismo di vigilanza unico sulle banche, le assicurazioni e le istituzioni finanziarie, affidando compiti specifici in materia alla Banca centrale europea;

*b)* valuti il Governo l'opportunità di assicurare che nella definizione del nuovo meccanismo di vigilanza bancaria a livello UE siano stabilite norme differenziate tra le banche commerciali, in particolare di piccole e medie dimensioni e le banche di investimento con attività transnazionale, tenuto conto del diverso rischio sistemico.



## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

#### S O M M A R I O

#### VOTAZIONE PER NOMINE:

Designazione dei componenti di indicazione parlamentare della lista unica presentata dal Ministro dell'economia e delle finanze per l'elezione dei componenti del consiglio di amministrazione della RAI (*votazione ai sensi dell'articolo 20, commi 7 e 9, della legge 3 maggio 2004, n. 112, e successive modificazioni*) ..... 314

#### VOTAZIONE PER NOMINE

*Martedì 3 luglio 2012. — Presidenza del presidente ZAVOLI.*

#### La seduta comincia alle 20.15.

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).*

**Designazione dei componenti di indicazione parlamentare della lista unica presentata dal Ministro dell'economia e delle finanze per l'elezione dei componenti del consiglio di amministrazione della RAI (*votazione ai sensi dell'articolo 20, commi 7 e 9, della legge 3 maggio 2004, n. 112, e successive modificazioni*).**

Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione è convocata per la designazione di sette dei nove componenti della lista che, a norma dell'articolo 20, comma 7, della legge 3 maggio 2004, n. 112, il Ministro dell'economia e delle finanze dovrà presentare all'assemblea degli azionisti di RAI Radiotelevisione S.p.A. per l'elezione del consiglio di amministrazione.

Fa altresì presente che, ai sensi del comma 1 dell'articolo 12-*bis* del Regolamento della Commissione, la votazione avverrà a scrutinio segreto. Ciascun componente della Commissione potrà votare per un unico nominativo e risulteranno designati i sette nominativi maggiormente votati.

Ricorda infine che la prima votazione, svoltasi nella seduta del 26 giugno scorso, non è risultata valida.

Indice quindi la seconda votazione.

*(Segue la votazione e il computo dei votanti).*

Comunica che hanno ottenuto 5 voti ciascuno Luisa Todini, Flavia Nardelli, Benedetta Tobagi, Rodolfo De Laurentiis, Guglielmo Rositani e Gherardo Colombo, 4 voti ciascuno Antonio Verro e Antonio Pilati, mentre 1 voto risulta attribuito a Verri.

Il senatore BUTTI (PdL) ritiene che la scheda con il voto dato a Verri non può essere attribuita ad Antonio Verro, già consigliere di amministrazione e quindi ben noto ai membri della Commissione e che pertanto essa vada considerata nulla.

Secondo il senatore MORRI (PD) i segretari avevano già manifestato l'opinione che dalla scheda risultasse chiara l'intenzione di voto.

A seguito di altri interventi del deputato GENTILONI SILVERI (PD) e del senatore BUTTI (PdL), il deputato CAPARINI (LNP), segretario, esprime l'avviso che la contestazione debba essere presa in considerazione.

Il PRESIDENTE riterrebbe possibile interpretare la scheda in questione come connotata da un errore materiale. Non essendovi però accordo fra i due segretari scrutatori, propone di procedere a una nuova votazione in quanto il risultato della seconda non dà luogo alla designazione di tutti i membri della lista, avendo l'ottavo candidato conseguito lo stesso numero di voti del settimo.

Secondo il deputato LUPI (PdL) occorre procedere a una nuova convocazione della Commissione, eventualmente nella giornata di domani, previo accordo di tutti i Gruppi parlamentari, anche considerando che alcuni colleghi si sono già allontanati dall'Aula.

Il PRESIDENTE ritiene opportuno procedere comunque subito a una nuova votazione, per evitare inutili lungaggini.

La deputata PERINA (FLpTP) stigmatizza quanto si è appena verificato, in quanto frutto di comportamenti irresponsabili nella circostanza di cui la Commissione è protagonista e in relazione alla crisi che registra la RAI. È profondamente criticabile che si invochi un mero errore materiale e che poi si facciano allontanare i Commissari dall'Aula. In tal modo il ruolo istituzionale della Vigilanza risulta squalificato, con l'aggravante che il nodo politico della questione si connette, per qualche forza politica, anche al fatto che dallo scrutinio sarebbe risultata eletta, a sorpresa, una donna che non rientrava nei giochi dei partiti.

Condividendo quanto detto dalla collega, il deputato RAO (UdCpTP) evidenzia come l'ordine del giorno non faccia riferimento a un'unica votazione, il che consente di procedere direttamente a votazioni successive.

Concordano i deputati MELANDRI (PD) e FORMISANO (IdV).

Il PRESIDENTE sospende quindi i lavori, preannunciando che riprenderanno per procedere ad una nuova votazione.

**La seduta, sospesa alle 20.50, riprende alle 21.15.**

Il PRESIDENTE indice la terza votazione.

*(Segue la votazione e il computo dei votanti).*

Comunica che hanno ottenuto 5 voti: Luisa Todini, Benedetta Tobagi, Rodolfo De Laurentiis, Guglielmo Rositani, Antonio Verro e Gherardo Colombo; hanno altresì ottenuto 4 voti ciascuno Flavia Nardelli e Antonio Pilati; una scheda è stata consegnata in bianco.

Poiché si verifica ugual numero di voti tra alcuni candidati in modo tale da non consentire l'elezione di tutti i membri di indicazione parlamentare, avverte che occorrerà procedere a una nuova votazione.

Il deputato LUPI (PdL), evidenziando la sussistenza di un dato politico da risolvere, ritiene opportuno rimandare ad altra seduta la votazione successiva.

Dopo un giro di consultazioni, il PRESIDENTE propone di convocare nuovamente la Commissione per domani, mercoledì 4 luglio, alle ore 13.30, per procedere alla nuova votazione.

La Commissione concorda all'unanimità.

**La seduta termina alle 21.35.**

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

#### S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori .....	316
Audizione del procuratore reggente della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, dottor Ottavio Sferlazza .....	316

*Martedì 3 luglio 2012. — Presidenza del presidente PISANU. — Intervengono il procuratore reggente della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, dottor Ottavio Sferlazza e i procuratori aggiunti, dottori Michele Prestipino e Nicola Gratteri.*

#### **La seduta comincia alle 13.30.**

*(Si approva il processo verbale della seduta precedente).*

#### **Sulla pubblicità dei lavori.**

Il PRESIDENTE avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

*(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).*

**Audizione del procuratore reggente della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, dottor Ottavio Sferlazza.**

Il PRESIDENTE introduce l'audizione del procuratore reggente della Repubblica

presso il Tribunale di Reggio Calabria, dottor Ottavio Sferlazza accompagnato dai procuratori aggiunti Michele Prestipino e Nicola Gratteri.

Il procuratore SFERLAZZA svolge un intervento introduttivo.

Pongono domande la senatrice DELLA MONICA, gli onorevoli NAPOLI, TASSONE e BELCASTRO, il senatore LUMIA, gli onorevoli GRANATA e GARAVINI, con un passaggio in seduta segreta, i senatori DE SENA e LEDDI, con un passaggio in seduta segreta.

I procuratori SFERLAZZA e PRESTIPINO rispondono a parte dei quesiti posti.

L'onorevole NAPOLI interviene nuovamente per una richiesta di precisazione.

I procuratori PRESTIPINO e GRATTERI rispondono ai quesiti.

Il PRESIDENTE, apprezzate le circostanze, rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.40.**

## COMITATO PARLAMENTARE

### di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

#### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA

Sul diritto di asilo, immigrazione ed integrazione in Europa.

Audizione del Direttore dell'Ufficio ILO per l'Italia e San Marino. Luigi Cal (*Svolgimento e conclusione*) ..... 317

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 317

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 3 luglio 2012. — Presidenza del vicepresidente Ivano STRIZZOLO.*

**La seduta comincia alle 13.30.**

**Sul diritto di asilo, immigrazione ed integrazione in Europa.**

**Audizione del Direttore dell'Ufficio ILO per l'Italia e San Marino. Luigi Cal.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Ivano STRIZZOLO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

*(Così rimane stabilito).*

Ivano STRIZZOLO, *presidente*, introduce il tema oggetto dell'audizione.

Luigi CAL, *Direttore dell'Ufficio ILO per l'Italia e San Marino*, svolge un ampio e dettagliato intervento.

Intervengono, per porre domande, formulare osservazioni e richiedere chiarimenti, la senatrice Diana DE FEO (PdL) e il deputato Ivano STRIZZOLO (PD).

Luigi CAL, *Direttore dell'Ufficio ILO per l'Italia e San Marino*, risponde ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di informazione e valutazione.

Ivano STRIZZOLO, *presidente*, ringrazia il Direttore Luigi Cal e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 14.35.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 3 luglio 2012.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.40.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

#### S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori .....	318
Seguito dell'audizione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Corrado Clini ( <i>Seguito dello svolgimento e conclusione</i> ) .....	318
Seguito dell'esame della proposta di relazione sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nella regione Lazio ( <i>Seguito dell'esame e approvazione</i> ) .....	318
AVVERTENZA .....	319

Martedì 3 luglio 2012. — Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA.

#### La seduta comincia alle 13.40.

##### Sulla pubblicità dei lavori.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Seguito dell'audizione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Corrado Clini.** (*Seguito dello svolgimento e conclusione*).

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce il seguito dell'audizione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Corrado Clini.

Corrado CLINI, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i sena-

tori Candido DE ANGELIS (ApI-FLI), Gianpiero DE TONI (IdV), Gennaro CORONELLA (PdL), Vincenzo DE LUCA (PD) nonché i deputati Alessandro BRATTI (PD), Susanna CENNI (PD), Francesco PROIETTI COSIMI (FLpTP) e Gaetano PECORELLA, *presidente*.

Corrado CLINI, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*, risponde ai quesiti posti.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ringrazia il Ministro Clini per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione. Sospende quindi la seduta.

#### La seduta, sospesa alle 15, riprende alle 20.05.

**Seguito dell'esame della proposta di relazione sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nella regione Lazio.**

(*Seguito dell'esame e approvazione*).

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ricorda che lo scorso 28 giugno i



relatori avevano presentato una proposta di relazione territoriale sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nella regione Lazio, il cui testo era stato trasmesso a tutti i componenti la Commissione.

Avverte quindi che sono pervenute alcune proposte di modifica, pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna, che sono in distribuzione. Quindi, sostituendo i relatori, impossibilitati ad essere presenti, invita la Commissione ad approvare tutte le proposte emendative presentate.

La Commissione approva quindi le proposte di modifica presentate.

Intervengono in dichiarazione di voto il senatore Gennaro CORONELLA (Pdl), nonché i deputati Susanna CENNI (PD) e Francesco PROIETTI COSIMI (FLpTP).

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, non essendovi obiezioni, si riserva di procedere al coordinamento del testo approvato. Svolge quindi alcune considerazioni.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva quindi all'unanimità

la proposta di relazione così come modificata, che sarà pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ricorda infine che la relazione sarà inviata ai Presidenti delle Camere, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge istitutiva e sarà successivamente trasmessa alle autorità interessate perché ne sia data la più ampia divulgazione.

**La seduta termina alle 20.15.**

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## INDICE GENERALE

### COMMISSIONI RIUNITE (I e V)

#### COMITATO DEI NOVE:

DL 52/2012: Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica. Emendamenti C. 5273 Governo, approvato dal Senato .....	3
---	---

### I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

#### SEDE REFERENTE:

Variazioni nella composizione della Commissione .....	4
Disposizioni per favorire la testimonianza e la conservazione della memoria storica sui fatti di mafia e terrorismo. C. 2417 Picierno ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	4
<i>ALLEGATO (Emendamenti)</i> .....	6

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	4
---	---

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 58/2012: Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alla missione di osservatori militari delle Nazioni Unite, denominata United Nations Supervision Mission in Syria (UNSMIS). Emendamenti C. 5287 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	5
--	---

### II Giustizia

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 83/12 recante misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5312 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e X) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	7
---	---

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 5019 Governo, recante la delega al Governo in materia di depenalizzazione, pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili, e degli abbinati progetti di legge C. 879 Pecorella, C. 4824 Ferranti, C. 92 Stucchi, C. 2641 Bernardini, C. 3291-ter Governo e C. 2798 Bernardini.	
Audizione del professore Francesco Caprioli, ordinario di diritto processuale penale presso l'Università di Bologna, del presidente del Tribunale di Torino, Luciano Panzani, del giudice del Tribunale di Torino, Alessandra Salvadori, e di rappresentanti di 3M Italia ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	15
AVVERTENZA .....	16

### III Affari esteri e comunitari

#### COMITATO PERMANENTE SUGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO DEL MILLENNIO

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui nuovi indirizzi internazionali delle politiche di cooperazione allo sviluppo e il ruolo dei Parlamenti.	
--	--

Audizione del Presidente dell'Osservatorio sulla salute globale, Nicoletta Denticò ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	17
---	----

#### IV Difesa

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2012, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 482 ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	18
--	----

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 63/2012: Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale. C. 5322 Governo, approvato dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	21
--	----

##### INTERROGAZIONI:

5-06679 Ginefra: Sulla condotta di un appartenente all'Arma dei Carabinieri documentata dalla trasmissione televisiva « Le Iene », del 18 aprile 2012 .....	22
ALLEGATO 1 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	24
5-06902 Contento: Sull'attività di ricerca e di recupero di cimeli militari da parte di privati cittadini .....	23
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	25

#### V Bilancio, tesoro e programmazione

##### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la ricerca delle persone scomparse. Ulteriore nuovo testo unificato C. 4568 e abb. (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Nulla osta</i> ) .....	26
Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione. Emendamenti C. 4574. (Parere alla IX Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	27

#### VI Finanze

##### AUDIZIONI:

Audizione del Vice Ministro dell'economia e delle finanze, sulle tematiche relative alla razionalizzazione dell'Amministrazione finanziaria ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i> ) .....	28
Sull'ordine dei lavori .....	28
AVVERTENZA .....	29

#### VII Cultura, scienza e istruzione

##### SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione .....	30
DL 63/12: Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale. C. 5322 Governo, approvato dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	30
Sui lavori della Commissione .....	45

#### VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

##### AUDIZIONI:

Seguito dell'audizione del Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, Corrado Passera, sugli orientamenti del Governo in materia di politiche infrastrutturali e politiche abitative ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i> ) .....	47
---	----

## SEDE REFERENTE:

Decreto-legge 74/2012: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012. C. 5263 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	48
ALLEGATO ( <i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi</i> ) .....	51

**IX Trasporti, poste e telecomunicazioni**

## ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del presidente Pasquale de Lise a componente dell'Autorità di regolazione dei trasporti. Nomina n. 148 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	227
Proposta di nomina della dottoressa Barbara Marinali a componente dell'Autorità di regolazione dei trasporti. Nomina n. 149 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	228
Proposta di nomina del professor Mario Sebastiani a presidente dell'Autorità di regolazione dei trasporti. Nomina n. 147 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	229
Schema di aggiornamento 2010-2011 del contratto di programma 2007-2011 per la gestione degli investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana Spa. Atto n. 481 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i> ) .....	229
ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	232

**X Attività produttive, commercio e turismo**

## SEDE CONSULTIVA:

D.L. 74/2012: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012. C. 5263 Governo (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	235
D.L. 63/12: Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale. C. 5322 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	237
Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione. C. 4574 Delfino (Parere alla IX Commissione) ( <i>Esame emendamento e conclusione</i> ) .....	242

**XI Lavoro pubblico e privato**

## COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla programmazione dei lavori della Commissione .....	244
---	-----

## SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di estensione del diritto alla pensione supplementare. Testo unificato C. 3871 Gneccchi, C. 4260 Cazzola, C. 4384 Poli, C. 5219 Fedriga ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Disabbinamento della proposta di legge C. 5219 Fedriga – Adozione di un nuovo testo base</i> ) .....	247
ALLEGATO 1 ( <i>Nuovo testo unificato elaborato dal Comitato ristretto e adottato come testo base</i> ) .	256

## SEDE CONSULTIVA:

DL 74/2012 Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012. C. 5263 Governo (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	248
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta di parere del relatore</i> ) .....	259
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	261

Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione del Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse. Ulteriore nuovo testo C. 4568, approvata, in un testo unificato, dalla 1 <sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, e abb. (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	251
ALLEGATO 4 ( <i>Proposta di parere del relatore</i> ) .....	263
<b>COMITATO RISTRETTO:</b>	
Modifiche alla vigente normativa in materia di requisiti per la fruizione delle deroghe in materia di accesso al trattamento pensionistico. C. 5103 Damiano, C. 5236 Dozzo, C. 5247 Paladini .....	255
<b>XII Affari sociali</b>	
<b>COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:</b>	
Sulla programmazione dei lavori della Commissione .....	265
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse. Nuovo testo C. 4568, approvata in un testo unificato dalla 1 <sup>a</sup> Commissione permanente del Senato e abb. (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	267
DL 74/2012: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012. C. 5263 Governo (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	268
<b>RELAZIONI AL PARLAMENTO:</b>	
Relazione, relativa all'anno 2011, concernente lo stato di attuazione della legge 15 marzo 2010, n. 38, recante disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore. Doc. CCXXXVIII, n. 2 ( <i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del regolamento e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00184</i> ) .....	270
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di risoluzione presentata dal Relatore</i> ) .....	276
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risoluzione approvata dalla Commissione</i> ) .....	278
<b>INTERROGAZIONI:</b>	
5-06543 Farina Coscioni: Arresto del professor Mario Dini, primario di chirurgia plastica e ricostruttiva dell'ospedale Careggi (FI) .....	273
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	280
5-05917 Mancuso: Iniziative normative per regolare la spedizione di animali e la gestione dei canili municipali .....	273
ALLEGATO 4 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	281
5-06480 Iannuzzi: Adozione di misure per la costituzione dell'azienda ospedaliera universitaria di Salerno .....	274
ALLEGATO 5 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	282
5-06823 Mancuso: Promozione della ricerca sui nuovi metodi di cura delle epatiti .....	274
ALLEGATO 6 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	284
5-06423 Mattesini: Interruzione volontaria di gravidanza, obiezione di coscienza e formazione specifica presso le scuole di specializzazione .....	275
ALLEGATO 7 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	285
<b>COMITATO RISTRETTO:</b>	
Modifiche agli articoli 8- <i>quater</i> , 8- <i>quinquies</i> e 8- <i>sexies</i> del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, concernenti l'accreditamento e l'erogazione delle prestazioni sanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale da parte delle strutture pubbliche e private. C. 4269 D'Anna.	
Audizione informale di rappresentanti delle organizzazioni sindacali: Federazione CISL medici, FPCGIL medici e UIL FPL medici .....	275
AVVERTENZA .....	275



**XIII Agricoltura**

## SEDE CONSULTIVA:

DL 74/2012: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012. C. 5263 Governo (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	287
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di parere del Relatore</i> ) .....	292
ALLEGATO 2 ( <i>Nuova formulazione della proposta di parere approvata dalla Commissione</i> ) .	297
Interventi per il sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile e delega al Governo in materia di regime fiscale agevolato. Testo unificato C. 3696 ed abbinata (Parere alle Commissioni riunite X e XI) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	289
ALLEGATO 3 ( <i>Proposta di parere del Relatore approvata dalla Commissione</i> ) .....	302

## ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione sulla riforma della politica comune della pesca. (COM(2011)417).	
Proposta di regolamento relativo alla politica comune della pesca (COM(2011)425).	
Proposta di regolamento relativo alla organizzazione comune dei mercati della pesca e dell'acquacoltura (COM(2011)416).	
Comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca (COM(2011)424).	
Relazione della Commissione sulla conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (COM(2011)418).	
Proposta di regolamento relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (COM(2011)804) ( <i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, e rinvio</i> ) .....	290
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi. C. 1823 Carlucci, C. 2132 Fiorio, C. 5095 Di Giuseppe e C. 5191 Faenzi .....	291

**XIV Politiche dell'Unione europea**

## SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli a basse emissioni complessive. Nuovo testo unificato C. 2844 Lulli e abb. (Parere alle Commissioni IX e X) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	303
DL 63/2012: Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale. C. 5322 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	303

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/78/UE recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità bancaria europea, dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati. Atto n. 478 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	309
ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	312

## ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al congelamento e alla confisca dei proventi di reato nell'Unione europea. COM(2012)85 final (Parere alla II Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	309
---	-----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI**

## VOTAZIONE PER NOMINE:

Designazione dei componenti di indicazione parlamentare della lista unica presentata dal Ministro dell'economia e delle finanze per l'elezione dei componenti del consiglio di amministrazione della RAI ( <i>votazione ai sensi dell'articolo 20, commi 7 e 9, della legge 3 maggio 2004, n. 112, e successive modificazioni</i> ) .....	314
---	-----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE**

Sulla pubblicità dei lavori .....	316
Audizione del procuratore reggente della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, dottor Ottavio Sferlazza .....	316

**COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE**

## INDAGINE CONOSCITIVA

Sul diritto di asilo, immigrazione ed integrazione in Europa.

Audizione del Direttore dell'Ufficio ILO per l'Italia e San Marino. Luigi Cal ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	317
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	317
---	-----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI**

Sulla pubblicità dei lavori .....	318
Seguito dell'audizione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Corrado Clini ( <i>Seguito dello svolgimento e conclusione</i> ) .....	318
Seguito dell'esame della proposta di relazione sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nella regione Lazio ( <i>Seguito dell'esame e approvazione</i> ) .....	318
AVVERTENZA .....	319

PAGINA BIANCA

*Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 17,20



\*16SMC0006810\*